REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, lunedì 31 dicembre 2012 **Anno XLIII - N. 110**



Padova, Teatro Verdi.
Il Teatro, inaugurato l'11 giugno 1751 con il nome di Teatro Nuovo, fu realizzato per volere di alcuni nobili padovani su progetto di Antonio Cugini di Reggio. Nel 1848 fu ristrutturato da Giuseppe Jappelli che ideò il prospetto curvo con il portico a undici arcate, che furono successivamente chiuse. Dopo il restauro del 1883-1884 fu ribattezzato Teatro Verdi. L'affresco della cupola, gravemente danneggiato dai bombardamenti austriaci durante la Prima Guerra Mondiale, fu rifatto da Giuliano Tommasi. Il Teatro è la sede operativa del Teatro Stabile del Veneto.

(Archivio fotografico Promozione turistica Regione del Veneto)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 48
Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. 9

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 49
Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" e della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".....21

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 50
Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto..... 24

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012, n. 51
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2013 e ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno. 53

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012, n. 52
Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)"..... 57

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012, n. 53
Autonomia del consiglio regionale..... 68

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012, n. 54
Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto". 119

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012, n. 55
Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante.....135

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **215** del 11 dicembre 2012
Nomina del Consiglio dell'Ente Parco naturale regionale del fiume Sile. Legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8, art. 18. 149
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **216** del 13 dicembre2012
ESU-Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Venezia. Decadenza di due componenti del Consiglio di Amministrazione. Nomine in sostituzione. [L.R. 07/04/1998, n. 8 (art. 8)]. 150
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **217** del 16 dicembre 2012
Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura". Nomina Commissario Straordinario. ...151
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **218** del 21 dicembre 2012
Nomina dei Commissari straordinari al fine di garantire la gestione e la regolare erogazione del servizio idrico integrato, nelle more della operatività dei Consigli di bacino. Art. 13, comma 2, L.R. 27 aprile 2012, n. 17. 153
[Designazioni, elezioni e nomine]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

n. **157** del 6 settembre 2012
Corsi di laurea e corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie - D.lgs n. 502/92 s.m.i. Saldo oneri di docenza personale Servizio Sanitario Aziende UU.LL.SS.SS nn. 2 Feltre - 6 Vicenza -7 Pieve di Soligo - 10 Veneto Orientale - 12 Veneziana, 13 Mirano - 18 Rovigo - 21 Legnago. Impegno di spesa - a.a. 2010/2011. 156
[Sanità e igiene pubblica]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE

n. **1083** del 4 dicembre 2012
Approvazione risultanze istruttorie e assunzione impegno di spesa. Progetti formativi per il settore del restauro dei beni culturali anno 2012. Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Reg. 1081/2006. Asse II Occupabilità. DGR n. 1559 del 31 luglio 2012. 158
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1116** del 20-12-2012
POR FSE 2007-2013.- Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Asse V - Interregionalità e Transnazionalità. Progetti Interregionali e Transnazionali rivolti alle imprese. Approvazione delle risultanze della selezione campionaria dei progetti relativi alla D.G.R. n. 2468 del 4 agosto 2009. 159
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali, regionali)]

n. **1117** del 20 dicembre 2012
POR FSE 2007-2013.- Ob. Competitività Regionale e Occupazione -. Direttiva per la presentazione delle domande di ammissione di organismi di formazione ed offerte formative e delle domande per l'erogazione di voucher l'accesso individuale ed aziendale alle offerte formative presenti nel catalogo interregionale di Alta Formazione". Approvazione delle risultanze della selezione campionaria dei progetti relativi alla D.G.R. n. 1552 del 26 maggio 2009. 163
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali, regionali)]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE

n. **239** del 12 novembre 2012
Progetto del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR). Appalto D3 del S.F.M.R - c.d. Nodo di Gazzera (Venezia). CUP H71C07000050002. Decreto a contrarre, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti), per l'affidamento di incarico per l'esecuzione delle attività espropriative, limitatamente all'acquisizione del possesso delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori. Affidamento diretto alla società R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.- Direzione Territoriale Produzione di Venezia. 165
[Trasporti e viabilità]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE

n. **342** del 20 dicembre 2012
POR FSE 2007-2013 - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (CE) 1081/2006 e Reg. 1083/2006. Asse IV "Capitale Umano - DGR 2274 del 13/11/2012 - Avviso pubblico "Direttiva per la Nuova Istruzione Tecnica: l'istituto tecnico come prima impresa ". Assunzione impegno di spesa su soggetti determinabili ai sensi dell'art. 42, comma 1, L.R. 39/2011. 166
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali, regionali)]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PER LA PROMOZIONE ECONOMICA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

n. **48** del 28 novembre 2012
Conclusione della procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 3 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa indetto con D.D.R. n. 29 del 17 ottobre 2012 per il Progetto "CMC - Clusters meet culture: an opportunity for development". Programma UE di Cooperazione Transnazionale Europa Sud Orientale (SEE) 2007-2013. Affidamento dell'incarico di assistant project manager (profilo amministrativo / giuridico) (CUP H17E12000020007). 168
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI DEL SETTORE PRIMARIO

n. **51** del 16 novembre 2012
Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. DM 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i. "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Modifiche e integrazioni alle disposizioni regionali di attuazione relative agli Assi 1 e 3, e alle disposizioni comuni, di cui alla DGR 1659/2008. 170
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE

n. **31** del 11 dicembre 2012
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa al dott. Paolo Girardi per lo svolgimento di attività di collaborazione tecnico-operativa nell'ambito del progetto S.T.A.R. "Statistical networks in Tourism sector of Adriatic Regions" del Programma di cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013 ai sensi delle DGR n. 2919 del 18 settembre 2007 e n. 1518 del 27 settembre 2011. Ulteriore impegno di spesa in attuazione del DDR n. 2 del 3 aprile 2012. CUP H69I10000070007. 171
[Consulenze e incarichi professionali]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI PADOVA

n. **330** del 18 dicembre 2012
Lavori di manutenzione nella sede di Este del Genio civile di Padova, via Principe Amedeo n. 15 - Este. CUP H48G12000300002 - Progetto n°206/2012. Importo complessivo € 50.000,00. Aggiudicazione lavori e impegno di spesa. 172
[Appalti]

n. **333** del 19 dicembre 2012
Aggiudicazione definitiva dei "Lavori di manutenzione per il biennio 2012-2013 ai manufatti idraulici di competenza dell'Unità di Progetto del Genio civile di Padova". Appalto n. 9 - CIG 4666589F0D - CUP H98G12000270002. Importo complessivo € 200.000,00. Importo complessivo dell'appalto € 160.666,40 di cui € 160.366,40 soggetti a ribasso d'asta ed € 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. D.G.R. n. 1825 del 11 settembre 2012. 173
[Appalti]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **2306** del 20 novembre 2012
L.R. n. 11/2010 art. 31. Fondazione "Città della Speranza" - ONLUS. Acquisto porzione di immobile in Padova Corso Stati Uniti. DGRV n. 4/CR del 31.01.2012 e DGRV 564 del 3/04/2012. Adempimenti conseguenti. 174
[Demanio e patrimonio]

n. **2565** del 11 dicembre 2012
Contributo a favore della società Terme di Recoaro S.p.A. (art. 10 L.R. 11/2010) previsto con L.R. n. 45 del 23/11/2012 (Assestamento del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2012).....176
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **2568** del 18 dicembre 2012
Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 38 recante: "Disposizioni relative alla erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche."promosso dal Governo con ricorso ex articolo 127 della Costituzione. Autorizzazione alla costituzione in giudizio. 178
[Affari legali e contenzioso]

n. **2569** del 18 dicembre 2012
Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 1 e 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 recante: "Norme in materia di unioni montane." promosso dal Governo con ricorso ex articolo 127 della Costituzione. Autorizzazione alla costituzione in giudizio. 179
[Affari legali e contenzioso]

n. **2570** del 18 dicembre 2012
Accordo di Programma Progetto Attività lirica a Padova. Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Padova. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51. Esercizio finanziario 2012.....180
[Cultura e beni culturali]

n. **2571** del 18 dicembre 2012
Approvazione dello scorrimento delle graduatorie del Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo anno 2011 e 2012. Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 art. 19. 186
[Cultura e beni culturali]

n. **2572** del 18 dicembre 2012
Iniziative promosse direttamente dalla Regione con la collaborazione di enti e istituzioni nel settore dello spettacolo. Progetti anno 2012. L.R. 52/1984, art. 13. Terzo provvedimento. Deliberazione n. 132/CR del 27.11.2012.....189
[Cultura e beni culturali]

n. **2573** del 18 dicembre 2012
Interventi regionali di promozione e sostegno della musica giovanile. Esercizio finanziario 2012. Legge regionale 19.03.2009, n. 8.....191
[Cultura e beni culturali]

n. **2574** del 18 dicembre 2012
Partecipazione della Regione del Veneto a manifestazioni diverse "Il Veneto nel secondo Novecento. Istituzioni, politica, economia e società" ed altre. L.R. n. 49/1978 - iniziative dirette - Es. finanziario 2012. 203
[Cultura e beni culturali]

n. **2575** del 18 dicembre 2012
Quota di partecipazione della Regione a favore della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto. Esercizio finanziario 2012. Legge regionale 16.02.2010, n. 11, art. 42 "Partecipazione della Regione alla costituenda Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto". 217
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **2576** del 18 dicembre 2012
Quota di partecipazione della Regione a favore delle Fondazioni liriche Arena di Verona e Teatro La Fenice di Venezia. Esercizio finanziario 2012. Legge regionale 10 maggio 1999, n. 20 "Partecipazione della Regione alle Fondazioni di diritto privato Arena di Verona e Teatro La Fenice di Venezia" e legge regionale 23 novembre 2012, n. 45 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2012". 218
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **2577** del 18 dicembre 2012
RetEventi Cultura Veneto - Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di Accordi di programma con gli Enti locali 2° provvedimento. Esercizio Finanziario 2012. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 219
[Cultura e beni culturali]

n. **2578** del 18 dicembre 2012
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Venezia instaurato con atto di citazione notificato in data 7.10.2012 per asserita lesione all'immagine. 225
[Affari legali e contenzioso]

n. **2579** del 18 dicembre 2012
Autorizzazione a proporre opposizione a pretesa creditoria della società Cristanini s.p.a. nei confronti della Regione del Veneto. Autorizzazione all'incasso parziale e alla transazione sul saldo. 226
[Affari legali e contenzioso]

n. **2580** del 18 dicembre 2012
Autorizzazione a proporre opposizione ex art. 10 D.P.R. n. 1199/1971 al ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da Fratucello Antonio contro la Regione del Veneto ed altri, per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento emesso dalla Regione Veneto n. 328500 del 16/07/2012..... 227
[Affari legali e contenzioso]

n. **2581** del 18 dicembre 2012
Giudizio arbitrale promosso da società Net Engineering s.p.a. contro Regione Veneto con istanza notificata in data 03.12.2012 - Accordo quadro fra Regione del Veneto e Consorzio Net Engineering (ora Net Engineering s.p.a.) per la progettazione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. Nomina dell'arbitro e del difensore. 228
[Affari legali e contenzioso]

n. **2582** del 18 dicembre 2012
N° 10 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. ... 229
[Affari legali e contenzioso]

n. **2583** del 18 dicembre 2012
N° 5 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. ... 230
[Affari legali e contenzioso]

n. **2584** del 18 dicembre 2012
Ratifiche DPGR n. 214 del 7.12.2012, n. 210 del 4.12.2012, n. 201 del 20.11.2012, e n. 209 del 4.12.2012, relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa. ... 231
[Affari legali e contenzioso]

n. **2585** del 18 dicembre 2012
Convenzione con l'Associazione culturale internazionale Soraimar di Asolo (TV) per un contributo alla gestione, manutenzione ed implementazione di contenuti multimediali del data base esistente per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. L.R. 50/84. ... 232
[Cultura e beni culturali]

n. **2587** del 18 dicembre 2012
Partecipazione della Regione del Veneto ad attività di valorizzazione dell'arte contemporanea in partenariato con il Comune di Venezia per lo sviluppo del progetto "Forte Marghera - Parco del Contemporaneo". Impegno e modalità di liquidazione. L.R. 30 gennaio 2004, n. 1, art. 45. ... 239
[Cultura e beni culturali]

n. **2588** del 18 dicembre 2012
Revisione normativa della catalogazione dei Beni Demoetnoantropologici Materiali (BDM). Adesione al gruppo di lavoro e designazione referente scientifico. ... 241
[Cultura e beni culturali]

n. **2589** del 18 dicembre 2012
Presa d'atto della Valutazione di Incidenza relativo al progetto per la costruzione di un Centro per l'Addestramento Unificato, in comune di Longare (VI). (D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articolo 5; D.G.R. n. 192 del 31.01.2006 e D.G.R. n. 740 del 14.03.2006.) ... 243
[Ambiente e beni ambientali]

n. **2591** del 18 dicembre 2012
Acquisizione bonaria e gratuita, a favore del Demanio Stradale Regionale della Regione del Veneto, dell'area facente parte della rotatoria al Km 375+885 della Strada Regionale n. 11 in Comune di Rubano (Pd). ... 250
[Demanio e patrimonio]

n. **2595** del 18 dicembre 2012
Ambiti Paesaggistici delle Ville di Andrea Palladio - Stampa della pubblicazione a corredo del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. ... 252
[Cultura e beni culturali]

n. **2596** del 18 dicembre 2012
DGR. N. 3234 del 21.12.2010 ad oggetto: "Piano Territoriale Regionale di Coordinamento - Studio per definire la piattaforma urbana dell'ambito centrale del Veneto. Affidamento incarico all'Università IUAV di Venezia" - Proroga convenzione. ... 253
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **2597** del 18 dicembre 2012
Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito denominati "Colli Euganei e Monti Berici"- "Verona e Garda Baldo". Acquisizione servizi per procedere nell'attività di piano. ... 254
[Urbanistica]

n. **2598** del 18 dicembre 2012
Piano Territoriale Regionale di coordinamento; Le vicende dell'urbanistica nel Veneto Acquisizione servizi per analisi e sistematizzazione di atti e documenti relativi ai rapporti tra Regione-Comuni nell'approvazione degli strumenti urbanistici comunali per pubblicazione a corredo del nuovo PTRC. ... 258
[Urbanistica]

n. **2599** del 18 dicembre 2012
Variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica al PTRC adottato e del Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito dal Po al Piave, per la risoluzione di problematiche giuridico-normative connesse alla relativa adozione - Affidamento incarico al Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario dell'Università degli Studi di Padova. 260
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **2600** del 18 dicembre 2012
Approvazione schema di convenzione con il Comando Legione Carabinieri "Veneto" per l'utilizzo dei moduli formativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. disponibili sulla piattaforma Moodle della Regione Veneto. 266
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **2601** del 18 dicembre 2012
Modifiche organizzative della Segreteria regionale per il Bilancio - Unità di Progetto tutela delle produzioni agroalimentari, Unità di Progetto foreste e parchi e Direzione competitività sistemi agroalimentari. 271
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **2603** del 18 dicembre 2012
Approvazione Schema di Accordo di collaborazione tra il Comune di Venezia e la Regione del Veneto per la condivisione dei dati ambientali sulla laguna di Venezia e aree limitrofe e per la definizione di procedure di cooperazione, nell'ambito del progetto denominato "Atlante della Laguna". 272
[Venezia, salvaguardia]

n. **2604** del 18 dicembre 2012
Adesione a Prometeia - Associazione per le previsioni econometriche di Bologna per l'anno 2013. L.R. n. 8 del 29 marzo 2002. 277
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **2605** del 18 dicembre 2012
D.G.R. n. 2414/2009: Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico per lo sviluppo della banda larga sul territorio della Regione del Veneto. Approvazione Schema di Atto integrativo. 279
[Informazione ed editoria regionale]

n. **2606** del 18 dicembre 2012
Approvazione di un Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Portogruaro, Comune di Fossalta di Portogruaro, Interporto di Portogruaro spa, Consorzio SAVO, Polins srl e Prelios SGR spa per l'attivazione dell'"Interporto bipolare" di Portogruaro. 288
[Trasporti e viabilità]

n. **2607** del 18 dicembre 2012
Programma regionale investimenti per tecnologie nel settore del trasporto pubblico locale per il biennio 2003/2004. DD.GG. RR. n. 4138 del 30 dicembre 2003 e n. 404 del 24 febbraio 2009. Proroga del termine. 296
[Trasporti e viabilità]

n. **2608** del 18 dicembre 2012
Appendice 1 al Protocollo di Intesa Regione Veneto - Commissario Delegato in data 09/11/2009 per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, per la disciplina economica della struttura commissariale. 297
[Trasporti e viabilità]

n. **2609** del 18 dicembre 2012
S.I.F.A. S.c.p.a. - Commissario Delegato per l'Emergenza della Laguna di Venezia. Progetti previsti nell'ambito dell'Accordo di Programma Moranzani, impianto di smaltimento definitivo per rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi inertizzati/stabilizzati (discarica Moranzani), in Comune di Venezia (VE). Comune interessato: Mira (VE). Richiesta di possibile utilizzo di rifiuti pericolosi resi stabili e non reattivi, per mezzo di trattamento denominato HPSS (High Performance Solidification/Stabilization), per la realizzazione dello strato drenante della discarica Moranzani. Giudizio favorevole di compatibilità ambientale. 300
[Ambiente e beni ambientali]

n. **2610** del 18 dicembre 2012

S.I.F.A. S.c.p.a. - Progetto definitivo del "Trattamento dei rifiuti contaminati da inorganici nella piattaforma logistica in area 23 ha", previsto dall'art. 4 punto B dell'A.d.P. per la gestione dei fanghi di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area Malcontenta - Marghera. Comune di Venezia. Procedura di V.I.A. ai sensi del D.Lgs. 152/2006, DGR n. 1539/2011 (O.P.C.M. 3383/2004 - O.P.C.M. 3932/2011). Giudizio favorevole di compatibilità ambientale. 311
[Ambiente e beni ambientali]

n. **2611** del 18 dicembre 2012

Attività di ricerca e sperimentazione relative all'addendum all'accordo programmatico per la realizzazione di un distretto dell'idrogeno a Porto Marghera. Proroga addendum al 31 dicembre 2015. 330
[Venezia, salvaguardia]

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 48

Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi costituzionali, le politiche dell'Unione europea, nel rispetto delle competenze dello Stato e in attuazione dei principi di cui agli articoli 6 e 9 dello Statuto, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, attraverso il sostegno ad iniziative di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche, finalizzate alla promozione dell'educazione alla legalità, alla crescita della coscienza democratica, all'impegno contro la criminalità organizzata e diffusa, le infiltrazioni e i condizionamenti di stampo mafioso nel tessuto economico e sociale del territorio regionale.

2. La Regione promuove il più efficace funzionamento delle proprie strutture, garantendo l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa e la puntualità nei pagamenti, quali condizioni fondamentali per il contrasto del crimine organizzato, mafioso, dei reati contro la pubblica amministrazione ed, in particolare, il reato di corruzione.

3. Gli interventi di cui alla presente legge, attuati in coerenza con la normativa regionale in materia di sicurezza urbana e polizia locale, sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, o da questi con il sostegno della Regione.

Art. 2
Oggetto

1. La Regione sostiene iniziative volte a realizzare progetti di interesse regionale in materia di educazione alla legalità e di contrasto alle mafie, con l'obiettivo di:

a) diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, anche attraverso il coinvolgimento del sistema scolastico e formativo, dei servizi sociali e degli enti locali, con particolare attenzione ai fenomeni di stampo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ai fenomeni di usura, di estorsione, di prostituzione e di contraffazione nel settore produttivo e agro-alimentare a tutela del made in Italy;
b) diffondere la cultura della responsabilità fiscale in attuazione dell'articolo 31 dello Statuto attraverso la conoscenza dei diritti del contribuente e la promozione di patti antievasione;
c) contribuire alla formazione e all'aggiornamento degli operatori nel settore della sicurezza, dell'assistenza sociale, del volontariato, del personale degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni, nonché del personale del sistema dell'istruzione e della formazione;
d) ampliare l'informazione, anche ai fini di prevenzione, rivolta agli operatori economici di ogni settore di attività;
e) tutelare le persone anziane dai fenomeni di criminalità con particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio mediante frode;
f) svolgere attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione;
g) favorire la produzione e lo svolgimento di attività di tipo culturale e di spettacolo;
h) favorire la valorizzazione della funzione sociale ed educativa delle associazioni imprenditoriali e sindacali, nell'ambito dell'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile.

Art. 3
Codice di autoregolamentazione del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, un codice di autoregolamentazione per i consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza, che faccia riferimento alle migliori pratiche applicate presso le assemblee legislative.

Art. 4
Protocolli di intesa e accordi con organi statali ed enti pubblici

1. Al fine di garantire efficaci ed efficienti forme di monitoraggio del mercato dei pubblici appalti e di prevenzione dei fenomeni criminali, la Regione promuove la stipulazione e la periodica revisione di protocolli di intesa con gli organismi istituzionali preposti al contrasto del crimine organizzato e mafioso, operanti nel territorio del Veneto.

2. La Regione promuove e stipula accordi di collaborazione con organi statali, ivi comprese le amministrazioni statali preposte al settore della giustizia, del contrasto alla criminalità anche minorile e dell'istruzione, e gli enti pubblici, anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti riferiti, in via prioritaria:

a) ad aree territoriali, categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;
b) alla promozione e alla diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
c) a favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.

3. I protocolli di intesa e gli accordi di cui ai commi 1 e 2 sono stipulati nel rispetto delle rispettive competenze e attribuzioni istituzionali.

Art. 5
Rapporti con il volontariato e l'associazionismo

1. La Regione concede contributi alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" e successive modificazioni, e alle associazioni di promozione sociale iscritte al registro istituito dall'articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001" e successive modificazioni, già operanti da almeno due anni consecutivi, con attività ed iniziative documentabili nel territorio regionale nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, per concorrere al finanziamento di progetti volti a diffondere la cultura della legalità, del contrasto al crimine organizzato e mafioso, nonché della cittadinanza responsabile. Per le medesime finalità, la Regione promuove, altresì, la stipula di convenzioni da parte dei medesimi soggetti con gli enti locali del territorio regionale.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, determina i criteri ed i requisiti per l'accesso ai contributi regionali.

Art. 6
Stazione unica appaltante (SUA)

1. Fatto salvo il protocollo di legalità stipulato in data 9 gennaio 2012 tra la Regione, le Prefetture del Veneto, l'Unione regionale delle province del Veneto (URPV), l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Veneto, al fine di prevenire e contrastare i tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e in riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2011, "Stazione unica appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie", la Regione, conformemente all'articolo 3, comma 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni, approva il regolamento di cui al comma 2.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale sottopone alla competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni, il regolamento che definisce le modalità organizzative e di funzionamento della SUA, ivi comprese le modalità di pagamento e la qualificazione delle imprese, nonché le modalità di adesione alla medesima da parte dei soggetti interessati. La Giunta regionale approva il regolamento, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, entro i successivi trenta giorni, tenendo conto del parere espresso dalla commissione consiliare.

Art. 7
Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale

1. Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela dell'ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso, la Regione propone la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore ambientale, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale". A tal fine, possono essere altresì previste specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni fra la Regione e tali soggetti.

Art. 8
Interventi nei settori economici e nelle pubbliche amministrazioni regionali e locali

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di sicurezza urbana e polizia locale, la Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni, per favorire il coinvolgimento degli operatori nelle azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità

organizzata e mafiosa. A tal fine, promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle imprese, delle banche, della cooperazione e dei lavoratori, nonché con le associazioni, gli ordini ed i collegi dei professionisti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove iniziative di formazione e di scambio di buone prassi amministrative a favore delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, volte a diffondere la cultura dell'etica pubblica, a fornire ai pubblici dipendenti una specifica preparazione ed a far maturare sensibilità alla prevenzione e al contrasto della corruzione e di ogni altro reato connesso alle attività illecite e criminose di cui alla presente legge.

Art. 9
Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione e dell'istruzione

1. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità, allo sviluppo dei valori costituzionali e civici e alla consapevolezza dei rischi legati alla criminalità organizzata, sostiene iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei docenti e degli altri operatori del sistema di istruzione e formazione, nonché al coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono prevedere:

a) la realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle università del Veneto, di attività didattiche integrative, laboratori e ricerche sui temi oggetto della presente legge;
b) lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione, comprese la raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentale e statistico;
c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie e la corruzione;
d) interventi per la prevenzione primaria, secondaria e terziaria delle situazioni di devianza, anche attraverso la promozione di accordi con l'autorità giudiziaria minorile, le forze dell'ordine e le polizie locali;
e) la promozione di corsi di aggiornamento del personale docente, nonché la creazione di strumenti per fare emergere le situazioni di illegalità, eventualmente presenti negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della Regione, anche attraverso intese o convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale;
f) la raccolta e la valorizzazione delle tesi di laurea, di dottorato e delle ricerche documentali effettuate da laureandi e dottorandi sui temi inerenti la lotta alla criminalità organizzata, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalità;
g) l'organizzazione di incontri e manifestazioni promossi da enti locali, scuole e università, da comitati e associazioni, volti alla sensibilizzazione della popolazione sui temi oggetto della presente legge;
h) la promozione di gemellaggi tra diverse scuole, al fine di favorire l'incontro tra studenti veneti e di altre regioni d'Italia e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale concorre alle attività di cui alla presente legge, mediante la concessione di patrocini e altri interventi con finalità divulgative.

Art. 10
Attività della polizia locale. Interventi formativi

1. La Regione, nel rispetto delle competenze regionali in materia di polizia amministrativa locale, valorizza il ruolo della polizia locale nell'attuazione delle politiche di cui alla presente legge.

2. La Regione, con specifico riferimento alle iniziative ed agli obiettivi di cui alla presente legge, promuove la formazione degli operatori di polizia locale, anche congiuntamente agli operatori degli enti locali, delle forze dell'ordine, nonché delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale sui temi oggetto della presente legge.

Art. 11
Interventi per la prevenzione dell'usura e di altre fattispecie criminogene

1. Nei confronti dei fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso ed, in particolare, all'usura la Regione promuove specifiche azioni di tipo educativo e culturale volte a favorirne l'emersione e la denuncia, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale.

2. La Regione utilizza gli strumenti normativi e finanziari vigenti, quali in particolare i fondi di rotazione istituiti presso Veneto Sviluppo spa, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002", dell'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)", degli articoli 101 e 103 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", al fine di concedere finanziamenti agevolati a favore delle piccole e medie imprese a supporto dei fabbisogni di gestione aziendale per prevenire il ricorso al mercato illegale dell'usura.

3. La Regione, nel rispetto delle discipline vigenti in materia sociale e sanitaria, prevede, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, interventi per prevenire le situazioni di disagio e di dipendenza connesse o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso, quali in particolare le dipendenze da sostanze psicotrope, lo sfruttamento della prostituzione e il fenomeno del gioco d'azzardo con le sue ricadute personali e familiari.

Art. 12
Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati

1. La Regione contribuisce ad assicurare un proficuo riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", attraverso:

a) l'assistenza agli enti locali assegnatari di tali beni;
b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a), per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a), per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari;
d) la collaborazione con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

2. La Regione può stanziare contributi per favorire e sostenere la continuità lavorativa delle aziende sequestrate e non ancora confiscate, al fine di salvaguardare il patrimonio produttivo e occupazionale esistente.

Art. 13
Fondi di rotazione e garanzia

1. Al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, è istituito un fondo regionale di rotazione per l'estinzione delle ipoteche o di altri gravami trascritti sui beni confiscati alle organizzazioni criminali.

2. Al fine di facilitare l'accesso al credito dei soggetti assegnatari dei beni, è istituito un fondo regionale di garanzia per l'uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità di gestione dei fondi di rotazione di cui ai commi 1 e 2.

Art. 14
Politiche a sostegno delle vittime

1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso nonché a favore degli anziani vittime di truffa.

Art. 15
Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza

1. È istituito presso il Consiglio regionale, l'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio svolge le seguenti attività:

a) raccolta ed analisi di documentazione sulla presenza delle tipologie di criminalità organizzata e mafiosa italiana e internazionale nel territorio regionale e sulle iniziative pubbliche e private intraprese per contrastarla;
b) elaborazione e proposta al Consiglio regionale di azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto, con particolare attenzione alle misure per la trasparenza nell'azione amministrativa.

3. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Osservatorio, indica alla Giunta regionale, nei settori economici e amministrativi ritenuti più esposti alle infiltrazioni criminali, individuati nei rapporti delle autorità inquirenti e delle forze dell'ordine, interventi volti a favorire la conoscibilità, anche attraverso la rete Internet, dei presidi di trasparenza e legalità adottati in tali settori ed eventualmente ne propone di ulteriori, in coerenza e nel rispetto dell'assetto normativo, anche nazionale, di riferimento di detti settori.

4. L'Osservatorio predispone annualmente una relazione sulla propria attività, sottoposta ad approvazione del Consiglio regionale e trasmessa alla Giunta regionale.

5. L'Osservatorio è composto da cinque personalità di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto al crimine organizzato e della promozione di legalità e trasparenza, che rivestono l'incarico a titolo onorifico e assicurano indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni politiche, sindacali e di categoria. I componenti dell'Osservatorio durano in carica per l'intera legislatura.

6. Al Consiglio regionale compete la nomina dei componenti dell'Osservatorio.

7. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce all'Osservatorio il personale regionale necessario per lo svolgimento delle funzioni amministrative e di segreteria.

Art. 16
Costituzione in giudizio

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto regionale, valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa, ivi compresa la costituzione in giudizio nei relativi processi, motivando al Consiglio regionale l'eventuale scelta di non costituzione.

Art. 17
Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile. Istituzione del "Premio legalità e sicurezza"

1. In memoria delle vittime della criminalità, la Regione del Veneto istituisce per il ventuno di marzo di ogni anno la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie", al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

2. In occasione della Giornata, la Regione organizza manifestazioni ed ogni altra iniziativa idonea a diffondere la cultura della legalità e di contrasto alle diverse forme di criminalità nella società veneta.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta regionale, definisce con propria deliberazione programmi, iniziative e modalità di organizzazione della Giornata.

4. La Regione istituisce un premio denominato "Premio legalità e sicurezza" con destinatari gli operatori della sicurezza che nell'anno si sono contraddistinti per particolari meriti nel campo del contrasto alle mafie, all'usura, alle truffe verso gli anziani e per la tutela del made in Italy. Il premio è attribuito in occasione della giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie.

5. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera le modalità e le procedure dell'attribuzione del premio previsto al comma 4.

Art. 18
Partecipazione all'associazione "Avviso pubblico - enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie"

1. La Regione del Veneto aderisce ad "Avviso pubblico - enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie" ("Avviso pubblico"), associazione senza scopo di lucro, liberamente costituita da enti locali e regioni per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali ed iniziative di formazione civile contro le mafie.

2. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione ad "Avviso pubblico" e ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualità di associato.

3. La Regione del Veneto sostiene le associazioni senza scopo di lucro quali, fra le altre, "Libera" che perseguono azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali e iniziative di formazione civile contro le mafie.

Art. 19
Attuazione della legge e monitoraggio. Norme finali

1. Ai fini dell'attuazione delle azioni previste dalla presente legge, la Giunta regionale individua un'apposita struttura di coordinamento, definendo altresì le modalità operative e di gestione degli interventi previsti e i fondi allo scopo resi disponibili, allocati nei rispettivi centri di responsabilità.

2. La Regione esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel favorire, nel territorio regionale, la prevenzione e il contrasto del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

3. Ai fini di cui al comma 2, ogni due anni la Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;
b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge, evidenziandone i risultati ottenuti;
c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti.

4. I benefici di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, ovvero in applicazione del regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

Art. 20
Norma finanziaria

1. Fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'articolo 19, alle spese correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 600.000 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014, si provvede con le risorse allocate nell'upb U0015 "Prevenzione e lotta alla criminalità", che vengono incrementate di euro 500.000 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014 riducendo di pari importo lo stanziamento dell'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti" del bilancio pluriennale 2012-2014.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 dicembre 2012

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Oggetto
Art. 3 - Codice di autoregolamentazione del Consiglio regionale
Art. 4 - Protocolli di intesa e accordi con organi statali ed enti pubblici
Art. 5 - Rapporti con il volontariato e l'associazionismo
Art. 6 - Stazione unica appaltante (SUA)
Art. 7 - Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale
Art. 8 - Interventi nei settori economici e nelle pubbliche amministrazioni regionali e locali
Art. 9 - Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione e dell'istruzione
Art. 10 - Attività della polizia locale. Interventi formativi
Art. 11 - Interventi per la prevenzione dell'usura e di altre fattispecie criminogene
Art. 12 - Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati
Art. 13 - Fondi di rotazione e garanzia
Art. 14 - Politiche a sostegno delle vittime
Art. 15 - Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza
Art. 16 - Costituzione in giudizio
Art. 17 - Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile. Istituzione del "Premio legalità e sicurezza"
Art. 18 - Partecipazione all'associazione "Avviso pubblico - enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie"
Art. 19 - Attuazione della legge e monitoraggio. Norme finali
Art. 20 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 3 agosto 2012, dove ha acquisito il n. 296 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Fasoli, Ruffato, Caner, Bond, Puppato, Franchetto, Valdegamberi, Bottacin, Bortolussi, Foggiato, Pettenò, Azzalin, Baggio, Bassi, Bendinelli, Berlato Sella, Bonfante, Bortoli, Bozza, Causin, Cenci, Cortelazzo, Finco, Fracasso, Grazia, Laroni, Padrin, Peraro, Pigozzo, Reolon, Ruzzante, Sinigaglia, Teso, Tesserin, Tiozzo, Toniolo, Tosato, Toscani, Corazzari e Furlanetto;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima commissione consiliare;
- La Prima commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 29 ottobre 2012;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima commissione consiliare, consigliere Roberto Fasoli, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 dicembre 2012, n. 43.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il Veneto non è una terra di mafia ma certamente interessa alle mafie, italiane e straniere, per farvi affari, riciclare denaro sporco, trafficare droga e armi.

Ciò trova riscontro in fatti e dati riportati in documenti ufficiali e in articoli di cronaca che in tempi recenti e con crescente frequenza hanno dato conto di arresti di soggetti legati alla criminalità organizzata, d'insospettabili fiancheggiatori autoctoni, di sequestri e confische di beni immobili appartenenti a personaggi del mondo mafioso. A titolo di esempio si citano: la corposa raccolta di articoli realizzata dall'ufficio stampa della Regione Veneto, per un arco temporale che va dall'inizio della legislatura ad oggi; il dossier/inchiesta "Mafie in Veneto" pubblicato nel n. 4/aprile 2012 dal mensile Narcomafie, diretto da don Luigi Ciotti; il lungo articolo intitolato: "Le mani della mafia si allungano sul Garda", pubblicato nel mese di luglio 2012 sul settimanale Sette del Corriere della Sera.

Nel 1994, la Commissione parlamentare antimafia ha inserito il Veneto nella sua relazione sulla presenza mafiosa nelle regioni del Centro-Nord Italia, affermando che nel nostro Paese "non esistono isole felici". Questo assunto, per quanto concerne il Veneto, ha trovato conferma nelle recenti inchieste giudiziarie svolte dalla Direzione distrettuale antimafia di Venezia, nonché nelle analisi e nelle considerazioni riportate nelle relazioni della Direzione nazionale antimafia, della Direzione investigativa antimafia e nella recente relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario del procuratore generale presso la corte d'appello di Venezia.

In quell'occasione il procuratore generale, Pietro Calogero, ha citato espressamente "l'indagine condotta dal settembre 2010 dalla Procura della Repubblica di Venezia", per una serie di reati, tra cui quelli di "associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata alla commissione di reati di estorsione, usura, sequestro di persona, detenzione di armi, ecc. in danno di un centinaio di imprenditori operanti in prevalenza nel settore dell'edilizia in territorio veneto".

Il procuratore ha proseguito descrivendo la tecnica adoperata per assoggettare e depauperare le vittime e, più in generale, per inserirsi nell'economia e nella società del Veneto. Ha, infine, suggerito l'esigenza di elaborare efficaci strategie di prevenzione e ha messo in luce con grande chiarezza i fattori negativi esterni di natura sociale, economica e istituzionale che hanno concorso a favorire, nei fatti, la diffusione e la penetrazione delle attività criminali e mafiose sul territorio regionale, affermando che "con opportune iniziative potrebbero essere sanati e ricondotti a contesti di legalità".

In particolare, il dottor Calogero ha indicato, quali situazioni che favoriscono l'infiltrazione mafiosa:

- "gli stati di insolvenza o di gravi difficoltà di piccoli imprenditori, che hanno continuato ad operare nonostante la loro avanzata decozione, determinando ripercussioni gravissime sui loro creditori (fornitori), sulle retribuzioni dei dipendenti (spesso non corrisposte), sull'assolvimento degli oneri previdenziali e tributari e inquinando lo stesso mercato attraverso forme illegali di recupero di forme di liquidità come l'emissione di fatture per operazioni inesistenti;
- le restrizioni eccessive nell'erogazione di crediti e fidi bancari e, in taluni casi, le brutali procedure di rientro dei prestiti erogati dalle banche;
- le diffuse violazioni dei doverosi controlli e degli obblighi di denuncia sia in ambito bancario sia in quello degli intermediari e dei tecnici addetti alle procedure contabili e ai pagamenti degli oneri previdenziali;
- la deleteria mancanza di trasparenza contabile delle società, che potrebbe de iure condendo conseguirsi, ad esempio, attraverso la pubblicazione on-line delle scritture contabili".

I fattori di rischio evidenziati dal procuratore Calogero sono stati confermati dalla Commissione parlamentare antimafia, in occasione della sua missione nell'aprile del 2012 presso la Prefettura di Venezia.

A confermare il Veneto, come regione attorno alla quale gravitano gli interessi della criminalità organizzata e mafiosa e come queste intreccino il loro operato con quello dei soggetti della cosiddetta "criminalità economica" sono ulteriori dati, tra i quali:

- il numero delle operazioni finanziarie sospette segnalate dall'Ufficio informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF): in Veneto, si è passati dalle 1.387 segnalazioni del 2010 alle 1.518 del 2011, registrando un aumento del 9,4 per cento;
- il numero dei reati di riciclaggio segnalati in Veneto dalla Dia per il 2011: 42 casi, pari ad una media di 3,5 denunce mensili e al 12 per cento sul totale nazionale. Questo dato pone la nostra regione al nono posto a livello italiano e al quinto posto tra le regioni dell'Italia Settentrionale;
- il numero dei beni sinora confiscati a persone appartenenti ad organizzazioni criminali, anche di tipo mafioso: 83 beni immobili e 4 aziende. Queste cifre pongono il Veneto al nono posto tra le regioni italiane in cui sono state sottratte delle ricchezze illecite ai clan e al quarto posto tra quelle dell'Italia Settentrionale;
- il numero delle denunce per usura registrato tra il 2010 e il 2011: 34, secondo i dati forniti dalla Dia. Il dato ufficiale non rispecchia la realtà dei fatti. Basti pensare che nella sola indagine "Serpe", condotta dalla Dda di Venezia nell'aprile del 2011, sono stati scoperti un centinaio di imprenditori veneti finiti in un circuito usuraio gestito da soggetti criminali collegati al clan dei casalesi di Casal di Principe;
- il numero delle denunce per estorsione registrato tra il 2010 e il 2011: 387, secondo i dati forniti dalla Dia.

L'infiltrazione mafiosa in Veneto interessa, in particolare, il settore economico, col fine di appropriarsi delle imprese e di controllare i mercati. Ciò determina il rischio di una sensibile alterazione del principio della libera concorrenza e dell'estromissione dal mercato degli imprenditori che operano onestamente.

I mercati più a rischio di permeabilità criminale sono certamente quelli dell'edilizia (appalti pubblici e privati), dei trasporti, del turismo, dello smaltimento dei rifiuti, della grande distribuzione - compresa la realizzazione dei centri commerciali - dei mercati ortofrutticoli, dell'intermediazione di manodopera, del gioco d'azzardo, della contraffazione delle merci.

A significare l'attualità e la concretezza del rischio di infiltrazione mafiosa in Veneto e l'importanza di dotarsi di idonei strumenti di prevenzione, è intervenuta anche la sottoscrizione tra la Regione Veneto, le Prefetture, l'Unione regionale delle province del Veneto e l'Anci Veneto, del "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", avvenuta a Venezia il 9 gennaio 2012, alla presenza del Ministro dell'Interno.

Segnali di preoccupazione per la presenza e le attività delle mafie nella nostra regione sono stati espressi in occasione di molteplici iniziative ad opera di forze politiche, parlamentari veneti, associazioni di categoria come l'ANCE Veneto, rappresentanti sindacali, associazioni del Terzo Settore impegnate da anni sul fronte dell'antimafia sociale, come Avviso Pubblico, Arci, Legambiente e Libera.

Intervenendo con politiche mirate sui fattori di rischio evidenziati dal procuratore generale di Venezia e predisponendo un piano organico di azioni di prevenzione ed appoggio, è possibile sostenere concretamente la macchina giudiziaria, nello svolgimento dei compiti suoi propri e garantire una più efficace ed efficiente opera di contrasto al crimine organizzato e mafioso.

La Regione Veneto cosciente del fatto che:

- le mafie sono una concreta e attuale minaccia verso la sicurezza dei cittadini e l'economia veneta;
- la corruzione e l'evasione fiscale sono terreni di coltura del crimine organizzato e mafioso;
- la sola attività di repressione svolta dalle forze dell'ordine e dalla magistratura è necessaria ma non sufficiente per debellare il fenomeno criminale e che accanto a questa va sostenuta un'azione di prevenzione, coinvolgendo in particolar modo il mondo scolastico e del lavoro;
- l'utilizzo per finalità di carattere sociale dei beni confiscati costituisce un elemento indispensabile sia per sottrarre consenso sociale e potere ai mafiosi sia per conferire credibilità e autorevolezza alle istituzioni;
- altre regioni del Nord Italia - Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige - hanno approvato delle leggi in materia di prevenzione e di contrasto al fenomeno mafioso;
- attribuisce a questo tema una rinnovata attenzione, proponendo una legge che, nel quadro delle competenze costituzionali riconosciute, permetta il rafforzamento e il miglior coordinamento di iniziative già esistenti in vari settori delle politiche regionali. Lo strumento legislativo intende altresì introdurre nuove misure volte a rafforzare gli anticorpi presenti nel tessuto istituzionale, sociale ed economico, favorendo in modo efficace la diffusione di una cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

La presente legge, pur riconoscendo priorità alla lotta al fenomeno mafioso, si propone di prevenire e contrastare le forme organizzate di criminalità, anche nei casi in cui non siano di tipo prettamente mafioso - come prevede l'articolo 416 bis del codice penale. È noto, infatti, che i confini tra crimine organizzato e quello mafioso possono essere labili e che, comunque, forme organizzate di criminalità producono nel tessuto sociale ed economico gravi conseguenze del tutto analoghe a quelle tipicamente mafiose.

L'obiettivo prioritario della proposta è di garantire una presenza istituzionale efficace della Regione Veneto, rafforzando la cooperazione intersettoriale all'interno della Regione stessa, unitamente alla cooperazione istituzionale, mediante la sottoscrizione di protocolli d'intesa e di accordi con altri enti e istituzioni: enti locali, mondo scolastico e formativo, sistema di welfare locale, associazionismo e volontariato, associazioni imprenditoriali, sindacato, organi competenti al contrasto e alla repressione del fenomeno.

L'intervento della presente legge si colloca nell'ambito della prevenzione, intesa come insieme di azioni inquadrabili nelle politiche locali e regionali che agiscono per una serie di fini, tra i quali:

- promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile;
- sostenere gli organi deputati al contrasto e alla repressione;
- assistere le vittime dei reati;
- garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, anche mediante l'adozione di un codice di autoregolamentazione da parte del Consiglio regionale;
- contribuire alla formazione e all'aggiornamento degli operatori nel settore della sicurezza, dell'assistenza sociale, del volontariato e del personale del sistema dell'istruzione e della formazione;
- ampliare l'informazione, anche ai fini di prevenzione, rivolta agli operatori economici di ogni settore di attività;
- svolgere attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione.

Azioni che contengono e correggono lo sviluppo di fenomeni legati alla criminalità organizzata e mafiosa.

Gli interventi previsti dalla proposta dovranno essere attuati in coerenza con i contenuti delle leggi regionali 7 maggio 2002, n. 9 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza" e 23 novembre 2006, n. 24 "Istituzione della scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale".

L'applicazione della presente la legge sarà oggetto di una costante azione di monitoraggio da parte della Giunta regionale.

La proposta si compone di ventidue articoli.

Nel primo e nel secondo, rubricati rispettivamente "Finalità" e "Oggetto" si evidenziano i presupposti di valore e le iniziative fondamentali che la Regione del Veneto intende proporre, in primis la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. L'articolo 3, come anticipato, prevede un impegno diretto e fattivo del Consiglio regionale in tale ambito, attraverso l'approvazione di un codice di autoregolamentazione dei consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza.

Nella consapevolezza che compito principale della Regione è quello di promuovere sinergie e valorizzare le competenze, le situazioni ed i soggetti esistenti, gli articoli 4 e 5 prevedono protocolli di intesa e accordi con gli organi statali di sicurezza, con enti pubblici, con le organizzazioni del volontariato e con le associazioni di promozione sociale già operanti nel settore dell'educazione alla legalità.

L'articolo 6, proseguendo nell'azione di tutela dell'economia legale già avviata dalla sottoscrizione del protocollo di legalità in data 9 gennaio 2012 tra la Regione del Veneto, le Prefetture del Veneto, l'ANCI e l'UPI venete attraverso l'attività di prevenzione delle infiltrazioni criminali nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevede che la Regione svolga le funzioni di stazione unica appaltante (SUA). La concentrazione delle procedure di gara in un organismo a ciò destinato, permette di meglio focalizzare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici - attualmente condotta su una pluralità di stazioni appaltanti - così da perseguire l'obiettivo di una più penetrante attività di prevenzione e contrasto dei tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa. Ciò, al contempo, favorisce la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Gli articoli 7, 8 e 9 prevedono interventi specifici di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, attraverso il coinvolgimento attivo degli operatori e delle loro associazioni, oltre alla promozione di una cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, con attività di formazione nei settori cruciali:

- della tutela dell'ambiente (articolo 7);
- dell'impresa, del lavoro, della cooperazione, delle professioni (articolo 8, comma 1);

- del contrasto alla corruzione nelle pubbliche amministrazioni (articolo 8, comma 2), attraverso la diffusione di una cultura dell'etica pubblica e delle scambio di buone pratiche;
- del sistema dell'istruzione e della formazione (articolo 9), con il coinvolgimento degli studenti, dei docenti e degli altri operatori.

L'articolo 10 prevede un attivo intervento di formazione degli operatori della polizia locale e dei soggetti che si occupano di attività di sicurezza.

Come già evidenziato, la criminalità organizzata è un fenomeno complesso e multiforme che si articola in una pluralità di fenomeni e l'articolo 11 non ne vuole certo costituire un catalogo completo, limitandosi ad evidenziare i settori a contrastare i quali la Regione è impegnata: usura, dipendenza da droga, da gioco d'azzardo, sfruttamento della prostituzione.

L'articolo 12 impegna la Regione in un'attività di sostegno e di supporto agli enti locali nel recupero, per fini sociali, dei beni confiscati alla criminalità organizzata (articolo 12, comma 1). La chiama, inoltre, a preservare l'attività economica delle aziende sequestrate ma non ancora confiscate, al fine di salvaguardare il patrimonio produttivo e occupazionale esistente (articolo 12, comma 2). Sempre in questo ambito di valorizzazione, a fini sociali, dei beni confiscati, l'articolo 13 istituisce un fondo di rotazione ed un fondo di garanzia finalizzati, rispettivamente, l'uno ad estinguere le ipoteche o altri gravami esistenti sui beni confiscati, l'altro a garantire l'accesso al credito dei soggetti assegnatari di tali beni.

L'articolo 14 prevede interventi di sostegno nei confronti delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta, connessi al crimine organizzato e mafioso.

Gli articoli successivi riguardano in particolare fattispecie di assunzione di responsabilità diretta delle strutture regionali.

L'articolo 15 istituisce presso il Consiglio regionale un "Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza", composto da cinque personalità di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto al crimine organizzato e della promozione di legalità e trasparenza, che assicurino indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione, alle organizzazioni politiche, sindacali e di categoria. L'Osservatorio ha in particolare il compito di:

a) raccolta e analisi sulla presenza della criminalità organizzata e mafiosa nel territorio regionale e sulle iniziative pubbliche e private intraprese per contrastarla;
b) elaborazione e proposta al Consiglio regionale di azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto, con particolare attenzione alle misure per la trasparenza nell'azione amministrativa.

L'articolo 16 prevede che la Regione adotti misure legali, anche attraverso la costituzione in giudizio per tutelare i diritti e gli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa motivando al Consiglio regionale l'eventuale scelta di non costituzione.

L'articolo 17 istituisce la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile" come già avviene in molte altre regioni e comuni.

L'articolo 18 prevede l'adesione della Regione all'associazione "Avviso Pubblico" che riunisce regioni ed enti locali impegnati nel contrasto alle mafie.

L'articolo 19 prevede che la Regione svolga un monitoraggio sull'attuazione della legge valutando i risultati conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione e il contrasto del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

L'articolo 20 detta infine disposizioni finanziarie.

La Prima commissione ha effettuato in merito al progetto di legge consultazioni sia mediante audizioni, nel corso della seduta del 9 ottobre 2012, sia mediante l'acquisizione di osservazioni in forma telematica.

La Commissione ha quindi concluso i propri lavori in ordine all'argomento oggi in esame nella seduta n. 90 del 29 ottobre 2012, approvandolo all'unanimità con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari PDL, LV-LN-P, PDV, UDC, IDV, Unione Nordest.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 43 della legge regionale n. 27/2001 è il seguente:

"Art. 43 - Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

1. È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".

2. Al registro di cui al comma 1 possono iscriversi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 della legge n. 383 del 2000 in possesso dei requisiti richiesti.

3. La Giunta regionale disciplina i procedimenti di iscrizione, di cancellazione e di revisione del registro di cui al comma 1, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

4. La Giunta regionale trasmette annualmente all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11 della legge n. 383 del 2000 copia aggiornata del registro.".

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 3, comma 34, del decreto legislativo n. 163/2006 è il seguente:

"3. Definizioni.

(art. 1, direttiva 2004/18/CE; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17/CE; artt. 2, 19, L. n. 109/1994; artt. 1, 2, 9, D.Lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, D.Lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, D.Lgs. n. 158/1995; art. 19, co. 4, D.Lgs. n. 402/1998; art. 24, L. n. 62/2004)

34. La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:

- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.".

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 13 della legge n. 349/1986 è il seguente:

"13. 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.".

Note all'articolo 11

- Il testo dell'art. 21 della legge regionale n. 2/2002 è il seguente:

"Art. 21 - Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane.

1. Al fine del rafforzamento del sistema produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane con la dotazione di euro 12.500.000,00 (u.p.b. U0056).

2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le imprese artigiane del Veneto, così come definite dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge quadro per l'artigianato" e successive modificazioni, nonché i loro consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui all'articolo 6 della medesima legge.

3. La Giunta regionale provvede, fatta salva l'applicazione della regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni, agli adempimenti previsti dall'Unione europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita la competente commissione consiliare, i criteri di utilizzo del fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le relative modalità di gestione in conformità ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa.".

- Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 5/2001 è il seguente:

"Art. 23 - Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese.

1. Al fine del rafforzamento del sistema produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese con la dotazione di lire 40 miliardi (capitolo n. 23301).

2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le piccole e medie imprese, operanti nel Veneto, del settore secondario e terziario, ivi comprese le imprese artigiane e le imprese cooperative.

3. La Giunta regionale provvede, fatta salva l'applicazione della regola "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni, agli adempimenti previsti dall'Unione Europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita la competente Commissione consiliare, i requisiti specifici delle imprese ammissibili ai benefici del fondo regionale di cui al comma 1, i criteri di utilizzo del fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le relative modalità di gestione in conformità ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa; la Commissione si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, trascorso tale termine si prescinde dal parere.".

- Il testo degli artt. 101 e 103 della legge regionale n. 33/2002 è il seguente:

"Art. 101 - Fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia.

1. La società finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA gestisce il fondo di rotazione istituito per agevolare i programmi presentati dai soggetti di cui all'articolo 97 ed il fondo di garanzia e controgaranzia regionale.

2. La Veneto Sviluppo SpA può integrare il fondo di rotazione con proprie risorse o con eventuali apporti di istituti di credito o di enti pubblici, in base ad apposite convenzioni stipulate tra i soggetti interessati.

2 bis. Sono ammesse al fondo di cui al comma 1 per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi, nei limiti del 70 per cento della spesa ammissibile, le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere ed all'aperto di cui agli articoli 22, 25 e 28, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, anche con ampliamento, ivi compresi la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici e gli interventi di adeguamento dei requisiti dimensionali e strutturali, nonché per gli interventi di qualificazione dei requisiti di servizio e di dotazione, anche al fine del mantenimento della classificazione in essere a fronte del recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2008, in tema di definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera.

2 ter. Al fine di conformare l'azione amministrativa a principi di speditezza, unicità e semplificazione ed in attuazione del comma 6 dell'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 "Riforma della legislazione nazionale del turismo", gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento possono avvalersi della procedura di sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni.

2 quater. I termini procedimentali previsti per gli interventi di cui al presente articolo sono dimezzati e in caso di inerzia o inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali",

assegna al comune un termine di quindici giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale, il Presidente della Giunta regionale, sentito il comune, nomina un commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva entro i successivi trenta giorni.

2 quinquies. Qualora per l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo si convochi la conferenza di servizi, si applica a Veneto Sviluppo spa, in qualità di soggetto gestore del fondo di rotazione e ai fini della concessione del finanziamento, la disciplina di cui al comma 2 ter dell'articolo 14 ter della legge 9 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." e successive modificazioni. L'approvazione del progetto in sede di conferenza di servizi, fermi restando gli ulteriori adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa, rende l'intervento ammissibile a finanziamento.

2 sexies. La dotazione del fondo è destinata:

a) per il 70 per cento alle strutture su cui è esercitata attività ricettiva alberghiera;
b) per il 25 per cento alle strutture su cui è esercitata attività ricettiva extralberghiera ed all'aperto;
c) per il 5 per cento alle altre strutture ammissibili a finanziamento.

2 septies. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina:

a) le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al fondo;
b) la durata del piano di ammortamento, da definirsi in un massimo di 20 anni;
c) i criteri di erogazione delle somme a rimborso, senza oneri per interessi;
d) la tipologia delle spese ammissibili;
e) gli obblighi di garanzia a carico dei soggetti beneficiari;
f) le modalità di rendicontazione;
g) la definizione di priorità per le zone montane di cui alla legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane" e successive modificazioni, con la dotazione di una riserva minima.

2 octies. Le strutture ammesse agli interventi di cui al presente articolo, sono vincolate al mantenimento della destinazione d'uso per un periodo pari alla durata del piano di ammortamento; il vincolo risulta da apposito atto d'obbligo unilaterale reso dai proprietari e dai titolari dei diritti reali e può essere rimosso anticipatamente, previa restituzione, in unica soluzione, di una somma pari alla parte residua del piano di ammortamento, maggiorata degli interessi legali.

2 nonies. Gli interventi di cui al presente articolo, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, ovvero in applicazione del regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, ovvero sono oggetto di notifica ai sensi della normativa comunitaria e subordinati all'acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 paragrafo terzo del trattato sul funzionamento della Unione europea e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto".

2 decies. Sono altresì ammesse al fondo di rotazione di cui al comma 1 le piccole e medie imprese alberghiere, con priorità alle imprese aventi sede nel territorio delle comunità montane, per operazioni finanziarie, tra loro alternative, finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006 n. L. 379.".

"Art. 103 - Criteri di assegnazione dei finanziamenti.

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri di assegnazione dei finanziamenti ed i requisiti delle relative garanzie.

2. La Veneto Sviluppo SpA verificata la regolarità ed ammissibilità della domanda, eroga all'impresa beneficiaria un anticipo nella misura fissata nel provvedimento di cui al comma 1 su presentazione di una relazione tecnica concernente l'intervento di qualificazione dell'offerta turistica, della lettera di finanziamento dell'istituto di credito e del certificato antimafia ed eroga le rate successive previa presentazione dello stato di avanzamento dei lavori.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e alla pubblicazione viene data adeguata pubblicità tramite stampa o altri mezzi informativi.

4. Il fondo di rotazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 102, è gestito dalla Veneto Sviluppo SpA, che provvede alla concessione dei finanziamenti e delle garanzie e controgaranzie nonché alla vigilanza sul corretto utilizzo degli stessi, con le modalità stabilite dal presente articolo.

5. La Giunta regionale, con i provvedimenti di cui al comma 1 e all'articolo 107 definisce il concorso nelle spese generali afferenti alla gestione dei fondi assegnati in dotazione alla Veneto Sviluppo SpA, in misura non superiore allo 0,50 per cento dell'ammontare degli stessi.".

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo n. 159/2011 è il seguente:

"Art. 24 Confisca

1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

2. Il decreto di confisca può essere emanato entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma

1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.

3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo.".

4. Struttura di riferimento

U.P. Sicurezza urbana e polizia locale

Torna al sommario

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 49

Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" e della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" e della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane"

1. Alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è così sostituito:
"3. I comuni il cui territorio sia confinante con il territorio dei comuni ricadenti nelle comunità montane di cui all'articolo 2, comma 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, possono aderire alle corrispondenti unioni montane, previo parere del consiglio dell'unione che si esprime con il voto dei tre quarti dei consiglieri assegnati.";

b) dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è inserito il seguente comma 4 bis:
"4 bis. Possono aderire alle unioni montane anche i comuni il cui territorio sia confinante con i territori dei comuni ricadenti nelle comunità montane previste dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.";

c) il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è così sostituito:
"1. L'unione montana costituisce in via prioritaria la forma per l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi nelle aree di cui all'articolo 3, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali.";

d) dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è inserito il seguente comma:
"1 bis. I comuni appartenenti ad una unione montana possono svolgere l'esercizio associato, anche obbligatorio, di una o più funzioni fondamentali, mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni.";

e) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è così sostituita:
"d) le modalità ed i tempi per l'eventuale inserimento dei comuni montani, parzialmente montani o confinanti con una comunità montana, nella comunità montana medesima o nell'unione montana ove già costituita;".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 15 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali";

b) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 dicembre 2012

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" e della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane"
Art. 2 - Entrata in vigore

Dati informativi concernenti la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 49

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 16 novembre 2012, dove ha acquisito il n. 313 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Reolon e Bond;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima commissione consiliare;
- La Prima commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 27 novembre 2012;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Sergio Reolon, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 dicembre 2012, n. 45.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

le leggi regionali 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" e 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane" prevedono una precisa tempistica per la loro attuazione.

La normativa in esame, tuttavia, richiede scelte rilevanti da parte dei comuni, in quanto si determineranno nuovi assetti amministrativi e geografici sia per quanto riguarda lo svolgimento dell'esercizio associato delle funzioni, sia nell'individuazione degli ambiti territoriali dell'area geografica omogenea montana o parzialmente montana.

È evidente che, su questi importanti temi, è necessaria da parte delle Amministrazioni comunali una approfondita riflessione in quanto si andranno a toccare equilibri sociali e tradizioni del territorio che si sono consolidate nel tempo.

In questo senso, risulta evidente che il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 15 della legge regionale n. 40/2012, non può rappresentare una scadenza ancora attuale in quanto non lascia ai comuni il tempo necessario per operare una scelta adeguatamente ponderata.

Tanto più e a maggior ragione se si tiene conto che la legge stessa è entrata in vigore solamente il 20 ottobre 2012.

Il presente progetto di legge ha lo scopo di mettere le amministrazioni comunali nella condizione di ben operare nelle scelte che determineranno il futuro delle comunità locali senza avere il problema di vincoli temporali che porterebbero al rischio di scelte affrettate e rischiose per gli assetti futuri dei comuni con ricadute negative sui servizi ai cittadini.

La Prima commissione, nella seduta n. 94 del 27 novembre 2012, ha concluso i propri lavori in ordine all'argomento oggi in esame, approvandolo all'unanimità con i voti dei rappresentanti dei gruppi consiliari PDL, LV-LN-P, PDV, UDC, IDV e Misto.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 40/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Ambito territoriale.

1. Il territorio delle unioni montane è individuato sulla base delle zone omogenee di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane" e successive modificazioni.

2. Le zone omogenee individuate dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni costituiscono dimensione territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali, ove previsto dalla normativa vigente, dei comuni ricompresi nelle zone stesse.

3. I comuni il cui territorio sia confinante con il territorio dei comuni ricadenti nelle comunità montane di cui all'articolo 2, comma 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, possono aderire alle corrispondenti unioni montane, previo parere del consiglio dell'unione che si esprime con il voto dei tre quarti dei consiglieri assegnati.

4. Un comune montano o parzialmente montano può aderire ad una unione montana il cui territorio sia confinante con quello cui il comune apparterrebbe ai sensi del comma 1.

4 bis. Possono aderire alle unioni montane anche i comuni il cui territorio sia confinante con i territori dei comuni ricadenti nelle comunità montane previste dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.

5. L'ambito territoriale delle unioni montane è rideterminato dalla Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta avanzata dai comuni interessati secondo le procedure previste dall'articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18.

6. Nel caso in cui le modificazioni territoriali comportino la necessità di definire i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati, la Giunta regionale vi provvede, anche mediante la nomina di un commissario.".

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 40/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 5 - Funzioni.

1. L'unione montana costituisce in via prioritaria la forma per l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi nelle aree di cui all'articolo 3, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali.

1 bis. I comuni appartenenti ad una unione montana possono svolgere l'esercizio associato, anche obbligatorio, di una o più funzioni fondamentali, mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le unioni montane sono iscritte nel registro regionale delle forme di gestione associata previsto dall'articolo 12 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 .

3. Le unioni montane possono stipulare fra loro o con singoli comuni apposite convenzioni.

4. Le unioni montane succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della corrispondente comunità montana e continuano ad esercitare le funzioni ed a svolgere i servizi che svolgevano le comunità montane alla data di entrata in vigore della presente legge.".

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 40/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 7 - Norme transitorie e finali.

1. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente e la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali" e successive modificazioni, delibera in ordine a:

a) le modalità e i tempi di convocazione dei consigli comunali già appartenenti alle comunità montane al momento dell'entrata in vigore della presente legge, al fine di procedere all'elezione dei componenti del consiglio dell'unione montana;
b) le modalità e i tempi di insediamento dei consigli dell'unione montana;
c) le modalità e i tempi di elezione del presidente dell'unione montana da parte del consiglio e del conseguente insediamento dell'unione montana;
d) le modalità ed i tempi per l'eventuale inserimento dei comuni montani, parzialmente montani o confinanti con una comunità montana, nella comunità montana medesima o nell'unione montana ove già costituita;
e) le modalità e i tempi di eventuale recesso dei comuni montani o parzialmente montani, già appartenenti ad una comunità montana, dalla comunità medesima, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni.

2. I comuni montani o parzialmente montani con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge fanno parte di una delle comunità montane previste dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni, entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge possono recedere dalla medesima.

3. I consigli comunali eleggono i consiglieri di cui all'articolo 4, comma 2, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Le unioni montane si costituiscono con l'elezione del presidente.

5. Le unioni di comuni, già costituite all'interno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 3, comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le loro funzioni fino alla costituzione delle unioni montane, ad eccezione di quelle i cui comuni hanno avviato il procedimento di fusione, che continuano ad esercitare le rispettive funzioni.

6. Ogni riferimento alla comunità montana previsto dalla vigente normativa deve intendersi riferito all'unione montana.".

4. Struttura di riferimento

Direzione economia e sviluppo montano

Torna al sommario

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 50

Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
Ambito di applicazione

1. La presente legge detta disposizioni per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto con riferimento al commercio al dettaglio su area privata.

2. La presente legge non trova applicazione nelle fattispecie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

3. Restano salve le disposizioni relative alla vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.

Art. 2
Finalità e principi

1. La presente legge, in conformità ai principi contenuti nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno ed al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" e successive modificazioni, persegue le seguenti finalità:

a) salvaguardare la libertà d'impresa e di stabilimento e la libera circolazione delle merci;
b) garantire la concorrenza, sia nell'accesso al mercato che nel suo funzionamento corretto e trasparente in condizioni di pari opportunità, salvaguardando il pluralismo delle forme distributive;
c) promuovere la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del sistema commerciale;
d) salvaguardare la sostenibilità territoriale ed ambientale ed il risparmio di suolo, incentivando il recupero e la riqualificazione urbanistica di aree e strutture dismesse e degradate;
e) assicurare la coerenza e l'integrazione tra la pianificazione urbanistica e territoriale e gli indirizzi in materia di insediamenti commerciali;
f) rigenerare l'economia ed il tessuto sociale e culturale urbano, favorendo la riqualificazione dei centri storici e urbani attraverso lo sviluppo delle attività commerciali;
g) tutelare il consumatore attraverso l'adozione di misure volte a favorire la creazione di una rete distributiva efficiente, rafforzare il servizio di prossimità, orientare alla qualificazione dei consumi, assicurare la trasparenza dell'informazione sui prezzi, la sicurezza dei prodotti e l'aggiornamento professionale degli operatori;
h) tutelare i lavoratori e le lavoratrici del settore e prevedere il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale nei tavoli di concertazione e di monitoraggio previsti dalla normativa vigente.

2. L'esercizio dell'attività commerciale è libero, fatta salva l'introduzione, da parte della presente legge, di un controllo pubblico, preventivo o successivo, a tutela dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità.

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) superficie di vendita: l'area destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché l'area destinata alle esposizioni, con esclusione dell'area destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi;
b) superficie lorda di pavimento: la superficie di pavimento complessiva dell'edificio, esclusi i muri perimetrali, riferita all'attività di commercio;
c) esercizio commerciale: il punto vendita nel quale un operatore economico svolge attività di commercio al dettaglio;
d) esercizio di vicinato: l'esercizio commerciale con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati;
e) media struttura di vendita: l'esercizio commerciale singolo o l'aggregazione di più esercizi commerciali in forma di medio centro commerciale, con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri quadrati;

f) medio centro commerciale: una media struttura di vendita costituita da un'aggregazione di esercizi commerciali inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e che usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente;
g) grande struttura di vendita: l'esercizio commerciale singolo o aggregato con superficie di vendita complessiva superiore a 2.500 metri quadrati. L'aggregazione di esercizi commerciali che costituisce una grande struttura di vendita può assumere configurazione di:
   1) grande centro commerciale, quando gli esercizi commerciali sono inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente;
   2) parco commerciale, quando gli esercizi commerciali sono collocati in una pluralità di strutture edilizie a prevalente destinazione commerciale che, per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comune, abbiano un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche;
h) outlet: forma di vendita al dettaglio secondo cui le aziende produttive, in locali diversi dal luogo di produzione, pongono in vendita direttamente o indirettamente l'invenduto, la produzione in eccesso, la fine serie, i prodotti fallati, i campionari o apposita linea di produzione;
i) temporary store: forma di vendita al dettaglio che consente l'utilizzo temporaneo dei locali anche da parte delle aziende di produzione di beni o di servizi interessate alla vendita diretta dal produttore al consumatore e alla promozione del proprio marchio;
j) trasferimento: il trasferimento di sede dell'esercizio commerciale al di fuori della struttura edilizia originaria all'interno del territorio comunale;
k) ampliamento: l'incremento della superficie di vendita; l'ampliamento comprende anche l'accorpamento di superfici di vendita riferite a strutture aventi la medesima titolarità e operanti ovvero in regime di sospensione dell'attività;
l) centri storici: gli agglomerati insediativi urbani aventi le caratteristiche di cui all'articolo 40 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
m) centro urbano: porzione di centro abitato, individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, punto 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", caratterizzata dal tessuto urbano consolidato, con esclusione delle zone produttive periferiche e delle zone prive di opere di urbanizzazione o di edificazione;
n) distretti del commercio: le aree di rilevanza comunale o intercomunale dove i cittadini e le imprese, liberamente aggregati, esercitano il commercio come fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, al fine di accrescerne l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali;
o) motivi imperativi di interesse generale: le ragioni di pubblico interesse, quali la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità pubblica, della sanità pubblica, della sicurezza stradale, dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, dei destinatari di servizi, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela della salute degli animali, della proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;
p) SUAP: lo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio o della struttura associativa di enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
q) SCIA: segnalazione certificata di inizio attività da effettuarsi secondo le modalità di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
r) settori merceologici: i settori alimentare e non alimentare nei quali si articola l'attività commerciale;
s) commercio elettronico (e-commerce): le operazioni commerciali svolte on-line e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico".

TITOLO II
Sviluppo del sistema commerciale

CAPO I
Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale

Art. 4
Indirizzi regionali

1. Al fine di assicurare che lo sviluppo delle attività commerciali sia compatibile con il buon governo del territorio, con la tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e la tutela del consumatore, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, adotta un regolamento ai sensi degli articoli 19, comma 2, e 54, comma 2, dello Statuto, contenente gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale in attuazione dei seguenti criteri:
a) garantire la sostenibilità economica, sociale, territoriale ed ambientale del sistema commerciale;
b) favorire la localizzazione degli interventi commerciali all'interno dei centri storici e urbani;
c) incentivare il risparmio di suolo, favorendo gli interventi di consolidamento dei poli commerciali esistenti, gli interventi di

recupero e riqualificazione di aree o strutture dismesse e degradate, gli interventi che non comportano aumento della cubatura esistente in ambito comunale;

d) rafforzare il servizio di prossimità e il pluralismo delle forme distributive.

2. Il regolamento regionale di cui al comma 1:

a) detta i criteri per l'individuazione da parte degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica delle aree idonee all'insediamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita;

b) definisce le modalità per la valutazione integrata degli impatti e l'individuazione delle misure compensative e di mitigazione atte a rendere sostenibili gli insediamenti;

c) definisce gli ambiti territoriali di rilevanza regionale ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, comma 1, lettera e);

d) definisce ogni altra disposizione di dettaglio per l'attuazione della presente legge.

3. Gli enti territoriali competenti adeguano gli strumenti urbanistici e territoriali al regolamento regionale di cui al comma 1 entro e non oltre centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino a tale adeguamento, non è consentita l'individuazione di nuove aree o l'ampliamento di aree esistenti con destinazione commerciale per grandi strutture di vendita e per medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e non può essere rilasciata l'autorizzazione commerciale in presenza di una variante approvata in violazione del presente divieto.

Art. 5
Attività di monitoraggio

1. La Regione svolge attività di monitoraggio del sistema commerciale veneto e verifica annualmente lo stato di attuazione della presente legge. A tal fine i comuni, senza oneri a carico della Regione, trasmettono alle strutture regionali competenti i dati inerenti alla rete distributiva.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può avvalersi della collaborazione delle camere di commercio.

CAPO II
Politiche attive per lo sviluppo dell'attività commerciale

Art. 6
Indirizzi generali

1. La Regione promuove un modello di sviluppo del sistema commerciale orientato alla valorizzazione di strutture di gestione coordinata e unitaria dei sistemi commerciali locali, finalizzate alla riqualificazione urbanistica e all'animazione economica e sociale attraverso la cooperazione fra soggetti pubblici e privati.

Art. 7
Programmi integrati di gestione e di riqualificazione dei centri storici e urbani

1. La Regione, riconoscendo un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio alle attività commerciali ubicate nei centri storici e urbani, promuove programmi di riqualificazione commerciale rivolti a:

a) migliorare la capacità di attrazione e l'accessibilità degli esercizi commerciali, anche attraverso l'individuazione e la realizzazione di aree o edifici da destinare a parcheggio;

b) privilegiare la varietà dell'offerta commerciale;

c) fornire servizi di supporto alle attività commerciali, funzionali alla loro particolare localizzazione;

d) realizzare forme di coordinamento tra le attività commerciali e i servizi pubblici e collettivi di supporto, mediante partenariati tra soggetti privati, comune e altri soggetti pubblici;

e) realizzare organismi di gestione unitaria e coordinata degli esercizi commerciali;

f) favorire l'integrazione delle attività commerciali con la funzione sociale e culturale dei centri storici e urbani e con le altre funzioni economiche ed aggregative.

2. I programmi di cui al comma 1 sono predisposti dai comuni o dalle strutture associative di enti locali, anche su proposta di soggetti pubblici o privati, singoli o associati tra loro.

3. Il programma è approvato dal comune o dalla struttura associativa di enti locali. I rapporti tra comune o struttura associativa di enti locali e soggetti proponenti sono regolati da apposita convenzione.

Art. 8
Distretti del commercio

1. I comuni, in forma singola o associata, anche su iniziativa delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, propongono l'individuazione dei distretti del commercio alla Giunta regionale che li approva con proprio provvedimento.

2. Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari di tali ambiti, la Regione promuove all'interno degli stessi politiche di sviluppo ed innovazione delle attività commerciali, anche attraverso la previsione di sperimentazioni in materia di orari di vendita.

Art. 9
Modelli innovativi per la modernizzazione della rete distributiva veneta

1. La Regione promuove le iniziative innovative volte alla progettazione e realizzazione di modelli per la valorizzazione e modernizzazione della rete distributiva veneta, anche al fine di sviluppare le attività commerciali nelle aree desertificate.
2. A tal fine la Giunta regionale può adottare apposite procedure concorsuali.

Art. 10
Commercio tradizionale

1. La Regione riconosce il ruolo del commercio tradizionale al dettaglio come fattore strategico di sviluppo economico e di crescita sociale del territorio. Il commercio tradizionale è svolto dagli esercizi di vicinato all'interno dei centri storici e urbani, al fine di rafforzare il servizio di prossimità nell'ottica di un maggior grado di tutela del consumatore.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale adotta apposite misure di promozione e sostegno.

Art. 11
Luoghi storici del commercio

1. La Regione promuove iniziative volte alla valorizzazione e al sostegno delle attività commerciali con valore storico o artistico e la cui attività costituisce testimonianza dell'identità commerciale delle aree urbane di antica formazione.
2. La Giunta regionale istituisce l'elenco regionale dei luoghi storici del commercio previo apposito censimento e detta disposizioni per la sua tenuta e per il suo aggiornamento.
3. I comuni individuano i luoghi storici del commercio sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale e inviano il relativo elenco alla Regione.
4. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, nel rispetto del regime "de minimis" previsto dalla vigente normativa europea, concede contributi in conto capitale ai luoghi del commercio iscritti nell'elenco regionale di cui al comma 2. Il provvedimento di ammissione a contributo vincola i luoghi storici del commercio al mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di adozione del suddetto provvedimento.

Art. 12
Sviluppo del commercio elettronico (e-commerce)

1. La Regione valorizza lo sviluppo del commercio elettronico anche attraverso la concessione di contributi a favore delle imprese commerciali, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, anche in forma aggregata, ai fini della realizzazione di programmi d'intervento nel settore del commercio elettronico, nel rispetto, ove previsto, del regime "de minimis" di cui alla vigente normativa europea.

Art. 13
Sostenibilità territoriale e sociale

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità territoriale e sociale, gli interventi relativi alle grandi strutture di vendita non ubicate all'interno dei centri storici sono subordinati alla corresponsione di un onere aggiuntivo calcolato in una percentuale non superiore al 30 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria, posto a carico del soggetto privato in fase di rilascio dell'autorizzazione commerciale, con vincolo di destinazione alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio di cui al presente Capo.
2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la determinazione e la corresponsione dell'onere di cui al comma 1, nonché i criteri di riparto fra comune e Regione.

Art. 14
Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali

1. Per le finalità di cui al presente Capo, è istituito il fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali.
2. Il fondo è alimentato da risorse regionali e dall'onere aggiuntivo di cui all'articolo 13.

Art. 15
Interventi di agevolazione per l'accesso al credito

1. Per le finalità di cui al presente Capo, la Giunta regionale, anche in deroga a quanto previsto dal Capo III della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio", sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere, stabilisce gli interventi e le modalità semplificate per l'accesso al fondo di rotazione di cui alla medesima legge regionale a favore delle piccole e medie imprese del commercio e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicate all'interno dei centri storici e urbani.

TITOLO III
Disciplina dell'attività

CAPO I
Tipologia di esercizi commerciali, disciplina dell'attività e norme procedimentali

Art. 16
Tipologia di esercizi commerciali

1. La rete distributiva del commercio al dettaglio su area privata si articola in:
a) esercizi di vicinato;
b) medie strutture di vendita;
c) grandi strutture di vendita.

Art. 17
Esercizi di vicinato

1. L'apertura, l'ampliamento o la riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il subingresso degli esercizi di vicinato non ubicati all'interno di grandi strutture di vendita e medie strutture di cui all'articolo 18, comma 2, sono soggette a SCIA da presentarsi al SUAP. La sospensione e la cessazione dell'attività sono soggette a mera comunicazione.

Art. 18
Medie strutture di vendita

1. L'apertura, l'ampliamento o la riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il subingresso delle medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati sono soggette a SCIA, da presentarsi al SUAP. La sospensione e la cessazione dell'attività sono soggette a mera comunicazione.
2. L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede e la trasformazione di tipologia delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP.
3. La riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico, nonché il subingresso delle medie strutture di vendita di cui al comma 2 sono soggette a SCIA, da presentarsi al SUAP. La sospensione e la cessazione dell'attività sono soggette a mera comunicazione.
4. Nella domanda di autorizzazione il soggetto richiedente deve dichiarare, in particolare:
a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20;
b) il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.
5. Il comune disciplina il procedimento di autorizzazione commerciale prevedendo un termine di conclusione del procedimento non superiore a sessanta giorni, decorsi i quali le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.
6. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale presuppone idoneo titolo edilizio.
7. Le medie strutture di vendita sono attivate nel termine di decadenza di due anni dal rilascio dell'autorizzazione commerciale o dalla presentazione della SCIA, salva la potestà del comune di prorogare per una sola volta il termine in caso di comprovata necessità, su motivata richiesta dell'interessato da presentarsi entro il predetto termine.
8. In caso di mancata attivazione della struttura nel termine di cui al comma 7, il comune prende atto della decadenza con conseguente cessazione degli effetti della SCIA e ritiro dell'autorizzazione eventualmente rilasciata.
9. In caso di sospensione dell'attività delle medie strutture di vendita per un periodo superiore ad un anno consecutivo, il comune, entro i successivi novanta giorni, prende atto della decadenza con conseguente cessazione degli effetti della SCIA e ritiro dell'autorizzazione eventualmente rilasciata.

Art. 19
Grandi strutture di vendita

1. L'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede, la trasformazione di tipologia delle grandi strutture di vendita sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP al soggetto titolare dell'attività commerciale o, in caso di grande centro commerciale, al soggetto promotore.
2. La riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico ad eccezione di quanto previsto dal comma 3, la modifica della ripartizione interna, nonché il subingresso delle grandi strutture di vendita sono soggette a SCIA, presentata al SUAP dal soggetto titolare dell'attività commerciale o, in caso di grande centro commerciale, dal soggetto promotore. La sospensione e la cessazione dell'attività sono soggette a mera comunicazione.
3. Le domande di autorizzazione commerciale per il mutamento dal settore merceologico a grande fabbisogno di superficie, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto", al settore alimentare oppure non alimentare sono valutate come domande di autorizzazione di nuova apertura ai sensi della presente legge.

4. All'interno dei centri storici l'autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita è rilasciata direttamente dal SUAP, secondo le modalità di cui all'articolo 18, commi 4, 5 e 6.

5. Al di fuori dei centri storici il rilascio dell'autorizzazione commerciale è subordinato all'esame della relativa domanda da parte di una conferenza di servizi indetta dal SUAP. Alla conferenza partecipano a titolo obbligatorio il comune, la provincia e la Regione; la conferenza delibera a maggioranza con il parere favorevole della Regione. La conferenza verifica in concreto l'impatto generato dall'iniziativa commerciale, in conformità con le previsioni del regolamento regionale di cui all'articolo 4.

6. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale è condizione necessaria per il rilascio del corrispondente titolo edilizio, i cui presupposti sono verificati in sede di conferenza di servizi di cui al comma 5.

7. Le grandi strutture di vendita sono attivate per almeno due terzi della superficie di vendita autorizzata nel termine di decadenza di tre anni dal rilascio dell'autorizzazione, salva la potestà del comune di prorogare per una sola volta detto termine in caso di comprovata necessità, su motivata richiesta dell'interessato, da presentarsi entro la scadenza del termine di attivazione. In caso di mancata attivazione della grande struttura di vendita nel termine di cui al presente comma, il comune, entro i successivi novanta giorni, prende atto della decadenza con conseguente ritiro dell'autorizzazione, dandone comunicazione alla Regione.

8. Il termine di attivazione di cui al comma 7 è sospeso in caso di contenzioso proposto con istanza cautelare ed avente ad oggetto la grande struttura di vendita ovvero per altre ragioni oggettive non imputabili al titolare dell'autorizzazione.

9. In caso di riduzione della superficie di vendita di una grande struttura in misura superiore ad un terzo della superficie autorizzata per un periodo di tre anni consecutivi, l'autorizzazione decade per la parte non attivata e il comune ne prende atto ritirando l'autorizzazione. Del provvedimento di ritiro viene data comunicazione alla Regione.

10. In caso di sospensione dell'attività di una grande struttura di vendita per un periodo superiore a un anno consecutivo, l'autorizzazione decade e il comune ne prende atto ritirando l'autorizzazione. Del provvedimento di ritiro viene data comunicazione alla Regione.

11. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni attuative del presente articolo, prevedendo un termine per la conclusione del procedimento non superiore a centoventi giorni; decorso tale termine in assenza di un provvedimento di diniego nel rispetto della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni le domande devono ritenersi accolte.

CAPO II
Requisiti per l'esercizio dell'attività

Art. 20
Requisiti soggettivi

1. Al fine dell'esercizio dell'attività di commercio, il soggetto interessato deve essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71, commi 1, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010 e successive modificazioni.

2. Al fine dell'esercizio dell'attività di commercio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il soggetto interessato deve comprovare il possesso di almeno uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2010 e successive modificazioni.

Art. 21
Requisiti urbanistici ed edilizi

1. Le medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati possono essere insediate in tutto il territorio comunale, purché non in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico comunale.

2. Per le medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e per le grandi strutture di vendita lo strumento urbanistico comunale localizza le aree idonee al loro insediamento sulla base delle previsioni del regolamento regionale di cui all'articolo 4.

3. In attesa dell'approvazione del regolamento regionale di cui all'articolo 4 e dell'adeguamento dello strumento urbanistico comunale alle previsioni del medesimo regolamento, il rilascio dell'autorizzazione commerciale per le medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati è subordinato alla verifica da parte del comune della condizione che si tratti di un intervento di recupero e riqualificazione di aree o strutture dismesse o degradate.

4. In attesa dell'adeguamento dello strumento urbanistico comunale alle previsioni del regolamento regionale di cui all'articolo 4, il rilascio dell'autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita è subordinato alla verifica, da parte della conferenza di servizi di cui all'articolo 19, comma 5, della compatibilità, con le previsioni contenute nel regolamento regionale, delle aree già classificate idonee per l'insediamento di grandi strutture di vendita o parchi commerciali dallo strumento urbanistico vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 2 e dal comma 3, le medie e grandi strutture di vendita possono essere insediate nei centri storici, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa, anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale.

6. Ai fini dell'insediamento degli esercizi commerciali, le dotazioni di parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico, anche in deroga alle previsioni di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni:

a) per le medie e grandi strutture di vendita situate nei centri storici sono definite da apposita convenzione con il comune, anche con riferimento agli accessi ed ai percorsi veicolari e pedonali;
b) per le medie strutture di vendita fuori dai centri storici e per gli esercizi di vicinato sono definite dallo strumento urbanistico comunale;

c) per le grandi strutture di vendita fuori dai centri storici sono definite dallo strumento urbanistico comunale sulla base di quanto previsto dal regolamento regionale di cui all'articolo 4, tenuto conto altresì dei diversi settori merceologici e della tipologia dei prodotti posti in vendita.

Art. 22
Requisiti ambientali e viabilistici

1. Alle grandi strutture di vendita si applica la vigente disciplina di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione ambientale" e successive modificazioni e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di semplificazione e unitarietà dei procedimenti, con riferimento alle seguenti tipologie progettuali:

a) grandi strutture aventi superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati, assoggettate alla valutazione di impatto ambientale (VIA);

b) grandi strutture aventi superficie di vendita compresa tra 2.501 e 8.000 metri quadrati, assoggettate alla procedura di verifica o screening.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione commerciale e del titolo edilizio relativo alla struttura di vendita.

3. Le domande finalizzate al rilascio dell'autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita e per medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati sono corredate di idoneo studio di impatto sulla viabilità, elaborato secondo i criteri definiti dal regolamento regionale di cui all'articolo 4. In attesa del regolamento regionale trovano applicazione le disposizioni regionali in materia di impatto sulla viabilità di cui all'articolo 19 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15.

CAPO III
Forme speciali di vendita al dettaglio e vendite straordinarie

Art. 23
Commercio elettronico

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 68 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e successive modificazioni, l'attività di commercio elettronico è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

2. Nella SCIA di cui al comma 1 l'esercente è tenuto ad indicare la sussistenza dei requisiti previsti all'articolo 20, nonché il settore o i settori merceologici.

3. L'attività di commercio elettronico è soggetta al rispetto della disciplina europea e statale, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 70 del 2003 ed alla disciplina in materia di tutela dei consumatori e di qualità dei servizi di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo n. 59 del 2010.

Art. 24
Outlet e temporary store

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nel caso di attività di vendita al dettaglio esercitata negli outlet o temporary store, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere h) e i).

2. Nella SCIA o nell'istanza di autorizzazione relativa ai temporary store il soggetto interessato è tenuto ad indicare la durata dell'attività, comunque non superiore ad un anno, salvo proroga concessa dal comune sino ad un massimo di sei mesi. Decorso tale termine la SCIA o il provvedimento di autorizzazione si intendono decaduti.

Art. 25
Vendite straordinarie

1. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni delle imprese del commercio e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, disciplina le modalità di svolgimento, la pubblicità, anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali.

TITOLO IV
Interventi di rilevanza regionale

Art. 26
Disciplina delle strutture di vendita a rilevanza regionale

1. Sono considerati di rilevanza regionale, se situati al di fuori dei centri storici, i seguenti interventi:

a) apertura di grandi strutture con superficie di vendita superiore a 15.000 metri quadrati in area classificata idonea all'insediamento di grandi strutture di vendita dallo strumento urbanistico comunale;

b) ampliamento, anche in più fasi, in misura complessivamente superiore al 30 per cento della superficie autorizzata, delle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 15.000 metri quadrati o ampliamento che comporti il superamento della predetta soglia, in area classificata idonea all'insediamento di grandi strutture di vendita dallo strumento urbanistico comunale;
c) apertura di grandi strutture con superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati qualora l'apertura richieda apposita variante urbanistica di localizzazione;
d) ampliamento, anche in più fasi, in misura complessivamente superiore al 30 per cento della superficie autorizzata, delle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati o ampliamento che comporti il superamento della predetta soglia, qualora l'ampliamento richieda apposita variante urbanistica di localizzazione;
e) apertura di grandi strutture di vendita in aree ricadenti negli ambiti territoriali di rilevanza regionale, come definiti dal regolamento regionale di cui all'articolo 4, qualora l'apertura richieda apposita variante urbanistica di localizzazione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti ad un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche in variante urbanistica e ai piani territoriali e d'area, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale di cui all'articolo 4.

3. Al fine di addivenire alla conclusione dell'accordo di programma la Regione indice una conferenza di servizi alla quale partecipano necessariamente il comune competente per territorio, la provincia e la Regione medesima. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolta in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo le altre amministrazioni pubbliche interessate dall'intervento e i rappresentanti delle associazioni dei consumatori, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio e dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello regionale. La conferenza delibera a maggioranza, con il parere favorevole del comune competente per territorio e della Regione. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), il parere della Regione è reso tramite la struttura regionale competente in materia di commercio, sentita la struttura regionale competente in materia di urbanistica e paesaggio. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), il parere della Regione è reso tramite la struttura regionale competente in materia di urbanistica e paesaggio, acquisito il parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale competente in materia di commercio.

4. L'accordo di programma può, e deve nei casi di variante urbanistica, contenere forme di perequazione urbanistica ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, specificamente destinate alla riqualificazione del centro urbano.

5. L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale e sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali. Può altresì sostituire i provvedimenti di competenza comunale. Esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori. L'accordo sostituisce l'autorizzazione commerciale qualora la documentazione presentata sia sufficientemente completa in relazione all'intervento da eseguire. In caso contrario l'autorizzazione commerciale è rilasciata secondo la procedura ordinaria di cui all'articolo 19, comma 5.

6. Gli accordi di programma aventi ad oggetto esclusivamente o in misura prevalente gli interventi commerciali di cui al comma 1 sono disciplinati dal presente articolo. Negli altri casi il rilascio dell'autorizzazione commerciale è subordinato all'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale competente in materia di commercio.

7. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni attuative del presente articolo, prevedendo, in particolare, un termine per la conclusione del procedimento non superiore a centottanta giorni.

TITOLO V
Norme transitorie e finali

Art. 27
Sanzioni

1. L'apertura di esercizi commerciali in assenza della SCIA o in assenza della prescritta autorizzazione, come previste dagli articoli 17, 18 e 19, nonché l'assenza o la perdita dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 20 comportano, per il comune, l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata chiusura dell'attività e, ove rilasciata, il ritiro dell'autorizzazione, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000.

2. L'ampliamento e il trasferimento degli esercizi commerciali in assenza della prescritta autorizzazione o della SCIA sono puniti con la sanzione pecuniaria di cui al comma 1. In caso di particolare gravità o di reiterazione il comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno.

3. Il subingresso in assenza della SCIA è punito con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.

4. L'esercizio dell'attività commerciale in forma di outlet in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), è punito con la sanzione pecuniaria di cui al comma 1.

5. Il comune è l'autorità competente all'accertamento, alla riscossione ed ai relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.

Art. 28
Norme transitorie

1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non sospesi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30 "Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali" sono conclusi secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15.

2. I procedimenti sospesi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30, sono assoggettati alla disciplina di cui alla presente legge. Fanno eccezione i procedimenti aventi ad oggetto richieste di autorizzazione relative a nuova apertura per concentrazione ed ampliamento per accorpamento di cui rispettivamente all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, nonché al mutamento del settore merceologico, che sono esaminati ai sensi della medesima legge regionale.

3. I procedimenti relativi alle fattispecie di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 26 ottobre 2012, n. 42 "Interpretazione autentica degli articoli 8, 10 e 12 e novellazione dell'articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" ", pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, come oggetto di interpretazione autentica ai sensi della legge regionale 26 ottobre 2012, n. 42.

4. Le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ampliati, con domanda da presentarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore al 20 per cento della superficie autorizzata e comunque entro il limite massimo di 2.500 metri quadrati, nel rispetto dello strumento urbanistico comunale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché della normativa in materia ambientale, edilizia e viabilistica di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, a condizione che il soggetto richiedente si impegni ad iniziare i lavori entro e non oltre il termine di sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione si intende decaduta. L'autorizzazione è rilasciata dal SUAP con le modalità di cui al Capo VI della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15.

5. Gli esercizi commerciali autorizzati o per i quali è stata presentata SCIA alla data di entrata in vigore della presente legge sono automaticamente qualificati in base alle tipologie ed ai limiti dimensionali previsti dalla presente legge, previa ricognizione da parte del comune. Le grandi strutture di vendita autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per una superficie non superiore a 2.500 metri quadrati mantengono la propria qualificazione.

6. I procedimenti relativi agli interventi previsti dalla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 "Interventi per la valorizzazione dei locali storici" e successive modificazioni, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le disposizioni della legge regionale n. 37 del 2004 e successive modificazioni.

Art. 29
Disposizioni sull'applicazione della legge

1. L'articolo 19, commi 3 e 5, l'articolo 21, commi 4 e 6, lettera c), e l'articolo 26 si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dei seguenti provvedimenti:

a) regolamento regionale recante gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale di cui all'articolo 4;
b) deliberazione di disciplina del procedimento di conferenza di servizi per il rilascio di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita, di cui all'articolo 19, comma 11.

Art. 30
Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 19, comma 3, 22, comma 3, e 28, sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali e disposizioni di legge regionale:

a) legge regionale 13 agosto 2004, n. 15;
b) legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37;
c) articoli 9, 10, 12, 13 e 14 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo";
d) articolo 7 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente";
e) articolo 15 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di imprenditoria, flussi migratori, attività estrattive, acque minerali e termali, commercio, artigianato e industria";
f) articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30;
g) legge regionale 26 ottobre 2012, n. 42.

Art. 31
Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998 e successive modificazioni, nonché del decreto legislativo n. 59 del 2010 e successive modificazioni, in quanto compatibili.

2. I locali storici già iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37, sono iscritti di diritto nell'elenco previsto dall'articolo 11, comma 2, della presente legge.

Art. 32
Norma finanziaria

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0070 "Informazione, promozione e qualità per il commercio" del bilancio di previsione 2012.

2. Agli oneri d'investimento derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse allocate all'upb di nuova istituzione "Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali" (Area omogenea (A0021) "Interventi per il commercio"), che viene anche alimentata mediante le nuove entrate di cui all'articolo 13 (upb E0147 "Altri introiti") del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.

Art. 33
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 dicembre 2012

Luca Zaia

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Finalità e principi
Art. 3 - Definizioni

TITOLO II - Sviluppo del sistema commerciale

CAPO I - Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale

Art. 4 - Indirizzi regionali
Art. 5 - Attività di monitoraggio

CAPO II - Politiche attive per lo sviluppo dell'attività commerciale

Art. 6 - Indirizzi generali
Art. 7 - Programmi integrati di gestione e di riqualificazione dei centri storici e urbani
Art. 8 - Distretti del commercio
Art. 9 - Modelli innovativi per la modernizzazione della rete distributiva veneta
Art. 10 - Commercio tradizionale
Art. 11 - Luoghi storici del commercio
Art. 12 - Sviluppo del commercio elettronico (e-commerce)
Art. 13 - Sostenibilità territoriale e sociale
Art. 14 - Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali
Art. 15 - Interventi di agevolazione per l'accesso al credito

TITOLO III - Disciplina dell'attività

CAPO I - Tipologia di esercizi commerciali, disciplina dell'attività e norme procedimentali

Art. 16 - Tipologia di esercizi commerciali
Art. 17 - Esercizi di vicinato

Art. 18 - Medie strutture di vendita
Art. 19 - Grandi strutture di vendita

CAPO II - Requisiti per l'esercizio dell'attività

Art. 20 - Requisiti soggettivi
Art. 21 - Requisiti urbanistici ed edilizi
Art. 22 - Requisiti ambientali e viabilistici

CAPO III - Forme speciali di vendita al dettaglio e vendite straordinarie

Art. 23 - Commercio elettronico
Art. 24 - Outlet e temporary store
Art. 25 - Vendite straordinarie

TITOLO IV - Interventi di rilevanza regionale

Art. 26 - Disciplina delle strutture di vendita a rilevanza regionale

TITOLO V - Norme transitorie e finali

Art. 27 - Sanzioni
Art. 28 - Norme transitorie
Art. 29 - Disposizioni sull'applicazione della legge
Art. 30 - Abrogazioni
Art. 31 - Norme finali
Art. 32 - Norma finanziaria
Art. 33 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 2 ottobre 2012, n. 21/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 30 ottobre 2012, dove ha acquisito il n. 310 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza commissione consiliare;
- La Terza commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 12 dicembre 2012;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luca Baggio e su relazione di minoranza della Terza commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Roberto Fasoli, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 dicembre 2012, n. 46.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consiliere Luca Baggio, nel testo che segue:
"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La materia del commercio, per quanto concerne il commercio al dettaglio su area privata, è attualmente disciplinata dalla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 recante "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" (di seguito definita

"legge regionale") con la quale è stato definito il quadro normativo e programmatico relativo alla rete distributiva veneta, con particolare riferimento alle grandi strutture di vendita, nell'esercizio della potestà legislativa primaria delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Occorre evidenziare nel contempo che, a partire dalla seconda metà degli anni novanta, sono state introdotte, da parte delle Istituzioni statali e comunitarie, misure volte ad una sostanziale e progressiva liberalizzazione dell'attività economica, ivi compresa l'attività commerciale, allo scopo di incentivare lo sviluppo economico e, con particolare riferimento agli ultimi anni, anche allo scopo di contrastare gli effetti negativi derivanti dal perdurare della crisi economica globale.

Per quanto riguarda in particolare la normativa europea, un rilievo significativo ha assunto la Direttiva comunitaria n. 123 del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (meglio nota come "Direttiva Servizi" o "Direttiva Bolkestein"), con la quale sono state introdotte talune misure finalizzate all'eliminazione degli ostacoli alla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi nel territorio comunitario, consentendo nel contempo l'introduzione di limitazioni all'esercizio dell'attività economica finalizzate esclusivamente alla tutela di determinati interessi pubblici di carattere generale, secondo i criteri di non discriminazione e proporzionalità espressamente enunciati all'articolo 15 della medesima direttiva.

I principi contenuti nella citata direttiva, il cui ambito di applicazione ricomprende il settore del commercio, sono stati recepiti nell'ordinamento italiano a partire dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successivamente con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, da ultimo modificato con decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

In particolare, nel citato decreto legislativo n. 59 del 2010 sono stati, tra l'altro, individuati i seguenti motivi imperativi di interesse generale posti a fondamento dell'introduzione di misure limitative dell'esercizio dell'attività economica, ossia ragioni di pubblico interesse, tra le quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale.

Il richiamato processo di liberalizzazione avviato con la citata normativa comunitaria ha avuto un'ulteriore espansione a partire dalla seconda metà dello scorso anno, a seguito degli interventi normativi emanati dallo Stato nell'esercizio della propria potestà legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Trattasi in particolare dei seguenti provvedimenti:

- decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con particolare riferimento alla disposizione di cui all'articolo 35, commi 6 e 7;
- decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" come convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con particolare riferimento alla disposizione di cui all'articolo 3;
- decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (cd. decreto Salva Italia), come convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 31, comma 2 e 34;
- decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con particolare riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1;
- decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al Titolo I, Capo III, sezione I.

In particolare si evidenzia la portata del citato articolo 31, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011, ai sensi del quale "Secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".

Per quanto concerne il termine di adeguamento contenuto nella disposizione statale testé indicata, preme evidenziare che la citata legge n. 27 del 2012, con la quale è stato convertito il decreto legge n. 1 del 2012, ha modificato il citato articolo 31, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011, fissando al 30 settembre 2012 il termine per l'adeguamento da parte delle Regioni e degli enti locali alle disposizioni di cui al medesimo articolo 31, comma 2.

Non minore rilievo assume, da ultimo, la disposizione di cui all'articolo 34 del citato decreto legge n. 201 del 2011, la quale reca specifiche misure di liberalizzazione delle attività economiche e di eliminazione di controlli ex ante.

Giova in proposito evidenziare che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1010 del 5 giugno 2012, ha approvato una ricognizione delle disposizioni regionali in materia di commercio interessate, sotto il profilo dell'efficacia, dall'entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni statali.

A chiusura della definizione del quadro normativo di riferimento, occorre menzionare la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali.".

In tale contesto, assume particolare rilievo la disposizione di cui all'articolo 4 della citata legge regionale n. 30 del 2011, ai sensi della quale, nelle more dell'approvazione della nuova normativa regionale in materia di commercio e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2012, sono sospesi i procedimenti di autorizzazione commerciale relativi all'apertura, ampliamento o mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita e parchi commerciali, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale.

2. ESIGENZE, OBIETTIVI E INTERVENTI

2.1. ESIGENZE E OBIETTIVI

Delineato il quadro normativo di riferimento del settore, occorre ora procedere con l'illustrazione delle esigenze e degli obiettivi sulla base dei quali muove l'odierna proposta normativa.

In primo luogo, si rende necessaria ed opportuna una rivisitazione tecnica della materia del commercio al dettaglio su area privata, adeguandola ai sopravvenuti principi di liberalizzazione e semplificazione introdotti dalla citata normativa statale e comunitaria, nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità richiamati dalla medesima normativa e tenuto conto dei motivi imperativi di interesse generale a tutela dei quali possono essere introdotte dalla pubblica amministrazione limitazioni all'esercizio dell'attività economica.

Trattasi, quindi, di procedere con il superamento delle attuali previsioni normative regionali in materia di commercio al dettaglio, le quali, assoggettando il rilascio delle autorizzazioni commerciali a vincoli di natura quantitativa, si pongono in evidente contrasto con i sopravvenuti principi di liberalizzazione: in particolare, quindi, occorre superare la tradizionale logica programmatoria di tipo quantitativo, fondata, come noto, sul contingentamento delle superfici delle grandi e delle medie strutture di vendita.

Nel contempo, occorre evidenziare che l'odierna proposta normativa muove da ulteriori esigenze di carattere territoriale e sociale, poiché, come noto, nei tempi più recenti si è assistito ad una progressiva desertificazione dei centri storici e urbani del territorio veneto, a seguito del perdurare degli effetti della crisi economica globale e, nel contempo, a seguito di una politica di uso del territorio e di sviluppo del settore commercio che, ritenuta efficace nel contesto storico e sociale esistente al momento dell'entrata in vigore dell'attuale disciplina regionale, ora, a distanza di otto anni, può ritenersi esaurita e non in linea con i processi evolutivi della società contemporanea.

Al riguardo giova infatti osservare che, sebbene il settore del commercio costituisca il primo, per diffusione, tra i settori produttivi del Terziario, con un numero di imprese che nel 2010 si attesta al 43,1 per cento delle imprese di servizi e al 23 per cento di tutte le attività produttive venete[1], esso ha tuttavia risentito degli effetti congiunturali della crisi economica globale, particolarmente accentuatasi nel corso dell'anno 2011 e proseguita nel 2012.

Le vendite al dettaglio in Veneto hanno infatti registrato nel quarto trimestre del 2011 una diminuzione del 4,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2010, mentre nel primo trimestre del 2012[2] si è registrata una variazione negativa dell'1,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2011.

Nel complesso, le vendite al dettaglio in Veneto hanno registrato nell'anno 2011 una contrazione pari all'1,3 per cento rispetto all'anno precedente.[3]

Significativo appare altresì il dato relativo alla diminuzione, nel primo trimestre del 2012, delle vendite al dettaglio delle superfici medio piccole (< 400 mq) rispetto alle medie e grandi superfici, registrandosi un calo, rispettivamente, del -3,5 e del -0,8 per cento.

Le piccole superfici risentono maggiormente anche della diminuzione degli ordinativi nel primo trimestre del 2012, pari al -6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2011.

Il solo dato positivo è riscontrabile in relazione al commercio elettronico (+ 18 per cento nel 2011 rispetto al 2010), in controtendenza rispetto ai dati concernenti la rete distributiva ordinaria.

In tale contesto, occorre quindi pensare ad una nuova strategia di sviluppo del settore commercio, attraverso un diverso e più moderno approccio di natura metodologica, che ponga quale obiettivo primario il rilancio del settore.

La finalità dell'odierna proposta consiste pertanto nella definizione di un modello distributivo che riservi un ruolo di primo piano alle attività commerciali inserite nel tessuto urbano, attraverso la ricerca di nuove strategie di sviluppo commerciale sostenibile sotto il profilo economico, sociale, territoriale e ambientale, salvaguardando i fragili equilibri fra le diverse tipologie di esercizi e proponendo, nel contempo, misure normative orientate verso la piena e completa modernizzazione del settore.

Al riguardo, si ritiene che tale diverso e più moderno approccio di natura metodologica possa più efficacemente esplicitarsi facendosi leva prioritariamente sulla valorizzazione e rivitalizzazione del settore medesimo, con particolare riferimento ai contesti dei centri storici e urbani.

Nel contempo, si ritiene che non possa prescindersi da una rivisitazione dei profili di natura territoriale che indirizzino, da un lato, la localizzazione degli insediamenti commerciali, in particolare degli insediamenti aventi rilevanti dimensioni, verso le città, nell'ottica della riconquista, e conseguente rivitalizzazione, della centralità urbana e, nel contempo, attribuiscano la priorità di sviluppo agli insediamenti commerciali che assicurano un maggior risparmio del consumo di suolo, anche mediante l'utilizzo di aree e strutture edilizie dimesse o degradate.

Ciò costituisce una significativa inversione di tendenza rispetto al passato in quanto si abbandona l'oramai obsoleto modello localizzativo, originariamente mutuato dalle realtà francesi e americane e fondato, come noto, sulla collocazione di grandi poli commerciali alla periferia dei centri urbani.

Della considerazione che si tratti di un modello localizzativo obsoleto è data conferma dai medesimi ordinamenti francese e americano, i quali già da tempo perseguono una politica di sviluppo commerciale atta a favorire la rivitalizzazione del centro urbano.[4]

Per il perseguimento della predetta finalità di recupero della centralità urbana occorre porre l'accento, nel contempo, sulla valorizzazione dei profili di natura qualitativa degli insediamenti commerciali, in un'ottica di offerta integrata di servizi nell'ambito dei contesti urbani, promuovendosi le iniziative volte ad assicurare un legame sempre più intenso tra funzione sociale, culturale e commerciale nei medesimi contesti.

---

1 Fonte: Rapporto statistico regionale 2011

2 Fonte: Indagine Veneto Congiuntura realizzata da Unioncamere del Veneto su un campione di 609 imprese con almeno tre dipendenti, diffuse sul territorio regionale.

3 Fonte: Rapporto statistico regionale 2012

4 Secondo qualificate fonti dottrinarie, la più recente localizzazione di un grande polo commerciale al di fuori del centro urbano negli Stati Uniti risale al 2007.

In altri termini, anche sulla scorta delle linee guida in tema di sviluppo urbano sostenibile, elaborate in occasione di alcuni consessi europei[5], occorre elaborare strategie di crescita del settore commerciale volte a rigenerare l'economia urbana in termini di competitività, stimolando un'economia della conoscenza, dell'eccellenza e dell'innovazione e, al tempo stesso, organizzando il mercato del lavoro attraverso l'istruzione e la formazione continua dei lavoratori.

Tale obiettivo potrà essere tanto più efficacemente perseguito quanto più verrà adottato un approccio integrato delle diverse componenti della sostenibilità, ossia la componente sociale, la componente economica, la componente territoriale e la componente ambientale, in modo tale che le azioni intraprese per ciascuna di esse abbiano un effetto positivo sulle altre.

2.2 INTERVENTI

Sulla base delle esigenze e degli obiettivi posti a fondamento dell'odierna proposta normativa, la Giunta regionale ha approvato la costituzione di un gruppo di lavoro, composto, tra l'altro, da esperti accademici nel campo del diritto europeo e della pianificazione urbanistica di strutture commerciali, al fine di redigere la bozza del disegno di legge di riforma del settore relativo al commercio al dettaglio su area privata, le cui linee guida vengono di seguito sinteticamente descritte.

a) In primo luogo, particolare attenzione viene prestata alle politiche attive del commercio, quale strumento maggiormente idoneo al perseguimento degli obiettivi del rilancio del settore medesimo, nell'ottica della rivitalizzazione dei centri storici e urbani.

In tal senso si intende quindi proporre la promozione di programmi integrati di riqualificazione dei medesimi centri storici e urbani attraverso la valorizzazione delle attività commerciali, favorendone l'integrazione con la funzione sociale e culturale, sulla scorta delle positive esperienze in tal senso maturate con l'approvazione, da parte della Giunta regionale, a partire dall'anno 2008, dei bandi relativi alle diverse fasi del progetto strategico triennale, finalizzato alla rivitalizzazione del settore commercio con particolare riferimento, tra l'altro, all'ambito dei centri urbani, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 266 del 1997.

Viene, altresì, demandata alla Giunta regionale l'adozione di talune misure di incentivazione finalizzate ad assicurare la modernizzazione della rete distributiva, la diffusione del commercio elettronico, nonché lo sviluppo del commercio tradizionale, individuato quest'ultimo in particolare quale fattore strategico di crescita economica e sociale del territorio.

Non minore rilevanza assumono, in tale contesto, le misure di sostegno degli esercizi commerciali con valore storico o artistico, la cui attività costituisce testimonianza dell'identità commerciale delle aree urbane di antica formazione.

Nell'ottica, da ultimo, di un approccio innovativo e moderno alle politiche di sviluppo del settore del commercio si propone, recependo i positivi effetti di analoghe previsioni presso altri ordinamenti regionali (es. Lombardia), l'individuazione dei cd. Distretti del Commercio, intesi come aree riferite al territorio del singolo comune o di parte di esso, ovvero aree intercomunali nelle quali i cittadini e le imprese, liberamente aggregati, esercitano l'attività di commercio come fattore di valorizzazione delle risorse di cui dispone il territorio, al fine di accrescere la competitività delle polarità commerciali urbane e quindi rigenerare l'intero tessuto urbano.

b) Nel contempo, per il perseguimento delle predette finalità di sviluppo del settore commercio, vengono proposte talune misure innovative - meglio descritte in sede di analisi del testo normativo - volte ad assicurare la sostenibilità del commercio rispetto al territorio, favorendo la localizzazione degli insediamenti commerciali, anche relativi alle grandi strutture di vendita, all'interno dei centri storici e urbani e incentivando, nel contempo, gli interventi diretti ad assicurare la riduzione del consumo di suolo.

A tale scopo, alcune fra le maggiori caratteristiche innovative dell'odierna proposta consistono nell'assicurare piena coerenza fra pianificazione urbanistica e lo sviluppo degli insediamenti commerciali, nonché nel prevedere una diversa allocazione delle competenze amministrative, attribuendo maggior rilievo alle competenze regionali sia sul piano urbanistico che sul piano commerciale, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà, atteso che l'impatto generato sul territorio dall'insediamento di strutture di vendita aventi rilevanti dimensioni richiede una valutazione complessiva che supera lo stretto ambito territoriale comunale.

c) Non minor rilievo assume, nel quadro degli interventi proposti, la previsione di norme di semplificazione afferenti a talune tipologie di strutture di vendita, quali, a titolo esemplificativo, le medie e le grandi strutture di vendita da ubicarsi nell'ambito dei centri storici, nonché, le medie strutture con superficie di vendita non superiore a mq. 1.500. Per queste ultime, infatti, si propone l'applicazione del più flessibile regime della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in luogo del tradizionale regime autorizzatorio.

3. ANALISI DEL DISEGNO DI LEGGE

Titolo 1 - Principi generali
(articoli 1, 2 e 3)

Le citate disposizioni regionali recano, rispettivamente, l'ambito di applicazione, le finalità e principi, nonché le definizioni contenute nella proposta normativa.

In particolare si precisa che l'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 concerne il settore del commercio al dettaglio su area privata e la nuova disciplina non si applica alle categorie di operatori individuate dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la disciplina statale in materia di commercio (quali, a titolo esemplificativo, farmacisti, titolari di rivendite di generi di monopolio, artigiani che pongano in vendita i beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali adiacenti, produttori agricoli, pescatori etc, in presenza delle condizioni stabilite dalla medesima normativa statale).

Per quanto concerne i principi e le finalità di cui all'articolo 2, come brevemente illustrato al paragrafo 2.1 relativo alle esigenze e obiettivi, in conformità ai principi comunitari di cui alla citata Direttiva Servizi, si attribuisce un particolare rilievo al principio di libertà dell'esercizio

5 Vedasi in tal senso la Dichiarazione di Toledo del 22 Giugno 2010 approvata dalla conferenza dei Ministri responsabili per lo Sviluppo Urbano e le Politiche Abitative degli Stati membri dell'Unione Europea.

dell'attività commerciale, salva la potestà dell'amministrazione di introdurre un controllo di natura pubblica, preventivo o successivo, a tutela dei cd. motivi imperativi di interesse generale previsti dalla medesima normativa comunitaria, come attuata in Italia dal citato decreto legislativo n. 59 del 2010, nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità.

In particolare, la presente proposta normativa è volta ad assicurare sia la libertà nell'accesso al mercato, sia il funzionamento corretto e trasparente dello stesso in condizioni di pari opportunità fra gli operatori commerciali, a tutela della concorrenza e nel contempo dell'interesse del consumatore ad una rete distributiva efficiente ed equilibrata.

In linea, altresì, con gli obiettivi strategici prefissati dall'Unione europea per la programmazione 2014-2020, la proposta persegue la finalità di promuovere la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del sistema commerciale.

Come sostenuto dalla Commissione europea[6], la crescita intelligente consiste infatti nello sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, mentre la crescita sostenibile consiste nel promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva.

Da ultimo, la crescita inclusiva consiste nel promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione, che favorisca la coesione economica, sociale e territoriale.

In tale contesto occorre pertanto definire un modello di sviluppo del sistema commerciale veneto che risponda alle suddette finalità di crescita.

In particolare, si propone un modello di sviluppo sostenibile volto, tra l'altro, alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, incentivando, attraverso l'integrazione e la coerenza tra la pianificazione urbanistico-territoriale e gli indirizzi in materia di insediamenti commerciali, gli interventi finalizzati a garantire il minor consumo di suolo e nel contempo gli interventi di riqualificazione della funzione commerciale all'interno dei centri storici e urbani.

Per quanto concerne le definizioni di cui all'articolo 3, si evidenzia, in primo luogo, in attuazione dei principi generali che sottendono all'odierna proposta normativa e per il perseguimento delle finalità or ora enunciate, l'individuazione di una specifica definizione, rispettivamente, di centri storici e centri urbani.

Per quanto concerne il centro storico, esso è costituito dagli agglomerati insediativi urbani aventi le caratteristiche definite dalla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, recante la disciplina generale in materia di urbanistica.

Trattasi, in altri termini, degli agglomerati le cui strutture edilizie conservano i segni di una remota formazione e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali.

In relazione, altresì, al centro urbano, se ne propone una definizione fondata su criteri di natura normativa che lo identificano con una porzione del centro abitato individuato dal Comune ai sensi delle vigenti disposizioni relative al Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni), caratterizzata dal tessuto urbano consolidato, con esclusione delle zone produttive periferiche e delle zone prive di opere di urbanizzazione o di edificazione.

Sotto altro profilo, si propone il mantenimento delle vigenti tipologie di struttura di vendita relative agli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita.

In relazione ai rispettivi limiti dimensionali occorre evidenziare che, innovandosi in tal senso la vigente normativa[7], viene individuato un unico limite dimensionale all'interno di ciascuna tipologia distributiva: pertanto, gli esercizi di vicinato sono costituiti dagli esercizi commerciali, ovunque ubicati, aventi superficie di vendita non superiore a mq. 250, mentre le medie strutture di vendita sono costituite dagli esercizi commerciali aventi superficie compresa tra mq. 251 e mq. 2.500. Le medie strutture di vendita, a loro volta, possono essere articolate in forma di esercizio singolo o di medio centro commerciale.

Le grandi strutture di vendita, di conseguenza, sono costituite dagli esercizi commerciali aventi superficie superiore a mq. 2.500 e possono essere articolate in forma di esercizio singolo, di grande centro commerciale ovvero di parco commerciale.

A tale ultimo proposito giova evidenziare che, anche allo scopo di superare le problematiche di carattere interpretativo concernenti la distinzione tra le tipologie di centro commerciale e parco commerciale, viene proposta una riformulazione delle definizioni medesime previste dalla vigente normativa regionale.

Pertanto, il centro commerciale, secondo l'odierna proposta, consiste in una tipologia di struttura di vendita in cui gli esercizi commerciali sono inseriti in un'unica struttura edilizia (e non più articolata su più fabbricati) avente destinazione specifica e prevalente ed usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente.

Per contro, il parco commerciale consiste in una tipologia di struttura di vendita costituita da esercizi collocati all'interno di una pluralità di strutture edilizie le quali, in relazione alla loro contiguità urbanistica e alla fruizione di un sistema di accessibilità comune, determinano un impatto unitario sul territorio.

Si segnala, altresì, la previsione, rispettivamente alle lettere h) e i) dell'articolo in esame, delle forme speciali di vendita relative all'outlet e temporary store.

Per quanto attiene all'outlet, già oggetto di disciplina da parte della legge regionale, trattasi di una forma speciale di vendita caratterizzata da una maggiore flessibilità, anche alla luce di talune problematiche relative alla concreta applicazione della normativa regionale nella prassi amministrativa e in linea con le più recenti evoluzioni del mercato.

L'esercizio dell'attività di vendita secondo tale forma è ora quindi consentito alle aziende produttive in modo diretto o indiretto, potendo esse avvalersi di soggetti terzi che esercitino l'attività in nome e per conto delle aziende produttive medesime.

L'ambito di applicazione della forma di vendita di cui trattasi, già destinata alla produzione in eccesso, al fuori serie e all'invenduto, viene altresì esteso anche che ai prodotti fallati e campionari, nonché ad un'apposita linea di produzione.

Nell'ottica, altresì, del perseguimento della finalità di modernizzazione del sistema distributivo, viene disciplinata quale forma speciale di

6 Comunicazione del 3 marzo 2010, COM(2010) 2020

7 L'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2004 differenzia infatti i limiti dimensionali delle strutture di vendita a seconda della consistenza demografica (superiore o inferiore a 10.000 abitanti) del comune in cui sono ubicate .

vendita al dettaglio il temporary store, caratterizzata da una particolare flessibilità di esercizio che consente l'utilizzo temporaneo dei locali di vendita sia da parte dei soggetti commercianti in senso proprio sia da parte delle aziende produttive che intendano porre in vendita in via diretta i propri prodotti.

Rimanendo nell'ottica di un approccio innovativo e moderno alle politiche di sviluppo del settore commercio si propone, da ultimo, sulla scorta di positive esperienze in tal senso maturatesi presso altre Regioni (es. Lombardia, Piemonte, Puglia), l'individuazione dei cd. Distretti del Commercio, ossia le aree di rilevanza comunale o intercomunale nelle quali i cittadini e le imprese, liberamente aggregati, esercitano il commercio come fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio.

Titolo II - Sviluppo del sistema commerciale
Capo I - Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale
Articoli 4 e 5
(Indirizzi regionali, attività di monitoraggio)

Come illustrato al paragrafo 2, lettera a), la disposizione di cui all'articolo 4 in esame costituisce una delle novità di maggior rilievo dell'odierna proposta, poiché stabilisce che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva un regolamento recante gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale, concernente, in particolare, l'insediamento delle grandi strutture di vendita e delle medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 1.500; il regolamento dà attuazione ad una serie di criteri formulati dal legislatore, volti a garantire, su un piano generale, la sostenibilità economica, sociale, territoriale ed ambientale del sistema commerciale in una dimensione integrata, favorendo la localizzazione degli interventi commerciali nei centri storici e urbani, nonché, al di fuori di questi, degli interventi che contribuiscano ad assicurare il maggior risparmio del consumo del suolo.

Al principio del risparmio del consumo di suolo sono, altresì, informati i criteri relativi al favor nei confronti degli interventi di recupero e di riconversione di aree dismesse o da riqualificare, degli interventi che non comportano aumento della cubatura esistente, della polarizzazione degli insediamenti, nonché dell'ampliamento e la ristrutturazione delle realtà commerciali esistenti.

Il regolamento regionale, nell'adottare le disposizioni attuative della legge, detta i criteri per la pianificazione territoriale e urbanistica applicata al settore del commercio cui devono attenersi gli enti locali, allo scopo di assicurare una maggiore coerenza fra la pianificazione territoriale e urbanistica e lo sviluppo degli insediamenti commerciali.

È noto, infatti, che una delle maggiori criticità riscontrate nell'applicazione della vigente normativa è consistita nella mancanza di un adeguato collegamento fra la pianificazione urbanistico-territoriale e quella commerciale.

A conferma della particolare attenzione prestata dal legislatore regionale al profilo della sostenibilità degli insediamenti commerciali rispetto al territorio, si prevede che il regolamento regionale individui le misure compensative di sostenibilità connessa all'insediamento delle grandi strutture di vendita, nonché gli ambiti territoriali ritenuti di rilevanza regionale e per i quali si intende introdurre un controllo unitario e coordinato degli impatti generati dall'insediamento di grandi strutture attraverso lo strumento dell'accordo di programma, come si illustrerà in seguito.

Vengono, altresì, individuati, quali ulteriori criteri normativi ai fini dell'adozione del regolamento regionale, il rafforzamento del servizio di prossimità, attesa l'implicazione di ordine sociale che sottende all'esigenza di incentivare la rivitalizzazione dei centri storici e urbani attraverso una valorizzazione della funzione commerciale, nonché il pluralismo dell'offerta distributiva, al fine di assicurare un più adeguato grado di tutela del consumatore rispetto alle mutevoli condizioni del mercato.

La disposizione prevede, altresì, un termine, non superiore a centottanta giorni dalla data della pubblicazione del regolamento, ai fini dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali da parte dei Comuni e delle Province.

Al fine di assicurare l'efficace attuazione delle disposizioni regionali, si prevede che nelle more del predetto adeguamento non sia consentita l'individuazione di nuove aree o ampliamento di aree esistenti per grandi strutture di vendita e per medie strutture con superficie di vendita superiore a mq. 1.500, e che, in presenza di una variante localizzativa approvata in violazione del divieto testé menzionato, non possa essere rilasciata la relativa autorizzazione commerciale.

Da ultimo, si pone in evidenza la disposizione di cui all'articolo 5, relativa all'attività di monitoraggio della rete di vendita quale indispensabile strumento di analisi e studio ai fini dell'elaborazione delle scelte normative, presenti e future, afferenti alla disciplina della materia del commercio.

A tale scopo si prevede che i comuni provvedano, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione regionale, all'invio dei dati relativi alla consistenza della propria rete distributiva e che, ai fini dello svolgimento dell'attività di monitoraggio, la Regione possa avvalersi della collaborazione delle Camere di Commercio.

Capo II - Politiche attive per lo sviluppo dell'attività commerciale
(Articoli da 6 a 15)

Come illustrato nel paragrafo relativo agli interventi, il titolo di cui trattasi afferisce alle politiche attive che il legislatore regionale intende perseguire al fine di sostenere lo sviluppo del settore commercio, con particolare riferimento all'ambito dei centri storici e urbani.

In tal senso si intende quindi proporre, sulla scorta degli indirizzi generali formulati all'articolo 6, la promozione, mediante un'azione coordinata e sinergica fra soggetti pubblici e privati, di programmi di riqualificazione dei medesimi centri storici e urbani attraverso la valorizzazione delle attività commerciali, favorendone l'integrazione con la funzione sociale e culturale (articolo 7).

La disposizione di cui all'articolo 8 riguarda l'ambito relativo alla disciplina dei distretti del commercio, la cui individuazione è proposta dai Comuni, anche su iniziativa delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale; la proposta comunale di individuazione dei distretti è sottoposta al vaglio della Giunta regionale.

In tale contesto la Regione può, altresì promuovere, all'interno dei distretti di cui trattasi, politiche integrate di sviluppo e innovazione del settore commercio, anche attraverso la previsione di sperimentazioni in materia di orari di vendita, fermi ed impregiudicati gli esiti del conten-

zioso costituzionale attualmente pendente e teso ad accertare la competenza legislativa statale ovvero regionale in ordine alla tematica degli orari medesimi.

Viene, altresì, demandata alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 9, l'adozione di talune misure di incentivazione finalizzate ad assicurare la modernizzazione della rete distributiva, anche in un'ottica di sviluppo delle attività commerciali nelle aree desertificate: a tal fine la Giunta può infatti approvare apposite procedure concorsuali, quali, a titolo esemplificativo, concorsi d'idee.

Ai sensi dell'articolo 10, viene proposto un incentivo, attraverso apposite misure di promozione e sostegno definite dalla Giunta regionale, allo sviluppo del commercio tradizionale svolto dagli esercizi di vicinato all'interno dei centri storici e urbani, individuato quale fattore strategico di crescita economica e sociale del territorio, nell'ottica del rafforzamento del servizio di prossimità e in funzione di una più efficace tutela del consumatore.

Non minore rilevanza assumono, in tale contesto, le misure di sostegno, ai sensi dell'articolo 11, in favore degli esercizi commerciali con valore storico o artistico, la cui attività costituisce testimonianza dell'identità commerciale delle aree urbane più antiche.

Nel contesto generale di modernizzazione del sistema distributivo occorre altresì collocare le iniziative regionali di sostegno nei confronti delle imprese commerciali e degli enti locali dirette, ai sensi dell'articolo 12, ad assicurare la diffusione del commercio elettronico, consolidando pertanto i positivi trend di sviluppo registrati nel corso del 2011.

Al fine di assicurare, da ultimo, un più efficace perseguimento delle politiche attive del commercio, attraverso un'azione sinergica caratterizzata dal conferimento di risorse pubbliche e private e sulla scorta, altresì, delle positive esperienze in tal senso maturate presso altre regioni (es. Piemonte e Lombardia), si prevede da un lato, all'articolo 13, l'individuazione di un onere aggiuntivo, in misura non superiore al 30 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria, posto a carico del soggetto privato interessato al rilascio delle autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita al di fuori dei centri storici e con vincolo di destinazione agli interventi previsti dal titolo in esame.

Nel contempo, secondo quanto previsto all'articolo 14, la proposta normativa prevede l'istituzione di un fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali, nel quale, per il conseguimento delle finalità di cui al titolo in esame, confluiscono sia risorse regionali, sia le risorse derivanti dall'onere aggiuntivo di cui al richiamato articolo 13.

Da ultimo, con la previsione di cui all'articolo 15, quale ulteriore misura di sostegno alle attività commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ubicate all'interno dei centri storici e urbani, si propone di demandare alla Giunta regionale la definizione delle tipologie di intervento e delle modalità di accesso agevolate al fondo di rotazione di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, recante "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio".

Titolo III - Disciplina dell'attività
Capo I - Tipologia di esercizi commerciali, disciplina dell'attività e norme procedimentali
Articoli 16, 17, 18 e 19
(Tipologia di esercizi commerciali, esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita)

Trattasi di disposizioni relative alla disciplina e al procedimento afferenti a ciascuna delle tipologie di struttura di vendita nelle quali si articola la rete distributiva al dettaglio, ossia, ai sensi della previsione di cui all'articolo 16, esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita.

In particolare, si prevede, all'articolo 17, l'assoggettamento degli esercizi di vicinato, non ubicati all'interno di grandi strutture di vendita in forma di grande centro commerciale o parco commerciale, alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto concerne le medie strutture di vendita di cui all'articolo 18, innovandosi in tal senso la vigente normativa[8], si propone l'applicazione della citata disciplina della SCIA alle medie strutture di vendita con superficie non superiore a mq. 1.500.

Oltre il suddetto limite, e sino al limite di mq. 2.500, le fattispecie relative all'apertura, ampliamento di superficie, trasferimento di sede e trasformazione di tipologia di medie strutture di vendita sono soggette ad autorizzazione rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per territorio.

Per quanto concerne le grandi strutture di vendita di cui all'articolo 19, sono soggette al regime autorizzatorio le medesime ipotesi poc'anzi illustrate in relazione alle medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 1.500.

Carattere innovativo riveste la disposizione di cui al comma 1, ai sensi della quale l'autorizzazione commerciale per grande struttura di vendita è rilasciata al soggetto titolare dell'attività commerciale; si determina, per l'effetto, una più stretta connessione tra titolo autorizzatorio ed attività commerciale.

La competenza è attribuita al SUAP comunale previo esame della relativa domanda di autorizzazione da parte di una conferenza di servizi cui partecipano a titolo obbligatorio Comune, Provincia e Regione. La conferenza di servizi delibera a maggioranza e, in linea con la cennata diversa allocazione delle funzioni amministrative relative all'insediamento di grandi strutture di vendita, in base alla quale si attribuisce un ruolo maggiormente incisivo alle competenze regionali, viene proposto che la conferenza di servizi esprima la propria deliberazione con il parere favorevole della Regione, attribuendo in tal modo a quest'ultima un potere di veto.

La conferenza di servizi verifica in concreto l'impatto generato dall'iniziativa commerciale, sulla base di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 4 in ordine, in particolare, ai profili di sostenibilità economica territoriale, sociale e ambientale.

La disposizione demanda, altresì alla Giunta regionale l'emanazione delle disposizioni attuative dell'articolo in esame, ivi compresa, pertanto, la disciplina di dettaglio inerente al funzionamento della conferenza di servizi.

Si ribadisce, con l'occasione, la previsione di deroga alla suddetta procedura di conferenza di servizi nel caso di interventi concernenti l'insediamento di grandi strutture di vendita all'interno dei centri storici, per le quali l'autorizzazione commerciale potrà, quindi, essere direttamente rilasciata dal SUAP comunale previa positiva verifica dei profili di competenza.

8 La legge regionale n. 15 del 2004 prevede infatti l'applicazione del regime autorizzatorio per le medie strutture di vendita a partire dal limite di mq. 151 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Sotto altro profilo, altro fattore innovativo dell'odierna proposta, finalizzato ad assicurare un maggior legame tra il profilo commerciale e il profilo edilizio, è dato dalla previsione secondo la quale il rilascio dell'autorizzazione commerciale relativa alle grandi strutture di vendita, diversamente da quanto previsto per le medie strutture e, soprattutto, da quanto previsto dalla vigente normativa regionale, costituisce condizione necessaria ai fini del rilascio del titolo edilizio, i cui presupposti sono accertati in sede di conferenza di servizi.

Tutto ciò premesso, giova rammentare come in conformità alla disposizione di cui all'articolo 9 della citata Direttiva Servizi, la previsione o il mantenimento di un regime autorizzatorio debbano essere giustificati in presenza delle seguenti condizioni:

a) il regime di autorizzazione non deve rivelarsi discriminatorio nei confronti del prestatore;
b) la necessità del suddetto regime deve essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale;
c) l'obiettivo perseguito non può essere perseguito tramite una misura meno restrittiva, in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia.

Orbene, si ritiene che le suddette fattispecie soggette al regime di autorizzazione, caratterizzato da un controllo di natura preventiva da parte della Pubblica Amministrazione, soddisfino le condizioni richieste dalla normativa comunitaria.

In particolare, con riferimento alla condizione di cui alla lettera a), si evidenzia che le misure proposte non si traducono in regimi discriminatori nei confronti del prestatore poiché esse assumono quali destinatari tutti gli operatori interessati, senza porre alcuna distinzione legata alla nazionalità.

Parimenti, per quanto concerne la condizione di cui alla lettera b), si ritiene che le sopra descritte fattispecie relative alle medie strutture aventi superficie superiore a mq. 1.500, nonché alle grandi strutture di vendita, atteso l'impatto generato dalle stesse, debbano restare assoggettate al regime autorizzatorio ai fini, in primo luogo, della necessità di assicurare un adeguato grado di tutela dell'ambiente e del territorio, ivi incluso l'ambiente urbano.

Occorre, in altri termini, mantenere l'attività di verifica preventiva effettuata dall'amministrazione in ordine alla compatibilità urbanistica, viabilistica e ambientale connessa all'insediamento di strutture di vendita la cui entità dimensionale assume un particolare rilievo sotto il profilo dell'impatto sul territorio.

Gioverà infatti rammentare, a titolo esemplificativo, che ad oggi, sulla base di valori medi calcolati in relazione alle previsioni contenute nella legge regionale in materia di dotazioni di parcheggio, nell'ipotesi di insediamento di una media struttura di vendita avente superficie pari a mq. 2.500 per la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, occorre reperire un'area a servizi, incluse le suddette dotazioni di parcheggio pertinenziale, non inferiore a mq. 4.500/5.000; a tale dotazione, ordinariamente reperita attraverso l'utilizzo di aree scoperte, occorre aggiungere le superfici destinate a magazzini, uffici e altri servizi all'interno del fabbricato in cui è ubicata l'attività commerciale.

Si ritiene, altresì, che le ragioni testé esposte valgano a suffragare il soddisfacimento della condizione di cui alla lettera c) poiché appare di tutta evidenza come l'esigenza di una preventiva valutazione in ordine all'impatto territoriale connesso all'insediamento o allo sviluppo di tipologie distributive di rilevanti dimensioni renda giocoforza inapplicabile la previsione di una misura meno restrittiva, quale, a titolo esemplificativo, l'applicazione del regime della S.C.I.A., attesi gli effetti negativi sotto il profilo della sostenibilità, in relazione ai quali un controllo a posteriori si rivelerebbe come strumento tardivo e inefficace.

Capo II - Requisiti per l'esercizio dell'attività.
Articoli 20, 21 e 22
(Requisiti soggettivi, requisiti urbanistici ed edilizi, requisiti ambientali e viabilistici)

Per quanto concerne i requisiti soggettivi di cui all'articolo 20, viene richiamata la disciplina statale di cui all'articolo 71, comma 6, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 147 del 2012, relativa ai requisiti professionali necessari ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Per quanto concerne il settore merceologico alimentare e non alimentare permangono i requisiti morali stabiliti dall'articolo 71, commi 1, 3, 4 e 5, del richiamato decreto legislativo n. 59 del 2010 e successive modificazioni.

Particolare rilievo assume, altresì, la disposizione in materia di requisiti urbanistici ed edilizi di cui all'articolo 21, poiché essa costituisce un'ulteriore testimonianza dell'attenzione e del favor prestati dal legislatore regionale nei confronti delle iniziative commerciali che intendano collocarsi all'interno dei centri storici e urbani.

Il contenuto della disposizione di cui trattasi può essere riassunto secondo il seguente schema:

Medie strutture di vendita:

- da mq 251 a mq 1.500: è consentito l'insediamento in tutto il territorio comunale, purché non in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico comunale;
- da mq 1.501 a mq 2.500: è consentita la localizzazione delle relative aree di insediamento da parte dello strumento urbanistico comunale in conformità alle previsioni del regolamento regionale di cui all'articolo 4.

Grandi strutture di vendita

Le aree per grandi strutture di vendita sono localizzate dallo strumento urbanistico comunale, in conformità con le previsioni del regolamento regionale di cui all'articolo 4.

Centri storici

In deroga a quanto sopra evidenziato, le medie e le grandi strutture di vendita possono essere insediate nei centri storici, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa (quali a titolo esemplificativo, vincoli paesaggistici, ambientali, etc.). Aggiungasi che, come sopra evi-

denziato in commento all'articolo 19, sotto il profilo procedimentale le grandi strutture di vendita all'interno dei centri storici sono autorizzate direttamente dal Comune, senza necessità di attivare la procedura di conferenza di servizi di cui al medesimo articolo 19. Per quanto concerne altresì i profili relativi alle dotazioni di parcheggio, agli accessi e ai percorsi veicolari e pedonali riferiti alle medie e grandi strutture di vendita da ubicarsi all'interno dei centri storici, si prevede una normativa di maggior favore, demandandosi ad apposita convenzione con il Comune la disciplina dei profili di cui trattasi.

Ciò premesso, occorre illustrare il meccanismo di natura transitoria, atto a regolare le previsioni insediative rispettivamente delle medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 1.500 e delle grandi strutture di vendita nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 4.

Nella prima ipotesi, concernente le medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 1.500, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione commerciale, il comune provvede alla verifica della compatibilità dell'area con i criteri normativi definiti al comma 3 dell'articolo in esame, volti a favorire gli interventi di recupero e riqualificazione di aree o strutture dismesse o degradate.

Nella seconda ipotesi, concernente le grandi strutture di vendita, per le aree già classificate, sotto il profilo urbanistico, come aree idonee all'insediamento delle grandi strutture di vendita ai sensi della vigente normativa, si prevede una verifica di idoneità delle aree medesime, al fine di valutare la compatibilità delle attuali destinazioni urbanistiche comunali con i nuovi indirizzi in tema di sviluppo del sistema commerciale. Tale vaglio è effettuato dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 19, sulla base dell'accertamento delle condizioni di compatibilità e sostenibilità dell'insediamento commerciale al contesto ambientale, infrastrutturale e territoriale, contenute nel citato regolamento regionale.

Ne consegue che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione commerciale relativa alle grandi strutture di vendita non ubicate all'interno dei centri storici, nelle more dell'adeguamento allo strumento urbanistico comunale occorre attendere, diversamente da quanto sopra previsto per le medie strutture di vendita, l'emanazione del citato regolamento regionale, nonché le disposizioni regionali recanti la disciplina del procedimento di conferenza di servizi.

Per quanto concerne la definizione delle dotazioni di parcheggio, si prevede che lo strumento urbanistico comunale ne definisca l'entità per le medie strutture di vendita ubicate al di fuori dei centri storici, nonché per gli esercizi di vicinato, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia contenute nella normativa urbanistica di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

Per quanto concerne le grandi strutture di vendita ubicate al di fuori dei centri storici, le relative dotazioni di parcheggio sono definite dallo strumento urbanistico comunale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con il richiamato regolamento di cui all'articolo 4. Anche in tale ipotesi è possibile la deroga alle vigenti disposizioni generali urbanistiche in materia di dotazione di parcheggio afferente al settore commercio.

Da ultimo, per quanto concerne i requisiti di natura ambientale e viabilistica di cui all'articolo 22, si conferma la vigente previsione di assoggettamento alle procedure di compatibilità ambientale applicate al settore del commercio, stabilite dalla normativa regionale in materia di tutela ambientale di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla vigente normativa statale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Pertanto rimangono assoggettate alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), di competenza della Provincia, le grandi strutture aventi superficie di vendita superiore a mq. 8.000.

Per quanto concerne, altresì la procedura di verifica ambientale (cd. screening),[9] anch'essa di competenza della Provincia, si conferma la previsione dimensionale di assoggettamento delle grandi strutture aventi superficie di vendita compresa tra mq. 4.000 e mq. 8.000; a differenza di quanto previsto nella vigente normativa regionale, si prescinde dal requisito relativo all'annessione o al collegamento delle grandi strutture di vendita a pubblici esercizi, attività artigianali o di intrattenimento, con la conseguenza che ogni ipotesi insediativa relativa a grandi strutture di vendita rientranti nei limiti anzidetti viene assoggettata alla citata procedura di verifica.

Si segnala altresì, al comma 2, la previsione di carattere innovativo secondo la quale i provvedimenti di compatibilità ambientale sopra citati costituiscono il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione commerciale e soprattutto del titolo edilizio. La ratio della norma in oggetto risiede infatti nell'esigenza di assicurare un maggior grado di tutela ambientale attraverso una valutazione preventiva dei profili ambientali rispetto all'edificazione dei fabbricati commerciali.

Da ultimo, in ordine ai requisiti di natura viabilistica, viene demandata alla Giunta regionale l'adozione dei relativi criteri, afferenti all'insediamento di grandi strutture e medie strutture di vendita con superficie superiore a 1.500 mq.

Capo III - Forme speciali di vendita e vendite straordinarie
Articoli 23, 24 e 25

Le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 hanno ad oggetto la disciplina delle forme speciali di vendita al dettaglio.

Trattasi del commercio elettronico, dell'outlet e del temporary store.

Per quanto concerne il commercio elettronico di cui all'articolo 23, si propone, in un'ottica di massima semplificazione procedimentale, la previsione del regime della SCIA di cui alla citata legge n. 241 del 1990, nel rispetto delle disposizioni generali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 recante il recepimento nell'ordinamento italiano delle disposizioni comunitarie di cui alla direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.

In relazione, altresì, alla forma speciale di vendita di cui all'articolo 24, relativa al temporary store, attesa la temporaneità dell'attività, quale caratteristica peculiare della forma di vendita di cui trattasi, si propone di individuare la tempistica di esercizio nel termine di un anno, prorogabile per un massimo di sei mesi.

Per quanto concerne la disciplina procedimentale trovano applicazione le disposizioni di cui all'odierna proposta di legge relative alle diverse tipologie di strutture di vendita (ossia esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita).

Quanto testé osservato vale anche in relazione alla forma speciale di vendita relativa all'outlet.

9 Trattasi di una procedura semplificata atta a stabilire, al di fuori delle ipotesi di assoggettamento alla VIA, se l'impatto ambientale connesso ad un insediamento commerciale sia suscettibile, o meno, di essere sottoposto alla VIA medesima

In relazione alla previsione delle vendite straordinarie di cui all'articolo 25, ossia le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione (c.d. saldi) e le vendite promozionali, viene demandata alla Giunta regionale l'adozione della disciplina di dettaglio, sentite le rappresentanze degli enti locali, delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale.

Titolo IV - Interventi di rilevanza regionale
Articolo 26

Come sopra evidenziato in sede di illustrazione degli interventi caratterizzanti l'odierna proposta normativa, la disposizione di cui all'articolo 26 disciplina gli interventi commerciali che sono ritenuti di rilevanza regionale, in relazione alla loro dimensione e quindi al loro impatto territoriale di rango sovra provinciale, ovvero in relazione alla loro ubicazione in un contesto ritenuto strategico su scala regionale.

Trattasi, in particolare, degli interventi relativi all'insediamento ovvero all'ampliamento di rilevante consistenza delle grandi strutture aventi superficie di vendita superiore a mq. 15.000.

Sono, altresì, ritenuti di interesse regionale analoghi interventi che interessino le grandi strutture di vendita con superficie superiore a mq. 8.000, qualora le aree di insediamento richiedano apposita variante urbanistica di localizzazione.

Infine sono ritenute di rilevanza regionale le aperture di grandi strutture da ubicarsi negli ambiti territoriali ritenuti strategici su scala regionale, in base alle previsioni del regolamento di cui all'articolo 4, qualora il relativo insediamento richieda apposita variante urbanistica di localizzazione.

Attesa la rilevanza regionale degli interventi di cui trattasi, il cui impatto richiede necessariamente una valutazione integrata da parte di diversi soggetti pubblici, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, l'odierna proposta normativa ne prevede l'assoggettamento alla disciplina dell'accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Occorre, nel contempo, evidenziare come la disposizione di cui trattasi, che costituisce un ulteriore elemento di innovazione normativa dell'odierna proposta, sia informata ad un criterio di semplificazione procedimentale, in base al quale la procedura di accordo di programma di cui trattasi, la cui conclusione avviene nella tempistica certa fissata dal legislatore regionale, culmina nell'adozione di un atto amministrativo di carattere generale, che sostituisce tutti gli atti di competenza delle singole amministrazioni ed in particolare assume, in presenza dei prescritti requisiti normativi, valenza di autorizzazione commerciale.

Si evidenzia che, attesa la peculiarità delle valutazioni relative agli insediamenti di cui trattasi, la previsione normativa in esame trova applicazione qualora gli accordi di programma abbiano ad oggetto, esclusivamente o in misura prevalente, interventi di natura commerciale. Per contro, qualora l'accordo di programma abbia ad oggetto in misura prevalente interventi insediativi di natura diversa, trovano applicazione le disposizioni regionali vigenti in materia di accordi di programma.

Titolo V - Norme transitorie e finali
Articoli da 27 a 33

L'articolo 27 disciplina il profilo sanzionatorio dell'odierna proposta, sostanzialmente in linea con le vigenti previsioni statali di cui al citato decreto legislativo n. 114 del 1998; unica previsione innovativa è costituita dall'introduzione della sanzione pecuniaria nel caso di esercizio dell'attività di vendita in forma di outlet in assenza dei requisiti stabiliti nella definizione di cui all'articolo 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 28 disciplinano, altresì, la fase transitoria connessa all'introduzione di una nuova trattazione della materia.

Per quanto concerne, in particolare, i procedimenti di autorizzazione commerciale, relativi a grandi strutture di vendita o parchi commerciali, pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni e non sospesi ai sensi della citata legge regionale n. 30 del 2011, con la disposizione di cui al comma 1 se ne propone la conclusione in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 15 del 2004.

Per contro, ai sensi del comma 2, i procedimenti di autorizzazione commerciale oggetto della citata sospensione sono assoggettati alle disposizioni di cui all'odierna proposta.

Tuttavia, al fine di favorire la razionalizzazione della rete distributiva esistente attraverso la polarizzazione delle attività commerciali nell'ambito del medesimo contesto localizzativo, già positivamente individuato dallo strumento urbanistico ai sensi della legge regionale n. 15 del 2004, alla regola testé citata fanno eccezione i procedimenti di autorizzazione commerciale aventi ad oggetto la nuova apertura per concentrazione ed ampliamento per accorpamento ai sensi della legge regionale n. 15 del 2004, nonché al mutamento del settore merceologico; detti procedimenti sono infatti esaminati ai sensi della medesima legge regionale n. 15 del 2004.

Le disposizioni transitorie di cui al comma 3 stabiliscono che i procedimenti relativi alle fattispecie di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 26 ottobre 2012, n. 42, recante norme di interpretazione autentica di alcune disposizioni della legge regionale n. 15 del 2004, pendenti alla data di entrata in vigore della nuova legge, si concludano ai sensi della citata legge regionale n. 15 del 2004, come oggetto di interpretazione autentica ai sensi della legge regionale n. 42 del 2012.

Le disposizioni transitorie in esame consentono altresì, al comma 4, quale ulteriore misura di incentivo allo sviluppo del settore del commercio relativamente alle iniziative c.d. "immediatamente cantierabili", l'ampliamento dimensionale, in misura non superiore al 20 per cento e comunque entro il limite massimo di mq. 2.500, delle grandi strutture di vendita e dei parchi commerciali autorizzati alla data di entrata in vigore della nuova legge, nel rispetto delle previsioni urbanistiche comunali e della normativa in materia di tutela ambientale, edilizia e viabilistica, vigenti alla data di entrata in vigore della nuova legge.

Trattasi di una facoltà che il soggetto privato è legittimato ad esercitare una tantum, previa presentazione di apposita domanda di autorizzazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per territorio entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della nuova legge, a condizione che il soggetto richiedente si impegni ad iniziare i lavori entro e non oltre il termine di sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione commerciale. La disposizione in parola assume, pertanto, una specifica valenza di incentivo allo sviluppo di iniziative già esistenti e dotate della conformità urbanistica, nonché delle infrastrutture idonee a consentirne l'immediato incremento dimensionale, anche nell'ottica di favorire una riqualificazione della rete distributiva.

Alla fattispecie di cui trattasi trovano applicazione le disposizioni procedurali in materia di conferenza di servizi di cui al Capo VI della legge regionale n. 15 del 2004.

Al fine di assicurare l'efficace attuazione della sopravvenuta normativa regionale, l'articolo 29 reca le disposizioni dell'odierna proposta la cui applicazione è subordinata all'emanazione di alcuni provvedimenti attuativi da parte della Giunta regionale.

Trattasi, in sintesi, delle disposizioni di natura urbanistico-territoriale e di natura procedimentale relative alle grandi strutture di vendita da ubicarsi al di fuori dei centri storici. Le predette disposizioni urbanistico-territoriali trovano, infatti, applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del regolamento regionale recante gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale, nonché della disciplina del procedimento di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione commerciale.

Il proposto differimento dell'efficacia delle disposizioni afferenti alle grandi strutture di vendita da insediarsi al di fuori dei centri storici appare, infatti, giustificato dall'esigenza di assicurare la concreta attuazione delle sopravvenute disposizioni regionali, sotto il profilo della compatibilità urbanistico-territoriale e della sostenibilità degli interventi, alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale la quale legittima una sospensione temporanea di procedimenti afferenti all'insediamento di attività commerciali in funzione di processi di rivisitazione urbanistica aventi una tempistica ben definita.

Da ultimo, nell'ambito delle residue disposizioni di carattere tecnico-normativo, si segnala, a completamento del corpus normativo che disciplina la materia del commercio, la previsione di cui all'articolo 31 relativa al rinvio, per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, alle disposizioni statali, in quanto compatibili, di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998 e al decreto legislativo n. 59 del 2010 e successive modificazioni, citati in sede di illustrazione del quadro normativo di riferimento.

La Terza Commissione consiliare, nella seduta del 12 dicembre 2012, ha espresso, a maggioranza parere favorevole al testo modificato che si allega.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi Lega Nord-Liga Veneta Padania (Baggio e Toscani), Popolo della Libertà (Mainardi con delega Bond) e Misto (Sandri). Astenuti i rappresentanti dei gruppi Partito Democratico Veneto (Fasoli, Bortoli e Tiozzo)e Unione di Centro (Valdegamberi).".

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa consigliere Roberto Fasoli, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

questo è un altro passaggio importante di questa sessione di fine anno di Consiglio perché interveniamo su una parte, credo, rilevantissima delle attività economiche, della programmazione del territorio della nostra Regione. Molte cose che ha detto il Presidente della Commissione, il relatore Luca Baggio, ovviamente, trovano anche il mio consenso, però vorrei precisarvi alcuni problemi che credo, nel corso della discussione, emergeranno.

Parto da un dato, che io considero importante, la legge interviene con delle finalità alle quali anche noi abbiamo collaborato e che sono certamente condivisibili, cioè l'idea di non sprecare ulteriore suolo della nostra Regione con insediamenti commerciali, che sono stati negli anni passati assolutamente invasivi oltre ogni logica, rivitalizzare i centri storici, favorire i cosiddetti negozi di prossimità per ragioni non solo di rivitalizzazione dei centri storici ma anche di risposta ad esigenze di una popolazione che, invecchiando, ha sempre più non solo bisogno di approvvigionarsi in loco, parlo dei generi alimentari in particolare, ma trova anche in questo sistema delle forme di socialità, che vengono mantenute e che, invece, i centri commerciali per una serie di ragioni, di lontananza dal centro e anche di impersonalità, quasi mai riescono a garantire.

Ci sono ragioni economiche, sociali, territoriali, urbanistiche e demografiche che consigliano un ripensamento delle politiche commerciali e, del resto, i grandi paesi nostri concorrenti stanno già facendo questo lavoro. In Commissione è stata fatta un'interessantissima esposizione da parte dell'Università del Politecnico di Milano che ci ha mostrato delle cose che confermano studi che sono stati anche fatti nelle Regioni del Settentrione, laddove si mostra che le grandi catene commerciali, quelle più avvedute, si stanno un po' interrogando se la forma dell'ipercentro commerciale sia ancora quella che va meglio incontro alle esigenze dei cittadini.

Quindi, noi non abbiamo un dissenso, anzi, rispetto all'impostazione della legge, abbiamo alcune criticità, che io vorrei esporvi, anticipandovi quelli che saranno per noi pochi e selezionati emendamenti perché, lo dico con assoluta consapevolezza, il Gruppo del Partito Democratico in questa vicenda - credo che ce ne possa dare atto l'Assessore e tutta la sua struttura cui va il mio ringraziamento per la disponibilità che hanno dato a un confronto punto per punto, articolo per articolo, numero per numero - ha provato ad esercitare in Commissione un lavoro di discussione, di chiarimento, di modifica e, laddove possibile, ha introdotto già nel corso della discussione alcuni miglioramenti, io credo, che la struttura dell'Assessorato e l'Assessore stesso hanno accolto e dei quali io sono particolarmente soddisfatto.

Quali sono però le criticità che noi abbiamo, non voglio tenere banco o il "brodo lungo" per guadagnare tempo che non c'è da guadagnare proprio niente, andiamo ai punti essenziali? Il primo è un problema, che io ho già presentato all'Assessore, però purtroppo ormai le cose sono andate così; dal convegno di Verona di presentazione delle linee generali della legge sul commercio, alla presentazione da parte della Giunta alla Commissione del testo è trascorso grosso modo quasi un anno, è quando la legge è arrivata in Commissione, era già il mese di ottobre, il consigliere Baggio lo sa, la Commissione ha dato - spero ne venga dato atto - la massima disponibilità, addirittura in qualche caso con due riunioni la settimana perché siamo coscienti che la legge doveva intervenire e l'abbiamo portata in Aula per questo fine prima della fine dell'anno. Però ci sarebbe piaciuto, ripeto, e questo lo dico come rammarico, che il tempo per poter discutere di una legge così importante, (che ha a monte alcuni presupposti, che sono quelli che citavo prima, di carattere urbanistico, sociale, demografico e anche di logica commerciale) potesse essere meglio approfondita e digerita anche attraverso la discussione che nei gruppi, per forza di cose, Assessore e dottoressa Vidotti, che è presente in Aula, abbiamo dovuto costringere in tempi limitatissimi. Quindi in qualche modo, ripeto, impedendo anche quell'approfondimento, che non è solo sulla filosofia perché, quando una legge viene presentata, tu devi discutere degli articoli, di quello che ci sta sotto, non puoi buttarla in politica, devi dire al posto del comma a), del comma b) cosa cambi.

Quindi il fattore "tempo" è stato un problema. Poi c'è un'altra questione, che ci ha creato qualche imbarazzo, e questa incrocia due fattispecie, da una parte, la legislazione europea, l'ispirazione della legge, voi sapete, tiene conto dell'idea che in Europa passa, che non ci possano essere impedimenti al libero esercizio. Sommata all'idea che, anche prima il consigliere Baggio ha esposto, che lo Stato avoca a sé una serie di prov-

vedimenti, il combinato disposto della Bolkestein senza nessun intervento, che non siano quelli previsti dalla Bolkestein stessa per la violazione di norme sulla viabilità, la salute e quant'altro, che sono indicati nella legge, con l'idea dello Stato che le norme che la Regione vuole introdurre siano illegittime provoca una situazione che rischia, Colleghi, di minare alla radice la filosofia della legge, che non è una filosofia dirigista ma è una filosofia regolativa che mette in capo ai comuni, alle autonomie locali e alla Regione stessa, per le strutture di grandi dimensioni, delle regole che evitano lo scempio al quale abbiamo assistito finora.

Ma se passa la regola che, di fronte ad ogni tipo di intervento la parola magica è "Bolkestein", e quindi non si può intervenire e l'altra parola magica è "concorrenza" e quindi non si può intervenire, lo dico al consigliere Baggio, la nostra legge rischia di essere traballante perché cerca di normare una problematica sulla quale solo gli sciocchi possono pensare che non ci possa essere un intervento pubblico, ci dev'essere un intervento pubblico, non perché la Regione gestisca le macellerie o i negozi di indumenti intimi, per capirci, ma perché deve dire, non più sulla logica dei metri quadrati o dei volumi, ma sulla logica del tipo di insediamento che cos'è meglio fare nella nostra Regione.

Se viene a mancare questo presupposto, la legge che noi andiamo a discutere ora, che ha anche tanti buoni aspetti, rischia di essere una legge che poggia sulla sabbia. E questa è una preoccupazione che so, è talmente ovvia, che è condivisa anche dall'Assessore, e dalla sua struttura.

Questo è un punto importante, guardate che la sentenza della Corte Costituzionale non è una "robettina" perché tende a dire che sulla materia del commercio si interviene con le logiche della concorrenza, che sono in capo alle competenze nazionali. E se la logica è questa, noi potremo assistere a comuni, che sono privati di qualsiasi possibilità di intervento al punto tale - lo dico come provocazione, Assessore - che forse bisognerà considerare due strade possibili: o noi continuiamo a legiferare e a farci impugnare i provvedimenti, facendo le leggi migliori che noi riteniamo di poter fare perché si ponga il problema a livello nazionale e a livello del Parlamento oppure restituiamo le deleghe perché, se non possiamo intervenire sul tema del commercio perché è concorrenza e perché la Bolkestein dice che tutto è lecito tranne quello che, e noi facciamo le leggi e vengono sistematicamente impugnate ma mi spiegate che senso ha lavorare per un anno su un testo di legge per poi trovarci che viene cancellato con un tratto di penna? Mi spiegate che senso ha fare - eravamo alla fine dell'anno scorso - quel tentativo laborioso, che è stato anche un po' burrascoso in Aula, ma per dare una risposta sempre all'eccessiva e smodata liberalizzazione che regolamentasse le aperture domenicali, per poi trovarsi impugnato il provvedimento? Guardate che le ricerche, che ha fatto Unioncamere, non come ha detto qualche malevolo a nome e per conto dell'assessore Luisa Coppola ma a nome e per conto dell'Università, che le ha poi svolte e conferma quelle fatte precedentemente dall'Università di Padova che potete sovrapporre a quelle risposte, ci hanno detto che le attese per la deregolamentazione totale degli orari e delle aperture non hanno prodotto nessuno dei risultati che qualcuno si immaginava. Non c'è nessuna crescita dei consumi significativa, non c'è nessuna crescita occupazionale, se non di tipo precario c'è un forte peggioramento dei rapporti di lavoro, che la sentenza della Corte Costituzionale dice che vorrebbe tutelare; c'è un problema di danno consistente ai negozi di piccolo taglio che, per concorrere con gli altri più grandi, si sono dovuti sobbarcare un aumento assolutamente incongruo degli orari per i titolari o per i familiari che lavorano nei negozi. Quella ricerca lì vorrei che qualcuno la guardasse e venisse più considerata, nonostante sia stata anche presentata sui giornali, pochi ne hanno dato seguito perché dal mio punto di vista, dal punto di vista del Gruppo del Partito Democratico non è la crociata contro il divieto della liberalizzazione degli orari o delle aperture domenicali, non siamo pasdaran integralisti, ci pareva però che la legge 30 fosse un intelligente intervento che dice: "Andiamo a negoziare con i comuni, con le associazioni di categoria, con le organizzazioni sindacali dentro un progetto quali possono essere le aperture" e uno dei pregi che il consigliere Baggio prima illustrava, i distretti, avevano lo scopo di dire che nei distretti commerciali si possono sperimentare delle forme ma diventava un incentivo a farlo il distretto.

Se io non ho più neanche l'incentivo e si può fare quello che si vuole.. per questo dico che è pesantissima, lo so benissimo che a fine anno è difficile spiegarsi su queste cose, e prevale l'idea di finire, però guardate, e mi piace avere visto assentire l'Assessore su questo, noi abbiamo una complicazione gravissima, io propendo per continuare a legiferare, presupponendo che sia nostra competenza regolare la materia, sono per far scoppiare il problema a livello nazionale. Ma è difficile tenere insieme la legge, che ha quei presupposti, che prima anche il relatore di maggioranza ha illustrato, che poi vedremo leggendo gli articoli, se viene a mancare la possibilità per la Regione di regolare alcuni interventi. C'è un punto significativo, che non è solo l'articolo 4, ma anche l'articolo 26 dove si parla delle grandi strutture di vendita, che sono da 15.000 metri in su, e poi indietro, 8.000, 4.000 a condizioni che l'articolo ben spiega, che fa un passo avanti importante, a nostro parere, per togliere di imbarazzo soprattutto i piccoli comuni che, di fronte a proposte di compensazione, potevano essere, uso così, virgolette, facilmente adescati da una grande struttura che ti dice: "Dammi la possibilità che ti faccio la palestra, la scuola, il campo sportivo e altre cose per le quali non hai neanche un soldo per fare nulla".

Però se questo tema viene tolto, io vi lascio immaginare che cosa può succedere. Questo è un primo serio problema. Un secondo problema, anche qua, io apprezzo il fatto che sia stata introdotta per esempio ed accolta anche l'idea che, tra le variabili da considerare, soggetti protagonisti siano anche i lavoratori e le loro organizzazioni, non c'è stata nessuna polemica su questo, io ho presentato l'emendamento ed è stato accolto nel testo e segue la linea già della legge 30 e quindi mi fa piacere. Però i tempi stretti non ci hanno permesso, io l'ho constatato perché come gruppo abbiamo fatto anche noi delle consultazioni, di fare quel lavoro con i comuni e con le province, e devo dire che non è che abbiano dato in questa consultazione un fulgido esempio di interesse, parlo delle associazioni, mentre ho visto maggiore attenzione da parte dei comuni capoluogo che, sapendo di avere il grosso della materia sulle loro spalle, anzi, chiedono all'Assessore di essere maggiormente coinvolti e su questo presenteremo un emendamento perché il cuore del problema sarà come la legge viene applicata dal regolamento di cui si parla all'articolo 4.

Quello che io vorrei è, fatte salve le cose che dicevo prima, che sono poi pregiudiziali perché sono al di là del ruolo di maggioranza o minoranza, ma la possibilità della funzione legislativa di questo Consiglio, ci fosse nei tempi che la legge assegna alla Giunta per costruire la proposta regolamentare, quel lavoro di consultazione e di concertazione che io spero fortemente che sarà accolto anche in termini emendativi.

Ultime due questioni, e ho finito, uno dei punti centrali della legge è l'articolo 4, l'articolo 4 rinvia ad un Regolamento, che è il Regolamento di attuazione dei principi. Voi mi insegnate, soprattutto guardo i più esperti, che la legge che fissa i principi e rinvia ad un Regolamento, la valuti a Regolamento in mano. Il nostro Statuto, se non ricordo male, all'articolo 19, ma credo di ricordare esattamente, prevede che i Regolamenti siano di competenza del Consiglio "salvo". Qua facciamo il "salvo", diciamo che sono delegati alla Giunta. Noi abbiamo chiesto all'Assessore, e ci è stato dato, ma diteci almeno com'è fatto questo impianto del Regolamento, perché le strade sono due: o io metto tanta rigidità nell'articolo 4 per cui il Regolamento di fatto è dentro la legge e allora significava che la legge non sarebbe arrivata in Aula oggi, e poi avrebbe avuto delle rigidità maggiori. Sapete benissimo che un Regolamento di Consiglio è più difficile da modificare, oppure diteci almeno com'è fatto l'impianto di questo Regolamento. L'impianto del Regolamento ieri l'abbiamo potuto vedere. È una griglia interessante ma la griglia ha senso quando sai che cosa ci

metti sopra perché altrimenti può stare lì solo a far caldo. Quando noi chiediamo che su quel Regolamento, su quella griglia si faccia la consultazione, prima ancora di arrivare in Commissione, vogliamo che diventino numeri, criteri per favorire o per disincentivare. Faccio l'esempi, tanto per capirci, se i comuni, che costruiscono una programmazione, sono favoriti o svantaggiati, quelle cose lì le dobbiamo discutere.

Io sono preoccupato, Presidente, perché lei è garante delle prerogative del Consiglio, - non è una battuta, per richiamare l'attenzione, è una cosa seria - che non ci sia un giusto equilibrio tra la necessità della Giunta di dare delle norme, che siano veloci e operative, e il Consiglio che possa sorvegliare la coerenza di queste norme con l'impianto che le premette, che le delega perché altrimenti noi, di fatto, facciamo una modifica statutaria strisciante che, pur non avendo previsto i decreti legislativi, nei fatti facciamo le delibere legislative perché, arrogando a sé il potere dell'articolo 19 dello Statuto, dal Consiglio alla Giunta, noi rischiamo di avere il Consiglio fa delle leggi quadro e poi il Consiglio diventa lo strumento operativo.

Ricapitolando, e finendo, noi faremo tutto quanto è nelle nostre possibilità per migliorare ulteriormente la legge, siamo profondamente amareggiati e preoccupati per il combinato disposto Bolkestein - centralizzazione, che mina alla radice alcuni dei fondamenti. Siamo un po' preoccupati, tolgo il "po'", siamo preoccupati per la tendenza eccessiva della Giunta di avocare a sé le decisioni, che possono condizionare la legge stessa e vorremmo che la fase di concertazione con le forze sociali, con gli imprenditori, con i comuni, con i consumatori fosse maggiormente esercitata con i tempi necessari.

Ecco, queste sono le cose che noi proporremo, ci sono degli altri emendamenti che poi proporrò, man mano che arriveremo, tipo il coinvolgimento dei comuni contermini nella programmazione, etc., che io mi riservo di presentare in Aula e vi prego di credere, ripeto, so per certo che l'Assessore e la struttura, che ha seguito la legge, sa che le cose sono andate così, che per quanto ci riguarda tutto il lavoro che è stato possibile, l'abbiamo fatto in Commissione e anche gli emendamenti, che sono presentati dal Gruppo del Partito Democratico, sono per la grandissima maggioranza già noti alla struttura, non mettono in difficoltà nessuno con colpi dell'ultima ora su questioni improvvisate e sono punti sui quali è lecito esercitare il dissenso, la discussione politica ma che non ci impediranno - ripeto - di dare il nostro contributo il più fattivo possibile affinché la legge arrivi in tempi utili, fatto salvo il problema per il quale io opto: è che noi continuiamo ad esercitare la nostra funzione legislativa, facendoci impugnare i provvedimenti finché qualcuno non si decide a dire se le competenze del commercio fanno parte delle deleghe del Titolo V oppure devono tutte riassegnate al Parlamento centrale, così ci togliamo il problema e ci occupiamo di altro. Grazie.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114/1998 è il seguente:

"4. Definizioni e ambito di applicazione del decreto.

1. 2. Il presente decreto non si applica:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 , e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362 , e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presìdi medico-chirurgici;
b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 , e successive modificazioni;
c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 , e successive modificazioni;
d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 , e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 , e successive modificazioni;
e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 , e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 ;
f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 , per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni;
l) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.".

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 40 della legge regionale n. 11/2004 è il seguente:

"Art. 40 - Centri storici e beni culturali.

1. Si considerano centri storici gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali.

2. Costituiscono parte integrante di ciascun centro storico le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur non avendo le caratteristiche di cui al comma 1, sono ad esse funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso.

3. Il piano di assetto del territorio (PAT) determina:

a) previa analisi dei manufatti e degli spazi liberi esistenti, le categorie in cui gli stessi devono essere raggruppati per le loro caratteristiche tipologiche, attribuendo valori di tutela in funzione degli specifici contesti da tutelare e salvaguardare;
b) per ogni categoria di cui alla lettera a), gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili;
c) i margini di flessibilità ammessi dal piano degli interventi (PI).

4. Il PAT provvede alle determinazioni di cui al comma 3, anche relativamente alle ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville venete "Ville Venete - Catalogo e Atlante del Veneto" nonché agli edifici ed ai complessi di valore monumentale e testimoniale individuando, altresì, le pertinenze scoperte da tutelare e il contesto figurativo.

5. Il piano degli interventi (PI) attribuisce a ciascun manufatto la caratteristica tipologica di riferimento tra quelle determinate dal PAT, nonché la corrispondente categoria di intervento edilizio ai sensi del comma 3, lettere a) e b).".

- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 285/1992 è il seguente:

"Art. 3 Definizioni stradali e di traffico

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

1) Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.
2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.
3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.
6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.
7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
9) Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
10) Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
11) Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.
12) Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.
13) Corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.
14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.
15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.
16) Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.
18) Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.
19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.
20) Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.
21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. E' parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
23) Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.
26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.

27) Isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.
28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.
29) Isola salvagente: cfr. Salvagente.
30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.
31) Itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.
32) Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità (20).
35) Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tramviaria in sede propria.
36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.
37) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stanziamento di uno o più veicoli.
38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.
39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
40) Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.
41) Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.
42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione.
43) Rampa di intersezione: strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.
44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.
45) Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.
46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
47) Sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.
49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.
50) Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.
51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.
52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.
53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade (24).
54) Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.
56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.
58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.

2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.".

- Il testo dell'art. 19 della legge n. 241/1990 è il seguente:

"19. Segnalazione certificata di inizio attività - Scia.

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle

imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. abrogato

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.".

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'art. 7, comma 7, della legge regionale n. 15/2004 è il seguente:

"Art. 7 - Limiti dimensionali riferiti alla superficie di vendita e settori merceologici.

7. Il settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie comprende la vendita esclusiva dei prodotti appartenenti alle seguenti categorie merceologiche: mobili, autoveicoli, motoveicoli, legnami, materiali edili, nautica.".

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010 è il seguente:

"Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.".

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'art. 68 del decreto legislativo n. 59/2010 è il seguente:

"Art. 68 Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Al comma 3, dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: «comunicazione» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività».

3. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è abrogato.".

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000 è il seguente:

"34. Accordi di programma.

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della Regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal

presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella Regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.".

- Il testo dell'art. 35 della legge regionale n. 11/2004 è il seguente:

"Art. 35 - Perequazione urbanistica.

1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.

2. Il piano di assetto del territorio (PAT) stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica.

3. Il piano degli interventi (PI), i piani urbanistici attuativi (PUA), i comparti urbanistici e gli atti di programmazione negoziata attuano la perequazione disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare unitariamente, assicurando un'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall'intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree.

4. Ai fini della realizzazione della volumetria complessiva derivante dall'indice di edificabilità attribuito, i piani urbanistici attuativi (PUA), i comparti urbanistici e gli atti di programmazione negoziata, individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è concentrata l'edificazione e le aree da cedersi gratuitamente al comune o da asservirsi per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche ai sensi dell'articolo 37.".

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 30/2011 è il seguente:

"Art. 4 - Disposizioni transitorie in materia di procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita e parchi commerciali.

1. Ai fini di assicurare un maggior livello di tutela degli interessi pubblici generali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), nelle more dell'approvazione della nuova normativa regionale in materia di commercio al dettaglio su area privata e comunque entro e non oltre il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali relativi a grandi strutture di vendita e parchi commerciali, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le ipotesi di trasferimento di sede e di modificazione delle autorizzazioni rilasciate, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e d) della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" e successive modificazioni.".

- Il testo dell'art. 8, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 15/2004 è il seguente:

"Art. 8 - Definizioni.

1. Agli effetti della presente legge si definiscono:

a) concentrazione: la riunione in una nuova struttura di vendita di medie e/o grandi strutture preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell'ambito delle stesso comune, di medesima titolarità al momento di presentazione della domanda;

b) accorpamento: l'ampliamento della superficie di media o grande struttura di vendita con le superfici di altre medie o grandi strutture di vendita preesistenti, operanti da almeno tre anni nell'ambito delle stesso comune e di medesima titolarità al momento di presentazione della domanda; possono essere oggetto di ampliamento con medie e grandi strutture di vendita anche gli esercizi di vicinato preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell'ambito del medesimo comune purché rientranti nei limiti della programmazione commerciale rispettivamente delle medie e delle grandi strutture di vendita;".

- Il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale n. 42/2012 è il seguente:

"Art. 1 - Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" e successive modificazioni.

1. L'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" si interpreta nel senso che la nuova struttura di vendita, in cui si riuniscono medie e/o grandi strutture preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell'ambito dello stesso comune, di medesima titolarità al momento della presentazione della domanda, è ubicata in un luogo diverso dalle strutture oggetto di concentrazione.".

"Art. 2 - Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" e successive modificazioni.

1. L'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 e successive modificazioni si interpreta nel senso che:

a) agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita ubicate all'interno dei parchi commerciali oggetto di ricognizione ai sensi del comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 , si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

b) le modifiche della ripartizione interna della superficie di vendita dei parchi commerciali, richieste nei limiti della superficie di vendita complessiva del parco commerciale, non sono assoggettate agli obiettivi di sviluppo della programmazione regionale di cui all'allegato B alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 e successive modificazioni.".

"Art. 3 - Interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" e successive modificazioni.

1. L'articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 e successive modificazioni si interpreta nel senso che il rilascio dell'autorizzazione commerciale relativa all'outlet è consentito anche a favore dei soggetti che operano in nome e per conto dell'azienda produttiva.".

4. Struttura di riferimento

Direzione commercio

Torna al sommario

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012, n. 51

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2013 e ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Esercizio provvisorio

1. Ai sensi dell'articolo 56, comma 4, dello Statuto e dell'articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, dal 1° gennaio 2013 e fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il termine stabilito dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il bilancio di previsione per l'anno 2013, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa contenuti nel disegno di legge n. 30/DDL dell'11 dicembre 2012 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015", così come approvato dalla Giunta regionale.

2. La gestione dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 è autorizzata con esclusione delle spese di cui alle upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti" e U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento" del disegno di legge n. 30/DDL dell'11 dicembre 2012 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015", nonché delle spese di cui all'allegato "Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione" al medesimo DDL.

3. Sono, altresì, escluse dall'autorizzazione alla gestione provvisoria di cui al comma 1, le spese individuate nella Tabella A "Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa", allegata al disegno di legge n. 29/DDL dell'11 dicembre 2012 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013", fatte salve quelle per il finanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" e successive modificazioni e per il funzionamento dei seguenti enti e società regionali per le quali è autorizzata la gestione provvisoria:

a) Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA);
b) Veneto agricoltura;
c) Veneto lavoro;
d) Veneto strade S.p.A.;
e) Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (ARPAV);
f) enti gestori di parchi e riserve naturali regionali;
g) Istituto regionale ville venete (IRVV);
h) Aziende regionali per il diritto allo studio universitario ESU-ARDSU;
i) Sistemi territoriali S.p.A.;
j) Veneto acque S.p.A.;
k) Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale;
l) Veneto nanotech S.c.p.A.;
m) Veneto innovazione S.p.A.;
n) Rocca di Monselice S.r.l.;
o) Veneto promozione S.c.p.A..

4. È, altresì, autorizzata la gestione provvisoria volta ad erogare l'anticipazione mensile alle aziende ULSS, all'azienda ospedaliera di Padova, all'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona ed all'istituto oncologico del Veneto, finalizzata al finanziamento del servizio sanitario regionale, nella misura massima del livello dell'anticipazione mensile definita dallo Stato.

5. Con riferimento alle spese di cui ai commi 2 e 3, escluse dall'autorizzazione alla gestione provvisoria, è comunque possibile procedere ai pagamenti in conto residui.

6. È inoltre autorizzata la gestione delle spese atte a far fronte a situazioni eccezionali e quelle da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.

Art. 2
Disposizioni sul Patto di stabilità interno

1. Con riferimento agli adempimenti disposti dal "Patto di stabilità interno", la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso dell'esercizio provvisorio, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli, in termini sia di competenza che di cassa, così come prescritti dalla normativa statale vigente in materia finanziaria.

2. Con riferimento ai limiti posti dal "Patto di stabilità interno" alla gestione della cassa, la Giunta regionale è autorizzata ad

effettuare, nel corso dell'esercizio provvisorio, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), dell'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.

Art. 3
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 31 dicembre 2012

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Esercizio provvisorio
Art. 2 - Disposizioni sul Patto di stabilità interno
Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 51

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Roberto Ciambetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 11 dicembre 2012, n. 31/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 dicembre 2012, dove ha acquisito il n. 326 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle Prima commissione consiliare;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Piero Ruzzante, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 dicembre 2012, n. 48.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il disegno di legge finanziaria 2013 e il disegno di legge di bilancio per l'esercizio 2013 e pluriennale 2013-2015 sono stati sono stati licenziati dalla Giunta regionale in data 11 dicembre 2012.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 4 dello Statuto del Veneto, si prevede che nel caso di mancata approvazione del bilancio di Previsione entro l'anno, il Consiglio regionale avvia obbligatoriamente con apposita legge l'esercizio provvisorio, per un massimo di quattro mesi.

Tenuto conto dei tempi necessari per il compimento dell'iter procedimentale di approvazione, e considerato quindi che l'approvazione avverrà successivamente al 31 dicembre 2012, si provvede alla presentazione del disegno di legge di esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 2013.

Quanto sopra anche in considerazione delle osservazioni riportate sull'argomento dalla Corte dei Conti che ha evidenziato come la legislazione del Veneto, in armonia e nel rispetto dei principi contabili previsti dalla normativa statale per le Regioni, prevede l'istituto dell'esercizio provvisorio quale unica modalità di gestione del bilancio, nel caso in cui la legge di bilancio stessa non venga approvata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre. In tal senso la Corte dei Conti ha specificato che per la Regione non sussiste il presupposto del ricorso, per analogia, alle norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) in materia di "gestione provvisoria" del bilancio.

In particolare con riferimento all'esercizio provvisorio, contemplato dall'articolo 56 dello Statuto regionale e disciplinato dall'articolo 15 del vigente ordinamento contabile regionale è previsto che:

- sia autorizzato per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi;
- la legge di esercizio provvisorio autorizzi la gestione sulla base del progetto di bilancio presentato dalla Giunta al Consiglio;
- la legge di esercizio provvisorio possa introdurre limitazioni all'esecuzione di spese discrezionali.

Con l'esercizio provvisorio, quindi, si possono gestire le entrate e le spese presenti nel progetto di bilancio (DDL n. 30 del 11 dicembre 2012), fatte salve alcune limitazioni.

In particolare, si individuano come parti rispetto alle quali inibire la gestione durante l'esercizio provvisorio le reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, le spese iscritte nel Fondo speciale per le spese correnti e nel Fondo speciale per le spese d'investimento e le spese per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, fatte salve quelle per il funzionamento degli Enti e Società regionali elencati dalla legge in oggetto.

La Prima Commissione consiliare nella seduta n. 98 del 21 dicembre 2012 ha concluso i propri lavori in ordine all'argomento oggi in esame approvandolo a maggioranza con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P, PDL, il voto contrario dei rappresentanti dei gruppi consiliare PDV, Federazione della Sinistra veneta-PRC e Misto.".

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa consigliere Piero Ruzzante :

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

sarò breve, come lo sono stato nei lavori di Commissione. Ovviamente noi vediamo positivamente il ricorso all'esercizio provvisorio, lo vediamo positivamente nel senso che, inserito all'interno dello Statuto, è diventato un atto dovuto da parte della Giunta in caso di non approvazione del Bilancio entro il 31 dicembre 2012, è l'atto dovuto per poter evitare i problemi che abbiamo vissuto anche in un passato non recente, ricordo nel 2011, per esempio non abbiamo fatto l'esercizio provvisorio e questo ha comportato diversi problemi nei pagamenti degli stipendi e nei pagamenti dei fornitori che collaboravano e lavoravano con la Regione.

Siamo di fronte ad un vero e proprio atto dovuto, lo ricordo, lo ricordava anche correttamente il Presidente della Commissione, Toniolo, che nello Statuto abbiamo regolamentato tutta la materia relativa al Bilancio della Regione, prevedendo tempi certi; vale per gli assestamenti di Bilancio, vale per il Bilancio preventivo che dev'essere presentato al Consiglio regionale entro il 31 di ottobre ed approvato con legge regionale entro il 31 dicembre. Non è avvenuto così quest'anno, al 31 ottobre credo che avevamo appena, appena iniziato i lavori sull'assestamento di Bilancio, quindi era impensabile che la Giunta potesse presentare il Bilancio preventivo entro il 31 di ottobre, però questo è un ritardo che io chiedo all'Assessore, chiedo alla Giunta di colmare a partire dal prossimo anno, cioè è vero tutto quello che viene detto, è vero che siamo di fronte ad una finanza pubblica che è spesso incerta ma questo vale per tutte le Regioni italiane. Crediamo che ci debba essere uno sforzo serio per attenerci a quello che è scritto nel nostro Statuto.

È anche vero che abbiamo una difficoltà aggiuntiva quest'anno, ormai era già evidente dagli anni passati, però quest'anno siamo arrivati all'azzeramento della capacità di indebitamento di questa Regione, quindi abbiamo toccato il limite zero. Non era così negli anni passati, rimaneva un minimo margine di possibilità di ulteriore indebitamento da parte della Regione. Quest'anno siamo all'azzeramento totale. Questo comporta una serie di ristrettezze di Bilancio e di difficoltà economiche da parte della Giunta, noi crediamo che a questo non ci si sia arrivati solo per effetto della riduzione dei trasferimenti e della riduzione delle risorse a disposizione delle Regioni, è anche il frutto di scelte programmatorie degli anni passati, probabilmente si è investito troppo negli anni a cavallo tra il 2000 e il 2010 e contemporaneamente si sono fatte delle scelte economiche di Bilancio, come la cancellazione dell'addizionale IRPEF che ha comportato poi una situazione di Bilancio ai limiti della possibilità di gestione insomma. Siamo di fronte a questo, con tutta onestà lo stesso assessore Ciambetti, in sede di presentazione dell'esercizio provvisorio, ci spiegava le sue difficoltà.

Quindi noi ovviamente voteremo contro l'esercizio provvisorio, non tanto perché è un atto dovuto ma perché questo esercizio provvisorio ovviamente si aggancia alla presentazione di un Bilancio di previsione per l'anno 2013.

Mi sento solo di porre un tema che riguarda tutta l'Aula e sarà oggetto di discussione, quando avvieremo la discussione non tanto sull'esercizio provvisorio quanto sul Bilancio vero e proprio, il tema è quello degli ammortizzatori sociali. Non credo sia un problema della maggioranza, lo dico già da adesso perché su questi temi e su questi aspetti, di fronte ad una crisi che morde in maniera così forte le nostre e con il numero sempre più alto e più elevato di persone espulse dai processi produttivi, licenziate, che necessitano degli ammortizzatori sociali, che sono lo strumento fondamentale per non far sentire le famiglie e le persone sole di fronte a questa crisi, questo è il tema che dobbiamo avere la capacità di affrontare. Ad aprile, maggio, da quello che mi risulta rischiano di esaurirsi i fondi, le risorse, per gli ammortizzatori sociali, è vero che questo è effetto anche di una riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato; è anche vero che in altre Regioni, che hanno discusso questo tema, hanno previsto risorse proprie in questa direzione.

Io credo, ne discuteremo in maniera più ampia nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, che la priorità di Bilancio 2013 sia questa, non possiamo permetterci di lasciare persone senza protezione sociale perché questo è il primo intervento fondamentale che una Regione deve riuscire ad assicurare. Quindi con questo obiettivo - che già mi sento di porre all'attenzione dell'Aula, lo faccio per tempo, in modo tale che tutti quanti ricalibriamo le esigenze, che all'interno di un Bilancio si valutano perché molte sono le esigenze di questa Regione - io credo che quest'anno in questo Bilancio esista un'esigenza fondamentale: non far trovare le persone sole di fronte alla crisi, non lasciarle senza sistema di protezione sociale.

Credo che questa sia la prima priorità che noi tutti, e insieme, mi auguro, sapremo affrontare in sede di discussione di Bilancio perché questo è l'elemento centrale per far sentire una Regione vicina alle esigenze delle famiglie, alle esigenze dei tanti, troppi lavoratori che sono stati espulsi dai processi produttivi.

Quindi ribadisco il voto contrario sull'esercizio provvisorio, con questo impegno per il Bilancio di previsione 2013.".

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

"Art. 22 - Variazioni al bilancio.

1. Le variazioni al bilancio sono disposte con legge regionale, fatti salvi i casi nei quali è stabilito diversamente dalla legge.

2. La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, può effettuare variazioni al bilancio nel corso dell'esercizio:

a) per l'istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altri soggetti, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte;

b) di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) per l'adeguamento degli stanziamenti relativi alle contabilità speciali;

d) conseguenti all'attuazione del ricorso all'indebitamento con oneri a carico dello Stato;

e) per l'approvazione o la variazione di un Piano di attuazione e spesa.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale può iscrivere con proprio atto, nei corrispondenti stanziamenti di competenza dell'esercizio, le somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti a quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale, che derivano da spese finanziate con assegnazioni statali, comunitarie e dalle relative quote regionali di cofinanziamento.

4. Nessuna variazione al bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre salvo quelle previste al comma 2, lettere a), c) e d), nonché quelle necessarie per far fronte a situazioni urgenti o eccezionali da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.".

4. Struttura di riferimento

Direzione bilancio

Torna al sommario

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012, n. 52

Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. Ferme restando le competenze in materia di rifiuti urbani di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e successive modificazioni, la Regione del Veneto attua l'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" e successive modificazioni in coerenza con le finalità e le previsioni di tutela dell'ambiente e della concorrenza previste dalla normativa vigente.

Art. 2
Ambito territoriale regionale e comitato di bacino regionale

1. Ai fini dell'ottimale organizzazione, coordinamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, l'ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", è il territorio regionale.

2. Presso la struttura regionale competente in materia di ambiente è istituito il comitato di bacino regionale che si avvale, per l'esercizio delle proprie funzioni, del personale dipendente della Regione. Il comitato di bacino regionale, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore all'ambiente delegato, con funzioni di presidente, e dai presidenti dei consigli di bacino di cui all'articolo 3, o da componenti del consiglio di bacino da questi delegati.

3. Il comitato di bacino regionale in coerenza con il piano regionale e con quanto previsto dall'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni svolge le seguenti funzioni:

a) monitora i livelli di servizio raggiunti, mediante la definizione di indicatori e l'acquisizione di banche dati;
b) controlla il rispetto delle normative di settore e della pianificazione regionale;
c) fornisce indirizzi ai consigli di bacino, ai fini della formulazione delle osservazioni di cui all'articolo 3, comma 6, lettera h);
d) vigila sulla corretta determinazione dei livelli tariffari, in relazione al metodo e alle direttive disposte dalla normativa nazionale di settore;
e) approva il proprio regolamento di disciplina del funzionamento;
f) trasmette alla Giunta regionale una relazione annuale sull'attività svolta.

Art. 3
Bacini territoriali e consigli di bacino

1. Per favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale.

2. Su proposta motivata degli enti locali interessati, la Giunta regionale può, altresì, approvare il riconoscimento di bacini territoriali di diversa dimensione, infraprovinciale o interprovinciale, in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni.

3. Ai fini di cui al comma 2, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere, delibera il riconoscimento dei bacini territoriali infraprovinciali o interprovinciali.

4. Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali, come riconosciuti e approvati dalla Giunta regionale, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino.

5. I consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani.

6. I consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d'ambito istituite ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni, ed, in particolare, esercitano le seguenti attività:

a) quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;
b) individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;
c) indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero; su delega regionale i consigli di bacino possono procedere all'affidamento della gestione e realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, previsti dalla programmazione regionale, da svolgersi secondo modalità conformi alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni previste dalla convenzione stessa;
d) approvazione e stipulazione del contratto di servizio e della carta del servizio regolante i rapporti con i soggetti gestori dei rifiuti urbani;
e) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
f) vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore del servizio;
g) individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;
h) formulazione delle osservazioni al piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni, già di competenza delle autorità d'ambito, ai sensi dell'articolo 199, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.

7. I consigli di bacino non possono svolgere attività di gestione operativa relative alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

Art. 4
Costituzione e funzionamento dei consigli di bacino e poteri sostitutivi

1. Ai fini della costituzione dei consigli di bacino, gli enti locali ricadenti in ciascun bacino territoriale approvano una apposita convenzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sulla base di una convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La convenzione di cui al comma 1 prevede:

a) la costituzione di un'assemblea di bacino, presieduta da un presidente espresso dalla maggioranza dei componenti l'assemblea e formata dai rappresentanti degli enti locali partecipanti al consiglio di bacino, o loro delegati, con competenza in ordine alle attività di cui all'articolo 3;
b) la gratuità delle operazioni dell'assemblea, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
c) l'adozione di un regolamento per il funzionamento dell'assemblea;
d) la costituzione, in ciascun consiglio di bacino, dell'ufficio di bacino che garantisce il necessario supporto esecutivo per gli atti di competenza dell'assemblea di bacino.

3. L'assemblea di bacino, di cui al comma 2, lettera a), nomina fra i suoi componenti un comitato di bacino, composto dal presidente dell'assemblea e da due membri. Il comitato di bacino è organo esecutivo dell'assemblea e svolge le funzioni che vengono definite dalla convenzione di cui al comma 1.

4. Alla direzione dell'ufficio di cui al comma 2, lettera d), è preposto un direttore, nominato dall'assemblea, con responsabilità organizzativa e gestionale dell'ufficio stesso. Il direttore funge anche da segretario verbalizzante delle sedute dell'assemblea di bacino e del comitato di bacino, istruisce le deliberazioni ed esprime i prescritti pareri.

5. La costituzione dei consigli di bacino può avvenire anche mediante operazioni straordinarie di trasformazione dei soggetti che svolgono le funzioni di enti responsabili di bacino o autorità d'ambito, anche mediante integrazione di più enti esistenti, deliberate dagli organi assembleari degli enti medesimi in rappresentanza dei singoli comuni partecipanti. I consigli di bacino risultanti da tali trasformazioni adeguano i contenuti dei propri atti fondamentali alle disposizioni contenute nel presente articolo in ordine al loro funzionamento.

6. Nel caso sia accertata una persistente inerzia o inadempimento rispetto agli adempimenti di cui al comma 1 da parte degli enti locali, si applica la disciplina di cui all'articolo 16 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Art. 5
Disposizioni transitorie

1. Ai fini del procedimento di definizione dei bacini territoriali di cui all'articolo 3, le istanze presentate ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 2011 e successive modificazioni, sono considerate quali proposte, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3.

2. La convenzione per la costituzione dei consigli di bacino, di cui al comma 1 dell'articolo 4, è sottoscritta entro tre mesi dall'approvazione della convenzione - tipo da parte della Giunta regionale.

3. Nelle more dell'istituzione dei consigli di bacino di cui all'articolo 3, al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, decorso il termine del 31 dicembre 2012, la Giunta regionale procede alla nomina di commissari liquidatori per gli enti responsabili di bacino di cui al piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 785 del 28 ottobre 1988 pubblicata nel supplemento al BUR n. 10 del 2 marzo 1989, e per le autorità d'ambito istituite ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, di cui al piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 59 del 22 novembre 2004 pubblicata nel BUR n. 6 del 18 gennaio 2005, da individuarsi nei presidenti degli enti medesimi. I commissari liquidatori elaborano un piano di ricognizione e liquidazione della situazione patrimoniale ed economica dell'ente in cui sono sono stati nominati, recante, in particolare:

a) l'individuazione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere, alla data del 31 dicembre 2012, con l'indicazione di quelli idonei ad essere trasferiti agli istituendi consigli di bacino di cui all'articolo 3;
b) una proposta per la definizione dei rapporti giuridici non trasferibili agli istituendi consigli di bacino di cui all'articolo 3;
c) l'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili;
d) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie, dei profili professionali e delle funzioni svolte;
e) l'accertamento della situazione relativa alle potenzialità e alla prevedibile durata degli impianti e delle discariche;
f) il costo di smaltimento in essere.

4. Il commissario liquidatore adotta, altresì, gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi già definiti dagli organi delle autorità d'ambito e degli enti di bacino soppressi.

5. I consigli di bacino di cui all'articolo 3, una volta istituiti, verificano il piano di ricognizione e liquidazione di cui al comma 3, ed approvano il conferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi idonei ad essere loro trasferiti, definendo, con apposito piano finanziario, le misure da adottare ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio.

6. Una volta che gli istituiti consigli di bacino di cui all'articolo 3 siano subentrati nei rapporti giuridici attivi e passivi approvati ai sensi del comma 5, i commissari liquidatori procedono alla liquidazione degli enti responsabili di bacino e delle autorità d'ambito conformemente ai contenuti dei piani di ricognizione e liquidazione di cui al comma 3. Il personale è trasferito ai consigli di bacino secondo la disciplina di cui all'articolo 2112 del Codice Civile e successive modificazioni, nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali.

7. Fino al 31 dicembre 2012 gli enti responsabili di bacino e le autorità d'ambito di cui al comma 3 continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite e, le concessioni già rilasciate ed i contratti di servizio già stipulati e vigenti per l'affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani continuano a produrre effetti. Decorso tale termine, gli enti responsabili di bacino e le autorità d'ambito sono soppressi ed ogni atto compiuto, successivo a tale termine, deve considerarsi nullo.

8. Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e fino al subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi da parte dei consigli di bacino ai sensi del comma 6, gli enti locali, già ricadenti nell'ambito degli enti responsabili di bacino e delle autorità d'ambito, subentrano nella posizione dei medesimi rispetto alle concessioni ed ai contratti di servizio in essere, di affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, rilasciate e stipulati dagli stessi enti responsabili di bacino ed autorità d'ambito, qualora le concessioni ed i contratti di servizio in essere siano compatibili con la normativa europea vigente in materia di affidamenti della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nonché con la vigente normativa nazionale in materia di riduzione della spesa, con particolare riferimento alle modalità di affidamento del servizio.

9. I beni patrimoniali delle soppresse autorità d'ambito e dei soppressi enti di bacino, alla cessazione delle funzioni ai sensi del comma 7, rientrano nella disponibilità degli enti locali conferenti, in conformità alle rispettive norme statutarie ed agli atti costitutivi delle suddette autorità.

Art. 6
Nuovi impianti di trattamento termico per rifiuti solidi. Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'approvazione del nuovo piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, come previsto dalla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, che definisce il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento dei rifiuti, non può essere autorizzato l'avvio e l'ampliamento di nuovi impianti di trattamento termico per rifiuti solidi urbani in Veneto.

Art. 7
Modifiche ed abrogazioni di disposizioni della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche"

1. Dalla data d'entrata in vigore della presente legge, i riferimenti all'espressione: *"ambiti territoriali ottimali"*, contenuti nella legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s'intendono riferiti all'espressione: *"bacini territoriali"*.

2. Dalla data d'entrata in vigore della presente legge, i riferimenti all'espressione: *"Autorità d'ambito"* ed all'espressione: *"enti responsabili di bacino"* contenuti nella legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s'intendono riferiti all'espressione: *"consigli di bacino"*.

3. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, dopo la parola: *"province"*, è aggiunta la seguente espressione: *", i consigli di bacino"*.

4. Nella legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 1 dell'articolo 8;
b) le lettere c), d) e g) del comma 3 dell'articolo 8;
c) gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
d) l'Allegato A, di cui al comma 2 dell'articolo 14;
e) l'Allegato B, di cui al comma 3 dell'articolo 14;
f) l'Allegato C, di cui al comma 3 dell'articolo 14;
g) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 22, "Disposizioni di novellazione del Capo IV della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" ";
h) il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 13 settembre 2011, n. 27, "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2001".

5. Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", l'espressione *"il direttore, individuato da un elenco di dipendenti della Regione o degli enti strumentali regionali, predisposto dalla Giunta regionale, sulla base della razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse umane, nominato dall'assemblea."* è sostituita dalla seguente: *"il direttore, nominato dall'assemblea, con l'incarico di dirigente della struttura operativa del consiglio di bacino."*.

Art. 8
Norma finanziaria

1. La Regione può concedere agli enti locali convenzionati nei consigli di bacino ai sensi dell'articolo 3 contributi regionali per la realizzazione delle politiche e strategie di organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si fa fronte con gli introiti derivanti dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.

Art. 9
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 31 dicembre 2012

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Ambito territoriale regionale e comitato di bacino regionale
Art. 3 - Bacini territoriali e consigli di bacino
Art. 4 - Costituzione e funzionamento dei consigli di bacino e poteri sostitutivi
Art. 5 - Disposizioni transitorie
Art. 6 - Nuovi impianti di trattamento termico per rifiuti solidi. Disposizioni transitorie
Art. 7 - Modifiche ed abrogazioni di disposizioni della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche"
Art. 8 - Norma finanziaria
Art. 9 - Entrata in vigore

Dati informativi concernenti la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa della Giunta regionale e dei sottoelencati consiglieri regionali, che hanno presentato rispettivamente un disegno di legge e una proposta di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
  - disegno di legge relativo a "Attribuzione alle province delle funzioni amministrative relative alla gestione dei rifiuti urbani" (deliberazione della Giunta regionale n. 2/DDL del 22 febbraio 2011); (progetto di legge n. 157);
  - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Bond, Padrin, Tesserin, Toniolo, Mainardi, Puppato e Fracasso relativa a "Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme per la gestione dei rifiuti" "; (progetto di legge n. 171).
- I progetti di legge sono stati assegnati alla Settima commissione consiliare;
- La Settima commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" ;
- La Settima commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 27 settembre 2012;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Settima commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Nicola Ignazio Finco e su relazione di minoranza della Settima commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Stefano Fracasso, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 dicembre 2012, n. 47.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Settima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Nicola Ignazio Finco, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l'articolo 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) prevede quanto segue:

"Per le finalità di cui al comma 33, le regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1° luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:

a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i principi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;
b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall'attuazione del presente comma, come accertate da ciascuna regione con provvedimento comunicato al Ministro dell'economia e delle finanze, al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordi-

naria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.".

Il comma 33 del medesimo articolo 2 della suindicata legge precisa inoltre che:

"Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.".

La Regione, quindi, fin dal 1° luglio 2008 era chiamata ad assumere decisioni in ordine agli ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti urbani.

La scelta da assumere, prevista dall'articolo 2, comma 38, della legge finanziaria 2008, imponeva conseguentemente alla Regione di riconsiderare l'attribuzione delle funzioni di Autorità d'ambito di cui alla legge regionale n. 3 del 2000, procedendo contestualmente alla soppressione degli ambiti territoriali ottimali, come previsto dal comma 33, in conformità ai principi di efficienza e di riduzione della spesa.

L'articolo 1, comma 1 quinquies, della legge 26 marzo 2010, n. 42, rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni", ha introdotto all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), il comma 186 bis che recita come segue:

"Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna Regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

Il termine su menzionato è, ad oggi, prorogato al 31 dicembre 2012 dall'articolo 13 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative".

Al fine di dare puntuale applicazione alla normativa statale la Regione Veneto ha individuato quale ambito territoriale ottimale per l'organizzazione, il coordinamento ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il territorio regionale (articolo 2). La Regione Veneto, che costituirà al suo interno, e senza costi aggiuntivi per il sistema regionale, il consiglio di bacino regionale individuerà differenti bacini gestionali che potranno comprendere il territorio provinciale, infraprovinciale ed intraprovinciale (articolo 3). Gli enti locali rientranti nei confini territoriali individuati dalla Regione tramite apposita convenzione si associano in consigli di bacino (articolo 4) i quali rappresentano una forma associata di esercizio di funzioni inerenti la gestione integrata dei rifiuti urbani.

La Settima Commissione consiliare, nella seduta del 27 settembre 2012, ha licenziato il progetto di legge in oggetto con il seguente esito finale della votazione:

- favorevoli il Presidente Finco (con delega del consigliere Cenci), Bozza e Cappon del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord-Padania e il consigliere Conta del Gruppo consiliare Popolo della Libertà;
- astenuti i consiglieri i consiglieri Azzalin, Ruzzante e Fracasso del Gruppo consiliare Partito Democratico Veneto.";

- Relazione di minoranza della Settima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Stefano Fracasso, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l'approvazione di una legge per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti si rende necessaria per almeno tre ragioni. L'intervento legislativo nazionale, già ricordato anche dal Presidente Finco, che ha soppresso le AATO, come precedentemente definite. Il sostanziale fallimento, peraltro, delle previsioni della legge regionale 3/2000 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", considerato che in Veneto le AATO provinciali non sono mai decollate di fatto.

Infine, il recentissimo emendamento al "decreto crescita 2" con il quale si è chiarito che l'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore rifiuti urbani, dev'essere esercitata unicamente dagli enti di governo degli ambiti di bacini territoriali ed ottimali, così come identificati nelle leggi regionali.

Dev'essere, altresì, riconosciuto che, a fronte di un deficit di programmazione, a partire da quella regionale, l'ultimo piano risale, infatti, al 2004, i risultati della raccolta differenziata in Veneto sono di assoluta eccellenza in quanto oggi si avvicina su media regionale al 60 per cento e la produzione pro capite ai 400 chilogrammi abitante/anno, altro dato di eccellenza nazionale; a dimostrazione del fatto che i comuni sono riusciti ad organizzare in modo efficace ed efficiente il servizio di raccolta.

Pure sotto il profilo del costo per residente, i dati evidenziano mediamente una situazione sostenibile con un costo medio per abitante di 127 euro, che in gran parte del Veneto occidentale scende anche al di sotto di questo valore. Si registra, piuttosto, ancora una volta, una certa frammentazione delle gestioni, specie in alcune province, che poco si concilia con un'organizzazione del servizio su modello industriale.

Diverso è l'aspetto dello smaltimento dei rifiuti urbani, in questo caso, se i flussi non vengono opportunamente governati, la mancanza di un quadro programmatorio, è ancora più allarmante, in quanto il rischio è quello di non riuscire ad assicurare una sostenibilità finanziaria alla gestione degli impianti di smaltimento, in particolare i cosiddetti impianti a tecnologia complessa, papale, papale, gli impianti di trattamento termico dei rifiuti solidi e urbani.

Il progetto di legge riconosce la necessità di un ambito unico regionale di governo del sistema, in particolare del governo dello smaltimento, che è la parte - a mio avviso - più critica e decisiva, visto che nel tema della raccolta i risultati sono già eccellenti, così come riconosce che è opportuno lasciare ai comuni l'organizzazione del servizio di raccolta e trasporto, con le competenze previste su un'articolazione territoriale, che sia preferibilmente provinciale ma non snaturi collaborazioni intercomunali, anche di diversa dimensione, che hanno dimostrato di saper organizzare servizi di comprovata efficienza ed efficacia, rafforzando al tempo stesso l'indirizzo e la gestione associata tra i comuni.

Si rende comunque necessario migliorare il testo uscito dalla Commissione, soprattutto per garantire la fase di transizione tra le attuali autorità e i futuri Consigli di Bacino, relativamente al personale dipendente di questi Enti.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191/2009 è il seguente:

"Art. 2. (Disposizioni diverse)

186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

"199. Piani regionali.

1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. Per l'approvazione dei piani regionali si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.

2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.

3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:

a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205;
b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;
c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;
d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;
e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;
f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);
g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
h) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;
i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;
l) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);
m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;
n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;
p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;
q) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori.

4. Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:

a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;
b) valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;
c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.

5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.

6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

7. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.

8. La regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre 2013. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti.

9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di accertata inattività nell'approvare o adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione o adeguamento del piano regionale.

10. Le regioni, sentite le province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalità di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessità dell'aggiornamento del piano almeno ogni sei anni, nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente.

11. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione o la revisione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui al presente articolo, al fine del successivo invio degli stessi alla Commissione europea.

12. Le regioni e le province autonome assicurano la pubblicazione dei piani e dei programmi di cui al presente articolo, anche attraverso l'inserimento degli stessi sul sito WEB della regione o della provincia autonoma.

13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

Note all'articolo 3

- Il testo dell'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011 è il seguente:

"Art. 3-bis. Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali

1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta.

3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità.

4. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa.

5. Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

6. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori.".

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 3/2000 è il seguente:

"Art. 14 - Forme e modi della cooperazione ed istituzione dell'Autorità d'ambito.

1. Al fine di garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, i comuni e le province ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale, individuato dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani, istituiscono l'Autorità d'ambito, utilizzando una delle seguenti forme di cooperazione:

a) convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
b) consorzio ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni.

2. Nel caso in cui la forma prescelta sia quella prevista alla lettera a) del comma 1, la convenzione per la cooperazione è definita secondo lo schema allegato alla presente legge (allegato A).

3. Nel caso in cui la forma prescelta sia quella prevista alla lettera b) del comma 1, la convenzione per la cooperazione e lo statuto sono definiti secondo gli schemi allegati alla presente legge (allegati B e C).

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte trascorsi i quali si prescinde dal parere, può modificare gli allegati di cui ai commi 2 e 3.".

- Il testo dell'art. 205 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

"205. Misure per incrementare la raccolta differenziata.

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.

1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:

a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;
b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;
c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.

1-ter. L'accordo di programma di cui al comma precedente può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonché stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente articolo.

2. Soppresso.

3. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.

5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

6. Le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero.".

- Per il testo dell'art. 10 della legge regione n. 3/2000 vedi nota all'art. 7.

- Per il testo dell'art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006 vedi nota all'art. 2.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 è il seguente:

"30. Convenzioni.

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.".

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:

"Art. 16 - Poteri sostitutivi.

1. Fatta salva l'esplicita diversa previsione nei titoli che seguono e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", nel caso siano accertati una persistente inerzia o inadempimento nell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti dalla presente legge alle province, ai comuni, alle comunità montane e alle autonomie funzionali, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, assegna agli enti inadempienti un congruo termine, non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni, per provvedere, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale sentiti gli enti inadempienti, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva e nei casi più gravi, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, attiva il procedimento legislativo di revoca delle funzioni e dei compiti amministrativi già conferiti.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla normativa regionale vigente.".

Note all'articolo 5

- Per il testo dell'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011 vedi nota all'art. 3.

- Per il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 3/2000 vedi nota all'art. 3.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 3/2000, come modificata dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 10 - Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.

1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani provvede a:

a) promuovere la riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti;
b) individuare le iniziative dirette a limitare la quantità dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, nonché le iniziative dirette a favorire il recupero di materie dai rifiuti;
c) dettare i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi e impianti adatti allo smaltimento;
d) stabilire le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati in aree destinate ad insediamenti produttivi;
e) definire le misure atte ad assicurare la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
f) stabilire la tipologia ed il complesso degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani all'interno degli ambiti territoriali ottimali nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema produttivo;
g) stabilire la tipologia e la quantità degli impianti per l'incenerimento, con recupero energetico, dei rifiuti urbani e per l'utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia, da realizzare nella Regione, tenendo conto che in tal caso l'ambito territoriale ottimale per la gestione di tali rifiuti è l'intero territorio regionale;
h) stimare i costi delle operazioni di recupero e di smaltimento.

2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani si compone dei seguenti elaborati:

a) relazione sullo stato di attuazione del Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani vigente;
b) normativa generale;
c) criteri per la organizzazione del sistema di riduzione, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
d) criteri per la organizzazione del sistema di recupero energetico dei rifiuti urbani;
e) criteri per l'individuazione da parte delle province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi e impianti adatti allo smaltimento;
f) criteri per la organizzazione e la gestione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

3. La Giunta regionale, sentite le province, *i consigli di bacino* e la commissione consiliare competente, provvede a determinare, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, con apposite direttive:

a) la normativa tecnica per l'ubicazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di discarica controllata;

b) la normativa tecnica per l'ubicazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e di smaltimento diversi dalla discarica.

3 bis. L'individuazione della tipologia e del complesso degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, operata dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dalle sue varianti rappresentate dall'approvazione dei piani di cui all'articolo 8, vincola il Programma triennale per i lavori pubblici di competenza regionale, di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , 'Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche', quanto agli impianti pubblici di gestione dei rifiuti urbani di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 4, e vincola altresì i programmi triennali dei lavori pubblici di competenza delle province, quanto agli impianti pubblici di gestione dei rifiuti urbani di competenza delle province, ai sensi dell'articolo 6.".

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 17/2012, come modificata dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 4 - Organi dei Consigli di bacino.

1. Gli organi dei Consigli di bacino sono:

a) l'assemblea, composta dai sindaci, o dall'assessore comunale delegato, dei comuni ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale;

b) il presidente, eletto dall'assemblea fra i suoi componenti, cui compete la rappresentanza legale;

c) il comitato istituzionale, presieduto dal presidente del Consiglio di bacino e composto da tre membri, eletti dall'assemblea fra i suoi componenti;

d) *il direttore, nominato dall'assemblea, con l'incarico di dirigente della struttura operativa del consiglio di bacino.* La nomina del direttore dell'ambito territoriale interregionale ottimale Lemene di cui all'articolo 2, comma 3, viene disciplinata nell'ambito dell'intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, richiamata nel medesimo articolo;

e) un revisore legale, nominato dall'assemblea, ai sensi della normativa vigente.

2. Il Consiglio di bacino svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) approva il regolamento per il proprio funzionamento nonché per la struttura operativa;

b) approva la programmazione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 7;

c) approva le modalità organizzative del servizio idrico integrato e procede all'affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;

d) approva la convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino ed i gestori del servizio idrico integrato, in conformità allo schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2;

e) approva le tariffe ed i relativi aggiornamenti;

f) approva i bilanci previsionali e consuntivi del Consiglio di bacino;

g) propone eventuali modifiche dei confini degli ambiti territoriali ottimali.

3. Le modalità di funzionamento degli organi del Consiglio di bacino sono individuate dalla Giunta regionale nello schema di convenzione di cui all'articolo 3, comma 3.".

4. Struttura di riferimento

Direzione tutela ambiente

Torna al sommario

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012, n. 53

Autonomia del consiglio regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

TITOLO I
Principi Generali

Art. 1
Autonomia

1. Il Consiglio regionale è l'Assemblea legislativa regionale del Veneto.
2. L'autonomia dell'Assemblea legislativa è presupposto essenziale per l'efficace svolgimento delle funzioni dell'Assemblea stessa, con particolare riferimento a quelle di legislazione, indirizzo, controllo, valutazione dei risultati delle politiche regionali.
3. L'autonomia dell'Assemblea legislativa è garantita dall'articolo 46 dello Statuto e disciplinata dalla presente legge.

Art. 2
Ambito dell'autonomia

1. Il Consiglio regionale ha autonomia funzionale, amministrativa, organizzativa, di bilancio, contabile, contrattuale, di uso del patrimonio assegnato, disciplinata ed esercitata secondo i principi di legalità, di imparzialità, di trasparenza, di economicità, di orientamento al risultato, per la tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.
2. L'amministrazione e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa regionale si ispirano ai modelli delle assemblee parlamentari e sono regolate dalla presente legge e dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione, in conformità allo Statuto e secondo i principi stabiliti dalla normativa statale e regionale in materia nonché dalla contrattazione collettiva.
3. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione è approvato dal Consiglio, a maggioranza dei consiglieri assegnati, su proposta dell'Ufficio di presidenza, sentito il parere della commissione consiliare competente.

Art. 3
Rappresentanza esterna ed in giudizio

1. Il Presidente del Consiglio regionale ha la rappresentanza esterna dell'Assemblea legislativa e delle sue articolazioni.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale in giudizio in ogni contenzioso connesso ad atti ed attività posti in essere da soggetti politici e tecnici del Consiglio regionale nell'esercizio delle competenze attinenti all'autonomia consiliare, così come definita dallo Statuto e dalla presente legge. La promozione del contenzioso e la resistenza in esso è deliberata dall'Ufficio di presidenza.
3. Per l'esercizio della rappresentanza in giudizio, il Presidente può avvalersi, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 "Istituzione dell'Avvocatura regionale del veneto" dell'Avvocatura regionale, dell'Avvocatura dello Stato ovvero del patrocinio esterno.

Art. 4
Relazioni istituzionali

1. Il Consiglio regionale, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza:
a) partecipa ad organismi nazionali, europei e internazionali di rappresentanza e di collaborazione tra assemblee legislative e tra regioni, nei casi e con le modalità previste dalla legge;
b) collabora in ambito nazionale, europeo ed internazionale con le altre assemblee elettive, nonché con istituti universitari e scientifici.

TITOLO II
Autonomia di bilancio e contabile

Art. 5
Autonomia di bilancio

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo.
2. Le entrate del bilancio del Consiglio regionale sono costituite dai trasferimenti dal bilancio della Regione.
3. Il Consiglio regionale amministra in modo autonomo le proprie risorse finanziarie, secondo il regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
4. Le entrate derivanti da iniziative poste in essere dal Consiglio regionale sono introitate nel bilancio della Regione e destinate al finanziamento del fondo di dotazione del Consiglio regionale.

Art. 6
Procedura di approvazione del bilancio

1. Il bilancio annuale di previsione del Consiglio regionale è approvato dal Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di presidenza, formulata almeno trenta giorni prima del termine stabilito per la presentazione al Consiglio regionale del bilancio di previsione della Regione.
2. Al bilancio annuale è allegato il bilancio pluriennale.
3. Immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza, la proposta di bilancio di previsione del Consiglio regionale è comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale, ai fini dell'iscrizione nella proposta di bilancio della Regione dell'ammontare del trasferimento.
4. L'ammontare del trasferimento costituisce spesa obbligatoria per la Regione ed è iscritto in apposite poste della parte spesa del bilancio della Regione.
5. Il trasferimento è effettuato in un'unica soluzione all'inizio dell'esercizio finanziario.
6. Le variazioni del fabbisogno inizialmente determinato, inerenti a spese che si rendono necessarie nel corso dell'esercizio finanziario, sono deliberate dall'Ufficio di presidenza. La deliberazione è comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la conseguente proposta di variazione del bilancio regionale, nel rispetto dell'equilibrio generale del bilancio stesso.

Art. 7
Determinazione del fondo di dotazione del Consiglio regionale

1. L'ammontare del trasferimento dal bilancio della Regione da iscrivere nel bilancio di previsione del Consiglio regionale è determinato in modo da garantire la piena funzionalità del Consiglio regionale stesso nell'autonomo esercizio delle sue funzioni, tenendo conto delle eventuali modifiche intervenute nella composizione e nelle competenze del Consiglio regionale, dell'attuazione degli istituti e dei criteri che assicurano da un lato il rispetto del principio di economicità e di progressiva razionalizzazione delle spese e, dall'altro, la fornitura di beni e servizi indispensabili all'assolvimento delle funzioni istituzionali proprie del Consiglio regionale.
2. L'Ufficio di presidenza, sulla base dei criteri di cui al comma 1, stabilisce modalità di adeguamento alle norme della legislazione nazionale e regionale in tema di contenimento delle spese della pubblica amministrazione, avuto riguardo non ad una singola voce di spesa, ma al complesso delle spese di funzionamento a carico delle poste di bilancio di cui al comma 4 dell'articolo 6, che concorre nel suo complesso ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e comunque delle norme di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 8
Autonomia contabile e gestionale

1. Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale del Consiglio regionale ed il rendiconto sono redatti nell'osservanza della disciplina stabilita dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
2. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione disciplina i controlli interni sugli atti e sulla gestione.

TITOLO III
Patrimonio

Art. 9
Patrimonio in uso al Consiglio regionale

1. Il patrimonio immobiliare della Regione concesso in uso al Consiglio regionale è individuato nell'allegato A alla presente legge.
2. L'allegato A può essere modificato con provvedimenti definiti di intesa dall'Ufficio di presidenza e dalla Giunta regionale.
3. Nelle sedi di cui all'allegato A gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono stabiliti autonomamente dall'Ufficio di presidenza, posti a carico del bilancio del Consiglio regionale e comunicati dal competente servizio consiliare alle competenti strutture della Giunta regionale.

4. La concessione in uso a terzi di locali delle sedi di cui all'allegato A, ai soli fini dello svolgimento di servizi e attività necessari al funzionamento del Consiglio regionale, è approvata dall'Ufficio di presidenza

TITOLO IV
Autonomia funzionale e organizzativa

CAPO I
Distinzione delle competenze tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la dirigenza.

Art. 10
Competenze dell'Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza definisce gli indirizzi politico-amministrativi mediante l'approvazione di:
a) linee guida programmatiche per il periodo di durata del proprio mandato e ne dà comunicazione al Consiglio regionale;
b) direttive per la gestione e di un programma operativo.
2. L'Ufficio di presidenza approva il programma operativo, predisposto sulla base delle linee guida e direttive di cui al comma 1, con il quale sono assegnati alle strutture amministrative del Consiglio regionale gli obiettivi e le risorse per la gestione.
3. L'Ufficio di presidenza verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione disciplina i contenuti e le modalità di predisposizione e approvazione delle linee guida, delle direttive e del programma operativo.
5. All'Ufficio di presidenza spettano:
a) la presentazione al Consiglio regionale, sentita la competente commissione consiliare, della proposta di regolamento interno di amministrazione e organizzazione e delle relative modifiche;
b) la determinazione della dotazione organica consiliare, comprensiva delle dotazioni specificatamente individuate degli organismi di garanzia istituiti presso il Consiglio regionale, nei limiti di cui alla tabella 1 allegato C, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari;
c) la proposta al Consiglio regionale di nomina del Segretario generale;
d) la costituzione dei servizi consiliari e la determinazione delle loro competenze, su proposta del Segretario generale;
e) la nomina dei dirigenti del Consiglio regionale e, su proposta del Segretario generale, la loro valutazione;
f) la costituzione di uffici e posizioni dirigenziali individuali e la determinazione delle rispettive competenze, su proposta del dirigente capo servizio interessato o del Segretario generale per le strutture a lui direttamente afferenti;
g) la graduazione delle posizioni dirigenziali, su proposta del Segretario generale;
h) la formulazione di indirizzi in materia di contrattazione decentrata e di relazioni sindacali;
i) l'adozione degli atti e dei provvedimenti individuati dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

Art. 11
Competenze dei dirigenti

1. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Le attribuzioni della dirigenza consiliare sono definite, oltre che dalle leggi, dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione e dagli atti di organizzazione.

CAPO II
Principi di funzionamento e organizzazione

Art. 12
Principi di funzionamento

1. L'esercizio delle competenze funzionali ed organizzative attinenti alla struttura consiliare avviene autonomamente per le materie direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale e riguarda in particolare:
a) la definizione dell'organizzazione del lavoro e dei profili professionali;
b) la acquisizione, selezione, sviluppo e formazione delle risorse umane per i profili professionali specificamente attinenti alle funzioni consiliari;
c) la definizione dei criteri per la programmazione delle attività;
d) la definizione e gestione degli istituti relativi alla produttività ed alla valutazione dei dirigenti e del personale;
e) le relazioni sindacali.
2. L'esercizio delle competenze non direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali è svolto mediante gli uffici della Giunta regionale o mediante altri enti regionali, tramite convenzioni con essi.

Art. 13
Principi di organizzazione

1. L'organizzazione delle strutture del Consiglio regionale si ispira ai seguenti principi:
a) distinzione delle responsabilità e poteri dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e del suo Presidente, da quelli propri della dirigenza;
b) valorizzazione dello svolgimento delle competenze consiliari, con particolare riferimento all'esercizio delle potestà legislative attribuite dall'articolo 121 della Costituzione, alle funzioni di indirizzo politico ed amministrativo e di controllo della sua attuazione, di verifica della rispondenza degli effetti delle politiche regionali agli obbiettivi di governo e di rappresentanza del popolo veneto.

2. Le strutture del Consiglio regionale sono ordinate secondo disposizioni di legge e di regolamento interno di amministrazione ed organizzazione, nonché mediante atti di organizzazione.

Art. 14
Personale del Consiglio regionale e pari opportunità

1. Il personale in servizio presso organi e strutture del Consiglio regionale rappresenta la risorsa essenziale per l'esercizio delle funzioni istituzionali consiliari, attraverso l'impiego delle peculiari competenze richieste.

2. Il personale regionale e i dirigenti a tempo indeterminato del Consiglio regionale sono inquadrati in un autonomo ruolo unico.

3. I dirigenti del Consiglio regionale appartengono, nell'ambito del ruolo unico del Consiglio regionale, alla qualifica unica dei dirigenti.

4. Il Consiglio regionale, nell'organizzazione e nella gestione del personale, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nello sviluppo delle carriere e nella sicurezza sul lavoro, garantisce pari opportunità di genere e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, favorendo una presenza equilibrata in ogni livello di attività, ivi comprese le posizioni apicali.

TITOLO V
Organizzazione

CAPO I
Articolazioni organizzative

Art. 15
Articolazione della Segreteria generale

1. La Segreteria generale costituisce ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto del Veneto la forma organizzativa della struttura amministrativa del Consiglio regionale.

2. La Segreteria generale del Consiglio regionale si articola in:
a) servizi consiliari;
b) uffici;
c) posizioni dirigenziali individuali;
d) unità operative;
e) unità di staff.

Art. 16
Segretario generale

1. Alla Segreteria generale del Consiglio regionale è preposto un dirigente, denominato Segretario generale e nominato dal Consiglio stesso, su proposta dell'Ufficio di presidenza.

2. L'incarico di Segretario generale è di norma conferito a un dirigente della Regione del Veneto con esperienza almeno triennale di direzione di strutture apicali. L'incarico può essere conferito anche ad esperti e professionisti estranei all'amministrazione regionale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività dirigenziale apicale in organizzazioni pubbliche o private di dimensioni e complessità paragonabili all'Assemblea legislativa regionale.

3. L'incarico di Segretario generale è conferito con contratto di diritto privato la cui durata è individuata all'atto della nomina da parte del Consiglio, su proposta dell'Ufficio di presidenza. Il contratto è comunque risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.

4. L'incarico di Segretario generale ha carattere di esclusività, è a tempo pieno e può essere conferito a persone di età non superiore a sessantacinque anni all'atto del conferimento dell'incarico.

5. Il trattamento economico onnicomprensivo del Segretario generale è determinato dall'Ufficio di presidenza con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ad esso si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6, recante disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di personale.

6. Il contratto è sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale ed individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

7. Quando l'incarico di Segretario generale è conferito a dirigenti della Regione o di enti regionali di cui all'articolo 60 dello Statuto, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a tempo determinato, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto nella dotazione organica ricoperto dal dirigente nominato Segretario generale rimane indisponibile per tutta la durata dell'incarico.

Art. 17
Attribuzioni del Segretario generale

1. Il Segretario generale dirige la Segreteria generale del Consiglio regionale, ne definisce gli indirizzi generali, impartisce ai servizi consiliari e alle strutture alle sue dirette dipendenze le direttive per l'esecuzione degli indirizzi politico-amministrativi di cui all'articolo 10, assicura l'unitarietà dell'attività amministrativa.

2. Il Segretario generale esercita le funzioni attribuitegli dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione e dagli atti di organizzazione approvati dall'Ufficio di presidenza.

3. In particolare il Segretario generale, oltre alle funzioni di proposta all'Ufficio di presidenza individuate all'articolo 10, avvalendosi delle strutture del Consiglio regionale assiste gli organi del Consiglio regionale nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, ed esercita le seguenti funzioni:

a) coordina i servizi consiliari e risolve i conflitti di competenza tra gli stessi anche assumendo nei confronti dei dirigenti capi dei servizi poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché di inosservanza delle direttive impartite, ai fini dell'attuazione degli indirizzi definiti dall'Ufficio di presidenza;
b) esercita le funzioni di valutazione nei confronti del personale delle strutture a lui direttamente afferenti, nell'ambito del sistema di valutazione di cui all'articolo 36.

Art. 18
Servizi consiliari

1. I servizi consiliari sono le strutture organizzative di primo livello in cui si articola la Segreteria generale del Consiglio regionale, costituiti per lo svolgimento di attività omogenee; operano a supporto dell'Assemblea legislativa per l'esercizio delle relative funzioni; sono dotati di autonomia funzionale e gestionale nei limiti definiti dalla presente legge, dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione e dagli atti di organizzazione e sono qualificabili quali strutture organizzative complesse.

2. I servizi consiliari sono costituiti dall'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, in numero massimo di otto, sulla base dell'omogeneità dei servizi erogati, dei processi gestiti e delle competenze richieste.

3. A ciascun servizio è preposto un dirigente capo servizio nominato dall'Ufficio di presidenza, salvo quanto disposto dall'articolo 31, tra i dirigenti del Consiglio regionale.

Art. 19
Attribuzioni dei dirigenti capi dei servizi

1. Ai dirigenti capi dei servizi competono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e la rendicontazione dei risultati.

2. In particolare, i dirigenti capi dei servizi, oltre ad assumere gli atti di gestione del personale assegnato al servizio e su proposta del dirigente interessato per il personale assegnato all'ufficio, esercitano le seguenti funzioni:

a) formulano le proposte per l'elaborazione degli atti di competenza dell'Ufficio di presidenza e degli altri organi interni del Consiglio regionale e le proposte del programma operativo all'Ufficio di presidenza, stimando le risorse necessarie, e ne coordinano l'attuazione da parte delle strutture a loro direttamente afferenti;
b) propongono all'Ufficio di presidenza la costituzione di uffici e posizioni dirigenziali individuali e le loro rispettive competenze e al Segretario generale la costituzione, la modifica o la soppressione delle unità operative e delle unità di staff di cui agli articoli 25 e 26 e nominano i relativi responsabili;
c) individuano i responsabili del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni che fanno capo al servizio, assumendo la relativa funzione in mancanza di individuazione, e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri istituti previsti dalla legge;
d) assumono nei confronti dei dirigenti poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché di inosservanza delle direttive impartite, ai fini dell'attuazione degli indirizzi definiti dall'Ufficio di presidenza.

Art. 20
Vicesegretario generale

1. L'Ufficio di presidenza nomina tra i dirigenti capi dei servizi consiliari di cui all'articolo 18 un vicesegretario generale.

2. Il vicesegretario generale mantiene la funzione di dirigente capo servizio.

3. Il vicesegretario generale, ferme restando le attribuzioni dei dirigenti capi dei servizi, degli uffici della Segreteria generale e dei dirigenti titolari di incarichi individuali, svolge, su incarico dell'Ufficio di presidenza, funzioni di coordinamento riferite a settori organici di attività dell'amministrazione.

4. Il vicesegretario generale cessa dall'incarico decorsi sessanta giorni dal conferimento dell'incarico al nuovo Segretario generale. Entro tale termine, l'Ufficio di presidenza conferisce il nuovo incarico.

Art. 21
Sostituzione del Segretario generale

1. Il Segretario generale in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicesegretario generale.

2. L'Ufficio di presidenza individua altresì uno o più dirigenti capi dei servizi per la sostituzione del Segretario generale in caso di assenza contemporanea sua e del vicesegretario.

3. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale superiore a sessanta giorni e fino ad un massimo di centottanta giorni, al sostituto spetta, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza tra tale trattamento e quello spettante ai sensi dell'articolo 34, comma 3.

Art. 22
Comitato di direzione

1. Il Segretario generale e i dirigenti capi dei servizi costituiscono il Comitato di direzione.

2. Il Comitato di direzione è organo di consulenza generale dell'Ufficio di presidenza ed esercita le altre funzioni attribuite dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

3. Il Comitato di direzione è convocato e presieduto dal Segretario generale. Alle riunioni è invitato a partecipare il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio.

Art. 23
Uffici

1. Allo scopo di garantire efficacia ed economicità nello svolgimento di funzioni omogenee di particolare rilievo, l'Ufficio di presidenza può costituire nell'ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale, unità organizzative denominate uffici alle quali è preposto, salvo quanto disposto dall'articolo 31, un dirigente del Consiglio nominato dall'Ufficio di presidenza.

2. Competono ai dirigenti degli uffici le funzioni definite dal regolamento interno di amministrazione ed organizzazione e dagli atti di organizzazione.

Art. 24
Posizioni dirigenziali individuali

1. Per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico, l'Ufficio di presidenza può costituire posizioni dirigenziali individuali nell'ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale.

2. Le posizioni dirigenziali individuali sono attribuite dall'Ufficio di presidenza, salvo quanto disposto dall'articolo 31, ad un dirigente del Consiglio.

Art. 25
Unità operative

1. Le unità operative sono strutture organizzative costituite per l'esercizio di specifiche funzioni tecnico-amministrative.

2. Le unità operative si distinguono, a seconda della rilevanza istituzionale ed amministrativa delle funzioni esercitate, in:

a) unità operative organiche;
b) unità operative semplici.

3. Le unità operative sono costituite dal Segretario generale, su proposta dei dirigenti capi dei servizi interessati:

a) nell'ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale, con esclusione degli uffici, per quanto riguarda le unità operative organiche;
b) nell'ambito dei servizi consiliari, degli uffici e della Segreteria generale, per quanto riguarda le unità operative semplici.

4. I responsabili delle unità operative di cui al comma 2 sono nominati dai dirigenti capi dei servizi interessati e dal Segretario generale per le unità operative direttamente a lui afferenti, tra il personale consiliare inquadrato nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale ed in possesso dei requisiti previsti dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

5. Ai responsabili delle unità operative organiche compete l'attuazione di programmi, la cura di attività e l'adozione di atti, sulla base dei criteri determinati dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione e degli atti di organizzazione.

6. Ai responsabili delle unità operative organiche può essere attribuita la qualifica di alta professionalità ovvero di posizione organizzativa.

7. Ai responsabili delle unità operative semplici può essere attribuita la sola qualifica di posizione organizzativa.

Art. 26
Unità di staff

1. Le unità di staff sono posizioni individuali costituite per lo svolgimento di attività di studio, ricerca, elaborazione, assistenza e consulenza che richiedono elevate competenze professionali.

2. Le unità di staff si distinguono, a seconda della rilevanza dell'attività specialistica o intersettoriale svolta, in:

a) unità di staff di alta specializzazione;

b) unità di staff di supporto.

3. Le unità di staff sono costituite dal Segretario generale, su proposta dei dirigenti capi dei servizi interessati:

a) nell'ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale, con esclusione degli uffici, per quanto riguarda gli staff di alta specializzazione;

b) nell'ambito dei servizi consiliari, degli uffici e della Segreteria generale, per quanto riguarda gli staff di supporto.

4. Le posizioni di staff sono attribuite dai dirigenti capi dei servizi interessati e dal Segretario generale per le posizioni di staff direttamente a lui afferenti, tra il personale consiliare inquadrato nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

5. Ai titolari degli staff di alta specializzazione può essere attribuita la qualifica di alta professionalità ovvero di posizione organizzativa.

6. Ai titolari degli staff di supporto può essere attribuita la sola qualifica di posizione organizzativa.

Art. 27
Attività di informazione e comunicazione

1. Il Consiglio regionale, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza delle istituzioni pubbliche, assicura le attività di informazione e di comunicazione volte a conseguire:

a) la comunicazione diretta ai cittadini, privilegiando le tecnologie digitali e i mezzi informatici e telematici;

b) l'informazione ai mezzi di comunicazione.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate in particolare a:

a) favorire la conoscenza dei provvedimenti legislativi e amministrativi adottati dal Consiglio regionale;

b) promuovere la conoscenza dei temi di interesse pubblico dibattuti dalle forze politiche rappresentate nel Consiglio regionale;

c) promuovere l'immagine del Consiglio regionale.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono curate da una apposita struttura, istituita nell'ambito della Segreteria generale, che assolve anche le funzioni di ufficio stampa ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni".

4. Il responsabile della struttura di cui al comma 3 e i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all'ordine dei giornalisti ed assunti nei limiti di numero e secondo il livello di inquadramento definito dal contratto collettivo nazionale di categoria, previsti dalla apposita dotazione organica definita dall'Ufficio di presidenza, garantiscono le funzioni di ufficio stampa e ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 150 del 2000.

5. Oltre che del personale di cui al comma 4, la struttura si avvale delle collaborazioni e dei servizi tecnici necessari per assicurare le attività di comunicazione e di informazione di cui al comma 1.

6. L'incarico di responsabile della struttura è conferito dall'Ufficio di presidenza con contratto di diritto privato per la durata della legislatura e comunque risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, anche a personale assunto dall'esterno che abbia svolto per almeno cinque anni funzioni apicali in organizzazioni pubbliche o private di dimensioni e complessità paragonabili all'Assemblea legislativa regionale. L'incarico non rientra nel computo del numero complessivo delle posizioni di dirigente determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 30.

7. La struttura di cui al comma 3 può afferire direttamente al Segretario generale ovvero ad uno dei servizi consiliari, secondo quanto disposto con specifico atto di organizzazione dall'Ufficio di presidenza.

8. In prima applicazione della presente legge, l'Ufficio stampa istituito ai sensi dell'articolo 8 comma 9 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione" costituisce la struttura di cui al presente articolo; ai rapporti di lavoro del personale giornalista assegnato continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28
Osservatori

1. Sono istituiti i seguenti Osservatori permanenti quali organismi pluridisciplinari e interfunzionali:

a) Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche;

b) Osservatorio sulla società, la cultura civica e i comportamenti elettorali.

2. L'Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche è strumento per l'attività di controllo del Consiglio, con particolare riferimento alle funzioni di cui all'articolo 23, comma 2 e all'articolo 33, comma 3, lettera o), dello Statuto.

3. L'Osservatorio sulla società, la cultura civica e i comportamenti elettorali assicura in particolare:

a) il monitoraggio delle elezioni di ogni livello che si svolgono nella Regione del Veneto, anche mediante il mantenimento e l'implementazione delle banche dati statistico-elettorali del Consiglio;

b) l'analisi e lo studio dei sistemi elettorali delle regioni e degli enti locali.

4. L'Osservatorio di cui al comma 3 assicura inoltre il monitoraggio e l'analisi delle dinamiche e degli orientamenti sociali e culturali attivi nella società veneta.

5. Le modalità di funzionamento delle attività degli osservatori di cui al comma 1 sono disciplinate dal regolamento interno di amministrazione ed organizzazione.

6. L'Ufficio di presidenza può istituire osservatori speciali a carattere temporaneo per lo studio di specifiche tematiche di interesse consiliare.

7. L'istituzione degli osservatori di cui ai commi 1 e 6 non può comportare l'attivazione di nuove strutture amministrative; spetta all'Ufficio di presidenza individuare le strutture consiliari cui compete supportare e coordinare le attività di ciascun osservatorio, di concerto con le altre strutture interessate, in ragione delle competenze disciplinari necessarie e delle funzioni coinvolte.

8. Per la realizzazione delle attività di studio e ricerca degli osservatori di cui ai commi 1 e 6 l'Ufficio di presidenza può stipulare convenzioni con le Università e con altri istituti di ricerca pubblici e privati.

CAPO II
Principi per la gestione delle risorse umane

Art. 29
Accesso al ruolo unico del personale

1. L'accesso al ruolo unico del Consiglio regionale avviene mediante concorso pubblico.

2. Il Consiglio regionale gestisce le procedure di acquisizione delle risorse professionali. Per lo svolgimento degli adempimenti attuativi, il Consiglio regionale può avvalersi anche degli uffici della Giunta regionale e può utilizzare graduatorie della Giunta regionale in corso di validità.

Art. 30
Dirigenti del Consiglio regionale

1. La dirigenza del Consiglio regionale è ordinata in una unica qualifica, cui accedono sia coloro che già alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica dirigenziale sia coloro che successivamente la acquisiscono.

2. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene:

a) per concorso per titoli ed esami;

b) per corso-concorso.

3. Il numero complessivo delle posizioni di dirigente è determinato dall'Ufficio di presidenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e comunque non può superare complessivamente le venti unità; nel computo non rientrano la posizione di Segretario generale del Consiglio regionale e di Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.

Art. 31
Dirigenti con contratto a tempo determinato

1. Al fine di sopperire a specifiche esigenze amministrative e organizzative, e limitatamente ad un numero di posti non superiore all'otto per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale del Consiglio regionale, gli incarichi previsti dagli articoli 18, 23 e 24 possono essere attribuiti dall'Ufficio di presidenza con contratto di diritto privato a tempo determinato di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni e comunque di durata non superiore a sessanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale, termine entro il quale l'Ufficio di presidenza conferisce i nuovi incarichi.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nel ruolo del Consiglio, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

3. L'incarico di cui al presente articolo ove conferito a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti a tempo indeterminato della Regione del Veneto, comporta il collocamento in aspettativa o diversa disciplina, secondo quanto previsto dall'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.

Art. 32
Affidamento e durata degli incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell'articolo 15 sono affidati tenendo conto:

a) delle attitudini e capacità professionali e delle competenze, anche organizzative, possedute dal singolo dirigente;

b) dei risultati conseguiti in precedenza;

c) dei curricula professionali.

2. Nell'affidamento degli incarichi dirigenziali si applica il principio della mobilità interna fra le strutture del Consiglio regionale, compatibilmente con la valorizzazione dell'esperienza e delle professionalità specialistiche necessarie per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale.

3. Gli incarichi dirigenziali di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell'articolo 15 sono conferiti per una durata pari a quella della legislatura regionale e cessano decorsi centoottanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale, termine entro il quale l'Ufficio di presidenza conferisce i nuovi incarichi. Decorso inutilmente tale termine, gli incarichi sono rinnovati automaticamente.

Art. 33
Graduazione delle posizioni dirigenziali

1. Ai fini della determinazione della retribuzione di posizione prevista dal contratto collettivo nazionale per l'area della dirigenza, le posizioni dei dirigenti del Consiglio sono graduate in funzione dei seguenti parametri di riferimento:
a) complessità organizzativa e gestionale della struttura;
b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a disposizione;
c) dimensione e rilevanza istituzionale dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni, dell'attività della struttura.
2. La graduazione delle posizioni dirigenziali è definita, con provvedimento dell'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale.
3. La graduazione delle posizioni è aggiornata ogni qualvolta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, il grado di autonomia, nonché la distribuzione delle responsabilità e l'assegnazione delle risorse.

Art. 34
Trattamento economico dei dirigenti

1. La retribuzione dei dirigenti del Consiglio è determinata in conformità ai contratti collettivi per l'area della dirigenza regionale, tenuto conto dei vincoli e delle disponibilità del bilancio regionale.
2. Il trattamento economico dei dirigenti è costituito da:
a) retribuzione di qualifica;
b) retribuzione di posizione;
c) retribuzione di risultato.
3. La retribuzione di posizione è determinata per i livelli dirigenziali di cui all'articolo 15, comma 2, lettere da a) a c), con riferimento alla graduazione delle posizioni di cui all'articolo 33. Al dirigente capo servizio cui è conferito l'incarico di vicesegretario è corrisposta una somma determinata dall'Ufficio di presidenza fino ad un massimo del cinquanta per cento della differenza fra il trattamento economico di cui alle lettere a) e b) del comma 2 riconosciuto al dirigente capo servizio e quello riconosciuto, esclusa la eventuale retribuzione di risultato, al Segretario generale.
4. La retribuzione di risultato, di natura integrativa, è riferita alle prestazioni attese ed ai risultati conseguiti sulla base del sistema di valutazione di cui all'articolo 36.

Art. 35
Sostituzione dei dirigenti

1. Per assenze o impedimenti di breve durata del dirigente capo servizio, complessivamente non superiori a trenta giorni nell'arco dell'anno solare, il Segretario generale, su proposta dello stesso, individua il dirigente che lo sostituisce.
2. Nei casi di aspettativa superiore ai sei mesi previsti dalla normativa vigente e con l'esclusione dei periodi di congedo di maternità o di paternità stabiliti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", la titolarità del relativo incarico è assegnata ad altro dirigente. Il dirigente in aspettativa mantiene il diritto alla qualifica e al corrispondente trattamento economico. Alla cessazione dell'aspettativa allo stesso dirigente viene assegnato un nuovo incarico equipollente a quello precedentemente ricoperto, tenuto conto delle competenze, dell'esperienza e delle esigenze organizzative.

Art. 36
Valutazione del personale

1. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione lavorativa del personale, la metodologia e le procedure per la valutazione del personale del Consiglio regionale e gli strumenti volti a premiare il merito sulla base degli esiti della valutazione sono disciplinati dal regolamento interno di organizzazione e amministrazione e dagli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla normativa vigente.
2. La valutazione del personale del Consiglio regionale è effettuata avvalendosi di un organismo indipendente di valutazione, istituito in conformità alla normativa statale in materia.
3. L'Ufficio di presidenza può costituire, d'intesa con la Giunta regionale, un comune organismo indipendente per la valutazione del personale dei rispettivi ruoli o, in alternativa, può costituire un autonomo organismo indipendente per la valutazione del personale del Consiglio regionale, composto da uno o tre soggetti esterni all'amministrazione, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione con particolare riferimento al settore pubblico.

Art. 37
Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del Consiglio regionale

1. Il Segretario generale del Consiglio regionale assume le funzioni di datore di lavoro agli effetti dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

2. Il datore di lavoro individuato ai sensi del comma 1, definisce l'articolazione delle funzioni fra i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi di cui all' articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, ed esercita le proprie funzioni, ad eccezione di quelle previste nell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008, anche tramite delega ai dirigenti e funzionari del Consiglio regionale, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008, tenendo conto dell'ubicazione delle sedi consiliari e delle attribuzioni di ciascuna articolazione in ordine alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Il datore di lavoro esercita le proprie funzioni con il supporto del Servizio di prevenzione e protezione (SEPP) e del suo responsabile (RSPP), ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 2008. A tal fine può avvalersi del Servizio prevenzione e protezione della Giunta regionale e del suo responsabile, nelle forme definite con apposita intesa stipulata ai sensi dell'articolo 56, comma 15.

Art. 38
Disciplina della fornitura ed utilizzo di capi di vestiario e dell'uso di autoveicoli e natanti

1. Al fine di concorrere ad assicurare condizioni di sicurezza e forme di decoro nello svolgimento delle attività funzionali all'esercizio delle attività istituzionali del Consiglio regionale, sono forniti capi di vestiario correlati alle attività svolte per il personale preposto alle seguenti mansioni:

a) addetto ai servizi di aula;
b) addetto alla stamperia;
c) autista;
d) centralinista;
e) motoscafista;
f) operaio;
g) usciere.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assume le determinazioni conseguenti.

3. L'uso degli autoveicoli e dei natanti da parte del personale del Consiglio regionale è disciplinato nel regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

CAPO III
Relazioni sindacali e rapporto di lavoro

Art. 39
Relazioni sindacali

1. Le funzioni di indirizzo in materia di relazioni sindacali sono esercitate dall'Ufficio di presidenza, mediante il confronto preventivo con la Giunta regionale circa i principi generali per l'armonizzazione delle politiche del personale, con particolare riferimento ai profili attinenti al trattamento economico.

2. Il Segretario generale gestisce le relazioni sindacali secondo gli indirizzi dell'Ufficio di presidenza e compone la delegazione trattante unitamente al dirigente responsabile della struttura competente in materia individuato dall'Ufficio di presidenza.

3. La contrattazione collettiva decentrata è gestita autonomamente dal Consiglio regionale.

4. Il personale del Consiglio regionale individua, con autonome elezioni, le proprie rappresentanze sindacali.

Art. 40
Rapporti di lavoro

1. Il Consiglio regionale regola il rapporto di lavoro con i dipendenti nel rispetto della disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi.

Art. 41
Mobilità, comandi e distacchi del personale

1. La mobilità dei dipendenti a tempo indeterminato, ivi compreso il personale dirigenziale, tra il Consiglio regionale e la Giunta regionale è assunta come generale criterio di organizzazione ai fini della migliore funzionalità delle rispettive strutture operative e dell'utilizzazione ottimale delle risorse nonché dello sviluppo professionale del dipendente.

2. La mobilità di cui al comma 1 è disciplinata da intese tra l'Ufficio di presidenza e la Giunta regionale nonché dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

3. La mobilità, i comandi e i distacchi di personale tra il Consiglio regionale e altri enti e amministrazioni si conformano alla disciplina statale e regionale in materia.

Art. 42
Attività extraimpiego del personale

1. Si applicano ai dipendenti del Consiglio regionale le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", nonché dell'articolo 2105 del Codice civile.
2. L'autorizzazione prevista dall'articolo 53 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è rilasciata dal Segretario generale verificata la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e l'inesistenza di ragioni di incompatibilità sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento dell'amministrazione del Consiglio regionale.
3. I criteri oggettivi di cui all'articolo 53, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono approvati dall'Ufficio di presidenza.

TITOLO VI
Unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari

CAPO I
Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale

Art. 43
Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale

1. Il Presidente del Consiglio regionale si avvale di una struttura denominata Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.
2. Al Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è assegnato un Capo di Gabinetto e la relativa dotazione di personale è definita dall'Ufficio di presidenza, nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di cui all'allegato B.
3. Il Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale svolge anche le funzioni di segreteria del Presidente del Consiglio regionale.
4. Il Capo del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale riferisce a quest'ultimo e assicura lo svolgimento delle attività connesse con l'esercizio delle relative funzioni.
5. L'incarico di Capo di Gabinetto è conferito dal Presidente del Consiglio regionale a persone in possesso di documentata esperienza professionale individuate tra il personale tratto dall'organico dell'amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente, in possesso della qualifica dirigenziale e termina con la cessazione del Presidente del Consiglio regionale che ha conferito l'incarico.
6. Il trattamento economico è pari alla media dei trattamenti economici previsti per i dirigenti capi dei servizi del Consiglio regionale.
7. Nell'ambito del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale può essere individuata la posizione di vicario del Capo di Gabinetto.

CAPO II
Segreterie degli organi consiliari

Art. 44
Segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza

1. I vicepresidenti e i consiglieri segretari dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale si avvalgono, quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali, di strutture di seguito definite segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza.
2. Alle segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è assegnato un responsabile e la relativa dotazione di personale è definita dall'Ufficio di presidenza, nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di cui all'allegato B.

Art. 45
Segreteria del portavoce dell'opposizione

1. Qualora i gruppi consiliari di minoranza si avvalgano della possibilità prevista dall'articolo 47, comma 1, lettera h), dello Statuto di individuare un portavoce dell'opposizione, è istituita la segreteria del portavoce dell'opposizione, quale unità di supporto per l'esercizio delle relative funzioni istituzionali.
2. All'unità di supporto di cui al comma 1 è assegnato un responsabile ed una dotazione di personale definita dall'Ufficio di presidenza nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di cui all'allegato B.

Art. 46
Segreterie dei presidenti delle commissioni consiliari

1. I presidenti delle commissioni consiliari si avvalgono, quali unità di supporto della propria attività istituzionale, di strutture definite segreterie dei presidenti delle commissioni consiliari.
2. Alle segreterie dei presidenti delle commissioni consiliari è assegnata una unità di personale nominata dall'Ufficio di pre-

sidenza su proposta del presidente della commissione consiliare, scelta dall'organico della amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente di categoria non superiore alla categoria D.

3. L'incarico può cessare in qualsiasi momento e comunque termina in ogni caso con la cessazione dell'incarico del presidente della commissione che ne ha proposto la assunzione.

CAPO III
Segreterie dei gruppi consiliari

Art. 47
Segreterie dei gruppi consiliari

1. Per lo svolgimento delle attività necessarie all'esercizio delle proprie funzioni i gruppi consiliari di cui all'articolo 42 dello Statuto si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie.

2. La spesa complessiva per la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari ai sensi della presente legge, non può, in ogni caso, superare il tetto massimo stabilito dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto".

3. La spesa complessiva di cui al comma 2 è ripartita dall'Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari con i seguenti criteri:

a) una parte in misura uguale per tutti i gruppi corrispondente alla dotazione minima di personale di cui alla tabella 2 dell'allegato B;
b) la restante parte in misura proporzionale al numero dei consiglieri componenti il gruppo, escluso il primo.

4. La spesa attribuita a ciascun gruppo ai sensi del comma 3 è rideterminata solo nel caso di modificazioni nella composizione dei gruppi che comportano variazioni nel numero degli stessi. Non si provvede a rideterminazione della spesa nel caso di modificazioni della composizione dei gruppi che non comportino variazioni nel numero degli stessi.

5. La dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari è quella prevista dalla tabella B di cui alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa ed ordinamento del personale della regione", nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3 e della tabella 2 dell'allegato B.

6. A decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari è quella prevista dalla tabella 4 dell'allegato B, nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3 e della tabella 3 dell'allegato B.

7. Le segreterie di cui al comma 1, alla conclusione della legislatura regionale, sono sciolte al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti.

CAPO IV
Rapporti di lavoro nelle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari

Art. 48
Dotazione di personale delle unità di supporto degli organi

1. Al Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, alle segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del portavoce dell'opposizione è assegnato personale nei limiti di numero e di categoria della dotazione di personale per essi rispettivamente prevista; è fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori, fermo restando il limite di numero.

2. In prima applicazione della presente legge, e fino alla fine della nona legislatura regionale, la dotazione di personale del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, della Segreteria del Presidente del Consiglio regionale e delle segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza è quella prevista dai provvedimenti dell'Ufficio di presidenza già assunti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. A decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla entrata in vigore della presente legge, la dotazione di personale del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, delle segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza e della segreteria del portavoce dell'opposizione, è determinata obbligatoriamente dall'Ufficio di presidenza all'inizio di ogni legislatura regionale nei limiti della tabella 1 dell'allegato B.

Art. 49
Dotazione di personale delle unità di supporto dei gruppi

1. Alle segreterie dei gruppi consiliari è assegnato personale nei limiti di numero e di categoria della dotazione di personale definita al comma 5 e al comma 6 dell'articolo 47 e nei limiti di spesa definiti ai commi 2 e 3 dell'articolo 47; è fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori, fermo restando il limite di numero.

Art. 50
Rapporto di lavoro del personale delle unità di supporto degli organi

1. Le segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del portavoce dell'opposizione si avvalgono di un responsabile e, unitamente al Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, di personale, tratti dall'organico dell'amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente.

2. Per la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza e la segreteria del portavoce dell'opposizione, unitamente al Gabinetto del Presidente e, per le legislature successive a quella in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, la segreteria del portavoce dell'opposizione, fermi restando i vincoli di legge e quanto previsto all'articolo 43 comma 5, possono avvalersi nel limite massimo del cinquanta per cento, arrotondato all'unità superiore, dell'organico previsto, anche di personale assunto con contratto a tempo determinato fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, come specificati nel regolamento interno di amministrazione ed organizzazione, proposto dal Capo di Gabinetto, dal componente dell'Ufficio di presidenza interessato e dal portavoce dell'opposizione all'Ufficio di presidenza e da questo nominato.

3. L'incarico di responsabile delle segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del portavoce dell'opposizione di cui al comma 1 è conferito con contratto di diritto privato; ove conferito a personale proveniente dai ruoli regionali, o di enti regionali di cui all'articolo 60 dello Statuto, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; alla cessazione del contratto a tempo determinato il dipendente è ricollocato automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a tempo determinato, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto ricoperto nella dotazione organica del Consiglio regionale rimane indisponibile per tutta la durata dell'incarico.

4. Il rapporto di lavoro del responsabile di cui al comma 1 e del personale di cui al comma 2, assunti con contratto a tempo determinato, viene costituito con la firma, anteriormente alla presa di servizio, del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal Presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato. Il contratto individuale stabilisce che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e termina, in ogni caso, con la cessazione del Capo di Gabinetto, del componente dell'Ufficio di presidenza o del portavoce della opposizione che ne ha proposto l'assunzione.

5. Per il responsabile delle segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza, ivi compreso il Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale e per il personale proveniente dai ruoli regionali o di enti regionali di cui all'articolo 60 dello Statuto, i relativi incarichi di responsabile e di Capo di Gabinetto e la assegnazione del personale proveniente dai ruoli regionali, sono prorogati fino all'assegnazione del personale richiesto dai nuovi componenti dell'Ufficio di presidenza e comunque non oltre il termine di trenta giorni dalla data di elezione del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di presidenza.

6. Per l'assegnazione alle unità di supporto di cui al presente articolo deve essere formalmente acquisito, a cura del proponente, l'assenso dell'interessato.

7. L'orario di servizio del personale assegnato alle unità di supporto degli organi è disciplinato nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale, anche secondo specifiche modalità di registrazione delle presenze, come definite dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

Art. 51
Rapporto di lavoro del personale delle unità di supporto dei gruppi consiliari

1. Fermi restando il limite di spesa determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 47 e i vincoli di legge, le segreterie dei gruppi consiliari si avvalgono di un responsabile e di personale tratti dall'organico dell'amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente, ovvero nel limite massimo del cinquanta per cento, arrotondato all'unità superiore, dell'organico previsto, di personale assunto con contratto a tempo determinato, fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, come specificati nel regolamento interno di amministrazione ed organizzazione, proposto dal presidente del gruppo consiliare all'Ufficio di presidenza e da questo nominato.

2. Fermo restando il limite di spesa determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, i gruppi consiliari possono avvalersi del personale a tempo determinato di cui al comma 1 nel limite di spesa pari alla spesa complessiva per il personale a tempo determinato sostenuta dal Consiglio regionale in termini di competenza nel 2012.

3. La spesa complessiva per il personale a tempo determinato di cui al comma 2 è ripartita dall'Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari, garantendo ai gruppi a cui aderiscono fino a due consiglieri l'importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente alla somma del costo di una unità di personale di categoria C1 e di una unità di categoria B3, ai gruppi composti da tre consiglieri l'importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente al costo di un dirigente, e ai restanti gruppi importi determinati in ragione della consistenza numerica dei medesimi, calcolata senza computare il Presidente della Giunta regionale, il Portavoce dell'opposizione e i consiglieri componenti la Giunta regionale.

4. Al fine di assicurare adeguato svolgimento degli adempimenti organizzativi ed amministrativi afferenti la segreteria del gruppo consiliare, nonché il necessario raccordo con le strutture del Consiglio regionale, ogni gruppo consiliare è tenuto alla individuazione del responsabile della segreteria del gruppo.

5. L'incarico di responsabile delle segreterie dei gruppi consiliari è conferito con contratto di diritto privato; ove conferito a personale proveniente dai ruoli regionali, o di enti regionali di cui all'articolo 60 dello Statuto del Veneto, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; alla cessazione del contratto a tempo determinato il dipendente

è ricollocato automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a tempo determinato, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto ricoperto nella dotazione organica del Consiglio regionale rimane indisponibile per tutta la durata dell'incarico.

6. Il rapporto di lavoro del responsabile e del personale assunti con contratto a tempo determinato, viene costituito con la firma, anteriormente alla presa di servizio, del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal Presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato. Il contratto individuale stabilisce che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e termina, in ogni caso, con la cessazione del gruppo consiliare che ne ha proposto l'assunzione.

7. In caso di eccedenza rispetto al limite di cui all'articolo 49 per sopravvenute modificazioni nella composizione dei gruppi consiliari e fino alla nuova ripartizione delle risorse per il personale di cui all'articolo 47 commi 2 e 3, la riduzione delle risorse afferisce nell'ordine:

a) alla spesa per il personale assegnato ai gruppi con contratto di lavoro a tempo indeterminato con esclusione del responsabile del gruppo;
b) al finanziamento per i rapporti di lavoro previsti al comma 1 dell'articolo 52.

8. Per il responsabile della segreteria dei gruppi consiliari proveniente dai ruoli regionali o di enti regionali di cui all'articolo 60 dello Statuto, l'incarico di cui al comma 5 e la assegnazione del personale proveniente dai ruoli regionali sono prorogati non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale, anche al fine di assicurare gli adempimenti di chiusura della gestione del gruppo.

9. Per l'assegnazione alle unità di supporto di cui al presente articolo deve essere formalmente acquisito, a cura del proponente, l'assenso dell'interessato.

10. Il personale delle segreterie dei gruppi consiliari opera alle dipendenze del presidente del gruppo consiliare.

11. L'orario di servizio del personale assegnato alle unità di supporto dei gruppi è disciplinato nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale, anche secondo specifiche modalità di registrazione delle presenze, come definite dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

12. Il Consiglio regionale garantisce l'aggiornamento e la formazione del personale delle unità di supporto dei gruppi e degli organi consiliari.

Art. 52
Norme particolari sul personale dei gruppi consiliari

1. Il Presidente del gruppo può attivare autonomamente rapporti di lavoro nelle tipologie contrattuali coordinate e continuative, a progetto e occasionali disciplinate dal titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" rimanendo esclusa qualsiasi forma di reclutamento di personale che configuri la instaurazione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato.

2. Per il finanziamento degli autonomi rapporti di lavoro di cui al comma 1 viene corrisposta al gruppo mensilmente una somma pari alla differenza fra un dodicesimo della spesa massima assegnata ai sensi del comma 3 dell'articolo 47 ed il costo mensile del personale in servizio. Nel caso di ricorso a personale in possesso di qualifica inferiore rispetto a quella prevista dalla dotazione spettante, ai fini della determinazione del costo mensile del personale in servizio viene computato il costo corrispondente alla categoria prevista.

3. I rapporti di lavoro attivati ai sensi del comma 1 sono riferiti esclusivamente alle attività istituzionali dei gruppi consiliari e, nel rispetto della autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa, sono coordinati presso le sedi istituzionali dei gruppi.

4. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione definisce le modalità di attivazione, svolgimento e rendicontazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1 e delle somme corrisposte ai sensi del comma 2.

Art. 53
Trattamento economico del personale delle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari

1. Ai responsabili delle segreterie dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari dell'Ufficio di presidenza di cui all'articolo 44 è attribuito per la durata dell'incarico il trattamento economico pari al trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa. Per la legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai responsabili delle segreterie dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari dell'Ufficio di presidenza di cui all'articolo 44 è attribuito per la durata dell'incarico il trattamento economico pari alla media dei trattamenti economici previsti per i dirigenti d'ufficio del Consiglio regionale.

2. Al responsabile della segreteria del portavoce dell'opposizione di cui all'articolo 45, compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa.

3. Al vicario del Capo di Gabinetto, individuato fra il personale di categoria D, compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa.

4. Ai responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari, per la durata dell'incarico, spetta il trattamento economico pari alla media dei trattamenti economici previsti per i dirigenti d'ufficio del Consiglio regionale.

5. Per i gruppi consiliari costituiti da almeno cinque consiglieri e fino a dieci, il presidente del gruppo può individuare fra il personale di categoria D, un responsabile vicario cui compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa. Nei gruppi con almeno undici consiglieri il presidente del gruppo può individuare un responsabile vicario cui compete il trattamento economico minimo di dirigente preposto alla direzione di ufficio; il conferimento degli incarichi di responsabile vicario nei gruppi con almeno undici consiglieri, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

6. Al restante personale delle segreterie dei gruppi consiliari, del Gabinetto del Presidente, delle segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del portavoce dell'opposizione e su indicazione dei rispettivi responsabili, è corrisposto mensilmente, per la peculiarità della attività svolta e ad esclusione di ogni altro beneficio economico, uno specifico emolumento integrativo delle voci stipendiali fisse e continuative, reso disponibile nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio e determinato nel limite minimo e massimo dall'Ufficio di presidenza, tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro per il personale del Consiglio regionale del Veneto.

7. All'intero trattamento economico fondamentale dirigenziale previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista dal primo periodo del comma 10 ter dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione".

Art. 54
Poteri disciplinari

1. Il trattamento disciplinare del personale delle unità di supporto di cui al presente titolo è regolato dalle disposizioni legislative e contrattuali per il personale regionale a tempo indeterminato in quanto applicabili.

2. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale di cui al comma 1 sono esercitate dalla struttura competente in materia su iniziativa dei responsabili delle unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari.

3. Le funzioni disciplinari nei confronti dei responsabili delle unità di supporto di cui al presente titolo sono esercitate dal Segretario generale.

TITOLO VII
Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

Art. 55
Primo esercizio finanziario

1. Per il primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge il fabbisogno è determinato, ai sensi dell'articolo 7, in sede di approvazione del bilancio regionale o di successive variazioni al medesimo, tenendo conto dei costi derivanti dall'attivazione o acquisizione di beni, servizi e personale necessari per garantire l'autonomia consiliare.

Art. 56
Prima attuazione dell'assetto organizzativo

1. Il personale regionale e i dirigenti a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano essere assegnati alle strutture del Consiglio regionale, ivi compresa la struttura dell'Ufficio del difensore civico e la struttura del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), nonché alle segreterie dei gruppi consiliari e degli organi consiliari, ed il personale precedentemente assegnato alle strutture del Consiglio regionale e posto in comando o in aspettativa è inserito di diritto nel ruolo unico del personale del Consiglio regionale.

2. La dotazione organica del Consiglio regionale, comprensiva della dotazione, specificatamente individuata, degli organismi di garanzia istituiti presso il Consiglio regionale, è definita dall'Ufficio di presidenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di cui all'allegato C.

3. I servizi consiliari di cui all'articolo 18 sono individuati e costituiti, su proposta del Segretario generale dall'Ufficio di presidenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque entro il termine di scadenza degli incarichi di dirigente responsabile di direzione regionale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La struttura competente in materia di attività ispettiva e di vigilanza di cui alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 "Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto" e la struttura competente in materia di valutazione e controllo strategico della formazione professionale di cui alla legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", sono ridefinite in conformità alla disciplina delle strutture del Consiglio regionale come individuate ai sensi della presente legge.

5. I dirigenti delle strutture di cui al comma 3 sono nominati dall'Ufficio di presidenza entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza degli incarichi di dirigente responsabile di direzione regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge; gli incarichi di dirigente responsabile di direzione regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla nomina dei dirigenti capi dei servizi di cui al comma 3 e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla loro scadenza.

6. Nelle more dell'attuazione del nuovo assetto organizzativo del Consiglio regionale di cui alla presente legge, l'incarico di Segretario regionale agli affari generali, giuridici e legislativi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato fino alla nomina dei dirigenti capi dei servizi di cui al comma 3.

7. Gli uffici e posizioni dirigenziali individuali di cui agli articoli 23 e 24, sono individuati e costituiti, su proposta, rispettivamente, del Segretario generale per le strutture a lui direttamente afferenti e del dirigente capo servizio interessato, dall'Ufficio di presidenza entro i sessanta giorni successivi alla nomina dei dirigenti capi dei servizi.

8. I dirigenti degli uffici e i titolari delle posizioni dirigenziali individuali di cui al comma 7 sono nominati dall'Ufficio di presidenza entro sessanta giorni dalla nomina dei dirigenti capi dei servizi di cui al comma 5; gli incarichi di dirigente di unità complessa e di servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla nomina dei dirigenti degli uffici e dei titolari delle posizioni dirigenziali individuali.

9. Le unità operative e di staff di cui agli articoli 25 e 26 sono individuate e costituite entro novanta giorni dalla nomina dei dirigenti capi dei servizi.

10. Gli incarichi di titolare di alta professionalità e di posizione organizzativa sono assegnati entro novanta giorni dalla individuazione e costituzione delle unità operative e di staff di cui al comma 9.

11. Gli incarichi di titolare di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla assegnazione degli incarichi di cui al comma 10.

12. Fino alla costituzione ed attivazione delle strutture organizzative della presente legge continuano ad operare le strutture amministrative del Consiglio regionale, così come previste e disciplinate dalle leggi regionali già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e in quanto conformi allo Statuto.

13. Gli istituti definiti dalla contrattazione restano vigenti fino al rinnovo della contrattazione medesima.

14. Fino alla prima elezione delle rappresentanze sindacali autonome del Consiglio regionale le relazioni sindacali del Consiglio regionale sono esercitate con le rappresentanze sindacali della Regione del Veneto già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. L'Ufficio di presidenza e la Giunta regionale definiscono, con uno o più protocolli di intesa, i rispettivi rapporti e le modalità operative conseguenti alle disposizioni della presente legge per quanto attiene alla gestione del personale, dei servizi, delle funzioni amministrative e ad ogni altro aspetto gestionale. In particolare, per quanto concerne le funzioni di ufficiale rogante il Consiglio regionale può avvalersi, in regime di convenzione con la Giunta regionale, dell'ufficiale rogante come individuato dalla Giunta regionale.

16. Fino all'adozione dell'atto o degli atti di cui al comma 15 e per quanto in essi non specificamente regolato, le competenti strutture della Giunta regionale continuano ad esercitare tutte le relative funzioni amministrative e gestionali secondo la disciplina normativa e contrattuale vigente per il personale del Consiglio regionale.

Art. 57
Misure per la riduzione della dotazione organica del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale del Veneto, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di autonomia quale assemblea legislativa regionale, ritenendo di conformarsi alle azioni di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni previste dall'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, opera per perseguire, nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un obbiettivo di riduzione, nella misura del venti per cento per il personale dirigenziale e del dieci per cento per il personale non dirigenziale, della propria dotazione organica così come definita ai sensi dell'articolo 56 della presente legge.

2. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1 nonché per i casi di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie della amministrazione, vengono avviate le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, adottando anche le procedure e misure di cui alla lettera a) del comma 11 dell'articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012.

Art. 58
Norme di prima applicazione per le unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari

1. Le strutture delle segreterie dei presidenti delle commissioni consiliari, quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali sono mantenute in essere e continuano ad operare nell'esercizio delle loro funzioni per tutta la legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; al relativo incarico della unità di personale ad esse assegnata, continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica come prevista dall'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni, fino alla scadenza della legislatura regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La struttura della Segreteria della Presidenza del Consiglio, quale unità di supporto della attività istituzionale della Presidenza del Consiglio regionale è mantenuta in essere e continua ad operare nell'esercizio delle sue funzioni per tutta la legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; al relativo incarico delle unità di personale ad essa assegnate continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica come prevista dall'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni, fino alla scadenza della legislatura regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La struttura del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, già istituita, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, è mantenuta in essere e continua ad operare nell'esercizio delle sue funzioni per tutta la legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; al relativo incarico di Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica come prevista dall'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni, fino alla scadenza della legislatura regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza, già istituite, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, sono mantenute in essere e continuano ad operare nell'esercizio delle loro funzioni per tutta la legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; al relativo incarico delle unità di personale ad essa assegnate continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica come prevista dall'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni.

5. Alla data di individuazione e costituzione delle strutture amministrative del Consiglio regionale da parte dell'Ufficio di presidenza ai sensi dell'articolo 56, comma 3 e comma 7, e con decorrenza di effetti dal primo giorno del mese successivo:

a) il trattamento economico del responsabile già assegnato alle unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari e il trattamento economico di livello dirigenziale del personale non responsabile delle segreterie dei gruppi, è quello definito dall'articolo 53 della presente legge;
b) al restante personale già assegnato alle unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari si applica la disciplina di cui all'articolo 53 della presente legge.

6. Il trattamento economico delle unità di supporto degli organi e dei gruppi di cui al comma 5 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge è confermato fino alla data di decorrenza di effetti del nuovo trattamento economico previsto dal comma 5.

Art. 59
Fondi e limiti per spese di personale

1. Dalla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale del Consiglio regionale, l'Ufficio di presidenza determina in modo autonomo le risorse destinate al proprio personale.

2. La spesa per il personale del Consiglio è consentita nel limite massimo desumibile dalla copertura della dotazione organica di cui alla tabella 1 dell'allegato C alla presente legge, determinata in relazione ai costi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.

3. Della gestione delle spese per il personale risponde in modo autonomo ed esclusivo il Consiglio regionale nei limiti stabiliti dal presente articolo.

4. Ai fini della quantificazione della spesa per il personale e della costituzione dei fondi delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio dei dipendenti e dei dirigenti del Consiglio regionale, l'Ufficio di presidenza tiene conto delle disposizioni contrattuali e dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce il parametro da prendere quale riferimento per determinare l'andamento della spesa per il personale del Consiglio regionale;
b) la spesa totale sostenuta per il trattamento accessorio del personale del Consiglio regionale nel 2012 a cura della competente struttura della Giunta regionale costituisce il parametro per determinare i fondi destinati alla contrattazione decentrata integrativa del Consiglio regionale per l'anno successivo e i seguenti;
c) per il primo anno di gestione autonoma del personale del Consiglio regionale la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce il monte salari iniziale su cui calcolare la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa.

5. Alla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale del Consiglio regionale, successivamente alla definizione della spesa e dei fondi secondo i principi di cui al presente articolo, l'Ufficio di presidenza, annualmente, procede:
a) alla ricognizione delle risorse assegnate al trattamento economico dei dipendenti dai contratti o dalle leggi;
b) alla quantificazione delle medesime;
c) alla quantificazione e all'assegnazione alla delegazione di parte pubblica delle risorse disponibili, ai sensi del comma 4, lettere b) e c) e del comma 6, per il personale del Consiglio regionale.

6. In relazione alle esigenze organizzative conseguenti al processo di autonomia del Consiglio regionale, sino alla scadenza della legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi sono quantificati entro i limiti della dotazione organica di cui alla presente legge, come da tabella 2 dell'allegato C. Annualmente l'Ufficio di presidenza distribuisce, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio di ogni anno, una quota proporzionale di tali risorse e la eventuale minore spesa derivante dall'applicazione del presente comma viene riassegnata per l'anno al fondo regionale.

7. Dalla data di prima costituzione dei fondi per il trattamento economico accessorio dei dipendenti da parte dell'Ufficio di presidenza, le risorse, destinate al salario accessorio dei dipendenti, che specifiche leggi dello Stato o della Regione pongono a carico del bilancio del Consiglio regionale, sono assegnate ai medesimi fondi.

8. Nel caso in cui leggi o contratti attribuiscano risorse finanziarie destinate alla retribuzione dei dipendenti, verificate le dotazioni organiche di Giunta e Consiglio al momento dell'attribuzione, il Consiglio regionale, accertata la disponibilità sul proprio bilancio, determina le proprie risorse in misura proporzionale alla Giunta e le assegna ai relativi fondi e alle pertinenti poste di bilancio.

9. Il personale appartenente al ruolo autonomo del Consiglio regionale, collocato, di diritto, in aspettativa non retribuita con salvaguardia del trattamento economico percepito alla data dell'aspettativa, che presta, al 1° gennaio di ogni anno, attività con contratto di diritto privato a tempo determinato, nonché il personale che presta servizio presso il Consiglio regionale in posizione di comando, ai sensi del comma 6 è considerato in servizio ai fini del computo proporzionale per la determinazione dei fondi.

10. Il Consiglio regionale nell'ambito dell'adeguamento della regione del Veneto ai principi in materia di spesa di personale di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assume quale relativo limite la spesa totale sostenuta in termini di competenza nel 2012 per il personale in servizio presso il Consiglio regionale.

Art. 60
Rinvii

1. Per quanto concerne ogni ulteriore diverso aspetto afferente all'ordinamento del rapporto di lavoro del personale del Consiglio regionale continuano ad applicarsi la normativa statale e la normativa regionale di adeguamento vigenti in materia, intendendosi

sostituiti alla Giunta regionale e le sue strutture l'Ufficio di presidenza e le strutture del Consiglio regionale, la disciplina definita dalla presente legge regionale e dal regolamento interno di amministrazione ed organizzazione.

Art. 61
Modifiche della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28, "Istituzione del Difensore civico"

1. All'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28, in fine al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: *"L'Ufficio di presidenza determina la organizzazione della struttura dell'Ufficio del Difensore civico"*.

2. La struttura della segreteria dell'Ufficio del Difensore civico quale unità di supporto dell'attività istituzionale, come prevista dal comma 2 bis dell'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 è mantenuta in essere e al relativo incarico della unità di personale ad essa assegnata continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica, come prevista dall'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997 n. 1 e successive modificazioni.

Art. 62
Norma di abrogazione

1. Sono o restano abrogati:

a) con riferimento alla legge regionale 10 gennaio 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della regione":
   1) l'articolo 52;
   2) l'articolo 178 ad esclusione della tabella B;
   3) gli articoli 179, 180;
b) con riferimento alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione":
   1) i commi da 1 a 10 bis e l'ultimo periodo del comma 10 ter dell'articolo 8;
c) con riferimento alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 "Istituzione del Difensore civico":
   1) il comma 2 bis dell'articolo 14;
d) con riferimento alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione":
   1) l' articolo 59.

2. Nelle more della attivazione dell'Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche di cui all'articolo 28 della presente legge, l'Osservatorio della spesa già istituito, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, presso la commissione consiliare competente in materia di bilancio con il compito di monitorare e verificare gli effetti diretti e indiretti delle leggi di spesa, è mantenuto in essere, secondo le attribuzioni e la disciplina definite dall'Ufficio di presidenza.

Art. 63
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 31 dicembre 2012

Luca Zaia

INDICE

TITOLO I - Principi Generali

Art. 1 - Autonomia
Art. 2 - Ambito dell'autonomia
Art. 3 - Rappresentanza esterna ed in giudizio
Art. 4 - Relazioni istituzionali

TITOLO II - Autonomia di bilancio e contabile

Art. 5 - Autonomia di bilancio
Art. 6 - Procedura di approvazione del bilancio
Art. 7 - Determinazione del fondo di dotazione del Consiglio regionale
Art. 8 - Autonomia contabile e gestionale

TITOLO III - Patrimonio

Art. 9 - Patrimonio in uso al Consiglio regionale

TITOLO IV - Autonomia funzionale e organizzativa

CAPO I - Distinzione delle competenze tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la dirigenza

Art. 10 - Competenze dell'Ufficio di presidenza
Art. 11 - Competenze dei dirigenti

CAPO II - Principi di funzionamento e organizzazione

Art. 12 - Principi di funzionamento
Art. 13 - Principi di organizzazione
Art. 14 - Personale del Consiglio regionale e pari opportunità

TITOLO V - Organizzazione

CAPO I - Articolazioni organizzative

Art. 15 - Articolazione della Segreteria generale
Art. 16 - Segretario generale
Art. 17 - Attribuzioni del Segretario generale
Art. 18 - Servizi consiliari
Art. 19 - Attribuzioni dei dirigenti capi dei servizi
Art. 20 - Vicesegretario generale
Art. 21 - Sostituzione del Segretario generale
Art. 22 - Comitato di direzione
Art. 23 - Uffici
Art. 24 - Posizioni dirigenziali individuali
Art. 25 - Unità operative
Art. 26 - Unità di staff
Art. 27 - Attività di informazione e comunicazione
Art. 28 - Osservatori

CAPO II - Principi per la gestione delle risorse umane

Art. 29 - Accesso al ruolo unico del personale
Art. 30 - Dirigenti del Consiglio regionale
Art. 31 - Dirigenti con contratto a tempo determinato
Art. 32 - Affidamento e durata degli incarichi dirigenziali
Art. 33 - Graduazione delle posizioni dirigenziali
Art. 34 - Trattamento economico dei dirigenti
Art. 35 - Sostituzione dei dirigenti
Art. 36 - Valutazione del personale
Art. 37 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del Consiglio regionale
Art. 38 - Disciplina della fornitura ed utilizzo di capi di vestiario e dell'uso autoveicoli e natanti

CAPO III - Relazioni sindacali e rapporto di lavoro

Art. 39 - Relazioni sindacali
Art. 40 - Rapporti di lavoro
Art. 41 - Mobilità, comandi e distacchi del personale
Art. 42 - Attività extraimpiego del personale

TITOLO VI - Unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari

CAPO I - Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale

Art. 43 - Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale

CAPO II - Segreterie degli organi consiliari

Art. 44 - Segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza
Art. 45 - Segreteria del portavoce dell'opposizione
Art. 46 - Segreterie dei presidenti delle commissioni consiliari

CAPO III - Segreterie dei gruppi consiliari

Art. 47 - Segreterie dei gruppi consiliari

*CAPO IV - Rapporti di lavoro nelle segreterie degli organi e dei gruppi consiliar*i

Art. 48 - Dotazione di personale delle unità di supporto degli organi
Art. 49 - Dotazione di personale delle unità di supporto dei gruppi
Art. 50 - Rapporto di lavoro del personale delle unità di supporto degli organi
Art. 51 - Rapporto di lavoro del personale delle unità di supporto dei gruppi consiliari
Art. 52 - Norme particolari sul personale dei gruppi consiliari
Art. 53 - Trattamento economico del personale delle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari
Art. 54 - Poteri disciplinari

TITOLO VII - Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

Art. 55 - Primo esercizio finanziario
Art. 56 - Prima attuazione dell'assetto organizzativo
Art. 57 - Misure per la riduzione della dotazione organica del Consiglio regionale
Art. 58 - Norme di prima applicazione per le unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari
Art. 59 - Fondi e limiti per spese di personale
Art. 60 - Rinvii
Art. 61 - Modifiche della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28, "Istituzione del Difensore civico"
Art. 62 - Norma di abrogazione
Art. 63 - Entrata in vigore

Torna al sommario

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

IX LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE

ALLEGATI
A - B - C

ALLEGATO A (ARTICOLO 9)

PATRIMONIO DELLA REGIONE DEL VENETO IN USO AL CONSIGLIO REGIONALE

Palazzo Ferro Fini, San Marco 2321, Venezia

Palazzo Torres Rossini, Via XXIII marzo, San Marco 2233, Venezia

Sede di Bacino Orseolo, Campo San Gallo, San Marco 1122, Venezia

ALLEGATO B

TABELLA 1 (ARTICOLI 43, 44, E 45)
DOTAZIONE ORGANICA DELLE UNITÀ DI SUPPORTO DEL GABINETTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE, DELLE SEGRETERIE DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEL PORTAVOCE DELL'OPPOSIZIONE

Unità di supporto	*Capo gabinetto*	*Responsabile Segreterie componenti UP e responsabile Portavoce opposizione (inq. economico cat. D3 p.o. fascia più alta)*	*Vicario Capo Gabinetto, (inq. economico cat. D1 p.o. fascia più alta)*	*C1*	*B3*	*Totali*
Gabinetto del Presidente	1		1	2	1	5
Vicepresidente vicario	-	1		1	1	3
Vicepresidente	-	1		1	1	3
Consigliere Segretario 1	-	1		-	1	2
Consigliere Segretario 2	-	1		-	1	2
Portavoce dell'opposizione	-	1		-	1	2
Totali	1	5	1	4	6	17

ALLEGATO B

TABELLA 2 (ARTICOLO 47)
DOTAZIONE ORGANICA MINIMA GARANTITA ALLE UNITÀ DI SUPPORTO DEI GRUPPI CONSILIARI A PARTIRE DALLA NONA LEGISLATURA REGIONALE

1 dirigente

1 unità di personale di categoria C1

1 unità di personale di categoria B3

ALLEGATO B

TABELLA 3 (ARTICOLO 47)
DOTAZIONE ORGANICA MINIMA GARANTITA ALLE UNITÀ DI SUPPORTO DEI GRUPPI CONSILIARI A PARTIRE DALLA DECIMA LEGISLATURA REGIONALE

1 dirigente

1 unità di personale di categoria C1

1 unità di personale di categoria B3

ALLEGATO B

TABELLA 4 (ARTICOLO 47)
DOTAZIONE ORGANICA DELLE UNITÀ DI SUPPORTO DEI GRUPPI CONSILIARI
A PARTIRE DALLA DECIMA LEGISLATURA

numero consiglieri componenti il gruppo	*dirigente*	*D3*	*D1*	*C1*	*B3*	*totali*
da 1 a 2	1			1	1	3
da 3	1		1	1	1	4
da 4 a 5	1	1	1	2	1	6
da 6 a 7	1	1	2	4	1	9
da 8 a 10	1	2	2	4	1	10
da 11 a 14	2	3	3	4	1	13
da 15 a 20	2	3	3	6	3	17
oltre 20	2	4	3	7	3	19

ALLEGATO C

TABELLA 1 (ARTICOLI 10 E 56)
DOTAZIONE ORGANICA CONSIGLIO REGIONALE

	Consiglio	Organismi di garanzia	Totale
Dirigenti	18	2	20
D3	13	3	16
D1	41	5	46
C	73	5	78
B3	41	3	44
B1	17	1	18
Totale	203	19	222

TABELLA 2 (ARTICOLO 59)
FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE

Fondo per il personale non dirigenziale	€ 2.745.000,00 duemilionisettecentoquarantacinquemila/00
Fondo per il personale dirigenziale	€ 1.185.000,00 unmilionecentottantacinquemila/00

Dati informativi concernenti la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 7 dicembre 2012, dove ha acquisito il n.318 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ruffato, Toscani, Grazia, Caner, Bond, Bortolussi, Marotta, Valdegamberi e Foggiato;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Commissione consiliare statuto e regolamento;
- La Commissione consiliare statuto e regolamento ha espresso parere sul progetto di legge in data 17 dicembre 2012;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Commissione consiliare statuto e regolamento, consigliere Piergiorgio Cortelazzo e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, consigliere Pietrangelo Pettenò, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 dicembre 2012, n. 49.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Commissione consiliare statuto e regolamento, relatore il consigliere Piergiorgio Cortelazzo, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il Consiglio regionale del Veneto approda, con questo progetto di legge, da ultimo tra le assemblee legislative delle regioni di maggior dimensione, all'autonomia organizzativa e amministrativa.

Ci arriva in una stagione segnata dalla più grave crisi della finanza pubblica registrata dopo la seconda guerra mondiale. Una crisi che nel nostro paese compromette anche gli equilibri istituzionali tra il livello di governo centrale e i livelli regionali e locali.

Per quanto riguarda in particolare le regioni e le loro assemblee legislative, la stagione è segnata da elementi degenerativi che hanno profondamente compromesso l'immagine di alcune assemblee legislative di importanti regioni, determinando le condizioni per un intervento del legislatore statale che se da un lato ha favorito l'adozione di standard di spesa istituzionale omogenei nel paese - regioni speciali a parte, come al solito -, dall'altro ha inciso gravemente nell'autonomia delle regioni.

Come spesso accade, i rischi e le difficoltà possono essere talvolta capovolti virtuosamente in opportunità e vantaggi. Arrivare da ultimi significa anche potersi avvalere delle esperienze degli altri, mutuando ciò che funziona ed evitando gli errori. Riorganizzarsi in un periodo di ristrettezze finanziarie vuol dire anche essere maggiormente motivati a riforme efficaci.

Il progetto di legge che la Commissione per lo statuto e per il regolamento propone all'approvazione dell'Aula disciplina sia la struttura tecnico-amministrativa permanente dell'Assemblea, sia la struttura di supporto agli organi politici.

LA RIFORMA ORGANIZZATIVA.

La struttura tecnico-amministrativa permanente è radicalmente riorganizzata:

- da cinque livelli funzionali si passa a due;
- il numero massimo dei dirigenti è fissato in legge, come anche quello delle strutture apicali che rappresentano i centri di responsabilità (oggi ben 13, a regime al massimo 7);
- le retribuzioni dei dirigenti sono graduate in ragione delle risorsse gestite e della rilevanza istituzionale degli organi serviti;
- è disciplinata la figura del dirigente professional, cosicché non sarà più necessario creare strutture fittizie per retribuire dignitosamente i professionisti della cui consulenza e assistenza il Consiglio regionale ha bisogno;
- sono valorizzati i quadri, con l'introduzione dell'alta professionalità accanto alle posizioni organizzative.

Sebbene il numero dei dipendenti risulti già il più basso tra i Consigli regionali del centro-nord di pari dimensioni, il progetto di legge prevede misure per un ulteriore snellimento.

LA ULTERIORE RIDUZIONE DEI "COSTI DELLA POLITICA".

La seconda parte del progetto di legge (titolo VI) è dedicata alla revisione organica della vigente frammentata disciplina delle strutture di supporto agli organi politici e ai gruppi consiliari.

Va detto anzitutto che gli apparati di supporto agli organi politici sono stati drasticamente ridotti mediante:

- l'eliminazione delle segreterie particolari dei presidenti di commissione;
- la riduzione degli organici - sia in termini di unità che di posizioni retributive - delle segreterie del Presidente e dei componenti l'Ufficio di presidenza;
- la previsione che, tranne una unità nel Gabinetto del Presidente e una unità nella segreteria del portavoce dell'opposione, tutto il personale delle segreterie degli organi politici deve essere tratto dal personale dipendente della regione del Veneto, degli enti regionali o comunque dal comparto della pubblica amministrazione e non può più essere assunto dall'esterno.

Complessivamente questo aspetto della riorganizzazione porterà a regime un significativo risparmio di spesa diretta. Senza contare i costi indiretti (logistica, attrezzature informatiche) risparmiati.

La nuova disciplina del personale dei gruppi consiliari va inquadrata nell'ambito nelle recenti misure legislative adottate dal Parlamento per standardizzare i costi delle istituzioni regionali.

Anzitutto, la spesa complessiva per il personale dei gruppi trova un tetto insuperabile fissato dalla legge (decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 3, recepito e attuato dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47).

In secondo luogo, le nuove norme fissano nuovi punti di equilibrio nel riparto delle risorse disponibili tra i gruppi, in ragione della loro dimensione, tenendo anche conto delle diverse condizioni operative dei gruppi di maggioranza e di opposizione.

Una volta approvata ed entrata in vigore la legge dovrà essere attuata e implementata principalmente con il Regolamento di organizzazione e amministrazione che verrà in Aula e con gli atti di organizzazione posti in capo all'Ufficio di presidenza.

Siamo quindi solo all'inizio di una strada lunga e faticosa che dobbiamo percorrere in condizioni molto difficili.

A. INTRODUZIONE

1. FINALITÀ DELLA LEGGE DI AUTONOMIA

Dare attuazione agli articoli 46 e 58 dello Statuto del Veneto.

2. OBIETTIVI

Assicurare autonomia funzionale, organizzativa, amministrativa e contabile all'Assemblea legislativa (articolo 46, comma 1, Statuto).

Definire la nuova organizzazione del Consiglio regionale, dando vita al ruolo separato - da quello della Giunta regionale - del personale (articolo 46, comma 2 e articolo 58, comma 3, Statuto).

3. MODELLI ISTITUZIONALI E ORGANIZZATIVI DI RIFERIMENTO

Attualmente il modello organizzativo delle strutture del Consiglio è lo stesso della Giunta, ancorché siano del tutto differenti le funzioni dell'esecutivo e del legislativo.

Il disegno organizzativo proposto si ispira ai modelli tipici delle assemblee parlamentari (articolo 1 del progetto di legge, di seguito "pdl"). Di qui la qualificazione, solo a prima vista pleonastica, del Consiglio regionale come Assemblea legislativa regionale (articolo 1).

4. VINCOLI DELL'ORDINAMENTO: ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONALI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

4.1. LE ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONALI NELL'ORDINAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Pur facendo riferimento ai modelli tipici (e più virtuosi) delle assemblee parlamentari, nell'elaborazione del pdl si è dovuto tenere bene in conto i vincoli derivanti - a differenza del Parlamento, anche ai consigli regionali - dall'attuale ordinamento della pubblica amministrazione italiana.

Come è noto, infatti, le camere che compongono il Parlamento nazionale godono di un'autonomia amministrativa completa e si pongono di fatto e di diritto al di fuori dall'ordinamento della pubblica amministrazione.

I consigli regionali sono invece sostanzialmente inquadrati nell'ambito della pubblica amministrazione, sia in termini di normativa di riferimento per il personale, sia per la riconduzione nel sistema ordinario dei controlli esterni.

4.2. IL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il pdl propone quindi un disegno organizzativo che tiene conto dei vincoli derivanti dall'ordinamento della pubblica amministrazione. In particolare dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, continuamente novellato dalla miriade di norme "taglia-costi" inserite nelle periodiche manovre finanziarie dispiegate negli ultimi tre anni per fronteggiare la crisi della finanza pubblica. Di minore incisività, ma per alcuni profili di cogenza non indifferente, il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, meglio noto come "decreto Brunetta". Infine, da ultimo in ordine di tempo, ma non di importanza il D.L. 10 settembre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 203.

4.3. UNA AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DI UN CORPO POLITICO E NON DI UN ORGANO ESECUTIVO

Il pdl tiene conto dei principi contenuti nei due testi normativi appena citati, ma anche delle specificità di una amministrazione posta al servizio di un'assemblea elettiva, cioè di un corpo precipuamente politico e perciò portatore di esigenze assai differenti da quelle un organo esecutivo e di gestione quale è una giunta regionale. L'amministrazione di una giunta regionale è chiamata a produrre servizi per il sistema delle autonomie locali, per il sistema economico e sociale. L'amministrazione di un consiglio regionale è invece chiamata a produrre servizi per il corpo politico, l'assemblea elettiva, che sola ne giustifica l'esistenza e i costi.

B. ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA

5. PRINCIPI

I principi che ispirano il pdl possono essere più efficacemente illustrati mediante il raffronto sintetico con la normativa vigente in materia proposto dalla tavola A.

Della necessaria specificità del disegno organizzativo si è già detto al paragrafo 4.3.

Rimane da dire degli altri principi: organicità, nella differenziazione del rapporto di lavoro tra personale al servizio degli organi politici e personale delle strutture amministrative, flessibilità, controllo della spesa, delegificazione.

5.1. PRINCIPALI DIFFERENZE TRA L'ORDINAMENTO VIGENTE E QUELLO PROPOSTO

Le strutture di supporto agli organi politici (segreterie dei gruppi consiliari e dei componenti dell'Ufficio di presidenza) sono attualmente disciplinate da norme residuali e frammentate (articoli 8 e 19 della legge regionale 1/1997 articoli 178-180 della legge regionale 12/1991).

A tali strutture è dedicato nel pdl un apposito e organico titolo VI.

L'assunto di fondo è che la struttura amministrativa del Consiglio esiste in quanto esiste l'assemblea elettiva con i suoi consiglieri e i suoi

organi politici. In altri termini, la struttura amministrativa è al servizio - ha come cliente/utente - dell'assemblea e dei suoi organi.

Come sancito dal sistema di gestione per la qualità, introdotto nel 2003 nel Consiglio regionale del Veneto, il personale di supporto dei gruppi e degli organi di direzione politica fa parte del sistema cliente/utente che giustifica l'esistenza ed i costi della struttura amministrativa. È quindi evidente che, pur mantenendo l'attuale regime di rapporto di lavoro pubblico, debba essere differenziata la gestione di alcuni istituti.

Elemento di raffronto	Nella normativa vigente (lr 1/1997 e lr 12/1991)	Nel pdl
Disegno organizzativo complessivo delle strutture del Consiglio regionale rispetto alla Giunta	indifferenziato	differenziato specifico
Regolazione delle strutture a diretto servizio degli organi politici	residuale frammentata	integrata organica
Rapporto di lavoro del personale delle segreterie degli organi politici e dei gruppi consiliari	pubblico dentro il ccnl	pubblico dentro il ccnl con istituti specifici per il trattamento accessorio (straordinario e retribuzione di risultato)
Struttura amministrativa del Consiglio regionale	rigida gerarchizzata con 5 livelli dirigenziali	flessibile snella (lean organization) con 2 livelli dirigenziali
Rapporto di lavoro dei dirigenti di primo livello (attuali direzioni e unità di progetto, futuri servizi consiliari)	privato fuori dal ccnl	pubblico dentro il ccnl

Tavola A - Raffronto tra i principi dell'ordinamento vigente e di quello proposto

5.2. ORGANIZZAZIONE SNELLA E FLESSIBILE

Sulla flessibilità è presto detto: dai 5 livelli dirigenziali attuali si passa a 2. Dalla rigidità del trattamento economico dei dirigenti, basata sulla gerarchizzazione formale, si passa alla graduazione delle retribuzioni, basata sulle funzioni e competenze. Dall'anomalia dei dirigenti apicali posti in aspettativa e fuori dal CCNL si passa alla proposta della riconduzione di tutti i dirigenti nell'ambito del CCNL.

I risultati attesi sono: adattabilità delle strutture alle esigenze dell'assemblea, minori costi di coordinamento, maggiori leve per il controllo e, all'occorrenza, per la riduzione della spesa.

5.3. DELEGIFICAZIONE

Lungo il testo del pdl si ritrovano rinvii al Regolamento interno di amministrazione e organizzazione e agli atti di organizzazione. Il principio di fondo è, infatti, quello della delegificazione delle concrete scelte di amministrazione e organizzazione ai fini di una maggiore flessibilità. Occorre evidenziare che il tutto rimane sempre nelle mani dell'assemblea elettiva alla quale compete infatti approvare e modificare il regolamento.

6. AUTONOMIA NEI RAPPORTI ESTERNI

Dopo le necessarie affermazione di principio (articoli 1 e 2), l'autonomia dell'assemblea legislativa è sostanziata con la legittimazione ad autonome relazioni istituzionali (articolo 4) e con la rappresentanza esterna e in giudizio (articolo 3), necessaria se non si vuole che in ogni contenzioso - per esempio, davanti al giudice del lavoro e al giudice amministrativo - il Consiglio si debba rimettere alla valutazione del Presidente della Giunta. Resta ferma naturalmente la rappresentanza generale della Regione del Veneto da parte del Presidente della Giunta, con particolare riferimento ai ricorsi alla Corte costituzionale.

7. AUTONOMIA DI BILANCIO, CONTABILE E PATRIMONIALE

Il titolo II è dedicato all'autonomia di bilancio e contabile. Le disposizioni proposte non rappresentano altro che la formalizzazione legislativa delle attuali procedure che risultano razionali ed efficienti.

Il titolo III riempie il vuoto legislativo attuale e reca norme necessarie per una efficiente ed autonoma gestione del patrimonio della Regione del Veneto concesso in uso al Consiglio.

8. AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE

Il titolo IV articola e distingue - secondo i principi del D.Lgs. 165/2001 - le competenze dell'organo di direzione politica e della dirigenza recando al capo II i principi di organizzazione e funzionamento e la previsione del personale del Consiglio quale risorsa per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'assemblea legislativa, anche con la espressa previsione di pari opportunità, parità di trattamento e assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta e proponendo al capo I la formalizzazione giuridica dell'attuale ciclo di programmazione e controllo, che, integrato con il sistema di gestione per la qualità, rappresenta un punto di eccellenza nel panorama delle assemblee legislative italiane.

9. LA FORMA ORGANIZZATIVA DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA

9.1 ORGANIZZAZIONE FORMALE E ORGANIZZAZIONE MATERIALE

Il titolo V dà compiuta attuazione dell'articolo 58 dello Statuto.

Le differenze tra l'organizzazione attuale e l'organizzazione proposta dal pdl possono essere meglio evidenziate dai grafici seguenti.

Il grafico I rappresenta l'organizzazione formale, come normata dall'articolo 1 della legge regionale 1/1997.

Organizzazione formale che non trova riscontro nella organizzazione materiale rappresentata dal grafico II.

L'organizzazione proposta dal pdl è riprodotta nel grafico III e dà forma alla realtà organizzativa attuale eliminando la distorsione della proliferazione dei centri di responsabilità, proponendo una tipica organizzazione a servizio di assemblea legislativa, quale si riscontra ovunque, dalle camere nazionali italiane alle altre assemblee in Europa.

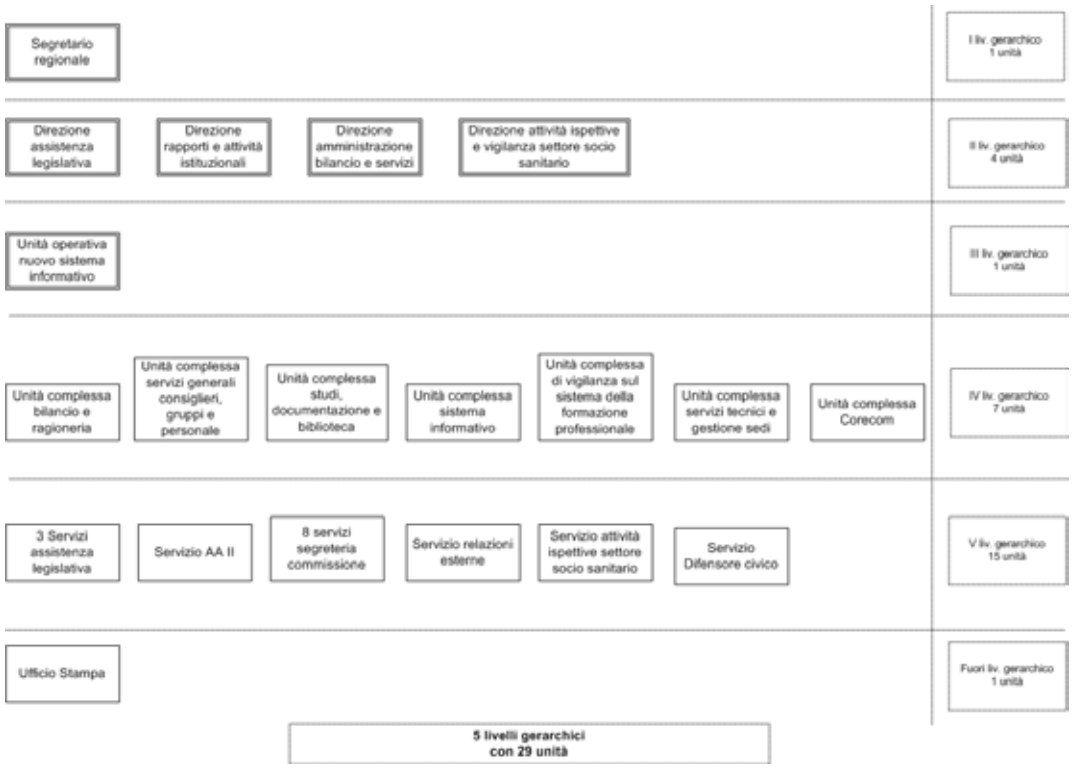


Grafico I - L'organizzazione formale attuale



Grafico II - L'organizzazione materiale attuale

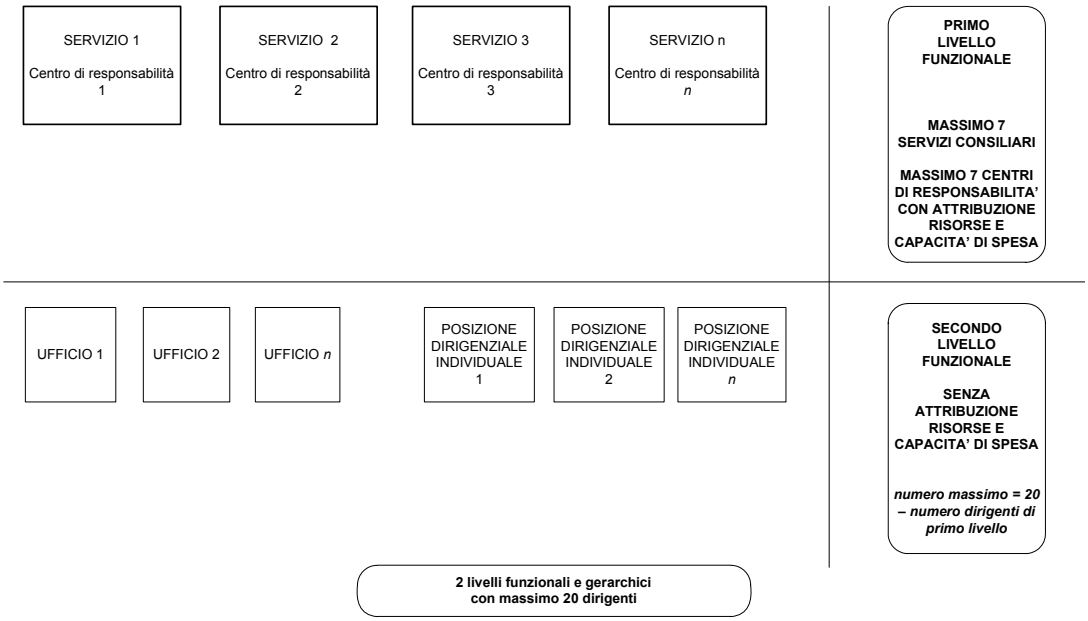


Grafico III - L'organizzazione proposta

9.2. La SEGRETERIA GENERALE COME FORMA ORGANIZZATIVA

Le disposizioni sulla Segreteria generale non richiedono particolari spiegazioni, in quanto esse sono attuative di precise disposizioni statutarie. Va richiamata la definizione di cui al comma 1 dell'articolo 15 della Segreteria generale come «forma organizzativa della struttura amministrativa del Consiglio regionale».

Considerata la modalità di elezione, riservata all'Assemblea - caso unico in Italia -, che sostanzia un ruolo di garanzia, è parso opportuno porre il Segretario generale, eventualmente nominato tra i dirigenti regionali, al di fuori dell'organico, con la previsione della aspettativa.

9.3. I SERVIZI CONSILIARI COME STRUTTURA CENTRALE

Dei servizi consiliari, struttura centrale e portante dell'amministrazione consiliare, occorre sottolineare le seguenti caratteristiche fondamentali:

- hanno pari dignità e pari poteri, ma con una graduazione delle retribuzioni dei loro dirigenti;
- la loro autonomia effettiva, a garanzia della loro neutralità dalle dinamiche politiche, dipende dalla durata dell'incarico dei loro dirigenti;
- non trovano livelli gerarchici intermedi che ne possano intaccare le competenze.

9.4. IL VICESEGRETARIO

Il pdl prevede che tra i capi servizio possa essere individuato un vicesegretario generale, con funzioni sostitutive del Segretario generale, oltre che di coordinamento. Le funzioni di coordinamento sono peraltro di natura interfunzionale ed è espressamente previsto che non possono intaccare le attribuzioni proprie dei capi servizio.

9.5. IL COMITATO DI DIREZIONE

Il comitato di direzione assicura la necessaria collegialità alla gestione amministrativa, nella certezza delle attribuzioni e quindi delle responsabilità. Svolge le funzioni dell'attuale conferenza di servizio dei responsabili dei centri di responsabilità, organismo mai formalizzato, ma indispensabile per il coordinamento amministrativo.

9.6. UFFICI E POSIZIONI DIRIGENZIALI INDIVIDUALI

Il secondo livello dirigenziale previsto dal pdl presenta una novità sostanziale rispetto all'ordinamento vigente in Regione del Veneto. Oltre che assorbire in uno i tre livelli attuali, introduce la figura della posizione dirigenziale individuale, dando forma adeguata ai professional oggi considerati come dirigenti di struttura, pur risultando privi di qualsiasi dotazione di risorse finanziarie e umane.

Figure tipiche di professional sono assai diffuse nelle strutture di supporto delle assemblee legislative e presidiano funzioni di consulenza e assistenza indispensabili per l'attività istituzionale.

La logica organizzativa del pdl prevede, pertanto, che uffici di livello dirigenziale siano istituiti solo nei servizi ove vi siano rilevanti attività gestionali da presidiare: quindi nei servizi preposti all'amministrazione, al bilancio, alla logistica, all'informatica.

9.7. LA DIMENSIONE QUANTITATIVA: PARAMETRI E MISURE PER LA RIDUZIONI DEGLI ORGANICI

Ad evitare una delle derive dell'amministrazione pubblica italiana - la proliferazioni inutile e costosa delle strutture dirigenziali e il loro appiattimento sul livello apicale -, il pdl propone due misure preventive:

- la determinazione in legge del numero massimo dei servizi istituibili, oltre che del numero massimo complessivo dei dirigenti;
- una graduazione flessibile del trattamento economico dei dirigenti, cosicché sia possibile retribuire adeguatamente le posizioni dirigenziali meritevoli senza che sia necessario, come ora, individuare posizioni apicali irragionevoli, ovvero posizioni intermedie inutili.

In ordine alla proposta quantitativa avanzata nel pdl e al fine di agevolare la riflessione e la decisione finale del legislatore, si propone la tabella B cui danno poi evidenza sintetica i grafici IV, V e VI.

Consiglio regionale	Abitanti Regione	Consiglieri	Dirigenti in servizio	Dipendenti in servizio
Piemonte	4.441.946	63	18	340
Lombardia	9.815.700	80	25	274
Toscana	3.730.010	55	16	248
Emilia-Romagna	4.366.448	50	9	168
Veneto	4.910.170	60	19	158

Tabella B - Organici delle assemblee legislative in cinque regioni italiane (dati 2011)

I dati riguardano il personale assegnato alle strutture amministrative delle assemblee, escluso il personale assegnato alle segreterie politiche e dei gruppi consiliari.

Il progetto di legge prevede, con apposita norma di indirizzo (articolo 55), correlativamente alle iniziative di rideterminazione a regime delle strutture di supporto agli organi e ai gruppi, misure per la riduzione della dotazione organica del Consiglio regionale, recependo ed attuando, su base volontaria, le disposizioni di cui al decreto legge n. 95 del 2012 convertito, in materia di riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, prevedendo, contestualmente, la estensione al Consiglio regionale, della utilizzabilità degli strumenti predisposti dal legislatore statale per le analoghe azioni di contenimento di personale operate dalle pubbliche amministrazioni statali.

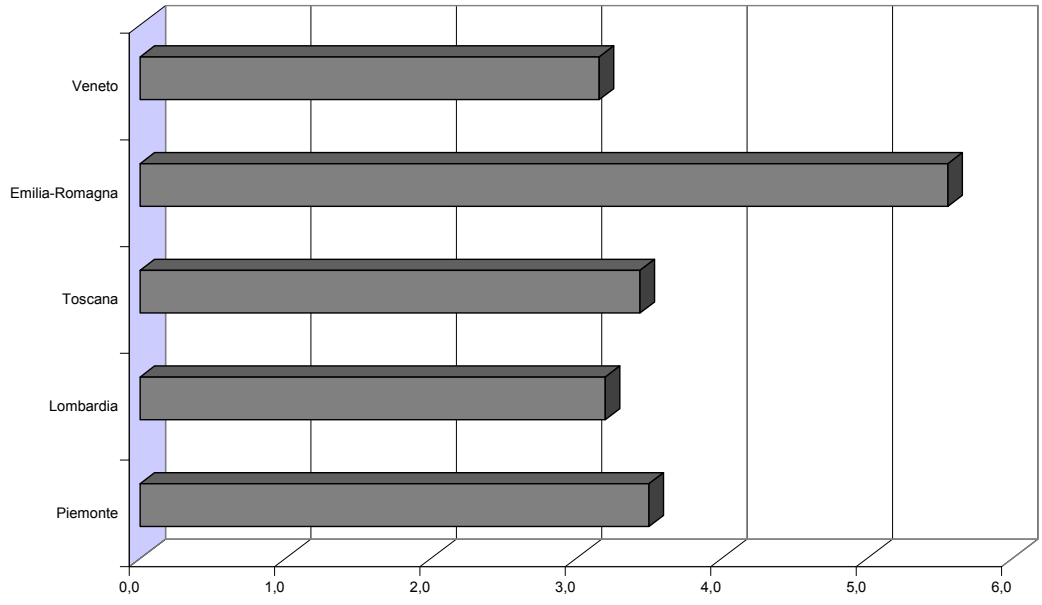


Grafico IV - Ratio consiglieri per dirigente

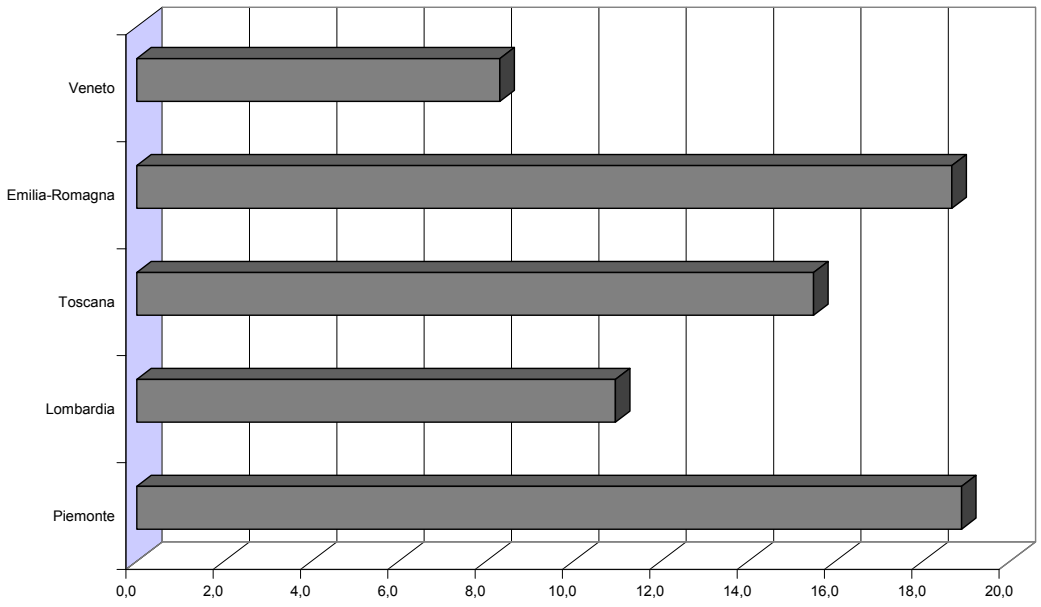


Grafico V - Ratio dipendenti per dirigente

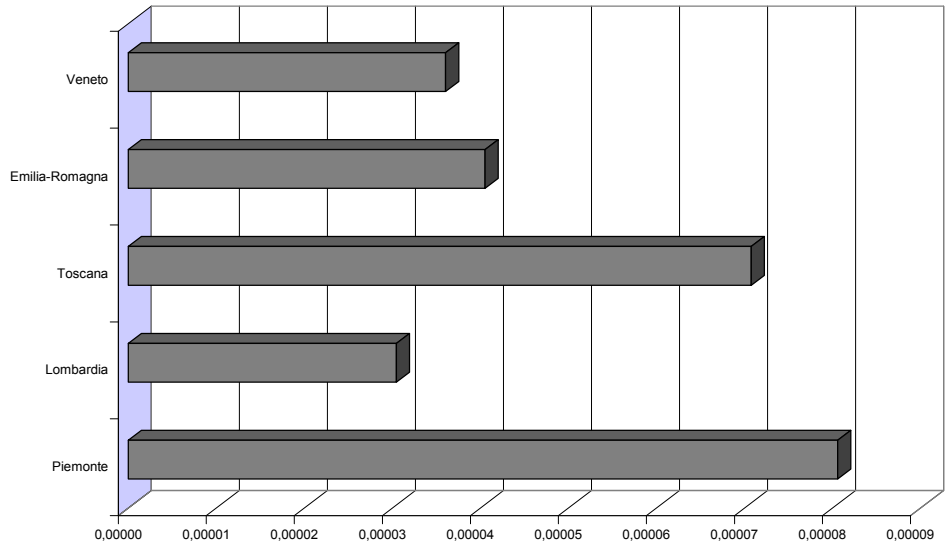


Grafico VI - Ratio dipendenti assemblea legislativa regionale per abitante

9.8. LE UNITÀ OPERATIVE E DI STAFF

Tra i tentativi di riforma della pubblica amministrazione italiana, quello relativo ai quadri è uno dei più noti: si voleva ridurre la dimensione quantitativa dei dirigenti sostituendone una parte con funzionari o quadri meglio pagati e più responsabilizzati. Di qui le disposizioni contrattuali sulle cosiddette posizioni organizzative e sulla alta professionalità.

Il risultato è conosciuto anche in Regione del Veneto: proliferazione e appiattimento retributivo delle posizioni organizzative senza alcuna loro responsabilizzazione effettiva. Senza dire della previsione legislativa della vicedirigenza, abrogata da una delle ultime manovre finanziarie di emergenza.

Il pdl si propone di razionalizzare il livello apicale del personale non dirigenziale con due misure che sono speculari alla distinzione proposta per il livello dirigenziale tra dirigenti con funzioni di gestione e professional:

- distinzione tra strutture organizzative con funzioni gestionali, chiamate unità operative, e posizioni di professional non dirigenti, chiamate unità di staff;
- articolazione sia delle unità operative che delle unità di staff in due livelli, al primo dei quali è attribuibile anche la qualifica di alta professionalità, mentre al secondo è attribuibile la sola qualifica di posizione organizzativa.

L'attuazione della norma è demandata al regolamento, mentre la disciplina per l'attribuzione degli incarichi è riservata alla contrattazione.

9.9. GLI OSSERVATORI E LE RETI DI CONOSCENZA A SERVIZIO DELL'ASSEMBLEA

Il capi I del titolo V del pdl propone altresì il consolidamento giuridico di uno dei punti di eccellenza dell'amministrazione del Consiglio regionale del Veneto: l'osservatorio sulla spesa e quello sulle dinamiche elettorali.

Accanto ai due osservatori permanenti è prevista la possibilità di attivare osservatori temporanei su problemi di particolare rilievo.

Gli osservatori sono definiti come organismi interdisciplinari e interfunzionali nel senso che in essi dovranno confluire risorse e competenze di diversi servizi consiliari, senza che ciò comporti appesantimenti strutturali e aggravi di spesa.

Essi si propongono altresì come nodi di reti di conoscenza con le università e gli istituti di ricerca, indispensabili per assicurare all'assemblea regionale le informazioni necessarie per le decisioni sulle politiche pubbliche.

10. LA NUOVA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Il capo II del titolo V regola il ruolo separato del personale dirigenziale e non del Consiglio regionale. L'ordinamento proposto è quello tipico delle amministrazioni delle assemblee parlamentari.

Tra i punti da segnalare:

- il numero massimo dei dirigenti, proposti in 20;
- la percentuale di dirigenti assumibili dall'esterno con contratto a tempo determinato, proposto in via cautelare nell'8 per cento.

11. IL PERSONALE DELLE SEGRETERIE POLITICHE

Come già anticipato al paragrafo 5.1, il titolo VI è interamente dedicato alla regolazione organica delle unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari.

Unità di supporto così identificate:

- Gabinetto del Presidente;
- Segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza
- Segreteria del Portavoce dell'opposizione, se individuato;
- Segreterie dei gruppi consiliari.

Il pdl prevede il mantenimento dell'attuale regime pubblico per il personale delle segreterie degli organi politici (Gabinetto del Presidente del Consiglio, segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del portavoce dell'opposizione) e dei gruppi consiliari, con l'introduzione però di uno specifico istituto di trattamento accessorio unico che assorbe sia lo straordinario che la retribuzione di risultato, ad evitare le distorsioni determinatesi finora nella gestione del personale.

11.1. LE SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI

Il pdl affronta anche il problema delle spese per il personale dei gruppi consiliari, così come configuratosi dopo il decreto legge 174/2012.

La nuova disciplina proposta dal pdl può essere così sintetizzata:

- la possibilità di chiedere l'assegnazione di personale regionale o, ove consentito, di altre pubbliche amministrazioni (in questo caso in comando);
- la possibilità di assumere personale a tempo determinato per un periodo massimo coincidente con la legislatura, con contratto di diritto pubblico stipulato dall'Amministrazione del Consiglio regionale, nella misura massima del 50 per cento del personale spettante;
- la possibilità di acquisire direttamente, con contratti stipulati dal gruppo medesimo secondo la vigente disciplina statale in materia di lavoro, risorse umane e professionali destinate ad attività coordinate e continuative, a progetto, occasionali e saltuarie.

12. LA RIDUZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLE SEGRETERIE POLITICHE E LA DETERMINAZIONE DI LIMITI DI SPESA

Il pdl prevede che gli organici delle segreterie politiche degli organi di direzione siano determinati all'inizio di ogni legislatura dall'Ufficio di presidenza nei limiti della tabella allegata alla legge di autonomia.

Gli organici delle segreterie politiche dei gruppi consiliari sono determinati invece nei limiti spesa stabiliti per ciascun gruppo nel rispetto del limite di spesa complessiva definito per il personale dei gruppi consiliari ai sensi del decreto legge 174/2012.

Quindi la discrezionalità dell'Ufficio di presidenza è unidirezionale - verso la riduzione - e ciò assicura certezza nel contenimento della spesa.

12.1. SEGRETERIE DEGLI ORGANI POLITICI RIDOTTE DEL 30 PER CENTO

La tabella recante i limiti massimi della dotazione delle segreterie degli organi di direzione politica presentano una riduzione di circa il 40 per cento degli organici autorizzati nella ottava e nella corrente legislatura.

13. LA TRANSIZIONE DAL RUOLO UNICO AL RUOLO SEPARATO

Il titolo VII è interamente dedicato alla regolazione della delicata fase di transizione dal ruolo unico al ruolo separato, dal vecchio al nuovo ordinamento.

Le relative disposizioni si propongono di offrire, in un quadro di conformità alla disciplina normativa di riferimento ed ai vincoli da questa posti al legislatore regionale ed in adesione alle scelte in materia di organizzazione amministrativa operate dallo Statuto del Veneto, una defini-

zione in termini generali ed astratti - e quindi sistemici - alle diverse fattispecie che si possono venire a configurare in tale fase di transizione, avendo come obbiettivo prioritario ed ineludibile la garanzia di forme di continuità nella azione delle strutture amministrative e delle unità di supporto degli organi e dei gruppi del Consiglio regionale.

La pianificazione della transizione e della complessa attuazione della legge di autonomia è sintetizzata nella tabella E con la quale si conclude questa relazione.

Azione	Scadenza	Responsabilità
Nomina Segretario generale	31 gennaio 2013	Consiglio regionale, su proposta Ufficio di presidenza
Determinazione dotazione organica	90 giorni da entrata in vigore della legge	Ufficio di presidenza
Individuazione servizi consiliari	90 giorni da entrata in vigore della legge e comunque entro 15 maggio 2013	Ufficio di presidenza, su proposta Segretario generale
Nomina dirigenti capi dei servizi consiliari	15 luglio 2013	Ufficio di presidenza
Individuazione uffici e posizioni dirigenziali individuali	60 giorni da nomina dirigenti capi dei servizi	Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, sentiti i capi dei servizi interessati
Nomina dirigenti degli uffici e titolari delle posizioni dirigenziali individuali	60 giorni da nomina dirigenti capi dei servizi	Ufficio di presidenza
Individuazione unità operative e di staff individuali	90 giorni da nomina dirigenti capi dei servizi	Segretario generale, su proposta dirigenti capi dei servizi
Nomina funzionari responsabili delle unità operative e titolari delle unità di staff	90 giorni dalla individuazione e costituzione delle unità operative e di staff	Dirigenti capi dei servizi
Trasformazione contratti personale segreterie degli organi e dei gruppi consiliari	60 giorni da nomina dirigenti capi dei servizi	Presidente del Consiglio o suo delegato

Tabella E - Pianificazione delle azioni attuative della legge di autonomia

La Commissione per lo Statuto e per il Regolamento, acquisito il parere favorevole della Prima Commissione consiliare reso in data 13 dicembre 2012, ha esaminato il progetto di legge nel corso delle sedute del 10, 14 e 17 dicembre 2012 e lo ha licenziato per l'Aula, con modificazioni, a maggioranza. Hanno votato a favore i consiglieri Carlo Alberto Tesserin (Gruppo Popolo della Libertà), Giuseppe Berlato Sella (Gruppo Partito Democratico Veneto), Dario Bond (Gruppo Popolo della Libertà), Vittorino Cenci (Gruppo Liga Veneta - Lega Nord Padania), Cristiano Corazzari (Gruppo Liga Veneta - Lega Nord Padania), Piergiorgio Cortelazzo (Gruppo Popolo della Libertà), Giovanni Furlanetto (Gruppo Liga Veneta - Lega Nord Padania), Sergio Reolon (Gruppo Partito Democratico Veneto) e Costantino Toniolo (Gruppo Popolo della Libertà). Si è astenuto il consigliere Gennaro Marotta (Gruppo Italia dei Valori). Ha votato in senso contrario il consigliere Pietrangelo Pettenò (Gruppo Federazione della Sinistra Veneta - PRC Sinistra Europea).";

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Pietrangelo Pettenò, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

quando il collega relatore Cortelazzo diceva che ha trovato il consenso di tutti i gruppi, si è dimenticato di dire che il nostro gruppo non ha votato a favore; io non ho votato a favore di questo progetto di legge per dei motivi che qui comincio ad elencare subito. Il dato di fondo della mia contrarietà nasce da un concetto, che è anche illustrato nella relazione scritta, che ci è stata consegnata che dice questo, a pagina 4: "L'assunto di fondo è che la struttura amministrativa del Consiglio esiste in quanto esiste l'Assemblea elettiva con i suoi Consiglieri e i suoi organi politici, in altri termini, la struttura amministrativa è al servizio, ha come cliente ed utente dell'Assemblea e dei suoi organi". Questo è l'assunto principale, che condivido, solo che poi dal disegno che n'è uscito ci siamo un po' discostati, nel progetto che è uscito dalla commissione, intendo, poi gli emendamenti che via, via si sono consegnati, quelli condivisi, che hanno ripristinato una stortura, gravemente introdotta dalla maggioranza in Consiglio regionale o dalla più ampia maggioranza, da quella che appunto aveva trovato l'assenso molto ampio in commissione, non mi trovava concorde proprio perché io avevo fermo questo principio, che qui è ribadito, ma che poi non trova applicazione. Come i principi di bontà che si fanno sempre, poi nell'attuazione ci si dimentica qualcosa per strada.

I gruppi politici organizzati, a seconda della loro consistenza, ovviamente con la dotazione sicuramente diversa a seconda della consistenza del gruppo, in sostanza devono essere considerati il cuore vero di tutta la struttura. Dicevo che il Consiglio regionale con la sua struttura amministrativa ed organizzativa esiste proprio perché c'è questa, in quanto ci sono degli eletti e c'è tutto ciò che ci ruota intorno, non esiste perché dobbiamo farci gli auguri ogni tanto od organizzare delle feste od organizzare gli auguri alla stampa, che spesso non se lo merita non perché scrive male dei Consiglieri o del Consiglio - fanno bene a scrivere male - ma spesso non se lo merita perché non segue - non tutti, a dire il vero

- ma molti non seguono i lavori del Consiglio e poi si inventano, soprattutto i direttori, che devono far passare le loro veline senza seguire i lavori del Consiglio, quindi scrivono di ciò che il Consiglio deve fare senza aver visto ciò che hanno fatto.

Dalla struttura che ne è uscita, che è quindi partita non tanto quindi da questo assunto, che è detto, ma poi non è praticato, era uscito un provvedimento che almeno, per quanto riguarda il cuore fondante della struttura politica, da cui poi discende quella organizzativa, cioè i gruppi consiliari, aveva una distorsione, si è ragionato sulle quantità delle unità dei gruppi, e non sul fatto che ogni gruppo eletto, che abbia uno, due, tre, dieci Consiglieri, è un'unità amministrativa da cui deve discendere un'organizzazione.

Invece abbiamo fatto il contrario, sono felice che sia stata risolta con un accordo politico, che è intervenuto con un emendamento sottoscritto da tutti i gruppi, e quindi questa cosa viene ripristinata. Però ci sono altri punti deboli secondo me, la mia lettura è che questi punti deboli, così come quella - che spero si risolva - dei gruppi ma anche quella delle strutture istituzionali del Consiglio sono un po' figlie di questa stagione politica per cui il primo assunto è quello di dire: "Tagliare, bisogna ridurre, bisogna dimostrare ai cittadini che costiamo poco, bisogna eliminare qua, eliminare là, etc.", però poi alla fine non si perde di vista quello che è il lavoro vero di questa istituzione, quella che è la qualità che deve produrre questa istituzione.

Se ci sono dei tetti di spesa, dei limiti ben fissati, è ovvio che quelli vanno osservati, il decreto 174 convertito è assolutamente chiaro, ci dà dei limiti assolutamente invalicabili, pena appunto aggravamento della nostra istituzione e quindi quelli li osserviamo.

Però il decreto 174 va osservato come Regione del Veneto, non è che va osservato un po' come Consiglio, poi vedremo la Giunta, noi dovremo tentare - e qui è stata la difficoltà con questi due binari avviati, cioè il nostro progetto di legge sull'autonomia del Consiglio e quello della Giunta - di raccordarli perché appunto il tetto limite ci sta sugli organi politici tutti. Da questo punto di vista ci sono dei buchi secondo me ancora evidenti nella struttura proposta. Io come correlatore non ho fatto alcun emendamento, ne presento adesso uno piccolino - mi sono accorto, forse una svista dei redattori ma una piccola cosa - ma ho visto arrivare diversi emendamenti, su alcuni dei quali concordo nel principio. Cominciamo dal basso perché, se parliamo dall'alto poi si dice: "Guarda sempre gli apicali", partiamo dal basso, dopo i gruppi ci sono le commissioni, il cuore della vita del Consiglio. Si può anche sostenere, com'è stato fatto nel testo, che bisogna azzerare tutto, bisogna togliere i dirigenti, le posizioni apicali, va benissimo. Può essere una tesi, questo in virtù della riduzione, del tetto di spesa, dei limiti da raggiungere, da dire che abbiamo dirigenti in meno, che abbiamo strutture in meno, che abbiamo posizioni apicali in meno.

Questa cosa la vedrei in maniera critica perché potremo interpretare che queste sono strutture al servizio di una parte, quindi il Presidente della commissione ha una struttura che risponde a lui. Questo ragionamento potremo farlo anche su altri organi ma partiamo dalle commissioni consiliari.

Degli emendamenti che ho visto, colleghi della maggioranza o trasversali, avete posto questa cosa, c'è un emendamento presidenziale, lo definisco, nel senso che è firmato da tre presidenti, quell'emendamento presidenziale, che tende a ripristinare, seppur in maniera diversa, la struttura organizzativa delle commissioni, non lo trovo sbagliato. Potremo discutere, casomai, per questa struttura, così come per le altre, invece di introdurre, proprio per la specificità di questo organo delle commissioni consiliari, per esempio il limite, che secondo me sarebbe giusto in questo caso che il personale, dal dirigente a quello apicale, debba essere personale interno della Regione del Veneto perché, se capisco che nei gruppi consiliari, piuttosto che nel portavoce, piuttosto che nel capo di gabinetto si debba poter accedere anche dall'esterno, con i requisiti che abbiamo stabilito, mi pare assolutamente sostenibile che negli organi della commissione consiliare, che quindi dev'essere una struttura permanente del Consiglio, cioè non è una cosa politica, strettamente politica, è una struttura del Consiglio, che sopravvivrà alle legislature. Ma perché non pensare che ci sia del personale qualificato, quindi con categorie maggiori dentro le strutture?

Io concordo con questa visione, con quel limite lì che vi dicevo perché, non credo di sbagliarmi, altrimenti se introduciamo la chiamata dall'esterno, entriamo e cozziamo con il limite di spesa, che è fissato dal decreto 174, dei tempi determinati e quant'altro. Se, invece, lo prendiamo all'interno del personale della Regione, credo che stiamo bene dentro quel limite, non abbiamo problemi di chiamate o di spese ulteriori ma dentro la Regione creiamo un personale qualificato, che quindi è al servizio del Consiglio.

Vogliamo attenuare il fatto che questa struttura delle commissioni sia troppo dipendente dal Presidente e dall'organo politico, che temporaneamente si succede alla Presidenza? Bene. Facciamo in maniera tale che chi decide di quale dotazione darsi sia un organo che rappresenta il Consiglio, tipo l'ufficio di presidenza che quindi, su proposte sicuramente ma vagliate Con decisione dall'ufficio di presidenza, decide la struttura delle commissioni. Vogliamo addirittura che non si dà commissione per commissione ma si fa un servizio organizzativo, che è a disposizione delle commissioni scelto per competenza?

Perché in questo caso siamo in commissioni che hanno delle competenze specifiche quindi è chiaro che, se devo fare urbanistica piuttosto che questioni ambientali piuttosto che sanità, ho bisogno anche di avere delle competenze specifiche. Io ragiono su questo in analogia in quanto c'è per la Giunta regionale, cioè nelle strutture di Giunta regionale, nelle direzioni, nei dipartimenti hanno i loro dirigenti.

Mi domandavo in questi giorni questo: perché il Consiglio regionale deve fare una propria organizzazione, che chiama anche pomposamente "autonomia del Consiglio", che peggiora, dequalifica, depotenzia la professionalità del Consiglio? C'è una ratio in questo o è una svista? Cioè, c'è un motivo per cui noi quel tetto di spesa non possiamo aggirarlo attraverso altre soluzioni?

Ci abbiamo pensato prima oppure possiamo pensarci adesso prima del voto? Io propongo che ci pensiamo adesso, da qui alla votazione di questo provvedimento, Presidente, mi rivolgo soprattutto a lei, che ha a cuore, ovviamente per la sua carica, anche la qualità di questo Consiglio perché non è assolutamente detto che noi dobbiamo dequalificare, per rispondere a questa "baggianata" dei costi, che poi alla fine non si capisce dove li tagliamo noi, dove li tagliano da altre parti della Pubblica Amministrazione, ma a me non interessa la cosa del costo, rispettiamo il decreto perché dobbiamo rispettare il decreto. Ma troviamo un'altra soluzione per dare qualità e professionalità alle strutture del Consiglio regionale.

Su questa cosa devo dire ci sono già gli emendamenti, farò un subemendamento come relatore o ne presenterò uno riformato, io sono per riformare quegli emendamenti presidenziali, che sono stati presentati, dicendo che però il personale, se è vero che dev'essere dirigente ed avere quelle posizioni, lo scegliamo all'interno della nostra Amministrazione perché altrimenti non finisce mai, altrimenti si va avanti in eterno a portare gente fuori dalle commissioni, che gira, sta cinque anni e poi ritorna, etc.. La qualifichiamo, stanno poi al servizio del Consiglio regionale, la prossima legislatura, se sarà un altro Presidente, un altro ufficio di presidenza, della commissione e sarà personale qualificato, non abbiamo scritto che abbiamo fatto questa cosa seguendo quello che succede nei Parlamenti? Questo succede nei Parlamenti, nelle commissioni; c'è il fior fiore delle qualità della dirigenza del Parlamento, mica prendono uno che passa per strada e lo mettono a fare il messo nelle commissioni. Nelle commissioni c'è gente qualificata, perché poi nelle commissioni si devono esprimere dei pareri pregnanti ed importanti per l'Aula e lo Statuto,

che abbiamo scritto e votato insieme, dice esattamente questo, dice esattamente che noi alle commissioni diamo più potere, addirittura in sede referente, e volete farlo, depotenziando la struttura delle commissioni?

O non ho capito io o vi siete distratti voi per strada. Su questo voglio fare un discorso sereno, presenterò poche correzioni, se ritenete che nello Statuto che abbiamo scritto le commissioni diventano più forti, sono anche legiferanti però le dequalifichiamo con il personale, uno mi deve rispondere qua chi supporterà le commissioni. Casomai il risparmio sui livelli apicali si fa nei servizi generali, dove ne basta uno. E lo so anche perché, perché abbiamo un'anomalia di strutture: abbiamo introdotto per esempio le figure dei dirigenti individuali, lo capisco, ci sta e può starci però non potete dirmi che facciamo il dirigente individuale e non facciamo i dirigenti nelle strutture delle commissioni che sono il cuore pulsante del Consiglio regionale! Ma spiegatemi! A capo di una struttura tecnico - organizzativa ci metto un bravo tecnico e ci sarà un bravo dirigente che segue i servizi generali, uno. La struttura che diamo, la macrostruttura del Consiglio dovrebbe seguire questa logica, dovrebbe tentare di dare una risposta in questa direzione.

Tra l'altro non concordo nemmeno sul fatto dell'ufficio di presidenza per cui c'è un unico dirigente del capo di gabinetto e il resto è tutto dipendente, non concordo, è contro la mia visione dell'istituzione Consiglio.

Non esiste che ci siano delle strutture, delle commissioni trattate in questa maniera, che ci sia un ufficio di presidenza cui stiamo dando più ruoli, cui stiamo dando più potere perché deve decidere e che abbia un dirigente del capo di gabinetto, tutto il resto è sparito!

Risparmiamo altrove, risparmiamo nell'organizzazione, nelle cose che non servono, nelle cose superflue del Consiglio regionale, insieme troviamole, abbiamo fatto un bel lavoro in questi anni. Questo voglio dire, e chiudo qui, per non tediarvi oltre, ma il principio che mi ha ispirato, nell'affrontare questo testo è questo, poi ci sono delle mediazioni, come sempre, in politica, certamente. Però il motivo che dobbiamo tenere sempre presente è che qui siamo l'Assemblea legislativa del Veneto, siamo qui chiamati dagli elettori cui ancora ci presentiamo e la prossima volta saremo anche dieci in meno, ma quei dieci in meno con le strutture più snelle devono essere efficienti, devono produrre leggi, devono produrre quegli atti che siamo chiamati a fare, non dobbiamo fare altre cose. Quello dobbiamo fare. E se questa cosa qui avrà possibilità di produrre qualità nelle proprie azioni e nei propri atti, lo dobbiamo assolutamente da quel personale, che già in questi anni è al servizio della politica e dell'Assemblea, che ha fatto un egregio lavoro in questi anni in Consiglio regionale del Veneto, mi pare possa dire che vada ringraziato tutto: da chi lavora nei gruppi, a chi lavora nelle segreterie, nelle commissioni, a chi lavori nell'ufficio di presidenza, nei servizi generali della segreteria generale e di tutti i servizi, un personale di qualità che c'è nel Veneto. Dobbiamo al personale se la qualità, anche in questo caso, del Veneto è di un certo livello e perché quel personale con quelle qualità va gratificato, non può essere umiliato, perché ci sono colpe della politica da espiare. C'è un passaggio nella relazione che non condivido assolutamente, la dove si dice che i fatti incresciosi successi in altre regioni ci inducono etc. etc.. A cosa ci inducono? Che paghino nelle regioni dove sono successe immonde. Perché dovremmo pagare noi? Mi sarebbe piaciuto che la maggioranza avesse detto questo: noi non dobbiamo espiare proprio niente. Che si paghi dove si è sbagliato.

Questa cosa me la dovete spiegare, amici della maggioranza perché, altrimenti non capisco. Non capisco se dobbiamo espiare le responsabilità di un Consiglio regionale, che è stato fino ad oggi ai livelli massimi di qualità e di efficienza e che oggi deve, invece, peggiorare, per questo il mio voto è stato contrario. Per questo continuo ad essere molto critico all'impostazione che abbiamo dato a questa legge. Spero, che qualche emendamento potrà aiutare a migliorare questa legge. Grazie.".

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 3

- Il testo degli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 24/2001 il seguente:

"Art. 1 - Istituzione e compiti.

1. È istituita l'Avvocatura regionale del Veneto.
2. L'Avvocatura regionale:

a) rappresenta assiste e difende l'amministrazione regionale in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti avanti la magistratura ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, nei giudizi avanti alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nei procedimenti arbitrali e avanti ad ogni altro organo giurisdizionale;
b) patrocina e difende i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti regionali nei giudizi per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi anche potenziale con la Regione;
c) previa convenzione con la Regione patrocina e difende gli enti, le società, le aziende e le agenzie istituite con leggi regionali, qualora non sussistano conflitti di interessi, anche potenziali, con la Regione;
d) assiste e fornisce consulenza agli organi e alle strutture regionali nelle questioni connesse al contenzioso;
e) esprime il proprio parere in merito all'instaurazione di liti attive o passive, sugli atti di transazione e sulle rinunce;
f) propone l'affidamento di incarichi all'Avvocatura dello Stato o al patrocinio esterno.".

"Art. 2 - Consiglio regionale.

1. L'Ufficio di Presidenza, per la difesa in giudizio, nonché per la consulenza legale nelle questioni afferenti i consiglieri regionali e l'autonomia amministrativa, organizzativa e contabile del Consiglio regionale, si avvale dell'Avvocatura regionale, dell'Avvocatura dello Stato ovvero del patrocinio esterno.
2. La Giunta regionale assume le determinazioni di competenza.".

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 6/2005 è il seguente:

"Art. 2 - Interpretazione autentica degli articoli 11 e 22 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni.

1. Gli articoli 11, comma 8 e 22, comma 3 della legge regionale n. 10 gennaio 1997, n. 1 vanno interpretati nel senso che il collocamento in aspettativa senza assegni dei dipendenti regionali non comporta la novazione del rapporto di lavoro. La retribuzione complessiva annua cor-

risposta per l'espletamento degli incarichi, esclusa la parte variabile correlata ai risultati conseguiti, è da ritenersi equiparata, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, alle voci economiche relative al trattamento economico fondamentale dirigenziale costituito dallo stipendio tabellare annuo fissato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni autonomie locali e, per la parte eccedente lo stipendio tabellare e fino a concorrenza dell'intero importo spettante, dalla retribuzione di posizione.".

Note all'articolo 27

- Il testo dell'art. 9 della legge n. 150/2000 è il seguente:

"9. Uffici stampa.

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

3. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

4. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.

5. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.

6. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'àmbito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 1/1997 è il seguente:

"Art. 8 - Organizzazione amministrativa del Consiglio regionale.

1. L'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale si articola in:

a) Segreteria generale;
b) Segreteria regionale per gli affari generali, giuridici e legislativi;
c) direzioni regionali;
c1) servizi di segreteria delle Commissioni consiliari permanenti;
d) servizi e posizioni dirigenziali di supporto, di studio, ricerca e consulenza e altre unità operative;
e) uffici.

1 bis. E' istituito il Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.

2. La disciplina concernente gli incarichi di Segretario generale e di Segretario regionale, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è quella prevista dagli articoli 11 e 12. Gli incarichi sono conferiti con deliberazione del Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

2 bis. L'incarico di dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è conferito dal Presidente del Consiglio regionale a persone in possesso di documentata esperienza professionale tra il personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale, oppure assunto dall'esterno con contratto a tempo determinato.

2 ter. La disciplina concernente l'incarico di dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è quella prevista dagli articoli 11 e 12.

3. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, individua le direzioni regionali.

3 bis Il dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale riferisce a quest'ultimo e assicura lo svolgimento delle attività connesse con l'esercizio delle relative funzioni.

4. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, determina le attribuzioni del Segretario generale e del Segretario regionale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10. Su proposta del Segretario generale definisce le attribuzioni delle direzioni regionali, dei servizi delle Commissioni consiliari permanenti e dei servizi d'Aula e su proposta del Segretario generale e del dirigente regionale interessato, provvede all'istituzione e all'attivazione dei servizi. Gli uffici sono istituiti e attivati dal Dirigente regionale interessato. L'Ufficio di Presidenza individua le posizioni dirigenziali di supporto, studio, ricerca e consulenza e le unità operative.

4 bis L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, può riconoscere ai dirigenti dei servizi delle Commissioni consiliari e di altre strutture a livello di servizio, individuate dal medesimo Ufficio di Presidenza in ragione del rilievo e della peculiarità delle funzioni svolte, una maggiorazione fino al cinquanta per cento dell'ammontare della retribuzione di posizione prevista per i dirigenti preposti alla direzione di servizio. La Giunta regionale assume i conseguenti provvedimenti.

4 ter Sono istituite le segreterie dei Presidenti delle Commissioni consiliari quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali. A tali segreterie è assegnata una unità di personale nominata dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente della Commissione consiliare e scelta all'interno dell'amministrazione regionale o assunta con contratto a tempo determinato. Alla suddetta unità di personale compete, anche se titolare di una retribuzione inferiore e per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per la categoria D, posizione D1. Al personale con contratto a tempo determinato si applica la disciplina prevista dal comma 4 dell'articolo 19.

5. Sono istituite le segreterie del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti l'Ufficio di Presidenza quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali.

6. Ai responsabili delle segreterie di cui al comma 5 si applica la disciplina prevista dall'articolo 19, intendendosi sostituiti rispettivamente alla Giunta regionale, al presidente della Giunta regionale e agli altri componenti della Giunta regionale, l'Ufficio di Presidenza, il Presidente del Consiglio regionale e gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza.

6 bis. Nell'ambito della segreteria del Presidente del Consiglio regionale può essere individuata la posizione di vicario del relativo responsabile cui compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui al comma 3 bis dell'articolo 16.

7. Al Gabinetto e alle Segreterie di cui ai commi 1 bis e 5, sono assegnati, nel numero stabilito dall'Ufficio di Presidenza, impiegati tratti dall'organico dell'amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente, ovvero è assegnato, nei limiti massimi del cinquanta per cento arrotondato all'unità superiore dell'organico previsto, personale assunto con contratto a tempo determinato, nominato dall'Ufficio di Presidenza su proposta rispettivamente del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari. Al personale con contratto a tempo determinato si applica la disciplina prevista dal comma 4 dell'articolo 19.

8. L'Ufficio di Presidenza determina l'organizzazione della struttura dell'Ufficio del Difensore civico, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 .

9. È istituito l'Ufficio stampa del Consiglio regionale al quale, oltre al personale del ruolo regionale, sono assegnati, nel numero stabilito dall'Ufficio di Presidenza, giornalisti assunti a contratto e iscritti all'Ordine.

10. Per il personale dei Gruppi consiliari continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli da 178 a 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni. A modifica di quanto previsto dalla tabella B) allegata alla legge regionale n. 12/1991 e successive modifiche ed integrazioni e richiamata dal comma 3 dell'articolo 178 della medesima legge, relativamente ai Gruppi consiliari fino a sette consiglieri, l'unità di personale di livello VIII è sostituita con una unità con qualifica di dirigente. Ai responsabili dei Gruppi consiliari, ove titolari di una retribuzione inferiore e per la durata dell'incarico, spetta il trattamento economico di dirigente preposto alla direzione di servizio.

10 bis Nei Gruppi consiliari costituiti dal almeno cinque consiglieri e fino a dieci, il Presidente del Gruppo può individuare un responsabile vicario cui compete, anche se titolare di una retribuzione inferiore e per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui al comma 3 bis dell'articolo 16, e di dirigente preposto alla direzione di servizio nei Gruppi con almeno 11 consiglieri.

10 ter L'intero trattamento economico fondamentale dirigenziale corrisposto, ove previsto, a seguito del conferimento degli incarichi di cui ai commi 5, 10 e 10 bis del presente articolo, concorre, con applicazione della media ponderata delle retribuzioni ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 153 "Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38 recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981" alla determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Il conferimento degli incarichi in parola, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.".

Nota all'articolo 35

- Il testo dell'art. 15 della legge n. 53/2000 è il seguente:

"15. Testo unico.

1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei ministri ed è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalità di cui al comma 2, disposizioni correttive del testo unico.".

Note all'articolo 37

- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo n. 81/2008 è il seguente:

"Art. 2. Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle

strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

ff) «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.".

- Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo n. 81/2008 è il seguente:

"Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all' articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall' articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all' articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all' articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all' articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all' articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.".

- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n. 81/2008 è il seguente:

"Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

b) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
c) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.".

- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 81/2008 è il seguente:

"Art. 16. Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all' articolo 30, comma 4.

3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.".

- Il testo dell'art. 31 del decreto legislativo n. 81/2008 è il seguente:

"Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.

5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.".

Nota all'articolo 42

- Il testo dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 è il seguente:

"53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

(Art. 58 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del D.Lgs n. 80 del 1998, nonché dall'art. 16 del D.Lgs n. 387 del 1998)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai princìpi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.".

Nota all'articolo 47

- Il testo della Tabella B della legge regionale n. 12/1991 è il seguente:

TABELLA B) - Personale previsto per i Gruppi consiliari

	Dirigenti	D3	D1	C1	B3	Totali
Gruppi da 1 consigliere	1			1	1	3
Gruppi da 2 a 3	1		1	1	1	4
Gruppi da 4 a 5	1	1	1	2	1	6
Gruppi da 6 a 7	1	1	2	4	1	9
Gruppi da 8 a 10	1	2	2	4	1	10
Gruppi da 11 a 14	2	3	3	4	1	13
Gruppi da 15 a 20	2	3	3	6	3	17
Gruppi oltre 20	2	4	3	7	3	19

Nota all'articolo 53

- Per il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 1/1997 vedi nota all'art. 27.

Note all'articolo 57

- Il testo dell'art. 2 del decreto legge n. 95/2012 è il seguente:

"Art. 2 Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni (14)

1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:

a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;

b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.

2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al personale dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo di polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.

4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.

5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione. Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo.

6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi.

7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall'articolo 23-quinquies, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.

8. Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8.

9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte:

a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.

10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e 23-quinquies.

11. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:

a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:
   1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
   2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle

eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.

12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.

13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.

15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per le ipotesi di responsabilità dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale».

16. Per favorire i processi di mobilità di cui al presente articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

17. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9».

18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

a) le parole «previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9»;
b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità».

19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del presente decreto è comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.

20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20 per cento operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla immediata riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa.

20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli 23-quater e 23-quinquies, fino al 31 dicembre 2012 alle Agenzie fiscali non si applica l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel caso in cui conferiscano incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del citato articolo 19 a soggetti già titolari di altro incarico presso le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle Agenzie fiscali che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati entro quindici giorni dalla data dell'incorporazione.

20-quater. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo la parola: «controllante» sono inserite le seguenti: «e, comunque, quello di cui al comma 5-bis»;
b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.

5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 5-bis non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni».

20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".

- Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001 è il seguente:

"33. Eccedenze di personale e mobilità collettiva.

(Art. 35 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 14 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.".

Nota all'articolo 58

- Per il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 1/1997 vedi nota all'art. 27.

Nota all'articolo 59

- Il testo dell'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 è il seguente:

"Art. 9 Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall' articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.".

Note all'articolo 61

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 28/1988, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 14 - (Organizzazione e personale).

1. Il difensore civico organizza il proprio ufficio secondo criteri di competenza funzionale e di decentramento territoriale di cui all'articolo 2.

2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio provvede, sentito il difensore civico, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione. *L'Ufficio di presidenza determina la organizzazione della struttura dell'Ufficio del Difensore civico.*

2 bis. Al difensore civico si applica quanto previsto dal comma 4 ter dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione", intendendosi sostituito il termine "Presidente delle Commissioni consiliari" con "Difensore civico".

3. Per l'espletamento delle proprie funzioni nelle sedi decentrate il difensore civico si avvale del personale messo a disposizione dalla Giunta regionale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal difensore civico e a esso risponde per l'attività svolta.

4. Il difensore civico può altresì valersi dell'assistenza degli uffici regionali e, nei limiti degli stanziamenti a sua disposizione, di professionisti tratti - ove esistano - dagli albi dei consulenti tecnici esistenti negli uffici giudiziari dei distretti delle Corti d'Appello del Veneto.".

- Per il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 1/1997 vedi nota all'art. 27.

4. Struttura di riferimento

Direzione amministrazione bilancio e servizi del Consiglio regionale

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012, n. 54

Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina le funzioni della Giunta regionale, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture ad essa afferenti, l'assetto del personale della dirigenza e del personale del comparto appartenente al ruolo organico della Giunta regionale, secondo i principi fondamentali espressi dalla legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", di seguito Statuto, e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.

2. Nell'azione regionale si distinguono le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica dei risultati dell'attività amministrativa da quelle di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

3. I rapporti di lavoro del personale di cui al comma 1, sono regolati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, compatibilmente con i principi stabiliti dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e con le disposizioni della presente legge.

Art. 2
Attività di governo

1. La Giunta regionale, nell'ambito dell'indirizzo politico e amministrativo determinato dal Consiglio regionale, ai sensi degli articoli 11, 33 e 54 dello Statuto definisce e realizza gli obiettivi e i programmi di governo e di amministrazione e verifica il conseguimento dei risultati della gestione amministrativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, alla Giunta regionale compete:

a) la definizione di obiettivi, piani, programmi, progetti, standard e priorità, nonché la quantificazione delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità;
b) l'organizzazione e il funzionamento delle strutture della Giunta regionale, ivi compresa l'assegnazione e la distribuzione delle risorse finanziarie, nonché il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture regionali;
c) l'adozione degli atti di indirizzo per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle strutture della Giunta regionale, nonché degli enti, agenzie, aziende o altri organismi;
d) l'adozione degli atti di indirizzo e delle disposizioni operative per la formazione, redazione e adozione degli atti amministrativi;
e) le funzioni di vigilanza e controllo sulle strutture della Giunta regionale, nonché sugli enti, agenzie, aziende o altri organismi;
f) la definizione dei criteri per l'assegnazione a terzi di risorse e di altri vantaggi economici di qualunque genere e per il rilascio di autorizzazioni, concessioni od altri analoghi provvedimenti;
g) l'autorizzazione all'indizione, da parte delle strutture competenti, delle procedure di evidenza pubblica, con particolare riferimento alla scelta del contraente, al criterio di selezione delle offerte ed agli elementi essenziali del contratto;
h) la definizione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;
i) il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all'amministrazione regionale;
l) la determinazione degli elementi essenziali del contratto, del trattamento economico, delle clausole di risoluzione anticipata e delle cause di incompatibilità in ragione dell'esclusività dell'incarico prestato, relativamente al Segretario generale della programmazione, al Segretario della Giunta regionale, al Direttore della Presidenza, ai Direttori di Area, ai Direttori di Dipartimento e ai Direttori di Sezione di Dipartimento ove nominati. Il trattamento economico è concordato tra le parti assumendo come limite massimo quello previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica;
m) l'autorizzazione al Presidente della Giunta regionale a rappresentare in giudizio l'amministrazione nei processi e nei giudizi a tutela degli interessi regionali;
n) la promozione della cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità, assumendo i conseguenti provvedimenti attuativi in recepimento dei principi contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
o) ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti.

3. Nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dall'ordinamento, il Presidente della Giunta regionale promuove e coordina l'attività dei membri della Giunta regionale in ordine agli atti che riguardano l'azione di governo e, in particolare, agli affari loro affidati in via temporanea o permanente.

Art. 3
Funzionamento degli organi di governo

1. La Giunta regionale esercita collegialmente le sue funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, dello Statuto, può attribuire, per affari determinati, incarichi temporanei a singoli membri della Giunta e può altresì affidare a uno o più componenti della Giunta compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini.

2. I membri incaricati ai sensi del comma 1, nell'ambito delle funzioni permanentemente loro attribuite, e in base ai principi e criteri stabiliti e determinati dalla Giunta regionale:

a) esprimono, nei rapporti col Consiglio e le Commissioni consiliari, gli indirizzi politici e amministrativi definiti dalla Giunta;
b) partecipano in rappresentanza e su designazione della Giunta a organismi, collegi, gruppi di lavoro esterni alla Regione;
c) propongono alla Giunta gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e su di essa esercitano i relativi poteri di vigilanza, controllo e verifica anche mediante richieste di informazioni;
d) sottoscrivono, in rappresentanza e per delega del Presidente della Giunta regionale, tutti gli atti necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati;
e) assumono e promuovono ogni più efficace iniziativa per l'esercizio delle loro competenze nelle materie loro affidate, concorrendo in particolare alla formazione delle relative deliberazioni della Giunta;
f) informano periodicamente la Giunta circa lo svolgimento della loro attività.

3. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 51, comma 7, dello Statuto, in qualsiasi momento può revocare gli incarichi di cui al comma 1, provvedendo ad eventuali sostituzioni ovvero procedendo a una loro diversa assegnazione.

4. Le deliberazioni della Giunta regionale sono corredate dal visto di regolarità amministrativa del Direttore di Area, ove nominato, dal visto di legittimità del Direttore di Dipartimento, dal parere di regolarità tecnico-amministrativa del competente Dirigente di Settore e, qualora comportino spese, dal visto di regolarità contabile della competente struttura.

5. Qualora la Giunta regionale abbia previsto l'istituzione di Sezioni, le deliberazioni della Giunta regionale sono corredate dal visto di regolarità amministrativa del Direttore di Area, ove nominato, e del Direttore di dipartimento, dal visto di legittimità del Direttore di Sezione, dal parere di regolarità tecnico-amministrativa del competente Dirigente di settore e, qualora comportino spese, dal visto di regolarità contabile della competente struttura.

Art. 4
Compiti della dirigenza e responsabilità di gestione

1. I Dirigenti operano, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, dello Statuto, per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché per l'attuazione dei programmi; ad essi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. I Dirigenti sono responsabili dei risultati della gestione, in relazione agli obiettivi dell'amministrazione regionale, della correttezza della gestione amministrativa, della semplificazione delle procedure, nonché del buon andamento e dell'efficienza delle strutture regionali alle quali sono preposti e dell'osservanza delle forme, delle modalità e dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza.

Art. 5
Criteri di organizzazione

1. L'azione della Giunta regionale è ispirata ai principi di imparzialità, di efficacia e di economicità; essa è diretta al miglioramento dei processi e dei servizi offerti anche attraverso la crescita professionale e la responsabilizzazione dei propri dipendenti. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi di responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici.

2. Il sistema organizzativo è ordinato secondo i seguenti criteri:

a) articolazione delle strutture per funzioni omogenee o interdipendenti rispetto ad un risultato, distinguendo funzioni finali e funzioni strumentali;
b) integrazione e coordinamento tra l'attività delle diverse strutture e posizioni;
c) collegamento delle attività delle strutture attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
d) trasparenza attraverso l'utilizzazione delle nuove tecnologie e degli uffici per le relazioni con il pubblico;
e) attribuzione ad un'unica struttura della responsabilità complessiva dell'attuazione della legge n. 241 del 1990;
f) certezza e trasparenza della durata dei procedimenti amministrativi mediante individuazione del relativo termine di conclusione, nonché speditezza e semplificazione dell'azione amministrativa;
g) razionalizzazione della distribuzione delle competenze ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;

h) armonizzazione degli orari di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi della Unione europea, nonché con quelli del lavoro privato;
i) responsabilità e collaborazione del personale per il risultato dell'attività lavorativa;
l) flessibilità nella organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno della Regione nonché tra la stessa Regione, gli enti, agenzie, aziende o altri organismi regionali e gli enti locali, nel rispetto dei principi del rapporto di pubblico impiego. La mobilità tra il Consiglio regionale e la Giunta regionale è disciplinata da intese tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale stessa;
m) promozione all'accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni educative nazionali e internazionali;
n) attuazione della crescita professionale e dell'ulteriore sviluppo di competenze dei dipendenti anche attraverso periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali;
o) conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale per mezzo di interventi specifici legati alla flessibilità e alla diffusione di idonei strumenti quali lavoro a tempo parziale, lavoro ripartito, congedi parentali;
p) incentivazione di posizioni di telelavoro, compatibilmente con il contesto organizzativo.

3. La Giunta regionale, nell'organizzazione e nella gestione del personale, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nello sviluppo delle carriere e nella sicurezza sul lavoro, garantisce pari opportunità di genere e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, favorendo una presenza equilibrata nelle attività e nelle posizioni apicali.

Art. 6
Strutture di supporto della Giunta regionale

1. Sono istituite, quali strutture di supporto della Giunta regionale:
a) la Segreteria della Giunta regionale;
b) la Direzione del Presidente della Giunta regionale.

2. La Segreteria della Giunta regionale assicura la regolarità del funzionamento, l'assistenza documentale e la diramazione delle direttive impartite. Il Segretario della Giunta regionale assicura il riscontro dei provvedimenti da sottoporre all'esame della Giunta sotto il profilo della regolarità e completezza formali e attesta l'autenticità degli atti adottati dalla Giunta.

3. La Direzione del Presidente della Giunta regionale cura gli affari correnti di interesse del Presidente nonché gli ambiti e le politiche di intervento regionale di norma con riferimento alle materie non attribuite dallo stesso ai componenti della Giunta e riferisce al Presidente. Per l'esercizio delle relative funzioni, la Direzione si avvale di una propria Segreteria, quale unità di supporto diretto dell'attività, e sovraintende alla Segreteria del Presidente di cui all'articolo 8.

4. Sono istituite, altresì, ai sensi dell'articolo 8, le Segreterie dei componenti della Giunta regionale quali unità di supporto diretto all'attività degli stessi.

5. È istituito, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", l'Ufficio stampa della Giunta regionale al quale, oltre al personale del ruolo regionale, sono assegnati, nel numero stabilito dalla Giunta stessa, giornalisti assunti a contratto e iscritti all'Ordine.

Art. 7
Segreteria della Giunta regionale e Direzione della Presidenza

1. L'incarico di Segretario della Giunta regionale è conferito dalla Giunta, entro sessanta giorni dall'insediamento, su proposta del Presidente della Giunta regionale, al personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale oppure a persona assunta dall'esterno in possesso di adeguata e documentata preparazione per lo svolgimento dell'attività a livello dirigenziale presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, regioni o Stato; l'incarico è affidato con contratto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.

2. L'incarico di Direttore della Presidenza è conferito dal Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale, a personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale oppure a persona assunta dall'esterno in possesso di adeguata e documentata preparazione per lo svolgimento dell'attività a livello dirigenziale presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, regioni o Stato; l'incarico è affidato con contratto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.

3. La Segreteria della Giunta regionale e la Direzione della Presidenza possono essere articolate nelle strutture di cui agli articoli 11, 13 e 17. In tal caso il Segretario della Giunta regionale e il Direttore della Presidenza svolgono, nei confronti delle sottoposte strutture, le funzioni di Direttore di Area.

4. Agli incarichi di Segretario della Giunta regionale e di Direttore della Presidenza si applicano le disposizioni in materia di trasparenza degli incarichi di cui all'articolo 22, comma 1, e il relativo trattamento economico è assimilato al trattamento economico del Direttore di Area.

Art. 8
Segreterie dei componenti della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale, il Vicepresidente, i componenti della Giunta regionale e la Direzione del Presidente della Giunta regionale, per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria, si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate Segreterie.

2. Per ogni legislatura, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui al comma 1. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione.

3. Alle Segreterie, esclusa quella della Direzione del Presidente della Giunta regionale, compete esclusivamente l'espletamento delle attività conseguenti alle funzioni attribuite al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti della Giunta non riconducibili nell'ambito di competenze delle Direzioni e delle altre strutture organizzative della Giunta regionale.

4. Le Segreterie di cui al comma 1, cui è preposto un responsabile, si avvalgono, per le qualifiche spettanti alle stesse, di personale dipendente o proveniente in mobilità da altri enti ovvero, nei limiti massimi del cinquanta per cento dell'organico previsto, arrotondato all'unità, assunto con contratto a tempo determinato, con provvedimento della Giunta regionale su proposta rispettivamente del Presidente, del Vicepresidente o degli altri componenti della Giunta. Con riferimento alla Direzione del Presidente della Giunta regionale, il personale a tempo determinato è assunto con provvedimento della Giunta regionale su proposta del Presidente.

5. Ai responsabili delle Segreterie è attribuito per la durata dell'incarico dirigenziale assegnato il trattamento economico previsto per il Dirigente preposto alla direzione di un Settore. Il conferimento degli incarichi di cui al presente comma, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

6. L'intero trattamento economico fondamentale dirigenziale corrisposto, ove previsto, a seguito del conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, concorre, con applicazione della media ponderata delle retribuzioni ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38 "Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1981, n. 153, alla determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

7. Il rapporto di lavoro delle unità assunte con contratto a tempo determinato viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la Segreteria, del contratto individuale, sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Il contratto individuale stabilisce altresì che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e cessa, in ogni caso, con la cessazione dell'incarico dell'amministratore che ne ha proposto l'assunzione.

Art. 9
Struttura organizzativa della Giunta regionale

1. Il personale, in attuazione dello Statuto e nel rispetto dei principi fondamentali disposti dal decreto legislativo n. 165 del 2001, è distinto nei due ruoli organici del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

2. La struttura organizzativa della Giunta regionale si articola in:

a) Segreteria generale della programmazione;
b) Direzioni di Area: macro aree con compiti di coordinamento, direzione e controllo dei Dipartimenti in esse incardinate;
c) Dipartimenti: unità organizzative complesse ed articolate corrispondenti a vaste competenze di interesse nell'ambito delle politiche di intervento regionale;
d) Sezioni di Dipartimento: unità organizzative complesse eventualmente istituite come articolazioni incardinate nei Dipartimenti;
e) Settori: strutture organizzative stabili;
f) Strutture temporanee e strutture di progetto: unità organizzative di durata limitata o per la realizzazione di progetti;
g) Posizioni Organizzative: posizioni di lavoro con assunzione di specifica responsabilità.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, istituisce, acquisito il parere della competente commissione consiliare che si deve esprimere entro trenta giorni, le Aree, i Dipartimenti e le Sezioni di Dipartimento, determinandone le attribuzioni. Nei successivi sessanta giorni la Giunta regionale istituisce i Settori determinandone le attribuzioni.

4. Con provvedimento della Giunta regionale, ai fini del trattamento economico, le posizioni dei Direttori e dei Dirigenti possono essere graduate in funzione dei seguenti parametri di riferimento:

a) complessità organizzativa e gestionale della struttura;
b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a disposizione;
c) dimensione e rilevanza istituzionale dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni, dell'attività della struttura.

5. La graduazione delle posizioni di cui al comma 4 è aggiornata ogni qual volta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, il grado di autonomia, nonché la distribuzione delle responsabilità e l'assegnazione delle risorse.

Art. 10
Segreteria generale della programmazione

1. Il responsabile della Segreteria generale della programmazione è nominato dalla Giunta regionale con funzioni di Direttore generale; l'incarico può essere conferito anche ad esperti e professionisti estranei all'amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.

2. Il Segretario generale della programmazione coordina l'attività dei Direttori di Area, dei Direttori di Dipartimento, dei Dirigenti dell'Area della Programmazione, supporta l'azione amministrativa della Giunta regionale, cura i rapporti amministrativi e organizzativi con il Consiglio regionale, con gli organi e gli organismi dello Stato e con altri enti a carattere nazionale e internazionale.

3. In particolare il Segretario generale della programmazione:

a) svolge attività di supporto all'azione della Giunta regionale per la formulazione dei piani, dei programmi e dei progetti di legge. A tal fine elabora proposte e assicura il coordinamento di quelle elaborate dalle strutture regionali;
b) assicura la realizzazione dei piani, dei programmi e dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi generali fissati dalla Giunta;
c) predispone la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma di governo, assicurando il quadro informativo sullo stato di attuazione dello stesso;
d) predispone gli elementi necessari per la impostazione e la risoluzione delle questioni interessanti la competenza di più aree di intervento, assicurando unità di indirizzo;
e) presiede il Comitato dei Direttori previsto all'articolo 16;
f) può essere invitato alle sedute della Giunta regionale per esprimere eventuali pareri consultivi;
g) può avocare in via d'urgenza, con motivato provvedimento, atti o provvedimenti amministrativi di competenza degli altri Direttori e Dirigenti ai fini del coordinamento o dell'eventuale esercizio del potere di autotutela in via amministrativa; l'avocazione è disposta anche in ipotesi di persistente inerzia dei Direttori e dei Dirigenti o nel caso di mancato compimento di atti vincolati o indifferibili;
h) rilascia, sulla base di criteri oggettivi approvati dalla Giunta regionale, le autorizzazioni previste dall'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, verificata la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e l'inesistenza di ragioni di incompatibilità, di fatto e di diritto, nell'interesse del buon andamento dell'Amministrazione;
i) svolge ogni altra funzione attribuitagli da leggi e regolamenti regionali.

4. La Segreteria generale della programmazione può essere articolata nelle strutture di cui agli articoli 11, 13, e 17. In tal caso il Segretario generale della programmazione svolge, nei confronti delle sottoposte strutture, le funzioni di Direttore di Area.

5. Al Segretario generale della programmazione si applicano le disposizioni in materia di trasparenza degli incarichi di cui all'articolo 22, comma 1. Con il regolamento attuativo di cui all'articolo 30 sono disciplinati gli ulteriori compiti e poteri del Segretario generale della programmazione.

Art. 11
Dipartimenti

1. Ai Dipartimenti sono preposti Direttori regionali che svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo dei Settori in essi incardinati e delle Sezioni di Dipartimento, ove istituite, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale.

2. Gli incarichi di Direttore di Dipartimento sono conferiti dalla Giunta regionale, con contratti a tempo determinato di durata non inferiore a trenta mesi e non superiore a sessanta mesi, a persone scelte tra il personale della Regione o di enti regionali in possesso della qualifica dirigenziale, oppure assunte dall'esterno e in possesso di laurea e di documentata esperienza professionale, almeno quinquennale, nello svolgimento di attività dirigenziale, presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, regioni, Stato, ovvero di attività scientifiche o professionali.

Art. 12
Compiti dei Direttori di Dipartimento

1. I Direttori di Dipartimento, con riferimento alla rispettiva competenza, nell'ambito dell'azione di coordinamento e di direzione del Segretario generale della programmazione:

a) elaborano proposte per la formulazione di piani, programmi e progetti di legge, nonché analisi delle azioni volte alla semplificazione delle procedure, assicurando, per quanto di competenza, lo svolgimento delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi ed esercitando anche il controllo di gestione;
b) verificano in ogni fase, anche intermedia, la realizzazione dei vari programmi fornendo alla Segreteria generale della programmazione, ove non sia nominato il Direttore di Area, le opportune indicazioni per garantire i risultati previsti e per individuare le risorse aggiuntive eventualmente necessarie;
c) sono responsabili nei confronti della Giunta regionale della realizzazione degli obiettivi generali ad essi conferiti e sono sovraordinati ai Dirigenti dei Settori incardinati nel Dipartimento, nei confronti dei quali svolgono funzioni di coordinamento e di controllo per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, apponendo sulle proposte di deliberazioni della Giunta regionale il visto di legittimità;
d) pianificano, di concerto con i Dirigenti dei Settori, l'attività e l'uso delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando la realizzazione dei risultati e promuovendo l'efficacia e l'efficienza dei Settori all'interno del Dipartimento;
e) avocano in via d'urgenza, con motivato provvedimento, atti o provvedimenti amministrativi di competenza dei Dirigenti di Sezione, ove nominati, e dei Dirigenti di Settore incardinati nel Dipartimento, ai fini del coordinamento o dell'eventuale esercizio del potere di autotutela in via amministrativa; l'avocazione è disposta anche nell'ipotesi di persistente inerzia nell'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo o nel mancato compimento di atti vincolati o indifferibili;
f) adottano gli atti e i provvedimenti di diretta competenza, ivi compresi quelli relativi a progetti interessanti l'attività di ogni Settore del Dipartimento, nonché quelli relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative che spettano alla Regione ai sensi della normativa vigente;
g) individuano le modalità di organizzazione interna delle strutture facenti capo al Dipartimento e adottano gli atti per la mobilità tra strutture appartenenti allo stesso, d'intesa con i Dirigenti di Settore, nonché provvedono alla gestione del personale assegnato alla diretta competenza del Dipartimento, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale;

h) attribuiscono, d'intesa con il Dirigente di Settore, i trattamenti economici accessori nell'ambito di competenza, secondo quanto stabilito nei contratti collettivi;
i) coordinano l'attuazione della legge n. 241 del 1990, la semplificazione, la comunicazione interna e i processi di formazione;
l) esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza;
m) stipulano i contratti di competenza della rispettiva struttura;
n) propongono alla struttura competente di promuovere liti, di resistervi, di conciliare e di transigere;
o) individuano il Dirigente che li sostituisce in caso di assenza o impedimento;
p) propongono al soggetto competente, l'adozione delle misure conseguenti all'accertamento di responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare;
q) adottano, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti disciplinari di propria competenza inerenti all'irrogazione di sanzioni amministrative e propongono quelle da irrogare di competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari.

2. Ai Direttori di Dipartimento si applicano le disposizioni in materia di trasparenza degli incarichi di cui all'articolo 22.

Art. 13
Sezioni di Dipartimento

1. La Giunta regionale, qualora ne ravvisi la necessità organizzativa, può articolare i Dipartimenti in Sezioni, che svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo dei Settori in esse incardinati ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale.

2. Gli incarichi di Direttore di Sezione sono conferiti dalla Giunta regionale, con contratti a tempo determinato di durata non inferiore a trenta mesi e non superiore a sessanta mesi, a persone scelte tra il personale della Regione o di enti regionali, in possesso della qualifica dirigenziale, oppure, qualora non siano rinvenibili all'interno idonee professionalità, assunte dall'esterno e in possesso di laurea e di documentata esperienza professionale, almeno quinquennale, nello svolgimento di attività dirigenziale, presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, regioni, Stato, ovvero di attività scientifiche o professionali.

Art. 14
Compiti dei Direttori di Sezione

1. I Direttori di Sezione, nell'ambito delle funzioni di coordinamento svolte dal Direttore di dipartimento svolgono le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere da d) a q).

2. I Direttori di Sezione appongono sulle proposte di deliberazioni della Giunta regionale il visto di legittimità; in tal caso, al Direttore di Dipartimento spetta apporre il visto di regolarità amministrativa.

Art. 15
Direzioni di Area

1. La Giunta regionale, qualora ad una macro area di interesse nell'ambito delle politiche di intervento regionale afferiscano almeno due Dipartimenti, entro il termine previsto dall'articolo 9, comma 3, può individuare una specifica Area, attribuendo le funzioni di coordinamento ad un Direttore, denominato Direttore di Area, al quale è riconosciuto un trattamento economico stabilito dalla Giunta regionale, con riferimento ai criteri di cui all'articolo 9, commi 4 e 5.

2. I Direttori di Area, di cui al comma 1:
a) collaborano nell'attività di formazione e definizione degli obiettivi e dei programmi e sono diretti e coordinati funzionalmente dal Segretario generale della programmazione;
b) svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo dei Dipartimenti incardinati nell'Area di propria afferenza, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;
c) appongono, sulle proposte di deliberazione dell'Area di propria competenza, il visto di regolarità amministrativa;
d) verificano in ogni fase, anche intermedia, la realizzazione dei vari programmi fornendo alla Segreteria generale della programmazione le opportune indicazioni per garantire i risultati previsti e per individuare le risorse aggiuntive eventualmente necessarie;
e) partecipano al Comitato di cui all'articolo 16;
f) avocano in via d'urgenza, con motivato provvedimento, atti o provvedimenti amministrativi di competenza dei Direttori di Dipartimento, ai fini del coordinamento o dell'eventuale esercizio del potere di autotutela in via amministrativa; l'avocazione è disposta anche nell'ipotesi di persistente inerzia dei Dirigenti di Sezione e di Settore, nell'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo o nel mancato compimento di atti vincolati o indifferibili.

Art. 16
Comitato dei Direttori

1. È istituito il Comitato dei Direttori di Area e dei Direttori di Dipartimento non compresi in un'Area, allo scopo di assicurare lo sviluppo armonico ed omogeneo delle azioni programmate per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale, con funzioni di raccordo e coordinamento tra direzione politica e direzione amministrativa.

2. Il Segretario generale della programmazione qualora lo ritenga opportuno in considerazione delle questioni da trattare convoca al Comitato anche Direttori di Dipartimento ricompresi nelle aree di cui all'articolo 15 e Direttori di Sezione.

Art. 17
Settori

1. I Settori sono strutture organizzative stabili, incardinate quali articolazioni dei Dipartimenti, o delle Sezioni di Dipartimento, ove istituite, preposte allo svolgimento di attività e compiti di carattere omogeneo aventi continuità operativa e autonomia organizzativa e funzionale.
2. Gli incarichi di Dirigente di Settore, sono conferiti a dipendenti regionali in possesso della qualifica di Dirigente.
3. Ai Dirigenti di Settore si applicano le disposizioni in materia di trasparenza degli incarichi di cui all'articolo 22.

Art. 18
Compiti dei Dirigenti dei settori

1. I Dirigenti a cui è attribuita la funzione di responsabile di Settore svolgono le seguenti funzioni:
a) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi e svolgono l'attività comunque necessaria al raggiungimento dei risultati di gestione per la struttura di competenza;
b) provvedono all'organizzazione della struttura di competenza coordinandone i programmi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
c) verificano periodicamente la distribuzione del lavoro e della produttività della struttura e dei singoli dipendenti assegnati e adottano iniziative nei confronti del personale, comprese quelle, in caso di inidoneo rendimento o di esubero, per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;
d) individuano i responsabili del procedimento di cui alla legge n. 241 del 1990 che fanno capo alla struttura, assumendo tale ruolo in mancanza di individuazione e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri istituti previsti dalla legge;
e) esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti di competenza;
f) formulano proposte al Direttore di Dipartimento, o al Direttore di Sezione, in ordine anche alla adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici;
g) provvedono, su incarico del Direttore di Dipartimento, o del Direttore di Sezione, a stipulare contratti.

Art. 19
Strutture temporanee e di progetto

1. La Giunta regionale può istituire strutture temporanee e di progetto, per lo svolgimento di funzioni e compiti di durata limitata, da un minimo di tre ad un massimo di sei mesi, ovvero per la gestione di specifici progetti previsti negli atti di programmazione strategica o gestionale della Regione, anche per la sperimentazione di nuove politiche o funzioni dell'ente.
2. I provvedimenti di organizzazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), disciplinano i criteri e le modalità di istituzione delle strutture temporanee e di progetto. I singoli provvedimenti di istituzione individuano gli obiettivi da perseguire, il responsabile, le risorse ed i tempi occorrenti.

Art. 20
Posizioni organizzative

1. La Giunta regionale istituisce Posizioni Organizzative di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea o di scuole universitarie o alla iscrizione ad albi professionali;
c) lo svolgimento di attività di staff o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.
2. Le posizioni di lavoro di cui al comma 1 sono suddivise in fasce e possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti appartenenti alla categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in base alla disciplina prevista dall'articolo 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle Regioni - Autonomie Locali.

Art. 21
Disposizioni sul conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Ai fini del conferimento degli incarichi di Direttore di Area, di Direttore di Dipartimento e di Direttore di Sezione, si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo Dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, anche all'estero, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

2. Gli incarichi di cui al comma 1, conferiti a persone esterne all'amministrazione della Regione e degli enti regionali, non possono superare il limite dell'otto per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato.

Art. 22
Trasparenza degli incarichi

1. Il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui alla presente legge comporta:
a) che la documentata esperienza professionale sia comprovata dal relativo curriculum di cui è disposta la pubblicazione, assieme al provvedimento di nomina, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
b) per gli incaricati esterni, il divieto di partecipare, durante il periodo dell'incarico, a concorsi per l'accesso ai ruoli regionali;
c) per i dipendenti regionali, nel caso di attribuzione di incarichi diversi da quello di Dirigente di Settore, il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

2. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta, acquisisce le disponibilità dei Dirigenti interessati e le valuta.

Art. 23
Dirigenza

1. La funzione dirigenziale è ordinata in un'unica qualifica e in un unico profilo professionale correlato al contenuto peculiare della prestazione, ai titoli e alle abilitazioni professionali prescritte dalla legge.

2. L'accesso alla qualifica di Dirigente avviene:
a) per concorso per titoli ed esami;
b) per corso-concorso.

3. Le modalità e le tecniche di selezione sono in ogni caso intese a valutare i candidati sul piano delle conoscenze disciplinari, delle tecniche di gestione, delle attitudini e delle capacità direzionali riferite alle posizioni da ricoprire.

4. I requisiti per l'ammissione al concorso sono fissati, in relazione al posto da ricoprire, dal bando di concorso che deve in ogni caso richiedere:
a) il possesso di diploma di laurea attinente al posto messo a concorso;
b) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico o privato, maturati in qualifica corrispondente, per contenuto, grado di autonomia e responsabilità, alla qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

5. L'esperienza professionale richiesta può essere sostituita dal comprovato esercizio della libera professione o di altre attività professionali di particolare qualificazione, secondo quanto stabilito con provvedimento della Giunta regionale.

6. Gli incarichi di funzione dirigenziale possono essere altresì conferiti a dipendenti in posizione di comando da altre pubbliche amministrazioni, in possesso della qualifica di Dirigente e di adeguata esperienza professionale per l'incarico da ricoprire.

7. Al personale appartenente all'Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale in ambito regionale, che presti servizio presso strutture regionali in posizione di comando, è garantito il trattamento economico globale già in godimento qualora più favorevole.

Art. 24
Assenza, temporaneo impedimento, dimissioni

1. Ove il Segretario generale della programmazione sia assente o temporaneamente impedito ad esercitare l'incarico, le relative funzioni sono svolte da un Direttore di Area indicato dalla Giunta regionale.

2. Ove un Direttore di Area sia assente o temporaneamente impedito ad esercitare l'incarico, le relative funzioni sono svolte da un Direttore di Area o da un Direttore di Dipartimento scelto dal Segretario generale della programmazione.

3. Ove un Direttore di Dipartimento sia assente o temporaneamente impedito ad esercitare l'incarico, le relative funzioni sono svolte da un Direttore di Dipartimento scelto dal Direttore di Area, qualora nominato o, in mancanza di nomina, scelto dal Segretario generale della programmazione.

4. Un Dirigente indicato dalla Giunta regionale sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Segretario della Giunta regionale.

5. Un Dirigente indicato dal Presidente della Giunta regionale sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Direttore della Presidenza.

6. Le dimissioni del Segretario generale della programmazione, del Segretario della Giunta regionale, del Direttore della Presidenza, dei Direttori di Area, dei Direttori di Dipartimento e dei Direttori di Sezione, sono presentate al Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre mesi.

7. Il Presidente della Giunta regionale può esonerare dall'obbligo del preavviso.

Art. 25
Verifica e valutazione dell'attività di gestione

1. Fatta salva la responsabilità disciplinare secondo la normativa vigente ed il contratto collettivo, i Direttori ed i Dirigenti sono responsabili, nell'esercizio delle proprie funzioni, del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale, della gestione

delle risorse affidate, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti. All'inizio di ogni anno i Direttori di Sezione, ove istituiti, ovvero i Direttori di Dipartimento, trasmettono al Direttore di Area cui afferiscono e questi, per il tramite del Segretario generale della programmazione, alla Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, nonché il programma operativo per l'anno in corso. Ove non sia previsto il coordinamento di Area, la relazione è trasmessa per il tramite del Segretario generale della programmazione.

2. Le prestazioni dei Direttori e dei Dirigenti sono soggette a valutazione annuale da parte dell'organismo indipendente di valutazione, di cui all'articolo 28, anche ai fini dell'applicazione dei principi contenuti nell'articolo 27 commi 1, 2 lettere c) e d), 5, 6 e 7, e conseguente attribuzione della retribuzione di risultato.

3. La Giunta regionale su proposta del Presidente o del Segretario generale della programmazione può disporre in ogni tempo la valutazione del Direttore o del Dirigente avvalendosi dell'organismo indipendente di valutazione.

4. L'eventuale valutazione negativa è contestata dal Segretario generale della programmazione; con il medesimo atto è assegnato un termine per controdedurre, per iscritto, non inferiore a dieci giorni.

5. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato dalla Giunta regionale attraverso le risultanze del sistema di valutazione ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al Direttore o al Dirigente comportano, previa contestazione, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, la Giunta regionale può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il Direttore o il Dirigente a disposizione ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma 5, al Direttore o al Dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti di cui all'articolo 26, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.

7. L'attività svolta dal Segretario generale della programmazione, dal Segretario della Giunta regionale, dal Direttore della Presidenza e dai responsabili delle Segreterie dei componenti della Giunta è sottoposta a valutazione annuale da parte della Giunta regionale.

Art. 26
Comitato dei garanti

1. I provvedimenti di cui all'articolo 25, commi 5 e 6, sono adottati sentito il Comitato dei garanti i cui componenti sono nominati, nel rispetto del principio di genere, con decreto del Presidente della Giunta regionale, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Il Comitato, costituito da un magistrato della Corte dei conti con funzioni di presidente, che vi partecipa previa autorizzazione dell'amministrazione competente, da un esperto in materia di organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico e da un Dirigente scelto tra i Dirigenti delle strutture della Giunta regionale, dura in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile.

2. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

Art. 27
Merito e premi

1. La Giunta regionale, con riferimento alle proprie strutture, promuove il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizza i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.

2. Gli strumenti per premiare il merito e la professionalità sono:

a) le progressioni economiche di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009;
b) le progressioni economiche di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009;
c) l'attribuzione di incarichi e responsabilità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) l'accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, in ambito nazionale e internazionale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

3. La Giunta regionale riconosce selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del decreto legislativo n. 150 del 2009, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

4. La Giunta regionale favorisce la crescita professionale e la responsabilizzazione dei propri dipendenti ai fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici.

5. L'accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale per i dipendenti regionali, costituisce principio organizzativo dell'amministrazione regionale.

6. La Giunta regionale, nell'esercizio delle proprie competenze, prevede che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e Dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre.

7. Per premiare il merito e la professionalità, la Giunta regionale, oltre a quanto stabilito nei commi precedenti, nei limiti delle

risorse disponibili per la contrattazione integrativa, può utilizzare gli strumenti di cui all'articolo 20, comma 1 lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009, adattandoli alla specificità del proprio ordinamento.

Art. 28
Organismo indipendente di valutazione

1. È istituito un Organismo indipendente di valutazione per la verifica dei risultati della gestione amministrativa per il personale del ruolo della Giunta regionale.
2. L'Organismo indipendente di valutazione per il personale della Giunta regionale è composto da tre soggetti esterni all'amministrazione, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione con particolare riferimento al settore pubblico, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009.
3. La Giunta regionale con proprio provvedimento può stipulare convenzioni apposite e determina i compiti e le funzioni dell'Organismo.
4. L'Organismo indipendente di valutazione propone i criteri del processo di valutazione approvati con provvedimento della Giunta regionale ed assicura la correttezza metodologica di tale processo.
5. L'Organismo resta in carica per un massimo di tre anni; l'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.

Art. 29
Dotazione Organica

1. La Giunta regionale procede alla determinazione della dotazione organica e, almeno a scadenza triennale, alla revisione della struttura organizzativa e della dotazione organica per categoria in relazione anche ai processi di conferimento di funzioni agli enti locali.
2. Sino alla definizione della nuova dotazione organica complessiva da effettuarsi a seguito della rilevazione dei carichi di lavoro delle strutture e della loro nuova articolazione è temporaneamente confermata quella vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 30
Regolamento attuativo

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, dello Statuto, per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della presente legge, nel rispetto degli istituti normativi e contrattuali previsti dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro.

Art. 31
Disposizioni transitorie e finali

1. Per la prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, la determinazione della dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di supporto del Presidente, del Vicepresidente, di ciascuno dei componenti della Giunta regionale e alla Direzione del Presidente della Giunta regionale, di cui all'articolo 8, è ridotta per ciascuna struttura di almeno un terzo della dotazione esistente al momento dell'insediamento della nuova Giunta regionale.
2. In via transitoria, fino alla fine della corrente legislatura, nell'ambito delle Segreterie di cui all'articolo 8, può essere individuata la posizione di vicario del responsabile di Segreteria cui compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui all'articolo 20.
3. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale provvede al conferimento degli incarichi e all'istituzione delle strutture organizzative secondo le modalità previste dalla presente legge.
4. In attesa degli adempimenti di cui al comma 3 restano confermate le strutture organizzative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il Direttore generale della Sanità e del Sociale di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio-sanitario regionale 2012- 2016", è equiparato al Direttore di Area.
6. All'articolo 5, comma 4, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 "Istituzione dell'avvocatura regionale del Veneto", le parole: *"ai Segretari regionali"* sono sostituite dalle seguenti: *"al Direttore di Area"*.
7. Ogni riferimento ai Segretari regionali contenuto nelle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende sostituito con quello di Direttori di Area.
8. Ogni riferimento ai Dirigenti regionali contenuto nelle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende sostituito con quello di Direttori di Dipartimento, o di Sezione, ove istituite.

Art. 32
Norma finanziaria

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse allocate alle upb U0017 "Oneri per il personale" e U0018 "Gestione e formazione del personale" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.

Art. 33
Abrogazioni

1. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dei provvedimenti attuativi della presente legge, sono abrogati gli articoli da 1 a 7, da 9 a 26, 31, 32, 34 e 35 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione" e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 34
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 31 dicembre 2012

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione
Art. 2 - Attività di governo
Art. 3 - Funzionamento degli organi di governo
Art. 4 - Compiti della dirigenza e responsabilità di gestione
Art. 5 - Criteri di organizzazione
Art. 6 - Strutture di supporto della Giunta regionale
Art. 7 - Segreteria della Giunta regionale e Direzione della Presidenza
Art. 8 - Segreterie dei componenti della Giunta regionale
Art. 9 - Struttura organizzativa della Giunta regionale
Art. 10 - Segreteria generale della programmazione
Art. 11 - Dipartimenti
Art. 12 - Compiti dei Direttori di Dipartimento
Art. 13 - Sezioni di Dipartimento
Art. 14 - Compiti dei Direttori di Sezione
Art. 15 - Direzioni di Area
Art. 16 - Comitato dei Direttori
Art. 17 - Settori
Art. 18 - Compiti dei Dirigenti dei settori
Art. 19 - Strutture temporanee e di progetto
Art. 20 - Posizioni organizzative
Art. 21 - Disposizioni sul conferimento degli incarichi dirigenziali
Art. 22 - Trasparenza degli incarichi
Art. 23 - Dirigenza
Art. 24 - Assenza, temporaneo impedimento, dimissioni
Art. 25 - Verifica e valutazione dell'attività di gestione
Art. 26 - Comitato dei garanti
Art. 27 - Merito e premi
Art. 28 - Organismo indipendente di valutazione
Art. 29 - Dotazione Organica
Art. 30 - Regolamento attuativo
Art. 31 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 32 - Norma finanziaria
Art. 33 - Abrogazioni
Art. 34 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marino Zorzato, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 7 agosto 2012, n. 20/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 agosto 2012, dove ha acquisito il n. 300 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla commissione consiliare statuto e regolamento;
- La Commissione consiliare statuto e regolamento ha espresso parere sul progetto di legge in data 19 dicembre 2012;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Commissione consiliare statuto e regolamento, consigliere Carlo Alberto Tesserin e su relazione di minoranza della Commissione consiliare statuto e regolamento, consigliere Sergio Reolon, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 dicembre 2012, n. 50.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Commissione consiliare statuto e regolamento, relatore il Presidente della stessa, consigliere Carlo Alberto Tesserin:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il disegno di legge intende anzitutto dare attuazione alla legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1 relativamente, in particolare, alle ricadute sull'assetto organizzativo della Giunta regionale. Inoltre l'articolato contiene norme di recepimento delle disposizioni afferenti al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

I primi articoli del disegno di legge (articoli 1 e 2) individuano le finalità, l'ambito di applicazione e le attività che competono alla Giunta regionale.

L'articolo 3 disciplina le prerogative dei membri incaricati dal Presidente per la trattazione di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, mentre l'articolo 4 delinea i compiti e le responsabilità di gestione che competono alla dirigenza.

L'articolo 5 dettaglia i criteri generali che ispirano il sistema organizzativo, mentre l'articolo 6 va ad istituire le strutture di supporto della Giunta regionale individuandole nella Segreteria della Giunta regionale, nella Direzione del Presidente della Giunta regionale e nelle Segreterie dei componenti della Giunta. L'articolo 7 dettaglia invece i criteri per i conferimenti dei relativi incarichi. L'articolo 8 si sofferma, più in dettaglio, sulla composizione delle Segreterie dei componenti della Giunta regionale.

All'articolo 9 viene disegnata la struttura organizzativa della Giunta regionale individuando, dopo la Segreteria generale della programmazione, le sezioni di area, i dipartimenti, le sezioni di dipartimento, i settori, le strutture temporanee e di progetto e le Posizioni organizzative. L'articolo 10 va ad individuare i compiti del Segretario generale della programmazione mentre le prerogative delle rimanenti strutture dirigenziali vengono descritte agli articoli 11 e 12 (Dipartimenti), articoli 13 e 14 (Sezioni di Dipartimento), articolo 15 (Direzioni di area), articolo 16 (Comitato dei direttori) e articoli 17 e 18 (Settori).

L'articolo 19 disciplina le strutture temporanee e di progetto, mentre l'articolo 20 richiama le Posizioni organizzative, secondo le tipologie previste dal vigente CCNL.

L'articolo 21 detta disposizioni sul conferimento degli incarichi dirigenziali, stabilendo, per quanto concerne la possibilità di copertura dall'esterno, una percentuale riconducibile a quella prevista dal decreto legislativo n. 165 del 2001. L'articolo 22 stabilisce norme per assicurare trasparenza nel conferimento degli incarichi, mentre l'articolo 23 riprende i tradizionali percorsi per il reclutamento della dirigenza tramite pubblico concorso o corso-concorso. L'articolo 24 individua invece le regole in caso di assenza, temporaneo impedimento o dimissioni del dirigente.

Con l'articolo 25 si apre una serie di disposizioni dedicate alla verifica e alla valutazione dei dirigenti. Si disciplina la verifica del raggiungimento degli obiettivi e, all'articolo 26, viene definito il ruolo del Comitato dei Garanti. L'articolo 27 riprende gli strumenti per la promozione del merito e per il riconoscimento dei premi, secondo i principi del decreto legislativo n. 150/2009, mentre l'articolo 28 va a disciplinare composizione e ruolo dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Infine, l'articolo 29 prevede l'evoluzione dinamica della dotazione organica regionale, mentre l'articolo 30 rinvia ad un regolamento per tutto quello che riguarda la disciplina di istituti normativi e contrattuali previsti dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro. L'articolo 31 (disposizioni transitorie e finali) ha lo scopo di dettare elementi di raccordo con la precedente disciplina.

La norma finanziaria riprende unicamente l'onere per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (articolo 32). Gli articoli 33 e 34 si occupano, rispettivamente, delle abrogazioni e della dichiarazione d'urgenza.

La Commissione per lo Statuto e per il Regolamento, acquisito il parere favorevole della Prima Commissione consiliare reso in data 4 dicembre 2012, ha esaminato il progetto di legge nel corso delle sedute del 29 ottobre 2012, del 26 novembre 2012, del 3 dicembre 2012, del 10 dicembre 2012, del 14 dicembre 2012, del 17 dicembre 2012, del 18 dicembre 2012 e del 19 dicembre 2012 e lo ha licenziato per l'Aula, con modificazioni, a maggioranza.

Hanno espresso parere favorevole i consiglieri:

Dario Bond (Gruppo PDL); Federico Caner (Gruppo Liga Veneta - Lega Nord Padania); Bruno Cappon (Gruppo Liga Veneta - Lega Nord Padania); Vittorino Cenci (Gruppo Liga Veneta - Lega Nord Padania); Cristiano Corazzari (Gruppo Liga Veneta - Lega Nord Padania); Piergiorgio

Cortelazzo (Gruppo PDL); Giovanni Furlanetto (Gruppo Liga Veneta - Lega Nord Padania); Gianpiero Possamai (Gruppo Liga Veneta - Lega Nord Padania); Costantino Toniolo (Gruppo PDL); Paolo Tosato (Gruppo Liga Veneta - Lega Nord Padania); Carlo Alberto Tesserin (Gruppo PDL); Matteo Toscani (Gruppo Liga Veneta - Lega Nord Padania);

si sono astenuti i consiglieri:

Giuseppe Berlato Sella (Gruppo PDV); Gennaro Marotta (Gruppo IDV); Sergio Reolon (Gruppo PDV).";

- Relazione di minoranza della Commissione consiliare statuto e regolamento, relatore il Vicepresidente della stessa consigliere Sergio Reolon:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

sono quasi d'accordo con quanto ha affermato il Presidente Tesserin nel senso che io sono convinto che questo progetto di legge rappresenti uno sforzo per andare in direzione, non solo dell'attuazione di quanto previsto dallo Statuto - ed era doveroso - perché, nel momento in cui facciamo la legge sull'autonomia del Consiglio, è ovvio che bisogna, nello stesso tempo, adeguare anche l'organizzazione della Giunta. Devo dire che questo testo - e riconosco alla Giunta e al Vicepresidente Zorzato la disponibilità vera a farlo - è stato ampiamente discusso in Commissione ed ha subìto numerose modifiche, apportate dalla Giunta, dopo aver sentito la discussione in Commissione. Quindi io credo che l'apprezzamento per questo motivo sia un apprezzamento che va assolutamente fatto.

Detto questo, noi manteniamo ancora una serie di riserve, ho anticipato un attimo prima, parlando del progetto di legge 318, sul fatto che secondo noi si poteva fare uno sforzo maggiore. Si poteva fare uno sforzo maggiore in termini di contenimento dei costi ma non è solo un problema di contenimento dei costi, si poteva fare uno sforzo maggiore in termini di flessibilità nella struttura e anche di riduzione di alcuni livelli dirigenziali. Soprattutto sulla flessibilità mi interessa dire una cosa, la struttura - così come viene predisposta - risponde molto ad una visione di carattere amministrativo, che lavora per settori e per comparti, c'è dentro, ripeto, non lo nascondo, un tentativo di andare verso una struttura che lavora di più per progetti, che è più flessibile, però credo che appunto questo sforzo sia ancora insufficiente e soprattutto in un ente, come la Regione, in una struttura, come la Giunta regionale, che deve amministrare pochissimo e dovrebbe governare e fare programmazione c'è bisogno di una struttura che abbia questo tipo di visione, di una visione più completa, che interagisca tra i vari settori, che operi di più per progetti, che sia appunto più flessibile.

Secondo noi questo punto è ancora carente anche se, ripeto, ve ne do atto, c'è stato un tentativo in questa direzione.

È carente anche lo sforzo di riduzione di dirigenti, dei livelli, non nascondiamoci questo aspetto, la Regione, che è una delle più virtuose d'Italia ma io non credo sia sempre il caso che ci ripetiamo quanto siamo bravi, quello che lo facciamo lo facciamo per migliorare ancora, non per dirci che siamo bravi quindi, ripeto, su questa direzione anche secondo noi si poteva fare uno sforzo ulteriore. Quindi noi abbiamo cercato di dare un contributo per migliorarla.

Presenteremo solo un paio di emendamenti molto parziali all'interno del dibattito perché noi abbiamo anche una convinzione, a differenza della 318, che riguardava il Consiglio, questo riguarda la Giunta.

C'è una maggioranza che governa, c'è una Giunta che ritiene di organizzare così la sua struttura per poter governare, e quindi per esercitare la propria funzione, noi riteniamo che sia giusto che la Giunta pensi alla propria organizzazione, come lei ritiene sia ottimale e poi risponderà la Giunta se ha fatto bene o male. Quindi noi non interverremo con emendamenti che potrebbero portare modifiche parziali, non coerenti con il disegno che c'è o che comunque potrebbero un domani dire: "Non abbiamo potuto fare perché il Consiglio ha cambiato", etc.. No, noi esprimiamo un nostro giudizio dall'opposizione, non esprimeremo un voto contrario perché riteniamo che ci sia stato uno sforzo ma - non voglio anticipare il voto finale, ci sono anche appunto degli emendamenti - rimane un giudizio critico che ho cercato brevemente di evidenziare.".

3. Note agli articoli

Nota all' articolo 5

- Il testo dell'art. 24 della legge n. 241/1990 è il seguente:

"24. Esclusione dal diritto di accesso.

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'àmbito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza

delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.".

Note all'articolo 8

- Il testo dell'art. 29 del decreto legge n. 38/1981 è il seguente:

"29.

Il disposto di cui al primo comma si applica, altresì, nei confronti dei dipendenti, collocati a riposo anteriormente alla data del 1° gennaio 1981 con l'applicazione dell'articolo 1, quarto comma della legge 26 luglio 1965, n. 965 , nel testo vigente anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, che si trovino nelle condizioni previste dal secondo capoverso del precedente comma ovvero che siano passati ad altro ente per concorso, riliquidando, a domanda, da prodursi non oltre il 31 dicembre 1981, il trattamento di quiescenza loro spettante a carico delle casse pensioni degli istituti di previdenza, a decorrere dal 1° gennaio 1982.".

- Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo n. 503/1992 è il seguente:

"13. Norma transitoria per il calcolo delle pensioni.

1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrative dall'INPS, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

b) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile;

c) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto.".

Nota all' articolo 10

- Il testo dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 è il seguente:

"53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

(Art. 58 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del D.Lgs n. 80 del 1998, nonché dall'art. 16 del D.Lgs n. 387 del 1998)

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.".

Note all' articolo 27

- Il testo degli artt. 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo n. 150/2009 è il seguente:

"Art. 23. Progressioni economiche

1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche.".

"Art. 24. Progressioni di carriera

1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

2. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.

3. La collocazione nella fascia di merito alta, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della progressione di carriera.".

"Art. 25. Attribuzione di incarichi e responsabilità

1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti.

2. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici.".

"Art. 26. Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale

1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono e valorizzano i contributi individuali e le professionalità sviluppate dai dipendenti e a tali fini:

a) promuovono l'accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni educative nazionali e internazionali;
b) favoriscono la crescita professionale e l'ulteriore sviluppo di competenze dei dipendenti, anche attraverso periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nei limiti delle risorse disponibili di ciascuna amministrazione.".

- Il testo dell'art. 52, comma 1bis, del decreto legislativo n. 165/2001 è il seguente:

"52. Disciplina delle mansioni.

(Art. 56 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del D.Lgs n. 387 del 1998)

1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.".

- Il testo dell'art. 62 del decreto legislativo n. 150/2009 è il seguente:

"Art. 62. Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. l prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.

1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.

1-ter. Per l'accesso alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.».".

- Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo n. 150/2009 è il seguente:

"Art. 20. Strumenti

1. Gli strumenti per premiare il merito e le professionalità sono:

a) il bonus annuale delle eccellenze, di cui all'articolo 21;
b) il premio annuale per l'innovazione, di cui all'articolo 22;
c) le progressioni economiche, di cui all'articolo 23;
d) le progressioni di carriera, di cui all'articolo 24;
e) l'attribuzione di incarichi e responsabilità, di cui all'articolo 25;
f) l'accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, in ambito nazionale e internazionale, di cui all'articolo 26.

2. Gli incentivi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.".

Note all' articolo 31

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 23/2012 è il seguente:

"Art. 1 - Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".

1. All'articolo 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

omissis

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 la parola "triennio" è sostituita con la parola "quinquennio".

3. Al fine di assicurare le migliori performance gestionali ed assistenziali, il bacino di riferimento delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) è compreso tra i 200.000 e i 300.000 abitanti, fatta salva la specificità del territorio montano, lagunare e del polesine, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto.

4. Viene individuata la figura del direttore generale alla sanità e al sociale, nominato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale. Al direttore generale alla sanità e al sociale competono la realizzazione degli obiettivi socio-sanitari di programmazione, indirizzo e controllo, individuati dagli organi regionali, nonché il coordinamento delle strutture e dei soggetti che a vario titolo afferiscono al settore socio-sanitario. L'incarico di direttore generale alla sanità e al sociale può essere conferito anche ad esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale, con contratto di diritto privato a tempo determinato, risolto di diritto non oltre sei mesi successivi alla fine della legislatura.".

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 5 - Avvocato coordinatore.

1. Alla direzione dell'Avvocatura regionale e al coordinamento degli avvocati è preposto un avvocato coordinatore, iscritto all'albo speciale dei patrocinanti presso le magistrature superiori.

2. L'avvocato coordinatore è nominato dalla Giunta regionale, con contratto a tempo determinato risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, tra i dipendenti regionali in possesso della qualifica dirigenziale ovvero fra avvocati esterni all'amministrazione regionale di documentata esperienza professionale con specifico riguardo al diritto amministrativo.

3. L'avvocato coordinatore, nel quadro delle funzioni previste all'articolo 1 della presente legge:

a) assegna agli avvocati gli affari contenziosi e consultivi e ne coordina l'attività;
b) esprime il parere alla Giunta regionale, sentite le strutture regionali competenti, in merito all'instaurazione di liti attive o passive, nonché sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi avviati;
c) riferisce semestralmente al Presidente della Giunta regionale sull'attività svolta dall'Avvocatura regionale, sullo stato del contenzioso interessante l'amministrazione e sulle necessità di adeguamento della legislazione regionale;
d) provvede direttamente alla gestione del personale assegnato alla struttura, esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza.

4. L'avvocato coordinatore collabora all'attività di formazione e definizione degli obiettivi e dei programmi svolta dal Segretario generale della programmazione, ha il trattamento economico spettante *al Direttore di Area* e partecipa al Fondo di cui all'articolo 6.

5. Entro novanta giorni dalla nomina, l'avvocato coordinatore presenta al Presidente della Giunta regionale, per l'approvazione da parte della stessa, una proposta contenente la determinazione della dotazione organica, l'individuazione dei criteri per l'assegnazione del personale, un progetto di organizzazione e di articolazione della struttura, nonché delle modalità e dei tempi di esercizio delle funzioni attribuite. Con la medesima procedura si provvede ai successivi adeguamenti.

6. L'avvocato coordinatore annualmente propone il budget necessario al funzionamento della struttura.".

4. Struttura di riferimento

Direzione risorse umane

Torna al sommario

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012, n. 55

Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I
Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive

Art. 1
Finalità e oggetto

1. Il presente capo, al fine di agevolare l'azione della pubblica amministrazione con particolare riferimento all'attività di impresa, detta procedure urbanistiche semplificate per il procedimento di sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Art. 2
Interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale

1. Non configurano variante allo strumento urbanistico generale e sono soggetti al procedimento unico di cui all'articolo 7 del DPR 160/2010 i seguenti interventi:

a) ampliamenti di attività produttive che si rendono indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento della superficie esistente e comunque non oltre 100 mq. di superficie coperta;
b) modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico per le attività produttive, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate.

Art. 3
Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale

1. Sono soggetti al procedimento unico di cui all'articolo 7 del DPR 160/2010, previo parere del consiglio comunale, gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico purché entro il limite massimo dell'80 per cento del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e, comunque, in misura non superiore a 1.500 mq.. Nel caso in cui l'ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di destinazione d'uso di fabbricati esistenti, gli stessi devono essere situati all'interno del medesimo lotto sul quale insiste l'attività da ampliare o, comunque, costituire con questa un unico aggregato produttivo.

2. Il parere del consiglio comunale di cui al comma 1 deve essere reso entro sessanta giorni dalla trasmissione dell'esito favorevole della conferenza di servizi o dell'istruttoria del responsabile SUAP, decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso positivo.

3. Il limite massimo di ampliamento previsto dal comma 1, può essere conseguito anche con più interventi purché il limite di 1.500 mq non sia complessivamente superato.

Art. 4
Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, qualora il progetto relativo agli impianti produttivi non risulti conforme allo strumento urbanistico generale si applica, l'articolo 8 del DPR 160/2010, integrato dalle disposizioni del presente articolo.

2. Ai fini di cui al comma 1 il responsabile SUAP, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'interessato, convoca in seduta pubblica la conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"e successive modificazioni, e alle altre normative di settore.

3. Alla conferenza di servizi sono invitate tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e deve essere acquisito il consenso dell'ente competente alla approvazione della variante allo strumento urbanistico generale ai sensi della legge regio-

nale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"e successive modificazioni. In caso di variante al piano di assetto del territorio intercomunale (PATI), fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, in sede di conferenza di servizi va, altresì, acquisito il parere non vincolante dei comuni ricompresi nel PATI medesimo.

4. La conferenza di servizi, nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, qualora necessario, valuta la sostenibilità ambientale degli interventi, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

5. La determinazione della conferenza di servizi relativa alla variazione dello strumento urbanistico generale e tutti i documenti allegati, comprensivi del progetto completo in ogni suo elemento, sono depositati presso la segreteria del comune per dieci giorni. Dell'avvenuto deposito è dato avviso sull'albo pretorio e nel sito internet del comune, il quale può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna; entro i successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni.

6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per proporre osservazioni, il consiglio comunale delibera sulla variante, decidendo anche sulle osservazioni presentate. La determinazione favorevole del consiglio comunale di approvazione della variante viene trasmessa al responsabile SUAP ai fini della conclusione del procedimento. In caso di variante al PATI, l'approvazione è effettuata dal comune sul cui territorio ricade l'intervento, fermo restando quanto previsto dal comma 3.

7. La variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del consiglio comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente l'intervento. La proroga per l'inizio dei lavori non può essere superiore a dodici mesi e la relativa richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l'inizio dei lavori.

Art. 5
Convenzione

1. La realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 è subordinata alla stipula di una convenzione con il comune nella quale sono definiti le modalità ed i criteri di intervento ed, in particolare, le eventuali opere di urbanizzazione e mitigazione necessarie od ulteriori rispetto a quelle esistenti ai fini di un idoneo inserimento dell'intervento nel contesto territoriale.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 3, la convenzione deve anche prevedere il divieto per due anni, a far data dal rilascio del certificato di agibilità, di mutamento di destinazione d'uso e di frazionamento in più unità immobiliari degli immobili destinati all'attività produttiva; a tali fini è istituito a cura e spese del richiedente un vincolo trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, sentita la commissione consiliare competente, le linee guida e i criteri per l'omogenea redazione della convenzione di cui al presente articolo.

Art. 6
Elenchi e monitoraggio

1. A fini conoscitivi i comuni istituiscono ed aggiornano un apposito elenco degli interventi autorizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, indicando, per ciascun tipo di intervento, il volume o la superficie autorizzati.

2. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso alla Giunta regionale, ai fini del monitoraggio sull'attuazione della presente normativa.

Art. 7
Norme transitorie

1. Alle istanze presentate al SUAP prima dell'entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina previgente, salvo che il richiedente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, non faccia richiesta al responsabile SUAP di applicazione della normativa recata dal presente capo.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo si applica il DPR 160/2010.

Art. 8
Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, sono abrogati il comma 7 bis 2 dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 7 della legge regionale 26 giugno 2008 n. 4 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture", l'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune" e il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 23 "Disposizioni per l'applicazione della legislazione urbanistica regionale e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" ".

CAPO II
Disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante

Art. 9
Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni

1. Alla fine del comma 3 bis dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni è aggiunta la seguente frase: *"La deroga al comma 3 è, altresì, consentita per coloro che sono stati ammessi alle agevolazioni previste per i giovani in agricoltura gestite dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nel caso in cui l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) di cui alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura" certifichi l'esistenza di un piano aziendale che soddisfi le caratteristiche previste al comma 3."*.

Art. 10
Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente comma 6 bis:
"6 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono equiparate alle serre di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera e), le serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente. La Giunta regionale individua le caratteristiche costruttive e le condizioni da rispettare per l'installazione delle serre tunnel di cui al presente comma.".

Art. 11
Modifica dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni

1. Dopo il comma 7 sexies dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente comma:
"7 septies. In deroga al divieto di cui al comma 1 fino all'approvazione del primo PAT sono consentite, con le procedure di cui all'articolo 50, commi da 5 a 8 e 16 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dettare una nuova disciplina per le aree nelle quali è decaduto un vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e successive modificazioni, nonché per le aree che sono oggetto di una specifica disciplina da parte dello strumento urbanistico generale in connessione alla localizzazione dell'opera pubblica, qualora detta opera sia stata realizzata altrove o il relativo vincolo decaduto.".

Art. 12
Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni

1. Fino al riordino complessivo della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, le varianti allo strumento urbanistico generale, consentite in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle previste dal presente capo, possono essere adottate fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT).
2. È abrogata la legge regionale 9 gennaio 2012, n. 2 "Disposizioni transitorie in materia di varianti urbanistiche".

Art. 13
Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni

1. In attuazione della vigente normativa europea in materia di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 è così sostituita:
"a) cittadini italiani;
a bis) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
a ter) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";

a quater) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";

a quinquies) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".".

Art. 14

Modifica dell'articolo 37, comma 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni e disposizioni transitorie in materia di convalida del titolo di viaggio per gli utenti del trasporto pubblico locale

1. All'articolo 37, comma 4, della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole *"al momento della richiesta, ovvero entro i successivi dieci giorni presso una qualunque biglietteria o attraverso procedure informatizzate individuate dal soggetto gestore"* sono sostituite dalle seguenti: *". Nel caso in cui lo stesso presenti l'abbonamento entro i successivi dieci giorni presso qualunque biglietteria indicata dal soggetto gestore o dimostri, attraverso procedure informatizzate individuate dal medesimo soggetto gestore, il possesso del valido titolo, non si applica alcuna sanzione"*.

2. Per i soli utenti titolari di abbonamento nominativo, la norma del comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, che prevede la sanzione pecuniaria di 6 euro per l'utente che non abbia provveduto a convalidare il titolo di viaggio anche all'inizio di ogni singola tratta del viaggio, si applica successivamente all'attivazione del sistema di bigliettazione unica regionale.

3. È abrogato l'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 33 "Modifica all'articolo, 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e disposizioni transitorie in materia di convalida del titolo di viaggio per gli utenti del trasporto pubblico locale" ".

Art. 15

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2012, n. 3 "Modifica della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" " e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di servizi atipici"

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2012, n. 3 le parole: *"1° gennaio 2013"* sono sostituite dalle parole: *"1° gennaio 2014"*.

Art. 16

Modifica dell'articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono aggiunte le seguenti parole: *"Il comune stabilisce la durata temporale dei nulla osta con riferimento delle diverse tipologie merceologiche in funzione dell'ammortamento degli investimenti e della remunerazione dei capitali investiti.".*

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono inseriti i seguenti commi:

"4 bis. Ciascun operatore non può essere titolare di nulla osta in più di un comune. Nel caso il medesimo operatore presenti domanda di assegnazione di nulla osta per più comuni dovrà indicare, in ciascuna domanda presentata, l'ordine di preferenza nella assegnazione. Il comune, in fase di rilascio del nulla osta, compie le verifiche necessarie al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma.

4 ter. Ciascuna autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere collegata ad un unico nulla osta per il commercio itinerante sul demanio marittimo in corso di validità. I nulla osta non possono essere ceduti distintamente dall'autorizzazione per il commercio su area pubblica e dall'azienda a cui ineriscono.".

3. Il comma 5 dell'articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è sostituito dal seguente:

"5. Per l'anno 2013 il comune rilascia i nulla osta con durata annuale secondo un ordine di priorità fissato sulla base del criterio della maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sul demanio marittimo e, in subordine, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche.".

Art. 17

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 31 dicembre 2012

Luca Zaia

INDICE

CAPO I - Procedure urbanistiche semplificate disportello unico per le attività produttive

Art. 1 - Finalità e oggetto
Art. 2 - Interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale
Art. 3 - Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale
Art. 4 - Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale
Art. 5 - Convenzione
Art. 6 - Elenchi e monitoraggio
Art. 7 - Norme transitorie
Art. 8 - Abrogazioni

CAPO II - Disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante

Art. 9 - Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni
Art. 10 - Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni
Art. 11 - Modifica dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni
Art. 12 - Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni
Art. 13 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni
Art. 14 - Modifica dell'articolo 37, comma 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni e disposizioni transitorie in materia di convalida del titolo di viaggio per gli utenti del trasporto pubblico locale
Art. 15 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2012, n. 3 "Modifica della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" " e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di servizi atipici"
Art. 16 - Modifica dell'articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni
Art. 17 - Entrata in vigore

Dati informativi concernenti la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marino Zorzato, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 2 maggio 2012, n. 5/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 9 maggio 2012, dove ha acquisito il n. 266 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda commissione consiliare;
- La Seconda commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 12 dicembre 2012;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Andrea Bassi, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 dicembre 2012, n. 51.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente progetto di legge si occupa principalmente di dettare procedure urbanistiche semplificate in materia di Sportello unico per le attività produttive di cui al DPR 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", decreto che ha abrogato la previgente disciplina dettata dal DPR n. 447/1998.

A tal proposito vale la pena di ricordare quali sono disposizioni della legge urbanistica regionale che attualmente si occupano di Sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Al PAT, l'articolo 13, comma 1 lettera n) della legge regionale n. 11 del 2004, affida il compito di dettare i "criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica ... in relazione alle specificità territoriali del comune", mentre la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 46 comma 2, deve predisporre appositi "atti di indirizzo e coordinamento" per l'elaborazione dei suddetti criteri, compito cui la Giunta regionale ha adempiuto con la deliberazione n. 832/ 2010 (BUR n. 33/2010).

Tuttavia, per i comuni non ancora dotati di PAT, è il famoso articolo 48 della legge regionale n. 11 del 2004 ad occuparsi di Sportello unico, includendolo tra le ipotesi di varianti al Piano regolatore che il comune, in deroga al divieto previsto dal primo comma, può adottare in assenza di PAT (articolo 48 comma 7 bis 2) fino al 31 dicembre 2012, termine attualmente fissato dalla legge regionale n. 2 del 2012. Questa normativa di deroga risulta abbia trovato larga applicazione e consenso nei comuni della nostra regione, inducendo la Giunta regionale a trasporla, opportunamente elaborata e aggiornata, in un disegno di legge.

Il Capo I del presente progetto di legge, pertanto, disciplina i procedimenti di Sportello unico per le attività produttive di cui al DPR n. 160/2010, con lo scopo di semplificarne l'applicazione sotto il profilo urbanistico, sia per la pubblica amministrazione che per le imprese che intendono ampliarsi.

In particolare vengono individuate tre diverse fattispecie di "interventi di edilizia produttiva":

- la prima riguarda interventi, tassativamente elencati all'articolo 2, che la norma prevede non configurino variante allo strumento urbanistico, cui si applica la procedura dell'articolo 7 del DPR 160/2010 e che, sotto il profilo edilizio, comportano il rilascio del semplice titolo autorizzativo;
- la seconda attiene gli ampliamenti di attività produttive in zona impropria, o comunque in difformità allo strumento urbanistico, che risultino contenuti entro il limite massimo dell'80 per cento dell'esistente e comunque in misura non superiore a 1.500 mq. (articolo 3). Questi interventi sono ammessi "in deroga allo strumento urbanistico" e sono realizzabili con la procedura dell'articolo 7 del DPR 160/2010, ma sono assistiti anche da una deliberazione del consiglio comunale che ne valuta la ricaduta e l'impatto sul territorio e sul proprio strumento urbanistico;
- la terza, infine, riguarda la procedura per gli interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale e pertanto tutti gli interventi, al di fuori delle ipotesi descritte ai punti precedenti di cui agli articoli 2 e 3, che comportano modifiche allo strumento urbanistico generale; per questi l'articolo 4 detta una procedura semplificata con modalità e tempi certi per l'approvazione delle varianti.

Per tutti gli interventi di edilizia produttiva è prevista una convenzione con il comune che deve definire le modalità ed i criteri di intervento "ai fini di un idoneo inserimento dell'intervento nel contesto territoriale" e che, nell'ipotesi, di cui all'articolo 3, dovrà contemplare anche un vincolo di non frazionamento e non mutamento di destinazione d'uso degli edifici produttivi per i quali la deroga allo strumento urbanistico è stata concessa (articolo 5).

Tutti gli interventi autorizzati ai sensi della normativa per lo Sportello unico saranno oggetto di monitoraggio da parte della Regione cui il comune dovrà trasmettere un apposito elenco elencando, per ciascun tipo di intervento, il volume o la superficie autorizzati (articolo 6).

Infine l'articolo 7 detta una disciplina transitoria prevedendo che le istanze presentate al SUAP prima dell'entrata in vigore della nuova legge si concludano secondo la disciplina previgente, salvo che l'interessato espressamente non richieda l'applicazione della nuova normativa regionale, mentre l'articolo 8 provvede alle opportune abrogazioni.

Nel corso dell'istruttoria la Seconda commissione ha ritenuto opportuno affiancare alla normativa dello sportello unico per le attività produttive, altre norme nelle materie di competenza della commissione.

Il progetto di legge è stato quindi implementato di un secondo Capo che contiene disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica e mobilità. In particolare:

- l'articolo 9 contempla una nuova ipotesi di variante allo strumento urbanistico generale che potrà essere consentita, in assenza del PAT, in deroga al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 48 della le regionale 11 del 2004, ciò al fine di permettere ai comuni di ridisciplinare le aree che risultano "bianche" in quanto oggetto di vincoli preordinati all'esproprio decaduti, nonché eventuali altre aree che trovavano nel PRG una disciplina a queste connesse;
- l'articolo 10 prevede una proroga della possibilità di ricorrere a varianti al Piano regolatore generale, in deroga al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 11 del 2004, fino al 31 dicembre 2013;
- l'articolo 11 concerne un adeguamento alla normativa comunitaria in materia di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (articolo 11, par. 1, lettera f), della direttiva europea 2003/109/CE), provvedendo a modificare l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale

n. 10/1996, così come richiesto da una nota del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione comunitaria;

- l'articolo 12, infine, chiarisce ed integra alcune norme in materia di convalida di titolo di viaggio nel trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale n. 25/1998.

Sul progetto di legge così integrato la Seconda Commissione consiliare ha espresso a maggioranza (favorevoli il presidente Bassi e il consigliere Bozza del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord-Padania, i consiglieri Cortelazzo, Tesserin e Toniolo del Gruppo consiliare Popolo della Libertà, i consiglieri Pigozzo e Bonfante del Gruppo consiliare Partito Democratico Veneto e il consigliere Peraro del Gruppo consiliare Unione di Centro; astenuti i consiglieri Furlanetto del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord-Padania, il consigliere Bortolussi del Gruppo consiliare Bortolussi Presidente e il consigliere Pipitone del Gruppo consiliare Italia dei Valori; contrari il consigliere Bottacin del Gruppo consiliare Misto e il Consigliere Pettenò del Gruppo consiliare Federazione della Sinistra Veneta-PRC Sinistra Europea) parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.".

3. Note agli articoli

Nota all' articolo 1

- Il testo dell'art. 38, comma 3, del decreto legge n. 112/2008 è il seguente:

"Art. 38. Impresa in un giorno

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;

e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;

f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.".

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 7 del DPR n. 160/2010 è il seguente:

"Art. 7 Procedimento unico

1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.

2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di

cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3.

3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge.

4. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.

5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c) del decreto-legge, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.

6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

7. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.".

Nota all' articolo 3

- Per il testo dell'articolo 7 del DPR 160/2010 vedi nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 8 del DPR n. 160/2010 è il seguente:

"Art. 8 Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici

1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.".

Nota agli articoli 9 e 10

- Il testo dell'art. 44 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 44 - Edificabilità.

1. Nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, sulla base di un piano aziendale, esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola con i seguenti requisiti minimi:

a) iscrizione all'anagrafe regionale nell'ambito del Sistema Informativo del Settore Primario (SISP) di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni;
b) occupazione di almeno una unità lavorativa a tempo pieno regolarmente iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS; tale requisito non è richiesto per le aziende agricole ubicate nelle zone montane di cui alla legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 "Modifica della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane" " e successive modificazioni;
c) redditività minima definita sulla base dei parametri fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 1.

2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti agli imprenditori agricoli, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, qualora si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere degli animali.

2 ter. Al fine di garantire la tutela delle differenti realtà socio-economiche e agro-ambientali presenti nel territorio, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, gli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive di cui al comma 1 sono consentiti, qualora siano realizzati dalle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 "Riordino delle Regole", da fondazioni ed istituti nonché dagli enti pubblici territoriali e da società o enti dagli stessi costituiti o prevalentemente partecipati.

3. Il piano aziendale di cui al comma 2, redatto da un tecnico abilitato del settore secondo i parametri indicati dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 2, è approvato dall'ispettorato regionale dell'agricoltura (IRA) e contiene in particolare:

a) la certificazione dei requisiti di cui al comma 2;
b) la descrizione analitica dei fattori costitutivi l'azienda agricola: numero di occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle produzioni realizzate, delle attività connesse e dei fabbricati esistenti;
c) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi, residenziali o agricolo-produttivi che si ritengono necessari per l'azienda agricola, con l'indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione, nonché la dichiarazione che nell'azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti. Per gli interventi con finalità agricolo-produttive il piano deve dimostrare analiticamente la congruità del loro dimensionamento rispetto alle attività aziendali.

3 bis. Al fine di garantire l'insediamento di giovani in agricoltura sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, limitatamente alle iniziative del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 riferite al pacchetto giovani relative agli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive, l'approvazione del piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa, ai fini del finanziamento a valere sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), sostituisce l'approvazione del piano aziendale prevista dal comma 3. *La deroga al comma 3 è, altresì, consentita per coloro che sono stati ammessi alle agevolazioni previste per i giovani in agricoltura gestite dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nel caso in cui l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) di cui alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura" certifichi l'esistenza di un piano aziendale che soddisfi le caratteristiche previste al comma 3.*

4. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti:
a) per l'ampliamento di case di abitazione esistenti, fatto salvo quanto previsto al comma 5, fino a 200 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1.200 mc.;
a bis) per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della normativa vigente, l'ampliamento delle case di abitazione fino a 1.200 mc., comprensivi dell'esistente, anche in aderenza alla parte rustica presente;
b) per nuove case di abitazione, qualora non esistenti nell'azienda agricola, fino ad un limite di 600 mc. per ogni azienda agricola, ampliabili di 100 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1200 mc.;
c) per le strutture agricolo-produttive con il limite della loro funzionalità e congruità rispetto alle attività aziendali, fatte salve eventuali scelte più restrittive del piano di assetto del territorio.

5. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell'articolo 43. Sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni, nonché l'ampliamento di case di abitazione fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell'esistente, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria.

5 bis. Al fine di garantire completezza all'offerta turistica nel territorio agricolo è sempre consentita la realizzazione di piscine da parte delle aziende agrituristiche in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, in deroga ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, da parte delle attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast, delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nonché delle attività ricettive in residenze rurali, di cui rispettivamente alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

5 ter. I comuni, in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplinano nel PI la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo.

6. La realizzazione di serre fisse è consentita all'imprenditore agricolo nei limiti di copertura del 50% del fondo di proprietà o disponibilità e nel rispetto delle modalità costruttive di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e). Si intendono per serre fisse le strutture stabilmente infisse al suolo e destinate esclusivamente alla protezione e copertura delle colture; le serre fisse volte alla protezione o forzatura delle colture e le serre mobili possono essere installate senza i limiti stabiliti dal presente comma. Le serre mobili destinate ad uso temporaneo sono installate senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra. La Giunta regionale, avvalendosi di una apposita commissione di esperti, individua le caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento; il PI nell'individuazione di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e), si attiene alle indicazioni contenute nel provvedimento della Giunta regionale.

6 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono equiparate alle serre di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera e), le serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente. La Giunta regionale individua le caratteristiche costruttive e le condizioni da rispettare per l'installazione delle serre tunnel di cui al presente comma.

7. I fabbricati per insediamenti di tipo agro-industriale non possono essere ubicati in zona agricola, dovendo il piano degli interventi (PI) individuare a tale scopo specifiche aree nelle zone industriali.

7 bis. Le società e le cooperative agricole, di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti derivanti dalle aziende dei soci, possono realizzare in zona agricola, impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e assimilate in deroga al comma 2.

8. La realizzazione di strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento, ferma restando la normativa vigente in materia igenico-sanitaria, è consentita previo rilascio di uno specifico parere da parte dell'unità locale socio-sanitaria competente per territorio che attesti la compatibilità ambientale e sanitaria dell'intervento con gli allevamenti esistenti, in conformità ai parametri individuati nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 4.

9. La realizzazione di allevamenti zootecnico-intensivi è consentita, nel rispetto della disciplina dettata dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 5. Per allevamento zootecnico-intensivo si intende il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad una azienda agricola.

10. Non è consentita la nuova edificazione nelle aree boscate e al di sopra dei 1.600 m., fatta salva per queste ultime aree la realizzazione di malghe, rifugi e bivacchi alpini. Nelle aree di montagna il limite dei 1.600 m. può essere derogato secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 6.".

Nota all' articolo 11

- Il testo dell'art. 48 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 48 - Disposizioni transitorie.

1. Gli strumenti urbanistici e loro varianti adottati prima che siano applicabili gli articoli da 1 a 49, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, sono approvati ai sensi della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni e della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 "Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179" e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 50, comma 3. Fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate, o comunque strettamente funzionali, alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, al recupero funzionale dei complessi immobiliari dismessi dal Ministero della difesa di cui all'articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, con le procedure di cui all'articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni nonché quelle disciplinate dall'articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni; con le medesime procedure possono essere altresì adottate le varianti allo strumento urbanistico generale vigente finalizzate a dare attuazione all'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 "Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile" nonché quelle necessarie per l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici. Con le procedure dei commi da 5 a 8 e 16 del predetto articolo 50, possono essere adottate le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dotare di infrastrutture di trasporto, che non determinino volumetria, aree contigue ad altre già destinate dalla pianificazione urbanistica e territoriale, vigente al 30 ottobre 2005, ad attività produttive nel settore della logistica.

1 bis. In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all'approvazione del primo PAT, possono essere adottate e approvate, ai sensi della normativa di cui al comma 1, le varianti allo strumento urbanistico generale di cui all'articolo 50, commi 3, 4 e 9, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, le varianti conseguenti all'approvazione di programmi integrati ai sensi della legge 1° giugno 1999, n. 23 e successive modificazioni, nonché quelle conseguenti all'approvazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, qualora adottate entro il 28 febbraio 2005; entro la medesima data continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 2 a 6, della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e successive modificazioni.

1 ter. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all'approvazione del primo PAT, sono consentite,anche in assenza dei requisiti di cui al comma 9 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni e con le procedure dei commi 10, 11, 12, 13 e 14 del medesimo articolo 50, le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate all'adeguamento al piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), ai piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), ai piani di assetto del territorio intercomunale (PATI) aventi ad oggetto i singoli tematismi di cui al comma 1, dell'articolo 16, riferiti agli ambiti e previsioni di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 16 limitatamente a temi di interesse pubblico o di pubblica utilità, ai piani di area ed ai piani ambientali di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 .

1 quater. Fino all'approvazione del primo PAT continua ad applicarsi l'articolo 11 e terzultimo comma dell'articolo 27 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni.

2. I piani di area vigenti sono parte integrante del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e possono essere modificati con le procedure di cui all'articolo 25. Con le medesime procedure sono approvati i piani di area adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 "Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dell'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e disposizioni transitorie in materia urbanistica" e successive modificazioni, e possono essere adottati e approvati solo i seguenti piani di area:

a) Garda-Baldo;
b) Corridoio metropolitano Padova- Venezia;
c) Grandi Valli Veronesi;
d) Medio Corso del Piave;
e) Valle del Biois e di Gares;
f) Prealpi Vittoriesi e Alta Marca.

3. L'edificazione in zona agricola continua ad essere disciplinata dalla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 "Tutela ed edificabilità delle zone agricole" e successive modificazioni, ivi comprese le modifiche contenute nell'articolo 1, comma 8, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 , e successive modificazioni, fino all'approvazione del primo PAT e del primo PI e, comunque, per non più di un anno decorrente dall'applicazione degli articoli da 1 a 49. Decorso tale termine, fatti salvi i procedimenti autorizzatori in corso per i quali continua ad applicarsi la legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 , si applica la normativa di cui agli articoli 43, 44 e 45.

4. Fino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) e, comunque, non oltre centottanta giorni dalla loro trasmissione in Regione per l'approvazione nonché ulteriori novanta giorni per organizzare il passaggio delle competenze alle province, i piani di assetto del territorio (PAT) sono approvati dalla Giunta regionale sentita la provincia. In sede di prima applicazione, per l'acquisizione del parere della competente commissione consiliare, il suddetto termine di centottanta giorni è sospeso, con decorrenza dalla trasmissione in Consiglio regionale del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), per una sola volta e per non più di centoventi giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere della commissione consiliare.

4 bis. Scaduti i termini di cui al comma 4, la provincia può concordare con la Regione un ulteriore periodo di tempo durante il quale la Giunta regionale continua ad approvare i PAT, in particolare con riferimento ai procedimenti in corso.

5. I piani regolatori generali vigenti mantengono efficacia fino all'approvazione del primo PAT.

5 bis. A seguito dell'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi.

5 ter. Le disposizioni di cui al comma 5 bis non trovano applicazione nel caso di approvazione di PATI che disciplinano solo in parte il territorio dei comuni interessati o affrontano singoli tematismi ai sensi dell'articolo 16, comma 1.

5 quater. Dall'approvazione del primo PAT decorre, per il piano degli interventi di cui al comma 5 bis, il termine di decadenza di cui all'articolo 18, comma 7, ferma restando la specifica disciplina per i vincoli preordinati all'esproprio prevista dalla normativa vigente.

6. Successivamente all'applicazione degli articoli da 1 a 49, viene meno l'obbligo di redigere il piano pluriennale di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 "Norme per la edificabilità dei suoli".

7. Fino all'approvazione dei PTCP i comuni di cui all'articolo 13, comma 4, sono individuati con provvedimento del consiglio provinciale entro centottanta giorni dall'applicazione degli articoli da 1 a 49.

7 bis. L'articolo 27 si applica a decorrere dal 28 febbraio 2005. Fino a tale data la Commissione tecnica regionale, sezione urbanistica, e il comitato tecnico regionale continuano ad esercitare le rispettive funzioni consultive loro attribuite dalla vigente legislazione regionale ai sensi delle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni e 1° settembre 1993, n. 47 e successive modificazioni.

7 bis 1. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all'approvazione del primo PAT, e comunque non oltre il 30 giugno 2006, possono essere adottate le varianti allo strumento urbanistico generale disciplinate dall'articolo 50, commi da 9 a 16 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni ed è necessario il parere favorevole della provincia da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali, se ne prescinde.

7 bis 2. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all'approvazione del primo PAT, sono consentite varianti allo strumento urbanistico generale conseguenti alla procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni, finalizzate alla ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione, ampliamento e trasferimento di attività produttive esistenti, ivi comprese le attività commerciali ed artigiane, le attività turistiche ed alberghiere e i servizi resi dalle banche, considerate non più compatibili con il contesto insediativo in cui ricadono, previo parere della provincia da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali se ne prescinde. La partecipazione regionale alla conferenza di servizi è preceduta dalla valutazione tecnica regionale di cui all'articolo 27. Nel caso di trasferimento di attività, con le medesime modalità e procedure può essere riclassificata l'area su cui insiste l'attività da trasferire ed essere previsto l'utilizzo dei crediti edilizi di cui al comma 4 dell'articolo 36 in aree appositamente identificate. Qualora l'attività produttiva esistente sia ubicata in zona impropria, l'ampliamento è consentito fino ad un massimo di 1.500 mq. e comunque nel limite dell'80 per cento della superficie coperta esistente. Sono di competenza esclusivamente comunale e non necessitano del parere regionale in sede di conferenza di servizi, le varianti al piano regolatore generale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 e successive modificazioni che interessano:

a) ampliamenti delle attività realizzati mediante mutamento di destinazione d'uso di manufatti esistenti, purché non comportino modifiche della sagoma e/o del volume;
b) ampliamenti che si rendano indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento e comunque non oltre i 100 mq. di superficie coperta;
c) modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 e successive modificazioni, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate;
d) esecuzione di strutture di servizi e/o impianti tecnologici e/o opere non quantificabili in termini di volume e superficie.

7 bis 3. In deroga al comma 3, fino all'approvazione del primo PAT e del primo PI e, comunque non oltre il 30 giugno 2006, nelle zone agricole sono consentiti esclusivamente gli interventi di ampliamento ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni ad eccezione delle zone agricole dei territori classificati montani, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani.", dove sono consentiti tutti gli interventi di edificazione previsti dalla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni, ivi comprese le modifiche contenute nell'articolo 1, comma 8, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 , e successive modificazioni. Decorso il termine suindicato si applica la normativa di cui agli articoli 43, 44 e 45, fatti salvi i procedimenti autorizzatori in corso per i quali continua ad applicarsi la legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni.

7 bis 4. Le varianti allo strumento urbanistico generale, adottate entro il 28 febbraio 2005 ai sensi del comma 1 bis, da trasmettersi in Regione ai fini della loro approvazione, devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2006; successivamente a tale data le varianti pervenute sono restituite al comune.

7 ter. Decorso il termine di cui al comma 7 bis 3, fermi restando gli interventi consentiti ai sensi del comma 5 dell'articolo 44, nelle more dell'approvazione del primo PAT e PI:

a) nelle sottozone classificate E1, E2, E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono consentiti, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dello stesso:
   1) gli interventi previsti dal vigente strumento urbanistico comunale finalizzati alla tutela del patrimonio storico, ambientale e rurale ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 ;
   2) per le costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze del fondo individuate e disciplinate dallo strumento urbanistico vigente, gli interventi in esso previsti;
   3) gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli articoli 44 e 45;
b) nelle sottozone classificate E2 e E3 dal vigente piano regolatore generale comunale è, altresì, consentita la realizzazione di nuovi edifici residenziali da destinare ad abitazione principale nel limite di 600 mc., fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 44;
c) nelle sottozone classificate E4 - centri rurali - dal vigente piano regolatore generale comunale sono consentiti tutti gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale vigente;
d) oltre agli interventi ammessi per ciascuna tipologia di sottozona ai sensi delle lettere a), b) e c), nelle zone agricole dei territori montani di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani" sono consentiti, altresì, gli interventi finalizzati al mutamento di destinazione d'uso residenziale nei limiti di 300 mc., a condizione che l'edificio sia dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo, sulla base di un'analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato e certificata dall'ispettorato regionale dell'agricoltura, e che le eventuali opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per l'accessibilità viaria siano a carico del richiedente;

e) per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente piano regolatore generale ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1° aprile 1968, n. 1404 e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare.

7 quater. Per i programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale trasmessi entro il 30 giugno 2006, il termine di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 è prorogato di ulteriori centoventi giorni.

7 quinquies. In deroga al divieto di cui al comma 1 e fino all'approvazione del primo PAT e del primo PI, i comuni possono adottare varianti allo strumento urbanistico generale che abbiano ad oggetto la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, su aree o immobili di proprietà di enti pubblici, con le procedure di cui all'articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni e ferme restando le attribuzioni e le competenze individuate dall'articolo 50 comma 3.

7 sexies. Fino al primo PAT e PI sono sempre ammessi gli interventi di cui all'articolo 18 bis;.

7 septies. In deroga al divieto di cui al comma 1 fino all'approvazione del primo PAT sono consentite, con le procedure di cui all'articolo 50, commi da 5 a 8 e 16 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dettare una nuova disciplina per le aree nelle quali è decaduto un vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e successive modificazioni, nonché per le aree che sono oggetto di una specifica disciplina da parte dello strumento urbanistico generale in connessione alla localizzazione dell'opera pubblica, qualora detta opera sia stata realizzata altrove o il relativo vincolo decaduto.".

Nota all' articolo 12

- Per il testo dell'art. 48 della legge regionale n. 11/2004 vedi nota all'articolo 11.

Nota all' articolo 13

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 10/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2 - Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

1. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono i seguenti:

a) cittadini italiani;

a bis) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";

a ter) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";

a quater) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";

a quinquies) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un unico ambito territoriale;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il sei per cento del valore catastale complessivo sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale;

d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare in misura non superiore ad euro 22.388,00, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all'articolo 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all'articolo 10 del citato decreto di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di lire un milione per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di 6 milioni di lire. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;

g) non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

1 bis. In deroga al disposto di cui al comma 1, lettera b), gli appartenenti alle forze dell'ordine possono partecipare al bando di concorso purchè risiedano e prestino servizio nella provincia del comune cui si riferisce il bando, ovvero risiedano nella provincia del comune cui si riferisce il bando, ma prestino servizio in altra provincia della Regione del Veneto e la distanza tra la sede di servizio ed il comune cui si riferisce il bando non superi, in quest'ultima ipotesi, i novanta chilometri.

2. Il dirigente regionale della struttura competente in materia provvede, ogni anno, all'aggiornamento del limite di reddito sulla base della

variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

3. I lavoratori emigrati all'estero che intendano partecipare a concorsi per l'assegnazione di alloggi di cui al presente Titolo, indicano il Comune prescelto in una dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare che rilascia apposito certificato da allegare alla domanda.

4. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso con le condizioni soggettive di cui al comma 1, lettera a), numeri 4 e 5 dell'articolo 7. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica.

5. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari per i quali è stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente.

6. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), f) e g) da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda del bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Il requisito di cui alla lettera c) sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.".

Nota all' articolo 14

- Il testo dell'art. 37 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 37 - Sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori.

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale, ad esclusione dei servizi ferroviari di interesse regionale disciplinati dall'articolo 37 bis, sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, ad obliterarlo e convalidarlo anche all'inizio di ogni singola tratta del viaggio, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori di cui all'articolo 41.

2. Nel caso di trasporto urbano la violazione degli obblighi indicati al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, comporta:

a) il pagamento della tariffa ordinaria in vigore;

b) la sanzione amministrativa da 40 a 150 volte la tariffa ordinaria regionale, arrotondata all'euro superiore.

3. Nel caso di trasporto extraurbano la violazione degli obblighi indicati al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, comporta:

a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza, per il percorso già effettuato, fino alla località di destinazione che l'utente dichiara di voler raggiungere;

b) la sanzione amministrativa da 40 a 150 volte la tariffa ordinaria regionale relativa al primo scaglione chilometrico o alla prima fascia tariffaria. L'importo della sanzione deve essere arrotondato all'euro superiore.

4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche quando l'utente titolare di abbonamento nominativo non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore. *Nel caso in cui lo stesso presenti l'abbonamento entro i successivi dieci giorni presso qualunque biglietteria indicata dal soggetto gestore o dimostri, attraverso procedure informatizzate individuate dal medesimo soggetto gestore, il possesso del valido titolo, non si applica alcuna sanzione, purché l'abbonamento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento. Si applica una sanzione pecuniaria di 6 euro nel caso in cui l'utente non abbia provveduto, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a convalidare il titolo di viaggio anche all'inizio di ogni singola tratta del viaggio.*

5. omissis".

Nota all' articolo 15

- Il testo dell'art. 37 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 1 - Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"" e successive modificazioni e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di servizi atipici.

1. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"" e il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" sono abrogati.

2. Ad esclusione degli autobus con più di trent'anni dalla prima immatricolazione, la disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 si applica successivamente all'entrata in vigore di una legge di riordino complessivo dell'attività di trasporto di viaggiatori e comunque dal *1° gennaio 2014*.

3. Ad esclusione degli autobus con più di trent'anni dalla prima immatricolazione, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 4 bis, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 "Disciplina degli autoservizi atipici" e successive modificazioni è sospesa fino al 1° gennaio 2013.".

Nota all' articolo 16

- Il testo dell'art. 48 bis della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 48 bis - Disciplina del commercio in forma itinerante.

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta da parte del comune competente che stabilisce le condizioni e le modalità per l'accesso alle aree predette nel rispetto delle disposizioni relative alla libera prestazione di servizi

previste dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e successive modifiche e integrazioni.

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, determina e rende noto, tramite idonee forme di pubblicità, il numero dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica da ammettere all'esercizio del commercio itinerante su area demaniale, suddivisi per tipologie merceologiche. *Il comune stabilisce la durata temporale dei nulla osta con riferimento delle diverse tipologie merceologiche in funzione dell'ammortamento degli investimenti e della remunerazione dei capitali investiti.*

3. Non possono essere ammessi all'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime operatori, purché rispondano alle condizioni e modalità di cui al comma 1, in numero inferiore a quelli già ammessi dall'autorità marittima nell'ultimo anno di competenza che abbiano effettivamente esercitato.

4. Gli operatori interessati inviano le domande fra il 1° febbraio e il 15 marzo successivo. Il comune, entro il 30 aprile successivo, rilascia il nulla osta ai richiedenti, che risultano in possesso dei requisiti, secondo un ordine di priorità determinato dal comune ai sensi del comma 1.

4 bis. Ciascun operatore non può essere titolare di nulla osta in più di un comune. Nel caso il medesimo operatore presenti domanda di assegnazione di nulla osta per più comuni dovrà indicare, in ciascuna domanda presentata, l'ordine di preferenza nella assegnazione. Il comune, in fase di rilascio del nulla osta, compie le verifiche necessarie al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma.

4 ter. Ciascuna autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere collegata ad un unico nulla osta per il commercio itinerante sul demanio marittimo in corso di validità. I nulla osta non possono essere ceduti distintamente dall'autorizzazione per il commercio su area pubblica e dall'azienda a cui ineriscono.

5. Per l'anno 2013 il comune rilascia i nulla osta con durata annuale secondo un ordine di priorità fissato sulla base del criterio della maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sul demanio marittimo e, in subordine, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche.".

Torna al sommario

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 215 del 11 dicembre 2012

Nomina del Consiglio dell'Ente Parco naturale regionale del fiume Sile. Legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8, art. 18.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 18 della Legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8, che disciplina la nomina, la composizione e la durata del Consiglio dell'Ente Parco naturale regionale del fiume Sile;

Premesso che il Consiglio dell'Ente Parco naturale regionale del fiume Sile è giunto alla propria naturale scadenza in data 5 novembre 2012 e che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, e dell'articolo 3, comma 1 del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444, gli organi amministrativi non ricostituiti entro il termine di scadenza sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo, ovvero fino al giorno 20 dicembre 2012;

Considerata la necessità di rinnovare l'Organo al fine di garantire il funzionamento dell'Ente nonché l'adozione degli atti necessari;

Viste le designazioni pervenute agli atti di questa Amministrazione regionale da parte dei seguenti Enti interessati, tra le quali mancano tuttavia le designazioni del Comune di Vedelago (TV), che risulta peraltro commissariato: Comune di Piombino Dese (PD), Comune di Istrana (TV), Comune di Morgano (TV), Comune di Quinto di Treviso (TV), Comune di Treviso, Comune di Silea (TV), Comune di Casier (TV), Comune di Quarto d'Altino (VE), Comune di Roncade (TV), Comune di Casale sul Sile (TV), Provincia di Treviso, Provincia di Padova, Provincia di Venezia;

Considerato che, risulta possibile procedere alla nomina del Consiglio dell'Ente Parco naturale regionale del fiume Sile, in quanto sono stati designati almeno i 2/3 dei componenti;

decreta

1. di nominare il Consiglio dell'Ente Parco naturale regionale del fiume Sile, nella seguente composizione:
- Marcello Berti, Annalisa Scquizzato, Sergio Formentin per la minoranza, in rappresentanza del Comune di Piombino Dese (PD);
- Luciano Fighera, Piergiorgio Rossi, Bruno Cisterna per la minoranza, in rappresentanza del Comune di Istrana (TV);
- Giuliano Pavanetto, Vittorino Roncato, Francesco Crosato per la minoranza, in rappresentanza del Comune di Morgano (TV);
- Isabella Da Forno, Armando Marangon, Luigi Murer per la minoranza, in rappresentanza del Comune di Quinto di Treviso (TV);
- Nicola Torresan, Stefano Bastianetto, Romeo Scarpa per la minoranza, in rappresentanza del Comune di Treviso;
- Luigi Rosina, Francesca Benedetti, Silvia Biscaro per la minoranza, in rappresentanza del Comune di Silea (TV);
- Giancarlo Grigoletto, Denis Gobbo, Fulvio Oliosi per la minoranza, in rappresentanza del Comune di Casier (TV);
- Francesca Perazza, Fabio Cester, Claudio Grosso per la minoranza, in rappresentanza del Comune di Quarto d'Altino (VE);
- Nicola Bernardi, Gilberto Daniel, Giovanni Paolo Carrettin per la minoranza, in rappresentanza del Comune di Roncade (TV);
- Valentina Bottos, Giancarlo Vettori, Claudio Moro per la minoranza, in rappresentanza del Comune di Casale sul Sile (TV);
- Sara Marton, Fulvio Pettenà, Arturo Pizzolon, Ruggero Sartorato, Giuliano Carturan per la minoranza, in rappresentanza della Provincia di Treviso;
- Giuliano Mason in rappresentanza della Provincia di Padova;
- Sergio Visotto in rappresentanza della Provincia di Venezia;

2. di dare atto che la durata del Consiglio dell'Ente Parco naturale regionale del fiume Sile è di anni cinque;
3. di incaricare l'Unità di Progetto Foreste e Parchi dell'esecuzione del presente atto;
4. di trasmettere copia del presente atto all'Ente Parco naturale regionale del fiume Sile, per gli adempimenti di competenza;
5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

Torna al sommario

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 216 del 13 dicembre2012

ESU-Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Venezia. Decadenza di due componenti del Consiglio di Amministrazione. Nomine in sostituzione. [L.R. 07/04/1998, n. 8 (art. 8)].

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto il D.P.G.R. n. 91 del 6/06/2011, che ha nominato il Consiglio di Amministrazione dell'ESU-Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (in breve: ESU) di Venezia;

Visto che, tra i nominati, figurano, quali rappresentanti delle Università Ca' Foscari e IUAV e dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, designati dalla componente studentesca, la Sig.ra Idil Besen e il Sig. Matteo Zen;

Visto l'articolo 8, comma 3, della L.R. n. 8/1998, il quale dispone espressamente che il Consiglio di Amministrazione di ciascun ESU duri quanto il Consiglio regionale, salvo la componente studentesca, che viene rinnovata contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organismi di governo degli Atenei;

Rilevato che in data 2 e 3 ottobre 2012 si sono tenute presso le Università Ca' Foscari e IUAV di Venezia e l'Accademia di Belle Arti di Venezia le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche;

Rilevato pertanto che la Sig.ra Idil Besen e il Sig. Matteo Zen sono decaduti dal loro incarico per effetto delle elezioni delle nuove rappresentanze studentesche e che si deve procedere alla loro sostituzione;

Visto il Decreto del Rettore dell'Università Ca' Foscari di Venezia n. 631 del 17/10/2012, che, in base al verbale della Commissione elettorale relativo alle votazioni del 2 e 3 ottobre 2012, ha comunicato che sono stati designati, quali rappresentanti degli studenti delle Università Ca' Foscari e IUAV e dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, nel Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Venezia, i seguenti studenti:

1) Gervasoni Ilaria,
2) Saggiorato Francesco;

Viste le note della Sig.ra Gervasoni Ilaria del 27/11/2012, prot. n. 540988, e del Sig. Saggiorato Francesco del 26/11/2012, prot. n. 537692, con cui hanno comunicato di essere disponibili ad accettare l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Venezia e di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dalla L. n. 16/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di ineleggibilità ed incompatibilità specifica all'incarico di cui all'art. 12 della L. R. n. 8/1998 e all'art. 10 della L. R. 27/1997;

decreta

1. di nominare, quali rappresentanti delle Università Ca' Foscari e IUAV e dell'Accademia di Belle Arti di Venezia designati dalla componente studentesca, nel Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Venezia, i seguenti studenti:

1) Gervasoni Ilaria,
2) Saggiorato Francesco,

in sostituzione della Sig.ra Idil Besen e del Sig. Matteo Zen;

2. di incaricare la Direzione Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
3. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nonché sul sito internet della Regione: www.regione.veneto.it/istruzione.

Luca Zaia

Torna al sommario

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 217 del 16 dicembre 2012

Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura". Nomina Commissario Straordinario.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'art. 3 della legge regionale 5 settembre 1997 n. 35 "Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura"" che individua quali Organi dell'Azienda, l'Amministratore unico e il Collegio dei revisori dei conti;

Visto il comma 1 dell'art. 4, della medesima L.R. n. 35/1997, che dispone che l'Amministratore unico sia nominato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, per la durata di tre anni e che alla scadenza possa essere confermato nella carica fino alla fine della legislatura;

Visto l'art. 6 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, come modificato/integrato dall'art. 6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi";

Vista la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;

Rilevato che con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 55 del 14 maggio 2009 il signor Paolo Pizzolato è stato nominato Amministratore Unico dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura e che l'insediamento di tale Amministratore è avvenuto in data 20 maggio 2009;

Considerato che la Giunta regionale in data 17 aprile 2012 ha approvato la deliberazione n. 24/CR "Proposta al Consiglio regionale per la conferma fino al termine della 9^ legislatura dell'Amministratore unico dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro alimentare "Veneto Agricolturà' (lr n. 35/1997 art. 4, comma 1).";

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio Regionale del Veneto n. 1 del 3 luglio 2012 col quale il suddetto Amministratore Unico è stato confermato in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge 15 luglio 1994 n. 444, fino a tutto il 31 ottobre 2012;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 3 della medesima L. n. 444/1994, gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine previsto sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo;

Stante che entro il 15 dicembre 2012, quarantacinquesimo giorno decorrente dal 31 ottobre 2012, il Consiglio Regionale non ha deliberato sulla proposta della Giunta regionale di cui alla citata deliberazione n. 24/CR del 17 aprile 2012;

Considerato che l'articolo 4, comma 2 della L. n. 444/1994 prevede che nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo;

Preso atto che entro il termine del 15 dicembre 2012 non è intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio Regionale;

Ravvisata la necessità, per ragioni di pubblico interesse, di assicurare il funzionamento dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura e di garantire il legittimo esercizio dei poteri di amministrazione e legale rappresentanza del medesimo Ente, come previsti dall'art. 5 della L. R. n. 35/1997, nelle more della nomina del nuovo Amministratore unico da deliberarsi da parte del Consiglio regionale e/o dell'approvazione del PDL n. 275/2012 di riorganizzazione dell'Azienda tramite Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario;

Considerato che, per analoga fattispecie, l'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 35/1997 dispone che i poteri dell'Amministratore unico sono attribuiti ad un commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale per un periodo di sei mesi entro i quali deve essere nominato un nuovo Amministratore;

Ritenuto, pertanto, di nominare un commissario straordinario per un periodo di sei mesi, salvo anticipata cessazione a seguito della nomina del nuovo Amministratore unico, deliberata da parte del Consiglio regionale, e/o dell'approvazione del PDL n. 275/2012 di riorganizzazione dell'Azienda tramite Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario;

Effettuate le opportune verifiche ed in considerazione dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per lo svolgimento dell'incarico di Commissario Straordinario dell'Ente regionale in argomento nonchè della opportunità di garantire continuità all'azione di conduzione dell'Azienda;

Considerata l'urgenza che non consente di provvedere con deliberazione della Giunta regionale, per cui è necessario adottare il presente decreto da ratificare nella prima seduta di Giunta;

decreta

1. il sig. Paolo Pizzolato nato a Mira (VE) il 2 luglio 1957 è nominato Commissario Straordinario dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura", con attribuzione dei poteri conferiti dalla L. R. n. 35/1997 all'Amministratore unico di tale Azienda;

2. la nomina di cui al punto 1 ha decorrenza immediata e durata di sei mesi, salvo anticipata cessazione a seguito della nomina del nuovo Amministratore unico, deliberata da parte del Consiglio regionale, e/o dell'approvazione del PDL n. 275/2012 di riorganizzazione dell'Azienda tramite Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario;

3. al suddetto Commissario Straordinario sono corrisposti a carico del bilancio dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, gli emolumenti pari all'indennità spettante all'Amministratore Unico;
4. il presente decreto sarà comunicato all'interessato, all'Azienda regionale Veneto Agricoltura e al Consiglio regionale;
5. il presente decreto sarà sottoposto alla Giunta regionale, per la ratifica, nella prima seduta;
6. la Direzione regionale Agroambiente è incaricata dell'esecuzione del presente decreto;
7. il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Zaia

Torna al sommario

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 218 del 21 dicembre 2012

Nomina dei Commissari straordinari al fine di garantire la gestione e la regolare erogazione del servizio idrico integrato, nelle more della operatività dei Consigli di bacino. Art. 13, comma 2, L.R. 27 aprile 2012, n. 17.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Vista la L.R. 27 aprile 2012, n. 17 che detta la nuova disciplina in materia di servizio idrico integrato, prevedendo in particolare l'affidamento delle funzioni ad esso relative a nuovi enti, denominati Consigli di Bacino, sostitutivi delle attuali Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 5.06.2012 che approva lo schema di convenzione per la cooperazione tra i Comuni costituenti i nuovi Consigli di Bacino, stabilendo la tempistica per l'approvazione degli atti necessari;

Considerato che, ai sensi della citata Deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 5.06.2012 la convenzione per la cooperazione tra i Comuni appartenenti allo stesso Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) deve essere approvata dai Comuni medesimi mediante la partecipazione alla Conferenza d'ambito convocata dal Presidente dell'attuale Autorità d'Ambito, e dovrà successivamente essere approvata dai rispettivi Consigli comunali ed essere sottoscritta dai Comuni stessi;

Considerato che successivamente alla sottoscrizione della convenzione di cui sopra, l'Assemblea del Consiglio di Bacino è tenuta a provvedere all'elezione del Comitato Istituzionale e alla nomina del Presidente, secondo le procedure indicate nella convenzione stessa;

Considerato che solo successivamente all'individuazione del Comitato Istituzionale e alla nomina del Presidente, il Consiglio di Bacino potrà essere operativo a tutti gli effetti e provvedere alla nomina del Direttore, all'organizzazione della propria struttura operativa e all'esercizio delle proprie funzioni;

Preso atto che, per gli Ambiti Territoriali Ottimali del Veneto, tale procedimento non risulta ancora concluso con la nomina del Presidente e l'elezione del Comitato istituzionale del Consiglio di Bacino;

Considerato che le Autorità d'Ambito saranno comunque soppresse a partire dalla data del 31 dicembre 2012, a norma delle vigenti disposizioni statali;

Considerato che è comunque necessario garantire lo svolgimento delle attività ordinarie di competenza delle attuali Autorità d'Ambito anche successivamente alla data di soppressione di cui sopra, ed è parimenti necessario garantire un efficace passaggio di funzioni ai successivi Consigli di Bacino, salvaguardando la qualità e l'efficienza del servizio da erogare all'utenza ed il proseguimento dei contratti e delle convenzioni in essere, ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 6, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17, nonché funzioni amministrative ordinarie relative alla programmazione e controllo del servizio idrico integrato di cui agli articoli 147 e seguenti del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

Visto l'art. 13, comma 2, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17, nel quale si prevede specificamente che "Al fine di garantire la gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico integrato, nelle more della operatività dei Consigli di bacino di cui all'articolo 3, il Presidente della Giunta regionale nomina commissari straordinari, individuati prioritariamente nelle persone dei presidenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo comunque non superiore a centottanta giorni";

Ritenuto che le circostanze esposte e la necessità della tutela dell'interesse pubblico, rappresentato dall'efficiente erogazione del servizio idrico integrato mediante l'attuazione delle disposizioni normative di cui sopra, inducono a ravvisare le condizioni per l'applicazione del citato art. 13, comma 2, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 e, di conseguenza, a nominare i Commissari straordinari ivi previsti;

Considerato che i compiti propri dei predetti Commissari sono specificatamente attinenti la gestione ordinaria del governo dell'Ambito Territoriale Ottimale successivamente alla soppressione degli organi delle Autorità d'Ambito e fino all'elezione o nomina degli organi di Governo dei Consigli di Bacino, individuati nel Comitato istituzionale e nel Presidente;

Considerato che i compiti relativi all'attività ordinaria di cui sopra si esplicitano in particolare nell'esercizio dei poteri spettanti all'Assemblea, al Comitato istituzionale o Consiglio di amministrazione, e del Presidente delle Autorità d'Ambito soppresse, con particolare riferimento: alla rappresentanza legale dell'ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale; alla gestione di competenza di tali organi relativamente al personale dipendente e dirigente in capo alla medesima Struttura; allo svolgimento delle attività connesse con la gestione ed il mantenimento dei cespiti di proprietà dell'ente; alla programmazione di bilancio relativa alle spese ordinarie; alle decisioni in materia economico-finanziaria e agli adempimenti fiscali ai sensi di legge; alle azioni eventualmente da promuovere e sostenere in giudizio;

Considerato che, oltre a tali compiti, sono proprie dei Commissari straordinari tutte le mansioni attinenti il corretto passaggio di funzioni dalle precedenti Autorità d'Ambito ai nuovi Consigli di Bacino, anche mediante emissione, qualora necessario, di propri provvedimenti attuativi;

Visto l'art. 13, comma 6, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 ove è stabilito che i Consigli di Bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive delle Autorità d'Ambito ed assorbono il personale in servizio presso le medesime;

Considerato che relativamente al personale in servizio, al fine di garantire l'efficienza e la correttezza dell'attività della struttura operativa, risulta necessario ricomprendere anche il mantenimento in carica del Direttore e dei Revisori dei Conti fino alla data di entrata in servizio dei nuovi soggetti, che verranno nominati ed incaricati dai nuovi Consigli di Bacino in base alle procedure previste dalla L.R. 27 aprile 2012, n. 17 e dalle convenzioni costitutive dei medesimi;

Preso atto che il citato art. 13, comma 2, prevede di individuare prioritariamente i Commissari straordinari nella figura dei Presidenti delle Autorità d'Ambito in carica alla data di entrata in vigore della medesima L.R. 27 aprile 2012, n. 17;

Considerato che l'effettiva scadenza delle Autorità d'Ambito risulta successiva di circa sette mesi rispetto alla data di entrata in

vigore della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 e pertanto alcuni Presidenti in carica in tale data risultano ora decaduti, e non risulta possibile procedere in tali casi all'assegnazione dell'incarico di Commissario ai corrispondenti nominativi;

Ritenuto pertanto, in base alle disposizioni del citato art. 13, comma 2, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17, di nominare i Presidenti delle attuali Autorità d'Ambito, in carica alla data del presente provvedimento, quali Commissari straordinari per l'esercizio delle precedenti mansioni nell'ATO di competenza, i quali si sostituiranno ai compiti e alle mansioni proprie degli organi di governo delle attuali Autorità d'Ambito, quali Assemblea, Comitato istituzionale o Consiglio di amministrazione, e Presidente ai soli fini ordinari;

Ritenuto in caso di assenza, o giustificato impedimento dei Presidenti delle Autorità d'Ambito nell'accettazione dell'incarico di Commissario e al fine di garantire in ogni caso la governabilità ed il passaggio di funzioni tra enti, di nominare i Vicepresidenti delle attuali Autorità d'Ambito quali Commissari straordinari ovvero, in caso di impedimento o assenza anche di questi ultimi, di attribuire tale incarico ad altro Sindaco di un Comune appartenente al medesimo Ambito;

Visto l'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, il quale stabilisce che agli amministratori di forme associative di enti locali (consorzi, convenzioni), aventi per oggetto la gestione di funzioni pubbliche, non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti;

Considerato che, in ragione della disposizione normativa sopra citata, essendo i Presidenti e i Vicepresidenti delle attuali Autorità d'Ambito già Sindaci o Assessori delegati dei Comuni partecipanti, eventuali corrispettivi per la funzione di Commissario straordinario non possono essere cumulati con le indennità che già percepiscono in qualità di amministratori locali;

Ritenuto in considerazione delle attuali disposizioni statali che prevedono la soppressione delle attuali Autorità d'Ambito alla data del 31.12.2012, di stabilire l'entrata in servizio dei Commissari straordinari a partire dal 1° gennaio 2013;

Considerato che il citato art. 13, comma 2, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 prevede che il mandato dei Commissari straordinari si esaurisca in un periodo di durata massima di 180 giorni;

Ritenuto in considerazione dell'attuale stato di avanzamento nella costituzione dei nuovi Consigli di Bacino, di assegnare un periodo di 90 giorni di durata dell'incarico di Commissario straordinario, a partire dalla data del 1° gennaio 2013, prorogabili eventualmente per ulteriori 90 giorni alla scadenza;

Considerato in ogni caso che i Commissari straordinari decadono dall'incarico successivamente alla data di elezione o di nomina del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino per l'ATO corrispondente;

Visto l'art. 2, comma 3, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17, nel quale è stabilito che per quanto attiene ai Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale interregionale Lemene, già costituito mediante l'accordo tra Regione del Veneto e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, siglato in data 31 luglio 2006, e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari, di intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Considerato che anche l'eventuale nomina del Commissario straordinario per tale ambito rientra pertanto nella competenza della Giunta regionale, d'intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Ritenuto in considerazione di quanto sopra esposto, di non ricomprendere nel presente provvedimento la nomina del Commissario straordinario per l'ATO interregionale Lemene;

Viste le leggi regionali 27.03.1998, n. 5 e 27.04.2012, n. 17;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Visti il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con la legge 26 marzo 2010, n. 42 e il decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27 e loro successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 1006 del 5.06.2012;

decreta

1. Di nominare i Presidenti delle attuali Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato, in carica alla data del presente provvedimento, quali Commissari straordinari ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17.

2. Di disporre la nomina di cui al precedente punto 1) per gli Ambiti Territoriali Ottimali per i quali alla data del 31.12.2012 non risultino eletti o nominati il Comitato istituzionale ed il Presidente del Consiglio di bacino, ai sensi della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 e della convenzione costitutiva dei medesimi approvata dai Comuni partecipanti.

3. Di escludere dalle disposizioni di cui al presente provvedimento l'Ambito Territoriale Ottimale interregionale Lemene, per il quale la Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari, di intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi di legge.

4. Di nominare i Vicepresidenti delle attuali Autorità d'Ambito quali Commissari straordinari, in caso di assenza, o giustificato impedimento dei Presidenti delle Autorità d'Ambito nell'accettazione dell'incarico di Commissario di cui al punto 1) ovvero, in caso di impedimento o assenza anche dei Vicepresidenti, di attribuire tale incarico ad altro Sindaco di un Comune appartenente al medesimo Ambito.

5. Di stabilire che i compiti dei Commissari straordinari di cui al punto 1) sono attinenti allo svolgimento dell'attività ordinaria dell'ente di governo del servizio idrico integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale di competenza, assumendo in particolare i compiti dell'Assemblea, del Comitato Istituzionale o Consiglio di Amministrazione, e del Presidente dell'Autorità d'Ambito soppressa alla data del 31.12.2012, come esplicitati in premessa.

6. Di stabilire che, oltre ai compiti inerenti l'esercizio dell'attività ordinaria di cui al precedente punto, sono proprie dei Commissari straordinari tutte le mansioni attinenti il corretto passaggio di funzioni dalle Autorità d'Ambito ai nuovi Consigli di Bacino istituiti ai sensi della L.R. 27 aprile 2012, n. 17, anche mediante emissione, qualora necessario, di propri provvedimenti attuativi.

7. Di stabilire che, essendo i Presidenti e i Vicepresidenti delle attuali Autorità d'Ambito già Sindaci o Assessori delegati dei Comuni partecipanti, non possono essere cumulati corrispettivi per la funzione di Commissario straordinario, in aggiunta alle in-

dennità che i medesimi Soggetti già percepiscono in qualità di amministratori locali.

8. Di stabilire l'entrata in servizio dei Commissari straordinari a partire dal 1° gennaio 2013 per un periodo di 90 giorni, eventualmente prorogabile per un identico periodo.

9. Di stabilire che ciascun Commissario straordinario decade, in ogni caso, dal giorno successivo all'avvenuta elezione o nomina del Comitato istituzionale e del Presidente del Consiglio di bacino dell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza.

10. Di stabilire che per l'esercizio delle proprie mansioni i Commissari straordinari di cui al punto 1) si avvalgono della struttura operativa delle attuali Autorità d'Ambito, del personale dirigente e dei Revisori dei Conti in servizio alla data del 1° gennaio 2013, ed i cui incarichi sono pertanto confermati fino alla data di entrata in servizio dei nuovi soggetti, che verranno individuati dai nuovi Consigli di Bacino.

11. Di trasmettere il presente provvedimento ai Presidenti delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale regionali del servizio idrico integrato.

12. Di incaricare la Direzione regionale Tutela Ambiente, competente per la materia del servizio idrico integrato, dell'esecuzione del presente atto.

13. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

14. Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

Torna al sommario

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA n. 157 del 6 settembre 2012

Corsi di laurea e corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie - D.lgs n. 502/92 s.m.i. Saldo oneri di docenza personale Servizio Sanitario Aziende UU.LL.SS.SS nn. 2 Feltre - 6 Vicenza -7 Pieve di Soligo - 10 Veneto Orientale - 12 Veneziana, 13 Mirano - 18 Rovigo - 21 Legnago. Impegno di spesa - a.a. 2010/2011.

[Sanità e igiene pubblica]

Il Dirigente

La Giunta Regionale mediante appositi atti convenzionali ha instaurato con le Università degli Studi di Padova e di Verona il rapporto di collaborazione delineato dal D.lgs n. 502/92 s.m.i, per la formazione degli operatori sanitari infermieristici, tecnici, della riabilitazione e della prevenzione tramite gli odierni corsi di laurea.

Con deliberazione n. 256 del 15 marzo 2011 la Giunta regionale ha esteso le convenzioni stipulate con i predetti Atenei all'anno accademico 2010/2011 sino alla regolare conclusione dei cicli formativi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie.

Per ogni anno accademico - a titolo di acconto - vengono assegnate alle aziende sanitarie e agli enti privati accreditati presso i quali trovano svolgimento i corsi universitari, risorse al fine di rimborsare l'attività di docenza svolta dal personale del Servizio sanitario nonché le relative spese di viaggio.

Gli importi sono quantificati preventivamente e forfettariamente, pertanto ciascuna sede di corso è tenuta a presentare al termine delle attività formative apposita rendicontazione degli oneri sostenuti, anche ai fini di ulteriori assegnazioni di somme a saldo.

L'effettiva liquidazione dell'acconto è altresì subordinata alla presentazione dei rendiconti dell'attività didattica svolta negli anni accademici precedenti.

Nello specifico, per quanto attiene all'anno accademico 2010/2011, con decreto del dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria n. 109 del 19/4/2011 sono state impegnate e liquidate le somme necessarie da destinare ai poli didattici decentrati per le docenze svolte dal personale del Servizio Sanitario.

Ciò premesso, hanno presentato la propria rendicontazione afferente all'anno accademico 2010/2011 le seguenti aziende sanitarie:

Azienda ULSS n. 2 Feltre - nota prot. n. 5651 del 7 marzo 2012;

Azienda ULSS n. 6 Vicenza - nota prot. n. 52482 del 2 agosto 2012;

Azienda ULSS n. 7 Pieve di Soligo - note prot.n. 11650 del 21 marzo 2012 e prot.n. 21061 del 7/6/2012;

Azienda ULSS n. 10 Veneto Orientale - nota prot. n. 13528 del 6 marzo 2012;

Azienda ULSS n. 12 Veneziana - note prot. n. 69548 del 10/11/2011, n. 69088 del 11/11/2011 e n. 78241 del 20/12/2011;

Azienda ULSS n. 13 Mirano - nota prot. n. 29274 del 3 maggio 2012;

Azienda ULSS n. 18 Rovigo - note prot. n. 2615 e 2619 del 18 gennaio 2012

Azienda ULSS n. 21 Legnago - nota prot. 40656 del 1 agosto 2012.

La situazione contabile delle sedi di corso di laurea sopra indicate, relativamente agli acconti già erogati ed al saldo da corrispondere, risulta pertanto essere la seguente:

AZIENDA SANITARIA	Corso di laurea (CDL)	Acconto già liquidato oneri docenze S.S.r. a.a. 2010/2011	Totale rendiconto a.a. 2010/2011	Importo da impegnare a saldo a.a. 2010/2011
ULSS 2 Feltre	CDL in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei loghi di lavoro	€ 9.000,00	€ 14.525,09	€ 5.525,09
	CDL in Infermieristica	€ 30.000,00	€ 33.368,11	€ 3.368,11
	TOTALE			€ 8.893,20
ULSS 6 Vicenza	CDL in Fisioterapia	€ 10.000,00	€ 13.906,43	€ 3.906,43
	CDL in Infermieristica	€ 20.000,00	€ 23.981,17	€ 3.981,17
	TOTALE			€ 7.887,60
ULSS 7 Pieve di Soligo	CDL in Assistenza Sanitaria	€ 15.000,00	€ 24.283,24	€ 9.283,24
	CDL in Infermieristica	€ 20.000,00	€ 25.820,63	€ 5.820,63
	TOTALE			€ 15.103,87
ULSS 10 Veneto Orientale	CDL in Infermieristica	€ 25.000,00	€ 33.204,42	€ 8.204,42

AZIENDA SANITARIA	Corso di laurea (CDL)	Acconto già liquidato oneri docenze S.S.r. a.a. 2010/2011	Totale rendiconto a.a. 2010/2011	Importo da impegnare a saldo a.a. 2010/2011
ULSS 12 Veneziana	CDL in Fisioterapia	€ 18.000,00	€ 22.314,86	€ 4.314,86
	CDL in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	€ 2.000,00	€ 11.851,38	€ 9.851,38
	CDL in Infermieristica (Univ.PD)	€ 1.000,00	€ 10.980,04	€ 9.980,04
	CDL in Infermieristica (Univ.UD)	€ 11.247,06	€ 17.094,17	€ 5.847,11
	TOTALE			€ 29.993,39
ULSS 13 Mirano	CDL in Infermieristica	€ 20.000,00	€ 26.885,40	€ 6.885,40
ULSS 18 Rovigo	CDL in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	€ 500,00	€ 3.108,52	€ 2.608,52
	CDL in Infermieristica	€ 20.000,00	€ 25.897,67	€ 5.897,67
	TOTALE			€ 8.506,19
ULSS 21 Legnago	CDL in Infermieristica	€ 25.000,00	€ 32.189,23	€ 7.189,23
	TOTALE COMPLESSIVO			€ 92.663,30

Con il presente atto si impegna l'importo di € 92.663,30 a saldo degli oneri di docenza attribuita al personale del Servizio Sanitario nell'a.a. 2010/2011, il quale trova copertura al capitolo 60047 del bilancio di previsione per l'esercizio 2012 nell'ambito delle somme destinate alle attività di formazione e aggiornamento del personale del Servizio sanitario regionale.

Viste la l.r. 06/04/2012 n. 14 di approvazione del Bilancio Regionale 2012 e la relativa DGR n. 710 del 2/05/2012 "Direttive per la Gestione del Bilancio 2012", nonché la l.r. 29/11/2001 n. 39.

decreta

1. di prendere atto di quanto comunicato dalle aziende sanitarie sedi di svolgimento dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie, come in pressa specificato;
2. di impegnare l'importo complessivo di € 92.663,30 al capitolo 60047 del bilancio di previsione per l'esercizio 2012 "Quota del fondo sanitario regionale parte corrente in gestione accentrata presso la regione - "realizzazione azioni strumentali" L.23/12/1978, n. 833 - art.17, L.r. 20/07/1989, n. 21 - art.53, L.r. 14/09/1994, n. 55 - art.15, L.r. 09/02/2001, n. 5", in favore delle aziende sanitarie come di seguito indicato:
- Azienda ULSS n. 2 Feltre € 8.893,20
- Azienda ULSS n. 6 Vicenza € 7.887,60
- Azienda ULSS n. 7 Pieve di Soligo € 15.103,87
- Azienda ULSS n. 10 Veneto Orientale € 8.204,42
- Azienda ULSS n. 12 Veneziana € 29.993,39
- Azienda ULSS n. 13 Mirano € 6.885,40
- Azienda ULSS n. 18 Rovigo € 8.506,19
- Azienda ULSS n. 21 Legnago € 7.189,23.

3. di disporre la liquidazione della somma complessiva sul capitolo di spesa n. 60047 del bilancio 2012, ad esecutività del presente provvedimento ed a saldo dell'attività di formazione svolta nell'anno accademico 2010/2011, secondo gli importi specificati al precedente punto 2.;
4. di attestare che l'importo di cui trattasi è finanziato con fondi regionali, di cui alla gestione accentrata della spesa sanitaria e si dispone la relativa liquidazione a valere sul conto di tesoreria provinciale n. 306697 della gestione sanitaria;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione.

Maria Teresa Manoni

Torna al sommario

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1083 del 4 dicembre 2012

Approvazione risultanze istruttorie e assunzione impegno di spesa. Progetti formativi per il settore del restauro dei beni culturali anno 2012. Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Reg. 1081/2006. Asse II Occupabilità. DGR n. 1559 del 31 luglio 2012.

[Formazione professionale e lavoro]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione dei progetti di formazione i cui risultati sono evidenziati nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del seguente provvedimento:
- Allegato A "Progetti ammessi - primo anno"
- Allegato A1 "Progetti finanziati - primo anno"
- Allegato B "Progetti ammessi e riconosciuti - secondo anno"
- AAllegato C "Progetti ammessi e finanziati - terzo anno"
- Allegato D "Dati cumulativi di sintesi",

2. di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. 10/90 e successive modifiche ed integrazioni, i percorsi formativi non finanziati di cui all'Allegato B, relativamente ai progetti di secondo anno, da realizzare senza oneri finanziari a carico della Regione;
3. di finanziare i progetti di cui agli Allegati A1 e C per un importo complessivo pari ad € 1.536.470,69;
4. di assumere, per i motivi indicati in premessa, un impegno di spesa pari al 100% del finanziato per ciascuno dei progetti formativi di cui agli Allegati A1 e C parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad € 1.536.470,69, a carico dei capitoli nn. 101323 e 101322 del bilancio regionale 2012 che presentano sufficiente disponibilità, secondo la seguente ripartizione:
- Euro 748.234,97 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323;
- Euro 788.235,72 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322;

5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR 1/2011;
6. di liquidare, successivamente alla procedura di impegno di cui ai precedenti punti 3 e 4, gli importi sopra indicati ai beneficiari specificati agli Allegati A1 e C, secondo le modalità previste dall'Allegato C alla DGR 1559/2012, in subordine rispetto alle disponibilità di cassa e precisamente:

l'erogazione di una prima anticipazione per un importo pari al 30% del contributo pubblico previsto in sede diapprovazione del progetto e successive erogazioni legale all'avanzamento della spesa;

7. di stabilire che il termine per la conclusione dei progetti di cui agli Allegati A1, B, e C al presente provvedimento sia fissato ad un anno dai termini previsti per l'avvio;
8. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, per estratto.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

Allegati *(omissis)*

Torna al sommario

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1116 del 20-12-2012

POR FSE 2007-2013.- Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Asse V - Interregionalità e Transnazionalità. Progetti Interregionali e Transnazionali rivolti alle imprese. Approvazione delle risultanze della selezione campionaria dei progetti relativi alla D.G.R. n. 2468 del 4 agosto 2009.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali, regionali)]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di approvare le risultanze del campionamento che è stato realizzato con riferimento alla D.G.R. n. 2468/2009 e in conformità alla metodologia esposta in premessa, i cui risultati sono evidenziati nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziale del seguente provvedimento:

Allegato A "Progetti campionati";

Allegato B "Aziende PMI oggetto di controllo";

2. di riservarsi la possibilità di verificare anche progetti non rientranti nel campione suddetto, procedendo in maniera mirata ovvero con casualità nel caso di necessità di incremento del campione estratto;
3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Santo Romano

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 1116 del 20-12-2012

Unione europea
Fondo sociale europeo

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione

REGIONE DEL VENETO

POR FSE 2007-2013 Ob. COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE

ASSE V INTERREGIONALITA' E TRASNAZIONALITA'

PROGETTI INTERREGIONALI E TRASNAZIONALI RIVOLTI ALLE IMPRESE

DGR 2468/2009

PROGETTI CAMPIONATI

CODICE PROGETTO	SOGGETTO PROPONENTE	TITOLO PROGETTO
1002/1/1/2468/2009	FOREMA SCARL	VALBONA SPA: RETI PRODUTTIVE INTERREGIONALI E INTERNAZIONALI
223/1/1/2468/2009	ISTITUTO POSTER	NUOVE VIE (VENETO IN EUROPA)
69/1/1/2468/2009	FONDAZIONE GIACOMO RUMOR CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO	ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE AGGIORNATE A LIVELLO EUROPEO PER LO SVILUPPO DI PRODOTTI INNOVATIVI DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE E DEL RISPARMIO ENERGETICO NEI SETTORI DELLE COSTRUZIONI E DELLO STAMPAGGIO DI POLIMERI
52/1/1/2468/2009	RECOOP VENETO	CENTRI SERVIZI IN RETE PER INNOVARE LA COOPERAZIONE

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 1116 del 20-12-2012

Unione europea
Fondo sociale europeo

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione

REGIONE DEL VENETO

POR FSE 2007-2013 Ob. COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE

ASSE V INTERREGIONALITA' E TRASNAZIONALITA'

PROGETTI INTERREGIONALI E TRASNAZIONALI RIVOLTI ALLE IMPRESE

DGR 2468/2009

AZIENDE PMI OGGETTO DI CONTROLLO

Codice Progetto	Partner
1002/1/1/2468/2009	CONTARINI VINI E SPUMANTI S.P.A.
1002/1/1/2468/2009	VALBONA SPA
223/1/1/2468/2009	R.L.P. IMPIANTI S.N.C.
223/1/1/2468/2009	STUDIO ITALIA S.R.L.
223/1/1/2468/2009	FALC S.R.L.
223/1/1/2468/2009	MENEGHINI COSTRUZIONI S.R.L.
223/1/1/2468/2009	GIANESIN, CANEPARI & PARTNERS
223/1/1/2468/2009	STAFF PROJECT S.R.L.
223/1/1/2468/2009	MANALY SOC. COOP.
223/1/1/2468/2009	VALE S.A.S. di Dalla Libera Pietro & C.
223/1/1/2468/2009	STUDIO CENTRO VENETO S.A.S.
223/1/1/2468/2009	STUDIO CENTRO PERSONALE
223/1/1/2468/2009	C.R.E.I. Centro Ricerche Economiche e Industriali s.a.s. di Paolo Crestanello & C
69/1/1/2468/2009	SAFOND – MARTINI SRL
69/1/1/2468/2009	BOLLINI GAIA

Allegato B al Decreto n. 1116 del 20-12-2012 pag. 2/2

Codice Progetto	Partner
69/1/1/2468/2009	GFSTUDIO DI FRINZI DOTT. ING. GIULIA
69/1/1/2468/2009	FORNACE CENTRALE SRL
69/1/1/2468/2009	RI.CERT SPA
69/1/1/2468/2009	M.E.C.A. srl
69/1/1/2468/2009	ZORDAN GIULIA
69/1/1/2468/2009	SPLIT ENERGY SRL
69/1/1/2468/2009	QSA DI CORTIANA MARIO GIOVANNI
69/1/1/2468/2009	DEDALO SRL
69/1/1/2468/2009	AFRICA STYLE SRL
69/1/1/2468/2009	SAF FR.LLI BIANCO SRL
69/1/1/2468/2009	CROCCO
69/1/1/2468/2009	OTTOLINI LEGNAMI SRL
69/1/1/2468/2009	CAMPORESE MARINA
69/1/1/2468/2009	FABBRICA PINZE SCHIO SRL
52/1/1/2468/2009	COOPERATIVA SERVIZI BELLUNO
52/1/1/2468/2009	SER.COOP. DE - Servizi alla Cooperazione Delegati

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE n. 1117 del 20 dicembre 2012

POR FSE 2007-2013.- Ob. Competitività Regionale e Occupazione -. Direttiva per la presentazione delle domande di ammissione di organismi di formazione ed offerte formative e delle domande per l'erogazione di voucher l'accesso individuale ed aziendale alle offerte formative presenti nel catalogo interregionale di Alta Formazione". Approvazione delle risultanze della selezione campionaria dei progetti relativi alla D.G.R. n. 1552 del 26 maggio 2009.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali, regionali)]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di approvare le risultanze del campionamento che è stato realizzato con riferimento alla D.G.R. n. 1552/2009 e in conformità alla metodologia esposta in premessa, i cui risultati sono evidenziati nel seguente allegato, parte integrante e sostanziale del seguente provvedimento Allegato A "Progetti campionati";
2. di riservarsi la possibilità di verificare anche domande non rientranti nel campione suddetto, procedendo in maniera mirata ovvero con casualità nel caso di necessità di incremento del campione estratto;
3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Santo Romano

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 1117 del 20-12-2012

Unione europea
Fondo sociale europeo

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione

REGIONE DEL VENETO

POR FSE 2007-2013- DIRETTIVA PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER DI ALTA FORMAZIONE PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ED AZIENDALE ALLE OFFERTE FORMATIVE PRESENTI NEL CATALOGO INTERREGIONALE – DGR 1552 DEL 26/05/2009

PROGETTI CAMPIONATI

ID DOMANDA	AZIENDA
250	SYSTEM ELECTRIC SRL
251	RICCARDO VERITA'
263	STUDIO ENGINEERING
266	BAOBAB COMUNICATION S.N.C.
267	BUSINESS RESEARCH S.R.L.
268	DUE ELEMENTI
269	VP SOLAR
272	AZIENDA AGRICOLA MONTE ZOVO DI COTTINI DIEGO E FIGLI s.s.
283	FAMM di Melato & Marigo
297	AXO SPORT
309	LIVECOM SCS ONLUS
310	FASTSPED S.R.L.
314	2NIGHT
315	FONTANA GRANDE
321	FERTECNIC DI MASO ARGANTE
323	ARREDAMENTI BIGOLIN SNC
326	SCENOTEC SRL

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE n. 239 del 12 novembre 2012

Progetto del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR). Appalto D3 del S.F.M.R - c.d. Nodo di Gazzera (Venezia). CUP H71C07000050002. Decreto a contrarre, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti), per l'affidamento di incarico per l'esecuzione delle attività espropriative, limitatamente all'acquisizione del possesso delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori. Affidamento diretto alla società R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.- Direzione Territoriale Produzione di Venezia.

[Trasporti e viabilità]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'art. 906 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), a professionista esterno all'amministrazione l'incarico di svolgere le attività tecnico-amministrative connesse all'acquisizione del possesso delle aree per la realizzazione del progetto del Sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR) in Comune di Venezia denominato "Nodo della Gazzera", costituito dai seguenti interventi: Int. 1.08 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Gazzera; Int. 1.09 - Raccordo viario via Brendole/Castellana; Int. 1.10 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre;
2. di procedere con affidamento diretto dell'incarico professionale illustrato al punto 1. alla società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.a. con sede operativa in Mestre-Venezia, dotata di personale di qualificata e specifica esperienza nel settore, come risulta dal curriculum agli atti della Direzione Infrastrutture;
3. di approvare il disciplinare di incarico professionale allegato al presente provvedimento, contenente i reciproci diritti ed obblighi delle parti ("allegato A" al presente provvedimento), disciplinare che sarà sottoscritto dopo l'acquisizione del Codice CIG;
4. di dare atto che alla spesa complessiva di euro 15.000,00, oltre ad IVA, si farà fronte con l'impegno n. 5519 disposto dal decreto regionale n. 327/2008 sul capitolo 101051 del bilancio regionale esercizio finanziario 2008;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società incaricata e di procedere alla pubblicazione del presente affidamento nei termini di legge.

Stefano Angelini

Allegato *(omissis)*

Torna al sommario

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE n. 342 del 20 dicembre 2012

POR FSE 2007-2013 - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (CE) 1081/2006 e Reg. 1083/2006. Asse IV "Capitale Umano - DGR 2274 del 13/11/2012 - Avviso pubblico "Direttiva per la Nuova Istruzione Tecnica: l'istituto tecnico come prima impresa ". Assunzione impegno di spesa su soggetti determinabili ai sensi dell'art. 42, comma 1, L.R. 39/2011.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali, regionali)]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) Di provvedere, per i motivi sopra indicati, all'assunzione degli impegni di spesa, per un importo complessivo pari a € 1.000.000,00 per l'asse IV Capitale Umano, a favore dei soggetti determinabili compresi nell'Allegato A del presente atto e a carico dei capitoli nn. 10133-101334 del bilancio regionale 2012 secondo la seguente ripartizione:
- € 513.017,09 a carico del capitolo 101333 corrispondente alla quota FDR del 51,30%;
- € 486.982,91 a carico del capitolo 101334 corrispondente alla quota FSE del 48,70%;

2) Di demandare a successivo atto del Dirigente della Direzione Regionale Istruzione la determinazione definitiva dei beneficiari di cui al punto 1;

3) Di liquidare, in seguito alla determinazione effettiva dei beneficiari e alla procedura di impegno di cui ai precedenti punti 1 e 2, gli importi sopra esposti, secondo le modalità previste dall'Allegato C della DGR 2274/2012, subordinatamente alle effettive disponibilità di cassa;

4) Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

5) Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, per estratto, ai sensi della L.R. 14/89 e successive modifiche;

6) Di inviare il presente provvedimento alla Direzione Regionale per la Ragioneria e i Tributi, per le operazioni contabili di competenza.

Enzo Bacchiega

Torna al sommario

Allegato A al decreto n. 342 del 20 DIC 2012

REGIONE DEL VENETO

codice progetto	soggetto proponente	codice ente	codice fiscale	titolo progetto	richiesta contributo pubblico	Quota FSE	Quota FdR
1002/1/1/2274/2012	FOREMA SCARL	1002	02422020285	L impresa nelle reti globali: percorsi di orientamento per IIS-IT informatica e telecomunicazioni	238.096,00	115.948,68	122.147,32
1003/1/1/2274/2012	SIVE FORMAZIONE SRL	1003	02499420277	LA MATERIA IN UNA NUOVA DIMENSIONE PER L'IMPRESA DEL FUTURO: PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER IIS - IT CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE	174.603,00	85.028,68	89.574,32
1004/1/1/2274/2012	C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL	1004	93005260299	LA COMUNICAZIONE DELL'IMPRESA DEL FUTURO: PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER IIS -IT ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA	269.841,00	131.407,96	138.433,04
1495/1/1/2274/2012	RISORSE IN CRESCITA SOCIETA' CONSORTILE A RL	1495	02700760248	L'IMPRESA PROTAGONISTA NELLE NUOVE FRONTIERE TECNOLOGICHE: PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER IIS-IT MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA	238.096,00	115.948,68	122.147,32
69/1/1/2274/2012	FONDAZIONE GIACOMO RUMOR - CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO	69	02429800242	Finestre sul mondo del lavoro: Istruzione superiore ad indirizzo tecnico: GRAFICA E COMUNICAZIONE - SISTEMA MODA	79.364,00	38.648,91	40.715,09
74/1/1/2274/2012	TREVISO TECNOLOGIA - AZIENDA SPECIALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLA CCIAA DI TREVISO	74	04026520264	L'IMPRESA DELLA PERCEZIONE VISIVA: PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER IIS IT GRAFICA, COMUNICAZIONE E SISTEMA MODA	79.364,00	38.648,91	40.715,09
Totale					**1.079.364,00**	**525.631,82**	**553.732,18**

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PER LA PROMOZIONE ECONOMICA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PER LA PROMOZIONE ECONOMICA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE n. 48 del 28 novembre 2012

Conclusione della procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 3 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa indetto con D.D.R. n. 29 del 17 ottobre 2012 per il Progetto "CMC - Clusters meet culture: an opportunity for development". Programma UE di Cooperazione Transnazionale Europa Sud Orientale (SEE) 2007-2013. Affidamento dell'incarico di assistant project manager (profilo amministrativo / giuridico) (CUP H17E12000020007).

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Il Dirigente

Premesso che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1426 del 31/07/2012 con oggetto "Programma UE di Cooperazione Transnazionale Europa Sud Orientale (SEE) 2007-2013. Presa d'atto dell'esito della quarta procedura di evidenza pubblica internazionale di selezione di progetti" veniva preso atto dell'approvazione dei quattro progetti transnazionali finanziati con il programma di cooperazione SEE 2007 - 2013 tra i quali il progetto "CMC - Clusters meet culture: an opportunity for development";

Premesso che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2023 del 8/10/2012 con oggetto: "Progetto «CMC - Clusters meet culture: an opportunity for development»". Programma UE di Cooperazione Transnazionale Europa Sud Orientale (SEE) 2007-2013. Individuazione di n. 3 professionalità idonee all'espletamento dell'attività di supporto al Progetto", veniva preso atto che all'interno dell'Ente non era possibile reclutare il personale di supporto al Progetto e che pertanto era necessario ricorrere, mediante procedura comparativa, per curriculum e colloquio, all'individuazione di tre soggetti specifici a cui affidare l'incarico di supportare l'attuazione del progetto CMC, mediante la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

Visto il proprio decreto n. 29 del 17/10/2012 con oggetto "CMC - Clusters meet culture: an opportunity for development". Programma UE di Cooperazione Transnazionale Europa Sud Orientale (SEE) 2007-2013. Bando per Individuazione di n. 3 professionalità idonee all'espletamento dell'attività di supporto al Progetto";

Visto il Verbale redatto e sottoscritto in data 20 novembre 2012 nel quale la Commissione, nominata con D.D.R. 29/2012, ha valutato i titoli e curricula presentati assegnando i relativi punteggi e ammettendo al successivo colloquio selettivo i 4 primi candidati ritenuti idonei;

Visto il Verbale redatto e sottoscritto in data 26 novembre 2012 dalla Commissione esaminatrice, Allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale si individua la figura professionale rispondente ai requisiti di cui al succitato Avviso di selezione con riferimento all'assistant project manager (profilo amministrativo / giuridico) nella persona della dott.ssa Valentina Colleselli C.F. CLLVNT76M42G224W, nata a Padova il 02/08/1976, che corrisponde alle caratteristiche richieste e che presterà il proprio servizio dal 1 dicembre 2012 al 30 settembre 2014;

Visto lo schema di disciplinare di collaborazione di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente decreto, da sottoporre alla sottoscrizione del soggetto selezionato;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 772;

Vista la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

Vista la Legge Regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 375 del 12 febbraio 1997 "Applicazione Legge regionale n. 1/1997. Modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3377 del 25 ottobre 2000 "Adempimenti di cui all'art. 15 della L.R. 1/97: attivazione servizi";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1839 del 13 giugno 2010 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle aree di coordinamento e delle correlate Segreterie regionali (L.R. 1/1997 art. 7)";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2298 del 28 settembre 2010 "Costituzione delle Direzioni regionali e Unità di progetto. Previsione di aree di coordinamento operativo (artt. 13, 14 e 18 della L.R. n. 1/1997)";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2326 del 28 settembre 2010 "Affidamento incarico di Dirigente regionale per la promozione economica e l'internazionalizzazione (L.R. 1/1997, artt. 21 e 22)";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2653 del 2 novembre 2010 "Assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale a seguito della revisione delle aree di coordinamento. Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2815 del 23 novembre 2010 "Assetto organizzativo delle strutture della Giunta Regionale a seguito della revisione delle aree di coordinamento. Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1111 del 6 maggio 2008, che subordina l'attivazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa alla loro piena copertura su fondi comunitari;

Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 54, inerente alla pubblicazione degli atti sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale;

Vista la documentazione agli atti;

decreta

1. di approvare gli esiti della procedura comparativa per titoli e colloquio, Allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrale e sostanziale, per lo svolgimento delle attività connesse al progetto "CMC - Clusters meet culture: an opportunity for development". Programma UE di Cooperazione Transnazionale Europa Sud Orientale (SEE) 2007-2013. (CUP H17E12000020007)", procedura indetta con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione n. 29 del 17/10/2012;

2. di approvare il disciplinare di collaborazione coordinata e continuativa, Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto, da sottoporre alla sottoscrizione del candidato selezionato per la figura di assistant project manager (profilo amministrativo / giuridico);

3. di affidare, per i motivi suesposti, la collaborazione coordinata e continuativa alla sig.ra.:

- d.ssa Valentina Colleselli C.F. CLLVNT76M42G224W, nata a Padova il 02/08/1976 - assistant project manager (profilo amministrativo / giuridico) a partire dal 1 dicembre 2012 sino al 30 settembre 2014,

fissando il compenso complessivo lordo per tutto il periodo della collaborazione in € 40.892,43, che sarà corrisposto mensilmente per € 1.858,75, e stabilendo che, oltre al compenso, saranno rimborsate le spese di viaggio, vitto e alloggio necessarie per la partecipazione alle attività previste, anche all'estero, e preventivamente autorizzate con le stesse modalità e prescrizioni dei dipendenti regionali;

4. di impegnare a tal fine la somma di €. 1.858,75 per il compenso per il mese di dicembre 2012:

- quanto a €. 1.579,93 sul capitolo n. 101765 Progetto di Cooperazione transnazionale (2007-13) "CMC - Clusters meet culture: an opportunity for development" quota comunitaria (Reg. to CEE 05/07/2006, n. 1080) del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012;
- quanto a €. 278,82 sul capitolo 101766 Progetto di Cooperazione transnazionale (2007-13) "CMC - Clusters meet culture: an opportunity for development" quota statale (Reg. to CEE 05/07/2006, n. 1080 - Del. CIPE 15/06/2007, n. 36) del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012;

riservandosi di impegnare la restante somma di € 39.033,68, necessaria al pagamento delle prestazioni sino al totale compimento delle stesse, con propri decreti secondo le disponibilità di bilancio;

5. di disporre che la liquidazione degli importi di cui al punto 4 a beneficio della sig.ra Valentina Colleselli avvenga secondo le modalità previste dal disciplinare di collaborazione coordinata e continuativa (Allegato B);

6. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Risorse Umane per la pubblicazione degli esiti nel sito internet della Regione del Veneto e per gli adempimenti di competenza;

7. di prevedere, successivamente alla sottoscrizione del contratto, la pubblicazione delle informazioni relative al presente rapporto di collaborazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale ai sensi del comma 54 dell'art.3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

9. di notificare il presente provvedimento a: Valentina Colleselli, Via dei Sette Messaggeri, 12 - 32100 Belluno;

10. di dare atto altresì che ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 7 agosto 1990 n. 241, l'eventuale ricorso avverso l'atto de quo può aver luogo mediante impugnazione presso il TAR per il Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto ovvero mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione medesima;

11. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione omettendo gli Allegati A e B.

Vittorio Panciera

Allegati *(omissis)*

Torna al sommario

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI DEL SETTORE PRIMARIO

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI DEL SETTORE PRIMARIO n. 51 del 16 novembre 2012

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. DM 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i. "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Modifiche e integrazioni alle disposizioni regionali di attuazione relative agli Assi 1 e 3, e alle disposizioni comuni, di cui alla DGR 1659/2008.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di approvare l'allegato A al presente provvedimento recante le disposizioni regionali di attuazione del DM 22 dicembre 2009 n. 30125, modificato con DM 13 maggio 2011 n. 10346, relativamente alle sole misure degli Assi 1 e 3, nell'ambito delle misure di cui all'articolo 23 del Regolamento (UE) n. 65/2011 (Misure Titolo II), e alle disposizioni comuni;
2. di stabilire che le disposizioni procedurali contenute nell'allegato A si applicano nei seguenti casi e decorrenza dei termini:
   1. dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, per le operazioni relative alle misure e azioni del Titolo II approvate successivamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento;
   2. a tutte le operazioni con procedimento aperto relative alle misure e azioni del "Titolo II" approvate precedentemente alla data del presente provvedimento e non già contemplate dall'allegato A alla DGR n. 1659/2008;
   3. a tutte le operazioni con procedimento aperto relativamente alle disposizioni sulle rettifiche per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici contenute nell'allegato A al presente provvedimento.
3. di confermare che per le operazioni "Titolo II" approvate precedentemente alla data del presente provvedimento ma già contemplate dalla DGR 1659/2008, restano in vigore le disposizioni della stessa, comunque integrate, per le operazioni con procedimento aperto attuate da soggetti beneficiari pubblici, dalle disposizioni sulle rettifiche per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.
4. di pubblicare il testo integrale del presente provvedimento sullo spazio web dedicato al PSR Veneto all'indirizzo www.regione.veneto.it (sezione Programma di sviluppo rurale - normativa http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/PSR+2007+-+2013/Normativa.htm)

Pietro Cecchinato

Torna al sommario

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE n. 31 del 11 dicembre 2012

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa al dott. Paolo Girardi per lo svolgimento di attività di collaborazione tecnico-operativa nell'ambito del progetto S.T.A.R. "Statistical networks in Tourism sector of Adriatic Regions" del Programma di cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013 ai sensi delle DGR n. 2919 del 18 settembre 2007 e n. 1518 del 27 settembre 2011. Ulteriore impegno di spesa in attuazione del DDR n. 2 del 3 aprile 2012. CUP H69I10000070007.
[Consulenze e incarichi professionali]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare a favore di Paolo Girardi (omissis) l'importo di € 13.611,11 (tredicimilaseicentoundici/11) a carico dei capitoli n. 101608 "Progetto di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico "S.T.A.R." - Quota comunitaria (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080)" e n. 101609 "Progetto di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico "S.T.A.R." - Quota statale (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080 - Del. CIPE 15/06/2007, n. 36)" del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2012, che presenta sufficiente disponibilità, a copertura della rimanente quota di spesa necessaria a finanziare l'intero incarico di collaborazione affidato con DDR n. 2 del 3 aprile 2012, secondo la seguente ripartizione:
- Capitolo n. 101608: € 11.569,44 (undicimilacinquecentosessantanove/44), pari alla quota di cofinanziamento comunitario (85%);
- Capitolo n. 101609: € 2.041,67 (duemilaquarantuno/67), pari alla quota di cofinanziamento statale (15%);

3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
4. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
5. di disporre la pubblicazione sul sito internet della Regione del Veneto del presente provvedimento ai sensi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della vigente normativa.

Maria Teresa Coronella

Torna al sommario

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI PADOVA

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI PADOVA n. 330 del 18 dicembre 2012

Lavori di manutenzione nella sede di Este del Genio civile di Padova, via Principe Amedeo n. 15 - Este. CUP H48G12000300002 - Progetto n°206/2012. Importo complessivo € 50.000,00. Aggiudicazione lavori e impegno di spesa.

[Appalti]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di approvare il seguente quadro economico relativo ai lavori in oggetto:

LAVORI					
A.	Lavori di manutenzione edile	€	19.481,45		
B.	Lavori di manutenzione impianto di raffrescamento	€	17.490,40		
	IMPORTO DEI LAVORI (compresi oneri di sicurezza)	€	36.971,85	€	36.971,85
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B1)	Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, collaudo (art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006)	€	660,84		
B2)	Imprevisti (I.V.A. compresa)	€	3.603,22		
B3)	Lavori in economia esclusi dall'appalto per piccole riparazioni infissi metallici (IVA compresa)	€	1.000,00		
B4)	I.V.A. 21% su lavori (A)	€	7.764,09		
TOTALE SOMME A DISP. DELLA STAZIONE APP.		€	13.028,15	€	13.028,15
	IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA			€	50.000,00

2. di affidare i "Lavori di manutenzione nella sede di Este del Genio civile di Padova, via Principe Amedeo n. 15 - Este CUP H48G12000300002 ", alle ditte sotto elencate:

A. lavori di manutenzione edile
- I.C.G. Melato s.r.l. con sede in Saletto (Pd), via Cavaizza n. 7- P.IVA - 03659540284 per un importo di € 19.481,45 oltre a IVA 21% e quindi per un totale di € 23.572,55

B. lavori di manutenzione impianto di raffrescamento
- Migliorin Impianti s.r.l., con sede in Ospedaletto Euganeo (Pd), via Filippi n. 45, - P.IVA 03569610284 - per un importo di € 17.490,40 oltre a IVA 21% e quindi per un totale di € 21.163,38

3. di impegnare la somma complessiva di € 50.000,00 sul cap. 100482 del corrente esercizio finanziario, che presenta sufficiente disponibilità, di cui € 49.318,72 per lavori, oneri IVA, imprevisti, ecc. e € 681,28 per incentivo di cui all'art.92 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
4. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi per il visto di monitoraggio e, successivamente, alla Direzione Regionale per la Ragioneria e i Tributi per gli adempimenti di competenza.
5. di demandare alla Direzione per la Ragioneria e i Tributi le necessarie e conseguenti registrazioni contabili a carico del capitolo di entrata 8391 "Fondo incentivi per la progettazione e pianificazione (art, 18 Legge 109/94)" e del capitolo di spesa 5006 "Compensi incentivanti per la progettazione e la pianificazione (art. 18 Legge 109/94)".
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
7. di pubblicare il dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Gianni Carlo Silvestrin

Torna al sommario

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI PADOVA n. 333 del 19 dicembre 2012

Aggiudicazione definitiva dei "Lavori di manutenzione per il biennio 2012-2013 ai manufatti idraulici di competenza dell'Unità di Progetto del Genio civile di Padova". Appalto n. 9 - CIG 4666589F0D - CUP H98G12000270002. Importo complessivo € 200.000,00. Importo complessivo dell'appalto € 160.666,40 di cui € 160.366,40 soggetti a ribasso d'asta ed € 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. D.G.R. n. 1825 del 11 settembre 2012.

[Appalti]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

- di confermare le risultanze della gara svoltasi in data 26 novembre 2012, come indicato dal citato decreto 319/2012 agli atti dell'Ufficio e pertanto di aggiudicare in via definitiva i "Lavori di manutenzione per il biennio 2012-2013 ai manufatti idraulici di competenza dell'Unità di Progetto del Genio civile di Padova" all'impresa ELETTROMECCANICA EUGANEA S.R.L., con sede in via Caossea 61, Torreglia (PD) - C.F. e P.I. 04631440288;
- di confermare, a seguito della suddetta verifica, l'approvazione del relativo quadro economico;
- di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Gianni Carlo Silvestrin

Torna al sommario

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2306 del 20 novembre 2012

L.R. n. 11/2010 art. 31. Fondazione "Città della Speranza" - ONLUS. Acquisto porzione di immobile in Padova Corso Stati Uniti. DGRV n. 4/CR del 31.01.2012 e DGRV 564 del 3/04/2012. Adempimenti conseguenti.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione che, in attuazione dell'art. 31 della L.R. n. 11/2010, fa seguito da ultimo alla DGRV n. 4/CR del 31/01/2012, alla DGRV 564 del 3 aprile 2012 si prende atto delle valutazioni espresse dall'Agenzia del Territorio nella perizia del 6/06/2012 (Allegato A) e delle integrazioni contenute nella nota del 2/11/2012 prot. 12004 (Allegato B). Si prende, inoltre, atto della recente nota del 31/10/2012 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con cui si rappresenta alla amministrazione regionale all'attualità il mancato interesse al trasferimento. Si autorizza, quindi, il pagamento della prima rata del corrispettivo pari ad 1 milione di euro per la acquisizione dei piani 8 e 9 della Torre della Ricerca a mezzo sottoscrizione di integrazione aggiuntiva all'atto preliminare già sottoscritto tra le parti il 31.12.2010. Si da, quindi, atto che l'atto di comodato gratuito con la medesima Fondazione relativo agli spazi oggetto di acquisizione verrà sottoscritto all'ottenimento del certificato di agibilità dei medesimi.

Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Con legge regionale n. 11/2010 all'articolo art. 31 è stato disposto "1. Nell'ambito del sostegno assicurato dalla Regione del Veneto alla Fondazione Città della Speranza ONLUS, in materia di ricerca scientifica onco-ematologico pediatrica, ai sensi della convenzione del 6 maggio 2008 tra Fondazione Città della Speranza, Università degli Studi di Padova, Azienda ospedaliera di Padova e Regione del Veneto, la Giunta Regionale è autorizzata, previo parere della competente Commissione Consiliare, ad acquisire porzione dell'edificio di cui all'articolo 3 della citata convenzione, sito in Padova, al fine di concedere il medesimo, in uso gratuito, alla Fondazione per la finalità prioritaria di laboratorio di ricerca sulle malattie pediatriche. A tal fine la spesa massima prevista è pari ad euro 3.000.000,00. L'acquisto avviene con le modalità di cui all'articolo 25 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 - Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 per l'esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0025 "Beni e opere immobiliari" del bilancio di previsione 2010."

La Giunta Regionale ha, quindi, attivato il percorso amministrativo, impegnando la relativa somma, adottando più provvedimenti e, precisamente, le DGRV n. 3331 in data 30.12.2010, la n. 2197 in data 20.12.2011 e la n. 4/CR in data 31.01.2012, in ordine a cui si è espressa in modo favorevole la Prima Commissione Consiliare con parere n. 213 in data 27 marzo 2012 e la n. 564 del 3/04/2012.

In data 31/12/2010, rep. n. 6726 racc. 6021 Ufficiale Rogante della Regione del Veneto, è stato sottoscritto tra le parti un contratto preliminare di compravendita in cui la Fondazione Città della Speranza ONLUS si è obbligata a cedere alla Regione del Veneto una porzione dell'erigendo complesso edilizio sito in Padova - Corso Stati Uniti n. 4 al prezzo complessivo di Euro 3 milioni.

Le parti, con la sottoscrizione di tale atto, avevano concordato che la determinazione esatta della porzione e/o porzioni immobiliari avrebbe dovuto essere effettuata con la perizia dell'Agenzia del Territorio, giusta L.R. n. 11/2010 art. 31.

Con successivo provvedimento n. 564 del 3 aprile 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere favorevole n. 213 del 27/03/2012 della I° Commissione Consiliare riservandosi di approvare lo schema di contratto definitivo.

Con nota del 7/06/2012 prot. 6057, in attuazione all'art. 31 della L.R. 11/2010, l'Agenzia del Territorio ha valutato con propria perizia del 6/06/2012, allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A), le due porzioni site ai piani 8° e 9° in Euro 2.825.000,00 ed i posti auto pertinenti in Euro 10.000,00 cadauno.

In relazione a tale perizia la Fondazione Città della Speranza ONLUS, con nota del 15/10/2012 dello Studio legale Fornasiero di Padova, ha contestato i valori ivi espressi: in esito è stata interessata nuovamente l'Agenzia del Territorio che, con nota prot. 12004 del 2/11/2012 (Allegato B) ha sostanzialmente confermato i valori di cui alla perizia allegata al presente provvedimento e di questo parte integrante e sostanziale.

Sulla base di tali determinazioni il prezzo finale di compravendita è pari a Euro 3.000.000,00 per i piani 8° e 9° ed i pertinenti posti auto.

A questo punto risulta necessario procedere al primo pagamento, entro il corrente esercizio finanziario, ma non trattandosi di atto conclusivo, si dovrà procedere a mezzo atto aggiuntivo al contratto preliminare il cui schema viene allegato al presente provvedimento (Allegato C) che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Le modalità di pagamento ivi previste sono:

- 1° pagamento entro il corrente esercizio finanziario,
- 2° pagamento entro il mese di giugno 2013,
- 3° pagamento entro il mese di giugno 2014.

I precedenti provvedimenti giuntali avevano individuato la Fondazione Città della Speranza ONLUS quale comodataria delle acquisende porzioni immobiliari da parte della Regione del Veneto, così come previsto dalla normativa che autorizza l'acquisto, prevedendo nello schema di contratto di comodato (allegato B alla DGRV 4/CR del 31/01/2012) che gli eventuali "rapporti anche economici tra comodatario e Istituto Zooprofilattico saranno regolati con autonomo atto tra i due Enti".

La Regione del Veneto procederà pertanto, in attuazione alla L.R. 11/2011 art. 31, alla formalizzazione dell'atto aggiuntivo con la Fondazione Città della Speranza ONLUS ed al contestuale versamento a questa della 1° rata pari a Euro 1.000.000,00 sul cap. 101423 esercizio 2012 che presenta sufficiente disponibilità.

Di riservare, invece, a fase successiva la sottoscrizione del citato atto di comodato delle acquisende porzioni immobiliari con la Fondazione Città della Speranza ONLUS previo ottenimento delle certificazioni di agibilità previste dalle vigenti normative

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53 quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L.R. 39/2001;

Vista la L.R. 11/2010 art. 31;

Vista la DGRV n. 3331 in data 30 dicembre 2010 ed il relativo impegno di spesa a valere sul cap. 101423 "Acquisizione dell'immobile da destinare alle attività della Fondazione Città della Speranza" bilancio di previsione 2010 (impegno di spesa 5507);

Visto l'atto aggiuntivo di modifica e integrazione al contratto preliminare di vendita stipulato in data 31 dicembre 2010 al n. 6726 di Repertorio dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto;

Vista la DGRV 2197 in data 20 dicembre 2011;

Vista la Deliberazione/CR n. 4 del 31/01/2012;

Visto il parere della Prima Commissione Consiliare n. 213 del 27 marzo 2012;

Vista la DGRV n. 564 del 3/04/2012;

Vista la perizia dell'Agenzia del Territorio in data 06/06/2012 e la sua nota integrativa del 2/11/2012;

delibera

1. di approvare le premesse del presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Dirigente della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi a sottoscrivere l'atto aggiuntivo al contratto preliminare del 31/12/2010 secondo lo schema allegato al presente provvedimento e di questo ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato C) dando mandato al predetto Dirigente di introdurre ogni eventuale necessaria modifica e/o integrazione ritenuta opportuna nell'interesse regionale;
3. di autorizzare l'Ufficiale Rogante a stipulare per atto pubblico il contratto di cui sopra;
4. di prendere atto delle valutazioni espresse dall'Agenzia del Territorio nella perizia del 6/06/2012 (Allegato A) e delle integrazioni contenute nella nota del 2/11/2012 prot. 12004 (Allegato B);
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, allegati omissis.

Allegati *(omissis)*

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2565 del 11 dicembre 2012

Contributo a favore della società Terme di Recoaro S.p.A. (art. 10 L.R. 11/2010) previsto con L.R. n. 45 del 23/11/2012 (Assestamento del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2012).

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza

Erogazione di un contributo di € 200.000,00 a favore della società Terme di Recoaro S.p.A., previsto dall'art. 10 L.R. 11/2010, a seguito di apposito stanziamento approvato da parte del Consiglio Regionale con L.R. n. 45 del 23/11/2012 (Assestamento del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2012). Tale misura mira a fronteggiare l'attuale situazione di squilibrio economico-finanziario della Società in vista di una sua ristrutturazione.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

In applicazione dell'art. 22 della Legge n. 59/97, così come modificato dall'art. 7 della Legge n. 127/97, la Regione Veneto ha acquistato la proprietà della società "Terme di Recoaro S.p.A." con sede in Recoaro Terme, nel cui patrimonio sono ricompresi i beni e gli stabilimenti facenti parte del Compendio Termale. Attualmente la Regione detiene il 99,9975% del capitale sociale.

Con la Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 (Legge Finanziaria Regionale per l'esercizio 2010) all'art. 10 è stata prevista l'erogazione di un contributo straordinario a favore della Società Terme di Recoaro S.P.A. finalizzato a garantire l'operatività della stessa nell'ambito del compendio termale di Recoaro Terme.

La norma, inoltre, stabilisce che "Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0064 "Spese per il funzionamento delle società partecipate" del bilancio di previsione 2010."

Con DGR 1968 del 29/06/2010 è stato impegnato e successivamente erogato detto contributo straordinario di € 1.000.000,00 in favore della Terme di RecoaroS.p.A.

Con la Legge Regionale 02/12/2011 n. 28 è stato approvato l'assestamento al bilancio regionale 2011, mediante il quale il Consiglio Regionale ha provveduto ad appostare apposito stanziamento sul capitolo n. 101415, prevedendo l'assegnazione di un contributo per l'esercizio 2011 di euro 300.000,00.

Tale contributo è stato impegnato con DGR 2326 del 29/12/2011 e successivamente erogato.

Con la Legge Regionale 23/11/2012 N. 45 con cui è stato approvato l'assestamento al bilancio regionale 2012, è stata stanziata sul cap 101415 (Contributo a favore della società Terme di Recoaro S.p.A.. Art. 10, L.R. 16/2/2010, n. 11) la somma di euro 200.000,00.

La società, nel corso dell'ultimo triennio, ha continuato ad offrire, con regolarità, i servizi e le cure termali, ricorrendo anche a forme di indebitamento a breve per far fronte alle spese necessarie e indifferibili.

Bisogna, inoltre, considerare che la delibera del Consiglio Regionale n. 44/2011 ha disposto un percorso di razionalizzazione delle società regionali che prevede tra l'altro un progetto di riorganizzazione degli assetti delle società immobiliari attuato con DGR n. 2324/2011. Capofila del progetto dovrà essere la Società Veneziana Edilizia Canalgrande (SVEC) s.p.a. che, tramite l'attività del suo amministratore unico il Sig. Luigino Tremonti, avrà il compito di porre in essere le operazioni volte alla realizzazione di quanto previsto dai succitati atti.

Per tale motivazione, con DGR 828 del 15 maggio 2012, lo stesso è stato nominato Amministratore Unico di Terme di Recoaro S.p.A. fino al 31/12/2012, con il compito di ristrutturare finanziariamente ed economicamente la Società e procedere in sinergia con la SVEC S.p.A. alla realizzazione dell'operazione di razionalizzazione.

Con nota del 10 luglio 2012, il nuovo Amministratore Unico ha rappresentato le condizioni economico-finanziarie in cui versa la Società e ha richiesto all'Amministrazione regionale un contributo di euro 300.000,00 al fine di dare parziale copertura ai costi gestionali e di evitare eventuali azioni esecutive da parte di alcuni creditori.

In proposito si rappresenta che la Società Terme di Recoaro s.p.a., che gestisce il compendio termale sito nel comune di Recoaro Terme (VI), già da alcuni anni è oggetto di studi e progetti di rilancio e ammodernamento, volti a dare una nuova struttura più consona e più adeguata alle crescenti esigenze della clientela termale. Pertanto, come peraltro evidenziato in numerosi precedenti atti di Giunta, risulta prioritario realizzare, anche tramite il ricorso a privati investitori, un nuovo centro benessere, orientato al "remise en form" della clientela, in grado quindi di attirare una nuova domanda di servizi.

Il mancato avvio di questo piano di rilancio del compendio ha però generato, nel tempo, alcuni squilibri di tipo economico-finanziario, in parte dovuti a minori flussi delle presenze e in parte aggravati dalla crisi in atto a livello nazionale.

In assenza di una tempestiva e adeguata ristrutturazione, tale situazione potrebbe degenerare, pregiudicando la continuità dell'azienda medesima, già peraltro gravata in termini di oneri finanziari per l'ingente ricorso all'indebitamento bancario al fine di far fronte ai creditori aziendali.

Tenuto conto che per poter procedere alla successiva opera di ristrutturazione e razionalizzazione della Società è necessario fronteggiare tempestivamente l'attuale situazione di sofferenza finanziaria della medesima, si propone, di impegnare la somma di € 200.000,00 a valere sul capitolo 101415 del bilancio di previsione dell'anno in corso (Contributo a favore della società Terme di Recoaro S.p.A.. Art. 10, L.R. 16/2/2010, n. 11) u.p.b. U0064, che presenta sufficiente disponibilità, e di incaricare il Dirigente Responsabile della Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie per la liquidazione della spesa.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L. 59/97 successivamente modificata dalla L. 127/97;

Vista la L.R. n. 11 del 16/02/2010, art. 10;

Vista la L.R. n. 45 del 23/11/2012 (Legge di assestamento del bilancio regionale per l'esercizio 2012);

Vista la nota della società Terme di Recoaro S.p.A. del 10/7/2012;

delibera

1. di impegnare a favore della Società Terme di Recoaro S.p.A. la somma di € 200.000,00 sul capitolo n. 101415 del bilancio di previsione per l'anno in corso (Contributo a favore della Società Terme di Recoaro s.p.a. - art. 10, Legge Regionale 11/2010) u.p.b. U0064, che presenta sufficiente disponibilità;
2. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
3. di incaricare, sulla base di quanto indicato al punto 1, la Direzione Regionale Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie dell'esecuzione del presente atto e della liquidazione della somma di € 200.000,00 alla Società "Terme di Recoaro S.p.A.";
4. di indicare il 31/12/2012, quale termine per la chiusura del procedimento di liquidazione;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2568 del 18 dicembre 2012

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 38 recante: "Disposizioni relative alla erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche."promosso dal Governo con ricorso ex articolo 127 della Costituzione. Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti al Corte Costituzionale - affidamento incarico di patrocinio per la difesa regionale.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Con ricorso notificato in data 7 dicembre 2012, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di quanto deliberato dal Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2012, ha promosso la questione di legittimità costituzionale, dinanzi alla Corte Costituzionale, dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 38 recante: "Disposizioni relative alla erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche."

L'articolo 5 al comma 1 stabilisce che la Giunta regionale può stipulare convenzioni con i centri e gli istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei medicinali cannabinoidi. Nel contempo il comma 2 del citato articolo 5 autorizza la Giunta regionale ad avviare azioni sperimentali o specifici progetti con il Centro per la ricerca per le colture industriali di Rovigo, nonché con lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze secondo la normativa vigente a produrre medicinali cannabinoidi.

Ad avviso del Governo, la formulazione del comma 2 si porrebbe in contrasto con la disciplina statale di cui al decreto legislativo n. 209 del 2006 - con riferimento all'autorizzazione per la produzione di sostanze attive utilizzate come materie prime per la produzione di medicinali - ed al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 - in relazione all'autorizzazione per le sostanze stupefacenti o psicotrope- in quanto entrambi gli organismi espressamente indicati risultano attualmente privi di entrambe le necessarie autorizzazioni.

Ne consegue che la disposizione citata, attuando una sostanziale autorizzazione ex lege a favore dei due organismi, lederebbero i principi fondamentali in materia di "tutela della salute" di cui all'articolo 117, comma terzo della Costituzione.

Viste le osservazioni formulate nella nota del Segretario generale del Consiglio regionale datata 27 novembre 2012, prot. n. 0022124, già inviata in replica alla nota interlocutoria trasmessa dal Ministero della salute e vertente sui medesime temi dell'odierno ricorso, ritenendo infondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, ed altresì opportuna la costituzione della Regione a difesa delle proprie disposizioni di legge, si propone di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio promosso avanti alla Corte Costituzionale con il suddetto ricorso.

Il patrocinio della Regione è affidato, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Ezio Zanon Coordinatore dell'Avvocatura regionale, all'avv. Daniela Palumbo della Direzione Affari Legislativi ed all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo studio legale di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

- Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto l'articolo 54 dello Statuto;
- Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;
- Vista la D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260.

delibera

1. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi, per i motivi di cui alle premesse, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 38 recante: "Disposizioni relative alla erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche."
2. di affidare il patrocinio legale della Regione ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Ezio Zanon Coordinatore dell'Avvocatura regionale, all'avv. Daniela Palumbo della Direzione Affari legislativi e all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo studio legale di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5.
3. di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Struttura regionale competente per l'impegno di spesa a favore del professionista esterno;
4. di dare atto che la spesa di cui non prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2569 del 18 dicembre 2012

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 1 e 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 recante: "Norme in materia di unioni montane." promosso dal Governo con ricorso ex articolo 127 della Costituzione. Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti al Corte Costituzionale - affidamento incarico di patrocinio per la difesa regionale.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Con ricorso notificato in data 5 dicembre 2012, il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, in conformità a quanto deliberato dal Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2012, ha promosso la questione di legittimità costituzionale, dinanzi alla Corte Costituzionale, dell'articolo 5, commi 1 e 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 recante: "Norme in materia di unioni montane."

In punto, l'articolo 5 citato, al comma 1, indica l'Unione quale forma per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi da parte dei comuni montani compresi nelle aree di cui all'articolo 3 della medesima legge, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali. Inoltre il comma 3 dello stesso articolo 5 prevede che siano le Unioni montane a poter stipulare fra loro o con i singoli comuni apposite convenzioni.

Ad avviso del Governo, la formulazione dei due commi, letti in combinato disposto, fonderebbe l'ipotesi che l'unione di comuni sia l'unica forma giuridica ammessa per la gestione associata delle funzioni fondamentali, in violazione dell'articolo 14, comma 28 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, che, per converso, indica due possibili tipologie di forme associative, ossia l'unione di comuni e la convenzione.

Inoltre la previsione legislativa regionale si porrebbe in contrasto con l'articolo 16 del decreto legge n. 138 del 2011, convertito in legge n. 148 del 2012, nel testo risultante dalla modifica apportata con l'articolo 19 del decreto legge n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135/2012, che disciplina una tipologia di unione di comuni c.d. "speciale" per i comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti, in deroga all'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Per quanto sopra succintamente richiamato, le disposizioni citate lederebbero i principi fondamentali espressi dall'articolo 117, comma terzo della Costituzione, in materia di "coordinamento della finanza pubblica".

Visto l'approfondimento istruttorio effettuato dalla Direzione Economia e Sviluppo montano, con nota del 14 dicembre 2012, prot. n. 570906 e dalla Direzione Affari Legislativi ai sensi della D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260, ritenendo infondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, ed altresì opportuna la costituzione della Regione a difesa delle proprie disposizioni di legge, si propone di autorizzare il Presidente della Giunta regionale pro tempore a costituirsi nel giudizio promosso avanti la Corte Costituzionale.

Il patrocinio della Regione è affidato, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Ezio Zanon Coordinatore dell'Avvocatura regionale, all'avv. Daniela Palumbo della Direzione regionale Affari Legislativi ed all'avv. Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo studio legale di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

- Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto l'articolo 54 dello Statuto;
- Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;
- Vista la D.G.R. del 17 maggio 2002, n. 1260.

delibera

1. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale pro tempore a costituirsi, per i motivi di cui alle premesse, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 1 e 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 recante: "Norme in materia di unioni montane.
2. di affidare il patrocinio legale della Regione, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Ezio Zanon Coordinatore dell'Avvocatura regionale, all'avv. Daniela Palumbo della Direzione regionale Affari legislativi e all'avv. Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo studio legale di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5.
6. di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Struttura regionale competente l'impegno di spesa a favore del professionista esterno;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2570 del 18 dicembre 2012

Accordo di Programma Progetto Attività lirica a Padova. Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Padova. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51. Esercizio finanziario 2012.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Sostegno regionale e sottoscrizione del relativo Accordo di programma tra la Regione del Veneto e l'Amministrazione comunale di Padova per la condivisione di iniziative culturali da realizzarsi nell'anno 2012.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, in attesa di nuova e più organica normativa in materia di attività culturali, con Legge regionale 22.02.1999, n. 7, art. 51 è stata autorizzata a promuovere Accordi di Programma con gli enti locali per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali.

Lo strumento della concertazione tra la Regione e i livelli di governo provinciale e comunale, finalizzato a promuovere nel territorio la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l'offerta di attività culturali di spettacolo, ha ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti per l'efficace azione sia di attrazione, anche turistica, dei progetti territoriali che di sensibilizzazione dei cittadini che acquisiscono consapevolezza del valore del patrimonio culturale presente nella nostra regione.

L'Amministrazione comunale di Padova per l'anno 2012, nell'ottica della continuità della proposta culturale, presenta il progetto Attività lirica a Padova riferito all'allestimento di due opere liriche e al Concorso lirico Iris Adami Corradetti. Il ripristino della stagione lirica presso il Teatro Verdi, prodotta direttamente dal Comune di Padova anche attraverso coproduzioni e collaborazioni con altri soggetti, può ritenersi un evento significativo per la città e per il grande pubblico della lirica. L'impegno dell'Amministrazione comunale, che la Regione del Veneto giudica meritevole di essere sostenuto, ha fatto sì che il Teatro Verdi riprendesse la tradizione perduta ritornando ad essere una realtà produttiva che coopera con altri consolidati organismi regionali in modo da ottenere la massima resa artistica sul presupposto del contenimento dei costi. Il Comune di Padova per la stagione lirica 2012 prevede la realizzazione dell'opera di G. Verdi La Traviata per la regia di Hugo De Ana, e dell'opera di G. Donizetti Don Pasquale in coproduzione con il Comune di Bassano del Grappa.

Il Concorso lirico Iris Adami Corradetti nasce a Padova nel 1985 al fine di onorare il grande soprano milanese di nascita, ma padovano di adozione, che fu maestra di importanti artisti. Dal 2000 il Concorso è stato fatto proprio dall'Amministrazione Comunale di Padova che ha garantito un adeguato supporto organizzativo. Esso ha annoverato tra i commissari nomi illustri nel campo artistico quali le soprano Simionato e Tebaldi, direttori artistici e sovrintendenti dei maggiori teatri italiani e stranieri. Da alcuni anni a questa parte sono stati inclusi nella lista dei commissari molti operatori del campo teatrale trasformando il Concorso in un'audizione in piena regola. Nel corso degli anni, la manifestazione canora è cresciuta sul piano della partecipazione, alimentando le aspettative di futura carriera nel mondo della lirica dei tanti giovani che vi partecipano (una media di 150 ogni anno). Infatti il Concorso Corradetti è diventato una sorta di "vetrina" per coloro i quali hanno l'onore di arrivare tra i finalisti. Da segnalare, inoltre, che dall'edizione 2006 la finale ha visto l'esibizione dei finalisti con l'accompagnamento dell'Orchestra Filarmonia Veneta. La finale in tal modo diviene un vero e proprio spettacolo lirico aperto al pubblico.

La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale di Padova, intende procedere alla sottoscrizione di un Accordo di programma con la suddetta Amministrazione, denominato Attività lirica a Padova.

L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato, per l'Amministrazione comunale di Padova,dal Sindaco o suo delegato.

La spesa prevista per la Regione sarà pari a euro 46.000,00 da imputare sul cap. 70226 "Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma con gli enti locali" dell'esercizio finanziario 2012.

In caso di mancato avvio delle iniziative per le quali è stata deliberata la partecipazione della Regione, la Giunta regionale, per il tramite del dirigente incaricato dell'attuazione del provvedimento, indirà una Conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'Accordo per verificare la sua attualità. Nel caso in cui siano intervenuti nuovi elementi che rendano non attuabile l'Accordo, la Giunta regionale prenderà atto della non procedibilità e revocherà la propria adesione al progetto.

Con il presente atto, pertanto, si sottopone all'esame della Giunta regionale il citato Accordo di programma che, Allegato A, ne fa parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale 22.02.1999, n. 7 e in particolare l'art. 51;
- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;
- Vista la legge regionale 6.04.2012, n. 14;
- Vista la proposta presentata dall'Amministrazione comunale di Padova;

delibera

1. di approvare l'Accordo di programma relativo al progetto Attività lirica a Padova, così come individuato nello schema Allegato A al presente provvedimento, che ne forma parte integrante. L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Padova, dal Sindaco o suo delegato;
2. di determinare in euro 46.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 del bilancio 2012 "Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma con gli enti locali";
3. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
4. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto.
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2570 del 18 dicembre 2012

Schema di Accordo di Programma

Regione del Veneto

Giunta regionale
Direzione Attività Culturali e Spettacolo

ACCORDO DI PROGRAMMA

Attività lirica a Padova

sottoscritto con

Comune di Padova

Venezia, 2012

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra

la Regione del Veneto rappresentata da

il Comune di Padova rappresentato da

PREMESSO

- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale di Padova finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualifichino il territorio e la capacità innovativa culturale;
- che con provvedimento n. del la Giunta regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto *Attività lirica a Padova,* secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

ARTICOLO 1
(denominazione dell'Accordo)

Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo è denominato *Attività lirica a Padova.*

ARTICOLO 2
(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta, nelle more dell'entrata in vigore di una nuova normativa in materia di attività culturali, a realizzare con il Comune di Padova la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.
L'iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l'immagine culturale del Veneto e, anche mediante la razionalizzazione delle risorse, attuare un'offerta qualitativamente più incisiva.

ARTICOLO 3
(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Comune di Padova**,** e si attua mediante un'azione concertata nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Attività culturali e Spettacolo, mentre al Comune di Padova è affidata la funzione di realizzazione, per quanto di specifica competenza.
L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.
L'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione del piano di comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente accordo.

ARTICOLO 4
(contenuto)

Il Comune di Padova, in applicazione al presente Accordo, si impegna a realizzare il progetto *Attività lirica a Padova* così articolato:

- allestimento dell'opera lirica di G. Verdi *La Traviata* per la regia di Hugo De Ana;
- allestimento dell'opera lirica di G. Donizetti *Don Pasquale* in coproduzione con il Comune di Bassano del Grappa;
- serata finale del Concorso lirico Iris Adami Corradetti.

ARTICOLO 5
(partecipazione regionale)

La Regione del Veneto partecipa al progetto, così come descritto all'art. 4, con un impegno finanziario, supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, di euro 46.000,00 destinato al Comune di Padova, che sarà liquidato a saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa, mediante l'invio da parte dell'Amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2013, della sottoindicata documentazione:

1. attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate percepite con l'indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
2. relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
3. dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa il Comune non ha usufruito di altri finanziamenti regionali.

ARTICOLO 6
(modalità di attuazione)

La realizzazione del contenuto del progetto, articolo 4, è così stabilita:

- evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di comunicazione e di promozione dell'evento, del logo della Regione e dell'indicazione che l'iniziativa viene realizzata nell'ambito dell'Accordo di Programma Regione del Veneto – Comune di Padova;
- indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
- finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario individuato nel precedente art. 5);
- attuazione del progetto a cura del Comune di Padova, con impegno ad organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d'intesa con la competente Direzione Attività culturali e Spettacolo della Regione;
- relazione conclusiva e rendicontazione economica dell'intero evento a cura dell'Amministrazione comunale di Padova.

ARTICOLO 7
(tempi di realizzazione**)**

Il progetto si svolge nel 2012, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte del Comune di Padova.

ARTICOLO 8
(vigilanza)

In caso di mancato avvio del progetto il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo indice una conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'accordo per verificarne la sua attualità, per le parti di rispettiva competenza.

ARTICOLO 9
(ritiro adesione)

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l'avvio o ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'iniziativa.
Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l'accordo di programma.

Il presente atto viene letto articolo per articolo e sottoscritto

(luogo e data)

per la Regione del Veneto

per il Comune di Padova

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2571 del 18 dicembre 2012

Approvazione dello scorrimento delle graduatorie del Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo anno 2011 e 2012. Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 art. 19.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Approvazione dello scorrimento della graduatoria del Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo anno 2011 a seguito di rinuncia di soggetti beneficiari e della graduatoria del Fondo regionale anno 2012 per implementazione degli stanziamenti di competenza.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto" stabilisce che la Regione riconosce il sistema del cinema e dell'audiovisivo come rilevante strumento di crescita sociale ed economica e ne promuove lo sviluppo e le attività connesse.

In particolare l'articolo 19 della legge regionale n. 25/2009 dispone l'istituzione di un Fondo a sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva quale strumento in grado di esercitare una efficace azione di attrazione nel territorio regionale delle produzioni cinematografiche nazionali ed internazionali e di sostegno allo sviluppo dell'industria cinematografica e audiovisiva con sede nel Veneto.

Con la presente deliberazione si propone di approvare lo scorrimento delle graduatorie del Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo anno 2011 a seguito di rinuncia da parte di soggetti beneficiari e della graduatoria del Fondo anno 2012 a seguito di implementazione degli stanziamenti di competenza così come segue.

Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo anno 2011.

Con deliberazione n. 2268 del 29 dicembre 2011 la Giunta regionale ha approvato la graduatoria e il programma di riparto del Fondo regionale anno 2011 per il cinema e l'audiovisivo per complessivi € 370.000,00 e ha previsto l'eventuale scorrimento della graduatoria di merito in caso di inadempienza o rinuncia da parte dei soggetti beneficiari.

Sulla base di quanto previsto dalle modalità e criteri del Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo e delle indicazioni della Commissione di esperti, il contributo ai soggetti beneficiari è stato determinato in ragione della durata delle riprese sul territorio regionale e più precisamente fino a 75.000,00 euro per un periodo superiore a sei settimane, fino a 50.000,00 per un periodo superiore a quattro settimane, fino a 20.000,00 euro per un periodo superiore a due settimane e fino a 5.000,00 euro per un periodo superiore a una settimana.

La casa di produzione The Movie Company s.r.l. di Padova ha rinunciato al contributo di € 40.000,00 per la realizzazione del film La magica Arena, e con deliberazione n. 943 del 5 giugno 2012 la Giunta regionale ha approvato lo scorrimento della graduatoria del Fondo regionale anno 2011 nel seguente modo:

1. a favore della società Ardaco s.r.l. di Milano con un contributo di 16.000,00 euro per la realizzazione del film Altrove ;
2. a favore della società VeniceFilm Production s.r.l. di Padova con una quota parziale di contributo pari a 24.000,00 euro su un totale assegnabile di 50.000,00 euro per la realizzazione del film Hemingway in Italia. In Veneto ho lasciato il mio cuore.

La società VeniceFilm Production s.r.l. di Padova con nota del 6 luglio 2012 ha accettato la quota di contributo concessa.

La società Ardaco s.r.l. di Milano non ha provveduto all'invio dell'accettazione, decadendo dal diritto al contributo assegnato di 16.000,00 euro.

Successivamente con nota pervenuta in data 12 giugno 2012, la casa di produzione The Bottom Line s.r.l. di Roma ha rinunciato al contributo di € 50.000,00 per la realizzazione del film Il segreto.

Le anzidette rinunce di contributo hanno reso disponibile la somma complessiva di 66.000,00 euro che si propone di assegnare ai soggetti in posizione utile nella graduatoria approvata con deliberazione n. 2268/2011 sulla base dei tempi di permanenza delle riprese sul territorio regionale.

Tenuto conto che le case di produzione VeniceFilm Production s.r.l. di Padova ed Esperimentocinema s.r.l. di Roma prevedono una permanenza delle riprese sul territorio pari a trenta giorni si propone di assegnare un'ulteriore somma di 26.000,00 alla società VeniceFilm Production s.r.l. di Padova per la realizzazione del film Hemingway in Italia. In Veneto ho lasciato il mio cuore per poter procedere alle coperture del contributo totale assegnato pari a € 50.000,00 e la somma di € 40.000,00 euro alla Esperimentocinema s.r.l. di Roma per la realizzazione del film Ritual.

In conformità a quanto disposto dalle modalità e criteri del Fondo, le produzioni beneficiarie di contributo dovranno trasmettere, a pena di decadenza del contributo stesso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica dell'assegnazione, l'accettazione formale del contributo che dovrà pervenire a mezzo raccomandata A.R., a Regione del Veneto - Direzione Attività Culturali e Spettacolo - Cannaregio, 168 Venezia.

Contestualmente all'accettazione del contributo, le case di produzione VeniceFilm Production s.r.l. di Padova ed Esperimentocinema s.r.l. di Roma dovranno dichiarare l'impegno al rispetto dei seguenti obblighi:

a. comunicazione della data di inizio delle riprese nel territorio regionale;
b. realizzazione del film secondo i tempi e le modalità indicati nella domanda di contributo per quanto riguarda: la spesa, la durata delle riprese sul territorio regionale e l'impiego di maestranze tecniche residenti;
c. trasmissione, entro il 30 giugno 2013, salvo eventuale concessione di proroga per un massimo di tre mesi per casi motivati e documentati, della documentazione attestante la spesa complessiva sul territorio regionale e alla realizzazione del film.

Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo anno 2012.

La Giunta regionale con deliberazione n. 2435 del 4 dicembre 2012 ha approvato il piano dei finanziamenti a favore della pro-

duzione cinematografica e audiovisiva e il piano dei finanziamenti a favore dello sviluppo di progetti cinematografici e ha previsto, tra l'altro anche lo scorrimento delle graduatorie a seguito di implementazione del relativo capitolo di competenza.

Con Legge regionale 26 novembre 2012, n. 45 relativa all'assestamento del Bilancio è stata prevista un'implementazione di 160.000,00 euro sul capitolo di spesa n. 101422 "azioni regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo".

Il Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo rappresenta lo strumento di cui la Regione si è dotata per attrarre, incentivare e sostenere la produzione cinematografica e audiovisiva di visibilità nazionale ed internazionale con localizzazione produttiva nel Veneto.

Il sostegno alla produzione cinematografica rappresenta per le politiche regionali un obiettivo prioritario nel settore cinematografico, con particolare attenzione alle ricadute economiche sul territorio, all'impiego di maestranze venete e alla promozione di aspetti legati alla storia, alla cultura e al territorio.

In considerazione di quanto evidenziato si propone che la somma stanziata in sede di assestamento venga destinata allo scorrimento della graduatoria dei progetti di produzione cinematografica già approvata con deliberazione n. 2435/2012 come di seguito specificato:

Posizione Graduatoria	Beneficiario	Titolo del progetto	Punti	Contributo
8	Tag/Traum	Dietro le pareti dei palazzi veneziani	33,41	16.000,00
9	Giano s.r.l.	Venezia salva	33,16	39.000,00
10	Tunastudio	Sperduti nel Buio	32,86	39.000,00
11	Venicefilm s.r.l.	Nel nome del leone alato	32,68	59.000,00
12	Pepito produzioni s.r.l.	I Giganti episodio veneto	32,25	4.000,00

In conformità a quanto disposto dalle modalità e criteri del Fondo, le produzioni beneficiarie di contributo dovranno trasmettere, a pena di decadenza del contributo stesso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica dell'assegnazione, l'accettazione formale del contributo che dovrà pervenire, a mezzo raccomandata A.R., a Regione del Veneto - Direzione Attività Culturali e Spettacolo - Cannaregio, 168 Venezia.

Le case di produzione beneficiarie di un contributo a seguito dello scorrimento della graduatoria approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2435/2012, dovranno, contestualmente all'accettazione del contributo, dichiarare l'impegno al rispetto dei seguenti obblighi:

a. comunicazione della data di inizio delle riprese nel territorio regionale;
b. realizzazione del film secondo i tempi e le modalità indicati nella domanda di contributo per quanto riguarda una la spesa nel territorio della regione pari ad almeno il 150% del contributo assegnato;

Nel dare atto del termine del 31 dicembre 2013 fissato per la presentazione della rendicontazione contabile delle spese sostenute, si precisa che, in caso di motivate e gravi esigenze strettamente collegate alla produzione, potrà essere concessa, con decreto del Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo, una proroga fino ad un massimo di mesi sei.

Inoltre, al fine di garantire la miglior efficacia dell'intervento finanziario regionale e il rispetto dei tempi per la rendicontazione delle spese, si ritiene di chiedere ai beneficiari una dichiarazione attestante l'effettiva copertura economica necessaria alla realizzazione dell'opera cinematografica finanziata.

La produzione assegnataria del contributo che non provvederà alla trasmissione dell'accettazione formale entro il termine previsto, completa della documentazione sopra indicata, sarà considerata rinunciataria del contributo stesso con possibile scorrimento della graduatoria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

Vista la Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto".

Vista la Legge regionale 26 novembre 2012, n. 45.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2268 del 29 dicembre 2011.

Vista la deliberazione n. 943 del 5 giugno 2012.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2435 del 4 dicembre 2012.

Vista la documentazione agli atti.

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, in conformità di quanto in premessa indicato, lo scorrimento della graduatoria per l'anno 2011 del Fondo

regionale per il cinema approvata con deliberazione n. 2268/2011, disponendo l'assegnazione di un contributo totale di 66.000,00 euro così come definito a favore di:

a) VeniceFilm production s.r.l. di Padova per la realizzazione del film Hemingway in Italia. In Veneto ho lasciato il mio cuore di 26.000,00 euro;
b) Esperimentocinema s.r.l. di Roma per la realizzazione del film Ritual di 40.000,00 euro;

3. di dare atto che la somma complessiva di 66.000,00 euro di cui al punto 2 risulta già impegnata sul capitolo 101422 "azioni regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo" del Bilancio di previsione 2011 con numero 4177;

4. di dare atto che i soggetti di cui al punto 2 dovranno provvedere, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica dell'assegnazione, alla trasmissione dell'accettazione formale del contributo e all'adempimento degli obblighi in premessa descritti, alla contestuale dichiarazione di copertura economica necessaria alla realizzazione dell'opera cinematografica finanziata nonché alla comunicazione della data di inizio delle riprese;

5. di dare atto che il soggetto beneficiario che non adempirà agli obblighi fissati al precedente punto 4 sarà considerato rinunciatario del contributo assegnato;

6. di fissare il termine per la presentazione della rendicontazione contabile delle spese sostenute in Veneto al 30 giugno 2013 incaricando il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo a concedere, in caso di motivate e gravi esigenze strettamente collegate alla produzione, una proroga fino ad un massimo di mesi tre;

7. di approvare, in conformità di quanto in premessa indicato, lo scorrimento della graduatoria per l'anno 2012 dei progetti di produzione cinematografica approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2435/2012 come di seguito indicato per complessivi 157.000,00 euro;

Posizione Graduatoria	Beneficiario	Titolo del progetto	Punti	Contributo
8	Tag/Traum	Dietro le pareti dei palazzi veneziani	33,41	16.000,00
9	Giano s.r.l.	Venezia salva	33,16	39.000,00
10	Tunastudio	Sperduti nel Buio	32,86	39.000,00
11	Venicefilm s.r.l.	Nel nome del leone alato	32,68	59.000,00
12	Pepito produzioni s.r.l.	I Giganti episodio veneto	32,25	4.000,00

8. di dare atto che i soggetti indicati al punto 7 dovranno provvedere, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica dell'assegnazione, alla trasmissione dell'accettazione formale del contributo e all'adempimento degli obblighi in premessa descritti, alla contestuale dichiarazione di copertura economica necessaria alla realizzazione dell'opera cinematografica finanziata nonché alla comunicazione della data di inizio delle riprese;

9. di dare atto che il soggetto beneficiario che non adempirà agli obblighi fissati al precedente punto 8 sarà considerato rinunciatario del contributo assegnato e che in tal caso si potrà provvedere allo scorrimento delle graduatoria di merito dei progetti di produzione approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2435/2012;

10. di impegnare la somma complessiva di 157.000,00 euro al capitolo 101422 "azioni regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo" del Bilancio di previsione 2012 a favore dei soggetti di cui al punto 7 per l'importo a fianco di ciascuno indicato;

11. di fissare il termine per la presentazione della rendicontazione contabile delle spese sostenute in Veneto al 31 dicembre 2013 incaricando il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo a concedere, in caso di motivate e gravi esigenze strettamente collegate alla produzione, una proroga fino ad un massimo di mesi sei;

12. di dare atto che la Direzione Attività Culturali e Spettacolo provvederà a liquidare il contributo ai soggetti sopra indicati, di cui ai punti 2 e 7, compatibilmente con la disponibilità di cassa, previo inoltro di idonea documentazione contabile;

13. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L. R. 1/2011;

14. di incaricare la Direzione Attività Culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento;

15. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2572 del 18 dicembre 2012

Iniziative promosse direttamente dalla Regione con la collaborazione di enti e istituzioni nel settore dello spettacolo. Progetti anno 2012. L.R. 52/1984, art. 13. Terzo provvedimento. Deliberazione n. 132/CR del 27.11.2012.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Sostegno regionale a enti e associazioni per la condivisione di progetti nel settore dello spettacolo da realizzarsi nell'anno 2012.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Con la legge in oggetto la Giunta regionale è impegnata a promuovere e sostenere iniziative volte a favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale, teatrale e cinematografica, in particolare l'articolo 13 autorizza la Giunta a promuovere direttamente iniziative in collaborazione con enti e associazioni operanti nel settore.

In questi anni la Regione ha sostenuto l'organizzazione di rassegne e festival in ogni ambito dello spettacolo, identificabili per l'originalità e il valore artistico delle proposte e per la capacità organizzativa grazie alla collaborazione di qualificati organismi del settore.

L'Amministrazione regionale ha riservato pertanto una particolare attenzione alle iniziative dirette di cui all'art. 13 della Legge in oggetto, quale strumento indispensabile per avviare forme di collaborazione con le principali istituzioni del territorio regionale nell'ambito dello spettacolo dal vivo ai fini di una progettualità condivisa che risponda ad una logica di rete e di sistema.

Con Deliberazione n. 132/CR del 27.11.2012 la Giunta Regionale ha approvato per l'anno 2012 il programma relativo ad iniziative che qualificano l'offerta culturale del territorio.

La VI Commissione consiliare, alla quale è stato inviato il citato provvedimento così come previsto dall'art. 14 della L.R. 52/84, ha espresso il proprio parere favorevole in data 5.12.2012.

Preso atto del suddetto parere, con il presente provvedimento, si propone alla Giunta regionale di confermare la propria deliberazione n. 132/CR del 27.11.2012 relativa ai soggetti e alle iniziative di seguito elencate:

Arteven - Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete - Mestre (VE) per Giovane danza d'autore, Monitoraggio spazi teatrali e prosa, Lezioni spettacolo nelle scuole superiori e Promozione degli spettacoli nei nuovi spazi; Associazione Culturale Veneto Jazz - Cavasagra di Vedelago (TV) per Venezia Jazz Winter 2012/2013; Associazione Culturale Asolo Musica - Asolo (TV) per Autunno Musicale 2012; Associazione I Filarmonici - Verona per Rassegna Cento Concerti; Delegazione AGIS Tre Venezie - Padova per avvio organizzazione Giornate dello Spettacolo 2013; Comune di Feltre (BL) per Progetto Feltre a teatro - in ricordo di Sisto Dalla Palma; ASAC - Castelfranco Veneto (TV) per Attività corali 2012.

Si conferma inoltre quanto previsto nella propria deliberazione n. 132/CR del 27.11.2012, punto 2 del dispositivo nella parte in cui si prevede una spesa di € 9.700,00, relativamente alle attività di diffusione delle anzidette iniziative da realizzare in condivisione con i soggetti sopracitati, autorizzando il Dirigente della Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo ad assumere con propri decreti l'impegno di spesa entro il limite di € 9.700,00, con imputazione al capitolo 70132, sulla base di quanto indicato dalla Direzione regionale Comunicazione e Informazione, all'uopo incaricata, in merito all'individuazione delle modalità di comunicazione e diffusione e dei soggetti di riferimento, dando atto altresì che la spesa di cui si prevede l'impegno concernente la tipologia pubblicità non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 in quanto trattasi di iniziative inserite nella programmazione annuale prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1639 del 7.08.2012 "Progetto di comunicazione a carattere pubblicitario. Art. 6 D.L. 78/2010".

Si ritiene di inviare il presente atto alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto ai sensi dell'art. 1, comma 173 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 limitatamente alle attività di diffusione delle iniziative.

Per tutte le iniziative i soggetti di cui al presente provvedimento si impegnano ad organizzare una o più conferenze stampa d'intesa con la competente struttura della Regione e ad assicurare in tutte le attività finanziate una presenza della Regione adeguata a far conoscere l'attività di coordinamento e promozione svolta nel settore dello spettacolo, nonché il logo ufficiale della Regione in tutti gli strumenti di promozione.

Con il presente provvedimento si propone pertanto alla Giunta regionale di prendere atto del parere espresso dalla VI Commissione consiliare in data 5.12.2012 e di confermare la propria deliberazione n. 132/CR del 27.11.2012.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

• Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

• Visto l'art. 13 della L.R. 5 settembre 1984, n. 52;

• Vista la documentazione pervenuta dagli Enti sopraindicati;

• Vista la deliberazione n. 132/CR del 27.11.2012;

• Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;

• Vista la legge regionale 06.04.2012, n. 14;

• Visto il parere espresso dalla VI Commissione consiliare in data 5.12.2012;

delibera

1. di confermare la propria deliberazione n. 132/CR del 27.11.2012 relativamente alle iniziative promosse direttamente dalla Regione con la collaborazione di enti o istituzioni nel settore dello spettacolo, come dalla tabella di seguito riportata, individuando quali beneficiari i soggetti di seguito elencati da 1 a 7 e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

	ENTE	INIZIATIVA	FINANZIAMENTO €
1.	Arteven - Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete - Mestre (VE)	Giovane danza d'autore, Monitoraggio prosa 2012/2013, Lezioni spettacolo nelle scuole superiori, Promozione degli spettacoli nei nuovi spazi	90.000,00
2.	Associazione Culturale Veneto Jazz - Cavasagra di Vedelago (TV)	Venezia Jazz Winter 2012/2013	20.000,00
3.	Associazione Culturale Asolo Musica - Asolo (TV)	Autunno Musicale 2012	30.000,00
4.S	Associazione I Filarmonici - Verona	Rassegna Cento Concerti	10.000,00
5.	Delegazione AGIS delle Tre Venezie - Padova	Avvio organizzazione Giornate dello Spettacolo 2013	15.000,00
6.	Comune di Feltre (BL)	Progetto Feltre a teatro - in ricordo di Sisto Dalla Palma	15.000,00
7.	ASAC - Castelfranco Veneto (TV)	Attività corali 2012	15.000,00
	Totale		195.000,00

2. di impegnare a favore dei soggetti sopraelencati e per l'importo a fianco di ciascuno indicato la spesa di euro 195.000,00 sul capitolo 70132 ad oggetto "Spese per iniziative regionali nei settori delle attività artistiche, della musica, del teatro e del cinema" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 2, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
4. di determinare, in conformità a quanto in premessa indicato, in euro 9.700,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, relative alla pubblicità delle iniziative, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente della Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione regionale Comunicazione e Informazione, all'uopo incaricata, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70132 ad oggetto "Spese per iniziative regionali nei settori delle attività artistiche, della musica, del teatro e del cinema" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che la spesa per la tipologia pubblicità, di cui si prevede l'impegno con il presente atto al precedente punto 4, non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
6. di dare atto che la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo provvederà a liquidare ai soggetti sopraelencati, compatibilmente con la disponibilità di cassa, il contributo a fianco di ciascuno indicato nella tabella di cui al punto 1, previo inoltro entro il 31.12.2013 di idonea documentazione contabile;
7. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento definendo, ove necessario, con propri atti le modalità di attuazione;
8. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto ai sensi dell'art. 1, comma 173 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 limitatamente alle attività di diffusione delle iniziative;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2573 del 18 dicembre 2012

Interventi regionali di promozione e sostegno della musica giovanile. Esercizio finanziario 2012. Legge regionale 19.03.2009, n. 8.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Ripartizione e impegno delle risorse regionali per l'esercizio finanziario 2012 a favore di enti e associazioni del territorio per interventi di qualificazione di strutture destinate ad iniziative di ricerca, produzione e fruizione musicale nonché per interventi volti a favorire iniziative e manifestazioni dirette alla diffusione, sostegno e promozione della musica giovanile.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto con la legge regionale 19.3.2009, n. 8, "Interventi regionali di promozione e sostegno della musica giovanile" ha voluto porre attenzione ai linguaggi musicali dei giovani anche al fine di favorire una loro socialità ed una crescita culturale nell'ambito musicale. La musica quale mezzo di espressione artistica costituisce infatti un aspetto fondamentale della cultura ed in particolare la musica giovanile è parte rilevante dell'universo dei giovani che, spesso, ne sono protagonisti. Per i giovani la dimensione del tempo libero assume una crescente rilevanza al punto che, un responsabile governo del territorio al quale stia a cuore il benessere dei propri concittadini e in particolare delle giovani generazioni, non può non tenerne conto.

La succitata legge individua a tal proposito diverse categorie di interventi: alcuni di promozione e sostegno per la realizzazione di servizi e strutture destinate ad iniziative di ricerca, di produzione e di fruizione musicale, con priorità a quelle rivolte ai giovani, altri volti a favorire la diffusione della musica giovanile negli istituti del sistema di istruzione e formazione, altri ancora finalizzati alla formazione professionale e al perfezionamento, in Italia e all'estero, di giovani, esecutori ed operatori del settore musicale e di settori ad esso correlati. La legge ha previsto che per l'attuazione di tali interventi la Giunta regionale definisca un programma triennale con l'obiettivo di un'equilibrata diffusione nell'intero territorio regionale.

Con deliberazione n. 1956 del 3.08.2010 è stato approvato il Programma triennale 2010/2012 relativo agli interventi ammissibili al sostegno regionale nonché alla definizione dei criteri, degli obiettivi e delle procedure di applicazione della legge in oggetto.

Con deliberazione n. 813 del 15.05.2012 la Giunta Regionale ha ridefinito i criteri di cui al Programma triennale sopracitato e contestualmente approvato il bando per la presentazione delle domande a valere sui fondi 2012, dandone ampia diffusione nel territorio regionale mediante la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, nel sito web della Regione del Veneto e attraverso la pubblicazione di avviso sulla stampa locale.

Le linee di intervento sulle quali la Regione intende focalizzare le azioni 2012 a sostegno della musica giovanile si articolano in due ambiti dei quali, uno riferito alle spese di investimento ed uno alle spese correnti. In particolare si intendono spese di investimento quelle volte a sostenere interventi per la qualificazione di strutture destinate ad iniziative di ricerca, di produzione e di fruizione musicale, con priorità a quelle rivolte ai giovani ed in particolare interventi volti all'allestimento di sale per la musica opportunamente attrezzate e insonorizzate, nelle quali i gruppi giovanili possano effettuare le prove, le registrazioni e le ricerche, mentre le spese correnti si rivolgono al sostegno di interventi volti a favorire iniziative dirette alla diffusione, sostegno e promozione della musica giovanile.

L'attenzione circa gli investimenti sulle attività vuole privilegiare laboratori e sperimentazioni di musica giovanile che siano basati sulla ricerca musicale di nuove sonorità e di nuovi linguaggi espressivi musicali, realizzati da Conservatori, Università, Associazioni culturali e di ricerca musicale che dimostrino adeguata struttura e curriculum. Deve essere garantito un minimo di 50 ore tra didattica e laboratorio e la realizzazione di documentazione artistica in formato digitale di tale attività. Inoltre particolare attenzione viene rivolta ad iniziative musicali, di perfezionamento, anche mediante scambi interregionali e internazionali, di giovani esecutori e operatori del settore musicale e di settori ad esso correlati realizzati da Conservatori, Università, Associazioni culturali e Istituti qualificati di studio e ricerca musicale che dimostrino adeguata struttura e curriculum.

Con provvedimento n. 2830 del 29.9.2009, al fine di predisporre il citato Programma triennale, è stato costituito un Tavolo tecnico di lavoro il cui ruolo, circa la valutazione delle domande, è stato precisato con successiva deliberazione n. 1956 del 3.08.2010. La composizione del Tavolo tecnico, individuata con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo n. 70 del 5.05.2010, è stata successivamente modificata, per l'anno 2012, con analogo provvedimento n. 37 del 4.05.2012. I componenti del Tavolo tecnico si sono riuniti nei giorni 8.10.2012 e 12.10.2012 e, sulla base della conoscenza della complessa realtà veneta e nazionale nella quale operano a livelli diversi, hanno effettuato un approfondito esame, anche comparativo, dei programmi e dei progetti presentati, tenendo altresì conto dei criteri fissati dalla Giunta regionale. In base alla legge regionale 19.3.2009, n. 8 e ai criteri stabiliti dalla DGR n. 813 del 15.05.2012, nonché in considerazione della limitatezza del budget rispetto al numero delle domande pervenute, il Tavolo tecnico ha convenuto di definire una graduatoria di valutazione delle istanze di contributo, in modo da prefigurare delle fasce di merito da sottoporre alla Giunta regionale per il relativo finanziamento, così come segue:

- per i progetti relativi alla lettera A, spese di investimento:
  - Fascia A, finanziamento fino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese ammissibili: Progetto ammissibile di alta qualità realizzativa;
  - Fascia B, finanziamento fino ad un massimo del quaranta per cento delle spese ammissibili: Progetto ammissibile volto al miglioramento tecnico-strutturale;
  - Fascia C, finanziamento fino ad un massimo del venti per cento delle spese ammissibili: Sostegno a singoli interventi ammissibili;

- Fascia D, non finanziato: Progetto non ammissibile per assenza di documentazione esplicativa o di elementi coerenti con gli obiettivi della legge o presentato da soggetto non previsto dal bando.

- per i progetti relativi alla lettera B, spese correnti:
  - Fascia A, finanziamento fino ad un massimo del quaranta per cento delle spese ammissibili: Progetto ammissibile di alta qualità ideativa e realizzativa, volto allo sviluppo dei nuovi linguaggi musicali e alla valorizzazione dello scambio tra saperi ed espressioni musicali;
  - Fascia B, finanziamento fino ad un massimo del trenta per cento delle spese ammissibili: Progetto ammissibile coerente con gli obiettivi definiti dalla legge;
  - Fascia C, non finanziato: Progetto non ammissibile in quanto rientrante in altra legge regionale, o relativo ad attività previste nell'anno 2013, o privo di elementi coerenti con gli obiettivi della legge, o non valutabile per assenza di documentazione esplicativa, o non sufficientemente coordinato.

Sono pervenute entro il termine previsto dal bando 90 domande, di cui 40 relative alle spese di investimento e 50 relative alle spese correnti. Dall'istruttoria condotta sono state ritenute ammissibili 24 domande relative alle spese di investimento e inserite nell'Allegato A al presente provvedimento, 15 relative alle spese correnti e inserite nell'Allegato B al presente provvedimento. Non sono state ammesse a contributo n. 16 domande relative alle spese di investimento e inserite nell'Allegato C al presente provvedimento e 35 domande relative alle spese correnti e inserite nell'Allegato D al presente provvedimento, con le motivazioni a fianco delle stesse specificate.

Preso atto quindi delle valutazioni del Tavolo tecnico e delle risorse economiche disponibili, ammontanti a € 150.000,00 per gli interventi relativi alle spese di investimento e a € 100.000,00 per gli interventi relativi alle spese correnti, si propone di approvare i riparti dei contributi ai sensi della legge in oggetto per l'esercizio finanziario 2012 che, Allegato A e Allegato B, fanno parte integrante del presente provvedimento.

Relativamente infine alle modalità di rendicontazione delle spese sostenute, si dà atto che l'importo da giustificare dovrà essere maggiore almeno del 30% rispetto al contributo concesso e che nel caso in cui l'importo rendicontato risultasse inferiore il contributo verrà proporzionalmente ridotto.

La Giunta regionale

• Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
• Vista la legge regionale 19.3.2009, n. 8;
• Vista la legge regionale 06.04.2012, n. 14;
• Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2830 del 29.9.2009;
• Viste le deliberazioni n. 1956 del 3.08.2010 e n. 813 del 15.05.2012;
• Visti i decreti del Dirigente della Direzione Attività culturali e Spettacolo n. 70 del 5.05.2010 e n. 37 del 4.05.2012;
• Visto il bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 813 del 15.05.2012;
• Preso atto delle risultanze dell'istruttoria del Tavolo tecnico;

delibera

1. di approvare, in conformità a quanto in premessa indicata, la ripartizione delle risorse a favore dei soggetti di cui all'Allegato A per un importo complessivo di € 150.000,00 e dei soggetti di cui all'Allegato B per un importo complessivo di € 100.000,00, allegati che formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare a favore dei soggetti di cui all'Allegato A la spesa complessiva di euro 150.000,00 sul capitolo n. 101308 ad oggetto "Interventi strutturali a sostegno della musica giovanile" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
3. di impegnare a favore dei soggetti di cui all'Allegato B la spesa complessiva di euro 100.000,00 sul capitolo n. 101307 ad oggetto "Azioni regionali di promozione e sostegno della musica giovanile" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di dare atto che i soggetti beneficiari dovranno presentare alla Direzione Attività culturali e Spettacolo idonea documentazione contabile, secondo le modalità in premessa indicate, entro il 31.12.2018 relativamente ai soggetti di cui all'Allegato A ed entro il 31.12.2013 relativamente ai soggetti di cui all'Allegato B;
6. di prendere atto che i soggetti di cui all'Allegato C e all'Allegato D, parte integrante al presente provvedimento, non sono ammessi a contributo regionale per i motivi a fianco di ciascuno indicati;
7. di incaricare la Direzione Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO A Dgr n. 2573 del 18 dicembre 2012 pag. 1/3

L.r. 19.3.2009, n. 8: "Interventi regionali di promozione e sostegno della musica giovanile".
Esercizio finanziario 2012.
Lett. A spese di investimento – iniziative ammesse

N.	Soggetto	Progetto	Valutazione	Spesa ammissibile €	Contributo €
1	Comune di Lamon (BL)	Insonorizzazione sala prove ed acquisto strumentazione	B	14.866,49	5.203,00
2	Circolo musico-culturale "Il cenacolo" – Villa Estense (PD)	Insonorizzazione ed acquisto strumentazione per 2 sale prove ed acquisto strumentazione per aula multimediale	B	23.354,93	8.174,00
3	Associazione Musicale Piombinese – Piombino Dese (PD)	Realizzazione sala prove insonorizzata ed acquisto strumentazione	B	6.154,68	2.154,00
4	Comune di Este (PD)	"Una sala prove per Este"- allestimento ed insonorizzazione sala prove con acquisto strumentazione	C	23.839,00	4.281,00
5	Associazione Sweet Basil - Padova	Allestimento ed insonorizzazione di sei sale prove con acquisto strumentazione	A	88.222,60	39.700,00
6	Comune di Fiesso Umbertiano (RO)	Acquisto strumentazione	C	5.777,00	1.030,00
7	Associazione musicale Cat Sound -Badia Polesine (RO)	Acquisto strumentazione nell'ambito del progetto "Centro Musicale"	C	15.000,00	2.691,00
8	Comune di Castelfranco Veneto (TV)	Isolamento aula di educazione musicale	B	15.633,20	5.471,00
9	Comune di Tarzo (TV)	Isolamento ed insonorizzazione aule del Circolo Musicale	B	4.000,00	1.400,00
10	Comune di San Fior (TV)	Allestimento di una sala per la musica mediante insonorizzazione ed acquisto strumentazione	B	42.955,00	15.034,00
11	Associazione Rataplan Zero – Zero Branco (TV)	"Rataplan Music Lab 2.0" – acquisto strumentazione per locale adibito allo svolgimento di attività musicali	C	10.000,00	1.791,00

ALLEGATO A Dgr n. 2573 del 18 dicembre 2012 pag. 2/3

N.	Soggetto	Progetto	Valutazione	Spesa ammissibile €	Contributo €
12	Comune di San Pietro di Feletto (TV)	Adeguamento Sala della Musica San Pio X mediante insonorizzazione ed acquisto strumentazione	B	3.820,00	1.337,00
13	Comune di Meduna di Livenza (TV)	Acquisto strumentazione per la realizzazione e l'allestimento sala della musica	B	4.719,00	1.651,00
14	Comune di Caorle (VE)	"Casa della Musica"- allestimento ed insonorizzazione di una sala musicale, creazione di una sala regia, acquisto strumentazione	A	29.282,00	13.176,00
15	Associazione Scuola di Musica "I. Stravinski" – Spinea (VE)	Insonorizzazione aule ed acquisto strumentazione	C	7.750,00	1.386,00
16	Comune di San Stino di Livenza (VE)	Lavori di isolamento acustico ed acquisto strumentazione per l'allestimento della nuova sede ospitante la Casa della Musica	B	29.500,13	10.325,00
17	Lascito Fondazione Canova – Crespano del Grappa (TV)	Allestimento sala prove	B	3.000,00	11.550,00
18	Comune di Verona	Qualificazione delle sale prova del centro giovanile "Link" mediante migliorie rispetto all'insonorizzazione ed acquisto strumentazione	A	13.185,00	5.933,00
19	Associazione Culturale e Musicale Atena – Lazise (VR)	"Mu.Ro 2.0"- Allestimento di una sala registrazione mediante insonorizzazione ed acquisto strumentazione	B	8.000,00	2.800,00
20	Comune di Lazise (VR)	Acquisto strumentazione per la realizzazione di una sala di registrazione musicale	C	18.209,29	3.268,00
21	Comune di Dueville (VI)	Acquisto strumentazione per la realizzazione di una sala di registrazione	B	4.032,00	1.411,00
22	Comune di Santorso (VI)	"#Soundoors 2.0" – Insonorizzazione ed acquisto strumentazione per implementazione studio registrazione ed allestimento sala	B	9.140,00	3.199,00
23	Comune di Valstagna (VI)	Insonorizzazione sala prove ed acquisto strumentazione	B	5.800,00	2.030,00

ALLEGATO A Dgr n. 2573 del 18 dicembre 2012 pag. 3/3

N.	Soggetto	Progetto	Valutazione	Spesa ammissibile €	Contributo €
24	Comune di Bassano del Grappa (VI)	"Sonar Music Records" – Insonorizzazione ed acquisto strumentazione per adeguamento sala prove, allestimento studio mobile mediante acquisto strumentazione, acquisto strumentazione per musica elettronica	B	14.300,00	5.005,00
	TOTALE				150.000,00

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO B Dgr n. 2573 del 18 dicembre 2012 pag. 1/2

L.r. 19.3.2009, n. 8: "Interventi regionali di promozione e sostegno della musica giovanile".
Esercizio finanziario 2012.
Lett. B spese correnti – iniziative ammesse

N.	Soggetto	Progetto	Valutazione	Spesa ammissibile €	Contributo €
1	La Sorgente Soc. Coop. Onlus – Domegge di Cadore (Bl)	Corsi e laboratori	B	14.500,00	3.850,00
2	Conservatorio Statale "Cesare Pollini" - Padova	Laboratori per lo sviluppo della creatività nel settore dell'interpretazione	A	15.998,00	5.840,00
3	Interensemble e Intermusica Associati – Padova	Corsi e laboratori	B	7.350,00	1.950,00
4	P & P Associazione Musicale Casale di Scodosia (Pd)	"Corso National" Corsi di formazione musicale	B	15.190,00	4.030,00
5	Associazione Sweet Basil Albignasego (Pd)	Corsi e laboratori	B	35.602,00	9.440,00
6	Conservatorio Statale "Francesco Venezze" - Rovigo	"Comporre con i suoni del paesaggio del Polesine" Laboratori e seminari	A	14.500,00	5.300,00
7	Associazione Culturale l'Arsenale Treviso	Laboratori e workshop	B	15.450,00	4.100,00
8	Associazione Culturale Veneto Jazz – Cavasagra di Vedelago (Tv)	Laboratori e Workshop	A	42.340,00	15.450,00
9	Comune di Venezia	"Sperimentazioni sonore per immagini antiche" Creazione di colonne sonore per il cinema muto	A	10.000,00	3.650,00
10	Associazione Amici dell'Offerta Musicale – Venezia	Realizzazione di nuove composizioni per Orchestra giovanile	B	7.750,00	2.060,00
11	Fondazione Querini Stampalia Venezia	Laboratori e workshop	A	51.000,00	18.620,00
12	Comune di Sommacampagna (Vr)	Laboratori musicali	B	9.132,00	2.420,00

ALLEGATO B Dgr n. 2573 del 18 dicembre 2012 pag. 2/2

N.	Soggetto	Progetto	Valutazione	Spesa ammissibile €	Contributo €
13	Conservatorio E. F. Dall'Abaco Verona	"Studenti in Festival – Musiche veronesi riscoperte" – Studio ricerca e riproduzione di repertori inconsueti	A	28.641,00	10.460,00
14	Comune di Verona	Educare alla musica con la musica: Verdi in Jazz	B	4.000,00	1.060,00
15	Istituto Musicale Veneto Città di Thiene (Vi)	Laboratori musicali	A	44.395,00	11.770,00
	TOTALE				100.000,00

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO C Dgr n. 2573 del 18 dicembre 2012 pag. 1/2

L.r. 19.3.2009, n. 8: "Interventi regionali di promozione e sostegno della musica giovanile".
Esercizio finanziario 2012.
Lett. A spese di investimento - iniziative non ammesse

N.	Soggetto	Progetto	Valutazione	Note
1	La Sorgente Soc. Cooperativa Sociale – Domegge di Cadore (BL)	"La Sorgente Sonora"-acquisto strumentazione	D	Progetto non valutabile per assenza di documentazione esplicativa.
2	Comune di Masi (PD)	"La musica nell'abc dei più piccoli" – acquisto strumentazione	D	Progetto non ammissibile per assenza di elementi coerenti con gli obiettivi della legge
3	Associazione di Promozione Sociale Grind House - Padova	"Lo Spazio che Serve" – riqualificazione sale musicali ed acquisto strumentazione	D	Progetto non ammissibile per assenza di elementi coerenti con gli obiettivi della legge
4	Collegio Vescovile Barbarigo - Padova	Acquisto strumentazione informatica	D	Progetto non ammissibile perché presentato da soggetto non previsto dal bando (Soggetto non ammissibile perché non previsto dal bando)
5	Comune di Codognè (TV)	Implementazione allestimento sala della Scuola di Musica ed acquisto strumento	D	Progetto non per assenza di elementi coerenti con gli obiettivi della legge
6	Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV)	Acquisto strumentazione per sala Auditorium	D	Progetto non ammissibile per assenza di elementi coerenti con gli obiettivi della legge
7	Conservatorio Musicale "A. Steffani" – Castelfranco Veneto (TV)	Completamento dotazione strumentale ed acustica per la classe di musica elettronica e di composizione elettroacustica	D	Progetto non ammissibile perché presentato da soggetto non previsto dal bando (Soggetto non ammissibile perché non previsto dal bando)
8	Comune di Fonte (TV)	Acquisto strumentazione	D	Progetto non ammissibile per assenza di elementi coerenti con gli obiettivi della legge
9	Comune di Sommacampagna (VR)	"Spazio Musica"-acquisto strumentazione	D	Progetto non ammissibile per assenza di elementi coerenti con gli obiettivi della legge

ALLEGATO C Dgr n. 2573 del 18 dicembre 2012 pag. 2/2

N.	Soggetto	Progetto	Valutazione	Note
10	Pro Loco Carpanea Casaleone – Casaleone (VR)	"Progetto Orfeo" – acquisto strumentazione	D	Progetto non ammissibile per assenza di elementi coerenti con gli obiettivi della legge
11	Associazione culturale Orchestra di Fiati Harmonie – Verona	"Orchestra Giovanile Serenissima"- acquisto strumentazione	D	Progetto non ammissibile per assenza di elementi coerenti con gli obiettivi della legge
12	Centro Studi Musicali - Verona	Insonorizzazione e trattamento acustico aule nuova sede per attività di istruzione musicale	D	Progetto non ammissibile per assenza di elementi coerenti con gli obiettivi della legge
13	Istituto Comprensivo 2 "Saval Parona" - Verona	Acquisto strumentazione	D	Progetto non ammissibile perché presentato da soggetto non previsto dal bando (Soggetto non ammissibile)
14	Associazione Altra Musica – Montecchio Maggiore (VI)	"Spazio AltraMusica" – Lavori di insonorizzazione ed acquisto strumentazione per allestimento di un auditorium	D	Progetto non ammissibile per assenza di elementi coerenti con gli obiettivi della legge
15	Istituto Musicale "G.B. Ferrazzi" – Carpanè di San Nazario (VI)	"Vivere la musica, insieme" – acquisto strumentazione	D	Progetto non ammissibile per assenza di elementi coerenti con gli obiettivi della legge
16	I.C. Statale 4 "A. Barolini" - Vicenza	"Laboratorio di Musicoterapia" – acquisto strumentazione	D	Progetto non ammissibile perché presentato da soggetto non previsto dal bando (Soggetto non ammissibile)

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO D Dgr n. 2573 del 18 dicembre 2012 pag. 1/3

L.r. 19.3.2009, n. 8: "Interventi regionali di promozione e sostegno della musica giovanile".
Esercizio finanziario 2012.
Lett. B spese correnti - iniziative non ammesse

N.	Soggetto	Progetto	Valutazione	Note
1	Ass.ne Culturale "Ars et Labor" – Pieve d'Alpago (BL)	"Masterclass di Violino" - Corsi di perfezionamento di violino	C	Progetto non ammissibile per assenza di elementi coerenti con gli obiettivi della legge
2	Ass.ne Bellunese Amici della Banda - Belluno	"Conoscere la musica per banda – corsi di musica bandistica"	C	Progetto non ammissibile in quanto rientrante in altra legge regionale
3	Ass.ne Culturale Sanvitese – San Vito di Cadore (BL)	Costituzione di banda giovanile	C	Progetto non ammissibile in quanto rientrante in altra legge regionale
4	Centro Artistico Musicale Padovano - Padova	"Suonare crescendo" – Corsi di violino	C	Progetto non ammissibile per assenza di elementi coerenti con gli obiettivi della legge
5	Ass.ne Culturale la mela di Newton -Padova	"Musica e Giovani-ex Macello live" – Organizzazione di un Festival musicale	C	Progetto non ammissibile in quanto trattasi di attività prevista nell'anno 2013
6	Centro Universitario Padovano - Padova	"Masterclass di musica da camera – lezioni concerto su Tartini e il suo tempo"	C	Progetto non ammissibile per assenza di elementi coerenti con gli obiettivi della legge
7	Comune di Masi (Pd)	"La musica nell'abc dei più piccoli" – Corsi musicali per bambini della scuola primaria	C	Progetto non ammissibile per assenza di elementi coerenti con gli obiettivi della legge
8	Comune di Tombolo (PD)	Concorso di musica strumentale "Giovani talenti"	C	Progetto non ammissibile per assenza di elementi coerenti con gli obiettivi della legge
9	Ass.ne I Polli(ci)ni - Padova	Corso di perfezionamento orchestrale	C	Progetto non ammissibile per assenza di elementi coerenti con gli obiettivi della legge
10	Ass.ne Top Focus - Padova	Costituzione di un sito Web per il censimento delle attività musicali jazzistiche	C	Progetto non ammissibile per assenza di elementi coerenti con gli obiettivi della legge
11	Istituto Comprensivo Statale di San Fior (TV)	Corsi di violino e violoncello e laboratori di animazione musicale	C	Progetto non ammissibile per assenza di elementi coerenti con gli obiettivi della legge

ALLEGATO D Dgr n. 2573 del 18 dicembre 2012 pag. 2/3

N.	Soggetto	Progetto	Valutazione	Note
12	Ass.ne Rataplan Zero – Zero Branco (TV)	Corsi musicali per bambini e adolescenti	C	Progetto non ammissibile per assenza di elementi coerenti con gli obiettivi della legge
13	Pro Loco di San Vendemiano	Concerto a San Vendemiano	C	Progetto non ammissibile per assenza di elementi coerenti con gli obiettivi della legge
14	Ass.ne Sviluppo Attività Corali – A.S.A.C. Castelfranco Veneto (TV)	Formazione di un coro regionale	C	Progetto non ammissibile per assenza di elementi coerenti con gli obiettivi della legge
15	Istituto Comprensivo Statale San Zenone degli Ezzelini (TV)	Attività didattica di formazione ed aggiornamento musicale	C	Progetto non ammissibile per assenza di elementi coerenti con gli obiettivi della legge
16	Istituto Comprensivo Statale di Fonte (TV)	Attività didattica di formazione ed aggiornamento musicale	C	Progetto non ammissibile per assenza di elementi coerenti con gli obiettivi della legge
17	Conservatorio di Musica “A. Steffani” – Castelfranco Veneto (TV)	Laboratori, esercitazioni orchestrali	C	Progetto non ammissibile per assenza di elementi coerenti con gli obiettivi della legge
18	Scuola di Musica “I. Stravinski” – Spinea (VE)	Laboratori e seminari	C	Progetto non ammissibile in quanto non sufficientemente coordinato
19	Ass.ne Culturale Venice Events Academy - Venezia	“Music Factory” – Selezione di aspiranti artisti musicali	C	Progetto non ammissibile in quanto non sufficientemente coordinato
20	Coro Lirico Sandonatese – San Donà di Piave (VE)	“Aurore di melodrammi”- Rappresentazioni corali di opere liriche	C	Progetto non ammissibile per assenza di elementi coerenti con gli obiettivi della legge
21	Laboratorio Harmonia - Venezia	Corsi di musica e laboratori	C	Progetto non ammissibile per assenza di elementi coerenti con gli obiettivi della legge
22	Associazione Adria Art - Venezia	“Workshop e Toolkit 2013” – Festival di musica multimediale	C	Progetto non ammissibile in quanto trattasi di attività prevista nell’anno 2013
23	Ass.ne New Fun Village – Jesolo (VE)	“Coro Mille Voci”- Formazione di un coro di bambini e ragazzi	C	Progetto non ammissibile per assenza di elementi coerenti con gli obiettivi della legge

ALLEGATO D Dgr n. 2573 del 18 dicembre 2012 pag. 3/3

N.	Soggetto	Progetto	Valutazione	Note
24	Ass.ne Culturale Orchestra di Fiati Harmonie - Verona	"Orchestra Giovanile Serenissima" – Costituzione di un'orchestra di giovani del Veneto	C	Progetto non ammissibile per assenza di elementi coerenti con gli obiettivi della legge
25	Progetto Mikrokosmos - Verona	"Ponti Musicali – Let's meet on the bridge" – Workshop interculturali di educazione musicale	C	Progetto non valutabile per assenza di documentazione esplicativa.
26	Accademia Musicale Lirica - Verona	"New Orleans" - Messa in scena di uno spettacolo musicale	C	Progetto non ammissibile per assenza di elementi coerenti con gli obiettivi della legge
27	Comune di Zevio (VR)	"Giovani protagonisti nel nome della musica" – Corsi di formazione musicale	C	Progetto non ammissibile in quanto non sufficientemente coordinato
28	Accademia d'Arti Discanto - Pizzoletta di Villafranca (VR)	"Giovani musicisti verso l'Europa" - Attività didattica rivolta a diplomati dei Conservatori	C	Progetto non ammissibile in quanto trattasi di attività prevista nell'anno 2013
29	Centro Studi Musicali - Verona	Laboratori e seminari	C	Progetto non ammissibile in quanto non sufficientemente coordinato
30	Banda Musicale Cittadina di Grezzana (VR)	"Capobanda 2012-Bands:Bandisti ruggenti" – Corsi di musica bandistica	C	Progetto non ammissibile per assenza di elementi coerenti con gli obiettivi della legge
31	Ass.ne Culturale "Sergio Martinelli" Scuola di Musica e teatro – Castelnuovo del Garda (VR)	"La Fabbrica del cioccolato" – Rappresentazione di un'opera musicale	C	Progetto non ammissibile per assenza di elementi coerenti con gli obiettivi della legge
32	Ass.ne Altra Musica – Montecchio maggiore (VI)	"Spazio Altra Musica" Stage di vocalità, workshop e laboratori	C	Progetto non ammissibile in quanto non sufficientemente coordinato
33	Ass.ne Pantha Rhei - Vicenza	"Che Musica ragazzi" – Stage estivi di perfezionamento musicale	C	Progetto non ammissibile in quanto non sufficientemente coordinato
34	Ass.ne Junges Musikpodium – Salcedo (VI)	"Incontri musicali Dresda – Venezia" – Workshop e concerti sulla musica veneziana del '600 e '700	C	Progetto non ammissibile per assenza di elementi coerenti con gli obiettivi della legge
35	Istituto Nazionale per lo Sviluppo Musicale nel Mezzogiorno – L'Aquila	"Music Live: I Giovani x i Giovani 2012" Organizzazione di concerti	C	Progetto non ammissibile per assenza di elementi coerenti con gli obiettivi della legge

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2574 del 18 dicembre 2012

Partecipazione della Regione del Veneto a manifestazioni diverse "Il Veneto nel secondo Novecento. Istituzioni, politica, economia e società" ed altre. L.R. n. 49/1978 - iniziative dirette - Es. finanziario 2012.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Si dispone la partecipazione diretta della Regione del Veneto alla realizzazione di iniziative sul territorio, attraverso l'assunzione di spese relative a progetti di interesse culturale, ai sensi della L.R. n. 49/1978.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 prevede l'intervento della Giunta Regionale per la promozione di iniziative e di manifestazioni che contribuiscano alla messa in luce delle importanti potenzialità che il Veneto esprime nei vari settori delle attività umane.

La Regione del Veneto interviene direttamente, sostenendo la realizzazione di alcune manifestazioni e iniziative di approfondimento della cultura e dell'arte, che contribuiscono a far crescere culturalmente e socialmente la nostra comunità. L'Amministrazione regionale sostiene alcuni importanti appuntamenti a carattere istituzionale che si svolgono nel territorio, oltre a promuovere le iniziative tese a valorizzate le tradizioni artistiche e culturali venete, che sono attuate dalle tante Associazioni che animano il nostro territorio.

La Giunta Regionale interviene quindi, con una forma di partecipazione diretta, nel sostegno di alcuni progetti per i quali ravvisa un interesse della comunità ed un'occasione di crescita per il territorio. La partecipazione diretta della Regione del Veneto si concretizza nell'accoglimento dell'istanza del soggetto attuatore, al quale la Giunta Regionale destina una propria partecipazione finanziaria mirata a sostenere uno specifico intervento nell'ambito del progetto proposto.

Con la presente deliberazione si intende sostenere, facendone proprio lo spirito e le finalità, le iniziative descritte nell'Allegato A.

Si dà atto che la spesa a favore della Fondazione di Venezia riferita all'iniziativa "Storie di un fotografo", di cui si prevede l'impegno di spesa con il presente atto, concerne la seguente tipologia soggetta a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011: mostre.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49;

delibera

1. di approvare, sulla base di quanto specificato in premessa, la partecipazione regionale alle iniziative descritte nell'Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo ad impegnare con propri atti le spese per le iniziative di cui all'Allegato A, secondo quanto in premessa definito, mediante imputazione al cap. 3400 del Bilancio di previsione 2012, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che la liquidazione dei suddetti progetti avverrà a seguito presentazione di idonea documentazione, che dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 31.12.2013 dai soggetti individuati in fase di attuazione;
4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto, eccetto quella riferita alla mostra "Storie di un fotografo", non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di dare atto che la spesa in favore della Fondazione di Venezia, riferita all'iniziativa "Storie di un fotografo" di cui si prevede l'impegno di spesa con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011: mostre;
6. di incaricare la Direzione Attività Culturali e Spettacolo all'esecuzione del presente provvedimento;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2574 del 18 dicembre 2012

N.	Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Importo
1	Università degli Studi di Padova	Il Veneto nel secondo Novecento. Istituzioni, politica, economia e società	L'iniziativa scientifica "Il Veneto nel secondo Novecento. Istituzioni, politica, economia e società", proposta dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università degli Studi di Padova, prende in esame la realtà del Veneto negli anni dal 1945 al 2010 analizzando, con il contributo di studiosi di diversa provenienza geografica e formazione culturale, le vie di modernizzazione percorse dalla Regione in oltre mezzo secolo di storia, evidenziandone congiunture e modelli di sviluppo, i passaggi in ambito politico e i cambiamenti sociali. Il progetto intende sottolineare, anche in comparazione con le regioni limitrofe, sia gli elementi permanenti nella storia regionale, sia le discontinuità, i fattori centrifughi e centripeti che ne hanno modificato a fondo il sistema politico. E ancora: le strutture sociali, l'organizzazione partitica, il trend demografico, le istituzioni scolastiche e culturali, gli assetti economici, gli enti locali, la configurazione del territorio e l'assetto urbanistico, i ritmi e i modi di vita. Il progetto si articola in due giornate di studio rivolte a docenti, laureandi e studenti, che si terranno al Palazzo del Bo presso l'Università degli studi di Padova: la prima si intitola "la Regione del Veneto a quarant'anni dalla sua istituzione. Aspetti giuridici, storici e politici", la seconda "Il Veneto nel secondo Novecento tra continuità e cambiamento. Politica, identità culturali e società". Considerata l'importanza dell'iniziativa che offre, attraverso un percorso scientifico ed un'analisi puntuale e comparativa, un quadro storico del Veneto nel secondo Novecento, evidenziando gli strumenti per comprendere i cambiamenti del passato e, alla luce di questi, la realtà attuale della nostra Regione e le prospettive per l'avvenire, si propone la partecipazione regionale con un sostegno di euro 3.500,00 onnicomprensivi, da corrispondere al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università degli studi di Padova per la stampa del volume degli atti.	3.500,00
2	Associazione Giovanile Musicale di Santa Giustina in Colle (PD)	Manifestazione "Suoni e letture sotto l'albero"	In occasione delle festività natalizie, l'Associazione A.GI.MUS. sez. Camposampiero propone di realizzare una serie di appuntamenti culturali per la comunità. La manifestazione "Suoni e letture sotto l'albero 2012" si tiene in occasione della Mostra del Libro di Santa Giustina in Colle ed è realizzata in collaborazione con la Biblioteca Comunale e l'Assessorato alla Cultura del Comune. In uno spazio adeguato all'interno della Mostra del Libro si esibiranno giovani musicisti, in formazione solista e piccola orchestra, che presenteranno letture e brani musicali ispirati alla tradizione natalizia. L'iniziativa nasce dal desiderio di stimolare i giovani musicisti nel loro percorso culturale e incoraggiarne lo studio attraverso la motivazione che deriva dall'esibirsi di fronte a un pubblico vasto ed eterogeneo. Contemporaneamente l'iniziativa dà l'opportunità ai visitatori della Mostra di avvicinarsi alla musica classica durante la consultazione dei libri. Considerato il valore culturale dell'iniziativa, che da un lato crea un'opportunità per giovani musicisti di esibirsi davanti ad un pubblico e, contemporaneamente, favorisce l'ascolto della	1.500,00

			musica classica in una situazione nuova e accattivante, si propone la partecipazione regionale all'iniziativa con un sostegno di euro 1.500,00 onnicomprensivi, da corrispondere all'Associazione Giovanile Musicale di Santa Giustina in Colle (PD) da destinare alle spese per il compenso degli artisti e le spese SIAE.	
3	Comune di Limena	Il Risveglio dell'Arte IV edizione	L'Assessorato alla Cultura di Limena propone la quarta edizione de "Il risveglio dell'arte" – Premio Gustavo Castelli, un'importante iniziativa in occasione della quale artisti, che si esprimono attraverso la pittura, la scultura e la fotografia, potranno esporre le loro opere in un contesto elegante e caratteristico, con l'opportunità di farsi conoscere da un pubblico selezionato e attento alle espressioni dell'arte. Le opere di tutti gli artisti vengono pubblicati in un catalogo della mostra che viene spedito in luoghi d'arte di interesse della regione Veneto. Questa quarta edizione vuole continuare a sensibilizzare l'educazione e la conoscenza verso forme d'arte quali la pittura e la scultura, visto il grande successo di adesioni da parte degli artisti e la presenza di un numeroso pubblico accorso in occasione delle scorse edizioni, aggiungendo quest'anno l'arte della fotografia. Nel viale antistante la Barchessa del Comune di Limena, gli artisti potranno proporsi al pubblico ed essere valutati e premiati da una giuria e da un critico d'arte. Considerata la valenza culturale ed artistica della manifestazione, che rappresenta un modo per valorizzare e richiamare attenzione verso un territorio e la sua storia, si propone la partecipazione regionale per complessivi 800,00 euro onnicomprensivi da corrispondere alla Amministrazione comunale di Limena, da destinare alle spese relative alla realizzazione del catalogo.	800,00
4	Fondazione Canova Onlus di Possagno	Canova e la Danza La Danza nella Scultura e nella Pittura di Antonio Canova - Mostra temporanea	Il progetto scientifico proposto dalla Fondazione Canova prevede l'esposizione di opere di Antonio Canova che abbiano come tema la danza. Canova affrontò l'argomento sia in scultura che in pittura: tre sono le statue a grandezza naturale e molte le tempere che trattano di questo argomento. Le invenzioni plastiche di Canova sul tema della danza furono realizzate tra il 1806 e il 1811 a partire dalle soluzioni studiate nella serie delle tempere del Museo di Possagno e dei monocromi del Museo Civico di Bassano del Grappa. Queste rappresentazioni divennero subito popolari. Esse rappresentano delle serene e giocose incarnazioni della grazia giovanile, sorprendenti per la levità aerea e la naturalezza delle mosse, una sfida alla legge dei gravi e una conferma della facoltà di Canova di animare con la vita il marmo, una novità assoluta, senza precedenti nella scultura antica o moderna. Trattandosi di capolavori che ripercorrono, attraverso l'iconografia dalla danza, la storia dell'arte per illustrare la sensibilità su questo argomento del Canova, si propone di creare un percorso all'insegna di questo tema. In questo modo vengono valorizzate le opere esposte nell'intera Gipsoteca e nella Casa dello scultore. Il progetto prevede un settore in cui è illustrato l'intervento di restauro sul modello della Danzatrice con i cembali di Possagno, l'allestimento rappresenta una eccezionale opportunità didattica, rivolta sia agli specialisti che alle scuole. Considerata la valenza dell'iniziativa, sotto il profilo culturale e artistico, si propone la partecipazione regionale alla realizzazione del progetto, destinando a tal fine la somma complessiva di 10.000,00 euro onnicomprensivi, da corrispondere alla Fondazione Canova di Possagno, da destinare alle spese per la realizzazione del catalogo.	10.000,00

5	Comune di San Vendemiano	Magie d'Inverno a San Vendemiano - Anno 2011-2012	Il periodo natalizio è il momento dell'anno più popolarmente sentito, sia per questioni religiose, sia per le innumerevoli tradizioni ad esso legate. Come per le passate cinque edizioni, il Comune di San Vendemiano, anche a seguito degli ottimi risultati conseguiti, realizza anche per quest'anno la manifestazione "Magie d'Inverno", un progetto che unisce iniziative di promozione turistica, artistica, culturale e ricreativa, e della tradizione locale. Durante il periodo interessato dalla manifestazione, San Vendemiano si trasforma in un'officina di sport, cultura ed arte, con appuntamenti ricchi e variegati. Viene allestita una struttura ludico-sportiva della pista di pattinaggio ed il tradizionale mercatino di Natale con la migliore produzione artigianale locale. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Mostra Internazionale dell'Illustrazione per l'Infanzia sarà proposta al pubblico una nuova mostra di opere dal titolo "Fiabe delle Terre d'India. Il Grande Albero delle Rinascite" cui seguiranno laboratori didattici a tema rivolti alle scuole. Sempre nell'ambito della promozione delle attività culturali troverà ampio spazio la musica, grazie al ricco programma di esibizioni corali, concerti e alla Rassegna dei Concerti Natalizi che da anni raccoglie ampi consensi di pubblico. La proposta teatrale, di animazione e di intrattenimento, sarà a cura di professionisti del settore e rivolta perlopiù ai più piccoli con laboratori creativi ed esibizioni nelle piazze e lungo le strade cittadine. Ci sarà spazio anche per le tradizioni, gli usi e i costumi del territorio con il passaggio di San Nicolò e il Panevin mentre la promozione della gastronomia locale si terrà all'interno di una tendostruttura appositamente allestita. Considerato pertanto il valore culturale e sociale dell'iniziativa che, in occasione delle festività natalizia, favorisce la condivisione di momenti importanti tra la collettività e che si fa veicolo della cultura e della tradizione locale, nonché di attrazione per i visitatori, valorizzando il territorio, si propone la partecipazione regionale destinando a tal fine la somma di € 10.000,00 onnicomprensivi da corrispondere al Comune di San Vendemiano (TV) da destinare alle spese di organizzazione.	10.000,00
6	Associazione Culturale Veneto Jazz	Venezia Jazz Festival 2012	Veneto Jazz è una rinomata associazione che ha sviluppato uno dei più importanti festival jazz italiani, il Veneto Jazz Festival. La manifestazione, che ogni anno ospita i maggiori artisti della scena internazionale, propone un viaggio nel teatri della regione, realizzando più di 100 concerti in 40 diverse città. I centri maggiori del festival sono Venezia, Padova, Castelfranco e Marostica, dove l'associazione propone una serie di eventi annuali dedicati alla musica jazz e alle sue contaminazioni. Portano la firma di Veneto Jazz i più importanti eventi musicali organizzati nella regione gli ultimi anni, come i concerti di Keith Jarrett all'Arena (2004) e al Teatro la Fenice di Venezia (2006), i concerti di Paolo Conte e l'Orchestra Sinfonica di Venezia (2009), Pat Metheny e Norah Jones (2010), Sting e l'orchestra Sinfonica di Venezia in Piazza San Marco (2011). Da cinque anni l'Associazione realizza il Venezia Jazz Festival, una manifestazione che unisce una ricca ed esclusiva programmazione alla bellezza unica dei luoghi. Il calendario prevede concerti in sedi prestigiose come il Teatro la Fenice, il Teatro Goldoni e la Peggy Guggenheim ed un ricco carnet di eventi collaterali nei locali e nei campi veneziani, reading alla Fondazione Querini Stampalia, concerti negli spazi museali della città e appuntamenti dedicati all'arte, alla letteratura e alla fotografia. Si tratta pertanto di uno degli appuntamenti mondiali del settore musicale e di un viaggio affascinante nei	10.000,00

			diversi linguaggi contemporanei, capace di creare un'occasione unica per vivere la città, lasciandosi coinvolgere dalle note e dalle proposte di spettacolo. Considerata pertanto la valenza culturale dell'iniziativa e la ricaduta che ne consegue, anche in termini di promozione del territorio, si propone la partecipazione regionale destinando a tal fine la somma di € 10.000,00 onnicomprensivi da corrispondere all'Associazione Culturale Veneto Jazz di Cavasagra di Vedelago (TV), da destinare alle spese relative ai materiali di allestimenti e service audio luci.	
7	Associazione Amici della Musica di Venezia	Nel nome di Vivaldi - Storie Venete di Suoni e di Luoghi – III^ Edizione	Il progetto proposto dall'Associazione Culturale Amici della Musica di Venezia nasce nel 2010 dal desiderio di realizzare un festival in grado di diventare un appuntamento a cadenza annuale in grado di unire, nel nome di Vivaldi, ricerca storica e interpretazione musicale e raccontando, con le parole e la musica dal vivo, le storie dei protagonisti e dei luoghi della musica veneta del XVIII secolo. La prima edizione si è sviluppata all'interno della celebre Chiesa di Vivaldi di Venezia e nella Sala della Musica di Villa Contarini a Piazzole sul Brenta, sede prescelta in un'ottica di apertura del progetto verso le Ville Venete dell'entroterra. L'edizione dello scorso anno si è svolta a Palazzo Grimani ed ha presentato quattro concerti dal programma interamente inedito ed è stato pubblicato un catalogo di contributi critici firmato da studiosi di assoluto valore. Al centro dei temi della III edizione del progetto c'è, come per lo scorso anno, la grande tradizione musicale degli ospedali veneziani (La Pietà, l'Ospedale dei Derelitti detto l'Ospedaletto, degli Incurabili, dei Mendicanti) in cui, lungo tutto l'arco del sec. XVIII, hanno operato oltre a Vivaldi quasi tutti i maggiori rappresentanti della musica veneziana, italiana ed europea. I testi che compongono questa tradizione ricchissima sono come tasselli di un mosaico tutto da ricostruire lavorando nelle biblioteche italiane ed europee. Anche in questa edizione le iniziative di ricerca dovranno precedere e preparare le esecuzioni musicali, creando un sistema esemplare di congiunzione di attività scientifiche, artistiche e di comunicazione al pubblico in cornici storico culturali adeguate alle riscoperte. L'obiettivo di questa edizione è quello di scandagliare la dimensione dell'oratorio come "Archetipo" di un importante filone del melodramma tragico dell'Ottocento, sia dal punto di vista drammaturgico che da quello degli stili della vocalità. Protagonista di questa fucina di novità musicali, oltre gli autori, sono anche gli stili delle famose "Figlie del Coro", donne cantanti e musiciste che sono l'anima di questo eccezionale segmento della storia della musica. In programma 10 concerti distribuiti nelle tre sedi principali: Palazzo Mocenigo, Ca' Vendramin Calergi e Palazzo Grimani a Venezia, e a Padova, presso la Sala Auditorio di Villa Contarini, oltre ad un gemellaggio con altre associazioni che perseguono le stesse finalità di ricerca e produzione di cultura musicale. Considerato il valore culturale ed artistico dell'iniziativa, si propone la partecipazione diretta della Regione del Veneto con la somma di euro 3.500,00 comprensiva di ogni onere, da corrispondere all'Associazione Amici della Musica di Venezia, da destinare alla ricerca e alle produzioni delle edizioni critiche da utilizzare nei concerti e relativo catalogo.	3.500,00
8	Fondazione di Venezia	Mostra Berengo Gardin	La Fondazione di Venezia in collaborazione con Civita Tre Venezie, società partecipata della fondazione, propone la realizzazione presso la Casa dei Tre Oci di Venezia, di una retrospettiva dedicata a uno dei più grandi maestri italiani della fotografia, Gianni Berengo Gardin. L'esposizione, dal titolo "Storie di un	10.000,00

			fotografo" occuperà i tre piani della Casa dei Tre Oci e presenterà una selezione di 140 fotografie, alcune delle quali inedite, realizzate dal grande artista che proprio a Venezia cominciò ad interessarsi alla fotografia, e che nelle luci e nelle strade della città lagunare ha trovato e trova ancora volentieri la propria ispirazione. Il percorso espositivo, messo a punto dallo stesso Gardin con la collaborazione di Denis Curti, presta particolare attenzione agli spazi architettonici della Casa dei Tre Oci e alle suggestioni veneziane che hanno punteggiato la carriera fotografica dell'autore. All'interno dell'esposizione saranno inoltre dedicate due sale alla città di Venezia e al territorio dell'intera regione Veneto. Considerata pertanto la valenza culturale ed artistica dell'iniziativa che promuove la figura di Gianni Berengo Gardin, uno dei più noti fotografi viventi, e la sua arte, si propone la partecipazione regionale all'iniziativa con la somma di euro 10.000,00 da corrispondere alla Fondazione di Venezia e da destinare alle spese relative all'allestimento, alla grafica e per la gestione tecnica della biglietteria.	
9	La Biennale di Venezia	Mostra internazionale del Cinema 70^ edizione	La Fondazione La Biennale di Venezia ha inoltrato alla Regione la richiesta di adesione formale alla 70^ edizione della Mostra internazionale di Arte cinematografica di Venezia. La necessità di poter opzionare gli spazi espositivi a tal fine dedicati presso l'Hotel Excelsior del Lido di Venezia, richiede già fin d'ora la conferma della partecipazione regionale all'evento cinematografico. Nell'ambito pertanto della fattiva collaborazione che la Regione del Veneto ha avviato con la Biennale fin dal 2007 e che ha consentito di individuare priorità per perseguire obiettivi comuni e definire progetti condivisi, si ritiene di confermare sin d'ora l'adesione della Regione del Veneto alle medesime condizioni della precedente edizione e di definire in euro 80.000,00 la partecipazione regionale al progetto, relativamente all'allestimento di uno spazio istituzionale della Regione, dedicato alla presenza delle iniziative in materia di promozione del sistema veneto del cinema e dell'audiovisivo, alla valorizzazione del settore dei professionisti delle imprese venete del settore, alla presentazione delle iniziative regionali in materia di promozione della cultura cinematografica, all'organizzazione di workshop e seminari di lavoro. Le modalità attuative saranno definite dal Dirigente della Direzione Attività culturali e Spettacolo competente in materia.	80.000,00
10	Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco di Venezia	Video "Tiziano" evento collaterale alla mostra presso le Scuderie del Quirinale.	In occasione della grande mostra su "Tiziano" che si svolgerà presso le scuderie del Quirinale a Roma, la Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco propone la realizzazione di un filmato così come avvenuto lo scorso anno con la mostra dedicata a Jacopo Tintoretto che riscosse un grande successo. Scopo dell'iniziativa è quello di evidenziare il contesto regionale entro cui si è sviluppata la pittura del grande maestro e di mettere quindi in luce il rapporto stretto di Tiziano con il Veneto, il suo ambiente, le sue città, il suo paesaggio. Il filmato, di circa 12 minuti, verrà proiettato in una sala lungo il percorso espositivo continuativamente e per tutto il periodo di apertura della mostra. Considerato lo spessore culturale e artistico dell'iniziativa, si propone la partecipazione regionale destinando a tal fine la somma di euro 10.000,00 onnicomprensivi da corrispondere alla Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco di Venezia, da destinare alle spese per la realizzazione del filmato.	10.000,00
11	Fondazione Università Ca'	William Congdon a Venezia (1948-	In occasione del primo centenario della nascita del pittore William Congdon, importante esponente dell'Action Painting, l'Università di Ca' Foscari realizza una grande prima mostra a Venezia sulle opere	7.500,00

	Foscari Venezia di Venezia	1960): uno sguardo americano	dell'artista, che ha risieduto dal 1948 al 1960 nella città di Venezia. Un artista che, secondo Peggy Guggenheim, ha realizzato le più belle vedute di Venezia dopo quelle di Turner. La mostra, ospitata negli spazi di Ca' Foscari, riunisce molte delle opere più significative di Congdon su Venezia, come le prime piazze del 1948 e il Crocifisso 1b del 1960, realizzato dall'artista dopo la conversione alla chiesa cattolica. Le opere provengono dalla Fondazione Congdon, da musei americani, dall'Università di Cambridge, e da collezioni private italiane e americane. Accanto alle opere, sono esposte lettere, schizzi, appunti grafici e proiettati i suoi disegni. La mostra è dotata di installazioni multimediali quali piante interattive della città di Venezia, e proiezione di scorci e vedute della città da Turner a Congdon, passando per Caffi, Renoir, Monet, Singer Sargent, Vedova, Tancredi, Guidi ed altri. Un gioco interattivo in cui il visitatore, selezionando un punto della mappa, apre una serie di contenuti che mostrano la rappresentazione di quell'angolo di Venezia eseguita da uno di questi pittori. La mostra è un'occasione per realizzare una verifica al progetto dell'Università di Ca' Foscari denominato "Seeing Venice", che mira a realizzare un format assolutamente originale e spettacolare per mostrare la realtà urbana di Venezia attraverso i capolavori dell'arte di ogni tempo. Considerata l'importanza dell'iniziativa, che coniuga arte e ricerca, una dimensione veneziana e un'altra internazionale, si propone la partecipazione regionale destinando a tal fine la somma di euro 7.500,00 onnicomprensivi da corrispondere alla Fondazione Università Ca' Foscari Venezia di Venezia, da destinare alla realizzazione del catalogo.	
12	Associazione I 500 Anni del Ghetto di Venezia	Film documentario: Shalom, 500 anni di vita	L'Associazione per le celebrazioni dei 500 anni del Ghetto di Venezia propone la realizzazione di un primo evento legato ad un più vasto programma previsto per le celebrazioni del 500 anni del Ghetto di Venezia che ricadranno nel 2016. Il progetto riguarda la realizzazione di un film documentario dal titolo "Shalom, 500 anni di vita", per la regia di Emanuela Giordano e scritto da Alessandra Bonavina, in cui verrà messa in risalto l'identità del più antico ghetto d'Europa, e la sua storia fino ai nostri giorni. Verranno ripercorsi i 500 anni del Ghetto di Venezia attraverso interviste a storici, personaggi di spicco e gente comune della Comunità Ebraica di Venezia. Verranno messe in risalto le atmosfere e i luoghi del Ghetto attraverso ricostruzioni storiche, l'uso di materiale di repertorio e una moderna animazione digitale. Le riprese si svolgeranno in Veneto e aree limitrofe con interviste ambientate oltre che a Venezia anche a Padova e Mestre. Considerato il valore dell'iniziativa che si pregia di dar risalto a un luogo del nostro territorio di grande importanza storica e culturale, si propone la partecipazione regionale destinando a tal fine la somma di € 20.000,00 da corrispondere all'Associazione I 500 Anni del Ghetto di Venezia da destinare ai costi relativi alla post produzione (animazione, montaggio, color correction, diritti musicali, materiale di archivio, sottotitoli e traduzione, master DCP Jpeg 2000 per proiezioni).	20.000,00
13	Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo Comitato Eventi Regione Veneto	10 Piazze per 10 Comandamenti	10 Piazze per 10 Comandamenti è un evento nazionale promosso da Rinnovamento nello Spirito Santo in occasione del 40° anniversari della sua nascita in Italia. Vuole essere un momento gioioso, di coinvolgimento popolare e di testimonianza di fede in un momento storico di smarrimento spirituale e di disagio economico e sociale. Ritrovare il senso del vivere comune e la misura buona delle cose, alla luce dei 10 comandamenti – fondamento morale di tutte le legislazioni e le costituzioni democratiche vigenti –	20.000,00

			rappresenta in sé un atto di responsabilità verso le nuove generazioni. Il progetto è patrocinato dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, sotto l'egida della Conferenza Episcopale Italiana, alla vigilia del Sinodo speciale sulla nuova evangelizzazione indetto da Papa Benedetto XVI. Il tema generale assegnato all'iniziativa "Quando l'Amore dà senso alla tua vita…" esprime il desidero che la dimensione spirituale dell'uomo, osteggiata dal materialismo e dall'ateismo correnti, conosca nuove promozioni e più ampie espressioni, perché possano essere colmati i "deserti esteriori" della vita individuale familiare e collettiva alla luce dei dieci Comandamenti. L'evento, di portata nazionale, si svolge, oltre che a Roma, in altre dieci città d'Italia tra cui Verona. Il messaggio del Santo Padre Benedetto XVI e dell'arcivescovo Cardinale della Città sono il fulcro di una giornata di preghiera accompagnata da musica e danza, da momenti di lettura di brani ispirati ai singoli comandamenti e da testimonianze di fede. Considerato il valore culturale e sociale dell'iniziativa, che rappresenta un prezioso momento di aggregazione all'insegna della fede e che, oltre a favorire la crescita spirituale, è di sostegno alle persone offrendo spunti di riflessione sulla vita e sul come vivere la società, si propone la partecipazione regionale destinando a tal fine la somma di € 20.000,00 da corrispondere al Comitato Eventi Regione del Veneto dell'Associazione Rinnovamento dello Spirito Santo da destinare alle spese per la produzione tecnica (allestimenti, noleggio attrezzature, service audio luci, scenografia, sicurezza).	
14	Associazione "Premio Mario Rigoni Stern per la letteratura Multilingue delle Alpi" di Asiago	III^ Edizione Premio Mario Rigoni Stern per la letteratura Multilingue delle Alpi	Nel 2010, per onorare la memoria di Mario Rigoni Stern e la sua testimonianza in difesa del patrimonio naturale e culturale della montagna, il Comune di Asiago ha proposto alla Regione di partecipare all'istituzione di un Premio letterario in memoria del grande scrittore, dedicato alla narrativa e alla saggistica di montagna espresse in tutte le lingue dell'arco alpino, un'iniziativa promossa dal Comitato "Premio Mario Rigoni Stern" formato dalla famiglia Rigoni Stern, dal Circolo Ars Venandi e da rappresentanti di varie Enti e Associazioni. Con DGR n. 2509 del 02.11.2010 la Regione del Veneto ha quindi aderito all'Associazione "Premio Mario Rigoni Stern per la letteratura multilingue delle Alpi", nata con lo scopo di incentivare e promuovere la letteratura alpina nelle sue varie lingue, e alla quale hanno già aderito il Comune di Asiago, l'Ente Fiera Congressi di Riva del Garda, la Provincia Autonoma di Trento, il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all'Adige, l'Associazione Ars Venandi e l'Associazione Federcaccia. Il Premio, la cui prima edizione si è svolta ad Asiago nel 2011, ha cadenza annuale ed è articolato in due sezioni: narrativa e saggistica, ognuna delle quali biennale. Il concorso per i saggi ha sede ad Asiago (VI) con premiazione negli anni dispari, mentre quello per la narrativa ha sede a Riva del Garda (TN) con premiazione negli anni pari. Le opere possono essere scritte in tutte le lingue parlate nelle Alpi, compresi il ladino, il francoprovenzale, il friulano, il romancio, lo sloveno e altri idiomi di alta quota, proprio perché, come sottolineava Rigoni Stern, "la vita in montagna accomuna tutte le comunità dell'Arco Alpino, al di là delle differenze linguistiche". Esse hanno come soggetto la bellezza del paesaggio alpino nei suoi aspetti originali e naturali; le attività produttive tradizionali e la loro compatibilità ecologica nel contesto economico contemporaneo; il contesto socio-culturale passato e	10.000,00

			presente delle comunità alpine; la pratica della caccia in montagna intesa come attività tradizionale che nel tempo può continuare ad esprimere i propri valori nel rispetto dell'ambiente; il patrimonio narratologico con le sue fiabe e le sue leggende di ieri e di oggi da elaborare anche con linguaggi nuovi. Considerato il rilievo culturale e letterario del Premio, si propone di sostenere l'organizzazione della terza edizione con la partecipazione finanziaria di € 10.000,00 da corrispondere all'Associazione "Premio Mario Ricogni Stern per la letteratura Multilingue delle Alpi" di Asiago da destinare alle spese per l'organizzazione della Cerimonia di premiazione.	
15	Comune di Costabissara	La Battaglia di Creazzo/Motta di Costabissara	Le Amministrazioni Comunali di Creazzo e Costabissara, in collaborazione con la Pro Loco e l'Unità Pastorale, intendono organizzare una serie di incontri ed eventi che intendono valorizzare la conoscenza della storia delle comunità di Creazzo e Costabissara e che mirano a valorizzare la ricorrenza del cinque centenario di un importante evento storico per quei territori, la Battaglia della Motta. Questa Battaglia, conosciuta anche come la Battaglia di Schio, Battaglia di Vicenza o Battaglia di Creazzo, ebbe luogo tra le forze della Repubblica di Venezia e quelle imperiali e spagnole tra il 7 e il 13 ottobre 1513. Il fatto militare specifico appartiene al più ampio contesto diplomatico e militare delle Guerre d'Italia, in particolare alla fase successiva alla formazione della Lega di Cambrai (1508). Ma esso ha inoltre una forte valenza locale, in relazione al territorio che fu scena della sequenza di manovre e dello scontro, e anche al destino delle popolazioni e degli insediamenti delle comunità rurali coinvolte. Le fonti d'epoca infatti indicano un forte impatto della battaglia sulle strutture materiali e pure sui contadini stessi, coinvolti sia come componente ausiliare delle forze militari sia, poi, come vittima collettiva di atti diffusi di violenza e distruzione. La manifestazione si articola in incontri storico-culturali che partono dal fatto specifico della battaglia, per poi sviluppare argomenti a carattere più generale, per culminare infine nella pubblicazione di un libro sulla storia di Creazzo, fra medioevo ed età moderna. Il ciclo di eventi dedicati alla storica ricorrenza inizia nel 2012 e prosegue per tutto il 2013, per culminare con una rievocazione storica nel mese di ottobre 2013, e a seguire ancora incontri e presentazioni sull'argomento, un anno intero dedicato alla celebrazione di questi eventi che tanto hanno significato per la popolazione e il territorio dei luoghi. della Battaglia. Considerato lo spessore storico e culturale della manifestazione, si propone la partecipazione regionale all'iniziativa destinando a tal fine la somma di € 7.500,00 onnicomprensivi da corrispondere all'Amministrazione comunale di Costabissara (VI) da destinare alle spese di allestimento tecnico e logistico.	7.500,00
16	Circolo Culturale Bellunese	60^ stagione del Circolo	Per celebrare il traguardo della sua 60^ stagione, il Circolo Culturale Bellunese propone due concerti di grande rilievo nel quadro della musica internazionale e riserva uno spazio particolare ai nuovi talenti del settore. Nel cartellone vi sono tre appuntamenti differenti: Ensemble Berlin - I solisti dei Berliner Philamoniker, Danilo Rossi, Mario Brunello e Andrea Lucchesini, ed infine l'Orchestra Giovani Musicisti Veneti diretta da Francesco Pavan. L'ensemble dei solisti della Filarmonica di Berlino è una sintesi di alcuni componenti della celebre compagine berlinese che dal 1882 si distingue per fusione ed eccellenza di suono nell'esecuzione di qualsiasi brano musicale. Danilo Rossi, violinista, Mario Brunello,	5.000,00

			violoncellista e Andrea Lucchesini, pianista, sono tra i maggiori solisti del panorama musicale italiano ed internazionale, insieme per questa occasione con repertori ricercati di altissima valenza, trascritti da loro stessi per questo organico. Tutti e tre gli artisti si dedicano con passione all'insegnamento in scuole di alto livello italiane ed europee, nella convinzione che il sapere musicale sia patrimonio da trasmettere alle future generazioni. In quest'ottica si pone il concerto di chiusura dell'Orchestra dei Giovani Musicisti Veneti, che valorizza le nuove promesse della musica del nostro territorio. Considerato che questa iniziativa contribuisce ad accrescere l'offerta culturale nel bellunese, dando voce alla musica di qualità e al contempo mette in luce il talento dei giovani musicisti del Veneto, si propone la partecipazione regionale destinando a tal fine la somma di € 5.000,00 onnicomprensivi da corrispondere al Circolo Culturale Bellunese da destinare agli onorari degli artisti.	
17	Associazione Tennis Club San Paolo di Padova	Torneo Vip di Fine Anno "Il tennis fa spettacolo"	Il Tennis Club San Paolo è un circolo A.I.C.S. affiliato alla FIT e al Coni, e propone la realizzazione di un evento finalizzato alla promozione e allo sviluppo della pratica del tennis, anche di alto livello. A conclusione di un anno importante, che ha visto la promozione in serie B nazionale della prima squadra dell'associazione, viene organizzato un torneo ad inviti con gare di Singolare e Doppio che vede la partecipazione di atleti di livello nazionale e internazionale (come Andrej Kracman e Mario Radic che hanno giocato la Coppa Davis per le proprie nazionale e occupato posizioni di vertice del ranking ATP). La manifestazione dal titolo "Torneo Vip di Fine Anno, Il tennis fa spettacolo" dura otto giorni e vuole dare l'opportunità al pubblico di assistere a partite giocate da professionisti di livello internazionale. Il torneo prevede il coinvolgimento di circa 200 persone tra sportivi e pubblico e, a conclusione della manifestazione, è prevista una cerimonia di premiazione che oltre al voler premiare i vincitori, vuole essere un'opportunità per i giovani sportivi di stare a contattato diretto con dei professionisti. Considerata l'iniziativa il cui obiettivo finale è quello promuovere lo sport di qualità e di creare un momento di aggregazione tra professionisti, non professionisti e appassionati all'insegna del tennis, si propone la partecipazione regionale destinando a tal fine la somma di € 5.000,00 comprensiva di ogni onere, in favore dell'Associazione Tennis Club San Paolo di Padova da destinare ai compensi per l'attività sportiva degli atleti invitati al torneo.	5.000,00
18	Comune di Mirano	Stagione teatrale al Nuovo Teatro Comunale di Mirano	Il programma della stagione teatrale prevista per quest'anno, realizzato in collaborazione con Arteven, è stato pensato per rilanciare il nuovo Teatro di Mirano che è da sempre parte integrante della vita cittadina, offrendo spettacoli e artisti di qualità con proposte variegate che tengono conto del teatro d'innovazione lasciando uno spazio privilegiato alle novità e alle tendenze del campo. Il cartellone, che mira a distinguersi per l'eccellenza delle proposte e la competenza organizzativa, prevede sette spettacoli che compongono una rassegna di prosa rivolta agli appassionati del settore che ammicca nello stesso tempo anche ai giovani spettatori. Al teatro d'innovazione, invece, dà voce uno degli spettacoli finalisti del "Premio Off" peculiare per la sua carica sperimentale e alternativa. Sono previsti inoltre spettacoli teatrali in lingua inglese, organizzati con il coinvolgimento degli istituti scolastici superiori. La stagione teatrale intende confermare il ruolo di polo culturale del nuovo Teatro che è stimolo e richiamo per un pubblico	5.000,00

			che travalica i confini comunali e interessa tutta l'area del Miranese. Grazie anche alla sua struttura complessa e alla dotazione di moderne ed efficienti attrezzature, infatti, il teatro può ospitare proiezioni di ogni genere, spettacoli teatrali ed eventi musicali di ogni livello. Considerato che l'iniziativa promuove e valorizza l'offerta di spettacolo nel territorio del Miranese, coniugando lo sviluppo culturale ed il coinvolgimento dei cittadini, con particolare attenzione alle giovani generazioni che si accostano con viva curiosità all'arte nelle sue molteplici forme della prosa, della musica e della danza, si propone di valutare positivamente la partecipazione della Regione al progetto con un sostegno di € 5.000,00 onnicomprensivi da corrispondere al Comune di Mirano per le spese relative ai compensi delle compagnie teatrali.	
19	Federazione Italiana Teatro Amatori di Vicenza	25° Festival Nazionale "Maschera d'Oro"	Il Festival nazionale "Maschera d'Oro" è una manifestazione realizzata dalla Federazione Italiana Teatro Amatori che rappresenta un consolidato appuntamento in Veneto e nel territorio nazionale. Quest'anno il Festival giunge alla 25^ edizione ed intende celebrare la ricorrenza con una programmazione molto interessante e particolare che vedrà la programmazione di incontri tematici, congressi e manifestazioni dedicate specificatamente ai giovani e a al mondo della scuola in particolare. La manifestazione, riservata alle Compagnie amatoriali di tutte le Federazioni, vanta l'Alto patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è stata insignita dal Presidente della Repubblica di una targa di benemerenza per l'impegno a favore della cultura. Al Teatro "San Marco" viene svolta come di consueto la fase finale con l'esibizione delle sette Compagnie finaliste, selezionate fra le più rappresentative del movimento amatoriale italiano, da una commissione composta da critici di fama. Nell'ambito della manifestazione si assegna, grazie al sostegno dell'Associazione Artigiani della Provincia di Padova, il premio "Faber Teatro" che giunge quest'anno alla 19^ edizione e che viene consegnato alla Compagnia vincitrice del Festival in una serata d'onore al teatro Olimpico. Particolarmente interessante è il concorso letterario "La Scuola e il Teatro", che si svolge parallelamente alla sezione di prosa, patrocinato dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal Centro servizi amministrativi; riservato alle scuole medie superiori della Provincia, che vede gli allievi attivi nel presentare un saggio critico su uno o più allestimenti scelti fra i finalisti del Festival. Molti sono anche gli appuntamenti formativi, legati sia alla preparazione degli allievi, sia alla conoscenza e informazione sulla messa in scena degli spettacoli. E' previsto anche un incontro dibattito rivolto ai cittadini e alle istituzioni pubbliche e private, per far conoscere la realtà del mondo "Teatro amatoriale veneto", le sue finalità e la grande valenza che svolge nel recupero e la diffusione della drammaturgia veneta. Considerato pertanto il valore culturale e artistico dell'iniziativa che, grazie all'impegno organizzativo e alle interessanti proposte artistiche delle compagnie, si propone come una realtà importante nel panorama teatrale amatoriale italiano e incrementa l'offerta culturale del Veneto soprattutto per le interessanti proposte rivolte ai giovani, si propone la partecipazione diretta regionale con la somma complessiva di € 7.500,00 onnicomprensivi da corrispondere alla Federazione Italiana Teatro Amatori FITA Veneto, da destinare al personale tecnico e noli, alle spese relative ai premi e trofei e all'affitto dei teatri.	7.500,00

20	Fondazione Teatro La Fenice di Venezia	Concerto di fine anno 2012	Dal 2005, ogni anno la Fondazione Teatro la Fenice di Venezia organizza il rinomato concerto di fine anno, un evento sempre più apprezzato da parte sia del pubblico nazionale e straniero presente a Venezia nel periodo di capodanno e si propone a livello internazionale come uno dei migliori spettacoli del settore, in competizione con il più storico e tradizionale concerto di Capodanno di Vienna. Quest'anno il concerto sarà diretto dal maestro Sir John Eliot Gardiner e tra i solisti è prevista la partecipazione dei cantanti Desirée Rancatore e Saimir Pirgu. La prima parte del concerto sarà, come d'abitudine, esclusivamente orchestrale, con la Sinfonia n. 2 in do minore op. 17 di Pëtr Il'ič Čajkovskij e la Sinfonia di Aida (versione 1872) di Verdi. La seconda parte, che vedrà la partecipazione dei solisti e del coro, sarà invece dedicata al melodramma e si aprirà con la Siege de Corinthe:galop di Rossini e si concluderà, come è tradizione con il coro "Va' pensiero" dal Nabucco e il brindisi "Libiam ne' lieti calici" dalla Traviata. Considerata l'importanza dell'iniziativa che contribuisce a promuovere in Italia e nel mondo il Teatro la Fenice, un'eccellenza del nostro territorio in termini artistici, architettonici e culturali, si propone la partecipazione diretta della Regione del Veneto con la somma complessiva di € 15.0000,00 onnicomprensivi da corrispondere alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, da destinare ai compensi per gli artisti.	15.000,00
21	Comune di Longarone	50^ anniversario della catastrofe del Vajont	La catastrofe del Vajont fu dovuta ad una frana caduta dal versante settentrionale del Monte Toc, che si staccò il 9 ottobre 1963 a seguito di un inopportuno innalzamento del lago artificiale, combinato ad una situazione di sfavorevoli condizioni meteo e sommato a forti negligenze nella gestione dei possibili pericoli dovuti al particolare assetto idrogeologico del versante del monte Toc. Quasi duemila furono le vittime del disastro, che rase al suolo interi abitati e provocò seri danneggiamenti ai territori e agli abitati della zona. Nel febbraio 2008, nel corso della presentazione dell'Anno Internazionale del pianeta Terra, dichiarato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per il 2008, il disastro del Vajont fu citato – assieme ad altri quattro – come un caso esemplare di "disastro evitabile". Un prodigioso impegno delle comunità locali ha permesso di recuperare territorio e tessuto socio economico e di avviare iniziative economiche che hanno attratto anche emigranti di ritorno, garantendo logistica all'industria e sostegno alla vocazione turistica dei territori di quell'area. La pluridisciplinarietà contenuta nella storia del "Vajont" rappresenta un valore straordinario per ricercatori tecnici, scientifici, umanistici e culturali. La comunità internazionale riconosce in questa storia un valore di riferimento per ogni iniziativa di sviluppo che implichi incidenze ambientali e territoriali. Un vero monito, umanitario e universale. Il Comune di Longarone propone un progetto che si pone l'obiettivo di ricordare e testimoniare quel tragico avvenimento, che nel 2013 vedrà il suo cinquantesimo anniversario, ma che possa rappresentare anche un'opportunità per le genti che vivono ed operano in questo territorio, un'occasione di rilancio culturale, ma anche economico e turistico. Il progetto prevede la realizzazione di un concerto sinfonico, di rappresentazioni teatrali e di un cineforum con la presentazione di lavori realizzati sul Vajont, oltre alla realizzazione della giornata del ringraziamento con la partecipazione delle organizzazioni di soccorso del 1963. In considerazione della valenza culturale, storico-sociale dell'iniziativa, che contribuisce a	25.000,00

			richiamare l'attenzione su un evento che ha segnato la storia della nostra regione ad attrarre interesse sul territorio che fu così seriamente danneggiato, si propone la partecipazione regionale al progetto destinando a tal fine la somma di € 25.000,00 onnicomprensivi da corrispondere all'Amministrazione comunale di Longarone, da destinare alle spese per l'allestimento degli spettacoli di musica, teatro e cineforum, oltre che per l'organizzazione della giornata del ringraziamento.	
22	Associazione Culturale Prospettive	Mostra "L'Istinto Selvaggio - Ligabue & Nerone	Il turismo culturale è un fenomeno in crescita negli ultimi anni. L'arte è uno dei maggiori vettori di richiamo turistico, tanto che molte città si propongono come "città d'arte". Investire in progetti artistici ad alto valore aggiunto significa allora investire in azioni efficaci di marketing territoriale per lo sviluppo locale legato al turismo "intelligente"; ovvero ad un turismo di ritorno connesso a grandi eventi cultuali che celebrino artisti di chiara fama nazionale ed internazionale. Investire in iniziative per lo sviluppo del turismo competitivo significa investire anche nella valorizzazione dell'arte per lo sviluppo locale di qualità, con uno sguardo proiettato all'economia del domani e al futuro delle nuove generazioni, in una visione della cultura non come spesa bensì come risorsa. Per questi motivi l'Associazione Culturale Prospettive propone a Treviso la realizzazione di un'importante mostra dal tema "L'Istinto Selvaggio - Ligabue & Nerone" che apre un'analisi sul Genio della Follia che si trasforma in opere di grande valore e significato artistico. Si parte da Ligabue per aprire un'ampia connessione su Nerone, altro grande interprete dell'arte contemporanea vivente, dell'istinto selvaggio. L'evento sarà articolato in tre momenti, l'inaugurazione e la presentazione critica, l'esposizione di opere importanti e di grandi dimensioni, e laboratori didattici da realizzare con le scuole del territorio. Per l'occasione saranno redatte brochure di presentazione e di pubblicità ed un catalogo. In considerazione dello spessore culturale dell'iniziativa, che si propone di realizzare anche un'incisiva azione di promozione del territorio, si propone la partecipazione regionale all'iniziativa destinando a tal fine una somma di € 5.000,00 onnicomprensivi da corrispondere all'Associazione Culturale Prospettive di Conegliano (TV) da destinare alle spese di per la curatela e la stampa del catalogo della mostra.	5.000,00
23	Associazione Cortinametraggio di Trieste	4^ edizione Cortinametraggio	La manifestazione realizzata dall'Associazione Cortinametraggio si propone di promuovere il cinema e il rapporto speciale tra Cortina e il cinema, riavvicinando il pubblico della Regina delle Dolomiti alle opere più giovani della produzione destinata alle sale e alla cultura cinematografica in senso lato, con un'offerta (proiezioni, dibattiti e incontri a titolo completamente gratuito) e uno stile di comunicazione orientato a promuovere anche il marketing territoriale, in un periodo non particolarmente affollato della stagione. Centrale il ruolo della città e del cinema che ospiterà le proiezioni, in un rilancio dedicato non solo ai turisti ma anche agli ampezzani. Cinema e commedia in corto sono di nuovo protagonisti a Cortina con cinque giorni di proiezioni, mostre, workshop e curiosità. A caratterizzare le pellicole in proiezione sarà la leggerezza di Corti Comedy, un concorso in linea con la tendenza della stagione cinematografica italiana, aperto a tutti i cortometraggi dedicati al genere "commedia all'italiana", in tutte le sue declinazioni. Riproposto il concorso "Ciak Backstage" con la proiezione quotidiana dei film passati quest'anno nelle sale. Confermate anche le prestigiose collaborazioni che hanno accompagnato il festival nella passata	6.100,00

ALLEGATOA alla Dgr n. 2574 del 18 dicembre 2012

			edizione, come la sinergie con il centro Sperimentale di Cinematografia, la diretta quotidiana di Radio Capital della manifestazione e la partnership con il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, che per la terza volta porterà il premio nazionale per il cortometraggio, i Nastri d'Argento, dedicati agli autori, ai protagonisti e ai produttori più giovani. Non mancherà la cerimonia di premiazione dei Nastri, il red carpet della serata finale e il laboratorio di idee aperto ai cortisti che rappresenta il festival mondano più glamour d'Italia. Questa quarta edizione vede una nuova collaborazione con RAI ERI, una nuova sezione del Festival dedicata ai Book Trailer e un nuovo progetto con ANEM AGIS e ANICA, grazie al quale il miglior cortometraggio sarà proiettato nelle sale Multiplez aderenti ad ANEM. Più delle scorse edizioni vi sarà una maggiore attenzione a tutti quegli eventi collaterali che permettono di vivere il cinema a 360 gradi, come presentazioni di libri e incontri dedicati al cinema ed ai suoi protagonisti. Un'attenzione particolare sarà dedicata alla comunità locale attraverso l'organizzazione di lezioni gratuite di giornalismo cinematografico rivolte agli studenti delle scuole superiori di Cortina d'Ampezzo e realizzate in collaborazione con il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. Considerato che l'iniziativa promuove e valorizza l'arte cinematografica e il territorio e visto l'ottimo riscontro di critica e pubblico delle edizioni precedenti, si propone di valutare positivamente la partecipazione della Regione al progetto con un sostegno di € 6.100,00 onnicomprensivi da corrispondere all' Associazione Cortinametraggio di Trieste, per le attività preparatorie del festival relative alla gestione e alla organizzazione.	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2575 del 18 dicembre 2012

Quota di partecipazione della Regione a favore della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto. Esercizio finanziario 2012. Legge regionale 16.02.2010, n. 11, art. 42 "Partecipazione della Regione alla costituenda Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto".

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:

La Regione del Veneto è socio fondatore della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto unitamente al Comune e alla Provincia di Padova. Con la presente deliberazione si impegna la quota di partecipazione regionale da destinare al fondo di dotazione della Fondazione.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

L'Orchestra di Padova e del Veneto si è costituita nell'ottobre 1966 e nel corso di quarant'anni di attività si è affermata come una delle principali orchestre da camera italiane nelle più prestigiose sedi concertistiche in Italia e all'estero. L'Orchestra ha dato, attraverso la propria produzione concertistica, un grande impulso alla vita musicale di Padova e del Veneto e, per questo impegno, è stata riconosciuta dallo Stato come l'unica Istituzione Concertistico-Orchestrale (I.C.O.) operante nel Veneto.

L'articolo 42 della Legge regionale 16.02.2010, n. 11 ha autorizzato la Giunta Regionale a partecipare in qualità di socio fondatore alla costituzione della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto con sede a Padova. La legge ha previsto, quale condizione alla partecipazione regionale, che alla Fondazione partecipino quali soci fondatori almeno il Comune di Padova e la Provincia di Padova.

La trasformazione dell'Ente Orchestra di Padova e del Veneto in Fondazione ha risposto all'esigenza di favorire la stabilità e lo sviluppo dell'Orchestra con l'ingresso di soci autorevoli e prestigiosi mediante la creazione di un soggetto giuridico più idoneo alla gestione di un organismo di tale rilevanza.

In data 10 ottobre 2011 è stato firmato l'atto costitutivo della Fondazione alla presenza dei rappresentanti legali degli Enti fondatori: Comune di Padova, Provincia di Padova e Regione del Veneto.

Con deliberazione n. 2084 del 17.10.2012 la Giunta regionale ha preso atto dei bilanci consuntivo 2011 e preventivo 2012 presentati dalla Fondazione e contestualmente ha impegnato, a favore della medesima, la quota di partecipazione della Regione, destinata al fondo di gestione, che la legge regionale di bilancio 6.04.2012, n. 14, ha quantificato in € 250.000,00.

Con provvedimento n. 2315 del 20.11.2012 la Giunta regionale ha deliberato una variazione di competenza incrementando il capitolo n. 101481 di € 50.000,00 a favore della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto. Con il presente provvedimento pertanto si impegna tale somma da destinare al fondo di dotazione della Fondazione medesima.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

• Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta e regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

• Vista la legge regionale 16.02.2010, n. 11, e in particolare l'art. 42;

• Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;

• Vista la deliberazione n. 2315 del 20.11.2012;

delibera

1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare a favore della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto la spesa di euro 50.000,00 sul capitolo n. 101481 ad oggetto "Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, da destinare al fondo di dotazione;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
4. di dare atto che la liquidazione della somma di cui al precedente punto 2, a favore della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto, verrà effettuata dalla Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo compatibilmente con la disponibilità di cassa e secondo le disposizioni normative regionali in materia contabile;
5. di incaricare la Direzione Attività Culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2576 del 18 dicembre 2012

Quota di partecipazione della Regione a favore delle Fondazioni liriche Arena di Verona e Teatro La Fenice di Venezia. Esercizio finanziario 2012. Legge regionale 10 maggio 1999, n. 20 "Partecipazione della Regione alle Fondazioni di diritto privato Arena di Verona e Teatro La Fenice di Venezia" e legge regionale 23 novembre 2012, n. 45 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2012".

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:

La Regione del Veneto è socio fondatore delle Fondazioni liriche Arena di Verona e Teatro La Fenice di Venezia. Con la presente delibera si impegna la quota supplementare di partecipazione prevista dalla legge regionale di assestamento del bilancio 2012.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La legge regionale 10 maggio 1999, n. 20 "Partecipazione della Regione alle Fondazioni di diritto privato Arena di Verona e Teatro La Fenice di Venezia" ha autorizzato la Giunta regionale a concedere un contributo al finanziamento della gestione delle Fondazioni liriche in ottemperanza a quanto disposto dai decreti legislativi 29 giugno 1996, n. 367 e 23 aprile 1998, n. 134 relativi alla trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti autonomi "Arena di Verona" e "La Fenice" di Venezia.

Il Veneto è l'unica regione italiana che può vantare la presenza di due Fondazioni liriche nel proprio territorio: due realtà molto diverse tra loro, non tanto per l'ambito territoriale in cui operano, quanto per la specificità della loro storia e della loro programmazione. La Regione del Veneto è presente in qualità di socio fondatore nei Consigli di amministrazione delle Fondazioni liriche così come previsto dai decreti sopracitati e dalla legge regionale 10 maggio 1999, n. 20.

Con deliberazione n. 1465 del 31.7.2012 la Giunta regionale ha preso atto dei bilanci consuntivi e preventivi 2011 e 2012 presentati dalle Fondazioni liriche e contestualmente ha impegnato la quota di partecipazione della Regione a favore delle medesime per l'anno corrente, che la legge regionale di bilancio 6.04.2012, n. 14 ha quantificato in € 1.900.000,00 complessivi.

Il Consiglio regionale, considerato che le attività della lirica, più di ogni altro settore dello spettacolo dal vivo, richiedono una notevole disponibilità di risorse tali da garantire l'elevata qualità degli allestimenti e consentire alle Fondazioni stesse la realizzazione di attività di livello internazionale e che tali attività rappresentano un reale fattore di sviluppo economico la cui ricaduta produce nel territorio considerevoli effetti anche nel settore del turismo culturale e in considerazione inoltre delle maggiori attività svolte dalle Fondazioni nell'anno corrente che hanno comportato maggiori spese, con la legge regionale 23 novembre 2012, n. 45 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2012" ha previsto una quota supplementare di partecipazione della Regione che è stata quantificata in € 700.000,00 complessivi.

Con il presente provvedimento pertanto si prende atto di quanto disposto dalla legge sopracitata.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

• Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta e regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
• Vista la legge regionale 10 maggio 1999, n. 20;
• Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;
• Vista la legge regionale 23.11.2012, n. 45;

delibera

1. di prendere atto di quanto disposto dalla legge regionale 23.11.2012, n. 45 che prevede una quota supplementare di partecipazione della Regione a favore delle Fondazioni liriche Arena di Verona e Teatro La Fenice di Venezia;
2. di impegnare a favore delle Fondazioni liriche Arena di Verona e Teatro La Fenice di Venezia la spesa complessiva di euro 700.000,00 sul capitolo 70228 ad oggetto "Contributo della Regione alla gestione delle Fondazioni Arena di Verona e La Fenice di Venezia" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
4. di dare atto che la liquidazione della somma di € 350.000,00 a favore della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia e della somma di € 350.000,00 a favore della Fondazione Arena di Verona verrà effettuata dalla Direzione regionale Attività Culturali e Spettacolo compatibilmente con la disponibilità di cassa e secondo le disposizioni normative regionali in materia contabile;
5. di incaricare la Direzione regionale Attività Culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2577 del 18 dicembre 2012

RetEventi Cultura Veneto - Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di Accordi di programma con gli Enti locali 2° provvedimento. Esercizio Finanziario 2012. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Sostegno regionale alle Amministrazioni provinciali di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza per l'attuazione del progetto interprovinciale a regia regionale RetEventi Cultura Veneto.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, in attesa di nuova e più organica normativa in materia di attività culturali, con legge regionale 22.2.1999, n. 7, art. 51, è stata autorizzata a promuovere Accordi di Programma con gli Enti Locali per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali.

In attuazione di quanto previsto dal citato art. 51, la Giunta Regionale già negli anni dal 2002 al 2004 ha avviato progetti d'intesa con le Amministrazioni provinciali che, con iniziative condivise attraverso la definizione di un tema comune, potessero creare un percorso culturale a regia regionale. Lo strumento della concertazione tra la Regione e il livello di governo provinciale è stato finalizzato a promuovere nel territorio la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l'offerta di attività culturali e di spettacolo ed ha ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti per l'efficace azione di attrazione anche turistica dei progetti territoriali e di sensibilizzazione dei cittadini che acquisiscono così consapevolezza del valore del patrimonio culturale presente nel proprio territorio.

Conclusasi l'esperienza sopracitata, negli ultimi anni ogni Amministrazione provinciale ha proposto autonomamente progetti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del suo patrimonio storico, artistico ed ambientale, facendo interagire beni e attività culturali, arte e spettacolo, tradizione e modernità, in una logica di rete e di sistema territoriale.

È comunque a partire dal 2010, con la DGR n. 3337 del 30/12/2010, che la Giunta regionale ha avviato un progetto a regia regionale che ha dato origine ad un network denominato RetEventi Cultura Veneto, concordato con le sette Amministrazioni provinciali. L'iniziativa si configura come un progetto territoriale condiviso che, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni locali del territorio, propone eventi culturali e di spettacolo in una pluralità di rassegne proposte da soggetti diversi.

RetEventi Cultura Veneto ha come obiettivo, in un contesto caratterizzato da una grande vivacità di iniziative, quello di valutare l'offerta culturale come risorsa strategica capace di indirizzare e governare i processi di trasformazione in atto nel nostro territorio, riqualificando il ruolo della cultura a fattore che contribuisce a stimolare la diffusione delle idee e della creatività.

Il lavoro condotto in stretta collaborazione con gli Enti locali da un lato e con gli operatori culturali e di spettacolo dall'altro, che ad oggi ha garantito un'offerta culturale di qualità, accessibile al grande pubblico ed organica al territorio, ha indotto la Giunta regionale a valutare con estremo interesse il processo di trasformazione che RetEventi Cultura Veneto sta mettendo in atto. Le contrazioni delle risorse che si sono rese necessarie nei bilanci regionali relative allo spettacolo e alle attività culturali hanno indotto infatti ad ipotizzare nuove strategie di promozione culturale, in cui i diversi attori, enti pubblici e operatori, condividono percorsi finalizzati ad ottimizzare le risorse sia economiche che umane.

La risposta del territorio ha confermato che un processo di programmazione basato sulla creazione di un vero e proprio network, facendo sistema, risulta attualmente una soluzione concreta e positiva all'attuale stato di crisi: si è assistito infatti ad un incremento delle manifestazioni e degli appuntamenti di spettacolo nell'intero territorio regionale e ad un maggiore coinvolgimento sia delle associazioni che delle istituzioni pubbliche, in particolare delle Amministrazioni comunali.

Forte pertanto dei risultati raggiunti nel 2011 e nel 2012, con oltre tremila manifestazioni presentate ed oltre ottocento Enti coinvolti nella programmazione, e consapevole del volano culturale, ma anche economico e turistico che il progetto RetEventi Cultura Veneto ha saputo creare, la Regione intende consolidare il proprio ruolo di governo del territorio, mediante la definizione di un Accordo di programma con le Amministrazioni provinciali in una logica di condivisione delle progettualità, continuando il percorso intrapreso congiuntamente, facendo rete, per la diffusione di un'offerta culturale di prim'ordine. A tal proposito viene altresì confermato il Tavolo di lavoro tecnico previsto dalla DGR n. 3337 del 30/12/2010 che vede la partecipazione delle sette Amministrazioni provinciali, del Segretario regionale per la Cultura e del Dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo cui la materia è affidata.

La Giunta regionale del Veneto, con il presente provvedimento, intende quindi proseguire il progetto denominato RetEventi Cultura Veneto procedendo alla sottoscrizione di un Accordo di programma con le Amministrazioni provinciali del Veneto finalizzato all'avvio delle modalità operative e di studio per la realizzazione della prossima progettualità.

L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato e, per ciascuna Amministrazione provinciale, dal Presidente o suo delegato.

La spesa relativa per la Regione sarà pari a € 399.000,00 complessivi, suddivisi in parti uguali tra gli Enti locali coinvolti: € 57.000,00 alla Provincia di Belluno, € 57.000,00 alla Provincia di Padova, € 57.000,00 alla Provincia di Rovigo, € 57.000,00 alla Provincia di Treviso, € 57.000,00 alla Provincia di Venezia, € 57.000,00 alla Provincia di Verona, € 57.000,00 alla Provincia di Vicenza, da imputare sul cap. 70226 "Finanziamento di interventi culturali nell'ambito di accordi di programma con enti locali" dell'esercizio finanziario 2012.

Con il presente atto, pertanto, si sottopone all'esame della Giunta regionale il citato Accordo di Programma che, Allegato A, ne fa parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

• Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la legge regionale 22.02.1999, n. 7 e in particolare l'art. 51;
- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;
- Vista la legge regionale 6.04.2012, n. 14;
- Viste le proposte presentate dalle Amministrazioni provinciali del Veneto;

delibera

1. di approvare l'Accordo di programma relativo al progetto RetEventi Cultura Veneto da sottoscrivere tra la Regione del Veneto e le Amministrazioni provinciali di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, così come individuato nello schema Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante lo stesso. L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato e, per ciascuna Amministrazione provinciale, dal Presidente o suo delegato;
2. di determinare in euro 399.000,00, suddivisi come in premessa indicato tra gli Enti coinvolti, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 del bilancio 2012 "Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma con gli enti locali";
3. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
4. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2577 del 18 dicembre 2012 pag. 1/4

Schema di Accordo di Programma

Regione del Veneto

Giunta Regionale
Direzione Attività Culturali e Spettacolo

Accordo di Programma

Progetto RetEventi Cultura Veneto

sottoscritto con

Provincia di Belluno
Provincia di Padova
Provincia di Rovigo
Provincia di Treviso
Provincia di Venezia
Provincia di Verona
Provincia di Vicenza

Venezia, 2012

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra

la Regione del Veneto rappresentata da

e

la Provincia di Belluno rappresentata da

la Provincia di Padova rappresentata da

la Provincia di Rovigo rappresentata da

la Provincia di Treviso rappresentata da

la Provincia di Venezia rappresentata da

la Provincia di Verona rappresentata da

la Provincia di Vicenza rappresentata da

P r e m e s s o

- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto dalle Amministrazioni Provinciali del Veneto, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualifichino il territorio e la capacità innovativa culturale.
- che con provvedimento n. del la Giunta regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto denominato *RetEventi Cultura Veneto*, secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

ARTICOLO 1
(denominazione dell'accordo)

Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo è denominato *RetEventi Cultura Veneto.*

ARTICOLO 2
(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta, nelle more dell'entrata in vigore di una nuova normativa in materia di attività culturali, a realizzare con le Amministrazioni Provinciali del Veneto la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.
L'iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l'immagine culturale del Veneto e, anche mediante la razionalizzazione delle risorse, attuare un'offerta qualitativamente più incisiva.

ARTICOLO 3
(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Amministrazione Provinciale di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso,Venezia, Verona, Vicenza e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Attività culturali e Spettacolo, mentre alle Amministrazioni Provinciali è affidata la funzione di realizzazione, per quanto di specifica competenza.
L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.
L'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione della comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente Accordo.

ARTICOLO 4
(contenuto)

Le Province, di cui al precedente art. 3, in applicazione al presente Accordo, si impegnano a proseguire il progetto denominato *RetEventi Cultura Veneto* dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, che prevede azioni comuni nei settori dello spettacolo.
Il progetto prevede in particolare l'avvio di eventi singoli o di rassegne che dovranno dar conto della rilevanza sovracomunale, della qualità artistico-professionale degli stessi e della loro capacità di ottimizzare le proposte culturali in una logica di rete e di sistema. Gli eventi saranno presentati in modalità condivise e concordate mediante forme di promozione sia cartacea che on-line.

ARTICOLO 5
(partecipazione regionale)

La Regione del Veneto partecipa al progetto con un impegno finanziario, supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, di € 399.000,00, suddiviso in parti uguali tra gli Enti locali coinvolti ovvero: € 57.000,00 alla Provincia di Belluno, € 57.000,00 alla Provincia di Padova, € 57.000,00 alla Provincia di Rovigo, € 57.000,00 alla Provincia di Treviso, € 57.000,00 alla Provincia di Venezia, € 57.000,00 alla Provincia di Verona, € 57.000,00 alla Provincia di Vicenza. Tali somme saranno liquidate a saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa, mediante l'invio da parte delle Amministrazioni provinciali entro il 31 dicembre 2013, della sottoindicata documentazione:

- attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate percepite con l'indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
- relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
- dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa ogni Provincia non ha usufruito di altri finanziamenti regionali.

ARTICOLO 6
(modalità di attuazione)

La realizzazione del contenuto dei progetti, articolo 4), è così stabilita:
– evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di comunicazione e di promozione dell'evento, del logo della Regione, del logo di *RetEventi* e dell'indicazione che l'iniziativa viene realizzata nell'ambito dell'Accordo di Programma Regione del Veneto – Province del Veneto;

- indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
- finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario individuato nel precedente art. 5);
- attuazione del progetto a cura delle Province del Veneto, con impegno ad organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d'intesa con la competente Direzione Attività culturali e Spettacolo della Regione;
- relazione conclusiva e rendicontazione economica dell'intero progetto a cura delle Amministrazioni Provinciali del Veneto.

ARTICOLO 7
(tempi di realizzazione)

Il progetto ha la durata di un anno dalla data di sottoscrizione del presente accordo, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte delle Province del Veneto.

ARTICOLO 8
(ritiro adesione)

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l'avvio o ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'iniziativa.
Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l'accordo di programma.

Il presente atto viene letto articolo per articolo e sottoscritto

(luogo e data)

per la Regione del Veneto

per la Provincia di Belluno rappresentata da

per la Provincia di Padova rappresentata da

per la Provincia di Rovigo rappresentata da

per la Provincia di Treviso rappresentata da

per la Provincia di Venezia rappresentata da

per la Provincia di Verona rappresentata da

per la Provincia di Vicenza rappresentata da

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2578 del 18 dicembre 2012

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Venezia instaurato con atto di citazione notificato in data 7.10.2012 per asserita lesione all'immagine.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2579 del 18 dicembre 2012

Autorizzazione a proporre opposizione a pretesa creditoria della società Cristanini s.p.a. nei confronti della Regione del Veneto. Autorizzazione all'incasso parziale e alla transazione sul saldo.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2580 del 18 dicembre 2012

Autorizzazione a proporre opposizione ex art. 10 D.P.R. n. 1199/1971 al ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da Fratucello Antonio contro la Regione del Veneto ed altri, per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento emesso dalla Regione Veneto n. 328500 del 16/07/2012.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2581 del 18 dicembre 2012

Giudizio arbitrale promosso da società Net Engineering s.p.a. contro Regione Veneto con istanza notificata in data 03.12.2012 - Accordo quadro fra Regione del Veneto e Consorzio Net Engineering (ora Net Engineering s.p.a.) per la progettazione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. Nomina dell'arbitro e del difensore.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2582 del 18 dicembre 2012

N° 10 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2583 del 18 dicembre 2012

N° 5 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2584 del 18 dicembre 2012

Ratifiche DPGR n. 214 del 7.12.2012, n. 210 del 4.12.2012, n. 201 del 20.11.2012, e n. 209 del 4.12.2012, relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2585 del 18 dicembre 2012

Convenzione con l'Associazione culturale internazionale Soraimar di Asolo (TV) per un contributo alla gestione, manutenzione ed implementazione di contenuti multimediali del data base esistente per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. L.R. 50/84.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

La Regione promuove e sostiene attività di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, anche attraverso la rete internet. La raccolta dei dati e la gestione delle informazioni sono curate dall'Associazione Soraimar di Asolo (TV), che da tempo ha attivato e gestito uno strumento informatico specifico, alimentandone i contenuti e mantenendone la fruibilità pubblica.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nell'ambito di un ampio sistema di iniziative mirate alla valorizzazione ed alla promozione del patrimonio demo-etno-antropologico, dedica ormai da tempo una particolare attenzione al complesso dei beni intangibili o meglio 'immaterialì, con ciò intendendo anche documentare -prima della loro obsolescenza- le espressioni di una tradizione orale, concordemente riconosciute anche dalla comunità internazionale, secondo la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale siglata a Parigi il 17 ottobre 2003, come fattore sia di rafforzamento del senso di identità e di appartenenza al territorio, sia di connotazione del territorio stesso, delle sue tradizioni e dunque della sua vocazione più autentica, che risulta fondamentale per una politica di sviluppo. L'interesse da parte della Regione per il patrimonio culturale diffuso si è espresso anche recentemente con la legge 30/20012, istitutiva degli ecomusei, che hanno come scopo primario la testimonianza della memoria storica, come conservazione dei valori insiti nelle culture locali. È questa una ulteriore dimostrazione dell'evoluzione della volontà di salvaguardia del patrimonio culturale non solo materiale, già espressa dalla L.R. 50/84, in cui a favore del patrimonio si "dispone l'attivazione di servizi finalizzati alla rilevazione delle istituzioni culturali esistenti nel territorio regionale, alla catalogazione e schedatura dei beni culturali conservati da dette istituzioni, alla realizzazione di un sistema regionale di raccolta e trasmissione dati relativi a tali beni culturali".

Considerata, quindi, da un lato l'importanza di acquisire, raccogliere e archiviare le tradizioni orali e popolari, che si tramandano di generazione in generazione e, al tempo stesso, l'opportunità di offrire un sistema di condivisione delle informazioni e di diffusione della conoscenza, sfruttando le potenzialità divulgative offerte dalla rete internet, la Regione da un decennio, originariamente secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2557 del 3 settembre 2002, ha voluto la creazione di un Archivio delle Tradizioni Orali del Veneto (acronimo ATOV). L'azione si è sviluppata sin dall'inizio con una stretta sinergia con l'Associazione culturale internazionale Soraimar di Asolo (TV), già attiva nel settore della conservazione e valorizzazione di queste testimonianze, svolgendo attività di raccolta dei più svariati documenti di cultura orale, sia in Europa che in America latina. In questi anni di attività sotto l'egida regionale, l'associazione ha prodotto un patrimonio notevole di "elementi viventi", tra cui canti popolari, favole, miti, leggende e filastrocche tradizionali. Considerevole la mole dei contenuti, ivi compresi gli allegati multimediali, sui quali la Regione ha mantenuto piena disponibilità d'uso per fini istituzionali. La raccolta e la sua organizzazione sono quindi nate e si sono sviluppate attraverso un'azione sinergica in convenzione con l'associazione, ed offre un insieme di informazioni fruibile on-line da parte di un'utenza a cui non vengono richiesti accreditamenti specifici, considerata la finalità di mantenere vivo il rapporto identitario e la sua conoscenza, attraverso la facilità di consultazione e l'immediatezza di accesso. Il materiale è consultabile all'indirizzo web www.venetrad.it ed è stato pensato ad uso:

• degli studenti e degli insegnanti, per valorizzare le esperienze del passato e riscoprire le radici con la propria storia, terra e famiglia, facendone oggetto di studio;

• ad uso degli emigrati e dei loro discendenti, per partecipare a un ricordo d'identità e al recupero delle relazioni sociali con l'ambiente di origine;

• ad uso generale di tutti coloro che in tutto o in parte credano nella condivisione dei valori basilari delle culture e civiltà popolari, attraverso il loro studio e la percezione sensoriale.

Il risultato raggiunto, sviluppato con la creazione e il mantenimento di uno specifico programma per la gestione della raccolta costituente l'archivio ATOV, ha queste flessibilità di offerta del materiale ed è idoneo anche all'immissione delocalizzata dei dati.

Da un decennio quindi, l'Associazione Soraimar dedica la propria attività a sviluppare questo progetto, a cui la Regione ha sempre aderito, mantenendo in vita il rapporto convenzionale a suo tempo attivato e via via rinnovato attraverso le DGR 458/2004, DGR 1225/2005 e 2833/2009.

Il rapporto instaurato con l'associazione Soraimar si è concluso il 21.10.2012.

Si ritiene opportuno, a questo punto, non interrompere l'operatività e l'implementazione di questo strumento di conoscenza, con l'obiettivo di garantire da una parte il mantenimento e la gestione del sistema nel quale si organizzano i dati, dall'altra favorire l'incremento dei contenuti multimediali, malgrado non vi siano le condizioni economiche per far ulteriormente maturare lo strumento ora disponibile. Anzi, l'attuale contingenza, imponendo una generale riduzione di costi, suggerisce prudenza nelle prospettive temporali di sviluppo. In ogni caso, permane l'opportunità di non disperdere le competenze e le conoscenze, tenuto conto della peculiarità non tanto degli aspetti informatici, sviluppati dalla associazione, quanto delle capacità di rilevazione e raccolta dei contenuti, che considerano anche la cultura italiana in Brasile, la cultura italiana in Messico, la cultura istro-veneta e degli italiani in est Europa.

L'Associazione Soraimar, per il condiviso interesse nella materia espleta la propria attività, mantenendo la visibilità e la fruibilità del sito, manutenendolo e provvedendo alla gestione dei contenuti e allegati multimediali, per cui si può riconoscere alla stessa un

contributo regionale secondo le modalità convenzionali definite nello schema di cui in Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si ravvisa quindi l'opportunità di partecipare economicamente ai costi di gestione, entro il limite di 25.000,00 euro, ogni onere incluso, a fronte di spese documentate e sostenute da Soraimar, importo che sarà impegnato sul capitolo 70118 ad oggetto "iniziative culturali in materia di musei e biblioteche promosse direttamente dalla Giunta regionale".

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Viste le Deliberazioni di Giunta regionale: n. 2557 del 3 settembre 2002; n. 458 del 20 febbraio 2004; n. 1225 del 18 marzo 2005; n. 1974 del 27 giugno 2006; n. 2833 del 29 settembre 2009;
  -Vista la richiesta di contributo del 30.11.2012 avanzata dall'Associazione Culturale Intz. Soraimar;
- Vista la legge regionale 50/1984;

delibera

1. di assegnare, per quanto esposto in premessa, un contributo alle attività ivi descritte dell'Associazione culturale internazionale Soraimar in Asolo (TV), con le modalità e secondo quanto disposto dallo schema di convenzione di cui all'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la durata prevista fino al 30.04.2013;
2. di impegnare a favore dell'Associazione culturale internazionale Soraimar in Asolo (TV), l'importo di euro 25.000,00 sul capitolo n. 70118 ad oggetto "iniziative culturali in materia di musei e biblioteche promosse direttamente dalla Giunta regionale" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che l'importo di cui al punto precedente sarà erogato su presentazione di idonea rendicontazione da presentare entro il 31.12.2013;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR 1/2011;
5. di incaricare il Dirigente della Direzione Beni Culturali dell'esecuzione del presente atto, ivi compresa la firma della convenzione;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2585 del 18 dicembre 2012

SCHEMA DI

CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E ASSOCIAZIONE CULTURALE INTERNAZIONALE SORAIMAR CON SEDE IN ASOLO (TV) PER LA VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DI UNA RACCOLTA INFORMATICA DI BENI CULTURALI IMMATERIALI.

PREMESSO

- che tra la Regione del Veneto e l'Associazione Culturale Internazionale Soraimar di Asolo (TV), riconoscendo entrambi i soggetti l'importanza delle tradizioni orali e del patrimonio immateriale appartenente in particolar modo alla popolazione veneta, è stata attiva per un decennio una collaborazione per promuoverne la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione, attraverso la diffusione di informazioni e la disponibilità di beni;

- che la scelta istituzionale è caduta su tale Associazione anche in considerazione dei contatti che la stessa ha intrattenuto ed intrattiene con le popolazioni di origine veneta a suo tempo emigrate all'estero, sviluppando un'importante legame con la cd. "identità veneta";

- che fin dal 30 settembre 2002, secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2557 del 3 settembre 2002, integrata con la successiva Deliberazione n. 458/2004 esistono tra i due enti rapporti poi rinnovati con Deliberazione n. 1225/2005, con convenzione sottoscritta in data 2 ottobre 2006 e successivamente rinnovata con Deliberazione della Giunta regionale n. 2833 del 29 settembre 2009 sottoscritta in data 21 ottobre 2009 e avente scadenza 21 ottobre 2012;

- che i beni contenuti nel data base informatico, già noto come ATOV, acronimo di archivio tradizioni orali del Veneto, sono dell'Associazione;

CONSIDERATO

-che permane l'esigenza di mantenere l'accessibilità e la disponibilità istituzionale dei beni immateriali raccolti in dieci anni di attività collaborativa, evitando la dispersione del patrimonio immateriale presente e la sospensione dell'implementazione del data base;

- che tale esigenza rappresenta un interesse comune e condiviso, per cui le parti concordano -attraverso il presente atto- di contribuire ciascuno per la propria parte alla diffusione e mantenimento del giacimento dei beni immateriali informatici riferiti o riferibili alla raccolta informatica dell'associazione culturale Soraimar;

-che la presente convenzione, pur di durata limitata a causa delle generali restrizioni economiche dell'apparato pubblico, rappresenta tuttavia una prospettiva di fruibilità pubblica e di mantenimento della raccolta non rinunciabile;

TRA

REGIONE del VENETO, con sede in Venezia, Dorsoduro, 3901, CF 80007580279, rappresentata, ai fini della presente convenzione, da _____ nella sua qualità di_____, giusta DGR_____

e

ASSOCIAZIONE CULTURALE INTERNAZIONALE SORAIMAR, d'ora in avanti denominata anche "Soraimar", con sede legale in Asolo (TV), presso il Municipio, piazza D'Annunzio 1, codice fiscale 92014780263, partita iva 03704600265, qui rappresentata dal suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore signor _____, nato a _____ il _____ e ivi residente in via _____

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1.

Entrambe le parti riconoscono valore al giacimento di beni culturali immateriali reso disponibile da Soraimar nel corso di precedenti rapporti intrattenuti con la Regione a far data dal 2002.

Le parti sono peraltro consapevoli che il materiale contenuto nel data base, files testo e files grafici, fotografici e multimediali, esprimono tradizioni, usanze, espressioni ed aspetti, soprattutto legati o collegati all'identità veneta, che offrono conoscenza e materiale di studio, preservandone la memoria vivente, in rapida obsolescenza con le trasformazioni della società.

Oggetto della presente convenzione è quindi la raccolta dei beni immateriali, il mantenimento, la conservazione e la accessibilità dei contenuti del data base di cui è titolare Soraimar, di cui la Regione può disporre per i propri fini istituzionali, con obbligo di citare la fonte, con la consapevolezza che i beni del giacimento informatico rappresentano espressioni del diffuso patrimonio culturale immateriale prevalentemente veneto ed hanno un intrinseco valore in quanto apprezzato tradizionalmente dalle comunità

di riferimento, a prescindere dai parametri di catalogazione, e che –se preservato e mantenuto fruibile- può costituire materiale di studio e di apprendimento anche dopo la scomparsa o trasformazione della produzione dei beni stessi nella vita quotidiana.

Art. 2

Alle finalità di cui all'articolo precedente Soraimar contribuisce con la propria attività mantenendo nella disponibilità istituzionale della Regione la raccolta informatica di beni del patrimonio immateriale, peraltro offrendone visibilità e possibilità generale di consultazione *on-line* al seguente indirizzo Internet: http://www.venetrad.it, che potrà mantenere il logo identificativo regionale per differenziarlo dal sito dell'associazione Soraimar. Qualora venissero rilevate dal Comitato Regionale per l'Accessibilità (CO.RE.A.) mancanze dei requisiti di legge, si procederà all'eliminazione dei collegamenti informatici dal sito istituzionale della Regione, con l'obbligo per Soraimar dell'eliminazione dal medesimo sito di ogni elemento riferito all'immagine coordinata regionale, con conseguente possibilità di ritiro della compartecipazione regionale, venendo a mancare l'elemento di fruibilità per cui essa viene riconosciuto.

Soraimar provvederà ad alimentare costantemente i contenuti della raccolta, aggiornandola con l'apporto di nuovi elementi, costituiti ciascuno da dati identificatori e allegati multimediali, relativi a "testimonianze di tradizioni orali" di diversa natura (testi, audio, video) e tipologia (canti, musiche, filastrocche, conte, orazioni etc.), dandone la visibilità informatica sopra riportata.

La manutenzione ordinaria del *software*, dell'*hardware* e dei dati conferiti nel data base da Soraimar è a carico della medesima Associazione. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria non sono contemplati dal presente accordo.

Tutte le spese per le attività realizzate da Soraimar restano a carico della stessa, salvo quanto previsto ai successivi artt. 3 e 4.

Art. 3

La Regione, a fronte delle attività inerenti la raccolta dei contenuti informatici, ivi comprese la possibilità di consultazione *on line* a favore della collettività attraverso il sito di cui all'articolo precedente, che viene gestito e mantenuto da Soraimar, contribuisce economicamente agli oneri sostenuti dall'associazione, anche in quanto, oltre ai comuni intenti perseguiti, si conviene che Soraimar invii alla Direzione Beni Culturali della Regione, su supporto informatico, una copia completa del Database aggiornato, che garantisca con

continuità il funzionamento del sistema informatico e che vi sia disponibilità a caricare nell'applicativo di gestione anche dati e documenti provenienti da altri archivi, ancorchè le modalità dell'eventuale inserimento di queste integrazioni siano comunque da concordare. Soraimar si renderà altresì disponibile a formare e a consentire che terze persone, indicate dalla Regione, possano immettere dati, impegnandosi anche a controllarli ed armonizzarli.

Art. 4

La durata della presente convenzione decorre dal 22 ottobre 2012 fino al 30 aprile 2013.

Viene accordata una partecipazione economica, a sostegno delle attività dell'Associazione Soraimar a cui la Regione ha interesse, in ragione di euro 25.000,00= (venticinquemila), da erogare su richiesta scritta documentata da presentare entro il 31 dicembre 2013.

Art. 5

Soraimar nella richiesta di erogazione della partecipazione economica regionale evidenzierà i costi sostenuti, fornendo copia delle fatture, per importo complessivamente non inferiore ad euro 25.000,00= (venticinquemila). Sono anche ammesse le spese dei canoni pagati da Soraimar per il mantenimento dei server e della gestione web. Nessuna spesa che viene esibita può aver già ricevuto un sostegno economico dalla Regione ovvero da altro ente od organismo pubblico o privato.

Nella richiesta il legale rappresentante di Soraimar, in considerazione del preminente interesse al mantenimento in continuità della fruizione del giacimento di beni culturali immateriali, deve comunicare se vi siano state eventuali significative interruzioni di sistema, intervenute durante il periodo di validità della convenzione, spiegandone motivi e durata, esponendo inoltre, in una sintetica relazione, l'attività svolta.

Art. 6

La mancata osservanza delle clausole regolanti il presente rapporto convenzionale può determinare da parte della Regione richiesta di restituzione delle somme erogate e/o revoca della partecipazione regionale, senza alcuna pretesa da parte di Soraimar.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26/4/1986, n.131. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico di Soraimar.

Venezia,

REGIONE DEL VENETO

Dirigente Regionale Direzione Beni Culturali

ASSOCIAZIONE CULTURALE INTERNAZIONALE SORAIMAR

Presidente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2587 del 18 dicembre 2012

Partecipazione della Regione del Veneto ad attività di valorizzazione dell'arte contemporanea in partenariato con il Comune di Venezia per lo sviluppo del progetto "Forte Marghera - Parco del Contemporaneo". Impegno e modalità di liquidazione. L.R. 30 gennaio 2004, n. 1, art. 45.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Il progetto denominato "Forte Marghera - Parco del Contemporaneo" promosso dal Comune di Venezia ha sviluppato nel corso del 2011 e del 2012 un complesso di azioni espositive e di dibattito culturale sull'arte contemporanea in relazione al territorio. Messo già in relazione con quello di "Dolomiti Contemporanee", realizzatosi a Taibon Agordino (BL), tramite il partenariato con la Regione del Veneto nel 2011, con il presente provvedimento si intende sviluppare la conoscenza del progetto di rete valorizzando le attività svolte attraverso specifici interventi di promozione.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Nel 2011 la Regione del Veneto ha sostenuto, come partner istituzionale, due progetti, "Forte Marghera - Parco del Contemporaneo" e "Dolomiti Contemporanee" che, come missione culturale, sviluppano attività legate all'attivazione e all'incentivazione delle risorse del territorio su cui insistono. Entrambi i progetti operano attraverso la declinazione di diverse attività che sono espressione di un'idea di arte contemporanea intesa come elemento capace di penetrare nel tessuto sociale in modo permanente. Nello specifico di Forte Marghera, importante costruzione difensiva ottocentesca di proprietà del Comune di Venezia, è in corso dal 2006 un'azione complessiva di riutilizzo degli spazi edificati meno compromessi grazie alla collaborazione e alla presenza operativa nel sito di organizzazioni da anni attive nel campo delle produzioni culturali e del tempo libero. Accanto a queste iniziative, dal 2010 (ovvero da quando nella presentazione pubblica del Master Plan per il recupero di Forte Marghera sono state prefigurate possibili linee di recupero e riorganizzazione dello straordinario comprensorio fra la laguna e la terraferma veneziana) si è venuta creando, da parte del Comune di Venezia, l'idea di sviluppare questo sito anche come "parco urbano per produzioni creative" nel settore delle arti contemporanee. È dunque dal maggio 2011 che s'incomincia a parlare del "Parco Contemporaneo", presentato nel corso dell'anno in diverse occasioni di incontro pubblico allo scopo di generare una prima rete di collaborazioni con nuove realtà no-profit dell'area veneta e italiana. Risale, invece, alla fine dell'anno la proposta, da parte del Comune di Venezia, Assessorato Ambiente e Città Sostenibile, Politiche Giovanili e Centro Pace, Informatizzazione e Cittadinanza Digitale, di coinvolgere la Regione - anche in considerazione degli eventuali effetti producibili all'interno delle attività propedeutiche alla candidatura di Venezia insieme al Nord-Est quale Capitale Europea della Cultura nel 2019 - nella programmazione di eventi espositivi e performativi del progetto "Parco del Contemporaneo" da svolgersi sia all'interno degli spazi di Forte Marghera sia in esterno, in collaborazione con il Comune di Taibon Agordino in cui si è svolta l'edizione 2012 del progetto "Dolomiti Contemporanee". Con il provvedimento n. 2280 del 29 dicembre 2011 si sono, dunque, gettate le basi del network tra i due progetti con l'obiettivo di innescare un processo di riqualificazione dell'identità del territorio ed un potenziamento delle capacità della produzione creativa tra due contesti geografici diversi e distanti, la terraferma veneziana con la laguna di Venezia e l'area montana dolomitica ed il Parco delle Dolomiti. Venezia e Dolomiti, che costituiscono (l'una per l'incomparabile portato storico, culturale ed artistico, le altre per l'unicità di elementi naturali peculiari quali ambiente naturale e paesaggio alpino) due cospicue "emergenze" nell'ambito del territorio veneto, riconosciute in tutto il mondo.

Il Comune di Venezia, Assessorato Ambiente e Città Sostenibile, Politiche Giovanili e Centro Pace, Informatizzazione e Cittadinanza Digitale con propria nota del 22 novembre 2012 in considerazione del riscontro di pubblico registrato tanto nella offerta delle manifestazioni espositive e di dibattito svolte all'interno di Forte Marghera quanto nella relazione con il progetto "Dolomiti Contemporanee", propone di proseguire il partenariato con la Regione realizzando un secondo ciclo di attività consistenti in: redazione e stampa in mille copie di un volume contenente il catalogo delle attività realizzate nel 2012 nell'ambito del progetto "Forte Marghera - Parco del Contemporaneo" e del progetto "Dolomiti contemporanee"; organizzazione di un seminario finalizzato a definire il contributo dell'arte contemporanea al progetto "Venezia e Nordest capitale europea della cultura 2019", in occasione del quale distribuire il volume innanzi citato; strutturazione di una redazione specializzata per la raccolta, la sistematizzazione e la diffusione di informazioni relative all'arte contemporanea con specifica attenzione alle attività di produzione a livello regionale e nell'area triveneta; aggiornamento e potenziamento del sito www.parcodelcontemporaneo.it; pubblicazione di una newsletter elettronica e realizzazione di adeguato materiale promozionale delle attività svolte con l'obiettivo di far conoscere ad un pubblico vasto le opportunità rese disponibili dalla Regione per l'arte contemporanea; potenziamento delle strutture di Forte Marghera destinate alle attività di produzione e residenza artistica; realizzazione a Forte Marghera di un laboratorio di produzione artistica, aperto al pubblico, concomitante con la prossima Biennale d'Arti Visive di Venezia, che veda la partecipazione di giovani artisti provenienti da accademie europee, coordinati da Accademia di Belle Arti di Venezia; realizzazione di un programma di residenze artistiche e di scambi con realtà attive nelle produzioni creative regionali ed extra-regionali.

Per la realizzazione di tali attività si propone che la Regione partecipi quale partner istituzionale concorrendo alle spese organizzative fino ad un tetto massimo di euro 70.000,00 secondo il progetto presentato dal Comune di Venezia e conservato agli atti della Direzione.

La spesa graverà sul cap. 100342 ad oggetto "Azioni regionali per la promozione dell'arte contemporanea (art. 45, L.R. 30/01/2004, n. 1)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente. Liquidazione e pagamento avverranno in due soluzioni: una prima tranche, compatibilmente con la disponibilità di cassa, di euro 30.000,00 su richiesta con allegata presentazione entro il 30 aprile 2013 di una relazione sull'avvio delle attività, ed una seconda tranche a saldo, pari a euro 40.000,00, dopo la realizza-

zione della attività programmate e previo invio di richiesta di liquidazione, da presentarsi entro il 31 dicembre 2013, con allegate relazione finale e rendicontazione delle spese.

In considerazione della diversa articolazione delle singole attività previste dal progetto, sarà possibile prevedere, sulla base di adeguate motivazioni e previo assenso della Direzione regionale competente, che eventuali residui derivanti da una o più delle macro-aree di intervento possano essere riutilizzati in altre aree previste dal progetto stesso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta e regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Visto l'art. 45 della L. R 30 gennaio 2004 n. 1;
- Vista la proposta pervenuta dal Comune di Venezia in data 22/11/2012, prot. n. 2012/493861;
- Condivise le valutazioni espresse in narrativa;

delibera

1. di approvare la proposta di partecipazione della Regione del Veneto alla prosecuzione del progetto "Forte Marghera - Parco del Contemporaneo" promosso dal Comune di Venezia, Assessorato Ambiente e Città Sostenibile, Politiche Giovanili e Centro Pace, Informatizzazione e Cittadinanza Digitale;
2. di impegnare a favore del Comune di Venezia la somma di € 70.000,00 sul cap. 100342 avente ad oggetto "Azioni regionali per la promozione dell'arte contemporanea (art. 45, L.R. 30/01/2004, n. 1)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
3. di liquidare e pagare al Comune di Venezia una prima tranche, compatibilmente con la disponibilità di cassa, di euro 30.000,00 su richiesta con allegata presentazione entro il 30 aprile 2013 di una relazione sull'avvio delle attività, ed una seconda tranche a saldo, pari a euro 40.000,00, dopo la realizzazione delle attività programmate e previo invio di richiesta di liquidazione, da presentarsi entro il 31 dicembre 2013, con allegate relazione finale e rendicontazione delle spese;
4. di dare atto che le spese per complessivi € 70.000,00 di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di incaricare la Direzione regionale Beni culturali dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2588 del 18 dicembre 2012

Revisione normativa della catalogazione dei Beni Demoetnoantropologici Materiali (BDM). Adesione al gruppo di lavoro e designazione referente scientifico.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

L'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, cui compete l'emanazione della normativa standard per la catalogazione dei beni culturali, costituisce un gruppo di lavoro Stato-Regioni e Province autonome per la revisione del tracciato catalografico dedicato ai beni demoetnoantropologici materiali (scheda BDM). Con il presente provvedimento la Giunta regionale delibera di aderire all'iniziativa, designando a tal fine un referente scientifico di comprovata professionalità ed esperienza nel settore.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, ai sensi della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 2, è impegnata da oltre vent'anni nelle azioni di censimento, ricognizione e raccolta di informazioni sul patrimonio dei beni culturali presenti nel territorio regionale; la particolare attenzione rivolta al tema della catalogazione ha innescato un processo di confronto e di scambio con altre realtà istituzionali che operano nel settore, mediante intese di collaborazione, non soltanto in ambito locale, ma anche a livello nazionale: processo che da una parte ha certo contribuito all'incremento delle informazioni depositate nella Banca Dati regionale, ma dall'altra ha anche concorso alla definizione stessa degli strumenti catalografici d'uso, con la creazione di nuovi tracciati di schede di catalogo, per alcune tipologie di materiali, adottati poi come standard normativi dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che in questa materia opera in collaborazione con le Regioni, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 17.

Fra le categorie maggiormente interessate si segnala con notevole evidenza quella dei beni definiti 'demoetnoantropologicì, che sono stati oggetto di studio specifico per le problematiche di ordine catalografico. La Regione del Veneto ha preso parte attiva al gruppo di lavoro che si è costituito nell'anno 2000 presso l'ICCD per la definizione della scheda Beni Demoetnoantropologici Immateriali (BDI); all'interno di questa commissione il Veneto è stato rappresentato, fra gli altri componenti, come approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 3677 del 17 novembre 2000, dalla dott.ssa Daniela Perco, responsabile del Museo Etnografico Provinciale di Seravella di Cesiomaggiore, già in precedenza individuata quale referente scientifico in occasione di campagne di catalogazione regionali, per la comprovata competenza e la vasta esperienza maturata nella materia. Il gruppo di lavoro ha portato a termine con successo l'operazione, determinando il tracciato della scheda illustrato nei due fascicoli della normativa BDI, pubblicati nel 2002 e nel 2006, cui ci si riferisce oggi come a standard nazionali.

Attualmente l'ICCD, sempre nell'ambito della collaborazione con le Regioni in materia di catalogazione di beni demoetnoantropologici, in conformità con l'iter procedurale già in passato seguito, promuove la costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale, per la revisione e l'aggiornamento del tracciato standard della scheda Beni Demoetnoantropologici Materiali (BDM), edito nel 2000. Tale revisione risponde in particolar modo a un'esigenza espressa negli ultimi tempi dai direttori e conservatori dei Musei del settore, nazionali, regionali e locali, che richiedono un tracciato più funzionale alla pratica museale.

A tal fine l'ICCD, con nota prot. 2535 del 5 ottobre 2012, ha formulato alle Regioni e alle Province autonome la richiesta di esprimere la propria adesione, designando il personale individuato da ciascuna in propria rappresentanza presso il costituendo gruppo di lavoro. Pertanto, onde fornire adeguato supporto tecnico scientifico, garantendo inoltre un'opportuna linea di continuità con il lavoro pregresso, si ritiene di confermare in qualità di referente per la Regione del Veneto la dott.ssa Daniela Perco.

Gli eventuali oneri, per il rimborso della spese di viaggio e soggiorno sostenute dalla dott.ssa Daniela Perco in occasione delle riunioni che si terranno a Roma presso l'ICCD, verranno corrisposti con ricorso al capitolo n. 3002 del bilancio regionale: "Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L.R. 2/1986;
- Visto il D.Lgs. 42/2004, art. 17;
- Vista la D.G.R. n. 3677 del 17.11.2000;

delibera

1. di approvare la partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale di riferimento ICCD-Regioni, per la revisione e l'aggiornamento del tracciato catalografico standard della scheda Beni Demoetnoantropologici Materiali (BDM), edito nel 2000;
2. di indicare quale referente scientifico in rappresentanza della Regione del Veneto nel costituendo gruppo di lavoro di cui al

punto 1 la dott.ssa Daniela Perco, responsabile del Museo Etnografico Provinciale di Seravella di Cesiomaggiore;

3. di riconoscere alla dott.ssa Daniela Perco, su presentazione delle relative pezze giustificative, il rimborso delle spese sostenute di viaggio e per soggiorno entro il limite massimo di euro 1.000,00;

4. di impegnare a favore della dott.ssa Daniela Perco la spesa di euro 1.000,00 sul capitolo n. 3002 ad oggetto "Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

5. di dare atto che la liquidazione delle spese avverrà su presentazione delle relative pezze giustificative, anche in più tranche in occasione dello svolgimento delle riunioni;

6. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Beni Culturali dell'esecuzione del presente atto, anche prevedendo di disporre l'eventuale economia di spesa nel caso di inferiore necessità di rimborso;

7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

8. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2589 del 18 dicembre 2012

Presa d'atto della Valutazione di Incidenza relativo al progetto per la costruzione di un Centro per l'Addestramento Unificato, in comune di Longare (VI). (D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articolo 5; D.G.R. n. 192 del 31.01.2006 e D.G.R. n. 740 del 14.03.2006.)

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Presa d'atto della Valutazione di Incidenza relativo al progetto per la costruzione di un Centro per l'Addestramento Unificato, in comune di Longare (VI), a seguito del parere positivo espresso dall'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza ai sensi delle D.G.R. n. 192/2006 e n. 740/2006.

Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

L'attuazione delle disposizioni previste dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE, finalizzata a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri, prevede l'adozione di opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché le perturbazioni, suscettibili di avere conseguenze significative, sulle specie per cui i siti della rete Natura 2000 sono stati individuati. L'art. 6, commi 3 e 4, della succitata direttiva comunitaria riconosce la Valutazione di Incidenza come uno strumento a disposizione dello Stato membro per garantirne una sua corretta applicazione; esso infatti prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve essere oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

A tal riguardo, con i provvedimenti di recepimento della summenzionata direttiva comunitaria (DD.PP.RR. 357/97 e 120/03), lo Stato Italiano ha riconosciuto, per quanto di competenza, l'autonomia disciplinare in merito alla procedura di Valutazione di Incidenza alle Regioni e alle Province Autonome.

In considerazione di ciò la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 740 del 14 marzo 2006, ha trattenuto in capo a sé la competenza sulla procedura per la Valutazione di Incidenza per le opere di competenza statale ed ha affidato al Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, il compito di esprimere il parere sugli elaborati che costituiscono lo studio.

Successivamente, con la deliberazione di G.R. n. 3227 del 21 dicembre 2010, l'incarico di Autorità competente per la Valutazione di Incidenza Ambientale è stato attribuito al Segretario Regionale per le Infrastrutture, anche per quanto riguarda il compito di esprimere alla Giunta Regionale il proprio parere obbligatorio sugli studi di incidenza riguardanti opere dello stato o nei casi di contenzioso, il quale si avvale per l'istruttoria tecnica del Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV).

In data 29/05/2012, il Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori e del Demanio ha trasmesso lo studio di selezione preliminare (screening) per la Valutazione di Incidenza relativo al progetto per la costruzione di un Centro per l'Addestramento Unificato in comune di Longare (VI), redatto dal dott. Daniele MION e dal dott. Francesco SCARTON. A questa è seguita la trasmissione di ulteriore documentazione: con nota del 16/08/2012, la medesima Direzione Generale del Ministero della Difesa ha trasmesso la documentazione progettuale integrativa predisposta in conseguenza dell'aggiornamento progettuale dovuto alla riduzione delle volumetrie previste per il succitato centro; mentre con nota del 5/12/2012, la Direzione Urbanistica e Paesaggio ha inoltrato all'U. P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) la relazione illustrativa aggiornata che ha acquisito dal Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori e del Demanio in data 12/11/2012. Il progetto, oggetto della valutazione di cui sopra, concerne la realizzazione di un edificio che occuperà una superficie di circa 4.365 mq (con pianta a croce ed un'altezza alla gronda di circa 5.70 m) da adibire a centro di addestramento unificato per le missioni di comando. Insieme all'edificio si provvederà a realizzare i piazzali per il parcheggio dei veicoli tattici (circa 1600 mq), i parcheggi a servizio della struttura, le zone di carico, i marciapiedi, le recinzioni di sicurezza e i sottoservizi necessari a garantire la funzionalità del complesso. Il Centro di Addestramento Unificato e le strutture complementari trovano collocazione all'interno di un'area ad uso militare in cui sono presenti costruzioni (in molti casi parzialmente o completamente demolite) risalenti al secondo conflitto mondiale e da lungo tempo abbandonate. Pertanto, per l'esecuzione di tale progetto è necessaria la preventiva demolizione delle infrastrutture e sottoservizi esistenti (doppia recinzione interna, garitte, pavimentazione in asfalto e calcestruzzo, pozzetti e linee dei sottoservizi), il livellamento e pulizia dell'area. Per il nuovo edificio è prevista una fondazione costituita da pali trivellati verticali in calcestruzzo armato gettato in opera.

In riferimento agli interventi sopra esposti del progetto in argomento, da svolgersi in ambiti ricadenti all'interno dei siti della rete Natura 2000 e precisamente nel sito SIC IT3220037 "Colli Berici", è stato predisposto uno specifico studio per la Valutazione di Incidenza, redatto ai sensi della D.G.R. 3173 del 10 ottobre 2006, che ha verificato che, per tali interventi, non si riconoscono effetti significativi negativi rispetto ad habitat o specie, anche prioritari, segnalati nella scheda del formulario standard del sito medesimo. Pertanto, sulla base della relazione di istruttoria tecnica del 3/09/2012, l'Autorità Competente per la Valutazione di Incidenza Ambientale ha espresso in data 06/12/2012 parere favorevole, in ordine al citato studio, costituente allegato A al presente provvedimento.

Ritenuto di confermare quanto disposto dal citato parere, ai soli fini della tutela e dell'attuazione della rete ecologica europea Natura 2000 individuata nel Veneto, si ritiene di prendere atto dell'esito positivo della Valutazione di Incidenza relativo al progetto per la costruzione di un Centro per l'Addestramento Unificato, in comune di Longare (VI).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Viste le Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
Visti i D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e 12 marzo 2003, n. 120;
Viste le D.G.R. 31 gennaio 2006, n. 192 e 14 marzo 2006, n. 740;
Vista la D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173;
Vista la D.G.R. 21 dicembre 2010, n. 3227;

delibera

1. di dare atto che la Valutazione di Incidenza del progetto per la costruzione di un Centro per l'Addestramento Unificato, in comune di Longare (VI), ha dato esito positivo come riportato nel parere (Allegato A) del Segretario Regionale per le Infrastrutture, espresso in data 06/12/2012;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2589 del 18 dicembre 2012

PARERE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Direttiva 92/43/CEE, art.6, D.P.R. 08/09/1997 n. 357, art.5.

Oggetto: D.P.R. n.357/97 e successive modificazioni, articolo 5. D.G.R. n. 192 del 31.01.2006 e D.G.R. n. 740 del 14.03.2006. Parere sullo studio per la Valutazione di Incidenza, Selezione Preliminare (Screening), relativo al progetto per la realizzazione di un Centro per l'Addestramento Unificato, in comune di Longare (VI).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

VISTO l'articolo 5 del D.P.R. 357/97 che prevede che per ogni piano od intervento che possa avere incidenze significative sui siti di rete Natura 2000 il proponente predisponga uno studio di valutazione di incidenza ambientale;

VISTO il comma 5 del sopra citato articolo il quale affida alla Regione la competenza a definire le modalità di presentazione dei relativi studi e ad individuare le autorità competenti alla verifica degli stessi;

VISTA la deliberazione di G.R. n.192 del 31.01.2006, modificata con D.G.R. n. 740 del 14.03.2006, la quale prevede che la Giunta Regionale prenda atto degli esiti della valutazione di incidenza nel caso di piani, interventi od opere di competenza statale e nei casi di contenzioso, previa acquisizione del parere dell'Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della Rete Ecologica Europea Natura 2000;

VISTA la D.G.R. n. 3227 del 21 dicembre 2010 che individua il Segretario Regionale per le Infrastrutture come autorità competente per la valutazione d'incidenza ambientale e che gli attribuisce le funzioni previste con le D.G.R. n. 192/2006 e n. 740/2006;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 3173 del 10.10.2006 che contiene gli indirizzi metodologici per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di Selezione Preliminare (Screening) per la Valutazione di Incidenza, riguardante il progetto per la realizzazione di un Centro per l'Addestramento Unificato, in comune di Longare (VI);

ESAMINATA la documentazione progettuale integrativa trasmessa dal Ministero della Difesa – Direzione Generale dei Lavori e del Demanio con nota M_D/GGEN/01/4543/115/010/12 del 16/08/2012 e acquisita dall'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con prot. reg. n. 381358 del 21/08/2012;

VISTO il verbale di istruttoria tecnica del 3 settembre 2012 sullo studio di Selezione Preliminare (Screening) per la Valutazione di Incidenza relativo al progetto in argomento, redatto dall'avv. Paola Noemi Furlanis, Dirigente dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV);

VISTA la relazione illustrativa del progetto di "Costruzione di un Centro per Addestramento Unificato" trasmessa dal Ministero della Difesa – Direzione Generale dei Lavori e del Demanio con nota n. M_D/GGEN/01/5146/115/010/12 del 28/09/2012, acquisita dalla Direzione Urbanistica e Paesaggio con prot. n.510291 del 12/11/2012 e in seguito trasmessa con nota. n. 552585 del 05/12/2012 all'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV);

RITENUTO di concordare con gli esiti del sopracitato verbale di istruttoria tecnica, che si allega al presente parere e ne costituisce parte integrante, ai soli fini della tutela e dell'attuazione della rete ecologica europea Natura 2000 individuata nella Regione del Veneto;

ESPRIME

Parere favorevole allo studio per la Valutazione di Incidenza, Selezione Preliminare (Screening), relativo all'intervento indicato in oggetto, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di istruttoria tecnica del 03/09/2012, che si allega al presente atto.

IL SEGRETARIO REGIONALE PER LE INFRASTRUTTURE
Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza Ambientale
Ing. SILVANO VERNIZZI

Venezia, 06/12/2012

ALLEGATOA alla Dgr n. 2589 del 18 dicembre 2012

REGIONE DEL VENETO

UNITÀ DI PROGETTO COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS - VINCA - NUVV)

SERVIZIO PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

VENEZIA

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 145/2012

Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale riguardante il progetto per la realizzazione di un Centro per l'Addestramento Unificato, in comune di Longare (VI).

Codice SITI NATURA 2000: SIC IT3220037 "COLLI BERICI";

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta e presente agli atti;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", relativa alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

VISTA la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", concernente la "conservazione degli uccelli selvatici";

VISTO il D.P.R. n. 357/97, modificato con DPR 120/03, recante il regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE;

VISTA la D.G.R. n. 1180 del 18.04.2006 ad oggetto "Rete ecologica europea Natura 2000. Aggiornamento banca dati";

VISTA la D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 ad oggetto: "Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. D.P.R. 08.09.1997 n. 357.approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le zone di protezione speciale ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e del D.P.R. n. 357/97";

VISTA la D.G.R. n. 3173 del 10.10.2006 ad oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/197. Guida metodologica per la Valutazione d'Incidenza. Procedure e modalità operative";

VISTA la D.G.R. n. 441 del 27.02.07 ad oggetto:"Rete Natura 2000. Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). Provvedimento in esecuzione sentenza Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01. Nuova definizione delle aree della Laguna di Venezia e del Delta del Po";

VISTO il Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007 ad oggetto: "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";

VISTA la D.G.R. n. 4059 del 11.12.07 ad oggetto:"Rete ecologica europea Natura 2000. Istituzione di nuove Zone di Protezione Speciale, individuazione di nuovi Siti di Importanza Comunitaria e modifiche ai siti esistenti in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Aggiornamento banca dati;

VISTE le circolari del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 491346/57.10 del 24.09.08 e 442167/57.00 del 27.08.08, relative alle procedure per l'esame dello studio per la Valutazione di Incidenza di piani, progetti e interventi (art. 5 D.P.R. 357/97; D.G.R. 3173/2006);

VISTA la D.G.R. n. 4003 del 16.12.08 ad oggetto: "Rete ecologica europea Natura 2000. Modifiche ai siti esistenti in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e

92/43/CEE. Aggiornamento banca dati";

VISTA la D.G.R. n. 220 del 01/03/2011 ad oggetto: "Rete ecologica europea Natura 2000. Individuazione dei nuovi Siti di Importanza Comunitaria a mare in ottemperanza agli obblighi derivanti dall'applicazione delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Aggiornamento banca dati";

ESAMINATA la relazione di screening di Valutazione d'Incidenza redatta dal dott. Daniele MION e dal dott. Francesco SCARTON, trasmessa con nota M_D/GGEN/01/2868/115/010/12 del 29.05.2012 dal Ministero della Difesa – Direzione Generale dei Lavori e del Demanio, acquisita dall'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con prot. reg. n. 266997 del 07.06.2012, e l'ulteriore documentazione progettuale integrativa trasmessa dalla medesima Direzione Generale del Ministero della Difesa con nota M_D/GGEN/01/4543/115/010/12 del 16.08.2012, acquisita dall'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con prot. reg. n. 381358 del 21.08.2012;

PRESO ATTO che la relazione per la Valutazione d'Incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 del progetto per la realizzazione di un edificio e delle strutture complementari all'interno dell'area militare localizzata in comune di Longare (VI);

PRESO ATTO che il "Mission Training Complex" occuperà una superficie di circa 4.350 mq e che le strutture complementari sono da riferirsi alle aree operative tattiche - TOC (tre blocchi per complessivi 1.500 mq), ai parcheggi a servizio della struttura, alle zone di carico, ai marciapiedi, alle recinzioni di sicurezza e ai sottoservizi necessari a garantire la funzionalità del complesso;

PRESO ATTO che le aree TOC e le strade di accesso ad esse saranno realizzate con pavimentazione erbacea rinforzata, che la pavimentazione dell'area a parcheggio sarà realizzata con soluzioni modulari drenanti e che i marciapiedi, i muretti e l'area di carico saranno previsti in c.a.;

PRESO ATTO che l'intera struttura si troverà ad una distanza di circa 30 m dall'attuale recinzione perimetrale esterna;

PRESO ATTO che i sottoservizi saranno collegati ed integrati con quelli presenti presso l'area militare contermine;

PRESO ATTO che l'area del "Mission Training Complex" sarà dotata di un sistema di drenaggio e di raccolta delle acque di prima pioggia;

PRESO ATTO che, come indicato nel crono programma, gli interventi previsti per la realizzazione del "Mission Training Complex" si completeranno in circa 31 mesi (novembre 2012 - giugno 2015);

PRESO ATTO e VERIFICATO che il progetto ricade all'interno del sito Natura 2000 SIC IT3220037 "Colli Berici", in posizione marginale, su un pianoro a mezzacosta a Nord-Ovest dell'abitato di Longare;

VERIFICATO che, rispetto alla cartografia degli habitat di cui alla D.G.R. 4240/2008, l'area interessata dagli interventi in argomento non interferisce con ambiti classificabili come habitat di allegato I della direttiva 92/43/CEE;

CONSIDERATO che il "Mission Training Complex" verrà realizzato in un'area precedentemente occupata da strutture militari (in molti casi parzialmente o completamente demolite) risalenti al secondo conflitto mondiale e da lungo tempo abbandonate;

CONSIDERATO che è prevista la realizzazione di una barriera fonoassorbente per uno sviluppo lineare di circa 290 m lungo le direttrici Ovest e Sud-Ovest dell'area cantierabile;

CONSIDERATO che è previsto l'impianto di fasce arborate (a prevalenza di *Fraxinus ornus* e *Ostrya carpinifolia*) con funzione di mascheramento nelle aree adibite a parcheggio e negli spazi non funzionali adiacenti alo complesso;

CONSIDERATO che l'accesso all'area dei cantieri è consentito dall'esistente viabilità a servizio della base;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di screening di Valutazione di Incidenza;

CONSIDERATO che l'esecuzione di ogni singolo intervento tenga conto delle considerazioni poste dal "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di

misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che le informazioni fornite, per l'elaborato in esame, possono essere ritenute sufficientemente complete, non ci sono significative lacune e le conclusioni tracciate possono essere ragionevolmente e obiettivamente accolte;

PERTANTO

ESPRIME

parere istruttorio favorevole alla relazione di screening per la Valutazione di Incidenza del progetto per la realizzazione di un Centro per l'Addestramento Unificato, in comune di Longare (VI), con le considerazioni sopra riportate;

e

PRENDE ATTO

della dichiarazione dei dott. Daniele MION e dott. Francesco SCARTON, i quali dichiarano che "*con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000*".

F. to Avv. Paola Noemi FURLANIS

Venezia, lì 03.09.2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2591 del 18 dicembre 2012

Acquisizione bonaria e gratuita, a favore del Demanio Stradale Regionale della Regione del Veneto, dell'area facente parte della rotatoria al Km 375+885 della Strada Regionale n. 11 in Comune di Rubano (Pd).

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento la Regione del Veneto provvederà ad acquisire al demanio regionale stradale, a titolo gratuito un rotatoria sita in Comune di Rubano (PD), complementare alla Strada Regionale n. 11, assegnando la gestione alla Società Veneto Strade SpA.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

In attuazione a quanto previsto dall'art. 101, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono state trasferite, al Demanio delle Regioni a statuto ordinario, le strade o i tronchi di strade già appartenenti al demanio Statale.

Il Consiglio Regionale del Veneto, con Legge Regionale 25 ottobre 2001 n. 29, ha autorizzato la Giunta Regionale a costituire la Società Veneto Strade S.p.A. con la finalità di attuare la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza della rete Stradale Regionale trasferita.

Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 59/2002, è stata individuata la rete viaria di interesse regionale, in attuazione a quanto previsto dalla Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 s.m.i.

Il Comune di Rubano, nell'ambito della propria pianificazione urbanistica, ha approvato un piano attuativo denominato "Fornace" ed ha stipulato in data 11 dicembre 2007 apposita convenzione rep. n. 18835 sottoscritta tra lo stesso Comune, i lottizzanti proprietari dei terreni e la Società "Iniziative Immobiliari" s.r.l. con sede in Roma, ora Condotte Immobiliare S.p.A. con sede in Roma, al fine di attuare il piano di lottizzazione de quo.

Tra le opere di urbanizzazione è stata prevista dal piano attuativo la realizzazione di una rotatoria al Km 375+885 della Strada Regionale n. 11, da cedere a titolo gratuito, successivamente al collaudo delle opere, alla Regione del Veneto e in gestione alla Società Veneto Strade S.p.A.

La Società Veneto Strade S.p.A., sulla base delle competenze convenute e della richiesta del Comune di Rubano, in data 18 marzo 2008 prot. n. 5852 ha autorizzato il Comune medesimo all'esecuzione dell'intervento sulla Strada Regionale n. 11.

Ad ultimazione delle opere, in data 9 marzo 2012, è stato redatto il certificato di collaudo dei lavori di urbanizzazione e il Dirigente dei Servizi Tecnici del Comune di Rubano ha preso atto dell'esito favorevole delle operazioni di collaudo, con determinazione n. 21 del 27 novembre 2012.

Tra le opere eseguite e collaudate vi è la nuova rotatoria al Km 375+885 della Strada Regionale n. 11, catastalmente censita in Comune di Rubano (Pd) foglio 11 particella 977 della superficie di mq. 1520.

In data 23 maggio 2012 il Direttore dei Lavori ha chiesto alla Direzione regionale Demanio, Patrimonio e Sedi di accettare, in nome e per conto della Regione del Veneto, le opere e la proprietà della rotatoria de quo.

Conseguentemente, la Direzione regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, con nota del 1 giugno 2012 prot. n. 256031, ha chiesto alla società Veneto Strade S.p.A. di dichiarare la disponibilità ad assumere in carico l'opera stradale, già in gestione alla società medesima, atto pervenuto in data 28 novembre 2012 prot. n. 45096.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53 quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il D.Lgs. n. 112/1998;

Viste le LL.RR. nn. 11e 30/2001;

Vista la DCR n. 59/2002;

Vista la. determinazione n. 21 del 27 novembre 2012 del Dirigente dei Servizi Tecnici del Comune di Rubano;

delibera

1. di prendere atto del certificato di collaudo approvato dal Comune di Rubano con determinazione n. 21 del 27 novembre 2012, inerente le opere di urbanizzazione del piano di lottizzazione denominato Fornaci tra cui la rotatoria al Km 375+885 sulla Strada Regionale n. 11 e catastalmente censita al foglio 11 mappale 977;
2. di prendere atto, altresì, che la società Veneto Strade S.p.A., con nota prot. n. 45096 del 28 novembre 2012, ha dichiarato di assumere in carico l'opera stradale in questione, già in gestione alla società medesima;
3. di incaricare il Dirigente della Direzione regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, di agire in nome e per conto della Regione del Veneto nell'esecuzione del presente provvedimento e nella sottoscrizione dell'atto d'acquisto, nonché di apporre modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie nell'interesse regionale;
4. di incaricare altresì l'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto a rogitare l'atto nella forma di atto pubblico;

5. di prendere atto che ogni spesa inerente il perfezionamento e la registrazione dell'atto pubblico di acquisto ed ogni adempimento connesso alla stipula sarà a carico della Società Condotte Immobiliare S.p.A., realizzatrice delle opere;
6. di assegnare alla Società Veneto Strade S.p.A. la gestione dell'opera stradale realizzata di cui al precedente punto 1;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2595 del 18 dicembre 2012

Ambiti Paesaggistici delle Ville di Andrea Palladio - Stampa della pubblicazione a corredo del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Pubblicazione del volume contenente gli ambiti paesaggistici delle Ville di Andrea Palladio come individuati dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e dal Progetto Strategico attivato con DGR 2214/06, al fine di far conoscere e salvaguardare gli spazi rurali aperti afferenti a tali manufatti.

Il Vicepresidente Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Con DGR n. 372 del 17/2/2009 la Giunta Regionale ha adottato il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC).

Con DGR 1705/2011, ha avviato la predisposizione di una variante parziale al PTRC adottato, ai sensi della LR 11/2004, per l'attribuzione della valenza paesaggistica ai sensi del DLgs 42/2004, nonchè per un aggiornamento di alcuni contenuti urbanistico-territoriali con riferimento alle mutate condizioni socio-economiche rispetto al 2009.

I lavori di redazione della variante al P.T.R.C. si possono considerare conclusi. Per la parte relativa alle tematiche attinenti al paesaggio, d'intesa con il MiBaC - Direzione Regionale per il Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto e le Soprintendenze dei Beni culturali e paesaggistici del Veneto, si è ritenuto di inserire nel Piano Territoriale per la valenza paesaggistica, i contesti di villa relativi alle opere del Palladio al fine di attivare azioni di restauro e valorizzazione degli stessi. Tali contesti, d'altro canto, hanno generato nel tempo la "cultura di villa" che è un fondamentale del paesaggio veneto e che ne marca l'identità.

Si ritiene conseguentemente di arricchire gli elaborati relativi il PTRC, variante parziale, con una specifica pubblicazione, stante l'importanza dell'argomento, relativa ai contesti aperti afferenti i manufatti del Palladio.

Nella pubblicazione si riportano i contesti di villa nelle diverse scansioni temporali, le considerazioni disciplinari come definite nel progetto strategico nonché dalle relazioni presentate in occasione del seminario dal titolo "Le ventiquattro ville di Andrea Palladio. Quale nuovo disegno?", tenutosi il 22 giugno 2011 presso Villa Pojana a Pojana Maggiore (VI), alla quale hanno partecipato professionisti, operatori economici e istituzioni pubbliche che si occupano delle tematiche legate alla cultura e alla gestione e valorizzazione del territorio.

Per la stampa del volume, si procederà con successivo affidamento del servizio ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e delle disposizioni impartite con DGR 354/2012, per una somma complessiva di € 20.000,00.= demandando al Dirigente regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica il relativo compito.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, comma 4, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.

Vista la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1

Visto il D.lgs. 22.1.2004 n. 42 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 372 del 17.2.2009;

Vista la DGR 354 del 6.03.2012;

delibera

1. di procedere, per i motivi di cui in premessa, alla stampa del volume "Ambiti Paesaggisti delle Ville di Andrea Palladio";
2. di incaricare il Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e strategica - all'affidamento del servizio - ai sensi dell'art 125 del D. Lgs 163/2006 - e delle disposizioni impartite con DGR 354/2012, per la stampa del sopracitato volume, per un importo di 20.000,00 euro (IVA inclusa);
3. di determinare in 20.000,00 euro l'importo delle obbligazioni di spesa disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 7006 del bilancio 2012 "Spese per studi, ricerche e indagini per l'aggiornamento del piano territoriale regionale di coordinamento (P.T.R.C.) e per le stampe relative allo stesso ed agli altri piani territoriali e per altre iniziative in materia di pianificazione territoriale", del bilancio annuale di previsione che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che l'impegno di spesa per quanto previsto dal presente atto sarà effettuato con successivi decreti del dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e strategica;
5. di dare atto che la spesa per quanto previsto dal presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2596 del 18 dicembre 2012

DGR. N. 3234 del 21.12.2010 ad oggetto: "Piano Territoriale Regionale di Coordinamento - Studio per definire la piattaforma urbana dell'ambito centrale del Veneto. Affidamento incarico all'Università IUAV di Venezia" - Proroga convenzione.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica di prorogare all' Università IUAV di Venezia l'incarico per stabilire forme e modi finalizzati a dare coerenza all'ambito metropolitano centrale della Regione Veneto, come indicato dal nuovo PTRC.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

"Con DGR n. 3234 del 21.12.2010, la Regione Veneto ha affidato all' Università IUAV di Venezia l'incarico per stabilire forme e modi finalizzati a dare coerenza all'ambito metropolitano centrale della Regione del Veneto, come indicato dal nuovo PTRC, approvando uno schema di convenzione nel quale definiva modalità e tempi dell'incarico.

L'Università IUAV ha contribuito a dare indicazioni sulla definizione e sui contesti urbani facenti parte dell'ambito relativo all'area metropolitana centrale, anche attraverso la partecipazione ad un incontro tenutosi a Treviso il 2 luglio 2012 e recepite nella stesura della Variante parziale n. 1 al PTRC.

Con la prefigurazione da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato di nuovi assetti istituzionali per il territorio della Regione del Veneto tale lavoro dell'Università ha subito un rallentamento in quanto il buon governo del territorio e delle città non può prescindere da una definita organizzazione amministrativa.

Il Rettore dell'Università IUAV di Venezia, con nota del 27.11.2012, acquisita al prot. 561567 del 10.12.2012, ha chiesto la proroga della convenzione in essere con la Regione Veneto, affinché il lavoro sia coerente con le modifiche istituzionali in atto.

Si ritiene pertanto opportuno far slittare la scadenza della convenzione stipulata tra Regione del Veneto e l'Università IUAV di Venezia, approvata con DGR 3234/2010, dal 31.12.2012 al 30.09.2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4°comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la DGR n. 3234/2010

Vista la lettera del Rettore dell'Università IUAV di Venezia del 27.11.2012 - prot. 20039/III/17

delibera

1. di prorogare, per i motivi di cui in premessa, la scadenza della convenzione in essere con l'Università IUAV di Venezia approvata con DGR 3234/2010, dal 31.12.2012 al 30.09.2013;
2. di prendere atto che tale proroga è stata richiesta dal Rettore dell'Università IUAV di Venezia, con nota del 27.11.2012, recepita al prot. n. 561567 del 10.12.2012;
3. di comunicare quanto previsto dal presente atto all'Università IUAV di Venezia;
4. di dare atto che viene mantenuta l'autorizzazione di spesa di cui alla DGR n. 3234 del 21.12.2010 pari ad € 30.000,00 impegnata al cap. 7006 del bilancio 2010 al n. 6168, integrata per l'aumento dell'IVA, per un importo pari ad € 250,00, con decreto del dirigente regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica n. 37 del 18.09.2012;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2597 del 18 dicembre 2012

Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito denominati "Colli Euganei e Monti Berici"- "Verona e Garda Baldo". Acquisizione servizi per procedere nell'attività di piano.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Si prende atto della volontà di procedere con l'elaborazione dei Piani Paesaggistici in oggetto e della necessità dell'acquisizione di servizi per procedere nell'attività di piano per la redazione di atti, documenti e cartografie.

Il Vicepresidente Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 1705/2011, è stata avviata la predisposizione di una variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) adottato con DGR 372/2009 per l'attribuzione della valenza paesaggistica, ai sensi del DLgs 42/2004. Tale variante si inserisce nel percorso iniziato nel 2009 a seguito del protocollo d'Intesa con il MiBAC e della conseguente istituzione del Comitato Tecnico per il Paesaggio a composizione mista ministeriale e regionale, che è incaricato di definire i contenuti del piano paesaggistico e coordinarne le attività.

Tra le altre cose, la variante al PTRC definisce gli Ambiti di paesaggio e stabilisce per gli stessi la redazione di specifici Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito (PPRA) ai sensi dell'art 135 del D.LGS 42/2004 e dell'art. 45 ter della LR 11/2004 introdotto con la LR 10/2011. D'intesa con il MiBaC sono stati individuati per il Veneto gli Ambiti di Paesaggio che saranno oggetto di PPRA.

Con DGR 2938/2010 la Giunta Regionale ha dato incarico alla Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica di predisporre l'approfondimento paesaggistico per le aree del Delta del Po, della Laguna ed Area Veneziana e dei rilievi Berici-Euganei. Sono state pertanto avviate le elaborazioni dei due PPRA "Arco Costiero Adriatico dal Po al Piave", comprendente n 26 Comuni, compreso il capoluogo regionale, e 4 province, e "Colli Euganei e Monti Berici" che interessa n 43 comuni e 2 province.

Nel corso delle attività e delle riunioni del Comitato Tecnico per il Paesaggio sono stati progressivamente chiariti i contenuti costitutivi dei PPRA, definendo le attività e gli elaborati necessari ad esplicitare quanto richiesto dal D.Lgs 42/2004, anche sulla base dell'esperienza tecnico disciplinare acquisita per il primo dei due PPRA, ovvero quello relativo all'ambito "Arco Costiero Adriatico dal Po al Piave", già ad un buono stato di avanzamento.

Durante il corso dei lavori si è inoltre evidenziata l'opportunità di individuare, oltre ai due ambiti già citati, un terzo ambito su cui avviare la redazione di uno specifico PPRA, anche a seguito di quanto richiesto dagli Enti Locali interessati, dalla Soprintendenza competente e dalle indicazioni del Comitato Tecnico per il Paesaggio; tale ambito è "Verona e Garda Baldo", comprendente 28 comuni.

L'Assessorato al Territorio, alla Cultura e agli Affari Generali intende quindi accelerare la redazione del PPRA "Colli Euganei e Monti Berici", e avviare la redazione del PPRA "Verona e Garda-Baldo", le cui attività vengono illustrate nell'allegato A).

La Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica è la struttura incaricata per l'elaborazione del disegno di pianificazione territoriale di scala regionale e si trova, operando in più campi disciplinari (PTRC, Piani di Area, Progetti Strategici, PTCP, PPRA, Piano Ambientale e Progetti Europei), nella necessità di acquisire servizi per prestazioni professionali utili per assicurare la continuità dell'attività istituzionale di competenza e non comportare pregiudizi all'efficienza del percorso di pianificazione programmato, ed in particolare per la redazione della VAS e degli elaborati grafici e cartografici di Piano, con una specifica competenza in materia di pianificazione territoriale paesaggistica e d'area vasta, e nella elaborazione cartografica mediante l'applicazione di software specifici; si demanda pertanto alla Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica di procedere, secondo quanto indicato nella DGR 354 del 6.3.2012, come modificata dalla dgr n. 2401 del 27.11.2012, all'individuazione di operatori ai quali affidare tali incarichi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la nota 7.11.2012 prot. n. 502661/62.00/D del Segretario Regionale alle Infrastrutture;

Visto il D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Visto il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"";

Vista la L.R. 23.04.2004 n. 11 e s.m.i "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

Vista la L.R. 7.01.2011, n. 1 "Modifica della L.R. 30.01.1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi";

Vista il D.lgs n. 42/04 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio"

Vista la DGR n. 372/2009 "Adozione del Piano territoriale regionale di coordinamento (lr n. 11/2004 artt. 25 e 4)"

Vista la DGR n. 1705/2011 "Piano territoriale regionale di coordinamento adottato. Avvio predisposizione variante parziale (lr n. 11/2004)"

Vista la DGR n. 2938/2011 "Variante di approfondimento paesaggistico, ai sensi del d.lgs n. 42/2004 e dell'intesa Stato - Regione del 15.7.2009, dei piani territoriali vigenti per le aree relative alla laguna di Venezia e suo retroterra, al Delta del Po e ai rilievi collinari Berici-Euganei"

Vista la DGR n. 354 del 6.03.2012 e la DGR n. 2401 del 27.11.2012;

delibera

1. di prendere atto dell'Allegato A) con il quale si individuano lo stato dei lavori e le attività necessarie all'elaborazione dei PPRA "Colli Euganei e Monti Berici" e "Verona e Garda Baldo";
2. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'acquisizione dei servizi per prestazioni professionali per la redazione della VAS e degli elaborati grafici e cartografici di Piano, con una specifica competenza in materia di pianificazione territoriale paesaggistica e d'area vasta, e nella elaborazione cartografica mediante l'applicazione di software specifici per le attività dei PPRA "Colli Euganei e Monti Berici" e "Verona e Garda Baldo";
3. di incaricare il Dirigente della Direzione Pianificazione territoriale e Strategica all'affidamento dei servizi di cui sopra ai sensi dell'art 125 del D. Lgs 163/2006, del DPR 207/2010 e delle disposizioni impartite con DGR 354/2012;
4. di determinare in complessivi € 38.000,00 l'importo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 7006 del bilancio 2012 "Spese per studi, ricerche e indagini per l'aggiornamento del piano territoriale regionale di coordinamento (p.t.r.c.) e per le stampe relative allo stesso ed agli altri piani territoriali e per altre iniziative in materia di pianificazione territoriale";
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica all'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2597 del 18 dicembre 2012 pag. 1/2

ATTIVITA' PER I PIANI PAESAGGISTICI REGIONALI D'AMBITO
1. "Colli Euganei e Monti Berici"
2. "Verona e Garda Baldo

1. PPRA "Colli Euganei e Monti Berici"

Comuni: 43

Aree di notevole interesse pubblico (art. 136, D.Lgs 42/2004): indicativamente n.75

Attività	**note**	**avanzamento**
Ricognizione di immobili ed aree di notevole interesse pubblico (ai sensi dell'art art.136)	indicativamente n. 75	In corso
Validazione in CTP della delimitazione di immobili ed aree di notevole interesse (ai sensi dell'art art.136)	indicativamente n. 75	*da farsi*
Ricognizione delle aree tutelate ex lege (ai sensi dell'art 142)		In corso
Riconoscimento in CTP delle aree tutelate ex lege (ai sensi dell'art 142)		*da farsi*
Ricognizione della strumentazione urbanistica comunale in data 6 settembre 1985 (ai sensi dell'art. 142, co. 2 , lett a) e b))	43 comuni	In corso
Identificazione degli ulteriori contesti (ai sensi dell'art.143 co. 1 lett e)		In corso
Definizione delle aree compromesse e degradate per le quali identificare interventi di recupero e riqualificazione (ai sensi dell'art 143, co. lett g.)		In corso

Elaborati di Piano	**note**	**avanzamento**
Relazione Tecnica		*da farsi*
Tav.1: "Sistema storico culturale"	indicativamente n. 12 (1:25000)	*da farsi*
Tav.2: "Sistema ambientale naturalistico"	indicativamente n. 12 (1:25000)	*da farsi*
Tav.3: "Sistema delle tutele paesaggistiche"	indicativamente n. 12 (1:25000)	*da farsi*
Repertorio dei beni ex art. 136: schede specifiche per le aree di notevole interesse pubblico presenti nell'Ambito, contenenti identificazione, descrizione, disciplina d'uso (generale e puntuale).	indicativamente n. 75	*da farsi*
Norme Tecniche		*da farsi*
Quaderni di piano	Tematiche da individuare	*da farsi*
Documentazione video degli ambiti di paesaggio		*da farsi*

Altre attività		
Documento Preliminare		*da farsi*
Rapporto Ambientale Preliminare		*da farsi*
Valutazione Ambientale Strategica		*da farsi*
Valutazione di Incidenza Ambientale		*da farsi*
Tavoli di concertazione con gli Enti Locali e portatori di interesse		*da farsi*
Incontri pubblici per attività di concertazione, partecipazione, consultazione		*da farsi*

2. PPRA "Verona e Garda Baldo"

Comuni: 28

Aree di notevole interesse pubblico (art. 136, D.Lgs 42/2004): indicativamente n.139

Attività	**note**	**avanzamento**
Ricognizione di immobili ed aree di notevole interesse pubblico (ai sensi dell'art art.136)	indicativamente n. 139	In corso
Validazione in CTP della delimitazione di immobili ed aree di notevole interesse (ai sensi dell'art art.136)	indicativamente n. 139	*da farsi*
Ricognizione delle aree tutelate ex lege (ai sensi dell'art 142)		In corso
Riconoscimento in CTP delle aree tutelate ex lege (ai sensi dell'art 142)		*da farsi*
Ricognizione della strumentazione urbanistica comunale in data 6 settembre 1985 (ai sensi dell'art. 142, co. 2 , lett a) e b))	28 comuni	*da farsi*
Identificazione degli ulteriori contesti (ai sensi dell'art.143 co. 1 lett e)		*da farsi*
Definizione delle aree compromesse e degradate per le quali identificare interventi di recupero e riqualificazione (ai sensi dell'art 143, co. lett g.)		*da farsi*

Elaborati di Piano	**note**	**avanzamento**
Relazione Tecnica		*da farsi*
Tav.1: "Sistema storico culturale"	indicativamente n. 15 (1:25000)	*da farsi*
Tav.2: "Sistema ambientale naturalistico"	indicativamente n. 15 (1:25000)	*da farsi*
Tav.3: "Sistema delle tutele paesaggistiche"	indicativamente n. 15 (1:25000)	*da farsi*
Repertorio dei beni ex art. 136: schede specifiche per le aree di notevole interesse pubblico presenti nell'Ambito, contenenti identificazione, descrizione, disciplina d'uso (generale e puntuale).	indicativamente n. 139	*da farsi*
Norme Tecniche		*da farsi*
Quaderni di piano	Tematiche da individuare	*da farsi*
Documentazione video degli ambiti di paesaggio		*da farsi*

Altre attività		
Documento Preliminare		*da farsi*
Rapporto Ambientale Preliminare		*da farsi*
Valutazione Ambientale Strategica		*da farsi*
Valutazione di Incidenza Ambientale		*da farsi*
Tavoli di concertazione con gli Enti Locali e portatori di interesse		*da farsi*
Incontri pubblici per attività di concertazione, partecipazione, consultazione		*da farsi*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2598 del 18 dicembre 2012

Piano Territoriale Regionale di coordinamento; Le vicende dell'urbanistica nel Veneto Acquisizione servizi per analisi e sistematizzazione di atti e documenti relativi ai rapporti tra Regione-Comuni nell'approvazione degli strumenti urbanistici comunali per pubblicazione a corredo del nuovo PTRC.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica di affidare incarico per analizzare atti e documenti inerenti ai rapporti intercorsi tra Regioni e Comuni nell'approvazione degli strumenti urbanistici, relativi agli anni fondativi la gestione delle deleghe urbanistiche parte alla Regione. Il tutto finalizzato ad una pubblicazione a corredo del PTRC.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

"Con DGR n. 2505 del 4.09.2009, la Regione Veneto ha avviato il lavoro di ricerca, sistematizzazione di atti e documenti relativi alle vicende dell'Urbanistica nel Veneto.

Successivamente nel 2010 tale lavoro si è concretizzato con la pubblicazione di un volume, in coedizione con la casa Editrice Marsilio/Regione del Veneto, in corso di stampa.

In tale attività di ricerca si è ritrovata una notevole quantità di materiali relativi ad un tema del massimo interesse, che non è stato possibile per ragioni di tempo e di spazio editoriale affrontare nella pubblicazione attualmente in stampa.

Tale documentazione riguarda il rapporto tra Regione / Comuni, nel periodo 1972-1992, relativamente ai procedimenti di approvazione dei piani urbanistici comunali e per la redazione dei piani di area vasta.

Un approfondimento su questo tema è della massima importanza perché nel rapporto con i Comuni, per l'approvazione dei loro strumenti di pianificazione, la Regione ha dovuto definire metodi e contenuti, sviluppando nell'istruttoria strategie di interazione con le amministrazioni locali assolutamente originali, anche rispetto ad altre regioni d'Italia.

Al contempo i piani di area vasta, che hanno cominciato ad essere redatti già alla metà degli anni Ottanta, sono stati strumento di colloquio e contrattazione con le amministrazioni locali in un'ottica sovracomunale.

In entrambi i casi la Regione ha rivendicato un ruolo di regista delle trasformazioni del territorio.

Solo un esame più approfondito della documentazione originale (piani presentati, oggi conservati presso l'Archivio Generale della Regione, pareri degli uffici, verbali della Commissione Tecnica regionale e del Comitato tecnico) permette di documentare in modo appropriato questa interessante modalità, tutta veneta, di gestire le relazioni tra enti territoriali nel campo della pianificazione

L'esito di quest'approfondimento permetterà di aggiungere un secondo volume, oltre a quello attualmente in stampa, completando così questo primo panorama sull'urbanistica regionale, in un periodo nel quale sono stati definiti capisaldi e linee che hanno generato il percorso di gestione del territorio della Regione del Veneto.

Considerata la specificità del lavoro proposto, stante la mancanza di personale regionale in servizio presso la Direzione, si ritiene di incaricare un soggetto esterno, per analisi e sistematizzazione di atti e documenti relativi al rapporto Regione / Aministrazioni comunali nel periodo 1972-1992, finalizzato alla pubblicazione di un volume a corredo del nuovo PTRC, per un importo di € 9.700 (oltre oneri di legge).

Conseguentemente si ritiene di procedere con la pubblicazione del volume "Urbanistica e Pianificazione nel Veneto 1972-1992 - Disegno e ruolo della Regione" che sarà a corredo del nuovo PTRC, per un importo di € 30.000,00 (IVA compresa).

Per l'incarico di analisi e sistematizzazione di atti e documenti e stampa del volume, si procederà con successivo affidamento di servizi ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e delle disposizioni impartite con DGR 354/2012, come modificata dalla DGR n. 2401 del 27.11.2012, demandando al Dirigente regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica il relativo compito.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4°comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la DGR n. 2505/2009

Vista la nota 7.11.2012 prot. n. 502661/62.00/D del Segretario Regionale alle Infrastrutture;

Visto il D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Visto il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"";

Vista la L.R. 23.04.2004 n. 11 e s.m.i "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

Vista la L.R. 7.01.2011, n. 1 "Modifica della L.R. 30.01.1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi";

Vista la DGR n. 354 del 6.03.2012 e la DGR n. 2401 del 27.11.2012;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'acquisizione di servizi per prestazioni professionali per analisi e sistematizzazione di atti e documenti relativa al rapporto Regione / Aministrazioni comunali nel periodo 1972-1992, il tutto finalizzato alla pubblicazione di un volume a corredo del nuovo PTRC, per una spesa di € 9.700 (oltre oneri di legge);
2. di procedere, alla stampa del volume "Urbanistica e Pianificazione nel Veneto 1972-1992 - Disegno e ruolo della Regione", per una spesa € 30.000,00 (IVA compresa)";
3. di incaricare il Dirigente della Direzione Pianificazione territoriale e Strategica all'affidamento dei servizi di cui sopra ai sensi dell'art 125 del D. Lgs 163/2006, del DPR 207/2010 e delle disposizioni impartite con DGR 354/2012, come modificata dalla DGR n. 2401 del 27.11.2012;
4. di determinare in 42.206,48 euro l'importo delle obbligazioni di spesa disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 7006 del bilancio 2012 "Spese per studi, ricerche e indagini per l'aggiornamento del piano territoriale regionale di coordinamento (P.T.R.C.) e per le stampe relative allo stesso ed agli altri piani territoriali e per altre iniziative in materia di pianificazione territoriale", del bilancio annuale di previsione che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che la spesa per quanto previsto dal presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2599 del 18 dicembre 2012

Variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica al PTRC adottato e del Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito dal Po al Piave, per la risoluzione di problematiche giuridico-normative connesse alla relativa adozione - Affidamento incarico al Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario dell'Università degli Studi di Padova.
[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica per l'affidamento di incarico alla Università di Padova - Dipartimento di diritto pubblico, per lo studio e la risoluzione di problematiche giuridico-normative connesse alla fase di adozione della variazione parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) a valenza paesaggistica e al Piano d'Ambito paesaggistico dal Po al Piave.

Il Vicepresidente Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale ha avviato la predisposizione della Variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto (adottato con DGR 372 /2009). Detta variante parziale è finalizzata all'attribuzione della valenza paesaggistica al Piano, nonché a un aggiornamento dei suoi contenuti territoriali.

La Giunta Regionale con DDR n. 40 del 26/09/2012 ha dato avvio alla redazione del primo Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito (PPRA) ai sensi dell'art. 135 D.Lgs 42/2004, denominato "Arco Costiero Adriatico dal Po al Piave" e comprendente 26 comuni e tra l'altro anche il capoluogo regionale.

Le problematiche e le risoluzioni progettuali, specificatamente per la parte paesaggistica relativamente al PTRC e ai PPRA, sono state affrontate dal Comitato Tecnico per il Paesaggio istituito a seguito dell'intesta Stato-Regione del 15/7/2009, con DGR 1503 del 2009, che allo scopo si riunisce mensilmente.

Si è convenuto, come già previsto dalla legislazione regionale in materia di pianificazione territoriale e urbanistica (L. 11/2004), di inserire la parte generale relativa alla tematica paesaggistica nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, collegando in questo modo la forma della città con il suo distributivo urbanistico, nonché la qualità dell'architettura con gli spazi aperti urbani e rurali.

Su queste tematiche si è pervenuti ad un intesa fra Stato e Regione, che dovrà ora essere tradotta in cartografie e norme che andranno a far parte anche della variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica al PTRC adottato.

Si evidenzia inoltre che la Regione del Veneto ha più di un terzo del territorio regionale vincolato, a diverso titolo di legge, per i valori storico /paesaggistici con più di mille aree decretate a tutela ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004.

La mappatura delle aree vincolate ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004 è stata portata avanti, d'intesa con il MiBaC, ed è sostanzialmente conclusa, anche se necessita ancora del riconoscimento del Comitato Tecnico di cui alla DGR 1503/2009.

Tale operazione è servita per migliorare e implementare l'Atlante ricognitivo dei paesaggi del Veneto allegato al PTRC e dà la possibilità di avviare la redazione del Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito Arco Costiero Adriatico dal Po al Piave ai sensi dell' art. 135 DLgs 42/04.

Data quindi la complessità della materia e gli specifici incombenti che essa presuppone si ritiene opportuno, considerata l'esperienza positiva già maturata con la Regione Veneto, proseguire con l'Università di Padova l'attività di collaborazione professionale legale ai fini della risoluzione delle problematiche giuridico normative relative all'approvazione della Variante con la quale deve essere attribuita valenza paesaggistica al PTRC adottato con DGR 372 del 2009, in attuazione dell'Intesa tra Ministero per i beni e le Attività culturali e la Regione del Veneto, avente ad oggetto la "redazione congiunta del PTRC per quanto necessario ad attribuire ad esso la qualità di piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici".

In particolare l'attività di collaborazione avrà ad oggetto la redazione dell'apparato normativo della predetta Variante, con cui procedere alla definizione dei criteri di individuazione e alla definizione degli Ambiti territoriali assoggettati all'adozione e approvazione dei Piani paesaggistici regionali d'Ambito (PPRA), ai sensi dell'art. 45 ter della legge reg. n. 11/2004 e alla elaborazione delle eventuali previsioni di salvaguardia operanti in attesa dell'approvazione di tali piani, oltre che alle previsioni di coordinamento tra la Variante paesaggistica di cui in oggetto, il PTRC adottato con DGR 372 del 2009 ed il PTRC a valenza paesaggistica vigente di cui al PCR 382 del 1992.

Si affida all'Università di Padova anche l'attività di collaborazione professionale legale relativa alla formulazione del contenuto normativo del PPRA "Arco Costiero Adriatico dal Po al Piave", con particolare riguardo sia alla elaborazione di una tavola comune di prescrizioni da applicare nelle varie aree vincolate in ragione delle caratteristiche paesaggistiche degli immobili oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico, sia alla stessa revisione finale delle prescrizioni d'uso presentate in sede di Comitato Tecnico Stato Regione con riguardo alla disciplina dei vincoli provvedimentali di cui all'art. 136 D.Lgs. n. 42/2004, validati in sede di Comitato Tecnico ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 42/2004.

L'attività di collaborazione che si affida all'Università di Padova avrà inoltre ad oggetto i contenuti della disciplina d'uso delle aree assoggettate a vincolo paesaggistico direttamente dalla legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, D.Lgs. n. 42/2004, con particolare riguardo alla distinzione delle prescrizioni in relazione alle diverse categorie di beni assoggettati a tale vincolo e alle loro caratteristiche geomorfologiche, alla graduazione di tali prescrizioni in ragione delle diverse caratteristiche oggettive dei vincoli interessati, e alla definizione dei criteri per l'individuazione delle aree assoggettabili al regime speciale di cui all'art. 143, comma 4, lett. a) e b).

Oggetto della presente collaborazione sarà anche lo studio dei criteri di individuazione degli eventuali "ulteriori contesti" diversi dalle aree aventi valore paesaggistico vincolate ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 42/2004 da sottoporre a regime di salvaguardia, e lo

studio del regime di salvaguardia cui esse saranno sottoposte in coordinamento con il contenuto degli strumenti urbanistico-territoriali, nonché delle aree significativamente compromesse o degradate ai sensi dell'art. 143, c. 1 del D.Lgs 42/32004;

Si propone pertanto di affidare l'incarico di cui sopra al Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario dell'Università degli Studi di Padova, con responsabile scientifico è la Professoressa Marzaro, ai sensi dell'art. 10 della DGR n. 354 del 6.3.2012, come modificata dalla DGR n. 2401 del 27.11.2012, per il cui svolgimento verrà corrisposto un compenso di Euro 38.000,00.= oltre IVA.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il D.lgs n. 42/04 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio"

Vista l'Intesa MiBAC-Regione del 15/07/2009

Vista la DGR 372/2009

Visto il D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Visto il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"";

Vista la L.R. 23.04.2004 n. 11 e s.m.i "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

Vista la L.R. 7.01.2011, n. 1 "Modifica della L.R. 30.01.1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi";

Vista la DGR n. 354 del 6.03.2012 "Disciplina delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia da disporsi a cura delle strutture della Regione del Veneto - Giunta Regionale (L.R. 6/1980, art. 43 bis, c. 2; L.R. 27/2003, art. 29; D.Lgs 163/2006 art. 125; DPR 207/2010, artt. Da 173 a 177, art. 267, artt. Da 329 a 338)";

delibera

1. di affidare l'incarico per lo studio e la risoluzione di problematiche giuridico-normative connesse alla fase di adozione della variazione parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) a valenza paesaggistica e al Piano d'Ambito paesaggistico dal Po al Piave di cui in premessa, al Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario dell'Università degli Studi di Padova, con responsabile scientifico la prof.ssa Patrizia Marzaro;
2. di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto (allegati A) relativo all'incarico di cui sopra, il quale costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare mandato al Dirigente Regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica a di sottoscrivere la convenzione e di emanare tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;
4. di impegnare la somma complessiva di Euro 45.980,00.= (IVA compresa) sul capitolo di spesa n. 7006 "Spese per studi, ricerche e indagini per l'aggiornamento del piano territoriale regionale di coordinamento (p.t.r.c.) e per le stampe relative allo stesso ed agli altri piani territoriali e per altre iniziative in materia di pianificazione territoriale" del bilancio annuale di previsione che presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della Legge 24 dicembre;

2007, n. 244;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2599 del 18 dicembre 2012 pag. 1/4

CONVENZIONE
TRA
REGIONE DELVENETO
E
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

L'anno 2012, il giorno ……. (…….) del mese di ……..., presso la sede della Regione del Veneto tra

Arch. Toffano Romeo, nato a …….. nella sua qualità di Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica, domiciliato per la carica a Venezia, Dorsoduro 3901, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. …….in data ……..

e

la Prof.ssa Patrizia Marzaro nata a ……. nella sua qualità di Direttore del Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario dell'Università degli Studi di Padova, domiciliato per la carica a Padova ……., delegato alla stipula del presente atto;

si conviene quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

La Regione Veneto, con DGR n. ……del…….. affida all'Università degli Studi di Padova, lo svolgimento dell'attività di collaborazione professionale legale, per lo studio e la risoluzione di problematiche giuridico-normative connesse alla fase di adozione della variazione parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) a valenza paesaggistica e al Piano d'Ambito paesaggistico dal Po.
Assumono particolare rilievo:

a) risoluzione delle problematiche giuridico normative relative all'approvazione della Variante con la quale deve essere attribuita valenza paesaggistica al PTRC adottato con DGR 372 del 2009, in attuazione dell'Intesa tra Ministero per i beni e le Attività culturali e la Regione del Veneto, avente ad oggetto la "redazione congiunta del PTRC per quanto necessario ad attribuire ad esso la qualità di piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici".

b) redazione dell'apparato normativo della predetta Variante, con cui procedere alla definizione dei criteri di individuazione e alla definizione degli Ambiti territoriali assoggettati all'adozione e approvazione dei Piani paesaggistici regionali d'Ambito (PPRA), ai sensi dell'art. 45 ter della legge reg. n. 11/2004 e alla elaborazione delle eventuali previsioni di salvaguardia operanti in attesa dell'approvazione di tali piani, oltre che alle previsioni di coordinamento tra la Variante paesaggistica di cui in oggetto, il PTRC adottato con DGR 372 del 2009 ed il PTRC a valenza paesaggistica vigente di cui alla PCR 382 del 1992.

c) attività di collaborazione professionale legale relativa alla formulazione del contenuto normativo del PPRA "Arco Costiero Adriatico dal Po al Piave", con particolare riguardo sia alla elaborazione di una tavola comune di prescrizioni da applicare nelle varie aree vincolate in ragione delle

caratteristiche paesaggistiche degli immobili oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico, sia alla stessa revisione finale delle prescrizioni d'uso presentate in sede di Comitato Tecnico Stato Regione con riguardo alla disciplina dei vincoli provvedimentali di cui all'art. 136 D.Lgs. n. 42/2004, validati in sede di Comitato Tecnico ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 42/2004.

L'attività di collaborazione che si affida all'Università di Padova avrà inoltre ad oggetto i contenuti della disciplina d'uso delle aree assoggettate a vincolo paesaggistico direttamente dalla legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, D.Lgs. n. 42/2004, con particolare riguardo alla distinzione delle prescrizioni in relazione alle diverse categorie di beni assoggettati a tale vincolo e alle loro caratteristiche geomorfologiche, alla graduazione di tali prescrizioni in ragione delle diverse caratteristiche oggettive dei vincoli interessati, e alla definizione dei criteri per l'individuazione delle aree assoggettabili al regime speciale di cui all'art. 143, comma 4, lett. a) e b);

d) studio dei criteri di individuazione degli eventuali "ulteriori contesti" diversi dalle aree aventi alore paesaggistico vincolate ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 42/2004 da sottoporre a regime di salvaguardia, e lo studio del regime di salvaguardia cui esse saranno sottoposte in coordinamento con il contenuto degli strumenti urbanistico-territoriali, nonché lo studio delle aree significativamente compromesse o degradate ai sensi dell'art. 143, c. 1, lett g del D.Lgs 42/32004;

e) relazione tecnica di accompagnamento ai due piani (PTRC e PPRA "Arco Costiero Adriatico dal Po al Piave");

f) attività di supporto al Comitato Tecnico per il Paesaggio istituito a seguito dell'intesa Stato-Regione del 15/7/2009.

La prestazione sarà finalizzata indirettamente alle attività istituzionali di Ateneo, essendo volta all'acquisizione di fondi per il funzionamento dell'Ateneo stesso.

Art. 2– Responsabile Scientifico

Il responsabile scientifico per l'Università è la Prof.ssa Patrizia Marzaro. Responsabile referente per il committente è il Dirigente Regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica Arch. Romeo Toffano.

Art. 3- Impegni dell'Università

L'Università svolgerà l'attività di cui all'art. 1 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel progetto medesimo.

Art. 4– Strutture e personale

L'Università si impegna inoltre a mettere a disposizione del responsabile scientifico le proprie strutture ed il proprio materiale bibliografico-scientifico, per l'assolvimento della prestazione promessa.

Art. 5– Risultati e pubblicazioni

Il Responsabile Scientifico consegnerà al Committente, nel corso dell'attività o comunque nei tempi e con le modalità riportate nel programma, apposite relazioni tecniche e/o pareri scritti.

I risultati della prestazione saranno in disponibilità fiduciaria del Committente. È tuttavia consentita la possibilità di loro sfruttamento a fini di pubblicazione scientifica da parte del Responsabile scientifico del progetto.

La pubblicazione e la diffusione dei risultati potrà avvenire da parte dell'Università con l'indicazione dei soggetti che hanno condotto lo studio e di quelli che lo hanno finanziato, secondo tempi e modalità compatibili con eventuali procedure di brevettazione e previa autorizzazione scritta della parte committente.

Nel caso di raggiungimento di risultati brevettabili l'eventuale brevetto dei risultati sarà oggetto di specifico accordo fra le parti, nel rispetto della normativa, anche universitaria, vigente in materia.

In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia, in particolare di quella di cui al successivo art. 8.

Art. 7- Obbligo di segretezza

L'Università e l'Ente considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti.

Art. 8 – Privacy

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della presente ricerca. Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile scientifico del progetto.

Art. 9- Corrispettivo

La Regione corrisponderà all'Università la somma di euro 38.000,00 oltre ad IVA al 21% che verrà erogata, come segue:

40% - all'adozione del PTRC;

60% - alla conclusione dell'incarico.

Art. 10- Durata

La convenzione avrà la durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, esclusa ogni proroga o rinnovo taciti.

Per lo svolgimento dell'incarico si prevede un impegno di 120 giornate/uomo.

Art. 11- Controversie

Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria. parti eleggono il Foro di Padova quale foro esclusivamente competente.

Art. 12- Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia.

Art. 13 - Efficacia della Convenzione

La presente convenzione è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della Legge 24.12.2007, n. 244.

Venezia, ……

Regione del Veneto
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Università degli Studi di Padova
IL RESPONSABILE SCIENTIFICO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2600 del 18 dicembre 2012

Approvazione schema di convenzione con il Comando Legione Carabinieri "Veneto" per l'utilizzo dei moduli formativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. disponibili sulla piattaforma Moodle della Regione Veneto.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:

Approvazione schema di convenzione tra Regione del Veneto e Comando Legione Carabinieri "Veneto" per l'utilizzo dei moduli formativi in tema di sicurezza previsti dall'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/2008.

Il Vicepresidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

L'aumentata domanda di professionalità, di efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi che proviene dalla società civile nei confronti della Pubblica Amministrazione pone in primo piano il tema della formazione del dipendente pubblico.

Con la D.G.R. n. 1249/2011 è stato approvato il Piano triennale di formazione 2011-2013 che prevede, tra l'altro, la realizzazione dei percorsi formativi di base dei lavoratori in materia di sicurezza in modalità e-learning.

In questo ambito la formazione in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro prevista dal art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. riveste carattere di obbligatorietà.

La Regione del Veneto per adempiere al precetto normativo ha predisposto dei moduli formativi (learning object) in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, disponibili sulla piattaforma Moodle.

Lo sviluppo di un percorso formativo per i propri dipendenti predisposto in modalità e-learning è stato frutto della proficua collaborazione tra:

- la Direzione Sistemi Informativi che, in relazione all'utilizzo della piattaforma Moodle, ha la competenza sulle attività relative alla progettazione ed implementazione dei principali ambienti basati su architetture internet/intranet con particolare attenzione alla web-collaboration e all'e-learning;
- l'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità che ha curato i contenuti del percorso formativo;
- la Direzione Risorse Umane alla quale con D.G.R. n. 1332 del 11 maggio 2010 (allegato B) è stata posta in capo la formazione di base dei lavoratori in materia di salute e sicurezza ed in riferimento al posto di lavoro e alle mansioni specifiche.

Con la D.G.R. n. 1249/2011 di approvazione del Piano triennale di formazione 2011-2013 il Dirigente regionale della Direzione Risorse Umane è stato delegato a stipulare atti di convenzione con Enti pubblici con finalità formative.

In relazione alle previsioni del D.Lgs. 81/2008 con nota del 16 marzo 2012 è pervenuta alla Regione del Veneto la richiesta formulata dal Comando Legione Carabinieri "Veneto" di poter utilizzare la piattaforma informatica Moodle e i contenuti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro con la finalità di adempiere alle previsioni normative contenute all'art.37 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.

Considerato che il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'amministrazione digitale" prevede all'art. 69 il riuso da parte delle Pubbliche Amministrazioni dei programmi informatici di proprietà di queste ultime e che il riuso consente di ottenere maggiore possibilità di interoperabilità e cooperazione tra le Amministrazioni garantendo, nel contempo, risparmi in termini economici è stata predisposta una convenzione, tra la Regione del Veneto e il Comando Legione Carabinieri Veneto, i cui contenuti sono illustrati nel relativo schema allegato alla presente delibera.

Si è convenuto che detta convenzione ha la durata di un anno dalla data della stipula, con possibilità di rinnovo da manifestare per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di validità e che i soggetti contraenti faranno fronte alle attività previste, utilizzando proprie dotazioni organizzative, legislative, strumentali e di personale specializzato nella misura necessaria ad assicurare che la propria azione risulti improntata ai criteri di efficienza.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude proponendo alla Giunta di adottare il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Richiamati gli artt. 4 e 7 bis comma 1 del D.lgs. n. 165/2001;
- Visto l'art. 37 del D.Lgs. 81/2008;
- Visto il D.Lgs. 82/2005;
- Vista la L.R. n. 1/1997;
- Visto l'art. 129 della L.R. 12/91;
- Vista la D.G.R. n. 1249/2011;
- Vista la D.G.R. n. 1332/2010;
- Presa visione del documento allegato denominato "Convenzione", che è parte integrante della presente deliberazione;

delibera

1. di approvare la convenzione per la formazione in modalità e-learning ai sensi del D.Lgs. 81/2008 tra la Regione del Veneto ed il Comando legione Carabinieri "Veneto", così come definita nel documento allegato (Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di recepire integralmente in tal senso il documento suddetto;
3. di dare atto che la convenzione così definita ha il valore di impostazione complessiva e di coordinato quadro di riferimento;
4. di dare atto che il Dirigente Regionale della Direzione Risorse Umane è autorizzato a stipulare la convenzione per la formazione in modalità e-learning ai sensi del D.Lgs. 81/2008 tra la Regione del Veneto ed il Comando legione Carabinieri "Veneto";
5. di stabilire che il Dirigente regionale della Direzione Sistemi Informativi garantirà la fruibilità della piattaforma Moodle per le finalità previste dalla convenzione;
6. di precisare che i soggetti contraenti faranno fronte alle attività previste, utilizzando proprie dotazioni organizzative, legislative, strumentali e di personale specializzato;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
8. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 14/1989.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2600 del 18 dicembre 2012 pag. 1/3

CONVENZIONE

Tra

REGIONE VENETO, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, in persona di Loriano Ceroni, nato a Padova il 12 ottobre 1958, nella sua qualità di Dirigente regionale alle Risorse Umane,

e

COMANDO LEGIONE CARABINIERI VENETO, con sede in Padova, Via Brigata Padova 19, P.IVA 80026440281, in persona di Franco Montinaro, nato a Muro Leccese (Le) il 30.10.1952, nella qualità di Capo di Stato Maggiore del Comando Legione Carabinieri "Veneto",

Premesso che

- Il Comando Legione Carabinieri "Veneto", con nota del 16 marzo 2012, ha richiesto a Regione Veneto la possibilità di utilizzare la piattaforma informatica MOODLE sviluppata al fine di fornire la formazione prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Regione Veneto ha sviluppato ed ha già in uso al suo interno un sistema di distance education in modalità e-learning per la formazione dei propri dipendenti;

Considerato che

- il valore degli investimenti tecnologici consiste anche nei risultati derivanti dalla fruizione dei servizi erogati e nell'aumento dell'utenza interessata agli stessi;
- la collaborazione applicativa fra soggetti pubblici permette la fruizione di progetti che portino dei vantaggi economici, data la gratuità degli stessi, e la formazione di reti di collaborazione in un'ottica di governance territoriale;
- la diffusione di moduli formativi, attraverso l'interscambio fra piattaforme tecnologiche di elearning (Learning management system), favorisce la manutenzione dei contenuti e l'arricchimento formativo attraverso la partecipazione di più soggetti;
- l'utilizzo delle ICT per la formazione lungo tutto l'arco della vita rappresenta un'opportunità per accrescere la qualità della formazione ed estenderne gli accessi per la creazione di un sistema di coordinamento e scambio (di esperienze, di prodotti, di risorse, ecc.) porta alla riduzione dei costi e costituisce altresì il volano d'innesco di significativi circoli virtuosi nei diversi settori d'intervento della formazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO TRA LE PARTI
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - OGGETTO

Con la presente convenzione Regione Veneto si impegna a concedere al Comando Legione

Carabinieri "Veneto" l'utilizzo dei moduli formativi (learning object) in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i , disponibili sulla piattaforma MOODLE di volta in volta specificati tramite apposite comunicazioni; tale attività permette di veicolare su web contenuti statici e dinamici per la gestione di corsi di formazione nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

Art. 3 – LICENZA D'USO

Le modalità ed i limiti per l'utilizzo da parte del Comando Legione Carabinieri "Veneto" dei moduli formativi saranno perfezionati in sede di rilascio dell'applicativo in funzione delle esigenze manifestate dal Comando stesso.

Art. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione si intende stipulata per un anno dalla data di stipula ed è a titolo gratuito. E' possibile rinnovare la convenzione manifestando per iscritto la volontà in tal senso almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di validità.

Art. 5 - REFERENTI

Regione Veneto e Comando Legione Carabinieri "Veneto", entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione, dovranno comunicare reciprocamente il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail del referente al quale si farà unico riferimento per ogni aspetto relativo alla gestione del prodotto informatico.

Art. 6 - COMPONENTI ECONOMICHE

La presente convenzione non comporta alcun onere economico per il Comando Legione Carabinieri "Veneto". Regione Veneto si farà carico di tutti i costi inerenti alla messa a disposizione della piattaforma, compatibilmente con le politiche di spesa in tema di e-learning e le risorse disponibili.

Art. 7 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Regione Veneto e Comando Legione Carabinieri "Veneto" sono Titolari del Trattamento dei dati che saranno eventualmente ospitati presso i sistemi di elaborazione regionali e come tali si impegnano a rispettare le norme stabilite a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali dal D.lgs. 196/03 e s.m.i. ed a provvedere a tutti gli adempimenti ivi previsti. Regione Veneto e Comando Legione Carabinieri "Veneto" nell'esecuzione delle attività di Amministratore di sistema, si impegnano ad osservare ed a far osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio e di cui al citato D.Lgs.196/03.

Per il Comando Legione dei Carabinieri "Veneto" è responsabile del trattamento dei dati personali il Capo di Stato Maggiore Col. Franco Montinaro o suo delegato. Per la Regione è responsabile del trattamento dei dati personali il Dr. Loriano Ceroni o suo delegato.

Art. 8 - COMUNICAZIONI

Le comunicazioni inerenti al rapporto regolato dalla presente convenzione saranno indirizzate ai referenti di cui all'art. 5.

Art. 9 -FORO COMPETENTE

Regione Veneto e Comando Legione Carabinieri "Veneto" si impegnano sin d'ora a

risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro derivanti dalla presente convenzione. In caso di mancato accordo, le parti convengono che la risoluzione della controversia insorta sarà devoluta al Foro di Venezia.

Art. 10 - NORME CONCLUSIVE

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 11 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso, a cura e a carico della parte che ne avrà interesse, ai sensi della legislazione vigente.

Letto, approvato e sottoscritto

Padova,

Per Regione Veneto

Per il Comando Legione Carabinieri "Veneto"

_____ _____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2601 del 18 dicembre 2012

Modifiche organizzative della Segreteria regionale per il Bilancio - Unità di Progetto tutela delle produzioni agroalimentari, Unità di Progetto foreste e parchi e Direzione competitività sistemi agroalimentari.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:

Si tratta, con il presente provvedimento, di apportare alcune modifiche organizzative nell'ambito della Segreteria regionale per il Bilancio - Unità di Progetto tutela delle produzioni agroalimentari, Unità di Progetto foreste e parchi e Direzione competitività sistemi agroalimentari, unitamente alla modificazione di alcuni incarichi.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

con nota prot. n. 482756 del 24/10/2012 l'Assessore Franco Manzato - in relazione ad esigenze operative del settore - segnalava la necessità di rivisitare le strutture regionali afferenti alla Segreteria regionale per il Bilancio- area sviluppo rurale, per garantire una maggiore efficacia ed efficienza nello svolgimento delle attività connesse particolarmente alla tutela del consumatore.

A tal fine, lo stesso proponeva di trasferire il Servizio tutela del consumatore - attualmente collocato nell'ambito dell'Unità di Progetto tutela produzioni agroalimentari - presso l'Unità di Progetto foreste e parchi.

Successivamente con nota prot. n. 495886 del 2/11/2012 il Commissario straordinario allo sviluppo rurale, proponeva di attribuire l'incarico interinale del Servizio azioni di supporto alle imprese della Direzione competitività sistemi agroalimentari, recentemente resosi vacante, al dott. Tommaso Tommasi, dirigente, attuale titolare del Servizio coordinamento amministrativo e affari generali della medesima struttura.

Inoltre, con ulteriore nota prot. n. 511900/60.02.00 del 12 /11/2012 il Commissario straordinario allo sviluppo rurale proponeva altresì la cessazione dall'incarico interinale del Servizio tutela del consumatore della dr.ssa Alessandra Scudeller, e il contestuale conferimento alla predetta dirigente dell'incarico ad interim del Servizio vigilanza sulle produzioni agroalimentari presso l'Unità di Progetto tutela produzioni agroalimentari.

Si propone pertanto di procedere alle richieste modifiche organizzative delle strutture e degli incarichi dirigenziali sopra descritti con decorrenza dal 1° gennaio 2013, dando atto che ai suddetti dirigenti - in relazione agli incarichi interinali - non compete alcuna retribuzione aggiuntiva.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento.

Tutto ciò premesso

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;
- Vista la legge regionale n. 1/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la nota prot. n. 482756 del 24/10/2012 dell'Assessore Franco Manzato;
- Vista la nota prot. n. 495886 del 2/11/2012 del Commissario straordinario allo sviluppo rurale;
- Vista la nota prot. n. n. 511900/60.02.00 del 12/11/2012 del Commissario straordinario allo sviluppo rurale;

delibera

1. di trasferire il Servizio tutela del consumatore - attualmente collocato nell'ambito dell'Unità di Progetto tutela produzioni agroalimentari - presso l'Unità di Progetto foreste e parchi;
2. la cessazione dall'incarico interinale del suddetto Servizio della dr.ssa Alessandra Scudeller - dirigente titolare del Servizio qualificazione delle produzioni agroalimentari presso l'Unità di Progetto tutela delle produzioni agroalimentari;
3. di conferire contestualmente alla dr.ssa Alessandra Scudeller l'incarico interinale del Servizio vigilanza sulle produzioni agroalimentari presso l'Unità di Progetto tutela produzioni agroalimentari;
4. di attribuire l'incarico interinale del Servizio azioni di supporto alle imprese della Direzione competitività sistemi agroalimentari, recentemente resosi vacante, al dott. Tommaso Tommasi, dirigente, attuale titolare del Servizio coordinamento amministrativo e affari generali della medesima struttura;
5. di dare atto che le modifiche organizzative e gli incarichi predetti avranno effetto dal 1° gennaio 2013;
6. di dare altresì atto che ai dirigenti interessati - in relazione ai predetti incarichi interinali - non compete alcuna retribuzione aggiuntiva;
7. di dare atto altresì che la presente deliberazione non comporta ulteriore spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2603 del 18 dicembre 2012

Approvazione Schema di Accordo di collaborazione tra il Comune di Venezia e la Regione del Veneto per la condivisione dei dati ambientali sulla laguna di Venezia e aree limitrofe e per la definizione di procedure di cooperazione, nell'ambito del progetto denominato "Atlante della Laguna".

[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:

È proposta la stipula di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Venezia e la Regione del Veneto finalizzato a promuovere l'interoperabilità fra sistemi informativi diversi e favorire la conoscenza e l'utilizzo integrato delle proprie banche dati. L'Accordo non prevede costi a carico delle parti.

Il Vicepresidente, On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

L'interscambio dei dati e delle informazioni territoriali rappresenta per tutti gli Enti l'elemento fondamentale per una immediata conoscenza del territorio e costituisce il supporto fondamentale per gli organi decisionali.

Coerentemente a tale principio, la Regione del Veneto partecipa attivamente alle iniziative nazionali che si sviluppano sul tema della condivisione e diffusione dei dati e delle informazioni territoriali, con particolare riferimento agli indirizzi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005), che rende obbligatoria l'innovazione nella P.A. e garantisce ai cittadini il diritto di interagire con qualsiasi amministrazione, e in coerenza con i principi della direttiva europea 2007/2/EC, INSPIRE (INfrastrutture for SPatial InfoRmation in Europe), che definisce norme generali per l'istituzione dell'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità Europea.

In tale logica, la Regione, nell'ambito del proprio Sistema Informativo Territoriale sviluppato dall'Unità di Progetto per il SIT e la Cartografia della Segreteria Regionale per le Infrastrutture, ha realizzato l'Infrastruttura Dati Territoriali (IDT-RV) che veicola, attraverso una rete di servizi, le informazioni territoriali nelle loro diverse componenti cartografiche (Carta Tecnica Regionale, Database geografici, fotoaeree, ortoimmagini), geodetiche (reti di stazioni permanenti, linee di livellazioni), tematiche (Carta della Copertura del Suolo, Quadro Conoscitivo per la pianificazione territoriale e urbanistica), fornendo agli Enti Locali, ai professionisti, alle imprese, ai cittadini un innovativo sistema di accessibilità e diffusione dei dati.

Nella sua concezione architetturale, l'IDT-RV si presenta come sistema organizzato, basato su una rete di soggetti cooperanti e responsabili della produzione e gestione dell'informazione territoriale, finalizzato a favorire l'utilizzo e la diffusione dell'informazione geografica e ad agevolare il rapido accesso alle informazioni, con modalità di facile utilizzo, che garantiscano l'unicità dei dati e la massima interoperabilità.

In un quadro più ampio di evoluzione delle modalità di relazione con il territorio, reso possibile attraverso l'interoperabilità tra i sistemi d'interscambio dei dati con procedure uniformi e tendenti ad ottimizzare il contenuto tecnologico dei sistemi di gestione software, si inserisce l'opportunità di promuovere l'interscambio coordinato e l'aggiornamento di dati territoriali ambientali relativi all'ecosistema lagunare, costiero e del bacino scolante prodotti dal Comune di Venezia nell'ambito del progetto denominato "Atlante della Laguna".

Il Comune di Venezia ha inteso organizzare questi dati ambientali in un Sistema Informativo cooperante attraverso la realizzazione di un sito web a ciò dedicato, avviando nel contempo le politiche per l'integrazione e la condivisione delle basi informative di comune utilità con altri soggetti che si occupano di tematiche ambientali inerenti la laguna di Venezia. In tal senso, ha provveduto a sottoscrivere accordi sperimentali di collaborazione rispettivamente con l'Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISMAR), il Consorzio per la gestione del centro di coordinamento delle attività di ricerca inerenti il sistema lagunare di Venezia (CO.RI.LA), l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (IVSLA), al fine di definire le modalità attraverso le quali collaborare per la condivisione e l'aggiornamento dei dati relativi al territorio lagunare, per lo sviluppo del pubblico accesso e fruizione dei dati ambientali e per la sperimentazione dell'interoperabilità fra sistemi informativi diversi.

In questo contesto, in attuazione al già citato D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale", con particolare riferimento al principio del "riuso" dei dati generati da ciascuna pubblica amministrazione e della fruibilità degli stessi - mediante opportune convenzioni - da parte delle altre pubbliche amministrazioni interessate, il Comune di Venezia ha proposto alla Regione del Veneto la sottoscrizione di un "Accordo di collaborazione" (Allegato A) che, in armonia ai principi di cui al D.Lgs. 36/2006 relativamente al riutilizzo di documenti nel settore pubblico, prevede le seguenti finalità:

- collaborare sperimentalmente per la condivisione e l'aggiornamento dei dati relativi al territorio lagunare nel suo insieme, per lo sviluppo delle modalità di accesso pubblico e fruizione dei dati territoriali ambientali e per la sperimentazione dell'interoperabilità fra sistemi informativi diversi, come previsto dalla Direttiva INSPIRE (2007/2/CE), ognuno per le proprie competenze;
- rendere disponibili attraverso i protocolli standard dell'Open Geospatial Consortium (WMS, WFS, ecc.) nei limiti della disponibilità tecnica dei rispettivi Enti, dati georiferiti territoriali ambientali relativi all'ambito del sistema lagunare (laguna di Venezia, bacino scolante e area costiera prospiciente) e i relativi metadati;
- collaborare per lo sviluppo coordinato e riuso condiviso di software Open Source di utilità reciproca per la consultazione dei dati attraverso internet.

È prevista inoltre, la costituzione di un "Tavolo di coordinamento" (art. 5) composto da un rappresentante di ciascun Ente/Istituzione, che avrà la funzione di fornire la leadership strategica e organizzativa per il raggiungimento degli obiettivi del progetto di cooperazione.

Per quanto sopra descritto, ritenuto importante avviare un percorso di collaborazione finalizzato a favorire la conoscenza e l'utilizzo integrato delle proprie banche dati, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e ridondanze della erogazione e fruizione dei servizi,

mirato quindi alla valorizzazione del patrimonio di informazione dei singoli soggetti mediante lo sviluppo di strumenti e percorsi di consultazione che raccolgano le informazioni presenti in archivi distinti ma appunto interoperabili, si propone l'approvazione dell'"Accordo di collaborazione" (Allegato A) con il Comune di Venezia e si incarica alla sottoscrizione il Dirigente dell'Unità di Progetto per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia della Segreteria Regionale per le Infrastrutture.

Si propone, inoltre, di incaricare quale referente per la Regione del Veneto al "Tavolo di coordinamento" di cui all'art. 5 del citato "Accordo di collaborazione", il Dirigente del Servizio Osservatorio Pianificazione dell'U.P. SIT e Cartografia.

Infine, si propone di dar mandato all'Unità di Progetto per il SIT e la Cartografia, che gestisce il Sistema Informativo Territoriale regionale attraverso l'Infrastruttura Dati Territoriali (IDT-RV), di eseguire quanto previsto per l'attuazione delle finalità sopradescritte.

L'"Accordo di collaborazione" avrà la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e non prevede costi a carico delle parti aderenti.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la Direttiva 2007/2/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 14 marzo 2007 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea: INSPIRE;
- Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Visto il D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36 "Attuazione della Direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico";
- Visto il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32 recante attuazione della Direttiva 2007/2/CE;
- Visti i Decreti del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione di concerto con il Ministro dell'Ambiente e la Tutela del Territorio del Mare, in data 10 novembre 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012 - Supplemento ordinario n. 37);
- Vista la L.R. 16/07/1976, n. 28 "Formazione della Carta Tecnica Regionale";
- Vista la L.R. 23/04/2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio";

dopo adeguata discussione,

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e parti integranti del presente provvedimento, lo schema di "Accordo di collaborazione" (Allegato A), tra il Comune di Venezia e la Regione del Veneto;
2. di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia della Segreteria Regionale per le Infrastrutture, alla sottoscrizione dell'"Accordo di collaborazione" di cui al precedente punto 1;
3. di nominare referente per la Regione del Veneto al "Tavolo di coordinamento" di cui all'art. 5 del citato "Accordo di collaborazione" di cui al punto 1, il Dirigente del Servizio Osservatorio Pianificazione dell'U.P. SIT e Cartografia;
4. di incaricare l'Unità di Progetto per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia della Segreteria Regionale per le Infrastrutture, di eseguire quanto previsto a carico della Regione del Veneto per il raggiungimento delle finalità descritte in premessa;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

Accordo di collaborazione tra

COMUNE DI VENEZIA e REGIONE DEL VENETO

per la condivisione dei dati ambientali sulla Laguna di Venezia e aree limitrofe, nell'ambito del progetto denominato "*Atlante della laguna*"

Il **Comune di Venezia**, rappresentato nella persona del Direttore dell'Ambiente e Politiche Giovanili

e

la **Regione del Veneto**, rappresentata nella persona del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia della Segreteria Regionale per le Infrastrutture,

Premesso che:

- il Comune di Venezia, nell'ambito delle proprie competenze e nell'attuazione delle politiche ambientali prefissate, individua, promuove e realizza, autonomamente o in accordo con altre istituzioni ed enti, azioni rivolte al benessere del cittadino ed alla tutela dell'ambiente e del territorio, svolgendo un ruolo di cerniera con la città e di valorizzazione delle capacità e competenze locali;
- la Regione del Veneto, nell'ambito del proprio Sistema Informativo Territoriale sviluppato dall'Unità di Progetto per il SIT e la Cartografia della Segreteria regionale per le Infrastrutture, ha realizzato l'Infrastruttura Dati Territoriali (IDT-RV) che veicola, attraverso una rete di servizi, le informazioni territoriali nelle loro diverse componenti cartografiche (Carta Tecnica Regionale, Database geografici, fotoaeree, ortoimmagini), geodetiche (reti di stazioni permanenti, linee di livellazioni), tematiche (Carta della Copertura del Suolo, Quadro Conoscitivo per la pianificazione territoriale e urbanistica), fornendo agli Enti Locali, ai professionisti, alle imprese, ai cittadini un innovativo sistema di accessibilità e diffusione dei dati;
- il Comune di Venezia e la Regione del Veneto riconoscono necessario e opportuno, nello svolgimento dei propri compiti e funzioni istituzionali, promuovere l'interscambio coordinato e l'aggiornamento di dati territoriali ambientali, realizzando così sinergie ed economie nei processi di produzione e fruizione delle informazioni e promuovendo altresì l'integrazione e la condivisione delle basi informative di comune utilità.

Considerato che:

- in sintonia con la Direttiva "Aarhus" (2003/4/CE), recepita in Italia con il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 195, e con la delibera di Consiglio Comunale n. 99/2007 sul diritto di accesso del pubblico all'informazione ambientale, il Comune di Venezia riconosce che la divulgazione dei dati ambientali rappresenta un elemento strategico per la partecipazione informata e attiva di tutti i soggetti, cittadini e portatori di interesse;
- il Comune di Venezia, Assessorato all'Ambiente, sta promuovendo un progetto denominato *"Atlante della Laguna"* volto a organizzare i dati ambientali relativi all'ecosistema lagunare, costiero e del bacino scolante in un Sistema Informativo che sia di supporto alla pianificazione territoriale e alle valutazioni ambientali, nonché alla diffusione delle informazioni ambientali al cittadino, ritenendo di fondamentale importanza la collaborazione tra Enti ed Istituzioni operanti nel territorio;
- la Regione del Veneto, facendo proprie le linee di indirizzo della politica europea e delle più recenti direttive nazionali in ambito digitale (D.Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale) è impegnata fortemente a promuovere il processo per la diffusione e la condivisione delle informazioni territoriali e ad attivare le azioni per garantire un sistema di interoperabilità fra sistemi informativi diversi, come previsto dalla Direttiva INSPIRE (2007/2/CE) e avviare un sistema d'interscambio dei dati con procedure uniformi, tendenti ad ottimizzare il contenuto tecnologico dei sistemi di gestione software.

Visto che:

- è stato avviato dall'Osservatorio della Laguna e del Territorio il progetto denominato "*Atlante della laguna: il Sistema Informativo della Laguna e della zona costiera di Venezia*" per la messa a disposizione on line di dati ambientali georeferenziati relativi all'ecosistema lagunare, costiero e del bacino scolante tramite applicativi web-GIS e CMS Open Source;
- il Comune di Venezia, a seguito della Deliberazione di Giunta n. 367 del 28 luglio 2011, ha già provveduto a sottoscrivere accordi sperimentali di collaborazione rispettivamente con l'Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISMAR), il Consorzio per la gestione del centro di coordinamento delle attività inerenti il sistema lagunare di Venezia (CORILA), l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (IVSLA), per la condivisione e l'aggiornamento dei dati relativi al territorio lagunare, per lo sviluppo del pubblico accesso e fruizione dei dati ambientali e per la sperimentazione dell'interoperabilità fra sistemi informativi diversi;
- in riferimento ai citati accordi di collaborazione, il Comune di Venezia, CNR IRMAR e CO.RI.LA stanno sperimentando le modalità attuative attraverso l'istituzione di tavoli operativi e gruppi di lavoro aperti alla partecipazione dei nuovi Enti aderenti;
- il Comune di Venezia e la Regione del Veneto ritengono di avviare un percorso di collaborazione finalizzato a favorire la conoscenza e l'utilizzo integrato delle proprie banche dati, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e ridondanze della erogazione e fruizione dei servizi, mirato quindi alla valorizzazione del patrimonio di informazione dei singoli soggetti mediante lo sviluppo di strumenti e percorsi di consultazione che raccolgano le informazioni presenti in archivi distinti ma appunto interoperabili.

Si conviene e si stipula il presente accordo di collaborazione:

Articolo 1

Il Comune di Venezia e la Regione del Veneto, al fine di facilitare il conseguimento degli obiettivi del progetto "*Atlante della Laguna*" e di valorizzare le esperienze acquisite, si impegnano reciprocamente a collaborare sperimentalmente per la condivisione e l'aggiornamento dei dati relativi al territorio lagunare nel suo insieme, per lo sviluppo delle modalità di accesso pubblico e fruizione dei dati ambientali e per la sperimentazione dell'inter-operabilità fra sistemi informativi diversi, come previsto dalla Direttiva INSPIRE (2007/2/CE), ognuno per le proprie competenze.

Articolo 2

Il Comune di Venezia e la Regione del Veneto si impegnano a rendere disponibili attraverso i protocolli standard dell'Open Geospatial Consortium (WMS, WFS, ecc...) nei limiti della loro disponibilità tecnica, dati georiferiti territoriali ambientali relativi all'ambito del sistema lagunare (laguna di Venezia, bacino scolante e area costiera prospiciente) e i relativi metadati. I dati pubblicati resteranno sotto il pieno controllo del proprietario, che verrà opportunamente citato come produttore del dato e rimarrà l'unico responsabile di quanto pubblicato.

Articolo 3

Il Comune di Venezia e la Regione del Veneto si impegnano a collaborare per lo sviluppo coordinato e il riuso condiviso di software Open Source di utilità reciproca per la consultazione dei dati attraverso internet.

Articolo 4

Il logo della Regione del Veneto sarà riportato in home page del portale "*Atlante della Laguna"* e lo stesso ente sarà citato come partner del progetto.

Articolo 5

La Regione del Veneto nomina come referente il dirigente del Servizio Osservatorio dell'U.P. SIT e

Cartografia a rappresentare il proprio Ente al "Tavolo di coordinamento" partecipato da Enti/Istituzioni partner del progetto e promuove la partecipazione dei propri collaboratori ai gruppi di lavoro già esistenti secondo i tempi e le risorse che verranno specificate in accordi tra i partner.

Articolo 6

Il presente accordo ha la durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione. Esso può essere prorogato o modificato di comune intesa scritta tra le parti. La scadenza dell'accordo non pregiudica la regolare esecuzione delle attività in corso. Il rinnovo, anche per un periodo di diversa durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi prima della scadenza da una delle due parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dall'altra parte entro 60 giorni dalla data della suddetta richiesta.

Letto, approvato e sottoscritto il

Per il Comune di Venezia

Direzione Ambiente e Politiche Giovanili

Per la Regione del Veneto

Unità di Progetto per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2604 del 18 dicembre 2012

Adesione a Prometeia - Associazione per le previsioni econometriche di Bologna per l'anno 2013. L.R. n. 8 del 29 marzo 2002.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:

Adesione dell'Amministrazione regionale - attraverso la Direzione Sistema Statistico regionale - all'Associazione Prometeia per l'anno 2013, al fine di acquisire dati statistici economici necessari all'implementazione di analisi e di programmazione economica.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Prometeia - Associazione per le previsioni econometriche, è un'associazione riconosciuta con sede a Bologna, senza fini di lucro, istituita più di vent'anni fa allo scopo di promuovere lo sviluppo di ricerche e studi di carattere previsionale sull'economia italiana, sui settori industriali e sui mercati monetari e finanziari, nel contesto dello sviluppo dell'economia mondiale, nonché l'analisi degli effetti delle misure di politica economica. Tra i soci fondatori ed i "soci scientifici" figurano docenti universitari, ricercatori, studiosi ed esperti della materia; tra i soci ordinari sono iscritti numerosi istituti di credito e gruppi bancari, società tra le più importanti in Italia, compagnie di assicurazione, associazioni di cooperative ed industriali, enti pubblici ed enti pubblici economici.

La Direzione Sistema Statistico Regionale ha già avuto modo di usufruire dal 2004 al 2011, nonché per l'anno corrente, dei servizi offerti dall'Associazione Prometeia, giudicandoli di particolare interesse per l'Amministrazione regionale al fine di arricchire le basi dei dati economici a disposizione della Struttura, sia per le proprie elaborazioni che per quelle richieste di volta in volta dalla strutture interessate.

In particolare, anche per l'anno 2013, sarà riservata agli associati la partecipazione a quattro incontri nell'arco dell'anno per la presentazione e discussione della situazione economica interna ed internazionale, con la partecipazione di importanti analisti nazionali ed internazionali; l'invio di quattro Rapporti di Previsione, di circa cento pagine ciascuno, dedicati all'economia italiana e dei principali paesi europei; l'invio, tramite posta elettronica, di quattro Aggiornamenti del Rapporto di Previsione, contenenti un'analisi sintetica di come l'evolversi della congiuntura modifichi le previsioni effettuate nell'ultimo Rapporto. Verrà inoltre fornita agli associati la banca dati della previsione a mezzo internet, per consentire ulteriori elaborazioni sui dati della previsione stessa e la redazione più agevole di rapporti interni. Saranno inoltre accessibili i lavori di ricerca della collana avviata nel 1991, curata dagli economisti di Prometeia, nonché la consulenza telefonica degli stessi per l'interpretazione ed il miglior utilizzo dei rapporti e dei dati forniti.

Attesa quindi l'elevata professionalità dei soggetti coinvolti nei lavori seguiti dall'Associazione e l'alta qualità dei servizi forniti, confermata dal prestigio che essa gode in ambito nazionale, si ritiene opportuno proporre la partecipazione della Regione del Veneto all'Associazione Prometeia anche per l'anno 2013, al fine di poter disporre di adeguati strumenti per l'attività di analisi e programmazione economica.

Si ritiene peraltro, allo scopo di fruire dei suddetti servizi sin dai primi mesi dell'anno 2013, di procedere all'iscrizione per una quota annuale pari a € 4.000,00. L'adesione all'Associazione entro la fine del corrente anno, anticipata rispetto alla scadenza dell'annualità come già avvenuto per il 2012 sulla base della DGR n. 1923 del 22 novembre 2011, consentirà infatti la partecipazione alle iniziative di Prometeia senza soluzione di continuità.

L'importo andrà impegnato sul capitolo n. 3030 del bilancio regionale d'esercizio 2012, denominato "Spese per adesione ad associazioni", che presenta l'occorrente disponibilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la L.R. 29 marzo 2002, n. 8, recante norme sul sistema statistico regionale, ed in particolare l'art. 3;
- Vista la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1, Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione, e la DGR n. 357/1997;
- Vista la L.R. 29 novembre 2001, n. 39, Ordinamento del bilancio e della contabilità regionale, ed in particolare l'art. 42, primo comma;

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante del presente provvedimento, l'adesione di questa Amministrazione a Prometeia - Associazione per le previsioni econometriche di Bologna per l'anno 2013;
2. di incaricare della procedura di iscrizione il Dirigente Responsabile della Direzione Sistema Statistico Regionale, che sottoscriverà la relativa domanda;
3. di impegnare a favore di Prometeia - Associazione per le previsioni econometriche di Bologna, codice fiscale n. 80059530370, la spesa di € 4.000,00 sul capitolo n. 3030 ad oggetto "Spese per adesione ad associazioni" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Sistema Statistico regionale di liquidare senza ulteriori formalità fiscali la somma di € 4.000,00 al beneficiario indicato;
6. di incaricare la Direzione Sistema Statistico Regionale dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2605 del 18 dicembre 2012

D.G.R. n. 2414/2009: Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico per lo sviluppo della banda larga sul territorio della Regione del Veneto. Approvazione Schema di Atto integrativo.

[Informazione ed editoria regionale]

Note per la trasparenza:

Con la presente Deliberazione si intende approvare lo Schema di Atto integrativo all'Accordo di programma per lo sviluppo della banda larga sul territorio della Regione del Veneto, approvato con la D.G.R. n. 2414/2009 e sottoscritto con il Ministero dello sviluppo economico in data 10 settembre 2009, al fine di avviare ulteriori iniziative per proseguire, nella cooperazione istituzionale, nell'abbattimento del digital divide sul territorio regionale.

Il Vicepresidente, On. Marino Zorzato, di concerto con l'Assessore Roberto Ciambetti e con l'Assessore Franco Manzato, riferisce quanto segue.

A fine 2008 il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le Comunicazioni - avviava il "Piano Italia Digitale" con l'obiettivo di digitalizzare completamente le infrastrutture di comunicazione del Paese.

I pilastri di tale Piano sono il Piano Nazionale Banda Larga per azzerare il digital divide e il Piano per le reti di nuova generazione.

Il modello di intervento definito nell'ambito del Piano Nazionale mira, attraverso l'impiego delle nuove tecnologie nel campo delle telecomunicazioni, a favorire la crescita, la diversificazione e le innovazioni nelle economie delle aree attualmente non raggiunte dall'offerta di servizi a larga banda e a ridurre l'isolamento fisico e geografico delle zone più marginali.

La misura, finalizzata all'abbattimento del divario digitale entro il 2013, si concretizza in via prioritaria nella realizzazione di infrastrutture e nell'individuazione e il finanziamento di Progetti di investimento, presentati da Operatori di Telecomunicazioni, rivolti alla attivazione di servizi a banda larga nei territori in digital divide, con particolare riferimento alla rete di accesso (last mile), nonché, in via subordinata e in aree a bassissima densità abitativa, a promuovere altre tecnologie quali, ad esempio, le tecnologie satellitari. La realizzazione di queste infrastrutture consentirà successivamente l'implementazione anche su questi territori di reti di nuova generazione (NGA).

Tale Piano è stato successivamente integrato con gli obiettivi ambiziosi per lo sviluppo della Banda Larga fissati dalla Commissione Europea nell'"Agenda Digitale Europea", una della sette iniziative faro della strategia Europa 2020, che si propone di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per favorire l'innovazione, la crescita economica e il progresso.

Per realizzare gli obiettivi del Piano era fondamentale stabilire un coordinamento tra le Amministrazioni centrali e quelle locali.

In tale contesto Regione del Veneto, che aveva già dato avvio dal 2005, conformemente agli indirizzi dei Programma Europei (in particolare iEurope-2010) e a seguito delle prime indicazioni programmatiche nazionali, ad una programmazione regionale di interventi per supportare lo sviluppo della società dell'informazione e garantire la disponibilità di reti a Banda Larga nelle aree territoriali in condizioni di digital divide, sottoscriveva in data 10 settembre 2009 con il Ministero dello Sviluppo Economico un Accordo di Programma, già autorizzato con D.G.R. n. 2414 del 4 agosto 2009 della Giunta regionale, per lo sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione del Veneto.

Tale Accordo di Programma prevedeva la realizzazione di interventi per un importo complessivo di Euro 26.000.000,00.= così suddiviso:

a) fondi assegnati al Ministero dello Sviluppo Economico dal CIPE e da Leggi finanziarie dello Stato per l'importo di Euro 10.000.000,00= (diecimilioni/00);
b) disponibilità relative al Programma FEASR di Sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013 per l'importo di Euro 6.550.852,00= (seimilionicinquecentocinquantamilaottocentocinquantadue/00);
c) disponibilità relative al Programma Operativo FESR Competitività Regionale ed Occupazione periodo 2007/2013 - Regione Veneto, Asse 4, per l'importo di Euro 9.449.148,00= (novemilioniquattrocentoquarantanovemilacentoquarantotto/00).

Con tale Accordo le parti si impegnavano alla sottoscrizione di specifiche Convenzioni Operative al fine di regolamentare il processo di attuazione.

Si stabiliva altresì, all'art. 6, comma 3 dell'Accordo, che in prosecuzione della cooperazione istituzionale intrapresa e delle programmazioni d'intervento congiunte nel territorio regionale sarebbe stato possibile definire in seguito, mediante successivi atti integrativi all'Accordo di Programma, le assegnazioni finanziarie per eventuali ulteriori interventi di sviluppo e potenziamento delle infrastrutture per la diffusione del servizio di connettività a banda larga sul territorio regionale.

Tale Accordo era accompagnato da un Allegato tecnico che stabiliva le modalità attuative dell'intervento nella realizzazione di infrastrutture di backhaul di proprietà pubblica. L'art. 4, comma 4 dell'Accordo stabiliva inoltre che eventuali varianti all'Allegato tecnico sarebbero state concordate in sede di Convenzione Operativa.

Nel contempo, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3175 del 27 ottobre 2009, Regione del Veneto destinava agli interventi di cui all'Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda larga risorse aggiuntive, pari ad Euro 1.831.280,00= a valere sulle risorse FAS di cui alla Delibera Cipe 3/2006, convogliate, unitamente alle risorse del Ministero dello Sviluppo Economico per un importo pari ad Euro 10.000.000,00, nella prima fase di attuazione dell'Accordo di Programma per lo sviluppo della banda larga sul territorio della Regione del Veneto, di cui alla Convenzione operativa autorizzata con Deliberazione n. 238 del 9 febbraio 201 e sottoscritta in data 19 marzo 2010.

Con successiva Deliberazione n. 2482 del 18 ottobre 2010 la Giunta regionale approvava un Atto integrativo all'Accordo di programma per lo sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione del Veneto, avente ad oggetto ulteriori iniziative a favore delle infrastrutture di banda larga a servizio dei distretti produttivi del Veneto al fine di rafforzarne il sistema organizzativo per un importo complessivo di Euro 10.149.300,00.= tra risorse statali e risorse regionali.

Infine con Deliberazione n. 1753 del 26 ottobre 2011 la Giunta Regionale, approvava gli schemi di Convenzione Operativa per l'avvio della seconda, terza e quarta fase di attuazione dell'Accordo di Programma per lo sviluppo della banda larga sul territorio della Regione del Veneto, così come integrato dall'Atto integrativo approvato con D.G.R. 2482/2010, mediante impegno, rispettivamente, delle disponibilità relative al Programma FEASR di Sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013, delle disponibilità relative al Programma Operativo FESR Competitività Regionale ed Occupazione periodo 2007/2013 - Regione Veneto, Asse 4 e delle disponibilità legate ai distretti produttivi del Veneto. Le convenzioni venivano sottoscritte in data 2 dicembre 2011.

Tale Deliberazione, all'allegato A dava altresì conto dello stato di attuazione della Banda Larga sul territorio della Regione del Veneto e degli obiettivi delle iniziative regionali a breve, coerentemente con il Piano Nazionale Banda Larga Italia.

Sul punto si ricorda che il Piano Nazionale Banda Larga Italia è stato notificato alla Commissione Europea con la misura di Aiuto di Stato n. SA.33807 (2011/N), approvata dalla stessa con decisione C(2012) 3488.

In conformità a quanto descritto nell'allegato A alla D.G.R. 1753/2011 si tratta ora di proseguire nel progetto di infrastrutturazione del territorio regionale al fine di proseguire nell'abbattimento del digital divide per garantire al prima a tutta la popolazione regionale l'accesso a internet a velocità comprese fra i 2 e i 20 Mbit/s; questo consentirà anche di porre le basi per la successiva realizzazione dei reti NGA che permetterà nei prossimi anni di raggiungere velocità superiori in linea con gli obiettivi prefissati dell'Unione Europea nell'Agenda Digitale 2020. Grazie ad una migliore connettività a banda larga, i cittadini, le imprese saranno infatti in grado di trarre vantaggio dalle opportunità offerte dalla "network society".

È quindi opportuno destinare al progetto di cui all'Accordo di Programma, così come previsto dall'art. 6, comma 3, proseguendo nella cooperazione istituzionale intrapresa tra Regione del Veneto e Ministero dello Sviluppo Economico con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma del 10.09.2009, ulteriori risorse finanziarie e precisamente:

- Euro 14.239.781,00 (quattordicimilioniduecentotrentanovemilasettecentoottantuno/00) (iva esclusa) a valere sui fondi assegnati per l'attuazione della misura 321 del Programma FEASR di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013;
- Euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00) (iva inclusa) a valere sulle disponibilità relative al Programma Operativo FESR Competitività Regionale ed Occupazione periodo 2007/2013 - Regione Veneto, Asse 4, azione 4.1.2.

In particolare con le risorse relative al Programma FEASR di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 si proseguirà, in via prioritaria, nell'intervento di sviluppo di infrastrutture di backhaul di proprietà pubblica nella "aree bianche" regionali non raggiunte dal servizio, analogamente a quello già avviato a seguito della sottoscrizione della Convenzione operativa autorizzata con Deliberazione della Giunta regionale n. 1753 del 26 ottobre 2011, coerentemente con la misura di Aiuto di Stato n. 646/2009 "banda larga nelle Aree Rurali d'Italia" approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2010) n. 2959 del 30 aprile 2010.

Con le disponibilità relative al Programma Operativo FESR Competitività Regionale ed Occupazione periodo 2007/2013, saranno avviati interventi in coerenza con la misura di aiuto di stato SA.33807 (2011/N), approvata dalla stessa con decisione C(2012) 3488. In via principale ma non esclusiva, saranno finanziati progetti di investimento effettuati dagli operatori di telecomunicazioni, al fine di offrire servizi a banda larga nei territori in digital divide, tramite lo sviluppo del tratto di accesso (Last Mile), selezionati attraverso procedure d'appalto e nel rispetto della neutralità tecnologica. Tale iniziativa sarà avviata, in via prioritaria, in collegamento e complementarietà con l'attuazione degli interventi oggetto delle Convenzioni Operative autorizzate con la citata Deliberazione della Giunta regionale n. 1753 del 26 ottobre 2011.

Conformemente alle previsioni di cui all'art. 6, comma 3 dell'Accordo di Programma, è necessario quindi sottoscrivere con il Ministero dello Sviluppo Economico un Atto Integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto con il Ministero dello Sviluppo Economico in data 10 settembre 2009, secondo lo schema di atto allegato al presente provvedimento (All. A) quale parte integrante lo stesso, che si propone di approvare, dando mandato al Segretario Regionale per il Bilancio della sua sottoscrizione

Le risorse finanziarie regionali coinvolte nell'approvando Atto integrativo varranno quale quota regionale di cofinanziamento di eventuali future iniziative sul tema della Banda Larga che fossero promosse, mediante impiego di risorse statali, dal Ministero dello Sviluppo Economico sul territorio regionale, anche in attuazione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" e successive modificazioni, per il completamento del Piano nazionale banda larga autorizzato dalla Commissione europea con la già citata misura di Aiuto di Stato n. SA.33807 (2011/N).

Entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'Atto integrativo, al fine di regolamentarne il processo di attuazione in termini organici e condivisi, sarà sottoscritta una Convenzione Operativa che sarà sottoposta all'approvazione delle Giunta Regionale congiuntamente dalla Direzione Sistemi Informativi e dalla Direzione Piani e Programmi Settore Primario per quanto di rispettiva competenza; l'Allegato Tecnico a tale Convenzione operativa conterrà il dettaglio delle modalità operative relative agli ulteriori interventi.

Si precisa che le spese previste con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 in quanto costituiscono corrispettivo e/o contributi per la realizzazione di interventi per la diffusione della Banda Larga nel Veneto, nell'ambito del Programma FEASR di Sviluppo Rurale per il Veneto periodo 2007/2013 e del Programma Operativo Competitività Regionale ed Occupazione parte FESR della Regione del Veneto, Asse 4, azione 4.1.2.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- Vista la D.G.R. del 4 agosto 2009, n. 2414;
- Vista la D.G.R. 3175 del 27 ottobre 2009;
- Vista la D.G.R. n. 2482 del 18 ottobre 2010;
- Vista la D.G.R. n. 238 del 9 febbraio 2010;
- Vista la D.G.R. n. 2482 del 18 ottobre 2010;
- Vista la D.G.R. n. 64 del 27 gennaio 2011;
- Vista la D.G.R. n. 1753 del 26 ottobre 2011;
- Vista la misura di Aiuto di Stato n. 646/2009 "banda larga nelle Aree Rurali d'Italia" approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2010) n. 2959.
- Vista la misura di Aiuto di Stato n. SA.33807 (2011/N), approvata dalla Commissione Europea con decisione C(2012) n. 3488;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di proseguire, a fronte di nuove risorse che si sono rese disponibili nell'ambito Programma FEASR di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 e nell'ambito del Programma Operativo FESR Competitività Regionale ed Occupazione periodo 2007/2013 - Regione Veneto, Asse 4, azione 4.1.2., per le motivazioni indicate in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, nella cooperazione istituzionale intrapresa tra Regione del Veneto e Ministero dello Sviluppo Economico con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione del Veneto del 10.09.2009;
3. di incaricare all'uopo il Segretario regionale per il Bilancio della sottoscrizione dell'Atto integrativo al citato Accordo di programma da sottoscrivere con il Ministero dello Sviluppo Economico secondo lo schema Allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo, che contestualmente si approva;
4. di dare atto che all'onere derivante dal citato Atto Integrativo con il Ministero dello Sviluppo Economico, pari a complessivi Euro 22.239.781,00=(ventiduemilioniduecentotrentanovemilasettecentoottantuno/00), si farà fronte:

a) con disponibilità a valere sui fondi assegnati per l'attuazione della misura 321 del Programma FEASR di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 per Euro 14.239.781,00 (quattordicimilioniduecentotrentanovemilasettecentoottantuno/00) (iva esclusa);

b) con disponibilità relative al Programma Operativo FESR Competitività Regionale ed Occupazione periodo 2007/2013 - Regione Veneto, Asse 4, azione 4.1.2. per Euro 8.000.000,00= (ottomilioni/00) (iva inclusa);

5. di dare atto che le spese per la realizzazione di interventi per la diffusione della Banda Larga nel Veneto nell'ambito del Programma FEASR di Sviluppo Rurale per il Veneto periodo 2007/2013 e del Programma Operativo Competitività Regionale ed Occupazione parte FESR della Regione del Veneto, Asse 4, azione 4.1.2. non rientrano nelle tipologie soggette a limitazione di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2605 del 18 dicembre 2012 pag. 1/6

REGIONE DEL VENETO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI

ATTO INTEGRATIVO
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA
SOTTOSCRITTO IL 10/08/2009
PER LO SVILUPPO DELLA BANDA LARGA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO

TRA

REGIONE DEL VENETO

E

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI

ALLEGATOA alla Dgr n. 2605 del 18 dicembre 2012

REGIONE DEL VENETO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI

Regione del Veneto, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale: 80007580279, in persona del Segretario Regionale per il Bilancio, _____, nato il _____ (di seguito denominata "Regione" o anche "Amministrazione Regionale")

e

Il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, con sede in Viale America 201, 00144 Roma codice fiscale 80230390587, rappresentato dal Capo Dipartimento, Roberto Sambuco, nato il _____ (di seguito denominato "Ministero o MISE")

Ministero e Regione, di seguito, sono congiuntamente definite le "Parti" e, singolarmente, "Parte"

PREMESSO CHE

1) Il Regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 relativo al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ha stanziato 1,02 miliardi di euro, di cui 154,5 milioni per l'Italia, per sviluppare l'infrastruttura a Banda Larga nelle aree rurali dell'Unione europea.
2) Nel Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo rurale (PSR) 2007-2013, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricondotto e collegato la priorità strategica relativa alla Banda Larga all'obiettivo prioritario dell'Asse III – Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale".
3) Il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 per la Regione del Veneto è stato adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 3560 del 13 novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni e approvato con Decisione della Commissione europea C(2007) n. 4682 del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.
4) La Commissione europea ha approvato l'aiuto di stato n° 646/2009 ed il relativo progetto con decisione C(2010) n. 2956 del 30 aprile 2010, relativo al progetto "Banda Larga nelle Aree Rurali d'Italia".
5) Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, stabilisce le norme generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione.
6) Il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, modificato dal Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione dell'1 settembre 2009, stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.
7) Con Deliberazione n. 425 del 27 febbraio 2007, la Giunta regionale del Veneto ha approvato il Programma Operativo FESR Competitività Regionale e Occupazione periodo 2007-2013, successivamente approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007. Nell'ambito dell'Asse IV "Accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazione di interesse economico generale", linea di intervento 4.1 "Interventi di sviluppo e offerta di servizi e applicazioni per le pmi e gli Enti locali", è prevista l'azione 4.1.2 "Collegamento delle zone del territorio regionale non ancora raggiunte dalla Banda Larga e creazione di punti di accesso pubblici" che punta ad aumentare e potenziare l'attuale infrastruttura telematica del territorio regionale, con il fine di rendere la Banda Larga un servizio universale, a disposizione

dei vari attori coinvolti nel processo, che sostenga la competitività del sistema produttivo veneto.
8) Con deliberazione n. 3888 del 4 dicembre 2007, e successiva Deliberazione n. 40 del 18 gennaio 2011, la Giunta regionale del Veneto ha individuato le strutture regionali responsabili dell'attuazione delle singole azioni di ciascuna linea di intervento del Programma Operativo FESR Competitività Regionale e Occupazione periodo 2007-2013; in particolare, per gli interventi che si collocano nell'ambito dell'azione 4.1.2 "Collegamento delle zone del territorio regionale non ancora raggiunte dalla Banda Larga e creazione di punti di accesso pubblici" del Programma Operativo FESR Competitività Regionale e Occupazione periodo 2007-2013, la struttura regionale responsabile dell'attuazione (SRA) è la Direzione Sistema Informatico, ora Direzione Sistemi Informativi. Con successiva Deliberazione n. 3989 del 16 dicembre 2008, la Giunta Regionale ha approvato le linee guida dei rapporti tra Autorità di Gestione (AdG) e Strutture Responsabili dell'Attuazione (SRA), nell'ambito delle quali si prevede che queste ultime, tra l'altro, possano attuare gli interventi direttamente ovvero tramite soggetti terzi, conservando comunque la responsabilità di intervento nei confronti dell'Autorità di Gestione.
9) La Commissione Europea con decisione C(2012) n. 3488 ha approvato la misura di Aiuto di Stato n. SA.33807 (2011/N) relativa al Piano Nazionale Banda Larga Italia
10) Gli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni sono disciplinati dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
11) L'art.9, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 28.8.1997, n. 281, che prevede che la Conferenza Unificata sancisce accordi tra Governo, Regioni, ed Enti Locali, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
12) Ai sensi della legge n. 121 del 14 luglio 2008 le funzioni del Ministero delle Comunicazioni sono state trasferite al Ministero dello Sviluppo Economico.
13) Il Ministero dello sviluppo economico ha specifiche competenze nel settore delle infrastrutture telematiche per lo sviluppo della banda larga nelle aree sottosviluppate del Paese, ai sensi della legge n. 80 del 14 maggio 2005.
14) In data 10 settembre 2009 è stato stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le Comunicazioni e la Regione del Veneto, l'Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione del Veneto, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 2414 del 4 agosto 2009, che prevede interventi finanziati per un valore complessivo di Euro 26.000.000,00= (ventiseimilioni/00), così suddiviso:
a) Euro 10.000.000,00= (diecimilioni/00) dal Ministero dello Sviluppo Economico;
b) Euro 16.000.000,00= (sedicimilioni/00) dalla Regione del Veneto, a valere sulle disponibilità relative al Programma Operativo FESR Competitività Regionale ed Occupazione periodo 2007/2013 – Regione Veneto, Asse 4, per l'importo di Euro 9.449.148,00= (novemilioniquattrocentoquarantanovemilacentoquarantotto/00) e sulle disponibilità relative al Programma FEASR di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013, per l'importo di Euro 6.550.852,00= (seimilionicinquecentocinquantamilaottocentocinquantadue/00).
15) Con Deliberazione n. 3175 del 27 ottobre 2009, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato il protocollo di riprogrammazione e rimodulazione del Terzo Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di E-Government e Società dell'Informazione, sottoscritto in data 29 ottobre 2009, con il quale si destinano risorse aggiuntive pari ad Euro 1.831.280,00= (unmilioneottocentotrentunomiladucentottanta/00) a valere sulle risorse FAS ai sensi della delibera Cipe n. 3/2006, agli interventi di cui al citato Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione del Veneto.
16) Con Deliberazione n. 2482 del 18 ottobre 2010, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato un Atto Aggiuntivo all'Accordo di Programma per lo Sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione del Veneto, avente ad oggetto ulteriori iniziative a favore delle infrastrutture di banda larga a servizio dei distretti produttivi del Veneto al fine di rafforzarne il sistema organizzativo, per un importo complessivo di Euro 10.149.300,00= (diecimilionicentoquarantanovemilatrecento/00) tra risorse statali e risorse regionali.

RICHIAMATO l'art. 6, comma 3, dell'Accordo di programma sottoscritto in data 10.09.2009 tra Regione del Veneto e Ministero dello Sviluppo Economico per lo sviluppo della banda larga sul territorio della Regione del Veneto, che prevede la possibilità di definire, in prosecuzione della cooperazione istituzionale

intrapresa e delle programmazioni d'intervento congiunte nel territorio regionale, mediante successivi atti integrativi all'Accordo di Programma, le assegnazioni finanziarie per eventuali ulteriori interventi di sviluppo e potenziamento delle infrastrutture per la diffusione del servizio di connettività a banda larga sul territorio regionale.

RITENUTO quindi opportuno, a fronte di nuove risorse che si sono rese disponibili nell'ambito Programma FEASR di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 e nell'ambito del Programma Operativo FESR Competitività Regionale ed Occupazione periodo 2007/2013 - Regione Veneto, Asse 4, azione 4.1.2., proseguire nella cooperazione istituzionale intrapresa tra Regione del Veneto e Ministero dello Sviluppo Economico procedendo con la sottoscrizione di un atto integrativo al suddetto accordo del 10.09.2009;

Tutto ciò premesso e considerato

LE PARTI STIPULANO il presente

ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1
Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente del presente Atto integrativo all'Accordo di programma per lo sviluppo della banda larga sul territorio della Regione del Veneto sottoscritto da Regione del Veneto e Ministero dello Sviluppo Economico in data 10.09.2009 (nel prosieguo "Atto integrativo") e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti.

Articolo 2
Oggetto

1. Con il presente Atto integrativo all'Accordo di programma sottoscritto in data 10.09.2009, le Parti manifestano la volontà di proseguire nella cooperazione istituzionale già intrapresa mediante la realizzazione di ulteriori interventi di sviluppo della banda larga sul territorio della Regione del Veneto da avviarsi con il sostegno di risorse finanziarie relative al Programma FEASR di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 e al Programma Operativo FESR Competitività Regionale ed Occupazione periodo 2007/2013 - Regione Veneto, Asse 4, azione 4.1.2.

2. Conformemente alle previsioni di cui all'art. 4, commi 3 e 4 dell'Accordo di programma, le modalità attuative di tali ulteriori interventi saranno descritte nell'Allegato Tecnico alla Convenzione operativa che dovrà essere sottoscritta dalle Parti entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

Articolo 3
Durata dell'atto integrativo

Il presente Atto integrativo segue la durata dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 10.09.2009 e

produrrà i suoi effetti sino a quanto l'Accordo di programma resterà tra le Parti in vigore.

Articolo 4
Comitato di Monitoraggio e Verifica

Le Parti concordano che i compiti e le funzioni di monitoraggio e verifica dell'attuazione del presente Atto, siano svolti dal Comitato di cui all'art. 8 dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 10.09.2009 secondo le modalità ivi indicate.

Articolo 5
Copertura finanziaria

1. Le attività di cui al presente Atto Integrativo sono finanziate da Regione del Veneto per l'ammontare complessivo di Euro 22.239.781,00= (ventiduemilioniduecentotrentanovemilasettecentoottantuno/00), a valere:
a) per Euro 14.239.781,00 (quattordicimilioniduecentotrentanovemilasettecentoottantuno/00) (iva esclusa), sui fondi assegnati per l'attuazione della misura 321 del Programma FEASR di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013;
b) per Euro 8.000.000,00= (ottomilioni/00) (iva inclusa) sulle disponibilità relative al Programma Operativo FESR Competitività Regionale ed Occupazione periodo 2007/2013 - Regione Veneto, Asse 4, azione 4.1.2.

2. Il trasferimento delle risorse per l'attuazione degli interventi avverrà secondo la tempistica concertata nella Convenzione operativa.

3. Le risorse finanziarie regionali coinvolte nel presente Atto integrativo varranno quale quota regionale di cofinanziamento di eventuali future iniziative sul tema della Banda Larga che fossero promosse, mediante impiego di risorse statali, dal Ministero dello Sviluppo Economico sul territorio regionale, anche in attuazione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" e successive modificazioni, per il completamento del Piano nazionale banda larga autorizzato dalla Commissione europea con la misura di Aiuto di Stato n. SA.33807 (2011/N).

Articolo 7
Strutture di riferimento

Tutte le comunicazioni relative all'attuazione del presente Atto integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto in data 10.09.2009 dovranno essere inviate:

per il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, con sede……., alla c.a. ……;
per Regione del Veneto, Direzione Sistemi Informativi, via Pacinotti 4, 30174 Venezia Marghera, alla c.a. ……...

Articolo 8
Disposizioni generali e finali

1. Il presente Atto Integrativo è parte integrante e sostanziale dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 10.09.2009 ed è vincolante per i soggetti sottoscrittori.

2. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Atto Integrativo, si fa riferimento a quanto riportato nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 10.09.2009.

Roma,

Per il Ministero dello Sviluppo Economico

Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione del Dipartimento per le Comunicazioni

Per la Regione del Veneto

Il Segretario Regionale per il Bilancio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2606 del 18 dicembre 2012

Approvazione di un Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Portogruaro, Comune di Fossalta di Portogruaro, Interporto di Portogruaro spa, Consorzio SAVO, Polins srl e Prelios SGR spa per l'attivazione dell'"Interporto bipolare" di Portogruaro.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Con questa delibera si approva lo schema di un Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Portogruaro, Comune di Fossalta di Portogruaro, Interporto di Portogruaro spa, Consorzio SAVO, Polins srl e Prelios SGR spa per una pianificazione congiunta della connessione tra il sito logistico dell'interporto di Portogruaro con l'area di sviluppo industriale denominata Eastgate Park sita nei comuni di Portogruaro e Fossalta di Portogruaro.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

Con Dgr n. 1571/2011 la Giunta Regionale ha attivato la "Cabina di regia della logistica", una struttura di coordinamento tra le realtà della logistica operanti in Regione, con lo scopo di favorire il dialogo tra i diversi soggetti operanti nel settore e promuovere una politica di concertazione in ordine alla programmazione degli investimenti strategici. Tale iniziativa assume un ruolo particolarmente significativo perché in questi mesi si sta concludendo l'iter di rivisitazione complessivo della normativa nazionale sugli interporti, la legge 240/90, che con la nuova "Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche" prevede la definizione di un nuovo piano degli interporti, espressione di piani regionali o interregionali, correlati ai grandi corridoi europei. In questo quadro caratterizzato da una veloce evoluzione si è inserito l'iter di revisione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) che contempla una specifica variante dedicata all'aggiornamento del tema dell'intermodalità e della logistica nonché l'identificazione delle nuove strategie di sviluppo del settore.

Recependo questi processi, il Comune di Portogruaro ha avviato già dallo scorso mese di giugno una serie di relazioni con la Provincia di Venezia ed il Comune di Fossalta di Portogruaro al fine di promuovere il recepimento nel costituendo P.T.C.P. della Provincia di Venezia di una specifica iniziativa tesa a connettere il sistema logistico costituito dall'interporto di Noiari, e gestito dalla società mista pubblico privata Interporto di Portgogruaro spa, con l'area a vocazione industriale denominata Estgate Park, posta a cavaliere tra i due comuni. Con nota a prot. 282787 del 18 giugno 2012, la società Prelios SGR spa, in qualità di gestore del fondo immobiliare di tipo "chiuso" denominato "Fondo Immobiliare Spazio Industriale" proprietario dell'area di Eastgate Park, ha ufficializzato la condivisione alla proposta già recepita nel P.A.T. dei due Comuni, e tesa a promuovere, mediante l'integrazione dell'offerta logistica, lo sviluppo dell'area industriale che attualmente consta di uno spazio complessivo di 1,8 milioni di metri quadrati. Tale integrazione avverrà concretamente con l'entrata in esercizio della variante alla SS.14, attualmente in fase di realizzazione su iniziativa di ANAS spa.

Al fine di attivare l'iniziativa e di favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti competenti o interessati dal progetto, il Comune di Portogruaro ha promosso negli utili mesi di ottobre e novembre alcune riunioni tra gli Enti interessati per definire una ipotesi di documento preliminare denominato "Protocollo d'Intesa finalizzato alla stesura di una proposta operativa per un piano di sviluppo delle strutture interportuali e logistiche presenti nel territorio Portogruarese nell'ambito dei programmi regionali e nazionali della logistica" qui riportato nell'Allegato A, attraverso il quale si intende coinvolgere tutti gli Enti firmatari nella fase di progettazione dell'iniziativa al fine di armonizzare gli strumenti pianificatori e la normativa di settore con l'iniziativa specifica. Oltre agli Enti istituzionali sopra menzionati, offriranno un supporto scientifico all'iniziativa la società del Comune di Portogruaro denominata Polins srl (che ha come scopo prioritario lo sviluppo delle iniziative di innovazione nell'ambito dell'area di Eastgate Park), Interporto di Portogruaro spa, e il Consorzio di trasportatori SAVO gestore dell'Autoparco di Noari.

Con questo provvedimento si propone dunque l'approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa, riportato nell'Allegato A alla presente delibera, sottolineando sin d'ora che tale provvedimento non costituisce oneri finanziari a carico dell'Amministrazione Regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Legge 240 del 1990, denominata "Legge quadro in materia di interporti";

Vista la Legge regionale n. 8 del 1982 denominata "Interveti regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti";

Vista la DGR 1571 del 2011 concernente l'istituzione della "Cabina di regia della logistica regionale",

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema del protocollo d'intesa titolato "Protocollo d'Intesa finalizzato alla stesura di una proposta operativa per un piano di sviluppo delle strutture interportuali e logistiche presenti nel territorio Portogruarese nell'ambito dei programmi regionali e nazionali della logistica" sottoscritto, oltre che dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Venezia, Comune di Portogruaro, Comune di Fossalta di Portogruaro, Interporto di Portogruaro spa, il Consorzio SAVO, Polins srl e Prelios SGR spa (Allegato A);
3. di incaricare della sottoscrizione del documento di cui al punto precedente il Presidente o suo delegato;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che l'Unità di Progetto Logistica è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2606 del 18 dicembre 2012

PROTOCOLLO D'INTESA

FINALIZZATO ALLA STESURA DI UNA PROPOSTA OPERATIVA PER UN PIANO DI SVILUPPO DELLE STRUTTURE INTERPORTUALI E LOGISTICHE PRESENTI NEL TERRITORIO PORTOGRUARESE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI REGIONALI E NAZIONALI DELLA LOGISTICA

L'anno 2012 (duemiladodici), oggi …… (…) del mese di ……., presso la sede del Comune di Portogruaro, sita in Piazza della Repubblica, n. 1, in Portogruaro (VE)

tra

- Regione Veneto, per la quale interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza il ……, nato a ……il ……., nella sua qualità di ……;
- Provincia di Venezia, per la quale interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza il ……, nato a ……il ……., nella sua qualità di ……;
- Comune di Portogruaro, per il quale interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza il sig. ……, nato a …….. il ……., nella sua qualità di …….;
- Comune di Fossalta di Portogruaro per il quale interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza il ……, nato a ……il ……., nella sua qualità di ……;
- Società Portogruaro Interporto s.p.a. per la quale interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza il ……., nato a ……il ……., nella sua qualità di ……;
- Consorzio SAVO, per il quale interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza il ……....., nato a …… il …….., nella sua qualità di ……..;
- Società Polins s.r.l. per la quale interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza il ……, nato a ……il ……., nella sua qualità di ……;
- Società Prelios s.g.r. in nome e per conto del Fondo Spazio Industriale per la quale interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza il ……, nato a ……il ……., nella sua qualità di ……;

PREMESSO CHE

- nell'ambito del Comune di Portogruaro è operativa una infrastruttura interportuale, in un'area di circa 20 ettari, parte di proprietà del comune stesso e parte di proprietà della società Portogruaro Interporto spa; quest'ultima, partecipata da enti pubblici (Regione Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Portogruaro) e soggetti privati (tra cui importanti operatori del trasporto merci su gomma), è anche la società che gestisce l'interporto stesso;

- a cavallo tra i due Comuni di Portogruaro e Fossalta di Portogruaro insiste una infrastruttura logistico-industriale-artigianale di circa 200 ettari, denominata "Eastgate Park", interamente urbanizzata, di proprietà del fondo immobiliare denominato "Fondo Spazio Industriale", già attiva con operatori logistici, industriali e artigianali;
- al suo interno è presente il Polo dell'Innovazione Strategica – POLINS nato per supportare l'innovazione strategica delle imprese, in particolare le PMI, in uno stretto rapporto con le associazioni di categoria, l'Università e gli istituti di ricerca;
- all'interno del Piano per gli Insediamenti Produttivi, in località Noiari, contiguo all'Interporto, è operativo un autoparco di proprietà del consorzio pubblico-privato SAVO - di circa 3 ettari gestito da operatori del trasporto merci su gomma che associa circa 150 trasportatori con 1500 mezzi;
- l'Interporto di Portogruaro ed il Consorzio SAVO ospitano, all'interno delle proprie strutture, una sezione doganale, con spazi a magazzino doganale e fiscale, che offre servizi per operazioni di import-export in franchigia temporanea di imposta a tutto il Veneto Orientale;

CONSIDERATO CHE

- la legge 240/90 sugli interporti è in corso di rivisitazione complessiva e che il nuovo disegno di legge (già approvato dalla Camera e in corso di approvazione da parte del Senato) denominato "Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche" prevede un nuovo piano degli interporti, espressione di piani regionali o interregionali, correlati ai grandi corridoi europei;
- la Regione Veneto considera strategico il potenziamento dell'hub logistico di Portogruaro nel quadro del nuovo assetto delle reti trans europee attualmente in fase di approvazione da parte del Consiglio europeo, al fine di rilanciare l'intermodalità nella prospettiva dei collegamenti con l'area dell'Europa orientale e nord orientale;
- i Comuni di Portogruaro e di Fossalta di Portogruaro stanno predisponendo, d'intesa con la Provincia di Venezia, i rispettivi PAT;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- Il Comune di Portogruaro, con il suo interporto, ha un asset infrastrutturale unico che assommato con quello altrettanto unico di "Eastgate Park", a cavallo tra il Comune di Portogruaro e quello di Fossalta di Portogruaro può aspirare a candidare il portogruarese come terzo polo intermodale e logistico della Regione Veneto dopo quelli di rilevanza nazionale di Padova e Verona.
- La infrastruttura pubblico-privata intermodale merci di Portogruaro, già operativa, con le sue potenzialità retroportuali, unita alla grande infrastruttura logistico-produttiva privata di quasi 200 ettari che insiste a cavallo dei due Comuni di Portogruaro e Fossalta di Portogruaro (Eastgate Park), può essere candidata nel nuovo piano regionale e nazionale degli interporti come l'infrastruttura che copre il Veneto Orientale e può essere un polo di attrazione e di riordino di altre realtà provinciali e di riordino del

sistema interportuale e retro portuale dell'intero Nord Est, compresa la vicina Regione Friuli Venezia Giulia: un interporto bipolarizzato con le sue specifiche funzioni intermodali e logistiche, in un contesto quasi interamente urbanizzato e in parte già operativo (PIP Noiari, Interporto e centro logistico Eastgate Park).

- Per la realtà del territorio portogruarese si presenta un'occasione unica per l'attrazione di nuovi investimenti, tenuto conto che le infrastrutture viarie realizzate o avviate dalla Regione Veneto la pongono al centro di due importanti direttrici Est-Ovest e Nord Sud; tra le altre, il prolungamento dell'A28 con la Nuova Pedemontana e la superstrada della Valsugana consentirà a tanti traffici dall'Est e dai porti dell'alto Adriatico di raggiungere l'Oltralpe sia attraverso il Tarvisio che il Brennero, come previsto dalla programmazione UE.
- La riconferma del corridoio AV/AC "mediterraneo" (ex corridoio 5), la terza corsia della A4 fino a Trieste e la elettrificazione del breve tratto ferroviario Portogruaro-Casarsa rappresentano inoltre un'opportunità unica per la realtà del Veneto Orientale nell'ambito delle infrastrutture a sostegno delle attività produttive e per le importanti ricadute occupazionali che ne possono derivare, opportunità da cogliere prima che altre infrastrutture sorgano a deviare traffici che possono invece essere convogliati dalle strutture già esistenti.
- L'Interporto di Portogruaro, anche per la sua collocazione geografica, si sta già promovendo come sede baricentrica naturale per lo stoccaggio e lo smistamento delle merci da e per l' Europa Orientale e per l' Europa Occidentale nonché come antenna dei traffici nazionali avendo tutte le caratteristiche per poter far fronte a richieste di carattere produttivo, logistico e speditoriale e come piattaforma di aggregazione/distribuzione dei traffici intermodali di provenienza (ferro-gomma);
- Il nuovo polo intermodale che può inoltre contare già su una infrastruttura fondamentale come la sezione doganale può anche candidarsi a fungere da piattaforma di city logistics per le spiagge venete (magari partendo dalla realizzazione di un polo del freddo), potendo inoltre raccordarsi con altre infrastrutture portuali dell'alto Adriatico, come previsto dalla programmazione UE.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra individuate, convengono e stipulano, il seguente Protocollo d'Intesa.

PROTOCOLLO D'INTESA

ART. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa e contribuiscono a chiarirne la causa e gli obbiettivi.

ART. 2 OGGETTO

Oggetto del presente Protocollo è la definizione di alcune azioni ed iniziative finalizzate alla ricerca di una maggiore integrazione e sinergia tra le diverse realtà che, nel Portogruarese, operano nel settore dell'intermodalità e della logistica, a partire dalla realizzazione di una proposta operativa che indichi le potenzialità delle aree e delle infrastrutture presenti, idonee a costituire un interporto di valenza nazionale che risponda agli standard del nuovo piano regionale e nazionale degli interporti.

ART. 3 DESCRIZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

Tutto ciò premesso, i soggetti sottoscrittori del presente protocollo, ognuno per la parte di propria competenza, oltre a condividere quanto espresso nelle premesse, si impegnano a realizzare nel giro di 90 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo d'intesa una proposta operativa denominata LAYOUT del TERZO POLO INTERPORTUALE E LOGISTICO del Veneto Orientale (o Nord Est Italiano) che indichi le potenzialità teoriche delle infrastrutture e delle aree urbanisticamente idonee, per accogliere un interporto di valenza nazionale che risponda agli standard del nuovo piano regionale e nazionale degli interporti. Detto LAYOUT dovrà individuare le funzioni, le quantità e i soggetti pubblici e privati da coinvolgere per la redazione del progetto di massima/masterplan sulla scorta dei dati di traffico, di capacità delle infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti e finanziate, delle potenzialità di import ed export del bacino di utenza del Veneto Orientale/Nord Est Italiano, in possesso dei singoli soggetti o da acquisire opportunamente da terzi fornitori nonché le relative ricadute occupazionali.

Tra le funzioni del nuovo polo interportuale-logistico dovranno essere ricomprese non solo le funzioni classiche della intermodalità ferro-gomma e della logistica ma anche alcune nuove esigenze quali la retroportualità, lo stoccaggio del freddo e le funzioni distributive di *city logistics* a servizio delle spiagge adriatiche di bacino.

ART. 4 GRUPPO TECNICO DI LAVORO

Con il presente Protocollo d'Intesa viene costituito un Gruppo Tecnico di Lavoro (GTL) composto da un rappresentante per ogni soggetto firmatario, ed i cui nominativi verranno indicati dalle Parti entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo.

Il GTL avrà il compito di assicurare il più ampio coordinamento tra le parti firmatarie del presente Protocollo e di raccordarsi con il professionista che verrà incaricato per la redazione dello studio di cui all'art. 3.

Detto studio sarà commissionato a un professionista qualificato, congiuntamente da PRELIOS S.g.r. - Fondo Spazio Industriale, Portogruaro Interporto S.p.a. e Consorzio SAVO che concorderanno, tra di loro, modalità di conferimento dell'incarico e quote di accollo del costo relativamente alla fase del Layout.

Il lavoro sarà coordinato dai Comuni di Portogruaro e di Fossalta di Portogruaro e da POLINS e monitorato da tutti i soggetti sottoscrittori del presente accordo.

In particolare:

- La Regione Veneto coordinerà le iniziative necessarie per il recepimento del nuovo assetto logistico

descritto nel presente documento nel quadro degli strumenti di programmazione del settore (Piano Regionale dei Trasporti e della Logistica, PTRC, PRS), e nei rapporti con la Regione Friuli Venezia Giulia e lo Stato;

- La Provincia di Venezia, attraverso l'Ufficio Piani Urbanistici curerà il coordinamento dei Piani di Assetto del Territorio dei comuni interessati per garantire la coerenza delle scelte di pianificazione rispetto agli obiettivi di progetto anche in vista del successivo recepimento nel PTCP;
- Il Comune di Portogruaro, oltre che presiedere il coordinamento e il monitoraggio della redazione del LAYOUT, curerà gli aspetti di natura urbanistica ed i rapporti con le altre amministrazioni e realtà del territorio;
- Il Comune di Fossalta di Portogruaro affiancherà il Comune di Portogruaro per gli aspetti di natura urbanistica ed i rapporti con le altre amministrazioni;
- La società Portogruaro Interporto curerà i rapporti con le autorità portuali e l'associazione di categoria UIR;
- Il Consorzio SAVO si occuperà del recupero dei dati sul flusso delle merci e del rapporto con le diverse associazioni degli autotrasportatori;
- PRELIOS S.g.r. - Fondo Spazio Industriale darà supporto organizzativo e logistico alla progettazione;
- POLINS si occuperà della raccolta ed elaborazione dei dati di produzione e di consumo del bacino utilizzando le banche dati dell'Università di Venezia, delle Camere di Commercio e delle associazioni di categoria potenzialmente coinvolte.

ART. 5 CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'inosservanza, interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo, anche per quanto non espressamente contemplato, non componibili in via bonaria, sono riservate alla sede giurisdizionale competente.

ART. 6 REGISTRAZIONE SPESE CONTRATTUALI

Il presente Protocollo costituisce accordo amministrativo tra i soggetti sottoscrittori e come tale è esente da imposta di registro.

Si invoca per questo atto l'applicazione dell'art. 16, tab. allegato "B" del DPR 26.10.1972, n. 642 (esenzione del bollo).

ART. 7 RATIFICA

Il presente Protocollo d'Intesa, per divenire esecutivo, qualora non siano intervenute approvazioni precedenti dello schema del presente documento e/o ove necessario, dovrà essere ratificato dai rispettivi organi competenti dei soggetti sottoscrittori.

ART. 8 REDAZIONE DEL PROTOCOLLO

Il presente atto viene redatto in numero di nove originali, dall'identico contenuto.

Per la Regione del Veneto _____

Per la Provincia di Venezia _____

Per il Comune di Portogruaro _____

Per il Comune di Fossalta di Portogruaro _____

Per Portogruaro Interporto s.p.a. _____

Per il Consorzio SAVO _____

Per Prelios s.g.r. - Fondo Spazio Industriale _____

Per Polins s.r.l. _____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2607 del 18 dicembre 2012

Programma regionale investimenti per tecnologie nel settore del trasporto pubblico locale per il biennio 2003/2004. DD.GG.RR. n. 4138 del 30 dicembre 2003 e n. 404 del 24 febbraio 2009. Proroga del termine.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Nell'ambito del Programma di investimenti per il finanziamento di tecnologie (Sistemi di bigliettazione elettronica, sistemi di monitoraggio delle flotte, ecc.) a supporto del trasporto pubblico locale, viene concessa una ulteriore proroga al 30 settembre 2013 per la presentazione degli atti di quietanza delle fatture relative ai progetti finanziati.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

Con DD.GG.RR. n. 4138 del 30 dicembre 2003 e n. 404 del 24 febbraio 2009 è stato approvato il Programma regionale di investimenti per tecnologie nel settore del trasporto pubblico locale per il biennio 2003/2004 per uno stanziamento complessivo di € 17.217.122,09 in attuazione della L. 194/1998 e dell'art. 19 della L.R. n. 3/2003 (Finanziaria regionale per l'anno 2003).

I fondi sono stati assegnati, per il tramite degli enti locali affidatari, alle Aziende che hanno presentato progetti di bigliettazione automatica, conformi alle direttive regionali di cui alle DD.GG.RR. n. 2052/2001 e n. 2225/2004, nonché di tecnologie per il controllo satellitare degli autoveicoli e infomobilità.

Con i sopraccitati provvedimenti, integrati successivamente dalle DD.GG.RR. n. 1937/2009, n. 3756/2009, n. 3406/2010 e n. 387/2012 di proroga dei termini per la conclusione dei progetti, sono state stabilite, tra l'altro, le sottoindicate scadenze per la realizzazione degli interventi:

- 30/09/2011 data entro la quale completare i progetti finanziati dal Programma, compresa l'effettuazione delle verifiche di interoperabilità tra i sistemi di bigliettazione elettronica realizzati dalle diverse aziende, secondo la procedura disciplinata dal protocollo di verifica approvato con D.G.R. n. 1610 del 15/6/2010;
- 31/12/2011 data entro la quale presentare la documentazione atta a rendicontare la spesa sostenuta per i progetti realizzati;
- 31/12/2012 data limite entro la quale presentare al competente Ente affidante gli atti di quietanza di tutte le fatture.

Quest'ultimo termine, fissato con la D.G.R. n. 387/2012, consentiva un congruo intervallo di tempo per la verifica del buon funzionamento dei sistemi di bigliettazione automatica a garanzia del corretto adempimento contrattuale da parte delle ditte fornitrici delle apparecchiature e a tutela, anche, del buon esito delle procedure di assegnazione dei finanziamenti pubblici.

Ora, con nota prot. n. 1028 del 12/11/2012 integrata dalla nota prot. n. 1140 del 6/12/2012, la Società C.T.M. S.p.A. di Castelfranco Veneto (Tv) ha presentato una ulteriore istanza di proroga del termine per la consegna delle fatture quietanziate al 30 settembre 2013 permettendo all'azienda medesima di raggiungere il completamento naturale delle prestazioni di garanzia nei confronti del proprio fornitore fissate contrattualmente alla medesima data.

Pertanto, ritenuta la motivazione addotta dall'Azienda C.T.M. S.p.A. coerente con quanto deliberato con la D.G.R. n. 387/2012, si propone di prorogare al 30 settembre 2013 la scadenza per la presentazione al competente Ente affidante degli atti di quietanza di tutte le fatture. Si ritiene inoltre di estendere tale proroga a tutte le aziende beneficiarie che ancora non hanno presentato la documentazione di che trattasi.

Al fine inoltre di una semplificazione delle procedure di raccolta degli atti di rendicontazione dei progetti finanziati, si propone di prorogare alla stessa data del 30 settembre 2013 il termine entro il quale presentare la documentazione atta a rendicontare la spesa sostenuta per i medesimi progetti, precedentemente fissato al 31/12/2011.

L'Ente affidante attesterà l'avvenuto rispetto del sopraccitato termine nel proprio atto amministrativo previsto dal Programma in oggetto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Viste le DD.GG.RR. n. 4138/2003 e n. 404/2009;
- Viste le DD.GG.RR. di proroga dei termini n. 1937/2009, n. 3756/2009, n. 3406/2010 e n. 387/2012;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di fissare al 30 settembre 2013 il termine entro il quale le aziende beneficiarie dovranno presentare al competente Ente affidante la documentazione atta a rendicontare la spesa sostenuta per i progetti realizzati, nonchè gli atti di quietanza di tutte le fatture;
3. di stabilire che l'Ente affidante attesti l'avvenuto rispetto del termine di cui al precedente punto 2. nel proprio atto amministrativo previsto dal Programma in oggetto;
4. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione regionale Mobilità;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2608 del 18 dicembre 2012

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.8.2009, art. 4.

Appendice 1 al Protocollo di Intesa Regione Veneto - Commissario Delegato in data 09/11/2009 per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, per la disciplina economica della struttura commissariale.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Nelle more della gestione commissariale per l'emergenza della viabilità dell'area pedemontana nelle province di Treviso e Vicenza, il presente provvedimento definisce il rapporto fra la Regione e il Commissario Delegato per quanto attiene il costo del personale regionale temporaneamente in comando e/o in distacco presso la struttura commissariale.

L'Assessore Renato Chisso, di concerto con il Vice Presidente Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Con Ordinanza n. 3802 del 15.8.2009 il Presidente del Consiglio dei Ministri nominava l'

Ing. Silvano Vernizzi quale Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta.

L'art. 4 della medesima Ordinanza ha previsto, fra l'altro, che il Commissario Delegato si avvalga di una struttura appositamente costituita, composta complessivamente da non più di 15 unità di personale, anche di qualifica dirigenziale ed equiparata, appartenenti ad Amministrazioni statali ed Enti Pubblici territoriali e non territoriali, nonché a Società con prevalente capitale di titolarità dello Stato e della Regione.

Tale personale è stato quindi posto in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità.

Ancora, il comma 2 del medesimo art. 4, ha previsto che il Commissario possa corrispondere al personale comandato o distaccato compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all'attività effettivamente resa, nonché un compenso non superiore al 20% del trattamento economico mensile in godimento, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale ed equiparata, un compenso non superiore al 30% del trattamento economico in godimento.

Ad oggi la gestione commissariale si è avvalsa, a tempo parziale o totale, delle seguenti unità di personale:

- anno 2010 n. 14 impiegati di cui dipendenti regionali 11 di cui dirigenti 2;
- anno 2011 n. 15 impiegati di cui dipendenti regionali 11, di cui dirigenti 2;
- anno 2012 n. 15 impiegati di cui dipendenti regionali 11, di cui dirigenti 2.

In base all'art. 5 dell'OPCM 3802 del 15.08.2009, gli oneri relativi al funzionamento della struttura commissariale sono a carico della Regione Veneto.

La Regione Veneto e il Commissario Delegato in data 9 novembre 2009 hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa, approvato dalla Giunta con DGR n. 2847 del 29.09.2009, atto a disciplinare i rapporti tra le medesime parti, riprendendo, altresì, all'art. 5, quanto detto dal citato art. 5 dell'OPCM 3802/2009, per cui le parti hanno dato atto che gli oneri derivanti dalla struttura del Commissario delegato, sono a carico della Regione Veneto, che provvederà al pagamento di detti oneri direttamente o per il tramite il fondo del Commissario delegato. Si tratta ora di chiarire l'esatta imputazione dei relativi costi.

Infatti, in analogia a quanto già di recente deliberato dalla Giunta regionale con la DGR n. 2376 del 27 novembre 2012 in merito ad analoga gestione commissariale ex Lege 225/92, si propone di introdurre un'Appendice al Protocollo di Intesa, prevedendo che, in base agli artt. 4 e 5 dell'OPCM 3802/2009, il Commissario delegato in base al comma 2 dell'art. 4 dell'OPCM citata, corrisponde al personale i compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all'attività effettivamente resa, nonché un compenso non superiore al 20% del trattamento economico mensile in godimento, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale ed equiparata, un compenso non superiore al 30% del trattamento economico in godimento. Detti oneri trovano copertura, in quanto spese strettamente collegate all'opera, sui capitoli di uscita del bilancio regionale relativi alla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana veneta (capitoli n. 100176 e n. 100024), mentre trovano, invece, copertura nei capitoli di spesa corrente del personale regionale i costi ordinari del personale in comando o in distacco.

A supporto di quanto sopra evidenziato, si rileva come anche Veneto Strade S.p.A., società concessionaria della Regione, in relazione al personale dalla stessa distaccato presso la struttura del Commissario, abbia sempre aderito a tale interpretazione, richiedendo il rimborso limitato alle voci relative agli straordinari.

E d'altronde, tale interpretazione è coerente con la necessaria ripartizione tra spese di investimento e spese correnti, includendo tra le prime le spese inscindibilmente connesse con la realizzazione dell'opera.

Tale ripartizione richiede un intervento delle strutture competenti, cioè la Direzione Strade Autostrade e Concessioni da un lato e la Direzione Risorse Umane dall'altro, atteso che quest'ultima ha finora richiesto alla Direzione Strade Autostrade e Concessioni, l'impegno sui citati capitoli di uscita del bilancio regionale per la realizzazione dell'opera, dell'intero costo del personale.

All'esito della verifica, si provvederà alla definizione delle reciproche debenze, quantificando altresì gli oneri che, in caso di proroga della gestione commissariale, saranno alla stessa imputabili.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2847 del 29.09.2009:
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2376 del 27.11.2012;
- Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
- Vista la legge regionale 6 aprile 2012, n. 13;
- Vista la legge regionale 6 aprile 2012, n. 14;
- Viste le DDGGRR n. 374 del 15.03.2010, n. 2112 del 7.09.2010, n. 36 del 18.01.2011 e n. 161 del 7.02.2012;

delibera

1. di approvare lo schema di Appendice n. 1 al Protocollo di Intesa sottoscritto in data 9 novembre 2009, giusta DGR n. 2847 del 29.09.2009, tra la Regione Veneto e il Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, come riportato in Allegato A al presente provvedimento quale sua parte integrante;
2. di incaricare la Direzione Strade Autostrade e Concessioni e la Direzione Risorse Umane di dare attuazione al presente provvedimento, secondo le modalità in premessa esplicitate, procedendo, altresì, alla verifica, in relazione alle reciproche debenze, derivanti anche dalle DDGGRR n. 374 del 15.03.2010, n. 2112 del 7.09.2010, n. 36 del 18.01.2011 e n. 161 del 7.02.2012;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO A Dgr n. 2608 del 18 DIC. 2012 pag. 1/1

APPENDICE 1

All'art. 5 del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 9.11.2009 tra Regione Veneto e Commissario Delegato per la Superstrada Pedemontana Veneta, giusta DGR n. 2847 del 29.09.2009, vanno aggiunti i seguenti comma:

3) Il Commissario delegato deve trasmettere mensilmente alla Direzione regionale competente, la situazione relativa alla prestazione lavorativa dei dipendenti regionali in comando e/o distacco presso la gestione commissariale, al fine di determinare gli oneri per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all'attività effettivamente resa, nonché un compenso non superiore al 20% del trattamento economico mensile in godimento, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale ed equiparata, un compenso non superiore al 30% del trattamento economico in godimento, da riconoscere al personale regionale in comando e/o distacco presso la struttura commissariale. Detti oneri trovano copertura, in quanto spese strettamente collegate all'opera, sui capitoli di uscita del bilancio regionale relativi alla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana veneta (capitoli n. 100176 e n. 100024).

4) Alla Regione Veneto restano in carico, sui capitoli di spesa corrente per il personale regionale, i costi ordinari del personale regionale in comando o in distacco presso la struttura commissariale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2609 del 18 dicembre 2012

S.I.F.A. S.c.p.a. - Commissario Delegato per l'Emergenza della Laguna di Venezia. Progetti previsti nell'ambito dell'Accordo di Programma Moranzani, impianto di smaltimento definitivo per rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi inertizzati/stabilizzati (discarica Moranzani), in Comune di Venezia (VE). Comune interessato: Mira (VE). Richiesta di possibile utilizzo di rifiuti pericolosi resi stabili e non reattivi, per mezzo di trattamento denominato HPSS (High Performance Solidification/Stabilization), per la realizzazione dello strato drenante della discarica Moranzani. Giudizio favorevole di compatibilità ambientale.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento esprime giudizio di compatibilità ambientale favorevole al possibile utilizzo di rifiuti pericolosi resi stabili e non reattivi, per mezzo di trattamento denominato HPSS (High Performance Solidification/Stabilization), per la realizzazione dello strato drenante della discarica Vallone Moranzani.

L'Assessore Renato Chisso, di concerto con l'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

In data 30/06/2011 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla società S.I.F.A. - Sistema Integrato Fusina Ambiente S.c.p.a., domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e delle O.P.C.M. 3932 del 7.04.2011 - O.P.C.M. 3899 del 24.09.2010 - O.P.C.M. 3849 del 19.02.2010 - O.P.C.M. 3383 del 3.12.2004, acquisita con prot. n. 316461/45.07 E. 410.01.1, del 1/07/2011.

Con D.G.R. n. 115 del 31/01/2012, la Giunta Regionale ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale per la realizzazione delle infrastrutture della piattaforma logistica in area "23 ha" a Porto Marghera per la ricezione, disidratazione, caratterizzazione dei materiali provenienti dallo scavo dei canali portuali ovvero da altri interventi nell'ambito del Sito Interesse Nazionale (S.I.N.) di Porto Marghera e la realizzazione della discarica "Vallone Moranzani" per rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi inertizzati/stabilizzati (discarica Vallone Moranzani), sulla base del parere della Commissione regionale V.I.A. n. 329 del 14/12/2011. In tale parere veniva riportata la seguente raccomandazione:

- in fase di approvazione di progetto vengano valutate attentamente le implicazioni normative dell'utilizzo come strato drenante sul fondo discarica di quanto prodotto dal ciclo HPSS (High Performance Solidification/Stabilization), che pur rimane rifiuto.

Nel corso della riunione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), istituito presso Commissario Delegato per l'Emergenza della Laguna di Venezia ai sensi dell'art. 2, comma 4 dell' O.P.C.M. 3383/2004, tenutosi il 28/05/2012 per esaminare la richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la costruzione dell'impianto in oggetto, è stata valutata la possibilità di utilizzare i rifiuti derivanti dal processo di stabilizzazione/inertizzazione denominato HPSS per realizzare il dreno di fondo della discarica.

Il CTS ha ritenuto di rinviare la valutazione sul possibile ed eventuale utilizzo del rifiuto nel senso sopra esposto, all'esito di una verifica che il Commissario Delegato per l'Emergenza della Laguna di Venezia (CDELV) avrebbe effettuato presso i competenti Uffici della Commissione Europea, inoltrando uno specifico quesito.

Tale quesito è stato inoltrato alla Direzione Generale Ambiente - Direzione C - Gestione sostenibile delle risorse, industria ed aria - ENV. C.2 - Gestione dei rifiuti della Commissione Europea, la quale, con nota del 31/07/2012 ha risposto favorevolmente.

Tale nota è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) il quale, con nota del 13/08/2012, ha ritenuto opportuno, fra l'altro, che venisse richiesto alla competente Commissione regionale V.I.A., se l'utilizzo per la realizzazione dello strato drenante del fondo di "rifiuti pericolosi stabilizzati con il trattamento HPSS" in sostituzione dei "materiali" previsti nella prescrizione n. 31 del parere di Compatibilità Ambientale n. 329 del 14/12/2011, necessitasse di essere sottoposto ad una nuova valutazione al fine di verificare l'esistenza dei possibili impatti che possono derivare dall'utilizzo di tali rifiuti.

Per quanto sopra, il Commissario Delegato per l'Emergenza della Laguna di Venezia, al fine di poter rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, con nota del 3/09/2012 - prot. n. 395818, ha presentato all'Unità Complessa V.I.A. una richiesta per il possibile utilizzo di rifiuti pericolosi resi stabili e non reattivi, sottoposti a trattamento denominato HPSS, per la realizzazione dello strato drenante della discarica Vallone Moranzani, su cui la Regione Veneto ha espresso parere favorevole di Compatibilità Ambientaòe con D.G.R. n. 115 del 31/01/2012.

A supporto della richiesta è stata consegnata documentazione tecnica atta a dimostrare la compatibilità e la funzionalità di tali materiali per l'utilizzo in oggetto. Tra la documentazione allegata è stata consegnata la risposta del quesito posto dal CDELV, inerente l'utilizzo dei rifiuti stabilizzati mediante processo HPSS per lo strato drenante della discarica, predisposta dalla Direzione Ambiente - Direzione C - Gestione sostenibile delle risorse, industria ed aria - ENV. C. 2 - Gestione dei Rifiuti della Commissione Europea, dove si evidenzia che "Nella costruzione delle discariche è in effetti possibile usare materiali di rifiuto a condizione che il loro utilizzo sia conforme alle prescrizioni della direttiva 1999/31/CE".

La richiesta inoltrata dal CDELV chiarisce inoltre che, per il rilascio dell'Autorizzazione Ambientale Integrata, il Comitato Tecnico Scientifico ha prescritto che, per la realizzazione della discarica, lo strato drenante del Primo lotto sia realizzato utilizzando esclusivamente inerti naturali, nelle more della definizione della problematica esposta. Per tale motivo la richiesta del CDELV riguarda solamente l'utilizzo dei rifiuti derivanti dal processo di stabilizzazione/inertizzazione denominato HPSS per realizzare il dreno di fondo nei lotti successivi della discarica.

Su questa questione, il Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), considerata l'intenzione del CDELV di valutare la possibilità di realizzare lo strato drenante della discarica Moranzani con rifiuti pericolosi, resi stabili non reattivi, preso atto della risposta formulata dalla Commissione Europea e della necessità che la stessa fosse integrata da valutazioni tecniche relative al caso di specie, ha trasmesso all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca

Ambientale (ISPRA) una richiesta di parere in merito.

Il Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), presa visione del parere ISPRA, ha inviato copia dello stesso al CDELV, rilevando che tale parere esprime la necessità di uno studio ad hoc sui rifiuti in questione, corredato da specifiche analisi, da concludersi da parte di ARPAV, per verificare il comportamento a lungo termine degli effetti generati sui rifiuti dalle diverse condizioni ambientali e dalle interazioni dei rifiuti stabili e non reattivi con gli altri rifiuti della discarica.

Il parere ISPRA, evidenzia che la documentazione presentata non riporta informazioni sufficienti utili a stabilire la compatibilità dei rifiuti granulari resi stabili e non reattivi, per mezzo di trattamento denominato HPSS, al loro utilizzo nello strato drenante della discarica. I principali elementi mancanti riguardano l'origine dei rifiuti, le loro caratteristiche fisico chimiche e le specifiche relative al trattamento HPSS. Il parere evidenzia inoltre che, pur avendo a disposizione tutte queste informazioni, sarebbe comunque difficile escludere la possibilità che l'utilizzo di tali materiali non generi "rischi aggiuntivi", come richiesto dalla Commissione Europea. Il Responsabile del Servizio Rifiuti dell' ISPRA ritiene infine che, in assenza di specifici criteri che garantiscano il mantenimento delle caratteristiche chimiche dei rifiuti stabili e non reattivi, si dovrebbe prevedere di sottoporre tali materiali a test di cessione variabile, secondo le norme UNI 14429 e UNI CEN/TS 14997, che meglio possono simulare il loro comportamento a lungo termine.

Il gruppo istruttorio della Commissione, valutata la documentazione presentata dal proponente, nel corso delle riunioni istruttorie effettuate nel mese di novembre 2012, ha rilevato che la stessa non forniva informazioni sufficienti alla valutazione della richiesta presentata.

Ha inoltre ritenuto opportuno l'approfondimento di alcuni aspetti inerenti le caratteristiche di idoneità dei materiali provenienti dal processo di stabilizzazione/inertizzazione denominato HPSS all'utilizzo come drenante sul fondo dei lotti di discarica. Per tale motivo ha richiesto al proponente di effettuare ulteriori analisi a sostegno della funzionalità di questi materiali all'utilizzo richiesto.

Il proponente ha trasmesso la seguente documentazione aggiuntiva:

- in data 03/12/2012, prot. n. 549507/63.01.07 E. 410.01.1;
- in data 04/12/2012, prot. n. 552527/63.01.07 E. 410.01.1;

che ha approfondito gli aspetti tecnici e normativi richiesti in maniera appropriata.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 382 del 5/12/2012, Allegato A del presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto specificato in oggetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al citato parere.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

Visto il D.Lgs. n. 152 /2006 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 104/2010;
Vista l'O.P.C.M. n. 3383/2004;
Vista l'O.P.C.M. n. 3932/2011;
Vista la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;
Vista la D.G.R. n. 1539/2011;
Vista la D.G.R. n. 115 del 31/01/2012;
Visto il parere n. 382 del 5/12/2012, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 382 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 5/12/2012, Allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto di un possibile utilizzo di rifiuti pericolosi resi stabili e non reattivi, per mezzo di trattamento denominato HPSS (High Performance Solidification/Stabilization), per la realizzazione dello strato drenante della discarica Vallone Moranzani, di cui alla D.G.R. n. 115 del 31/01/2012 e alla nota del Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali di Grande Navigazione della Laguna di Venezia. prot. n. 316461/45.07 E. 410.01.1, del 1/07/2011;
3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l'intervento in oggetto, secondo le prescrizioni di cui all'allegato parere (Allegato A);
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società S.I.F.A. S.c.p.a - Sistema Integrato Fusina Ambiente (C.F. e P.IVA 03628140273) con sede legale in Via Torino, 151 - 30172 Mestre (VE) ed al Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali di Grande Navigazione della Laguna di Venezia, e di comunicare l'adozione dello stesso alla Provincia di Venezia, al Comune di Venezia (VE), al Comune di Mira (VE), alla Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio, al Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV), alla Direzione Regionale Progetto Venezia, all'Unità di Progetto Genio civile di Venezia, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, all'ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti, all'Autorità Portuale di Venezia, al Magistrato alle Acque di Venezia, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Regionale Tutela Ambiente - U.C. V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2609 del 18 dicembre 2012

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 382 del 05/12/2012

Oggetto: S.I.F.A. S.c.p.a. - Commissario Delegato per l'Emergenza della Laguna di Venezia. Progetti previsti nell'ambito dell'Accordo di Programma (A.d.P.) Moranzani, comprendenti: le infrastrutture per la ricezione, disidratazione, caratterizzazione dei materiali provenienti dallo scavo dei canali portuali ovvero da altri interventi nell'ambito del Sito Interesse Nazionale (S.I.N.) di Porto Marghera e delle attività connesse all'Accordo di Programma (A.d.P.); l'impianto di smaltimento definitivo per rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi inertizzati/stabilizzati (discarica Vallone Moranzani), in Comune di Venezia (VE). Comune interessato: Mira (VE).
Richiesta di possibile utilizzo di rifiuti pericolosi resi stabili e non reattivi, per mezzo di trattamento denominato HPSS (*High Performance Solidification/Stabilization*), per la realizzazione dello strato drenante della discarica Vallone Moranzani.

1. PREMESSA

In data 30/06/2011 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla società S.I.F.A. - Sistema Integrato Fusina Ambiente S.c.p.a., domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e delle O.P.C.M. 3932 del 07.04.2011 - O.P.C.M. 3899 del 24.09.2010 - O.P.C.M. 3849 del 19.02.2010 - O.P.C.M. 3383 del 03.12.2004, acquisita con prot. n. 316461/45.07 E. 410.01.1, del 01/07/2011.

Con D.G.R. n. 115 del 31/01/2012, la Giunta Regionale ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale per la realizzazione delle infrastrutture della piattaforma logistica in area "23 ha" a Porto Marghera per la ricezione, disidratazione, caratterizzazione dei materiali provenienti dallo scavo dei canali portuali ovvero da altri interventi nell'ambito del Sito Interesse Nazionale (S.I.N.) di Porto Marghera e la realizzazione della discarica "Vallone Moranzani" per rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi inertizzati/stabilizzati (discarica Vallone Moranzani), sulla base del parere della Commissione regionale V.I.A. n. 329 del 14/12/2011. In tale parere veniva riportata la seguente raccomandazione:

- in fase di approvazione di progetto vengano valutate attentamente le implicazioni normative dell'utilizzo come strato drenante sul fondo discarica di quanto prodotto dal ciclo HPSS (*High Performance Solidification/Stabilization*), che pur rimane rifiuto.

Nel corso della riunione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), istituito presso Commissario Delegato per l'Emergenza della Laguna di Venezia ai sensi dell'art. 2, comma 4 dell' O.P.C.M. 3383/2004, tenutosi il 28/05/2012 per esaminare la richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la costruzione dell'impianto in oggetto, è stata valutata la possibilità di utilizzare i rifiuti derivanti dal processo di stabilizzazione/inertizzazione denominato *HPSS* per realizzare il dreno di fondo della discarica.

Il CTS ha ritenuto di rinviare la valutazione sul possibile ed eventuale utilizzo del rifiuto nel senso sopra esposto, all'esito di una verifica che il Commissario Delegato per l'Emergenza della Laguna di Venezia (*CDELV*) avrebbe effettuato presso i competenti Uffici della Commissione Europea, inoltrando uno specifico quesito.

Tale quesito è stato inoltrato alla Direzione Generale Ambiente – Direzione C – Gestione sostenibile delle risorse, industria ed aria – ENV. C.2 – Gestione dei rifiuti della Commissione Europea, la quale, con nota del 31/07/2012 ha risposto favorevolmente.

Tale nota è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) il quale, con nota del 13/08/2012, ha ritenuto opportuno, fra l'altro, che venisse richiesto alla competente Commissione regionale V.I.A., se l'utilizzo per la realizzazione dello strato drenante del fondo di "*rifiuti pericolosi stabilizzati con il trattamento HPSS*" in sostituzione dei "*materiali*" previsti nella prescrizione n. 31 del parere di Compatibilità Ambientale n. 329 del 14/12/2011, necessitasse di essere sottoposto ad una nuova valutazione al fine di verificare l'esistenza dei possibili impatti che possono derivare dall'utilizzo di tali rifiuti.

Per quanto sopra, il Commissario Delegato per l'Emergenza della Laguna di Venezia, al fine di poter rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, con nota del 03/09/2012 – prot. n. 395818, ha presentato all'Unità Complessa V.I.A. una richiesta per il possibile utilizzo di rifiuti pericolosi resi stabili e non reattivi, sottoposti a trattamento denominato *HPSS*, per la realizzazione dello strato drenante della discarica *Vallone Moranzani*, su cui la Regione Veneto ha espresso parere favorevole di Compatibilità Ambientaòe con D.G.R. n. 115 del 31/01/2012.

A supporto della richiesta è stata consegnata documentazione tecnica atta a dimostrare la compatibilità e la funzionalità di tali materiali per l'utilizzo in oggetto. Tra la documentazione allegata è stata consegnata la risposta del quesito posto dal *CDELV*, inerente l'utilizzo dei rifiuti stabilizzati mediante processo *HPSS* per lo strato drenante della discarica, predisposta dalla *Direzione Ambiente - Direzione C - Gestione sostenibile delle risorse, industria ed aria - ENV. C. 2 - Gestione dei Rifiuti della Commissione Europea*, dove si evidenzia che

"*Nella costruzione delle discariche è in effetti possibile usare materiali di rifiuto a condizione che il loro utilizzo sia conforme alle prescrizioni della direttiva 1999/31/CE*".

La richiesta inoltrata dal *CDELV* chiarisce inoltre che, per il rilascio dell'Autorizzazione Ambientale Integrata, il Comitato Tecnico Scientifico ha prescritto che, per la realizzazione della discarica, lo strato drenante del Primo lotto sia realizzato utilizzando esclusivamente inerti naturali, nelle more della definizione della problematica esposta. Per tale motivo la richiesta del *CDELV* riguarda solamente l'utilizzo dei rifiuti derivanti dal processo di stabilizzazione/inertizzazione denominato *HPSS* per realizzare il dreno di fondo nei lotti successivi della discarica.

Su questa questione, il Direttore Generale del *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare* (*MATTM*), considerata l'intenzione del *CDELV* di valutare la possibilità di realizzare lo strato drenante della discarica Moranzani con rifiuti pericolosi, resi stabili non reattivi, preso atto della risposta formulata dalla Commissione Europea e della necessità che la stessa fosse integrata da valutazioni tecniche relative al caso di specie, ha trasmesso all'*Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale* (*ISPRA*) una richiesta di parere in merito.

Il Direttore Generale del *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare* (*MATTM*), presa visione del parere *ISPRA*, ha inviato copia dello stesso al *CDELV*, rilevando che tale parere esprime la necessità di uno studio ad hoc sui rifiuti in questione, corredato da specifiche analisi, da concludersi da parte di ARPAV, per verificare il comportamento a lungo termine degli effetti generati sui rifiuti dalle diverse condizioni ambientali e dalle interazioni dei rifiuti stabili e non reattivi con gli altri rifiuti della discarica.

Il parere *ISPRA*, evidenzia che la documentazione presentata non riporta informazioni sufficienti utili a stabilire la compatibilità dei rifiuti granulari resi stabili e non reattivi, per mezzo di trattamento denominato *HPSS,* al loro utilizzo nello strato drenante della discarica. I principali elementi mancanti riguardano l'origine dei rifiuti, le loro caratteristiche fisico chimiche e le specifiche relative al trattamento *HPSS*. Il parere evidenzia inoltre che, pur avendo a disposizione tutte queste informazioni, sarebbe comunque difficile escludere la possibilità che l'utilizzo di tali materiali non generi "*rischi aggiuntivi*", come richiesto dalla Commissione Europea. Il Responsabile del Servizio Rifiuti dell' *ISPRA* ritiene infine che, in assenza di specifici criteri che garantiscano il mantenimento delle caratteristiche chimiche dei rifiuti stabili e non reattivi, si dovrebbe prevedere di sottoporre tali materiali a test di cessione variabile, secondo le norme UNI 14429 e UNI CEN/TS 14997, che meglio possono simulare il loro comportamento a lungo termine.

Il gruppo istruttorio della Commissione, valutata la documentazione presentata dal proponente, nel corso delle riunioni istruttorie effettuate nel mese di novembre 2012, ha rilevato che la stessa non forniva informazioni sufficienti alla valutazione della richiesta presentata.

Ha inoltre ritenuto opportuno l'approfondimento di alcuni aspetti inerenti le caratteristiche di idoneità dei materiali provenienti dal processo di stabilizzazione/inertizzazione denominato *HPSS* all'utilizzo come drenante sul fondo dei lotti di discarica. Per tale motivo ha richiesto al proponente di effettuare ulteriori analisi a sostegno della funzionalità di questi materiali all'utilizzo richiesto.

Il proponente ha trasmesso la seguente documentazione aggiuntiva:

- in data 03/12/2012, prot. n. 549507/63.01.07 E. 410.01.1;
- in data 04/12/2012, prot. n. 552527/63.01.07 E. 410.01.1;

che ha approfondito gli aspetti tecnici e normativi richiesti in maniera appropriata.

2. VALUTAZIONI SULLA RICHIESTA INOLTRATA

La commissione, dopo attenta valutazione della documentazione presentata, e sentiti i pareri emersi nel corso delle riunioni istruttorie da parte dei rappresentanti degli Enti preposti, ha rilevato i seguenti aspetti:

a. la discarica *Vallone Moranzani* è inserita in un particolare contesto ambientale, caratterizzato dalla presenza di numerosi lenti e livelli argilloso limosi a bassa permeabilità nelle prime decine di metri di sottosuolo. Al fine di garantire un'adeguata protezione ambientale, la D.G.R. n. 115 del 31/01/2012, che rilascia il parere favorevole di Compatibilità Ambientaòe con D.G.R. n. 115 del 31/01/2012, prevede la realizzazione di un setto verticale sull'intero perimetro esterno dell'insediamento e il mantenimento in esercizio di una rete piezometrica (posta internamente al setto perimetrale stesso) per il controllo e l'estrazione dei liquidi presenti al di sotto del sedime di discarica, fino alla presenza del primo orizzonte continuo naturale impermeabile. Tale sistema consente un efficace e funzionale controllo in continuo in caso di eventuali rilasci di percolati dal fondo e dalle pareti della discarica. *La presenza di tale presidio aggiuntivo, rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa, conferisce al sito caratteristiche di unicità, che rendono il presente parere strettamente correlato alle peculiarità del progetto in esame*.

b. Le prove effettuate sui rifiuti granulari, resi stabili e non reattivi dal processo di stabilizzazione/inertizzazione denominato HPSS, sono state effettuate su campioni trattati da più di 3 anni, e si ritiene tale periodo sufficientemente esaustivo per quanto riguarda il mantenimento nel tempo delle caratteristiche fisico chimiche di questi materiali;

c. La documentazione presentata dal richiedente, sia relativa alla richiesta in oggetto, che ai progetti inerenti l'Accordo di Programma per la gestione dei fanghi di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Malcontenta - Marghera, riporta in maniera esaustiva le seguenti informazioni:

- origine e tipologie di rifiuti che saranno oggetto del trattamento HPSS;
- origine e tipologie dei rifiuti che saranno conferiti presso gli impianti per il trattamento degli stessi al fine di renderli stabili e non reattivi;
- origine e tipologie di rifiuti che saranno oggetto del conferimento in discarica;
- specifiche relative al trattamento di stabilizzazione/inertizzazione denominato *HPSS* e valutazioni in merito all'affidabilità nel tempo dei materiali sottoposti a tale processo;
- caratteristiche fisico chimiche dei rifiuti granulari sottoposti al trattamento HPSS, e valutazione delle stesse ai fini della compatibilità ai fini del loro utilizzo per la realizzazione dello strato drenante della discarica;
- Interazioni dei rifiuti stabili e non reattivi con gli altri rifiuti allocati nella discarica, nonché caratteristiche dei sottoprodotti dagli stessi generati (biogas, praticamente assente e percolato, che presenta caratteristiche tendenzialmente basiche), che non hanno evidenziato criticità, in caso di utilizzo dei materiali oggetto della presente richiesta per la realizzazione dello strato drenante.

d. I rifiuti granulari sottoposti al trattamento di stabilizzazione/inertizzazione denominato *HPSS*, presentano caratteristiche chimiche del tutto simili a quelle degli altri rifiuti per cui è previsto il conferimento in discarica. Gli stessi, prima dell'utilizzo per la realizzazione dello strato drenante, saranno sottoposti a test di cessione a pH variabile, secondo le norme UNI 14429 e UNI CEN/TS 14997, che meglio possono simulare il loro comportamento a lungo termine. La loro accettazione sarà effettuata con riferimento ai limiti riportati in Tabella 5a del D.M. 27/09/2010, ritenuti più rispondenti al rispetto della vigente normativa in materia, rispetto ai valori limite indicati nell'allegato 3 del D. M. 05/02/1998.

e. Le prescrizioni individuate dal gruppo istruttorio, più restrittive rispetto ai protocolli proposti dal richiedente, daranno modo di garantire il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza e protezione ambientale e di effettuare un appropriato controllo sulla qualità e la funzionalità dei rifiuti granulari sottoposti al trattamento HPSS, utilizzati per la realizzazione dello strato drenante della Discarica nei lotti successivi al primo.

f. Date le caratteristiche fisico chimiche dei rifiuti granulari sottoposti al trattamento HPSS, si ritiene corretto ed opportuno estendere il loro utilizzo, in alternativa agli inerti naturali, per la realizzazione dello strato di rottura capillare sommitale della discarica, dati gli evidenti vantaggi in termini di impatti ambientali che tale soluzione comporta.

In conclusione, dopo aver esaminato e valutato nel suo insieme la documentazione presentata, come successivamente integrata ed aggiornata, si ritiene che gli interventi proposti non presentino elementi ostativi al rilascio delle compatibilità ambientale ed alla loro successiva realizzazione, nel rispetto delle prescrizioni successivamente riportate.

3. VALUTAZIONI FINALI

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti, ad eccezione del Vice-Presidente, del Dott. Alessandro Benassi e dell'Arch. Mirko Campagnolo, componente esperto della Commissione, esprime all'unanimità

parere favorevole

di compatibilità ambientale per l'utilizzo dei rifiuti granulari, provenienti dal processo di stabilizzazione/inertizzazione denominato *HPSS***,** come materiali ingegneristici nello strato drenante di fondo e nello strato di rottura capillare sommitale della discarica, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

PRESCRIZIONI:

1. i rifiuti granulari provenienti dal processo *HPSS* potranno essere utilizzati in alternativa ai materiali previsti dalla D.G.R. n. 115 del 31/01/2012, per la realizzazione dello strato drenante di fondo e dello strato di rottura capillare sommitale su tutti i lotti della Discarica, ad eccezione dello strato di drenaggio sul fondo del primo lotto, per il quale saranno utilizzati i materiali previsti dalla D.G.R.n. 115 del 31/01/2012;
2. prima della posa dello strato drenante con i rifiuti granulari provenienti dal processo *HPSS* si dovrà provvedere a effettuare un collaudo funzionale di tutte le strutture impiantistiche della Discarica, e del pacchetto di impermeabilizzazione di fondo e pareti dei singoli lotti, fino all'allestimento del piano di posa dello strato drenante di fondo. Una volta rilasciato il certificato di Collaudo Funzionale di cui al punto precedente, si potrà procedere alla posa dei rifiuti granulari provenienti dal processo HPSS, già sottoposti alla prove per il controllo di conformità in ingresso, per l'allestimento dello strato drenante sul fondo dei singoli lotti. I conferimenti dei rifiuti all'interno dei singoli lotti allestiti potranno avvenire solo dopo il rilascio del certificato di Collaudo Funzionale dello strato drenante di fondo e la consegna agli enti preposti di tutta la documentazione tecnica e amministrativa prevista per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
3. prima dell'utilizzo in discarica i rifiuti provenienti dal processo *HPSS* dovranno essere stoccati per almeno 72 ore in aree appositamente predisposte per consentire la maturazione;
4. i diversi lotti di produzione dei rifiuti granulari, con volumi inferiori o uguali a 1.500 mc, per l'accettabilità in discarica, dovranno essere sottoposti ad analisi chimiche secondo le norme UNI EN

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

10802, UNI CEN/TS 14429 e UNI CEN/TS 14997. I limiti di riferimento per l'accettabilità saranno quelli riportati in Tabella 5a del D. M. 27/09/2010;

5. l'utilizzo di rifiuti diversi per tipologia e caratteristiche da quelli sperimentati con il controllo analitico di ARPAV, secondo il Decreto del *CDELV* n. 10 del 17.05.2011, per la produzione di rifiuti granulari provenienti dal processo *HPSS,* da utilizzare in alternativa ai materiali per la realizzazione dello strato drenante di fondo, e dello strato di rottura capillare sommitale, comporterà l'effettuazione di un nuovo studio ad hoc con il controllo analitico di ARPAV;
6. le prove, gli standard minimi da rispettare e la frequenza dei controlli da effettuare sui materiali utilizzati per gli strati drenanti sono riportate nella tabella seguente:

Prova	***Procedura***	***Frequenza***	***Indice da Determinare***	***Valore***
Analisi Granulometrica	ASTM D 422 UNI 10006	1 test/500 mc	Intervallo Granulometrico (I_G)	16 mm < I_G < 64 mm
Prova di Carico a Rottura	ASTM D 5731	20 test sui materiali utilizzati per l'Analisi Granulometrica	Indice di Resistenza a Rottura (I_R)	I_R > 10,0 kg/cm^2
Prova di Compressione	UNI 13055 I: 2003	1 test/500 mc	Indice di Compressione (I_C)	I_C > 1.400,0 kPa
Prova di Abrasione	UNI EN 1097-2	1 test/500 mc	Perdita in Peso (*LA*)	*LA* < 42%

I risultati degli accertamenti saranno inviati ad ARPAV, per gli accertamenti di rito.

Il Segretario della
Commissione Regionale V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Ing. Silvano Vernizzi

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2609 del 18 dicembre 2012 pag. 8/8

Il Dirigente
Unità Complessa V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Visto: Il Vice-Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Vanno vistati n. 2 elaborati

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2610 del 18 dicembre 2012

S.I.F.A. S.c.p.a. - Progetto definitivo del "Trattamento dei rifiuti contaminati da inorganici nella piattaforma logistica in area 23 ha", previsto dall'art. 4 punto B dell'A.d.P. per la gestione dei fanghi di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area Malcontenta - Marghera. Comune di Venezia. Procedura di V.I.A. ai sensi del D.Lgs. 152/2006, DGR n. 1539/2011 (O.P.C.M. 3383/2004 - O.P.C.M. 3932/2011). Giudizio favorevole di compatibilità ambientale.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento esprime giudizio di compatibilità ambientale favorevole per il progetto relativo all'impianto di trattamento rifiuti contaminati da inorganici nella piattaforma 23 ha, previsto nell'ambito degli interventi di cui all'Accordo di Programma per la gestione dei fanghi di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area Malcontenta - Marghera (A.d.P. Moranzani).

L'Assessore Renato Chisso, di concerto con l'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

In data 09/08/2012 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla società S.I.F.A. - Sistema Integrato Fusina Ambiente - S.c.p.a., con sede legale: Mestre (Venezia), Via Torino, 141, CAP 30172, P.IVA e C.F. 03628140273, domanda di procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (D.G.R. 1539/2011) e delle O.P.C.M. n. 3383 del 3/12/2004 e n. 3932 del 7/04/2011, acquisita con prot. n. 369641/63.01.07 del 9/08/2012.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, presso la Provincia di Venezia, presso il Comune di Venezia e presso la sede del Commissario Delegato per l'emergenza socio-economica-ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale ed il relativo riassunto non tecnico.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 29/08/2012 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/1999 e ss.mm.ii., in data 05/09/2012 presso la sede del Commissario Delegato per l'emergenza socio-economica-ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia.

Il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato due incontri tecnici rispettivamente in data 04/10/2012 ed in data 28/11/2012.

In data 22/11/2012 il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita con prot. n. 531885 del 22/11/2012.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale, in data 30/08/2012 con prot. n. 391490, gli uffici dell'U.C. V.I.A. hanno provveduto a trasmettere al Servizio Pianificazione Territoriale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni la dichiarazione della non necessità della procedura di valutazione di incidenza depositata dal proponente.

In data 29/11/2012 con prot. n. 538500/63.01.07, il Servizio Pianificazione Territoriale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 193/2012, con la quale si prende atto della dichiarazione della non necessità della procedura di valutazione di incidenza e si dichiara che la stessa è redatta in modo conforme alla D.G.R. 3173/2006.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 7/11/2012 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii. e delle O.P.C.M. n. 3383 del 3/12/2004 e n. 3932 del 7/04/2011, la proroga di 30 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 383 del 5/12/2012, Allegato A del presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto, prendendo atto della non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale, con le prescrizioni di cui al citato parere.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

Visto il D.Lgs. n. 152 /2006 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 104/2010;

Vista l'O.P.C.M. n. 3383/2004;

Vista l'O.P.C.M. n. 3932/2011;

Vista la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R. n. 3173/2006;

Vista la D.G.R. n. 1539/2011;

Visto il parere n. 383 del 5/12/2012, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 383 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 5/12/2012, Allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale del progetto definitivo inerente la realizzazione del "Trattamento dei rifiuti contaminati da inorganici nella piattaforma logistica in area 23 ha", previsto dall'art. 4 punto B dell'Accordo di Programma per la gestione dei fanghi di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area Malcontenta - Marghera", presentato dalla società S.I.F.A. S.c.p.a. - Sede legale in Mestre (Venezia), Via Torino, 141, CAP 30172, P.IVA e C.F. 03628140273;
3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l'intervento in oggetto, dando atto della non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale, secondo le prescrizioni di cui all'allegato parere (Allegato A);
4. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, l'intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, la valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata;
5. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla società S.I.F.A. S.c.p.a - Sistema Integrato Fusina Ambiente (C.F. e P.IVA 03628140273) con sede legale in Via Torino, 151 - 30172 Mestre (VE) e di comunicare l'adozione dello stesso alla Provincia di Venezia, al Comune di Venezia (VE), alla Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio, al Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV), alla Direzione Regionale Progetto Venezia, all'Unità di Progetto Genio civile di Venezia, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, all'ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti, all'Autorità Portuale di Venezia, al Magistrato alle Acque di Venezia, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ed al Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali di Grande Navigazione della Laguna di Venezia;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione Regionale Tutela Ambiente - U.C. V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2610 del 18 dicembre 2012

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 383 del 5/12/2012

Oggetto: **S.I.F.A. S.c.p.a. – Sede legale: Mestre (Venezia), Via Torino, 141, CAP 30172, P.IVA e C.F. 03628140273 - Progetto definitivo del "Trattamento dei rifiuti contaminati da inorganici nella piattaforma logistica in area 23 ha", previsto dall'art. 4 punto B dell'Accordo di Programma per la gestione dei fanghi di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area Malcontenta – Marghera. Comune di localizzazione: Venezia (VE). Procedura di V.I.A. ai sensi del D.Lgs. 152/2006, DGR n. 1539 del 17/11/11 (O.P.C.M. 3932 del 07/04/2011 - O.P.C.M. 3383 del 03.12.2004).**

PREMESSA

In data 09/08/2012 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla società S.I.F.A. - Sistema Integrato Fusina Ambiente - S.c.p.a., con sede legale: Mestre (Venezia), Via Torino, 141, CAP 30172, P.IVA e C.F. 03628140273, domanda di procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (D.G.R. 1539/11) e delle O.P.C.M. n. 3932 del 07/04/2011 n. 3383 del 03.12.2004, acquisita con prot. n. 369641/63.01.07 del 09/08/2012.
Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, presso la Provincia di Venezia, presso il Comune di Venezia e presso la sede del Commissario Delegato per l'emergenza socio-economica-ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale ed il relativo riassunto non tecnico.
Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 29/08/2012 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii., in data 05/09/2012 presso la sede del Commissario Delegato per l'emergenza socio-economica-ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia.
Entro i termini non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
Oltre i termini sono pervenute le osservazioni formulate dalla Provincia di Venezia (Delibera di Consiglio n. 81/2012 , acquisita con prot. n. 535563 del 26/11/2012).
In data 03/12/2012, con prot. n. 549507 sono state acquisite le controdeduzioni presentate dal proponente.

Il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato due incontri tecnici rispettivamente in data 04/10/2012 ed in data 28/11/2012.
In data 22/11/2012 il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita con prot. n. 531885 del 22/11/2012.
Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale, in data 30/08/2012 con prot. n. 391490, gli uffici dell'U.C. V.I.A. hanno provveduto a trasmettere al Servizio Pianificazione Territoriale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni la dichiarazione della non necessità della procedura di valutazione di incidenza depositata dal proponente.
In data 29/11/2012 con prot. n. 538500/63.01.07, il Servizio Pianificazione Territoriale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 193/2012, con la quale si prende atto della dichiarazione della non necessità della procedura di valutazione di incidenza e si dichiara che la stessa è redatta in modo conforme alla D.G.R. 3173/2006.
Il Presidente della Commissione nella riunione del 07/11/2012 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e delle O.P.C.M. n. 3932 del 07/04/2011 n. 3383 del 03.12.2004, la proroga di 30 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto per la realizzazione di un sistema di trattamento dei rifiuti contaminati da inorganici nella piattaforma logistica in area 23 ha, si inserisce nel quadro degli interventi previsti nell'ambito dell'Accordo di programma per la gestione dei fanghi di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Malcontenta – Marghera (AdP Moranzani).
Più in particolare il progetto in oggetto fa seguito a quello relativo all'allestimento delle opere destinate all'accoglimento, alla cernita ed al trattamento fisico dei rifiuti principalmente terrosi e fangosi provenienti dal SIN di Porto Marghera e dalle aree ad esso limitrofe, già approvato dal CTS del Commissario nell'aprile 2011, in merito al quale la Giunta Regionale del Veneto ha rilasciato giudizio favorevole di compatibilità ambientale con DGR n. 115 del 31/01/2012.
Il progetto presentato prevede il trattamento, le installazioni e lavorazioni relative dei rifiuti che, per questioni di contaminazione da composti inorganici, non sono ammissibili allo smaltimento nella discarica Moranzani e devono pertanto essere sottoposti a specifico trattamento che li renda stabili e non reattivi e dunque compatibili con una discarica per rifiuti non pericolosi, ai sensi del DM 27/09/2010, e riguarda in particolare:

- l'installazione e l'esercizio dell'impianto di trattamento di stabilizzazione/solidificazione con tecnologia denominata Infrasoil®, ivi compresi i nuovi dispositivi necessari per l'eventuale pretrattamento (vaglio, frantoio e fresa);
- le installazioni necessarie per la gestione degli stoccaggi e delle acque industriali raccolte sui piazzali (new jersey, decantatore a pacchi lamellari e relativo piping, teli di copertura dei cumuli);
- il sistema di raccolta, distribuzione ed archiviazione dati, compresa la rete, le sonde, le postazioni;
- i codici CER ammessi o prodotti e le procedure indicate per la gestione dei rifiuti.

La documentazione progettuale ed afferente al SIA risulta composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione generale
2. Flussi dei materiali in transito
3. Relazione tecnica specialistica sugli impianti
4. Computo metrico estimativo
5. Elenco prezzi unitari
6. Quadro economico
7. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2610 del 18 dicembre 2012

8. Cronoprogramma
9. Piano di gestione operativa
10. Nuovi codici CER: compatibilità ambientale
11. Inquadramento generale: Corografia generale
12. Inquadramento generale: Riferimenti programmatici
13. Stato di fatto: Installazioni nel lotto 1 da progetto aprile 2012 e vasche nel lotto 2 esistenti
14. Stato di progetto: Sinossi delle opere incluse in progetto
15. Stato di progetto: Planimetria generale
16. Stato di progetto: Planimetria Reti idriche
17. Stato di progetto: Monofilare e particolari impianto di trattamento Infrasoil
18. Stato di progetto: Sedimentatore a pacchi lamellari
19. Stato di progetto: Planimetria generale delle aree funzionali
20. Stato di progetto: Planimetria rete dati
21. Relazione tecnica specialistica sugli impianti - Prove pilota tecnologia Infrasoil:
    Relazione tecnica descrittiva dei risultati ottenuti
22. Relazione tecnica specialistica sugli impianti - Prove pilota tecnologia Infrasoil:
    Relazione tecnica descrittiva dei risultati ottenuti - Allegato 1:
    A – Schede di sicurezza del legante idraulico
    B – Schede di sicurezza della farina di argilla
23. Relazione tecnica specialistica sugli impianti - Prove pilota tecnologia Infrasoil:
    Relazione tecnica descrittiva dei risultati ottenuti - Allegato 2:
    Documentazione analitica prodotta durante le prime prove di trattamento sedimenti lagunari del 2010
24. Relazione tecnica specialistica sugli impianti - Prove pilota tecnologia Infrasoil:
    Relazione tecnica descrittiva dei risultati ottenuti - Allegato 3:
    Decreto del Commissario n. 13 del 20/05/2012
25. Relazione tecnica specialistica sugli impianti - Prove pilota tecnologia Infrasoil:
    Relazione tecnica descrittiva dei risultati ottenuti - Allegato 4:
    Comunicazione inizio attività trasmessa da SIFA in data 05/08/2012, prot. n. PM/dv/455/11
26. Relazione tecnica specialistica sugli impianti - Prove pilota tecnologia Infrasoil:
    Relazione tecnica descrittiva dei risultati ottenuti - Allegato 5:
    Protocollo di verifiche da applicarsi nel corso della sperimentazione – Nota di SIFA – Prot. GC/fi/665/11
27. Relazione tecnica specialistica sugli impianti - Prove pilota tecnologia Infrasoil:
    Relazione tecnica descrittiva dei risultati ottenuti - Allegato 6:
    Verbale di campionamento ARPAV del 03/08/2011
28. Relazione tecnica specialistica sugli impianti - Prove pilota tecnologia Infrasoil:
    Relazione tecnica descrittiva dei risultati ottenuti - Allegato 7:
    Verbale di campionamento ARPAV del 15 settembre 2011 e Verbale di campionamento ARPAV del 16 settembre 2011
29. Relazione tecnica specialistica sugli impianti - Prove pilota tecnologia Infrasoil:
    Relazione tecnica descrittiva dei risultati ottenuti - Allegato 8:
    Bollettini analitici relativi ai test eseguiti nel primo STEP di sperimentazione
30. Relazione tecnica specialistica sugli impianti - Prove pilota tecnologia Infrasoil:
    Relazione tecnica descrittiva dei risultati ottenuti - Allegato 9:
    Decreto Commissario n. 16 del 20/04/2012
31. Relazione tecnica specialistica sugli impianti - Prove pilota tecnologia Infrasoil:
    Relazione tecnica descrittiva dei risultati ottenuti - Allegato 10:
    A – Fase di laboratorio – Rapporto di prova – Partita B
    B – Fase di laboratorio – Rapporto di prova – Partita C

C – Fase di laboratorio – Rapporto di prova – Partita D
D – Fase di laboratorio – Rapporto di prova – Partita E

32. Relazione tecnica specialistica sugli impianti - Prove pilota tecnologia Infrasoil:
Relazione tecnica descrittiva dei risultati ottenuti - Allegato 11:
Comunicazione inizio attività trasmessa da Hegemann ai soggetti interessati in data 26/04/2012
33. Relazione tecnica specialistica sugli impianti - Prove pilota tecnologia Infrasoil:
Relazione tecnica descrittiva dei risultati ottenuti - Allegato 12:
Verbale tecnico di campionamento coordinamento con ARPAV del giorno 02/04/2012
34. Relazione tecnica specialistica sugli impianti - Prove pilota tecnologia Infrasoil:
Relazione tecnica descrittiva dei risultati ottenuti - Allegato n. 13:
A - Verbale di campionamento ARPAV del 10 aprile 2012
B - Verbale di campionamento ARPAV del 9 maggio 2012
C - Verbale di campionamento ARPAV del 10 maggio 2012
35. Relazione tecnica specialistica sugli impianti - Prove pilota tecnologia Infrasoil:
Relazione tecnica descrittiva dei risultati ottenuti - Allegato n. 14:
A – Fase industriale – Rapporto di prova – Partita B
B – Fase industriale – Rapporto di prova – Partita C
B – Fase industriale – Rapporto di prova – Partita E
36. Relazione tecnica specialistica sugli impianti - Prove pilota tecnologia Infrasoil:
Relazione tecnica descrittiva dei risultati ottenuti - Allegato n. 15:
Specifiche dei rifiuti ammissibili all'impianto Hegemann
37. Studio di Impatto Ambientale
38. Sintesi non tecnica dello Studio di Impatto Ambientale
39. Integrazioni e chiarimenti (Prot. 531885 del 22/11/2012)

Per una descrizione più approfondita degli interventi si rimanda alla descrizione del quadro progettuale, di seguito riportato.

DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione del SIA e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i quadri di riferimento descritti nel seguito:

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Nel Quadro di riferimento programmatico gli estensori del SIA hanno provveduto a verificare la coerenza del progetto presentato con gli strumenti vigenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.
Si sottolinea che il presente progetto si colloca completamente all'interno della piattaforma logistica denominata 23ha che ha già avuto una sua positiva valutazione d'impatto ambientale (DGR n. 115 del 31 gennaio 2012).
L'intervento inoltre rientra nell'ambito dell'Accordo di Programma Moranzani concertato, coordinato e sottoscritto da istituzioni locali (Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Magistrato alle Acque di Venezia, Comune di Venezia, Autorità Portuale di Venezia, Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta), idtituzioni nazionali (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Commissario ai fanghi inquinati, Commissario all'idraulica), ed aziende insediate nel territorio (San Marco Petroli, Terna, Enel Distribuzione Spa).
I principali documenti programmatici e settoriali attinenti all'area di interesse risultano essere:
a livello regionale:
• Programma Regionale di Sviluppo (PRS);
• Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC);

• Piano d'Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV);
• Piano di Tutela delle Acque (PTA)
• Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
• Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinate (PRBAI);
• Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali, anche pericolosi;
• Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007-2012 (PFVR);
• Piano Direttore 2000;
a livello provinciale:
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
• Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP);
a livello comunale:
• Piano Strategico di Venezia 2004 - 2014;
• Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia;
• Variante al Piano Regolatore Generale di Venezia per Porto Marghera (VPRG);
• Piano di Classificazione Acustica del Comune di Venezia;
• Piano Regolatore Portuale (PRP).
• Master Plan delle Bonifiche dei siti inquinati di Porto Marghera.
Dall'esame di tutta la documentazione sovraesposta, il progetto risulta coerente con l'assetto del territorio e gli strumenti pianificatori vigenti.
Nell'area interessata dall'intervento, inoltre, non grava alcun vincolo archeologico (ex legge n. 1089/1939 e legge n. 1497/1939, successivamente aggiornate dalla legge n. 431/1985 e dal D.Lvo n. 42/2004 "Codice Urbani").

Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)
Nel quadro complessivo delle norme comunitarie a favore della conservazione della natura e della biodiversità, il Consiglio della Comunità Europea ha adottato le direttive 92/43/CEE (direttiva Habitat) e 79/409/CEE (direttiva Uccelli) attraverso cui costruire la Rete Natura 2000, ossia un sistema coordinato e coerente di aree naturali e seminaturali in cui si trovano habitat, specie animali e vegetali di interesse comunitario importanti per il mantenimento e il ripristino della biodiversità in Europa.
L'intervento si colloca esternamente ai siti della Rete Natura 2000; in prossimità, ma all'esterno dell'area di progetto troviamo la Zona di Protezione Speciale "Laguna di Venezia" (ZPS-IT3250046) ed il Sito di Interesse comunitario "Laguna medio-inferiore" (SIC-IT3250030).
L'intervento, in quanto esterno ai siti della Rete Natura 2000, è stato oggetto di dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione d'incidenza ai sensi della DGR n. 3173 del 10/10/2006.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Il processo Hegemann per motivazioni di natura tecnica, operativa e commerciale verrà utilizzato per l'applicazione di processi di stabilizzazione e solidificazione (in seguito s/s) ai rifiuti non ammissibili in discarica Moranzani per rifiuti non pericolosi. La sperimentazione Hegemann, così come per gli altri proponenti, è stata svolta in collaborazione con ARPAV ed ha accolto le richieste tecnico scientifiche formulate dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) per la redazione di un dossier unitario conclusivo dell'attività di sperimentazione i cui contenuti descrivono i seguenti aspetti:
- descrizione della tecnologia di trattamento
- configurazione impiantistica e dettagli tecnici;
- le reazioni chimiche e meccanismi;
- ricette e dosaggi;
- prove di laboratorio e su scala pilota
- analisi biologiche, chimiche, meccaniche e mineralogiche;
- valutazione e considerazioni sui risultati ottenuti;

L'impianto Hegemann che sarà operativo in area 23ha in scala industriale sarà lo stesso utilizzato per l'attività di sperimentazione; di conseguenza le caratteristiche tecniche e dimensionali descritte sono le stesse riportate nelle documentazioni presentate ai CTS (cfr. "*Relazione generale*") e al dossier della sperimentazione allegato. Per quanto attiene la gestione dell'impianto e alle procedure operative si farà riferimento all'apposito "*Piano di gestione operativa*". Sulla base delle verifiche di cui al "Piano di gestione operativa", i rifiuti da inviare al trattamento di s/s sono se necessario sottoposti ai seguenti eventuali pretrattamenti, finalizzati all'ottimizzazione del successivo trattamento di s/s:
- Vagliatura e frantumazione, effettuate nell'area Ra pavimentata in c.a.;
- Asciugatura, nell'area Rb asfaltata (suddivisa nelle sottoaree Rb1, Rb2, Rb3).

I pretrattamenti potranno essere eseguiti anche sull'area E. Il progetto considera anche la possibilità di utilizzare un escavatore con benna vagliatrice disgregatrice, che potrà essere impiegata in area Ra o direttamente in area E. La vagliatura sarà applicata a tutti i rifiuti da sottoporre a successivo trattamento Infrasoil®, al fine di rimuovere la frazione di dimensioni maggiori di 3 cm. Per garantire la migliore funzionalità in varie condizioni operative, ovvero avendo a che fare con i rifiuti anche molto diversi sotto il profilo della consistenza, della granulometria e del contenuto d'acqua, per evitare intasamenti e conseguenti arresti del ciclo produttivo necessari alla pulizia dei piani filtranti, si considera preferibile l'adozione di sistemi piani vibranti. Per ottimizzare la prestazione del vaglio si considera di installarne uno a doppio piatto vibrante con due maglie diverse: la prima grossolana per eliminare i trovanti di maggiore dimensione e proteggere la successiva; la seconda per realizzare la vera e propria vagliatura alla pezzatura necessaria (3 cm). Per le esigenze ipotizzate nell'impianto si considera adeguato un vaglio del tipo Terex Finlay 663, alimentato da un motore da 53 kW, versatile sul piano della distribuzione in cumuli del vagliato, della manutenzione, della rumorosità, della mobilità sul piano di lavoro. Trattasi di un vaglio a due piani da 3.05m × 1.25m, equipaggiabile con barrotti a "T" o cilindrici, lamiere forate e reti al piano superiore e barrotti, lamiere forate, reti ad arpa o maglia al piano inferiore, la cui velocità dei nastri trasportatori è regolabile fra 0 e 16 m/s. La produttività media è stimata in circa 20-30 m³/h, in relazione al tipo di materiale sottoposto a trattamento. In termini generali si può affermare che in nessun caso la vagliatura rappresenta un elemento critico o limitante i flussi dei materiali in impianto. La tramoggia di carico è completa di una serie di barre con luci di apertura di 8-10 cm: la griglia trattiene sulla sua superficie trovanti con dimensioni orientativamente superiori a questo valore. Con la pala si provvede quindi a rimuovere il materiale separato dalla base della tramoggia ed a creare un accumulo dedicato. Dalla filiera di vagliatura viene separata la frazione grossolana per motivi esclusivamente impiantistici legati al successivo trattamento di s/s. Se in uscita dalla filiera di pretrattamento e s/s non dovesse essere d'interesse mantenere separato il sopravaglio dal materiale stabilizzato/solidificato è possibile riunire tutte le frazioni e eseguire gli accertamenti analitici sul lotto così ottenuto. Per ottimizzare il processo sarà possibile apportare modifiche a parti del vaglio.

Il frantoio potrà essere utilizzato ogniqualvolta il Gestore valuti conveniente effettuare una riduzione granulometrica del rifiuto o di una sua frazione. Si veda il PGO. Il frantoio è il medesimo già incluso nel progetto dell'aprile 2012. Il frantoio sarà mobile (del tipo Franzoi Metalmeccanica s.r.l., modello TRI 1611FP), insonorizzato. Sarà installato nell'area F di filtropressatura o, in relazione alle opportunità o alle esigenze operative, in prossimità del vaglio in area Ra. La sua attivazione è subordinata alla previsione della necessità di trattare una partita di grossolani di una qualche significatività. Per la variabilità delle caratteristiche del rifiuto in ingresso, più che un frantoio a mascella è utile un trituratore: in questo caso infatti con una bocca da 1600×1000 mm² è possibile ottenere granulometrie in uscita variabili da di 0÷65 mm a di 0÷120 mm, a seconda della regolazione dell'interasse dagli assi controrotanti. Il dispositivo è installato su cingoli ed è munito di radiocomando, così da essere utilizzato dall'escavatorista o da operatori più distanti. È munito di deferrizzatore e di dispositivi per spruzzi e paramenti antipolvere. I flussi lavorabili con il trituratore raggiungono i 60 m³/h. Nelle aree Rb verranno effettuate le eventuali operazioni di asciugatura del rifiuto prima del trattamento di solidificazione/stabilizzazione. L'asciugatura ha lo scopo di ottenere rifiuti aventi le caratteristiche idonee al successivo trattamento di s/s secondo quanto riportato nel PGO. L'asciugatura avverrà mediante la stesa del rifiuto in cumuli trapezoidali e il rivoltamento dei cumuli, in modo da favorire la naturale evaporazione dell'acqua contenuta. Per la movimentazione del rifiuto si

prevede l'utilizzo di macchine rivoltatrici del tipo windrow turner (o frese analoghe), che lavorano e miscelano il rifiuto mediante rotori orizzontali.
Aspetti relativi l'installazione dell'impianto Hegemann. L'installazione dell'impianto Infrasoil® avverrà nella porzione nord dell'area E; l'impianto scaricherà il rifiuto trattato nell'area Ec; tutte le superfici sono appositamente delimitate da un cordolo perimetrale per il contenimento delle acque meteoriche e pavimentate in c.a.. L'ingombro in pianta è pari a 130 m², mentre la superficie interessata dal nastro brandeggiante per la disposizione del rifiuto trattato nell'aia è orientativamente pari a 300 m². La configurazione da adottarsi nell'operatività industriale nell'area E dell'area 23ha sarà verosimilmente la medesima utilizzata nel corso della fase di sperimentazione, a meno di un'eventuale ottimizzazione dello spazio occupato e/o della gestione dei rifiuti in ingresso e uscita. Oltre all'area occupata dall'impianto, altre risultano funzionali all'esercizio dell'impianto tra cui le aree Ea, Eb, Ec, G1 e G2 in cui il rifiuto da trattare e trattato sarà stoccato. Tali aree saranno dotate di un cordolo perimetrale per il contenimento delle acque meteoriche. L'impianto in questione è composto dalle seguenti parti principali:
a) tramoggia di carico
b) miscelatore forzato modificato a due alberi
c) 2 silos di reagenti
d) nastro di scarico
e) nastro brandeggiante (opzionale)
f) box ufficio con banco di controllo e comando
g) laboratorio per le verifiche
Tali componenti possono essere movimentate con agilità con l'ausilio di apposite motrici per il trasporto dell'intero impianto su gomma. La portata di trattamento dichiarata dai tecnici Hegemann è pari a 200 t/ora di rifiuti, valore di riferimento per definire la capacità di gestione del rifiuto non ammissibile in area 23ha. Tale capacità soddisfa le richieste pienamente, cioè con la dovuta ridondanza: infatti i 301'000 m³ da trattare in 6 anni danno un'esigenza media giornaliera di 275 m³, assunti 336 giorni operativi/anno (48 settimane e 7 giorni alla settimana). Questi stessi riferimenti sono anche assunti nella relazione B "Flussi dei materiali in transito".Così come indicato nella planimetria dal punto di vista dimensionale l'impianto raggiunge nel suo punto più alto (silos di stoccaggio) i 13m di altezza; sono presenti altri elementi con elevazione inferiore tra cui il silos e il box ufficio.
Schema di flusso. Il rifiuto proveniente dalla fase di vagliatura con l'eliminazione della frazione grossolana superiore a 3 cm che evita il danneggiamento dell'impianto e assicura le proprietà meccaniche del rifiuto trattato, se necessario viene eventualmente disposto nell'area R per la preventiva asciugatura, prima di essere collocato in prossimità dell'impianto in area E. Qui viene prelevato da un escavatore, eventualmente dotato di apposita benna vagliante, per il travaso nella tramoggia di carico. Successivamente avviene la fase di miscelazione, garantita dal movimento omogeneo di 2 mescolatori che apportano i 2 reagenti, farina d'argilla e legante cementizio stoccati in appositi silos. Il dosaggio della ricetta viene stabilito mediante una fase preliminare di taratura che precede quella di trattamento; viene realizzata avviando l'impianto senza il dosaggio dei reagenti, determinando il quantitativo di terreni/sedimenti da trattare nell'unità di tempo. Una volta miscelato, il rifiuto attraverso nastro trasportatore viene disposto sull'aia di stoccaggio per la successiva fase di maturazione e prelievo dei campioni dal cumulo per la verifica dell'idoneità chimico-meccanica. Il prodotto finito può essere caricato direttamente sui mezzi di trasporto mediante nastro trasportatore oppure accumulato in aree adibite allo stoccaggio (aree R, E, G1 e G2), in attesa della futura movimentazione al sito di destinazione finale.
<u>*Ricette e reagenti*</u>. Il processo si basa sulla miscelazione di farina d'argilla e legante cementizio indicativamente con il seguente range espresso sul peso: *Ricetta Infrasoil*® : legante cementizio 2÷5% + argilla 5÷7%. Data l'eterogeneità fisica e chimica dei rifiuti non ammissibili in discarica Moranzani per inorganici, quindi oggetto di trattamento di stabilizzazione e solidificazione, la ricetta, fermo restando i reagenti indicati, dovrà necessariamente essere ottimizzata attraverso prove di laboratorio che consentano di adeguare la composizione di reagenti adottati sulla base del tipo e quantità di contaminazione presente nei rifiuti. Per la definizione del range delle caratteristiche chimiche e fisiche sperimentato con le prove pilota si

rimanda all'Allegato 15 alla "Relazione tecnica descrittiva dei risultati ottenuti" (compreso nel fascicolo allegato A alla "Relazione tecnica specialistica sugli impianti"), denominato "Specifiche dei rifiuti ammissibili all'impianto Hegemann"; i riferimenti sono stati espressi rispetto a suoli, sedimenti e alla miscela dei due. L'impianto Hegemann è dotato di un apposito pannello di controllo per la regolazione dei parametri costituenti il processo:

- velocità del nastro trasportatore;
- regolazione della miscelazione;
- dosaggio dei singoli reagenti;
- dosaggio di acqua per controllare l'umidità dell'impasto con approvvigionamento da serbatoio a piè d'impianto (opzionale);

sono inoltre presenti 3 punti di ripresa a video per la visualizzazione del corretto funzionamento delle operazioni di carico nella tramoggia e nei punti di alimentazione dei reagenti.
Si rimanda alla "Relazione Generale" cap. 11, per il commento all'osservazione n. 3 del CTS del 17/07/2012, riguardante i controlli da eseguire prima, durante e dopo il trattamento.
Schema generale della gestione delle acque. Il trattamento di s/s Hegemann non comporta esubero di acque e non sono quindi previste acque di processo industriale derivanti dal presente progetto. Con l'inserimento delle sezioni di trattamento di s/s per i rifiuti pericolosi viene modificata la gestione delle acque meteoriche che insistono sulle aree E, G, R. utilizzate per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti anche pericolosi. E' previsto che le acque meteoriche vengano raccolte nelle aree stesse (all'interno delle quali viene quindi a formarsi un battente idraulico), da qui vengono sollevate e inviate a pretrattamento nel sedimentatore a pacchi lamellari C3 ubicato in prossimità della vasca R07; sono quindi stoccate nella vasca R07 in attesa di essere utilizzate per i reintegri o inviate alla piattaforma polifunzionale SIFA. Al fine di ottimizzare la quantità di acque da pretrattare al sedimentatore a pacchi lamellari, in recepimento delle indicazioni del CTS del 17/07/2012, le aree E, G, R vengono suddivise in sottoaree. Anche l'area C viene parzializzata e parte di essa può essere utilizzata per lo stoccaggio di rifiuti: tale variazione non ha effetti sulla gestione delle acque meteoriche che vengono inviate, come già previsto, alla piattaforma polifunzionale SIFA. Nel caso in cui una sottoarea non sia temporaneamente utilizzata per lo stoccaggio o il trattamento dei rifiuti, essa viene pulita e si prevede il by-pass del sedimentatore a pacchi lamellari mediante un sistema di valvole comandate in remoto. Le possibili destinazioni finali delle acque meteoriche in esubero sono le stesse già individuate nel progetto della piattaforma 23ha del aprile 2012: tali acque risultano infatti compatibili con la capacità di trattamento degli impianti presenti nella Piattaforma polifunzionale SIFA nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento di fognatura reflui B in fase di definizione da parte della Regione del Veneto.Esse saranno conferite come reflui di tipo B1/B2 (impianto PIF). Nel caso in cui risultino inammissibili all'impianto PIF, saranno inviate come reflui di tipo B0/B3 (impianto SG31). Nel non verosimile caso in cui le concentrazioni di contaminanti rendano inammissibili le acque anche al trattamento all'impianto SG31, esse potranno essere stoccate in un settore dedicato; da qui prelevate con bottini e smaltite in altro impianto idoneo. Le acque di reintegro potranno essere utilizzate nella filiera dei processi fisici:

- per la preparazione dei chemicals,
- per la fluidizzazione dei materiali accumulati nelle vasche di accettazione circolari per migliorarne la pompabilità ai successivi trattamenti,
- nella stazione di lavaggio delle ruote;
- per eventuali lavaggi dei macchinari (es vaglio).

Sistema di raccolta delle acque e volumi di stoccaggio. Ciascuna delle aree E, G, R e delle sottoaree in cui sono suddivise è confinata dai piazzali esterni mediante dossi di asfalto perimetrali di altezza non inferiore a 15 cm e/o mediante new jersey impermeabili ed è dotata di canalette perimetrali di raccolta delle acque per il conferimento ai pozzetti di raccolta e sollevamento. Nei pozzetti di raccolta sono installate le pompe per l'allontanamento delle acque invasate: tali acque vengono inviate tramite apposita rete di condotte al sedimentatore C3 (o alla vasca R07 o al sistema di raccolta delle acque della viabilità interna asfaltata in caso di by-pass del sedimentatore). Per l'accumulo delle acque si considerano i volumi che possono essere

stoccati come battente all'interno delle singole aree operative e la vasca di accumulo R07 che ha un volume di circa 400 m³.
Controlli analitici. Si prevede un punto di controllo analitico sulle acque in corrispondenza della vasca R07. In corrispondenza di questo punto, secondo la prescrizione n. 13 della Commissione Regionale VIA al *progetto della piattaforma 23ha del aprile 2012*, saranno installati:
- unità di campionamento,
- misuratori di portata,
- strumentazione per il rilevamento di pH, conducibilità e torbidità.

I dati verranno registrati in continuo e resi disponibili all'Autorità di controllo da parte del Gestore, qualora richiesti. Per i parametri che vengono monitorati e la frequenza dei controlli si fa riferimento a quanto indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo del *progetto della piattaforma 23ha del aprile 2012*.
Decantatore a pacchi lamellari. Si prevede una sezione di pretrattamento delle acque effettuato con pacchi lamellari, che tratta le acque meteoriche di dilavamento delle superfici E, G, R dove si ha il trattamento, stoccaggio e gestione di rifiuti anche parzialmente pericolosi. Le aree E, R e G sono collegate al decantatore C3 situato in prossimità della vasca R07. L'unità di trattamento è progettata in modo da rimuovere i solidi sospesi prima dello stoccaggio nella vasca R07 (400 m³) e del successivo invio alla destinazione finale. I fanghi derivanti dalla decantazione dei solidi sospesi sono invece stoccati all'interno di una porzione di ~60 m³= m 4.5×4.5×3.0 h della vasca V1. E' stato previsto un sedimentatore lamellare monoblocco costituito da condotti tubolari autoportanti in polistirene rigido atossico con carbon-black a protezione dai raggi UV, con vasca di contenimento in acciaio al carbonio sp. 4 mm verniciata con resine epossidiche, completa di gruppo di alimentazione con diffusore del carico, canaletta di scarico del chiarificato regolabile, gruppi per scarico fanghi antiflussi preferenziali. Il dispositivo opera efficacemente con una portata massima in ingresso di 100 m³/h. Le dimensioni interne di ciascuna vasca sono m 7.10×2.00×5.41 h, mentre le dimensioni del singolo pacco lamellare sono m 7.00×1.96×1.46 h.

ALLEGATOA alla Dgr n. 2610 del 18 dicembre 2012

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Nella redazione del quadro di riferimento ambientale gli estensori del SIA hanno provveduto innanzi tutto a descrivere compiutamente il contesto ambientale entro cui il progetto è inserito, per poi analizzare l'impatto che l'attuazione di quanto in progetto può avere sulle diverse componenti ambientali, proponendo, in caso di necessità, le opere di mitigazione più appropriate.
Lo stato di fatto considerato dagli estensori del SIA per la valutazione dello stato qualitativo dell'ambiente si riferisce ad una condizione in cui sono realizzati gli interventi nell'area 23ha del lotto 1, di cui al progetto 2012.
Le componenti ambientali prese in considerazione sono state:

a) Atmosfera
b) Ambiente idrico: Acque superficiali ed Acque sotterranee
c) Litosfera: Suolo e Sottosuolo
d) Rumore
e) Biosfera: Flora, Vegetazione, Fauna ed Ecosistemi

I progettisti hanno preventivamente fatto una disamina delle diverse fasi progettuali in cui l'opera in esame è sottoposta e nel dettaglio: **a)** la fase di cantiere nella quale verranno apprestate le aree di lavoro e messi in opera tutti gli impianti che, essendo rappresentati da impianti mobili, non necessitano di scavi e/o costruzione di strutture di significative dimensioni (circa 40 giorni), **b)** una fase di esercizio che si prevede abbia una durata di circa 6 anni, **c)** una fase di dismissione che, sempre in quanto trattasi di impianti mobili, sarà molto breve e poco impattante per definizione. La fase che potrà generare eventuali impatti sull'ambiente circostante l'area di progetto è, sia per la sua durata che per il numero di mezzi che opereranno, quella di esercizio. Assolutamente trascurabili sono invece gli impatti generati nelle fasi di installazione e dismissione dell'impianto in esame.

Atmosfera

La valutazione dello stato di fatto della qualità dell'aria nell'area vasta afferente all'impianto in oggetto, è stata effettuata analizzando i dati rilevati dalle centraline di monitoraggio ubicate in zona industriale (gestite dall'Ente Zona Industriale di Porto Marghera) e presso Malcontenta (centralina ARPAV).
I venti prevalenti provengono dal primo quadrante: principalmente NNE e NE durante tutto l'anno. La classe di stabilità atmosferica più frequente risulta essere la "D": condizione che, mediamente, non favorisce la dispersione degli inquinanti in atmosfera.
La temperatura media annua valutata nell'intervallo di anni compresi tra il 1975 ed il 2010 è di 13,5°C. Il mese più caldo risulta essere luglio con medie giornaliere che superano i 25°C, mentre il mese più freddo è Gennaio. La piovosità media annua nel periodo 1975-2010 è di 825 mm. Si evidenzia che nel 2010 la quantità di pioggia complessivamente precipitata è stata notevolmente superiore e pari a 1075mm.
Per quanto attiene la qualità dell'aria, la situazione può essere così riassunta:

- SOx nel periodo monitorato (2003-2011) non si sono registrati superamenti normativi e non si segnalano criticità,
- CO presenta valori sempre inferiori al valore limite normativo nell'area di interesse
- NOx si tratta di un precursore dell'ozono e rappresenta un importante componente dello smog fotochimico. Nel periodo osservato si è riscontrata una tendenziale riduzione delle concentrazioni medie degli ossidi di azoto,
- O3 dal 2007 nelle aree monitorate non è stata più superata la soglia di allarme, ma si continuano a registrare occasionali sforamenti della soglia di informazione e dell'obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana,
- Polveri: PM_{10} e $PM_{2,5}$ sono l'elemento di criticità per l'elevato numero dei superamenti del valore limite giornaliero, anche se negli ultimi anni in lieve diminuzione nelle concentrazioni medie annuali; si tratta di elementi particolarmente pericolosi in quanto, soprattutto le polveri fini, sono veicolo di altre specie chimiche quali IPA e metalli pesanti.

Le emissioni dell'impianto Infrasoil® della ditta Hegemann oggetto di valutazione sono rappresentate esclusivamente dal motore diesel e dal gruppo elettrogeno, entrambi funzionali all'operatività dell'impianto stesso. Altri punti di emissione all'interno delle aree E, G, R in cui si svolgeranno tutte le attività afferenti al presente progetto sono rappresentati dai motori diesel del frantoio, del vaglio e della fresa che si intendono utilizzare in fase di pre-trattamento.
In considerazione dell'ubicazione dell'impianto in piena area industriale, della non significatività delle sorgenti emissive e dell'assenza di recettori sensibili, l'impatto sulla qualità dell'aria è valutato **trascurabile.**
Particolare attenzione dovrà essere posta nella gestione dell'intera piattaforma di lavoro al fine di prevenire e limitare al massimo fenomeni di risollevamento delle polveri e loro dispersione eolica. A tal proposito è necessario che sia mantenuta una buona pulizia delle aree di viabilità interna, nonché di umidificazione e copertura dei cumuli di rifiuti.

Ambiente idrico
Il corpo idrico superficiale più prossimo al sito in oggetto e suscettibile di eventuali impatti dovuti alla realizzazione di quanto proposto in progetto è il Canale Industriale Sud, per il quale la qualità delle acque è stata accertata scarsa a causa dei numerosi scarichi industriali presenti e della periodica risospensione di materiale contaminato dai fondali a causa delle navi in transito ed in manovra.
Gli impatti che le attività in progetto potrebbero avere con le acque del Canale Industriale Sud sono dovute allo scarico delle acque di seconda pioggia, calcolate su un tempo di ritorno di 10 anni, che in questo troverebbero diretto recapito. Le acque di prima pioggia cadute sulle aree R, E e G interessate dal presente progetto verranno raccolte, trattate presso un impianto a pacchi lamellari ubicato in prossimità della vasca R07 e quindi avviate a depurazione presso l'impianto PIF di Fusina mediante la linea di adduzione B1+B2.
Il ciclo di trattamento Hegemann in esame non prevede acque di processo in esubero.
Per quanto illustrato l'impatto atteso sulla componente ambientale acque superficiali è **trascurabile**.
Per quanto riguarda i corpi idrici sotterranei, gli impatti sono assolutamente **nulli** tenuto conto del fatto che l'area dei 23ha all'interno della quale saranno realizzate le opere di progetto è allo stato di fatto completamente conterminata ed impermeabilizzata grazie agli interventi di messa in sicurezza permanente già eseguiti.

Litosfera
L'area su cui verrà realizzato il progetto in esame è stata caratterizzata negli anni passati e, riscontrato uno stato di contaminazione di suolo e sottosuolo a carico di metalli (cadmio, zinco e tallio) e organici (IPA e secondariamente idrocarburi pesanti, si è intervenuti con un intervento di messa in sicurezza permanente già completato. Ciò ha di fatto tagliato qualsiasi tipo di percorso da e verso il suolo ed il sottosuolo.
Tutti gli interventi di progetto, non prevedono alcun tipo di manomissione e/o scavo del suolo, l'area risulta superficialmente impermeabilizzata, le acque meteoriche e di processo che in qualsiasi modo potessero venire in contatto con rifiuti sono tutte raccolte e gestite da un sistema di pretrattamento e smaltimento esterno (prima pioggia) e scarico in laguna (seconda pioggia), di conseguenza gli impatti su tale componente sono ritenuti **trascurabili**.

Rumore
Il piano di zonizzazione del comune di Venezia, approvato con DCC n. 39 del 10.02.2005, prevede per le aree in oggetto una classe acustica VI "Industriale". Dal punto di vista della zonizzazione acustica non sono stati individuati recettori sensibili nelle vicinanze dell'impianto, né la presenza di aree sensibili. L'impianto Infrasoli® in oggetto dichiara un'emissione acustica di 75dB(A) in condizioni di funzionamento medie e di 70 dB(A) al minimo. Tali valori non presentano alcuna criticità soprattutto in considerazione dell'ubicazione dell'impianto in area industriale; l'impatto è quindi valutato **trascurabile**.

Biosfera
Le opere previste no vanno ad interessare alcuna componente vegetazionale o faunistica di particolare rilevanza. L'area risulta esterna a siti della Rete Natura 2000 ad una distanza minima di 1,5 Km. La lontananza del sito di progetto dai recettori sensibili quali siti di nidificazione coloniale, aree di sosta

diurna/notturna o di alimentazione di significative concentrazioni di uccelli, rendono **trascurabili** i possibili impatti sulla componente in esame.

***CONCLUSIONI**: L'analisi delle interferenze tra le componenti ambientali che caratterizzano l'area in esame considerando come eseguite tutte le opere previste dal progetto aprile 2012 (che ha ottenuto parere positivo di compatibilità ambientale con DGR n. 115/2012), le attività di progetto non evidenziano ripercussioni negative sull'ambiente. L'intervento proposto, quindi, risulta compatibile dal punto di vista ambientale.*

SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA: VALUTAZIONE DI INCIDENZA

L'area in esame ricade all'esterno dei Siti della Rete Natura 2000, e non ne comporta perdita di superficie.
Il proponente ha redatto, con riferimento alla Guida Metodologica della Regione Veneto, la dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale.
In data 29/11/2012 con prot. n. 538500/63.01.07, il Servizio Pianificazione Territoriale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 193/2012, con la quale si prende atto della dichiarazione della non necessità della procedura di valutazione di incidenza e si dichiara che la stessa è redatta in modo conforme alla D.G.R. 3173/2006.

OSSERVAZIONI E PARERI

Entro i termini non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
Oltre i termini sono pervenute le osservazioni formulate dalla Provincia di Venezia (Delibera di Consiglio n. 81/2012, acquisite con prot. n. 535563 del 26/11/2012),
In data 03/12/2012 con prot. n. 549507 sono state acquisite le controdeduzioni presentate dal proponente.
Le osservazioni e le relative controdeduzioni sono state considerate in sede di istruttoria ed hanno contribuito alla formulazione della presente proposta di parere e delle relative prescrizioni, come riportate in tabella.

SOGGETTO	Osservazioni	Controdeduzioni	Considerazioni Commissione V.I.A.
Provincia di Venezia (Delibera di Consiglio n. 81/2012 , acquisita con prot. n. 535563 del 26/11/2012).	**Osservazione 1:** In merito all'introduzione di nuovi codici CER rispetto al progetto dell'aprile del 2012, l'elaborato Q, distingue tra rifiuti in ingresso, rifiuti prodotti dalla piattaforma e rifiuti in uscita riportando in giallo le novità introdotte con l'impianto Infrasoil. A tale proposito si evidenzia che per tutti i rifiuti viene riportato in giallo come procedura di destino e provenienza quella codificata con NA corrispondente all'impianto Infrasoil. Si rileva tuttavia che la fase di sperimentazione è stata condotta solo su terre da scavo e fanghi da dragaggio, fissando tra l'altro determinate caratteristiche dei rifiuti all'interno delle quali il trattamento si è dimostrato efficace, mentre i rifiuti proposti per i quali si prevede il trattamento all'impianto Infrasoil presentano caratteristiche diverse (ad esempio 19 01 11* ceneri pesanti e scorie	Nelle controdeduzioni presentate viene evidenziato quanto di seguito riportato. Le prove pilota sono state effettuate su terre e fanghi, comprovando l'efficacia del trattamento nel caso di contaminazione da composti o sostanze inorganiche. Per rifiuti di natura diversa sarà cura del Gestore stabilire l'opportunità di utilizzare il trattamento oppure no sulla base delle analogie coi casi già sperimentati oppure in base ai risultati	L'osservazione e la relativa controdeduzione sono state considerate in sede di istruttoria. (Si vedano in particolare le prescrizioni n. 6 e 11 del presente parere).

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2610 del 18 dicembre 2012

	provenienti da SG31, miscele bituminose 17 03 01*, etc.). Si chiede quindi di specificare quali siano i rifiuti effettivamente trattabili all'impianto Infrasoil in relazione alla sperimentazione condotta.	delle prove effettuate di volta in volta, così da garantire in uscita che in definitiva il rifiuto trattato sia compatibile con lo smaltimento in discarica Moranzani. Alla luce di quanto detto si conferma che i rifiuti effettivamente trattabili presso l'impianto Infrasoil sono quelli previsti dall'elaborato Q, fatta eccezione per i codici CER 19 12 02 (materiali ferrosi da deferrizzazione) e 19 12 11* (nel caso in cui materiali ferrosi da deferrizzazione), come specificato nella nota "Integrazioni e chiarimenti" del 22 novembre 2012.	
	Osservazione 2: In merito alle operazioni di miscelazione si evidenzia che nel piano di gestione operativa le stesse sembrano finalizzate (pag.12) al successivo trattamento presso l'impianto infrasoil; in tal caso l'operazione di miscelazione deve essere codificata come D9, e non come D13, in osservanza di quanto disposto dalle linee guida regionali di cui al parere della commissione tecnica regionale n. 3759 del 15.12.2011. Si chiede quindi di specificare se siano previste operazioni di miscelazione non finalizzate al trattamento presso l'impianto infrasoil ma finalizzate allo smaltimento presso altro sito diverso dalla discarica Vallone Moranzani.	Nella filiera di trattamento NA oggetto di questa specifica discussione si prevedono solo operazioni di miscelazione finalizzate al trattamento presso l'impianto Infrasoil. La codifica dell'operazione in questione come D9 anziché come D13 può essere accolta se effettivamente necessaria, come si prospetta.	Si prende atto di quanto dichiarato dal proponente.
	Osservazione 3: In fase di autorizzazione ambientale integrata dovranno essere chiaramente identificate le aree dedicate allo stoccaggio dei rifiuti pretrattati prima dell'avvio all'impianto Infrasoil, e quelle dedicate allo stoccaggio dei rifiuti pronti ad essere inviati in discarica Moranzani. Dovranno essere altresì dettagliati i quantitativi di rifiuti stoccati suddivisi tra pericolosi e non pericolosi nonché le modalità di miscelazione che dovranno rispettare quanto previsto dalle linee guida di cui al parere della commissione tecnica regionale n. 3579 del 15.12.2011.	L'osservazione verrà recepita in fase di AIA.	Accolta (Si veda prescrizione n. 7 del presente parere)

VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2610 del 18 dicembre 2012

A seguito dell'esame della documentazione di progetto e del relativo S.I.A., comprensivo delle successive integrazioni, ed in considerazione di quanto emerso nel corso degli incontri tecnici, effettuati in data 04/10/2012 ed in data 28/11/2012, è stato rilevato quanto segue.

Per quanto riguarda il Quadro Programmatico, lo S.I.A. esamina in modo sufficiente gli strumenti di pianificazione e di programmazione a livello regionale, provinciale e comunale, afferenti all'area d'intervento e non si rilevano elementi ostativi per la realizzazione del progetto in esame.

Per quanto attiene al Quadro Progettuale si rileva che lo S.I.A., è stato redatto nel rispetto delle normative in materia attualmente in vigore, ed in particolare per quanto attiene alle analisi ed alle scelte progettuali in relazione agli obiettivi da raggiungere, alla presentazione delle alternative, ai contenuti ed agli elaborati progettuali.

Per quanto riguarda il Quadro Ambientale, lo S.I.A., ha sviluppato in modo esauriente l'analisi delle componente ambientali e dei potenziali impatti che l'opera potrebbe generare nei confronti dell'ambiente circostante, non riscontrando particolari problemi di influenza.

Tutto ciò premesso e considerato

Vista la normativa nazionale e regionale vigente in materia ed in particolare il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 10/99 e la D.G.R. 1539/2011.

Viste le O.P.C.M. n. 3932 del 07/04/2011 n. 3383 del 03.12.2004.

Esaminata la documentazione presentata comprese le integrazioni pervenute successivamente.

Richiamata la proposito la relazione istruttoria tecnica n. 193/2012, trasmessa dal Servizio Pianificazione Territoriale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni, con la quale si prende atto della dichiarazione della non necessità della procedura di valutazione di incidenza e si dichiara che la stessa è redatta in modo conforme alla D.G.R. 3173/2006.

Vista la Delibera di Consiglio Provinciale di Venezia n. 81/2012**;**

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti, ad eccezione del Vice-Presidente, Dott. Alessandro Benassi e dell'Arch. Mirko Campagnolo, componente esperto della Commissione, esprime all'unanimità

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, prendendo atto della non necessità della procedura di valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

PRESCRIZIONI

1) Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e la documentazione, anche integrativa, trasmessa si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta ed alla successiva messa in esercizio della stessa.
2) Dovrà essere tenuto un registro dei Controlli Ambientali ed un Registro delle Manutenzioni.
3) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale abilitato per i casi di emergenza.
4) È fatto comunque salvo l'obbligo di comunicazione ad ARPAV, Provincia e Comune (tramite telefonata e invio di fax e e-mail), entro le 24 ore successive, di ogni inconveniente o incidente che influisca in modo significativo sull'ambiente, nonché di ogni superamento dei limiti risultante dall'esecuzione delle attività di sorveglianza dell'impianto. Dovranno altresì essere indicate le misure intraprese per la loro risoluzione ed i tempi previsti.

ALLEGATOA alla Dgr n. 2610 del 18 dicembre 2012

5) La dismissione dell'impianto dovrà essere effettuata nelle condizioni di massima sicurezza; il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati ai sensi della normativa vigente ed in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

6) RIFIUTI:

L'impianto Infrasoil® della Detlef Hegemann in esame, essendo ubicato all'interno della piattaforma 23ha già autorizzata con DGRV 115 del 31 gennaio 2012, è autorizzato a trattare esclusivamente i rifiuti aventi codici CER ricompresi nella suddetta autorizzazione, nonché i rifiuti autoprodotti dalle varie filiere di trattamento all'interno della piattaforma stessa, sempre che le loro caratteristiche siano coerenti con le capacità di trattamento del sistema Infrasoil®.

a. Rispetto ai nuovi codici CER riportati nella tabella 1 "Non pericolosi e pericolosi in ingresso dall'esterno" inserita a pagina 5 del documento "Integrazioni e chiarimenti" (e di seguito schematicamente riportati per maggiore chiarezza), si specifica che essi non possono essere ammessi al trattamento presso l'impianto in oggetto, in quanto non autorizzati all'ingresso nell'area della piattaforma 23ha (con riferimento alla DGRV 115 del 31 gennaio 2012)

Codice CER	Gruppo CER	Descrizione
16 11 06	Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco	Rivestimenti a materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17 09 03*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
19 01 11*	Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti	Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

b. L'impianto è autorizzato a trattare i rifiuti pericolosi e non pericolosi autoprodotti nell'area 23ha durante la fase di gestione della piattaforma stessa riportati nelle tabelle 3 e 4 dell'Appendice A alla relazione Q dell'agosto 2012 "Nuovi codici CER: compatibilità ambientale" e di seguito elencati:

Codice CER	Gruppo CER	Descrizione
16 10 01*	Rifiuti liquidi acquosi	Soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose
16 10 02	Rifiuti liquidi acquosi	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01*
19 08 13*	Rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 08 14	Rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 12 09	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti	Minerali (ad esempio sabbia e rocce) risultanti dalle operazioni di vagliatura e/o triturazione
19 12 11*	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
20 03 03	Rifiuti urbani inclusi i rifiuti della raccolta differenziata	Residui della pulizia stradale
20 03 04	Altri rifiuti urbani	Fanghi delle fosse settiche
19 03 04*	Rifiuti stabilizzati/solidificati	Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati

c. Dal ciclo di trattamento dell'impianto Hegemann in oggetto si produrranno i rifiuti individuati dai codici CER non pericolosi e pericolosi elencati nelle tabelle 5 e 6 dell'Appendice A alla relazione Q dell'agosto 2012 "Nuovi codici CER: compatibilità ambientale".

Il destino di tali rifiuti sarà l'impianto di smaltimento definitivo del Vallone Moranzani solo nel caso siano verificate entrambe le seguenti due ipotesi:

i. il rifiuto soddisfi i criteri chimico-fisici di accettazione ad un impianto per rifiuti non pericolosi o pericolosi resi stabili e non reattivi (D.M. 27.09.2010 e Decreto del Commissario Straordinario N. 10 del 17/07/2012)

ii. il codice CER di riferimento sia fra quelli ricompresi nell'autorizzazione della discarica stessa.

Viceversa, i rifiuti che non soddisfino tali condizioni dovranno essere conferiti ad altro impianto autorizzato esterno. Si osserva, a tal proposito, che il codice 190305 in uscita dall'impianto Hegemann non è ricompreso tra quelli contemplati ed autorizzati per il Vallone Moranzani.

7) In fase di Autorizzazione Integrata Ambientale dovranno essere chiaramente identificate le aree dedicate allo stoccaggio dei rifiuti pretrattati prima dell'avvio all'impianto infrasoil e quelle dedicate allo stoccaggio dei rifiuti pronti ad essere inviati in discarica Moranzani.

8) L'area Rb, destinata al deposito dei rifiuti pretrattati al fine della loro asciugatura, per poter svolgere a pieno tale ruolo dovrà essere coperta e confinata all'interno di una struttura chiusa (tensostruttura o in carpenteria metallica). Il progetto dovrà quindi prevedere portoni dotati di avvolgenti a chiusura/apertura automatica, porte per l'accesso delle maestranze ed un adeguato impianto di illuminazione tenuto conto che le operazioni si protrarranno per 16/ore/giorno.

9) Nei settori Ea ed Eb deve essere previsto un sistema di copertura con struttura telonata in grado di contenere almeno una quantità di rifiuti pari alla carica giornaliera in ingresso all'impianto. Parimenti dovrà essere previsto un sistema di copertura nell'area Ec al fine di proteggere il rifiuto trattato in uscita dall'impianto almeno per il quantitativo giornaliero. Il progetto dovrà quindi prevedere portoni dotati di avvolgenti a chiusura/apertura automatica, porte per l'accesso delle maestranze ed un adeguato impianto di illuminazione tenuto conto che le operazioni si protrarranno per 16/ore/giorno.

10) Tutte le operazioni di movimentazione e pre-trattamento / trattamento dei rifiuti nelle aree afferenti all'impianto Hegemann dovranno essere eseguite ponendo la massima attenzione a non generare risollevamento e dispersione di polveri. A tale scopo si prescrive, ove ve ne fosse la necessità, di intervenire con sistemi di umidificazione / bagnatura dei rifiuti.

11) Il rifiuto stabilizzato e non reattivo in uscita dal trattamento Infrasoil® della ditta Hegemann in esame dovrà in tutti i casi essere conferito alla Discarica del Vallone Moranzani se rispetta i limiti di accettabilità previsti dal D.M. 27.09.2010 e dal decreto n. 10 del 17.05.2012 del Commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, ovvero ad impianto di smaltimento definitivo esterno di adeguata categoria.

In nessun caso il rifiuto potrà essere utilizzato quale materiale tecnologico sostitutivo all'argilla nella realizzazione di impianti di smaltimento come ipotizzato nella tabella riportata a pag. 42 della relazione di studio ambientale dell'agosto 2012 (27604-REL-T350).

12) Le operazioni di miscelazione che si eseguiranno nelle aree di pretrattamento afferenti all'impianto Hegemann (aree E ed aree R) devono essere finalizzate esclusivamente al successivo trattamento presso l'impianto stesso ovvero allo smaltimento presso il Vallone Moranzani. Non sono ammesse miscelazioni in tali aree se mirate esclusivamente allo smaltimento presso altro sito diverso dalla Discarica Moranzani.

13) Il laboratorio che eseguirà le analisi chimiche sui rifiuti trattati dalla linea di processo Infrasoil dovrà essere certificato Accredia per tutti i parametri indagati.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Ing. Silvano Vernizzi

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2610 del 18 dicembre 2012 pag. 17/17

Il Dirigente
Unità Complessa V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

VISTO:
Il Vicepresidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Vanno vistati n. 39 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2611 del 18 dicembre 2012

Attività di ricerca e sperimentazione relative all'addendum all'accordo programmatico per la realizzazione di un distretto dell'idrogeno a Porto Marghera. Proroga addendum al 31 dicembre 2015.

[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:

Proroga della scadenza dell'addendum all'accordo programmatico per la realizzazione di un distretto dell'idrogeno a Porto Marghera al 31.12.2015. Approvazione progetto a regia e convenzione con Veneto Nanotech. Addendum alla convenzione con Veneto Innovazione, per la prosecuzione delle attività di assistenza tecnica.

L'Assessore Renato Chisso, di concerto con l'Assessore Marialuisa Coppola e l'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:

Il necessario passaggio ad un'economia basata sulle fonti rinnovabili rende indispensabile la ricerca di adeguate soluzioni tecnologiche. L'idrogeno può rappresentare la soluzione ideale nello stoccaggio di energia, soprattutto di quella da fonti rinnovabili aleatorie.

Tale orientamento è stato condiviso dalla Regione del Veneto e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che in data 25 marzo 2005 hanno stipulato il primo accordo programmatico per la realizzazione di un distretto dell'idrogeno a Porto Marghera, con dotazione iniziale di 10.000.000,00 di euro pariteticamente conferiti da Regione e Ministero.

L'accordo è stato esplicitato tramite azioni di promozione del distretto, la creazione di infrastrutture (Centro Idrogeno) e il sostegno alla realizzazione di ricerche e sperimentazioni sulle tecnologie di utilizzo dell'idrogeno.

L'accordo è stato poi successivamente prorogato con la stipula di un addendum in data 22 dicembre 2009; tale addendum, avente scadenza 22.12.2012 ha visto il conferimento di ulteriori risorse da parte del Ministero, pari a euro 5.000.000,00, come richiesto dalla Regione del Veneto con nota del 7.07.2009, prot. n. 369165/57.08

Con deliberazione n. 1752, in data 06 luglio 2010, la Giunta Regionale ha disposto che le risorse disponibili fossero attribuite sulla scorta di apposito bando per la selezione dei progetti, senza escludere la possibilità di individuare, se del caso e nel rispetto delle disposizioni sulla concorrenza e la trasparenza, "progetti a regia".

Tale deliberazione ha incaricato Veneto Innovazione S.p.A., società interamente partecipata dalla Regione, a svolgere attività di selezione e monitoraggio dei progetti, di comunicazione e promozione della conoscenza delle tecnologie dell'idrogeno e della loro applicabilità, di posizionamento delle iniziative regionali per l'idrogeno in collaborazione con Hydrogen Park.

Con il bando, approvato con DGR n. 468 del 19.04.2011, sono stati ammessi a contributo tre progetti, che giusta deliberazione n. 1275 del 3.08.2011 risultano beneficiari di un importo totale di 2.053.498,95. Tali progetti, attualmente in corso, termineranno entro il 2013.

Veneto Nanotech S.c.p.A., con nota n. 465/12/NT del 3.08.2012 ha formulato alla Regione del Veneto una proposta di progettualità articolata su tre linee d'intervento, della durata di 24 mesi, e un costo complessivo di euro 4.032.672,00.

Attese le risultanze del secondo bando relativo agli aiuti in regime di "de minimis", andato deserto, e la mancata presentazione formale di una proposta per l'avvio del progetto a regia su materiali normative, si è considerata la possibilità che l'ipotesi progettuale avanzata da Veneto Nanotech possa trovare copertura con le risorse non utilizzate, in alternativa a quanto già disposto con la DGR n. 1752/2010.

La Regione del Veneto, con nota n. 363155 del 6.08.2012, ha pertanto proposto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la prosecuzione delle attività previste dall'addendum per un ulteriore periodo di tre anni dalla sua scadenza, per quanto previsto dall'art. 5 dello stesso, e di esprimersi sulle nuove proposte progettuali.

Il MATTM, con nota n. SEC-2012-0016645 del 23.10.2012, ha accolto la proposta della Regione del Veneto ritenendola percorribile e ha chiesto la presentazione di un cronoprogramma aggiornato delle attività da svolgersi da parte di Veneto Nanotech.

La Direzione Progetto Venezia, con nota n. 499868 del 29.10.2012, ha chiesto la redazione di un programma di attività completo di cronoprogramma oltre che a Veneto Nanotech, a Veneto Innovazione S.p.A. e a Hydrogen Park, trasmessa al Ministero, con nota del 6.11.2012, prot. n. 501530.

Con nota del 8.11.2012, prot. n. 661/12/NT, Veneto Nanotech ha trasmesso alla Regione del Veneto la proposta progettuale definitiva, per un importo pari a euro 4.032.400,00, agli atti con prot. n. 523795 del 19.11.2012.

In conformità alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione, definita e regolamentata dalla Comunicazione 2006/C 323/01, pubblicata sulla GUCE del 30.12.2006, successivamente integrata dal Regolamento 800 del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), le progettualità sull'idrogeno proposte da Veneto Nanotech rientrano nelle disposizioni dell'articolo 3.1.1. della sopraccitata Comunicazione n. 2006/C 323/01, che prevede che le attività di R&S finanziate con finanziamento pubblico svolte in maniera indipendente in vista di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione siano considerate attività non economiche e non considerate aiuti di stato.

Va evidenziato a tale proposito che la Giunta Regionale del Veneto, con deliberazioni n. 2240 del 21 luglio 2009 e n. 3585 del 24 novembre 2009, ha affermato l'aderenza delle politiche regionali contenute nell'Accordo di Programmazione Negoziata tra Ministero dell'Università e della Ricerca e Regione del Veneto del 17 marzo 2004, in tema di nanotecnologie, e conferma che Veneto Nanotech è l'unico Distretto Tecnologico italiano nel settore delle nanotecnologie.

Si evidenzia inoltre che, in base allo Statuto di Veneto Nanotech e ai Regolamenti Comunitari, la società è considerata un Organismo di Ricerca costituito nella forma dell'impresa pubblica.

Il finanziamento per i progetti a regia regionale attuati da Veneto Nanotech, in analogia con quanto stabilito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che, nel bando sui Cluster Tecnologici Nazionali, di cui all'Avviso di cui al D.D. 257/Ric MIUR del 30 maggio 2012, assimila gli Organismi di Ricerca alle Università e agli Enti Pubblici di Ricerca, è quindi riconoscibile

nella misura di un'agevolazione di intensità pari all'80% dei costi di progetto, sia per le attività di ricerca industriale sia per le attività di sviluppo sperimentale, riferita alla spesa ammissibile a rendicontazione.

I costi ammissibili sono quelli stabiliti dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, registrato alla Corte dei Conti il 16.04.2008, Registro n. 1 - foglio n. 388, di adeguamento delle disposizioni del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, e relativa nota esplicativa del 15.05.2008.

Con nota n. 0046222 del 7.12.2012 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha concesso la prosecuzione delle attività previste dall'addendum per un ulteriore periodo fino al 31.12.2015 e confermato la possibilità di utilizzare le risorse ancora disponibili per finanziare le attività proposte da Veneto Nanotech.

Pertanto, alla luce delle considerazioni formulate sulla base della sopraccitata normativa, la spesa da impegnare a carico dell'Accordo Programmatico per l'Idrogeno per la realizzazione dei progetti a regia avanzati da Veneto Nanotech è pari a euro 3.225.920,00 (euro tremilioniduecentoventicinquemilanovecentoventi/00), corrispondente all'80% del costo totale previsto in euro 4.032.400,00 (euro quattromilionitrentaduemilaquattrocento/00), in rapporto alle sole spese ammissibili, a cui dovrà affiancarsi il cofinanziamento della società Veneto Nanotech di euro 806.480,00 (euro ottocentoseimilaquattrocentoottanta), pari al 20% del costo totale previsto.

Le attività saranno regolate dalla convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Nanotech di cui all'Allegato A.

La predetta convenzione prevede l'intervento di Veneto Innovazione S.p.A a supporto dell'azione di coordinamento e controllo esercitata dalla Direzione Progetto Venezia, analogamente a quanto attuato sui progetti avviati, più sopra ricordati, in forza della convenzione stipulata in data 03.08.2010, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1752 del 6.07.2010.

Tale convenzione, della durata di tre anni, prorogabile, previo accordo tra le parti, per il completamento delle attività e fino ad un massimo di sei mesi dalla scadenza concordata con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, deve essere integrata per estenderla alle azioni suddette nonché per adeguarla alle nuove e mutate condizioni in sede nazionale ed europea.

Infatti, la Comunicazione comunitaria COM(2012) 636/2 del 8.11.2012, "CARS 2020: piano d'azione per un'industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa", tesa ad elaborare una proposta di iniziativa europea sui "Veicoli Verdi" che consenta una chiara individuazione e informazioni sul finanziamento della ricerca e dell'innovazione a disposizione del settore dei trasporti, stabilisce una chiara priorità tematica sull'efficienza energetica e sui propulsori alternativi.

Conseguentemente, viene rafforzato e reso più incisivo il piano di azione del Veneto in tali contesti, in particolare in sede di coordinamento dell'Associazione HyER, a cui la Regione del Veneto ha aderito a far data dal 2010.

In particolare, per lo sviluppo di un Progetto pilota sulla normativa, per innestarsi in modo propositivo su altre iniziative nazionali e in parallelo ad iniziative europee, potrà essere attribuita a Veneto Innovazione S.p.A., con provvedimento del Dirigente regionale responsabile della Direzione Progetto Venezia che impegnerà una riserva di fondi da gestire in regime de minimis, non superiore a euro 500.000,00.

Tenuto conto che la società Veneto Innovazione S.p.A. è a partecipazione regionale totalitaria e che lo statuto societario esclude la possibilità che privati o imprese private partecipino alla compagine societaria; considerato che le previsioni contenute nello statuto sociale configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione sulla Società assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi (c.d. controllo analogo); considerato inoltre che la società, in quanto società strumentale, ai sensi del proprio statuto svolge un'attività esclusivamente rivolta alla Regione del Veneto, si propone di procedere all'estensione del rapporto in essere, con affidamento in house, alla medesima società Veneto Innovazione S.p.A.,.

I rapporti tra Regione e Veneto Innovazione S.p.A. sono regolati dalla convenzione di cui allo schema Allegato B alla presente nel quale schema all'articolo 4, comma 6 la società stessa è chiamata a dar conto del rispetto delle direttive di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, IV comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'Accordo programmatico Ministero dell'Ambiente - Regione Veneto del 25.03.2005 e il successivo Addendum del 22.12.2009;

Viste le proprie deliberazioni n. 1752 del 6.07.2010, n. 468 del 19.04.2011, n. 1275 del 3.08.2011, n. 2240 del 21.07.2007, n. 3585 del 24.11.2009;

Vista la propria deliberazione n. 2951 del 14.12.2010, ad oggetto "Direttive alle società partecipate dalla Regione del Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari;

Visti la Comunicazione 2006/C 323/01 e il Regolamento comunitario n. 800 del 6 agosto 2008;

Visti il D.D. 257/Ric MIUR del 30 maggio 2012 e il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 2 gennaio 2008;

Vista la Comunicazione COM(2012) 636/2 del 8.11.2012, "CARS 2020: piano d'azione per un'industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa";

Viste le note della Regione del Veneto indirizzate al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 363155 del 6.08.2012 e n. 501530 del 6.11.2012;

Viste le note di riscontro del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. SEC-2012-16645 del 23.10.2012 e n. 0046222 del 7.12.2012-SEC-III;

Tenuto conto tenuto conto della sussistenza dei criteri richiesti per configurare Veneto Innovazione S.p.A. quale società in

house della Regione del Veneto, di procedere ad affidare a Veneto Innovazione S.p.A l'estensione del rapporto in essere in forza della convenzione stipulata in data 03.08.2010, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1752 del 6.07.2010;

Vista la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;

delibera

1. di dare atto della proroga fino al 31.12.2015 della scadenza dell'addendum all'accordo programmatico per la realizzazione di un distretto dell'idrogeno a Porto Marghera, come assentita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con note SEC-2012-16645 del 23.10.2012 e n. 0046222 del 7.12.2012-SEC-III;
2. di prendere atto che le progettualità sull'idrogeno proposte da Veneto Nanotech, con nota del 8.11.2012, prot. n. 661/12/NT, agli atti con prot. n. 523795 del 19.11.2012, per un importo complessivo di euro 4.032.400,00, rientrano nelle disposizioni dell'articolo 3.1.1. della Comunicazione n. 2006/C 323/01, relativa alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione;
3. di stabilire che il finanziamento per i progetti a regia regionale attuati da Veneto Nanotech, per le motivazioni di cui alle premesse, è riconoscibile nella misura di un'agevolazione di intensità pari all'80% dei costi di progetto, sia per le attività di ricerca industriale sia per le attività di sviluppo sperimentale, riferita alla spesa ammissibile a rendicontazione;
4. di approvare lo schema di convenzione, Allegato A, da stipularsi con Veneto Nanotech S.c.p.A comunque entro il termine del corrente esercizio finanziario, ai sensi del comma 1 dell'art. 42 della L.R. 29.11.2001 n. 39, per la realizzazione delle progettualità a regia regionale nel settore dell'idrogeno:

- Sviluppo sistemi stoccaggio di idrogeno in bombola;
- Sviluppo sistemi di stoccaggio per adsorbimento a stato solido;
- Sviluppo sensori per idrogeno;

5. di affidare a Veneto Innovazione S.p.A l'estensione del rapporto in essere in forza della convenzione stipulata in data 03.08.2010, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1752 del 6.07.2010:
6. di approvare lo schema di convenzione, Allegato B, da stipularsi con Veneto Innovazione S.p.A. comunque entro il termine del corrente esercizio finanziario, ai sensi del comma 1 dell'art. 42 della L.R. 29.11.2001 n. 39, per il supporto all'azione di coordinamento e controllo esercitata dalla Direzione Progetto Venezia sulle attività di cui all'addendum all'accordo programmatico per la realizzazione di un distretto dell'idrogeno a Porto Marghera;
7. di stabilire che potrà essere attribuito a Veneto Innovazione S.p.A., con provvedimento del Dirigente regionale responsabile della Direzione Progetto Venezia, una riserva di fondi da gestire in regime de minimis non superiore a euro 500.000,00, per lo sviluppo di un Progetto pilota sulla normativa;
8. di impegnare a favore di Veneto Nanotech S.c.p.A, con sede in Padova, via San Crispino, 106, codice fiscale e partita I.V.A. 03845260284, la spesa di euro 3.225.920,00 (euro tremilioniduecentoventicinquemilanovecentoventi/00), a valere per euro 3.033.193,74 (euro tremilionitrentatremilacentonovantatre/74) sul capitolo 100705 "Interventi per la realizzazione del Distretto dell'idrogeno - Acc. Prog. 25/03/2005, D.M. 25/03/2005, n. 2758" e per euro 192.726,26 (euro centonovantaduemilasettecentoventisei/26) sul capitolo 50537 "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna - Ottava fase - art. 144, c. 1 L. 23/12/2000, n. 388, art. 45, c. 1 L. 28/12/2001, n. 448", scheda B/11, del bilancio di previsione del corrente anno finanziario, che presentano sufficiente disponibilità;
9. di impegnare a favore di Veneto Innovazione S.p.A., con sede in Venezia, via Torino, 105, codice fiscale e partita I.V.A. 02568090274, la spesa di euro 445.280,00 (quattrocentoquarantacinquemiladuecentoottanta/00) sul capitolo 50537 "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna - Ottava fase - art. 144, c. 1 L. 23/12/2000, n. 388, art. 45, c. 1 L. 28/12/2001, n. 448", scheda B/11, del bilancio di previsione del corrente anno finanziario, che presenta sufficiente disponibilità;
10. di dare atto che le spese di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011, in quanto interamente finanziate da assegnazioni vincolate statali;
11. di dare atto che l'organizzazione dei convegni previsti a cura di Veneto Innovazione S.p.A., fino ad un importo massimo di euro 60.000,00, dovrà rispettare i vincoli dettati dal comma 8 dell'art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
12. di dare atto che, essendo la spesa di cui al capitolo 50537/U finanziata da assegnazioni vincolate statali, l'equilibrio finanziario è garantito in quanto accertata l'entrata al capitolo cap. 9680/E "Entrata derivante dalla contrazione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato per il finanziamento di interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna - ottava fase (art.144, c. 1, L. 23/12/2000, n. 388 - art.45, c. 1, L. 28/12/2001, n. 448)";
13. di dare atto della sussistenza del residuo attivo, correlato al capitolo 100705/U, di cui all'accertamento n. 688/2010, capitolo 100255/E "Assegnazione statale per la realizzazione del Distretto dell'Idrogeno di cui agli Accordi di Programma 25/03/2005 - D.M. 25/03/2005, n. 2758, e 22/12/2009", in ragione dell'effettiva vigenza del finanziamento statale che ne giustifica la reiscrizione a bilancio, attese le note del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. SEC-2012-16645 del 23.10.2012 e n. 0046222 del 7.12.2012-SEC-III;
14. di incaricare il Dirigente regionale responsabile della Direzione Progetto Venezia dell'adozione di tutti i necessari provvedimenti attuativi, in particolare alla sottoscrizione delle convenzioni che regolano, rispettivamente, i rapporti tra Regione e Veneto Nanotech S.c.p.A., secondo lo schema Allegato A, e tra Regione e Veneto Innovazione S.p.A., secondo lo schema Allegato B;
15. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a Veneto Nanotech S.p.A., a Veneto Innovazione S.p.A., a Hydrogen Park scarl e al Servizio Ufficiale rogante e contratti della Regione del Veneto;
16. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2611 del 18 dicembre 2012

Convenzione per utilizzo ed erogazione di un finanziamento per attività di ricerca e sperimentazione sulle tecnologie dell'idrogeno, ai fini della realizzazione di un distretto dell'idrogeno a Porto Marghera.

Progettualità a regia regionale di Veneto Nanotech nel settore dell'idrogeno:

- **Sviluppo sistemi stoccaggio di idrogeno in bombola**
- **Sviluppo sistemi di stoccaggio per adsorbimento a stato solido**
- **Sviluppo sensori per idrogeno**

L'anno 2012 il giorno GG del mese di MMMM, tra:

- Il Dirigente regionale responsabile della Direzione Progetto Venezia della Segreteria Regionale per le Infrastrutture – ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge Regionale del Veneto n. 1/1997 e per dare esecuzione alla deliberazione della Giunta Regionale n. XXX del XX.XX.2012, il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto della Regione del Veneto (di seguito "Regione"), Giunta Regionale con sede in Venezia – Dorsoduro civ. 3901 – codice fiscale 80007580279;

e

- Dott. NOME COGNOME, nato a PAESE (Prov), il GG.MM.AAAA, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto della SOCIETA' VENETO NANOTECH, Società consortile per azioni (di seguito "Società"), con sede in Padova, via San Crispino, 106, codice fiscale e partita I.V.A. 03845260284, nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE,

PREMESSO che

- tra Regione del Veneto e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato stipulato l'accordo programmatico in data 25 marzo 2005 per la realizzazione di un distretto dell'idrogeno a Porto Marghera, con la promozione e realizzazione di ricerche e sperimentazioni sulle tecnologie di utilizzo dell'idrogeno;

- Regione del Veneto e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare hanno stipulato un addendum all'accordo programmatico in data 22 dicembre 2009;

- con deliberazione n. 1752 in data 06 luglio 2010 la Giunta Regionale ha disposto che le risorse disponibili fossero attribuite sulla scorta di apposito bando per la selezione dei progetti, senza escludere la possibilità di individuare, se del caso e nel rispetto delle disposizioni sulla concorrenza e la trasparenza, "progetti a regia";

- che Veneto Nanotech S.c.p.A., con nota n. 465/12/NT del 03.08.2012 ha avanzato alla Regione del Veneto una proposta di progettualità articolata su tre linee d'intervento;

- che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota n. SEC-2012-0016645 del 23.10.2012, a fronte di quanto comunicato dalla Regione del Veneto, con nota prot. 363155 del 06.08.2012, circa le progettualità di Veneto Nanotech ha ritenuto percorribile la nuova proposta e, con nota n.0046222 del 07.12.2012, ha concesso la prosecuzione delle attività previste dall'addendum per un ulteriore periodo fino al 31.12.2015, confermando la possibilità di utilizzare le risorse ancora disponibili per finanziare le attività proposte da Veneto Nanotech;

- che la Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione è definita e regolamentata dalla Comunicazione 2006/C 323/01, pubblicata sulla GUCE del 30.12.2006 e successivamente integrata dal Regolamento 800 del 6 agosto 2008 "che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)".

- che la Giunta Regionale del Veneto, con deliberazioni n. 2240 del 21 luglio 2009 e n. 3585 del 24 novembre 2009, afferma l'aderenza delle politiche regionali contenute nell'Accordo di Programmazione Negoziata tra Ministero dell'Università e della Ricerca e Regione Veneto del 17 marzo 2004, in tema di nanotecnologie, che conferma in Veneto Nanotech l'unico Distretto Tecnologico italiano nel settore delle nanotecnologie;

- che, considerando le previsioni statutarie di Veneto Nanotech e i Regolamenti Comunitari, la società è considerata un Organismo di Ricerca costituito nella forma dell'impresa pubblica;

- che in base alle disposizioni dell'articolo 3.1.1. della Disciplina comunitaria n. 2006/C 323/01 attività di R&S finanziate con finanziamento pubblico svolte in maniera indipendente in vista di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, sono considerate attività non economiche e non considerate aiuti di stato;

- che le progettualità sull'Idrogeno proposte rientrano in questa richiamata disposizione in quanto è attività rivolta a sviluppare conoscenza realizzata in maniera indipendente e senza la partecipazione di realtà industriali di qualsiasi tipo e dimensione;

- che, in analogia con quanto stabilito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che, nel bando sui Cluster Tecnologici Nazionali, di cui all'Avviso di cui al D.D. 257/Ric MIUR del 30 maggio 2012, assimila gli Organismi di Ricerca alle Università e agli Enti Pubblici di Ricerca, è riconoscibile un'agevolazione di intensità pari all'80% dei costi ammissibili sia per le attività di ricerca industriale sia per le attività di sviluppo sperimentale nella forma del finanziamento sulla spesa ammissibile;

- che i costi ammissibili sono quelli stabiliti dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 2 gennaio 2008, di adeguamento delle disposizioni del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, e relativa nota esplicativa del 15.05.2008;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra intervenute si conviene quanto segue:

Articolo 1. Oggetto

La VENETO NANOTECH, Società consortile per azioni, con sede in Padova, via San Crispino, 106, codice fiscale e partita I.V.A. 03845260284, come sopra rappresentata si obbliga col presente atto ad effettuare la seguente attività:

- Sviluppo sistemi stoccaggio di idrogeno in bombola
- Sviluppo sistemi di stoccaggio per adsorbimento a stato solido
- Sviluppo sensori per idrogeno

Articolo 2. Durata del progetto

Il progetto deve essere iniziato dopo il 23 ottobre 2012 e dovrà concludersi nel termine di trentaquattro mesi, a pena di decadenza dal finanziamento.

Di norma, non saranno consentite proroghe a meno di eventi non imputabili alla società beneficiaria e comunque su richiesta motivata presentata alla Regione, non più tardi di tre mesi del termine previsto per la conclusione del progetto, per un periodo non eccedente il 31.12.2015. A seguito di valutazione sarà dato formale diniego o assenso all'istanza di proroga.

Articolo 3. Finanziamento e modalità di erogazione

La Regione verserà alla Società un finanziamento di € 3.225.920,00 (euro tremilioniduecentoventicinquemilanovecentoventi/00), pari all'80% del costo totale previsto in € 4.032.400,00 (euro quattromilionitrentaduemilaquattrocento/00), in rapporto alle sole spese ammissibili, a cui dovrà corrispondere un cofinanziamento di € 806.480,00 (euro ottocentoseimilaquattrocentoottanta), pari al 20% del costo totale previsto..

Le somme che la Regione dovrà versare a tale titolo potranno essere liquidate solo dopo aver effettuato la rendicontazione delle attività e delle relative spese secondo le modalità specificate all'art. 5 successivo.

Il finanziamento verrà erogato, su richiesta della Società, per stati di avanzamento, in proporzione alla percentuale riconosciuta, fino alla concorrenza dell'80% del finanziamento. Il saldo sarà erogato a conclusione del progetto, su presentazione della rendicontazione e delle relazioni finali per ciascuna delle attività progettuali di cui all'art. 1.

Articolo 4. Obblighi, variazioni e comunicazione all'esterno

La Società ha l'obbligo, a pena di decadenza dal finanziamento concesso, di:

1. fornire, con le modalità e nei tempi indicati, tutti i dati richiesti dall'Amministrazione regionale - per il tramite di Veneto Innovazione S.p.A. - ai fini dell'attività di monitoraggio del progetto;
2. comunicare le eventuali variazioni di natura societaria sopravvenute dopo la concessione della sovvenzione, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti previsti per l'ammissione all'agevolazione del soggetto titolato;
3. richiedere preventivamente l'autorizzazione alla Regione, per il tramite di Veneto Innovazione S.p.A., per eventuali variazioni al progetto. Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, potranno riguardare il programma di lavoro, la ripartizione per attività o i preventivi di spesa previsti, ferma restando l'impossibilità che la sovvenzione possa essere aumentata rispetto all'atto di concessione.
4. non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altre agevolazioni, in violazione di quanto previsto dall'art. 12 e superando i limiti previsti dal Regolamento CE n. 800/2008;
5. dare informazione e pubblicità del finanziamento ricevuto con i fondi di cui trattasi. In particolare, la Società è tenuta ad informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell'ambito dell'Addendum all'Accordo programmatico tra Regione del Veneto e Ministero dell'Ambiente per la realizzazione di un distretto dell'idrogeno a Porto Marghera. È responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, in tutti i documenti prodotti per informare sul progetto nonché nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato dall'Addendum all'Accordo programmatico tra Regione del Veneto e Ministero dell'Ambiente per la realizzazione di un distretto dell'idrogeno a Porto Marghera. Gli standard per la comunicazione sono definiti dalle apposite disposizioni regionali
6. dar conto del rispetto delle direttive di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.

Articolo 5. Rendicontazioni

1. La Società avrà l'obbligo della rendicontazione secondo le seguenti modalità:

a. la rendicontazione delle attività e delle connesse spese, per essere ammissibile a finanziamento, dovrà avvenire con riferimento alle tipologie di attività e di spesa come identificate nel progetto ammesso a finanziamento ed in conformità decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 2 gennaio 2008, di adeguamento delle disposizioni del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, e relativa nota esplicativa del 15.05.2008;
b. la rendicontazione delle attività dovrà comprendere l'illustrazione delle medesime, le relative spese, nonché i risultati ottenuti;
c. l'esecuzione delle attività previste potrà comportare variazioni delle quantità e delle spese solo all'interno di una medesima tipologia; tali variazioni non potranno, in ogni caso, dar luogo a compensazioni con maggiori quantità/spese di altre tipologie di attività e/o spese;

2. Tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile per la rendicontazione in corso di progetto e finale da parte del soggetto beneficiario deve essere presentata sia in formato elettronico sia in formato cartaceo, debitamente firmato, alla Direzione Progetto Venezia, **con riferimento al semestre precedente**. In particolare le fatture e ogni altro documento di spesa dovranno essere datati entro il periodo di esecuzione del progetto; mentre il relativo pagamento dovrà essere eseguito entro il termine per la presentazione della rendicontazione.

3. Le rendicontazioni (distinte in una parte tecnica ed in una parte economica) devono essere redatte, secondo il modello reso disponibile sul sito **www.venetoinnovazione.it** e presentate, secondo le modalità di cui al comma precedente, **entro 2 mesi dalla chiusura del periodo di riferimento, determinato a partire dalla data avvio del progetto (e dalla conclusione del progetto per quanto concerne la rendicontazione finale).**

4. Sulla suddetta documentazione, Veneto Innovazione S.p.A. procederà alla verifica di regolarità e ad esprimere parere alla Regione per l'erogazione della corrispondente quota di finanziamento. Tale verifica sarà tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso il beneficiario, sia la corrispondenza del programma di attività realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento, sia l'effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.

5. Qualora vi siano rendicontazioni che risultino incomplete o lacunose dal punto di vista documentale, Veneto Innovazione S.p.A. inviterà la Società a integrarle, entro un termine perentorio non superiore ai 10 gg. dalla data di ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, la rendicontazione non documentata sarà ritenuta inammissibile con conseguente riduzione ed eventualmente revoca/decadenza del finanziamento.

6. Potranno essere effettuate verifiche in loco presso il soggetto beneficiario, qualora ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle informazioni presentate.

7. Veneto Innovazione S.p.A. invierà alla Direzione regionale Progetto Venezia una relazione dettagliata entro venti giorni dal ricevimento delle rendicontazioni intermedie e della rendicontazione finale, fatte salve le previsioni di cui al precedente comma 5. Tale relazione conterrà la proposta di importo da liquidare o di decadenza/revoca del finanziamento. La Regione del Veneto conseguentemente procederà alla liquidazione della quota del finanziamento spettante oppure alla revoca/decadenza parziale o totale del finanziamento spettante entro i successivi dieci giorni.

8. Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione (es.: atti, contratti, documentazione degli impegni e della spesa, etc.) dovrà essere tenuta a disposizione per gli accertamenti, i

controlli e le ispezioni da parte della Regione e di altri soggetti aventi titolo per 10 anni dalla data di erogazione del finanziamento. La Società dovrà indicare il luogo dove è conservata la documentazione in originale del progetto e della relativa spesa, nonché il luogo, se diverso, dove sono tenuti i libri contabili e fiscali obbligatori. Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa la Società dovrà apporre, pena la riduzione della corrispondente agevolazione, a mezzo di apposito timbro, la dicitura "fattura pagata con il concorso delle risorse di cui all'Addendum all'Accordo programmatico tra Regione del Veneto e Ministero dell'Ambiente per la realizzazione di un distretto dell'idrogeno a Porto Marghera". La diretta connessione con il progetto ammesso al finanziamento deve essere espressamente indicata anche in sede di "contabilizzazione" nei registri obbligatori dei documenti giustificativi di spesa presentati. Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario/postale.

9. Alle richieste di erogazione intermedie dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) lettera di trasmissione della documentazione sottoelencata, con esplicita indicazione del livello di spesa raggiunto e di richiesta del relativo finanziamento;
b) rendicontazione tecnica ed economica;
c) scheda dati anagrafici;
d) scheda posizione fiscale del beneficiario.
e) fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione del Veneto, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari al finanziamento richiesto (incrementato di volta in volta) ovvero per l'intero importo (alla prima richiesta di somministrazione), il cui costo potrà essere rendicontato dopo la conclusione del progetto e, in caso di esito positivo della verifica della rendicontazione, rimborsato per il 50%.

Alla prima rendicontazione, dovranno essere trasmessi i dati necessari per la richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

10. La rendicontazione di spesa è composta dalla seguente documentazione:

a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in originale, di data non anteriore a 6 mesi, ove risulti che nei confronti del beneficiario non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali, e corredato della dicitura antimafia;
b) elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le spese ammissibili, nell'ambito del programma di spesa oggetto del finanziamento, ordinato per singola categoria di spesa ammissibile, secondo la data di emissione delle fatture stesse o del documento probatorio equivalente e numerato progressivamente;
c) copia delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti, ordinate come nell'elenco di cui sub b), delle bollette doganali d'importazione nel caso di acquisto di beni provenienti dai Paesi extracomunitari;
d) dichiarazione del legale rappresentante attestante la corrispondenza agli originali della documentazione di spesa presentata;
e) elenco dei pagamenti effettuati, ordinato come nell'elenco di cui sub b), contenente i riferimenti ai giustificativi di spesa e con indicazione delle modalità di pagamento;
f) copia dei bonifici bancari/postali relativi ai pagamenti effettuati di cui sub d) e degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti;

g) copia dei contratti in base ai quali sono stati acquistati beni o prestati servizi,con attestazione di corrispondenza agli originali.;
h) giustificazione dei costi sostenuti per collaborazioni individuali accompagnata dal contratto, o lettera di incarico controfirmata con l'indicazione della prestazione, del periodo, della durata in ore, del corrispettivo orario;
i) giustificazione dei costi per il personale dipendente accompagnata da ordine di servizio interno per il conferimento dell'incarico, con specificazione dell'oggetto dello stesso in rapporto al progetto approvato, di data anteriore al suo effettivo inizio, sottoscritto dal legale rappresentante e accompagnato dai timesheet riepilogativi delle ore effettivamente dedicate al progetto.

La Regione si riserva di comunicare, per il tramite di Veneto Innovazione S.p.A., diverse scadenze e modalità per la compilazione di modelli, schede e relazioni.

Articolo 6. Monitoraggi

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione del Veneto svolgono congiuntamente attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti. A tale fine la Società è altresì tenuta a fornire tutti i dati richiesti dalla Regione, per il tramite anche di Veneto Innovazione S.p.A., ai fini dell'attività di monitoraggio del singolo progetto almeno ogni sei mesi dalla data avvio del progetto, secondo le sottoindicate prescrizioni:

- monitoraggio finanziario: il beneficiario dovrà trasmettere i dati finanziari della spesa sostenuta;
- monitoraggio fisico e procedurale: il beneficiario trasmetterà i dati identificativi le fasi del progetto e la sua attuazione rispetto al cronoprogramma iniziale; nei casi in cui si evidenziano scostamenti, questi dovranno essere debitamente motivati.

2. Il monitoraggio dovrà essere trasmesso entro 60 giorni dalla relativa scadenza. Il singolo inadempimento comporta una riduzione del finanziamento pari a 0,5% del finanziamento spettante; mentre l'inadempimento ripetuto per 2 volte comporta la decadenza dal finanziamento.

Articolo 7. Decadenza e revoca del finanziamento

1. La revoca del finanziamento assegnato viene disposta in misura parziale e in proporzione all'inadempimento riscontrato, qualora a seguito dei controlli effettuati, ovvero con qualsiasi altra modalità, siano accertate gravi irregolarità o inadempimenti, per fatti comunque imputabili al richiedente, ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale 28 gennaio 2000, n.5.

2. Inoltre viene disposta la decadenza, ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, anche nei seguenti casi:

a) mancata conclusione del progetto entro il termine previsto nel progetto (o eventualmente prorogato, ai sensi dell'art. 3, comma 4);
b) mancata rendicontazione entro il termine di due mesi dalla conclusione del progetto;
c) falsità nelle dichiarazioni rese;
d) rendicontazione di titoli di spesa falsi;
e) mancata destinazione del finanziamento alla realizzazione del progetto;
f) difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso a finanziamento;
g) qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi al provvedimento di concessione;
h) spese sostenute e rendicontate inferiori alla soglia minima indicata all'art. 8;
i) spese sostenute e rendicontate dal beneficiario inferiori al 70% di quelle ammesse a finanziamento, a meno che non venga accertato da Veneto Innovazione S.p.A. che tale riduzione non ha comportato modifiche sostanziali ai risultati del progetto. Può essere infatti consentita, previa motivata richiesta della Società, da presentare a Veneto Innovazione S.p.A., perentoriamente almeno 90 giorni prima della conclusione del progetto, la realizzazione dell'attività con una spesa d'importo inferiore al 70%

di quanto previsto, a condizione che gli obiettivi previsti dal progetto siano stati comunque raggiunti e che la spesa non sia inferiore alla soglia minima indicata all'art. 8. In tal caso, l'importo della sovvenzione verrà ricalcolato sulla spesa rendicontata;

j) spese riconosciute in sede di verifica della rendicontazione inferiori al 70% di quelle ammesse a finanziamento;
k) rifiuto opposto dalla Società di consentire al personale incaricato dei controlli di accedere all'interno della sede o nei locali ove è stato realizzato il progetto;
l) chiusura della Società o trasferimento della medesima fuori del territorio regionale prima dei 2 anni dall'erogazione a saldo del finanziamento;
m) mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa statale e comunitaria in materia di cumulo;
n) mancato rispetto dei termini, delle prescrizioni e delle condizioni previste a pena di decadenza nella presente convenzione e nei successivi provvedimenti amministrativi attuativi.

3. Nel caso in cui la sovvenzione sia già stata erogata interamente o parzialmente, in conseguenza del provvedimento di revoca/decadenza viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 11 e s.m.i. della Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.

4. Qualora, in conseguenza della revoca o decadenza, la Società sia tenuta a restituire gli importi erogati, gli stessi sono maggiorati, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 5, della Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.

5. Le sanzioni, gli interessi e le maggiorazioni percentuali di cui ai commi precedenti decorrono dalla data di pagamento del mandato di erogazione del beneficio economico. È consentito, a fronte di idonea garanzia fideiussoria, il pagamento rateale delle somme oggetto di restituzione, nonché della sanzione, in base al piano di rateizzazione contenuto nel provvedimento di revoca, con l'aggiunta degli interessi maturati.

6. Non viene applicata la sanzione prevista ai sensi dell'art. 11 e s.m.i. della Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 qualora sia stata data tempestiva e motivata comunicazione di rinuncia nel termine massimo di 3 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di ammissione a finanziamento (secondo le modalità esposte al comma precedente), o, comunque, prima della prima richiesta di somministrazione, anche se è già stata sottoscritta la convenzione con la Regione del Veneto di cui al precedente comma 10 .

Articolo 8. Decorrenza della convenzione

La presente convenzione ha decorrenza dalla data odierna fino al 31.12.2015. La richiesta di proroga alla presente convenzione dovrà essere inoltrata dalla Società alla Regione almeno 90 giorni lavorativi prima della indicata scadenza. Le motivazioni a supporto della proroga dovranno essere condivise anche dal Ministero dell'Ambiente.

Articolo 9. Controversie

Per tutte le eventuali controversie che dovessero derivare dalla presente convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia

Le parti danno atto che le somme rappresentate in quest'atto costituiscono nuovi contributi per la ricerca per cui chiedono la registrazione della presente unicamente in caso d'uso.

Per la Regione del Veneto Per VENETO NANOTECH

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 2611 del 18 dicembre 2012

Atto aggiuntivo alla Convenzione per l'assistenza tecnica per le attività previste dall'Addendum del 22.12.2009 all'Accordo Programmatico per la realizzazione di un Distretto dell'Idrogeno a Porto Marghera, sottoscritta il 3 agosto 2010

L'anno 2012 il giorno GG del mese di MMMM, tra:

Il Dirigente regionale responsabile della Direzione Progetto Venezia della Segreteria Regionale per le Infrastrutture – ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge Regionale del Veneto n. 1/1997 e per dare esecuzione alla deliberazione della Giunta Regionale n. XXX del XX.XX.2012, il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto della Regione del Veneto (di seguito "Regione"), Giunta Regionale con sede in Venezia – Dorsoduro civ. 3901 – codice fiscale 80007580279;

e

la società Veneto Innovazione S.p.A., con sede in Venezia- Mestre, via Torino 105, - P.IVA 02576890274, di seguito V.I., qui rappresentata dal ……, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante.

Premesso che

- tra Regione del Veneto e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato stipulato l'accordo programmatico in data 25 marzo 2005 per la realizzazione di un distretto dell'idrogeno a Porto Marghera, con la promozione e realizzazione di ricerche e sperimentazioni sulle tecnologie di utilizzo dell'idrogeno;
- Regione del Veneto e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare hanno stipulato un addendum all'accordo programmatico in data 22 dicembre 2009;
- V.I. nella sua qualità di Agenzia della Regione del Veneto per la ricerca e l'innovazione, opera a favore della ricerca e a sostegno del settore veneto delle imprese ad alta tecnologia e, specificamente nell'ambito delle attività previste dall'Accordo, ha realizzato il laboratorio "Centro Idrogeno";
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1752 del 06.07.2010 vengono delineate le modalità di gestione delle risorse dell'addendum, che individuano in V.I. il soggetto adatto a svolgere attività di assistenza tecnica a sostegno della direzione regionale incaricata, la Direzione Progetto Venezia, e ha disposto che le risorse disponibili fossero attribuite sulla scorta di apposito bando per la selezione dei progetti, senza escludere la possibilità di individuare, se del caso e nel rispetto delle disposizioni sulla concorrenza e la trasparenza, "progetti a regia";
- la convenzione sottoscritta in data 03.08.2010, della durata di tre anni, prorogabile, previo accordo tra le parti, per il completamento delle attività e fino ad un massimo di sei mesi dalla scadenza concordata con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, deve essere integrata per estenderla alle azioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. del nonché per adeguarla alle nuove e mutate condizioni in sede nazionale ed europea, per rafforzare e rendere più incisivo il piano di azione del Veneto in tali contesti, in particolare in sede di coordinamento dell'Associazione HyER, a cui la Regione del Veneto ha aderito a far data dal 2010;
- la società Veneto Innovazione S.p.A. è a partecipazione regionale totalitaria e che lo statuto societario esclude la possibilità che privati o imprese private partecipino alla compagine societaria;
- le previsioni contenute nello statuto sociale configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione sulla Società assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi (c.d. controllo analogo);
- la società, in quanto società strumentale, ai sensi del proprio statuto, svolge un'attività esclusivamente rivolta alla Regione del Veneto

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) Oggetto

Veneto Innovazione S.p.A., come sopra rappresentata, si obbliga col presente atto a proseguire le attività di supporto alla Direzione Progetto Venezia di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo, previste dalla convenzione sottoscritta in data 03.08.2010, oltre a procedere all'estensione del rapporto in essere alle azioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. del , come di seguito specificato ed evidenziato con carattere sottolineato:

a) Selezione e monitoraggio dei progetti:

1. individuazione e predisposizione degli atti per l'espletamento degli adempimenti nei confronti della Commissione europea;

2. attività relative alla selezione dei progetti, in alcune fasi anche in collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), quali:

- predisposizione del bando, delle linee guida, della modulistica, del manuale di rendicontazione, degli atti relativi alla pubblicazione;
- adeguato supporto informativo all'utenza;
- messa a disposizione nel proprio sito internet e in quello di Hydrogen Park della documentazione utile per una corretta compilazione delle dichiarazioni-domande;
- ricezione delle domande di contributo con le modalità previste dal bando di cui sopra;
- organizzazione di un archivio documentale ed informatizzato delle richieste di ammissione a contributo pervenute e relativo iter istruttorio;
- controllo documentale delle domande di contributo presentate, verificando in particolare: il possesso dei requisiti previsti dal bando da parte delle imprese richiedenti; la rispondenza dei progetti alle finalità del bando; la capacità tecnica e finanziaria dei beneficiari a realizzare i progetti;
- valutazione tecnico-scientifica dei progetti ritenuti ammissibili secondo i criteri previsti;
- attribuzione a ciascuna delle domande dei punteggi di merito previsti per formare la graduatoria dei progetti di ammissibili;
- determinare la misura delle agevolazioni attribuibili a ciascun progetto;
- preparazione contratti con i beneficiari.

La società porterà a compimento le attività ivi previste sino al termine dei progetti ammessi a finanziamento.

3. attività relative alla gestione e monitoraggio tecnico e finanziario del programma, eventualmente, in alcune fasi, anche in collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), quali:

- acquisizione ed esame delle relazioni (finanziaria ogni 3 mesi, tecnica ogni 6 mesi) e delle rendicontazioni (per step di spesa o almeno ogni 6 mesi) e conseguenti rapporti con i beneficiari;
- valutazione preliminare dell'ammissibilità di eventuali richieste di variazione tecnica/economica/tempistica dei progetti finanziabili;
- verifica e monitoraggio sullo stato di realizzazione fisica e verifica finale di coerenza con il programma dei lavori e delle acquisizioni dei progetti finanziati;
- supporto per l'esame e l'approfondimento degli eventuali casi di contenzioso e per l'adozione di provvedimenti di riduzione/revoca/riallocazione delle risorse del contributo;
- provvedere alle comunicazioni con le imprese interessate;
- effettuare l'elaborazione di dati e statistiche oltre che la relazione periodica per il Comitato misto di monitoraggio;
- fornire tempestivamente alla Regione qualsiasi informazione relativa alla gestione delle agevolazioni, anche in risposta alle esigenze del Comitato Misto di Monitoraggio, presenziando a supporto alla medesima negli incontri del Comitato stesso.

Estensione ai nuovi progetti che saranno finanziati con la modalità "a regia" delle azioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento delle attività, assistenza e controllo sulle rendicontazioni sulla base delle modalità indicate dalla Regione al beneficiario.

b) Attività di comunicazione e di promozione della conoscenza delle tecnologie dell'idrogeno e della loro applicabilità

1. **Piano di comunicazione**. È attività propedeutica e serve per identificare gli obiettivi, i target e gli strumenti di comunicazione che saranno predisposti. Tale piano prevederà un set minimo di strumenti quali l'aggiornamento del sito web, la pubblicazione di una brochure e la partecipazione a convegni o seminari regionali e/o nazionali sul tema idrogeno ed energie rinnovabili. Prosecuzione delle attività di comunicazione con l'aggiornamento del piano di comunicazione, aggiornamento del sito ufficiale delle iniziative, predisposizione di nuovo materiale illustrativo.
2. **Aggiornamento del sito web di Hydrogen Park,** quale sito ufficiale delle iniziative a valere sull'accordo di programma Ministero – Regione.
3. **Predisposizione di materiale illustrativo,** quale a titolo esemplificativo: brochure illustrativa del contesto e degli scopi dell'iniziativa, aggiornata all'addendum di programma; brochure rapporto finale con i risultati più significativi dei progetti svolti**.**
4. **Partecipazione a fiere e convegni,** si tratterà di individuare di concerto con la Regione del Veneto alcune fiere o convegni di interesse nazionale che si svolgono sul territorio regionale e/o nazionale cui partecipare per promuovere le attività del "distretto".
5. **Organizzazione di un convegno a carattere nazionale;** per favorire l'apertura da parte di organismi nazionali ed europei si organizzerà in Veneto, entro la metà del 2013 un convegno, in collaborazione con realtà quali H2IT o HyER che raggruppano a livello italiano ed europeo le principali competenze e gli utilizzatori sul tema delle tecnologie per l'idrogeno, sulle tematiche dell'idrogeno e delle energie rinnovabili, per presentare lo stato dell'arte dei progetti congiuntamente ad una panoramica dello stato dell'arte dell'applicazione dell'idrogeno alla mobilità sostenibile e al tema delle energie rinnovabile alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti in atmosfera. Si organizzerà, inoltre, un convegno nel corso del 2015 per presentare lo stato dell'arte dei progetti veneti e di quanto sta accadendo a livello europeo e internazionale, a conclusione del programma, per un importo massimo complessivo di euro 60.000,00.

c) Posizionamento delle iniziative regionali per l'idrogeno in un contesto allargato

Con il duplice obiettivo, da un lato, di allargare la base della domanda di servizi, valorizzando i centri di competenza e le conoscenze sviluppate attraverso la realizzazione dei progetti finanziati con l'accordo, e, dall'altro, di collocare l'iniziativa regionale in network internazionali, partecipando attivamente a comitati e associazioni che promuovano la sperimentazione e la prototipazione di tecnologie per l'idrogeno, le attività che si svolgeranno sono:

- gestione di una riserva di fondi, quantificata in via presuntiva in euro 500.000,00 per progetti di trasferimento tecnologico in regime de minimis tra i centri di ricerca coinvolti nei progetti dell'accordo di programma e PMI venete. Si selezioneranno progetti di importo complessivo sino ad un massimo di 40.000,00 euro, con i quali le PMI possono chiedere test di prototipi, consulenze tecniche, test di sistemi energetici a fuell cell, ecc. L'iter di gestione sarà analogo a quanto visto alla lettera a) per i progetti di ricerca e sviluppo sperimentale. Per la valutazione di questi progetti verrà istituita dalla Regione del Veneto, su proposta di Veneto Innovazione, un'apposita commissione di valutazione interna.
- Individuazione dei network nazionali ed europei di potenziale interesse, in accordo con le Direzioni regionali competenti, e richiesta di partecipazione; con conseguente partecipazione attiva ai tavoli di lavoro per tutta la durata della convenzione.
- Individuazione e proposta alla Regione del Veneto di potenziali partner privati e pubblici anche di altre regioni italiane o straniere con cui stipulare accordi di collaborazione per lo sviluppo di progetti congiunti, individuando anche le fonti finanziarie a copertura dei costi.

- Osservatorio sulle iniziative e sui progetti per l'idrogeno in Regione: per avere una adeguata conoscenza del fenomeno e delle potenzialità espresse dalle imprese e dai centri di ricerca veneti sulle tematiche dell'idrogeno, si costituirà una "banca dati" regionale dei progetti sull'idrogeno interessando quanti stiano operando in questo campo a far conoscere il proprio progetto. La raccolta delle informazioni sarà attivata da campagne di mail marketing per promuovere l'iniziativa e acquisire informazioni su quanti stanno lavorando con l'idrogeno.
- Avviare un Tavolo di cooperazione tra le regioni italiane associate ad HyER per un coordinamento nazionale, quale momento di incontro e di confronto periodico, per raccogliere idee progetto, aggregare potenziali interessi su filoni ad alta probabilità di successo ed elaborare proposte progettuali e di regolazione, da presentare anche al governo nazionale per promuovere le tecnologie per l'idrogeno.
- Avviare un Tavolo di lavoro e di confronto con stakeholder regionali, per promuovere lo sviluppo di idee e di nuova progettualità, cui invitare rappresentanti qualificati delle università, delle imprese e dell'innovazione per un confronto periodico sullo stato dell'arte.
- Sviluppo di un Progetto pilota sulla normativa, per innestarsi in modo propositivo su altre iniziative nazionali e in parallelo ad iniziative europee.
- Definire i contenuti della candidatura della Regione del Veneto quale "first mover" per aggregare soggetti pubblici e privati interessati a promuovere progetti di mobilità sostenibile sull'acqua, anche su scala europea, per raccogliere il consenso di partner nazionali al fine di formulare una articolata proposta progettuale da indirizzare alla Commissione europea.

Veneto Innovazione si impegna a comunicare alla Regione le proprie modalità organizzative e le unità e i referenti preposti alle attività in oggetto. I materiali informativi prodotti, recheranno l'emblema della Regione del Veneto e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
V.I. potrà dotarsi di un'apposita figura junior per lo svolgimento delle attività amministrative.
Potrà inoltre, per quanto riguarda gli aspetti tecnici, concordare l'affidamento di parte delle summenzionate attività con Hydrogen Park, in base a quanto previsto dal punto 3 della deliberazione della Giunta regionale n. 3481 del 17.11.2009.

Art. 2) Termini di erogazione dei servizi

L'articolazione delle prestazioni di cui al presente articolo, diverse da quelle sottoelencate, verrà stabilita in accordo con il Dirigente della Direzione Progetto Venezia, anche per quanto riguarda le attività di assistenza per il coordinamento generale, il monitoraggio e il controllo delle attività amministrative sui progetti a regia che saranno presentati:

a) assistenza tecnico-scientifica ai beneficiari nell'attuazione definitiva del progetto e nella produzione della documentazione ad esso connessa: *dalla data di avvio dell'attuazione dell'azione e sino alla data della conclusione dell'intervento;*
b) valutazione tecnico-scientifica delle schede progettuali e della documentazione annessa ai fini dell'ammissibilità: *entro 60 giorni dal ricevimento degli stessi*;
c) valutazione tecnica scientifica delle spese sostenute al fine della richiesta di erogazione acconto: *entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del soggetto;*
d) valutazione finale tecnico-scientifica dei progetti finanziabili e trasmissione alla Direzione regionale Progetto Venezia del rendiconto finale corredato della valutazione e del verbale di chiusura: *entro 90 giorni dalla ricezione della rendicontazione;*
e) corredo informativo relativo ad ogni singolo progetto finanziato: *entro 15 giorni dalla richiesta della Direzione regionale Progetto Venezia*;
f) valutazione dell'ammissibilità per eventuale richiesta di variazione tecnica/economica/tempistica dei progetti finanziabili: *entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del soggetto beneficiario*.

La Regione, tramite la Direzione Progetto Venezia, giusta delibera n. 1752 del 06.07.2010, si riserva la proposta di approvazione alla Giunta Regionale del Veneto del bando, l'approvazione della modulistica,

delle linee guida e del manuale di rendicontazione nonché degli esiti dell'esame delle rendicontazioni di spesa e del programma di comunicazione.

Art. 3) Durata

L'incarico ha la durata di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Tale termine potrà essere prorogato dall'Amministrazione regionale, previo accordo tra le parti, laddove ciò si rendesse necessario per il completamento delle attività e fino ad un massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza concordata con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Alla Società potranno essere affidati ulteriori incarichi per il proseguimento delle attività oggetto della presente convenzione, valutando congiuntamente e caso per caso se questi rappresentino variazioni sostanziali o meno all'impianto complessivo della medesima, tali da rendere necessario la stipula di un addendum alla stessa.
La convenzione, sottoscritta il 03.08.2010, è prorogata, per il completamento delle attività, fino ad un massimo di sei mesi dalla scadenza concordata con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prevista per il 31.12.2015, per estenderla alle azioni oggetto del presente atto aggiuntivo nonché per adeguarla alle nuove e mutate condizioni in sede nazionale ed europea, per rafforzare e rendere più incisivo il piano di azione del Veneto in tali contesti, in particolare in sede di coordinamento dell'Associazione HyER, a cui la Regione del Veneto ha aderito a far data dal 2010.

Art. 4) Compenso e modalità di pagamento

Per l'attività oggetto della Convenzione la Regione del Veneto corrisponderà 445.280,00 (quattrocentoquarantacinquemiladuecentoottanta/00) IVA 21% inclusa.
Il pagamento del compenso avverrà, su richiesta di V.I., secondo le seguenti modalità e previa presentazione di regolare fattura:

- 30% del compenso, entro il 31.12.2013, previa presentazione di una relazione per il Comitato misto di monitoraggio sulla nuova progettualità;
- 30% del compenso, entro il 31.12.2014, previa presentazione di una seconda relazione per il Comitato misto di monitoraggio;
- 30% del compenso, entro il 31.12.2015, previa presentazione di una terza relazione per il Comitato misto di monitoraggio;
- il rimanente a conclusione dell'incarico, in seguito alla trasmissione della valutazione finale di tutti i progetti conclusi e sulle attività previste.

La somma di ogni singola fattura sarà oggetto della proposta di liquidazione, di competenza della Direzione Progetto Venezia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il pagamento è comunque subordinato alle possibilità di espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie dell'Amministrazione regionale. Eventuali contestazioni o chiarimenti chiesti dalla Direzione Progetto Venezia sospenderanno detti termini.

Art. 5) Fondi per progetti di trasferimento tecnologico

Per le attività relative a progetti di trasferimento tecnologico tra i centri di ricerca coinvolti nei progetti dell'accordo di programma e PMI venete, viene attribuito a V.I. in un'unica soluzione, una volta espletate le procedure di selezione, una riserva di fondi da gestire in regime *de minimis* quantificata presuntivamente in euro 500.000,00.
Potrà essere attribuito a V.I., con provvedimento del Dirigente regionale responsabile della Direzione Progetto Venezia, una riserva di fondi da gestire in regime de minimis non superiore a euro 500.000,00, per lo sviluppo di un Progetto pilota sulla normativa, per innestarsi in modo propositivo su altre iniziative nazionali e in parallelo ad iniziative europee.

Art. 6) Rendicontazioni

Per ogni rendicontazione vagliata alla luce dei risultati conseguiti dal beneficiario, V.I. dovrà produrre un verbale di chiusura del controllo di progetto, che includa:

- una descrizione dell'attività svolta dal beneficiario, dei risultati conseguiti e delle potenzialità di sviluppo o di applicazione dei medesimi;
- i risultati della verifica di ogni singola voce di spesa rendicontata e le proprie conclusioni in merito alla riconducibilità delle stesse all'obiettivo del progetto finanziato;
- l'indicazione di tutte le eventuali problematiche emerse durante la fase di rendicontazione e le eventuali criticità riscontrate, relativamente alla valutazione di congruità, effettività, pertinenza e ammissibilità della spesa;
- l'espressa motivazione di rigetto delle spese eventualmente ritenute inammissibili;
- l'attestazione di congruità, effettività, pertinenza e conformità a quanto disposto dalla convenzione con il beneficiario del contributo e dalle disposizioni regionali di attuazione del programma e dal previsto manuale di rendicontazione, avente ad oggetto le spese rendicontate e valutate come ammissibili.

Il verbale di valutazione finale dovrà essere accompagnato da un'attestazione di conformità che dichiari l'avvenuto conseguimento degli obiettivi del progetto, riassumendone potenziali ricadute applicative e trasferibilità dei risultati.

Art. 7) Verifiche

Al fine di consentire la verifica dello stato di attuazione degli interventi ammessi, V.I. è tenuta a fornire all'Amministrazione regionale ed al Ministero dell'Ambiente, con le modalità ed i tempi previsti all'articolo 1, i dati di monitoraggio della realizzazione fisica, dei risultati tecnico-scientifici ed in generale ogni elemento utile alla valutazione dell'efficacia dell'intervento di sostegno pubblico, oltre che sulle iniziative di comunicazione e divulgazione sulle attività del programma d'intervento oggetto della presente convenzione.
La Regione si riserva la possibilità di far eseguire controlli, anche a campione, per accertare la veridicità delle dichiarazioni e della regolarità della documentazione presentata nelle fasi di attuazione e di rendicontazione dell'intervento.
L'Amministrazione regionale, si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito. Nel caso di inadempienza, la Regione intimerà a Veneto Innovazione S.p.A. di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle pattuizioni contrattuali.

Art. 8) Riservatezza e disponibilità dei risultati delle attività

V.I. si impegna ad osservare la massima riservatezza su informazioni e documenti acquisiti nell'ambito dell'incarico.
La proprietà intellettuale dei risultati prodotti dalle attività eseguite in attuazione della presente convenzione resteranno nella disponibilità della Regione.

Art. 9) Recesso, inadempimenti e clausola risolutiva

Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso, a V.I. sarà riconosciuto il corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso. L'Amministrazione regionale si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito o successivamente concordato. Nel caso di inadempienze, l'Amministrazione regionale intimerà a V.I. di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle pattuizioni contrattuali o di quanto successivamente concordato. Il mancato adeguamento nei termini o l'insoddisfacente collaborazione autorizzerà l'Amministrazione regionale a ridurre adeguatamente, con provvedimento motivato, i pagamenti pattuiti o, nel caso di gravi inadempienze, a dare corso all'immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 10) Foro competente

Per tutte le eventuali controversie che dovessero derivare dalla presente convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.

Art. 11) Specifica approvazione

Le parti dichiarano di accettare integralmente la presente convenzione e di approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.cc. i precedenti artt. 1, 3, 4, 7, 8, 9.

Art 12) Registrazione

Le parti chiedono la registrazione della presente unicamente in caso d'uso ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2 del DPR 26.4.1986, n. 131, con spese a carico del richiedente.

La presente convenzione, dattiloscritta in numero di 7 (sette) fogli, è composta da numero 12 (dodici) articoli.
La presente convenzione, redatta in quattro copie, ad uso della Regione e di Veneto Innovazione viene letta, confermata e sottoscritta.

Venezia,

per la Regione del Veneto

per Veneto Innovazione S.p.A.